

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: INPSComunica@postacert.inps.gov.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 22/12/2020 04:32 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Area di Comunicazione - Avanzamento stato di lavorazione richiesta con numero di protocollo: INPS.CMBDR.18/11/2020.7899629

Priorità: normale

- Mostra Certificato

- Azioni ▼

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Gentile GIORGIA GIRA, Le confermiamo che la Sua richiesta del 18/11/2020 16:38:45 relativa alla matricola 7800449608 (AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.) con numero protocollo INPS.CMBDR.18/11/2020.7899629 è stata chiusa. Testo Richiesta: -----

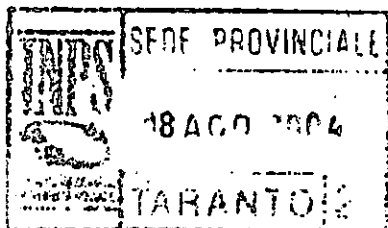
Nota Oggetto: Regularizzazione ns. ex dipendente Lucibello Francesco Allegato n.1/Lucibello Francesco.pdf [2012 Kb] Con la presente si comunica che su segnalazione del ns. ex Direttore Generale, Ing. Lucibello Francesco (CF. LCBFNC55E09D086E), di cui si invia documento di identità e relativa delega ad operare, non risultano, sul proprio estratto conto previdenziale, i dati relativi ad un Mod. SA/VIG presentato dalla ns. Azienda in data 18 Agosto 2004 relativi a dei compensi percepiti nel mese di Luglio 2004 e di competenza dell'anno 2001. In data 18 Agosto 2004, con ns. lettera di accompagnamento prot. az. 16747/UP del 17 Agosto 2004, venivano trasmessi tutti i documenti relativi alla regolarizzazione spontanea. Si richiede, quindi, l'aggiornamento dell'E/C previdenziale in base ai contributi effettivamente versati. Cordiali saluti, Enrico Picchi. Ufficio Retribuzioni e Personale AMAT SpA Si allegano: 1) Ns. lettera di trasmissione prot. az. 16747/UP del 17 Agosto 2004 comprensiva di: N. 1 Mod. SA/VIG relativo all'anno 2001; N.1 Mod. DM 10/2-89-V; N. 1 Mod. F24 con quietanza di versamento contributi; 2) Delega ad operare dell'Ing. Lucibello Francesco; 3) Documento di identità. -----

Esito Risposta: Richiesta Accolta Risposta: Preso atto della vostra. Istanza inoltrata per competenza. Cordiali saluti. Il Responsabile U. O. F. Catapano Sede: TARANTO PUGLIA Operatore: o33doccc Per avere maggiori informazioni, acceda al servizio online "Cassetto previdenziale aziendale" raggiungibile dal sito internet dell'Istituto nell'area "Servizi on line - Aziende, Consulenti e Professionisti". Cordiali saluti -----

Questo è un messaggio di posta elettronica generato automaticamente dal sistema. La preghiamo di non rispondere/inviare email all'indirizzo mittente, perché è una casella applicativa, pertanto qualsiasi messaggio non sarà letto. Per individuare le modalità di contatto con l'Istituto, si prega di visitare il portale istituzionale dell'INPS (www.inps.it). Clausola di riservatezza Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali. Notice to recipient This e-mail is strictly confidential and meant for only the intended recipient of the transmission. If you received this e-mail by mistake, any review, use, dissemination, distribution, or copying of this e-mail is strictly prohibited. Please notify us immediately of the error by return e-mail and please delete this message from your system. Thank you in advance for your cooperation.

Prot. n° : 1617/UP

Taranto, lì 17 AGO. 2004



74100

Spett.
INPS
Area Aziende
Via Lucania
TARANTO

OGGETTO:Regolarizzazione contributiva spontanea ex dirigente Lucibello Francesco, c.f. LCBFNC55E09D086E (matricola az. n° 780044960800)

A seguito di controversia promossa dall'Ing. Francesco Lucibello, ex dirigente di questa Azienda, con le competenze del mese di luglio 2004 sono state erogate allo stesso delle somme dovute in applicazione degli artt. 35 e 29 del CCNL Dirigenti Confservizi.

All'uopo, secondo le istruzioni fornite dalla Direzione Generale di codesto spett.le Istituto con la circolare n° 147 del 03/09/2003, unitamente alla presente si invia un modello DM 10/2-89-V relativo all'anno 2001.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi dovuti (pari complessivamente a EURO **32.010,00**), gli stessi saranno versati a favore di codesto Istituto entro il 20 agosto p.v., tramite il ns. tesoriere, Istituto Monte dei Paschi di Siena, utilizzando l'allegato modello di versamento F24 (indicando la causale RCO1), di cui sarà nostra cura trasmettervi successivamente la relativa copia con il visto del "pagato" appena in nostro possesso.

S'invia, altresì, a completamento della pratica, il modello SA/Vig riferito al lavoratore relativamente all'anno interessato dalla regolarizzazione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Mod. SA/VIG

COD. SC13

Anno di riferimento

MODULO N. 1N. complessivo moduli 19001Codice Fiscale del
sostituto d'imposta00146330733Matricola INPS
dell'Azienda780044900800

DATI IDENTIFICATIVI

Codice Fiscale		Cognome		Nome	
<u>LCBFNC55E09D086E</u>		<u>LUCIBELLO</u>		<u>FRANCESCO</u>	
Data di nascita	Sesso	Comune (o stato estero) di nascita		Provincia	Cittadinanza
<u>09.05.1955</u>	<u>M</u>	<u>COSSENZA</u>		<u>CS</u>	<u>ITALIANA</u>
Comune del domicilio fiscale		Provincia	Via e numero civico		
<u>COSSENZA</u>		<u>CS</u>	<u>VIA DEGLI STADI N. 30</u>		

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

SEZIONE 1		ASSICURAZIONI COPERTE									
a) <u>3</u> b) <u>F</u> c) <u>A</u>		QUALIFICA	PROV. LAVORO	IVS	DS	TBC	ALTRE	FG			
		<u>TA</u>	<u>X</u>					<u>X</u>			
COMPETENZE CORRENTI		ALTRE COMPETENZE		SETT. RETRIB.		GG RETRIB.					
		<u>E 85642.00</u>									
MESI RETRIBUITI NELL'ANNO		CONTRATTO	LIVELLO	DATA	TIPO	TRASF.	SETTIM.				
TUTTI	TUTTI CON L'ESCLUSIONE DI	CODICE	TIPO	INQUADR.	CESSAZIONE	RAPP.	RAPP.	UTILI			
<u>T</u>	<u>G F M A M G L A S O N D</u>	<u>EP</u>	<u>01</u>	<u>1</u>							
ACCANTONAMENTO T.F.R. SPETTANTE		COORDINATE ASSEgni FAMILIARI		CODICE PROVENIENZA		CODICE TIPO DENUNCIA					
		TABELLA NUM.FAM. CLASSE									

SEZIONE 2		RETRIBUZIONI PARTICOLARI							
TIPO	DATA INIZIO	DATA FINE	RETRIBUZIONE	SETT. RETR.	GG RETR.	GG UTILI	GG NON UTILI	RETRIBUZIONE PENSIONABILE	

SEZIONE 3		Totale annuo settimane a retribuzione ridotta <u> </u>												
Retribuzioni ridotte		Differenza retribuzioni da accreditare per CIG		Malattia e/o infortuni		Malattia L88/87		Maternità L. 1204/71		Maternità L. 53/2000		CIG		Don. Sanguine

IL PRESIDENTE

Enzo Manco

GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN

Lire ☐ (arrotondati alle mille lire)Euro ☒ (arrotondati all'unità di Euro)TARANTO il 17 AGO. 2004

Timbro o firma del titolare o del legale rappresentante

RISERVATO ALL'INPS

Per ricevuta di N. moduli
contenenti complessivamente
N. denunce individuali

Il Capo team

Timbro a calendario della Sede

Le denunce individuali contenute nel
presente modulo sono state convalidate
in data Il Funzionario
e acquisite in data
L' Operatore.....



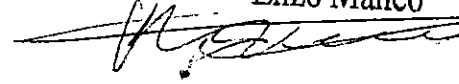
AZIENDA A.M.A.T. S.p.A.

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

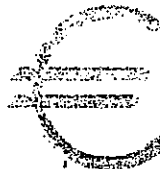
VIA CESARE BATTISTI N. 657

MATRICOLA		CSC	CODICI AUTORIZZAZIONI				SEDE DI		CODICE FISCALE														
*780044960800		11501	OE2BIEJOY4Y				TARANTO		00146330733														
PERIODO		N. INADEMP.		TIP. DEN.	COD. PROV.	TITOLO MISS.	N. DIPEND. OCCUPATI		MESI REGOLARIZZATI NELL'ANNO														
MESSE	ANNO	MESSE	ANNO																				
07	01	07	01																				
									TOTALE	☐	IMPROR	01	02	03	04	05	06	X	08	09	10	11	12

[illegible]

Dichiarazione del datore di lavoro		F		Autorizzazione CIG		Interventi ordinari		Interventi straordinari	
				Numero		Numero ore		Numero ore	
I Il sottoscritto dichiara che: - I dati esposti nella presente denuncia sono conformi alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricola; - Le somme esposte a conguaglio sono state determinate in conformità alle vigenti disposizioni di legge; - È a conoscenza ed accetta che il pagamento della eventuale differenza a proprio credito, chiesta in rimborso, verrà eseguito, ove nulla osti, a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti e con riserva da parte dell'I.N.P.S. di verificare la posizione contributiva aziendale in sede di acquisizione dei dati dalle corrispondenti denunce individuali. ☐ Ha (trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti) ☐ Non ha		64 65 66 67 68		Unico ente/ente sostituto		Numero dipendenti			
H 79		Risultato contributi altri dipendenti		Sgravio oneri sociali per il Mezzogiorno		0.000			
CON LA PRESENTE SOTTOSCRIZIONE SI DICHIARA CORRISPONDENTE AL VERO TUTTO QUANTO ESPOSTO SUL PRESENTE MODELLO, E IN PARTICOLARE LE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL QUADRO I									
IL PRESIDENTE Enzo Manco 				Timbro datore all'Ente accitante		Dati relativi alla compilazione o alla convalida Data Firma dell'imp. addetto		Dati relativi all'acquisizione Firma dell'imp. addetto Data	
Data				Firma del datore di lavoro e timbro		Esente da imposta di bollo		Data	

**MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO**



DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

AGENZIA

VIALE MAGNA GRECIA - TA - PROV. TA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE 0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

Banire in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

data di nascita: giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE TARANTO

TA VIA CESARE BATTISTI N. 657

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo	relazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
E 8435,46			PARICO	RITENUTE
E 29574,54			"	AZIENDA
32010,00			40500	
TOTALE A			B	SALDO (A-B)

codice sede	codice contributo	matricola INPS / codice UNIS	periodo di riferimento da mm/aaaa	periodo di riferimento a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
7800	RC01	780044960800	7 01	7 01	32.010 00	
TOTALE C					D 32.010 00	SALDO (C-D) 32.010 00

codice regione	codice tributo	relazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E				F	SALDO (E-F)

codice ente locale	codice tributo	relazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE G				H	SALDO (G-H)

codice sede	posizione assicurativa	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE I				L	SALDO (I-L)

codice ente	codice sede	causale contribuita	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa	periodo di riferimento a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE M						N	SALDO (M-N)

IL PRESIDENTE

Enzo Manco

Banire in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

EURO 32.010,00

DATA

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AZIENDA CAB/SPORTELLI

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

bancario/postale

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

01030

Autorizzo addebito su conto corrente bancario n°

cod. ABI

/CAB

firma

1 ► COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

Spett.le

INPS di Taranto

Oggetto: Delega.

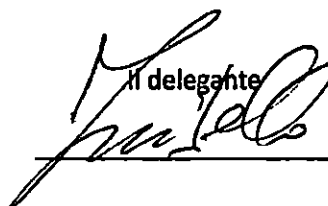
Il sottoscritto LUCIBELLO FRANCESCO, nato a Cosenza (CS) il 09/05/1955 e residente a Cosenza (CS) in Corso Mazzini n. 28, CAP 87100, codice fiscale LCBFNC55E09D086E, documento d'identità CIE n. CA64013GF rilasciata dal Comune di Cosenza il 5/03/2020,

DELEGA

il sig. Enrico Picchi, nato il 31/12/1971 a Taranto (TA) e residente a Taranto (TA) in Via Ospedalichio n. 7 codice fiscale n. PCCNRC71T31L049B, documento d'identità Patente n. U18543085N rilasciato da Motorizzazione il 18/03/2020, a richiedere per mio conto chiarimenti sulle anomalie presenti nel mio Estratto Conto Contributivo relativamente all'anno 2001 in riferimento al mio rapporto di lavoro intrattenuto con l'AMAT SpA di Taranto (P.Iva 00146330733 – Matricola Inps 7800449608) dal 15/06/1994 al 21/06/2001.

Cordiali saluti.

Data 6/07/2020

Il delegante


Si allega fotocopia documento di identità del delegante

Visualizzazione Cedolino - Retribuzione del Personale - Rel. 20.50.00 - B.Point

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Funzioni

Preferiti

Anno fiscale 2

Codici di corpo cedolino

Periodo paga 07/2004 Mensilità 7 Luglio

Codice ditta 2 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA

Matricola 255198 LUCIBELLO FRANCESCO

*** Gestione Codici di Corpo ***

Cod	Descrizione	Ore/GG.	Perc.	Dato base	Comp./Riten.
997	IMPON.INPS FIG.	0,00+	0,0000	85612,03000+	85612,03+
333	IND.PREAV.DIR.AR	0,00+	0,0000	77176,57000+	77176,57+
996	IND.PREAV.DIR.AR	0,00+	0,0000	8435,46000+	8435,46+
349	IND.SUPL.DIRIG.A	0,00+	0,0000	49940,35000+	49940,35+
271	RECUPERO ANTICIP	0,00+	0,0000	83261,32000+	83261,32+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+

Studio: a - Operatore: picc

03/07/2020 09.53.50

Sistema AMAT-SRV3 - Sessione 000000031

Visualizzazione Cedolino - Retribuzione del Personale - Rel. 20.50.00 - B.Point SP

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Funzioni

Preferiti

Anno fiscale 2

Parametri Sociali

Periodo paga 07/2004 Mensilità 7 Luglio

Codice ditta 2 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA

Matricola 255198 LUCIBELLO FRANCESCO

*** Parametri Sociali ***

Cod	Descrizione	Ore/GG.	Perc.	Dato base	Comp./Riten.
010	CONTR.INPS DIRIG	0,00+	8,8900	85612,03000+	7610,91+
011	CONTR. 1% DIRIGE	0,00+	1,0000	82455,03000+	824,55+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+
000		0,00+	0,0000	0,00000+	0,00+

Studio: a - Operatore: picc

03/07/2020 09.55.51

Sistema AMAT-SRV3 - Sessione 000000031

Posizione I.N.P.S. : 7800449608

Ditta

1 - 2 Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

Dipendente

0000255198\ 255198 LUCIBELLO FRANCESCO

Codifica INPS : 3 DIRETTORE DELL'E . 01

09.09.01.00.00.00.00.00.

20 - 71021230/20 9/ 5/1955 15/ 6/1994 26/ 6/2001 LCBFNC55E09D086E

3/07/2020	Da 01/2001 A 10/2001	180	156	26

RETRIBUZIONE MINIMA :	6.170.000	AUM.PERIO.ANZIANITA' :	1.640.000	RETRIB. INCENTIVANTE :	5.500.000
RETRIBUZ.ACESSORIA :	504.000				

Totale	13.814.000

COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1	RETRIBUZIONE ORDIN.	180,00		452.133,33		81.384.000
70	TREDICESIMA	6,00		1.151.166,67		6.907.000
71	QUATTORDICESIMA	6,00		1.130.333,33		6.782.000
187	CONG.PREMIO ASSIC			3.152,00	3.152	
188	RIT.PREMIO ASSIC.			186.325,00	186.325	
191	REC.CONTRIB.FASI			591.000,00	591.000	
193	FRINGE BENEFIT			890.685,00		(890.685)
231	REC. COMPETENZE			1.808.533,00	1.808.533	
270	REC.M.P.ANTIC.TFR			60.000.000,00	60.000.000	
332	TRATT. FINE RAPPORTO			91.057.353,00		91.057.353
380	QUOTA 'SOC.CIRCOLO AZ			30.000,00	30.000	
502	ANDSAI - ROMA					
531	RIPOSI GODUTI	4,00				
532	FESTIVITA' GODUTE	2,00				
606	TRAS. IT DIR. (VVA)	1,00	2,00	91.780,00		91.780
617	TRASF. EST. DIR. (VV)	6,00	2,00	91.780,00		550.680
* 31	FERIE GODUTE	7,00				
* 32	FERIE RESID.RETR.C.A	34,50		452.133,33		15.598.600
* 61	DETRAZ. GG ASSENZA	2,00		452.133,33	904.267	
*362	SOTTOSCRIZ.LUITO AG.	2,00		75.355,56	150.711	
*829	DET.GG 13/14 MAL.INF			452.133,33		

10	CONTR. INPS DIRIGENTI	8.8900	39.553.000	3.516.262
11	CONTR. 1% DIRIGENTI	9.8900	71.820.738	7.103.073

! Note IBAN : IT24 R010 3015 8014 008. 72

! Totale ritenute ! Totale competenze!

! 139.632.756 ! 203.553.413 !

Segue su nuovo foglio

Stampa brogliaccio cedolino Riepilogo

Posizione I.N.P.S. : 7800449608

Ditta

1 - 2 Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

Dipendente

0000255198\ 255198 LUCIBELLO FRANCESCO

Codifica INPS : 3 DIRETTORE DELL'E 01 09.09.01.00.00.00.00.00.00.

20 - 71021230/20 9/ 5/1955 15/ 6/1994 26/ 6/2001 LCBFNC55E09D086E

3/07/2020 Da 01/2001 A 10/2001 180 156 26

RETRIBUZIONE MINIMA : 6.170.000 ALM.PERIO.ANZIANITA' : 1.640.000 RETRIB. INCENTIVANTE : 5.500.000
RETRIBUZ.ACCESSORIA : 504.000

Totale 13.814.000

COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
12	CONTR. GESCAL			111.374.000		
17	INPS DIRIGENTI			108.661.000		
22	CIR. MINORI DIR			40.000.000		
	Rit.soc.trasferta			38.195		
	Rit.soc.trasf. sogg.			38.195		
	Tot. rit. sociali			10.619.335		
	Imponibile Fiscale			98.041.610		
	Rit. Fis. mese lorda			33.518.725		
	Detrazioni fiscali			310.588		
	Rit. Fis. mese netta				33.208.137	
	Add.Reg. rata pagata				1.761.799	
	Add.Com. rata pagata				783.022	
	Rimb. IRPeF 730 Dich					1.182.000
	T.F.R. 31/12 A.P.			82.559.210		
	RIV.TFR31/12AP netta			1.656.645	182.231	
	T.F.R. Anno Corr.			6.841.498		
	Tfr.accantonam.lordo			91.057.353		
	Tfr deduzione totale			4.000.000		
	TFR detrazione tot.			60.000		
	Tfr impon./rit.fisc.		34,5000	85.400.708	29.403.244	
	Addiz.Reg.da versare				1.000	

(*) Elementi variabili della retribuzione relativi al mese precedente.

Note IBAN : IT24 R010 3015 8014 008. 72

Totale ritenute Totale competenze!

139.632.756 203.553.413

NETTO IN BUSTA

Arr.Precedente Arr.Attuale 64.110.104

4.731 194.178 (Euro 33.110,10)

Ferie			Festivita`			Permessi		
Spettanti	Godute	Residue	Spettanti	Godute	Residue	Spettanti	Godute	Residue
Accant.TFR	Imp.fisc.anno		Imposta pagata	Detraz.effettuate		TFR Al 31/12/00		
6.841.498	0	0	0	0		82.559.210		0
Figli	Altre pers.							
261.000	49.588							

INPSIstituto Nazionale
Previdenza Sociale**Estratto Conto Previdenziale**
Regime generale

Emesso il 13/05/2020

LUCIBELLO FRANCESCO

nato a COSENZA (CS)

il 09/05/1955

Codice fiscale LCBFNC55E09D086Eresidente in CORSO GIUSEPPE MAZZINI 00028
87100 COSENZA (CS)

Il presente estratto conto ha carattere provvisorio ed informativo ed elenca i periodi contributivi attualmente registrati negli archivi dell'INPS. Non ha valore certificato.
Laddove fosse necessario verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione occorre rivolgersi agli Uffici dell'INPS o ad un Ente di patronato.

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione			Retribuzione o reddito	Azienda	Note
Dal	Al		al diritto e al calcolo			Euro		
01/11/1974	31/12/1974	Autofer. riscatto Laurea	mesi	2	2,000			
01/01/1975	31/12/1975	Autofer. riscatto Laurea	anni	1	1,000			
01/01/1976	31/12/1976	Autofer. riscatto Laurea	anni	1	1,000			
01/01/1977	31/12/1977	Autofer. riscatto Laurea	anni	1	1,000			
01/01/1978	31/12/1978	Autofer. riscatto Laurea	anni	1	1,000			
01/01/1979	31/10/1979	Autofer. riscatto Laurea	mesi	10	10,000			
02/01/1985	31/12/1985	Autofer. obbligatoria	mesi	11	11,000		SPA SOC. UN. A.M.A.CO AZ. PER LA MOB. NELL'AREA C	
			giorni	29	29,000		SPA SOC. UN. A.M.A.CO AZ. PER LA MOB. NELL'AREA C	
01/01/1986	31/12/1986	Autofer. obbligatoria	anni	1	1,000		SPA SOC. UN. A.M.A.CO AZ. PER LA MOB. NELL'AREA C	
01/01/1987	31/12/1987	Autofer. obbligatoria	anni	1	1,000		SPA SOC. UN. A.M.A.CO AZ. PER LA MOB. NELL'AREA C	
01/01/1988	31/12/1988	Autofer. obbligatoria	anni	1	1,000		SPA SOC. UN. A.M.A.CO AZ. PER LA MOB. NELL'AREA C	
01/01/1989	31/12/1989	Autofer. obbligatoria	anni	1	1,000		SPA SOC. UN. A.M.A.CO AZ. PER LA MOB. NELL'AREA C	
01/01/1990	31/12/1990	Autofer. obbligatoria	anni	1	1,000	19.202,90	SPA SOC. UN. A.M.A.CO AZ. PER LA MOB. NELL'AREA C	
01/01/1991	31/12/1991	Autofer. obbligatoria	anni	1	1,000	20.835,42	SPA SOC. UN. A.M.A.CO AZ. PER LA MOB. NELL'AREA C	

Estratto conto di LUCIBELLO FRANCESCO LCBFNC55E09D086E

de pofte

96

15/6/1992 + 26/06/2001

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione		Retribuzione o reddito	Azienda	Note	
Dal	Al		al diritto e al calcolo		Euro			
01/01/1992	31/12/1992	Autofer. obbligatoria	anni	1	1,000	23.323,19	SPA SOC. UN. A.M.A.CO AZ. PER LA MOB. NELL'AREA C	
01/01/1993	31/12/1993	Autofer. obbligatoria	anni	1	1,000	22.171,49	SPA SOC. UN. A.M.A.CO AZ. PER LA MOB. NELL'AREA C	
01/01/1994	31/12/1994	Autofer. obbligatoria	anni	1	1,000	31.095,86	SPA SOC. UN. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA D	
01/01/1994	15/06/1994	Autofer. obbligatoria	mesi	5	5,000	10.835,78	SPA SOC. UN. A.M.A.CO AZ. PER LA MOB. NELL'AREA C	
			giorni	15	15,000		SPA SOC. UN. A.M.A.CO AZ. PER LA MOB. NELL'AREA C	
15/06/1994	31/12/1994	D.I. Obbligatoria	mesi	6	6,000	33.028,00	S.P.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	
			giorni	16	16,000		S.P.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	
01/01/1995	31/12/1995	D.I. Obbligatoria	anni	1	1,000	62.492,00	S.P.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	
01/01/1996	31/12/1996	D.I. Obbligatoria	anni	1	1,000	65.700,00	S.P.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	
01/01/1997	31/12/1997	D.I. Obbligatoria	anni	1	1,000	103.170,00	S.P.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	
01/01/1998	31/12/1998	D.I. Obbligatoria	anni	1	1,000	106.109,00	S.P.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	
01/01/1999	31/12/1999	D.I. Obbligatoria	anni	1	1,000	115.030,96	S.P.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	
01/01/2000	31/12/2000	D.I. Obbligatoria	anni	1	1,000	111.816,00	S.P.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	
01/01/2001	26/06/2001	D.I. Obbligatoria	mesi	5	5,000	56.119,00	S.P.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	
			giorni	26	26,000		S.P.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	
27/06/2001	31/12/2001	D.I. Obbligatoria	mesi	6	6,000	48.545,00	S.P.A. AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI AUTOFILOVIARI-	
			giorni	4	4,000		S.P.A. AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI AUTOFILOVIARI-	
01/01/2002	31/12/2002	D.I. Obbligatoria	anni	1	1,000	105.528,00	S.P.A. AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI AUTOFILOVIARI-	
01/01/2003	31/08/2003	Lavoro dipendente	sett.	35	35,000	65.745,00	S.P.A. S.T.M. - BARI - SERVIZI TRASPORTI MOBILITA	
01/09/2003	31/12/2003	Lavoro dipendente	sett.	17	17,000	35.719,00	SPA SOC. UN. AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI	
01/01/2004	31/12/2004	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	120.888,00	SPA SOC. UN. AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI	
01/01/2005	31/12/2005	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	124.018,00	SPA SOC. UN. AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI	4
01/01/2006	31/12/2006	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	125.306,00	SPA SOC. UN. AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI	
01/01/2007	31/12/2007	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	126.848,00	SPA SOC. UN. AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI	4
01/01/2008	31/12/2008	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	129.773,00	S.P.A. SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE S.T.P.	4
01/01/2009	31/12/2009	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	153.598,00	S.P.A. SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE S.T.P.	4
01/01/2010	31/12/2010	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	131.021,00	S.P.A. SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE S.T.P.	4

Estratto conto di LUCIBELLO FRANCESCO LCBFNC55E09D086E

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione			Retribuzione o reddito	Azienda	Note
Dal	Al		al diritto e al calcolo			Euro		
01/01/2011	31/12/2011	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	145.389,00	S.P.A. SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE S.T.P.	4
01/01/2012	31/12/2012	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	147.984,00	S.P.A. SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE S.T.P.	4
01/01/2013	31/12/2013	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	119.503,00	S.P.A. SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE S.T.P.	4
01/01/2014	31/12/2014	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	182.606,00	S.P.A. SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE S.T.P.	4
01/01/2015	31/01/2015	Lavoro dipendente	sett.	5	5,000	6.628,00	S.P.A. SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE S.T.P.	
01/01/2015	31/12/2015	Lav.dipend. part-time	sett.	50	28,000	69.648,00	SPA SOC. UN. AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI	
01/01/2015	31/12/2015	Lav.dipend. part-time	sett.	52	30,000	81.653,00	S.P.A. SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE S.T.P.	4
01/01/2016	31/07/2016	Lav.dipend. part-time	sett.	31	18,000	41.854,00	SPA SOC. UN. AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI	
01/01/2016	31/07/2016	Lav.dipend. part-time	sett.	31	18,000	48.408,00	S.P.A. SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE S.T.P.	
01/08/2016	24/10/2016	Lavoro dipendente	sett.	13	13,000	40.001,00	S.P.A. SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE S.T.P.	
01/11/2016	31/12/2016	Lavoro dipendente	sett.	9	9,000	16.243,00	SPA SOC. UN. AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI	
01/01/2017	31/12/2017	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	140.334,00	SPA SOC. UN. AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI	
01/01/2018	31/12/2018	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	93.706,00	SPA SOC. UN. AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI	4
01/01/2019	31/12/2019	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	139.905,00	SPA SOC. UN. AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI	4
01/01/2020	31/01/2020	Lavoro dipendente	sett.	5	5,000	47.850,00	SPA SOC. UN. AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI	c

Note:

c) Sono presenti flussi Emens successivi al consolidamento

4) Contributi ridotti al numero massimo che puo' essere riconosciuto nel periodo.

Segnalazioni personalizzate e/o pratiche in corso

- Il numero dei contributi versati nell'ex Fondo autoferrotranvieri fino AL 31.12.1995 e' soggetto a riduzione qualora fosse superato il limite di 120 giorni di assenza senza retribuzione previsti - come franchigia - dalle norme.
- Le retribuzioni effettive, relative ai periodi di contribuzione ex Inpdai, da utilizzare per il calcolo di pensione, devono essere limitate, ove eccedano, al massimale di legge del periodo, oppure integrate al minimale, ove risultino inferiori.
- Iscritto alla Gestione Separata dal 10/09/1996.

INPSIstituto Nazionale
Previdenza Sociale**Estratto Conto
Parasubordinati**

Emesso il 13/05/2020

LUCIBELLO FRANCESCOnato a **COSENZA (CS)**il **09/05/1955****Codice fiscale LCBFNC55E09D086E**residente in CORSO GIUSEPPE MAZZINI 00028
87100 COSENZA (CS)

Il presente estratto conto ha carattere provvisorio ed informativo ed elenca i periodi contributivi attualmente registrati negli archivi dell'INPS. Non ha valore certificato.
Laddove fosse necessario verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione occorre rivolgersi agli Uffici dell'INPS o ad un Ente di patronato.

Anno solare	Reddito imponibile	Descrizione committente	Tipo di attività / contribuzione	Contributi versati	Aliquota contributiva
1996	242,31	CONFSERVIZI PUGLIA	Attività di collaborazione	24,23	10,00
1997	545,18	CONFSERVIZI PUGLIA	Attività di collaborazione	54,51	10,00
1998	674,64	CONFSERVIZI PUGLIA	Attività di collaborazione	67,46	10,00
1999	125,24	CONFSERVIZI PUGLIA	Attività di collaborazione	12,40	10,00
2000	126,53	CONFSERVIZI PUGLIA	Attività di collaborazione	12,40	10,00
2005	6.997,00	SPA SOC. UN. AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI	Attività di collaborazione	699,70	10,00

Segnalazioni personalizzate e/o pratiche in corso

- Iscritto alla Gestione Separata dal 10/09/1996.

**ESTRATTO CONTO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO
GESTIONE PARASUBORDINATI
al 31/12/2019**

Emesso il 13/05/2020

LUCIBELLO FRANCESCO

nato a **COSENZA (CS)**

il **09/05/1955**

Codice fiscale LCBFNC55E09D086E

residente in CORSO GIUSEPPE MAZZINI 00028
87100 COSENZA (CS)



Agli assicurati iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati la pensione, in relazione ai versamenti fatti, viene calcolata esclusivamente con il 'sistema contributivo'.
Il seguente prospetto riporta nella colonna 'contributi dell'anno' i contributi utili ai fini pensionistici, che si differenziano da quelli effettivamente versati perché ricalcolati applicando l'aliquota di computo. Nella colonna 'montante contributivo' sono registrati i contributi accumulati anno per anno; ogni anno, successivo a quello della prima registrazione, contiene i contributi dell'anno sommati ai valori rivalutati dei contributi degli anni precedenti, per cui l'ultima registrazione rappresenta il totale del 'montante contributivo' relativamente ai contributi indicati nel prospetto.

Anno	Tipo di attività / contribuzione	Retribuzione imponibile o Reddito	Mesi	Contributi dell'anno	Montante contributivo	Note
1996	Attività di collaborazione	242,31		24,23	24,23	
1997	Attività di collaborazione	545,18		54,51	80,09	
1998	Attività di collaborazione	674,64		67,46	151,85	
1999	Attività di collaborazione	125,24		12,52	172,95	
2000	Attività di collaborazione	126,53		12,65	194,55	
2001					203,84	
2002					212,74	
2003					221,59	
2004					230,29	
2005	Attività di collaborazione	6.997,00	6	699,70	939,31	
2006					972,54	
2007					1.005,54	
2008					1.040,35	
2009					1.074,89	

Anno	Tipo di attività / contribuzione	Retribuzione imponibile o Reddito	Mesi	Contributi dell'anno	Montante contributivo	Note
2010					1.074,89	
2011					1.092,26	
2012					1.104,65	
2013					1.106,46	
2014					1.106,46	
2015					1.112,05	
2016					1.117,25	
2017					1.123,06	
2018					1.138,19	
2019					1.158,96	



COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE,
ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

LIRE

Progressivo Comunicazione

0 0 0 0 0 3 5 0

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

PARTE A	Codice fiscale 1 LCBFNC55E09D086ELUCIBELLO	Cognome 2 FRANCESCO	Nome 3 FRANCESCO
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Sesso (M o F) 4 M	Data di nascita 5 giorno 09 mese 05 anno 1955	Comune (o Stato estero) di nascita 6 COSENZA
	Prov. nasc. (sigla) 7 CS		
	Categorie particolari 8		
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2001 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE			
	Comune 9 COSENZA	Provincia (sigla) 10 CS	Codice comune 11 D086

PARTE B DATI FISCALI	Redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 1 98.041	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 2	Redditi derivanti dall'emersione del lavoro sommerso 3	Periodo di lavoro in giorni (per il quale spettano le detrazioni per lavoro dipendente) 4 182
DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Ritenute Irpef 5 33.208	Applicazione maggiore ritenuta 6	Addizionale regionale all'Irpef 7	Addizionale comunale all'Irpef 8
	Ritenute Irpef sospese 9	Addizionale regionale all'Irpef sospesa 10	Addizionale comunale all'Irpef sospesa 11	
	Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno 12	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno 13	Acconti sospesi 14	
	Credito Irpef non rimborsato 15	Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato 16	Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato 17	

ALTRI DATI	Detrazioni per lavoro dipendente 18 52	Detrazioni per coniuge e familiari a carico 19	Totale detrazioni per oneri 20 258	Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta 21	Totale detrazioni 22 310
	Totale oneri esclusi dall'imponibile indicato nei punti 1 e 2 23	Contributi previdenza complementare esclusi dall'impo- nibile di cui ai punti 1 e 2 24	Contributi previdenza complementare non esclusi dall'imponibile di cui ai punti 1 e 2 25	T.F.R. destinato al fondo 26	Contributo straordinario per l'Europa restituito 27
	Assistenza medica di base 1993 restituita 28	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali 29	Presenza di assicurazioni - sanitarie stipulate dal datore di lavoro 30	Num. GG marittimi 31	Redditi per lavori socialmente utili (regime agevolato) 32
	591				

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI	INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO		REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	
	Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio 33	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 34	Totale imponibile conguagliato già compreso nel punto 1 35	Totale imponibile conguagliato già compreso nel punto 2 36
	Codice fiscale 37	Causa 38	Imponibile conguagliato 40	Ritenute 41
	Addizionale regionale 43	Addizionale regionale sospesa 44	Addizionale comunale 45	Addizionale comunale sospesa 46
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA	Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 47	Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 48	Totale ritenute operate 49	Totale ritenute sospese 50
	Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 51	Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 52	Ritenute operate 53	Ritenute sospese 54
	Detrazioni (Art. 18, comma 4, del T.U.I.R.) 55	Periodo d'imposta 56		

INDENNITÀ
DI FINE
RAPPORTO
DI LAVORO
DIPENDENTE
ED
EQUIPOLLENTI,
ALTRE
INDENNITÀ E
PRESTAZIONI
IN FORMA DI
CAPITALE

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	Ritenute operate nell'anno	Ritenute operate in anni precedenti	Quota spettante per le indennità erogate ai sensi dell'art. 2122 c.c.
57 90.875	58	59 29.403	60	81 %

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio rapporto di lavoro	Data di cessazione rapporto di lavoro	Periodo di commisuraz.	Periodo convenzionale
62 15 06 1994	63 26 06 2001	64 07 01	65
Tempo parziale	Quota eccedente	Giorni di sospensione di lavoro	Tempo deter.
66 %	67 %	68 %	69 %

INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ CORRISPOSTE NEL 2001

Indennità equipollenti	Altre indennità
Ammontare netto 71 82.559	Ammontare netto 73 82.559
TITOLO 72	TITOLO 74

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000

TFR	Altre indennità
TFR maturato 75 82.559	Ammontare erogato 76 82.559
TFR destinato al fondo pensione 80	Percentuale 81 %
	Altre indennità 77 B
	Ammontare netto 78 82.559
	TITOLO 79

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

TFR	Altre indennità
TFR maturato 82 6.841	Ammontare erogato 83 8.315
TFR destinato al fondo pensione 87	Percentuale 88 %
	Altre indennità 84 B
	Ammontare netto 85 8.315
	TITOLO 86

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Ammontare maturato	Ammontare erogato	TITOLO	Ammontare netto
90 6.841	91 8.315	92 B	93 8.315
TFR destinato al fondo pensione 94	Percentuale 95 %		Ritenute a titolo d'imposta 96

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Ammontare maturato	Ammontare erogato	TITOLO	Ammontare netto	Redditi già assoggettati ad imposta
97 6.841	98 8.315	99 B	100 8.315	101 29.463
TFR destinato al fondo pensione 102	Percentuale 103 %		Ritenute a titolo d'imposta 104	

ACCONTI E ANTICIPAZIONI EROGATI DAL 1974 AL 2000

ART. 4, 3° COMMA, LEGGE N. 482/1985

T.F.R. o indennità equipollente	Altre indennità	TITOLO	Ributazione media biennio precedente	Aliquota
102 2.360	103 60	104 60	105 29.403	106 29.403

DATI RIEPILOGATIVI

Totale riduzioni 107	Imponibile per equipollenti 108	Imponibile al 31/12/2000 109	Imponibile dal 1/1/2001 110
4.000		78.559	6.841
Totale imponibile 111	Reddito di riferimento 112	Aliquota 113	Imposta complessiva 115
85.400	151.455	34,500	29.463
Imposta afferente al 2001 116	Detrazioni d'imposta 117	Ritenute operate su acc./ant. erogati dal 1974 al 2000 118	Ritenute totali 119
2.360	60		29.403
Ritenute sospese 120	Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta 121		
	1.656		

ART. 2122 CODICE CIVILE

Codice fiscale del dipendente deceduto
122Codice fiscale dell'avente diritto
123Quota spettante
per le indennità erogate
124
%

PARTE C

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS E INPDAP	Qualifica 1 3 F I	Ente 4 01	Matricola azienda 5 7800449608	Prov. Lav. 6 TA	IVS 7 ☐	DS 8 ☒	ALTRE 9 ☐	FG 10 ☐	Competenze correnti 11 79.373	
MESI RETRIBUITI NELL'ANNO										
Tutti 15 T										Tutti con esclusione di 16 G F M A M G X X X X X X X X
SEZIONE 1										CONTRATTO 17 EP
Livello inquadramento 19 01										Data cessazione 20 26 06
Settimane retrib. 13 29.288										Giorni retrib. 14 156
Settimane utili 23 T										Accantonamento T.F.R. spettante 24 G F M A M G X X X X X X X X
COORD. ASSEGNI FAMILIARI										
Tabella 25										Nut. Fam. 26
Classe 27										

SEZIONE 2	RETRIBUZIONI PARTICOLARI	Tipo 28	Data inizio 29 giorno mese anno	Data fine 30 giorno mese anno	Retribuzione 31	Sett.retrib. 32	GG.retrib. 33	GG.utili 34	GG. non retrib. 35	Retribuzione pensionabile 36
1)										
2)										
3)										
4)										

SEZIONE 3	Tot.anno settimane retribuite 37	Retribuzioni ridotte 38	Differenza retribuzioni da accreditare per CIG 39	MALATTIA E/O INFORTUNI Sett. 1 40	Sett. 2 41	MAT. e CONG. D. Lgs. 151/01 Accredito retrib. eff. Sett. 1 42	Sett. 2 43	CONG. D. Lgs. 151/01 Accredito retrib. convenzionale Sett. 1 44	Sett. 2 45	
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA										
L.88/97										
Sett. 1 46										Sett. 2 47
CIG										
Sett. 1 48										Sett. 2 49
Congedi art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/01										
Sett. 1 50										Sett. 2 51
Donat. sangue L.107/90										
Sett. 1 52										
Contributi a carico del lavoratore trattenuti 53										
Sono stati interamente versati 54										
Sono stati parzialmente versati 55										
Non sono stati versati 56										
Contributi dovuti all'INPS o all'INPDAP										

SEZIONE 4	Data inizio 57 giorno mese anno	Data fine 58 giorno mese anno	Compensi corrisposti 59	Contributi dovuti 60	Contributi trattenuti 61	Contributi versati 62
COLLAB. COORDINATE E CONTINUATIVE						
DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP	Codice fiscale Amm.ne 63	Decorrenza giuridica 64 giorno mese anno	Data inizio 65 giorno mese anno	Data fine 66 giorno mese anno	N. giorni utili ai fini del TFR 67	Causa cessazione 68

Gestioni assicurative 69 70 71 72	Tipo impiego 73	Tipo servizio 74	Cassa/Comp 75	Giorni utili 76	Maggiorazioni 77 78 79	Retribuzioni fisse e continuative 80 81	Retribuzioni accessorie 82
Retribuzioni di base per il 18% 83		Retribuzioni ai fini TFS 84		Retribuzioni ai fini TFR 85		Premio di produzione 86	Indennità non annualizzabili 87
D.Lgs. 165/97, art. 4 88							
CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE TRATTENUTI:							
Ai fini pensionistici 89			Ai fini T.F.S. 90		Contributi ai fini del TFR 91		L. 388/2000, art. 78, comma 6 92

DATI ASSICURATIVI INAIL	Qualifica 93	Posizione assicurativa territoriale 94	C. C. 95	Data inizio 96 giorno mese anno	Data fine 97 giorno mese anno	Codice comune 98	Persone viaggiante 99
7102123020				26 06	L049		

PARTE D

Assistenza 2001

SALDO IRPEF 2000

Mese	Importo rimborsato	Imposta trattenuta	Interessi
07		1.182	
PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2001			
Imposta trattenuta		Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica

ADDIZIONALE REGIONALE 2000 DICHIARANTE

Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Codice regione
		1	4

ADDIZIONALE REGIONALE 2000 CONIUGE DICHIARANTE

Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Codice regione

ADDIZIONALE COMUNALE 2000 DICHIARANTE

Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Codice comune

ADDIZIONALE COMUNALE 2000 CONIUGE DICHIARANTE

Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Codice comune

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione

Tipo conguaglio	Rettificativo	Integrativo	Mod. 730/2001
		☐	☐

SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2001

Mese	Imposta trattenuta	Interessi per incapienza e rettifica	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Esito

Rettifiche

Mese	Imposta trattenuta saldo irpef 2000	Imposta trattenuta 1° rata acconto irpef 2001	Importo trattenuto addizionale regionale 2000 dichiarante	Importo trattenuto addizionale regionale 2000 coniuge
	Importo trattenuto addizionale comunale 2000 dichiarante	Importo trattenuto addizionale comunale 2000 coniuge	Imposta trattenuta acconto tassazione separata	

SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2001

Mese	Imposta trattenuta

Conguagli non effettuati o non completati

Esito	SALDO IRPEF 2000		PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2001	
	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto
	ADDIZIONALE REGIONALE 2000 DICHIARANTE		ADDIZIONALE REGIONALE 2000 CONIUGE	
	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto
	ADDIZIONALE COMUNALE 2000 DICHIARANTE		ADDIZIONALE COMUNALE 2000 CONIUGE	
	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto
	ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA		SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2001	
	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto

Dati del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F. 04407781006

Numero di iscrizione all'albo 33

Data ricezione Mod. 730-4 25 06 2001

Data ricezione Mod. 730-4 rettificativo 2001

PARTE C

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS E INPDAI	1 3	Qualifica 2 F	3 I	Ente 4 02	Matricola azienda 5 0200897	Prov. Lav. 6	IVS 7 X	DS 8 X	ALTRE 9 X	FG 10 X	Competenze correnti 11	108.661		
Mesi retribuiti nell'anno												CONTRATTO		
Tutti 15 T												Tutti con esclusione di 16 G F M A M G X X X X X X X X	Codice 17	Tipo 18
SEZIONE 1	Livello inquadramento 19	Data cessazione 20 26 06	Tipo rapporto 21	Trasf. rapporto 22	Settimane utili 23	Accantonamento T.F.R. spettante 24	COORD. ASSEgni FAMILIARI					Tabella 25	Num. Fam. 26	Classe 27

SEZIONE 2	RETRIBUZIONI PARTICOLARI	Tipo 28	Data inizio 29 giorno mese anno	Data fine 30 giorno mese anno	Ributazione 31	Sett. retrib. 32	GG. retrib. 33	GG. utili 34	GG. non retrib. 35	Ributazione pensionabile 36			
1)													
2)													
3)													
4)													
SEZIONE 3	CONTRIBUZIONE FIGURATIVA	Tot. annuo settiman. a retr. ridotta 37	Ributazioni ridotte 38	Differenza retribuzioni da accreditare per CIG 39	MALATTIA E/O INFORTUNI Sett. 1 40		Sett. 2 41	MAT. e CONG. D. Lgs. 151/01 Accredito retrib. eff. Sett. 1 42		Sett. 2 43	CONG. D. Lgs. 151/01 Accredito retrib. convenzionale Sett. 1 44		Sett. 2 45
		L.88/97 Sett. 1 46		Sett. 2 47	CIG Sett. 1 48		Sett. 2 49	Congedi art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/01 Sett. 1 50		Sett. 2 51	Donat. sangue L.107/90 52		
						Contributi a carico del lavoratore trattenuti 53		Sono stati interamente versati 54		Sono stati parzialmente versati 55		Non sono stati versati 56	
		Contributi dovuti all'INPS o all'INPDAP				10.619		X					

SEZIONE 4	COLLAB. COORDINATE E CONTINUATIVE	Data inizio 57 giorno mese anno	Data fine 58 giorno mese anno	Compensi corrisposti 59	Contributi dovuti 60	Contributi trattenuti 61	Contributi versati 62				
DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP	Codice fiscale Amm.ne 63	Decorrenza giuridica 64 giorno mese anno	Data inizio 65 giorno mese anno	Data fine 66 giorno mese anno	N. giorni utili ai fini del TFR 67	Causa cessazione 68					
Gestioni assicurative 69 70 71 72		Tipo impiego 73	Tipo servizio 74	Cassa/Comp 75	Giorni utili 76	Maggiorazioni 77 78 79 80		Retribuzioni fisse e continuative 81		Retribuzioni accessorie 82	
Retribuzioni di base per il 16% 83		Retribuzioni ai fini TFS 84		Retribuzioni ai fini TFR 85		Premio di produzione 86		Indennità non annualizzabili 87		D.Lgs. 165/97, art. 4 88	
CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE TRATTENUTI:		Ai fini pensionistici 89		Ai fini T.F.S. 90		Contributi ai fini del TFR 91		L. 388/2000, art. 78, comma 6 92			
DATI ASSICURATIVI INAIL	Qualifica 93	Posizione assicurativa territoriale 94	C. 95	C. 96	Data inizio 97 giorno mese anno	Data fine 98 giorno mese anno	Codice comune 99	Personale viaggiante 100			



Fascicolo Elettronico

Richiesta del 18/11/2020 16:38

Dati Azienda

Matricola	7800449608	Codice Fiscale	00146330733
Partita IVA		Sede	TARANTO PUGLIA
Denominazione	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.		
Indirizzo	VIA CESARE BATTISTI , 657 - 74121 TARANTO (TA)		
Indirizzo Sede Legale			

Riferimenti Intermediario

Cognome e Nome	GIRA		
Telefono fisso	000000		
Cellulare		Notifiche via SMS	NO
Fax	000000		
E-Mail	ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it		
Posta Elettronica Certificata	SI	Notifiche via e-mail	SI

Dati Richiesta

Numero Protocollo			
Aperta il	18/11/2020 16:38	Aggiornata il	
Stato Corrente	Aperta	Canale	Cassetto previdenziale
Oggetto	Regolarizzazione (DM-VIG)		
Note Oggetto	Regolarizzazione ns. ex dipendente Lucibello Francesco		
Testo	Nota Oggetto:Regolarizzazione ns. ex dipendente Lucibello Francesco Allegato n.1 Lucibello Francesco.pdf [2012 Kb] Con la presente si comunica che su segnalazione del ns. ex Direttore Generale, Ing. Lucibello Francesco (CF. LCBFNC55E09D086E), di cui si invia documento di identità e relativa delega ad operare, non risultano, sul proprio estratto conto previdenziale, i dati relativi ad un Mod. SA/VIG presentato dalla ns. Azienda in data 18 Agosto 2004 relativi a dei compensi percepiti nel mese di Luglio 2004 e di competenza dell'anno 2001. In data 18 Agosto 2004, con ns. lettera di accompagnamento prot. az. 16747/UP del 17 Agosto 2004, venivano trasmessi tutti i documenti relativi alla regolarizzazione spontanea. Si richiede, quindi, l'aggiornamento dell'E/C previdenziale in base ai contributi effettivamente versati. Cordiali saluti, Enrico		



Picchi. Ufficio Retribuzioni e Personale AMAT SpA Si allegano: 1) Ns. lettera di trasmissione prot. az. 16747/UP del 17 Agosto 2004 comprensiva di: N. 1 Mod. SA/VIG relativo all'anno 2001; N.1 Mod. DM 10/2-89-V; N. 1 Mod. F24 con quietanza di versamento contributi; 2) Delega ad operare dell'Ing. Lucibello Francesco; 3) Documento di identità.

Allegati

Sono presenti allegati

Esito

Commento

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Area di Comunicazione - Avanzamento stato di lavorazione richiesta con numero di protocollo: INPS.CMBDR.18/11/2020.7899629

Mittente: "Per conto di: INPSComunica@postacert.inps.gov.it" <posta-certificata@telecompost.it>

Data: 18/11/2020, 17.10

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/11/2020 alle ore 17:10:00 (+0100) il messaggio

"Area di Comunicazione - Avanzamento stato di lavorazione richiesta con numero di protocollo: INPS.CMBDR.18/11/2020.7899629" è stato inviato da

"INPSComunica@postacert.inps.gov.it"

indirizzato a:

ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: BA7711CC-AC7F-1F7D-18D1-091AF4D1027D@telecompost.it

—postacert.eml—

Oggetto: Area di Comunicazione - Avanzamento stato di lavorazione richiesta con numero di protocollo: INPS.CMBDR.18/11/2020.7899629

Mittente: "INPS Cassetto Previdenziale" <INPSComunica@postacert.inps.gov.it>

Data: 18/11/2020, 17.09

A: <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>

Gentile GIORGIA GIRA,

Le confermiamo che la Sua richiesta del 18/11/2020 16:38:45 relativa alla matricola 7800449608 (AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.) è stata protocollata con numero protocollo INPS.CMBDR.18/11/2020.7899629

Per avere maggiori informazioni, acceda al servizio online "Cassetto previdenziale aziendale" raggiungibile dal sito internet dell'Istituto nell'area "Servizi on line - Aziende, Consulenti e Professionisti".

Cordiali saluti

=====

Questo è un messaggio di posta elettronica generato automaticamente dal sistema.

La preghiamo di non rispondere/inviare email all'indirizzo mittente, perché è una casella applicativa, pertanto qualsiasi messaggio non sarà letto.

Per individuare le modalità di contatto con l'Istituto, si prega di visitare il portale istituzionale dell'INPS (www.inps.it).

Clausola di riservatezza

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Notice to recipient

This e-mail is strictly confidential and meant for only the intended recipient of the transmission. If you received this e-mail by mistake, any review, use, dissemination, distribution, or copying of this e-mail is strictly prohibited. Please notify us immediately of the error by return e-mail and please delete this message from your system. Thank you in advance for your cooperation.

=====

— Allegati: —

postacert.eml	4,1 kB

dati-cert.xml	944 bytes

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: INPSComunica@postacert.inps.gov.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 18/11/2020 05:10 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Area di Comunicazione - Avanzamento stato di lavorazione richiesta con numero di protocollo: INPS.CMBDR.18/11/2020.7899629

Priorità: normale

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Gentile GIORGIA GIRA, Le confermiamo che la Sua richiesta del 18/11/2020 16:38:45 relativa alla matricola 7800449608 (AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.) è stata protocollata con numero protocollo INPS.CMBDR.18/11/2020.7899629 Per avere maggiori informazioni, acceda al servizio online "Cassetto previdenziale aziendale" raggiungibile dal sito internet dell'Istituto nell'area "Servizi on line - Aziende, Consulenti e Professionisti". Cordiali saluti

Questo è un messaggio di posta elettronica generato automaticamente dal sistema. La preghiamo di non rispondere/inviare email all'indirizzo mittente, perché è una casella applicativa, pertanto qualsiasi messaggio non sarà letto. Per individuare le modalità di contatto con l'Istituto, si prega di visitare il portale istituzionale dell'INPS (www.inps.it). Clausola di riservatezza Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali. Notice to recipient This e-mail is strictly confidential and meant for only the intended recipient of the transmission. If you received this e-mail by mistake, any review, use, dissemination, distribution, or copying of this e-mail is strictly prohibited. Please notify us immediately of the error by return e-mail and please delete this message from your system. Thank you in advance for your cooperation.



Fascicolo Elettronico

Richiesta del 04/02/2021 10:54

Dati Azienda

Matricola	7800449608	Codice Fiscale	00146330733
Partita IVA		Sede	TARANTO PUGLIA
Denominazione	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.		
Indirizzo	VIA CESARE BATTISTI, 657 - 74121 TARANTO (TA)		
Indirizzo Sede Legale			

Riferimenti Intermediario

Cognome e Nome	GIRA		
Telefono fisso	000000		
Cellulare		Notifiche via SMS	NO
Fax	000000		
E-Mail	ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it		
Posta Elettronica Certificata	NO	Notifiche via e-mail	SI

Dati Richiesta

Numero Protocollo			
Aperta il	04/02/2021 10:54	Aggiornata il	
Stato Corrente	Aperta	Canale	Cassetto previdenziale
Oggetto	Regolarizzazione (DM-VIG)		
Note Oggetto	Regolarizzazione ns. ex dipendente Lucibello Francesco		
Testo	Nota Oggetto:Regolarizzazione ns. ex dipendente Lucibello Francesco Si comunica, su segnalazione del diretto interessato, che alla data odierna non risulta alcuna variazione sul proprio E/Conto contributivo. Si resta in attesa di ricevere un vs. gradito riscontro. Cordiali saluti, Enrico Picchi.		
Allegati	Non sono presenti allegati		
Esito			
Commento			

Oggetto: Area di Comunicazione - Avanzamento stato di lavorazione richiesta con numero di protocollo: INPS.CMBDR.04/02/2021.0602378

Mittente: "INPS Cassetto Previdenziale -Taranto-" <INPSComunica@inps.it>

Data: 04/02/2021, 11.15

A: <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it> .

Gentile GIORGIA GIRA,

Le confermiamo che la Sua richiesta del 04/02/2021 10:54:34 relativa alla matricola 7800449608 (AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.) è stata protocollata con numero protocollo INPS.CMBDR.04/02/2021.0602378

Per avere maggiori informazioni, acceda al servizio online "Cassetto previdenziale aziendale" raggiungibile dal sito internet dell'Istituto nell'area "Servizi on line - Aziende, Consulenti e Professionisti".

Cordiali saluti

=====

Questo e' un messaggio di posta elettronica generato automaticamente dal sistema. La preghiamo di non rispondere/inviare email all'indirizzo mittente, perche' e' una casella applicativa, pertanto qualsiasi messaggio non sara' letto. Per individuare le modalità di contatto con l'Istituto, si prega di visitare il portale istituzionale dell'INPS (www.inps.it).

Clausola di riservatezza

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Notice to recipient

This e-mail is strictly confidential and meant for only the intended recipient of the transmission. If you received this e-mail by mistake, any review, use, dissemination, distribution, or copying of this e-mail is strictly prohibited. Please notify us immediately of the error by return e-mail and please delete this message from your system. Thank you in advance for your cooperation.

=====

Prot. az. n. 20.646/UP

Taranto,

06 DIC. 2017

invio a mezzo pec

Egr. Ing.
Francesco Lucibello
f.lucibello@pec.amtabservizio.it

OGGETTO: Controversia contro AMAT S.p.A.: riforma sentenza di primo grado n. 10.836/2009 e ripetizione somme.

Con sentenza n. 341/2017, pubblicata lo scorso 27/09/2017, la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha rigettato l'appello principale da Lei promosso nell'ambito della controversia in oggetto ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato l'AMAT S.p.A. al risarcimento, in suo favore, del solo danno biologico, quantificato in € 6.000,00, con rigetto di ogni ulteriore sua rivendicazione.

Pertanto, avendo Lei già percepito per il titolo in questione, in esecuzione della sentenza di primo grado n. 10836/2009, la somma complessiva di € 17.502,13 (di cui € 12.000,00 a titolo di danno biologico ed € 5.502,13 a titolo di oneri accessori), a seguito dell'esito del gravame dovrà restituire alla scrivente Società l'importo di € 8.751,06, a cui dovranno aggiungersi le spese legali liquidate dalla Corte, pari ad € 2.480,50, come da specifica allegata (All. 1).

Come già concordato per le vie brevi, la somma complessiva da ripetere (pari ad € **11.321,56**) potrà da Lei essere restituita, a partire dal corrente mese di dicembre, in n. 6 (sei) rate dell'importo unitario di € **1.886,93**, con accredito sul conto corrente aziendale, adducendo la causale "Restituzione somme ex dispositivo emesso dalla Corte di Appello – Sezione distaccata Taranto in data 27/09/2017", sulle coordinate bancarie di seguito indicate:

" IBAN IT 06G0103015801 000000008768"

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Dicecca)

ALL. 1)

Spese legali (Sentenza n. 341/2017 della Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto)

Compenso		1.700,00
		255,00
IMPONIBILE PRESTAZIONI		1.955,00
CAP	4%	78,20
TOTALE IMPONIBILE		2.033,20
IVA	22%	447,30
Anticipazioni non imponibili ex art. 15 DPR 633/72		
TOTALE		2.480,50

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 11/12/2017 07:39 AM

Oggetto: ACCETTAZIONE: Controversia c/AMAT riforma sentenza di primo grado

Priorità: normale

[dati-cert.xml](#)(806)

[smime.p7s](#)(3321)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 11/12/2017 alle ore 07:39:29 (+0100) il messaggio "Controversia c/AMAT riforma sentenza di primo grado" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: f.lucibello@pec.amtabservizio.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 8982F8C7-863A-C9FD-AF10-9A91D96A1230@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@pec.aruba.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il:11/12/2017 07:39 AM

Oggetto:CONSEGNA: Controversia c/AMAT riforma sentenza di primo grado

Priorità:normale

[dati-cert.xml](#)(850)

[postacert.eml](#)(104992)

[smime.p7s](#)(3317)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a f.lucibello@pec.amtabservizio.it "posta certificata" -- Il giorno 11/12/2017 alle ore 07:39:30 (+0100) il messaggio con Oggetto "Controversia c/AMAT riforma sentenza di primo grado" inviato da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "f.lucibello@pec.amtabservizio.it" è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: 8982F8C7-863A-C9FD-AF10-9A91D96A1230@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato dati-cert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione NOTA La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: <http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata
di Taranto - Sezione Lavoro - composta dai
Signori:

- 1) Dott. Virginia MAISANO -Presidente REL.
 - 2) Dott. Franco MOREA -Consigliere
 - 3) Dott. Rosa I. VULPIO -Giudice Ausiliario
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro in grado di appello
iscritta al N. 109 del Ruolo Generale delle cause
dell'anno 2011, discussa e decisa all'udienza di
discussione del 27/9/2017

TRA

LUCIBELLO Francesco, nato a Cosenza in data
09.05.1955, ivi residente alla Via Degli Stadi VI
Strada, ed elettivamente domiciliato in Taranto
alla Via Pitagora 24, presso lo studio dell'Avv.
Stefania Pollicoro che lo rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso ex art. 669
octies c.p.c., introduttivo del primo grado del

ANNO 2017

N. 341 SENT.

N. 109/2011 R.G.

N. 1910/417 CRON.

Sentenza depositata
in minuta in data
11-10-2017

OGGETTO:

Risarcimento
danni da
dequalificazio-
ne.

~~Amo At~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18729
del 06 NOV. 2017

AD Assure Delegato
DS Direttore Generale
LA Direttore Amministrativo
IT Direttore Tecnico
US Appalti / Contratti
CM Commerciale / Marketing
MB Credibilità Branding
ES Esercizio / Sosta
IS Informatica / Statistica
MT Manutenzione / Tecnica
RU Risorse Umane
AG Affari Gen. PPRR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
SQ Stati Qualità

presente giudizio per tutti gli effetti di
legge

- APPELLANTE -

E

AMAT SpA (P.I. 00146330733), con sede in Taranto,
via C. Battisti, 657, in persona del Presidente
del CdA e legale rappresentante p.t. dott.
Francesco Walter Poggi, rappresentata e difesa
dall'avv. Roberto Barberio presso il cui studio
in Taranto, corso Italia 254, è elettivamente
domiciliata in virtù di mandato a margine della
memoria di costituzione e risposta e appello
incidentale

- APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE -

I procuratori delle parti precisano le proprie
conclusioni come da verbale dell'udienza di
discussione del 27/9/2017.





CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO DI SENTENZA

N. 341/17 Sentenza

N. 109/11 Reg.Gen.

N. 1649/17 Cron.

Nella causa

TRA

Lucibello Francesco

E

AMAT spa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Anzitutto l'appello è infondato, eccetto per quanto
di natura quella incidentale e per l'effetto, in
virtù della quale dell'infondatezza della sentenza, con
cui l'AMAT spa si è rassegnata, in favore
di Lucibello Francesco, del solo danno morale,
non è stato in suo favore, ritenendo anzi
poter essere invece diverso.

Ritenendo Lucibello Francesco al pagamento
della parte del presente grado del giudizio,
che esprime in suo favore altre occasioni
di legge.

Taranto, 27.9.17

Il Presidente
[Signature]

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con sentenza n.10836/09 il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, adito da Lucibello Francesco per il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'illegittimo demansionamento attuato nei suoi confronti dall'Amat spa oltre che per il pagamento dell'indennità ex art.19 CCNL per i dirigenti delle imprese di pubblico servizio, dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente a tale ultima domanda ed accoglieva per quanto di ragione le pretese risarcitorie del ricorrente, liquidando in suo favore la complessiva somma di euro 12.000,00 a titolo di danno biologico differenziale (euro 6.000,00) e professionale-esistenziale.

Avverso tale decisione proponeva appello il Lucibello, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.

Resisteva l'Amat spa, che proponeva appello incidentale limitatamente alle statuizioni di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.

La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI della DECISIONE

Qu

Lamenta l'appellante l'erronea applicazione, da parte del primo Giudice, della formula terminativa di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con riferimento al pagamento della somma di euro 83.256,32 a titolo di indennità ex art. 19 CCNL per i dirigenti, intervenuto in corso di causa.

Deduce di aver espressamente accettato tale importo quale acconto sulle ulteriori somme dovute (come da verbale d'udienza del 29.7.04) e di averne successivamente (con le note difensive autorizzate del 3.11.08) contestata l'esattezza e sufficienza, avuto riguardo ai criteri di calcolo di cui alla normativa collettiva.

Lamenta altresì l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel condannare la società resistente al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla predetta somma di euro 83.256,32, in quanto costituente il netto e non -come dovuto- il lordo della voce in questione e redige conteggio evidenziante le differenze ancora rivendicate, detratti gli importi incamerati in corso di causa (dicembre 2009).

Le doglianze sono infondate.

Col ricorso introduttivo del primo grado del giudizio il Lucibello ha formulato domanda di pagamento dell'indennità ex artt.19, 29 e 35 CCNL, quantificandola in euro 162.662,75 (pari a 19 mensilità calcolate secondo le previsioni contrattuali).



~~Ha quindi chiesto, con riferimento a tale voce, l'emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 423 cpc.~~

All'udienza del 29.7.04 l'Amat ha esibito copia del bonifico di euro 83.256,32 (che rappresenta il netto di euro 135.552,38) eseguito due giorni prima a favore del ricorrente, unitamente a copia del cedolino paga onde verificare l'esattezza delle voci computate per il calcolo dell'indennità.

La somma è stata trattenuta in acconto sul dovuto , vi è stata rinuncia all'istanza ex art.423 cpc e solo con le note datate 3.11.08 il Lucibello ha insistito nel richiedere la maggior somma di euro 162.662,74, con l'unica motivazione d'essere quella a lui spettante.

Non ha dunque errato il Tribunale nel ritenere cessata ogni ragione di contrasto, sul punto, fra le parti : nessuna puntuale riserva è stata espressa dalla parte ricorrente nell'immediatezza del pagamento, pur emergendo dal calcolo l'esclusione dell'indennità supplementare prevista dal CCNL e nessuna specifica contestazione si rinviene neppure nelle note del 3.11.08.

Anche la doglianza relativa alla condanna dell' Amat spa al pagamento degli interessi sulla somma netta e non lorda è generica e tardiva : la questione presuppone invero la verifica , qui mancante, dell'avvenuto assolvimento, da parte dell'azienda e del dipendente, dei rispettivi oneri fiscali e contributivi di legge.

Anche l'affermata compatibilità, nella sentenza impugnata, fra l'indennità di cui al citato art.19 CCNL e la richiesta del risarcimento del danno da demansionamento va condivisa ed invero le odierne conclusioni delle parti attengono soltanto al danno biologico che il Tribunale ha ritenuto sussistente e liquidato in complessivi euro 12.000,00 : l'appellante principale assume tale quantificazione riduttiva, tanto da legittimare il rinnovo della consulenza medico legale e la condanna dell'Amat spa al pagamento di somme ulteriori da liquidarsi equitativamente ,mentre l'appellante incidentale contesta in radice la voce in questione, chiedendo il rigetto di ogni pretesa a tal titolo avanzata dal Lucibello.

Deve al riguardo osservarsi come il giudizio conclusivo espresso dal dott. Giuseppe Laddomada (officiato quale consulente medico legale nel primo grado del giudizio) nell'elaborato datato 18.7.09, affermi la sussistenza a carico del Lucibello di un "disturbo d'ansia con somatizzazione di entità lieve-moderata, postumo di disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso ", riconducibile alle vicende lavorative e determinante un danno biologico pari al 6%, con decorrenza dal 26.3.2001.

Tale conclusione non è stata contestata dal Lucibello, come risulta dal verbale dell'udienza del 24.9.09 , nel quale il difensore da atto della completezza ed esaustività della relazione e chiede che sulla base della stessa la causa venga ^{decisa}ispecie.



L'istanza di rinnovazione dell'indagine peritale oggi avanzata è dunque tardiva e inammissibile.

Ma altrettanto deve dirsi con riferimento alle contestazioni dell'Amat spa contenute nella nota in data 10.9.09 a firma del dott. Martino Ancona, redatte in assenza di qualsiasi contraddittorio col ctu (si noti che l'eccezione di nullità della ctu sollevata dall'Amat spa per la pretesa omessa comunicazione al ctp dell'inizio delle operazioni peritali sia stata esattamente respinta dal Tribunale).

Corrette sono, a giudizio della Corte, le argomentazioni che, nella sentenza appellata, precedono il provvedimento di ammissione della ctu.

Il Tribunale ha invero valorizzato l'esito della prova testimoniale espletata ed in particolare le dichiarazioni della collega di lavoro del ricorrente, Olimpia Cimaglia (riportandone ampi stralci nella motivazione) ed ha esattamente valutato la tesi difensiva dell'azienda, secondo la quale la compressione delle competenze professionali del Lucibello sarebbe stata conseguenza del nuovo assetto organizzativo e del consolidamento in capo al Presidente del CdA della spa, succeduta all'azienda speciale delle funzioni in precedenza svolte dal direttore, escludendone la fondatezza, alla luce dell'avvenuta nomina di altro dipendente (ing. Matichecchia) in luogo del Lucibello.

Ha quindi qualificato come illegittima, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 2087 c.c., la condotta datoriale e ricondotto la fattispecie al tema della risarcibilità del danno c.d. differenziale, incaricando il consulente medico legale di accertare le condizioni di salute del ricorrente ed il nesso di causalità con le vicende lavorative occorse, con la quantificazione dell'eventuale danno biologico in termini percentuali.

Ha infine fatto corretto uso delle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano e del criterio di personalizzazione, attribuendo al Lucibello la somma di euro 1.000,00 per ciascun punto di invalidità permanente e così, in totale, euro 6.000,00, oltre rivalutazione ed interessi.

Nessuna censura può essere mossa all'iter seguito dal primo Giudice come sopra riassunto, tantomeno quella di genericità della liquidazione addebitata dall'appellante principale, che indica la diversa somma di euro 8.596,00 per il ristoro del danno biologico, senza tuttavia indicare precisamente in virtù di quale calcolo alternativo si perverrebbe alla differenza di euro 2.596,00 reclamata.

Né condivisibili sono, sempre con riferimento all'intervenuto riconoscimento del danno biologico, le critiche dell'appellante incidentale, con le quali si protesta la mancanza di prova della riconducibilità delle lesioni lamentate dal Lucibello alla condotta del datore di lavoro e all'intento emulativo della stessa.



Al riguardo si osserva come la modifica in peius delle mansioni del dipendente sia stata correttamente ritenuta dimostrata dal Tribunale attraverso l'esame delle delibere del CdA dell'Amat spa in atti e delle deposizioni testimoniali, mentre irrilevante risulta, ai fini risarcitori, la prova dell'intenzionalità del comportamento, che si vorrebbe finalizzato esclusivamente a recare danno al suo destinatario: una tale connotazione condurrebbe invero a spostare la valutazione dei fatti di causa nell'ottica del "mobbing", profilo mai introdotto dal ricorrente.

Ma che il Lucibello, a causa della modifica delle sue attribuzioni e della riduzione della sua professionalità, abbia patito un danno alla salute, come accertato dall'espletata ctu, non può essere revocato in dubbio dalla differente collocazione temporale che di tale danno riferiscono il ctu (marzo 2001) ed i testi escussi (autunno 2000).

Le conclusioni della ctu (espletata nove anni dopo i fatti), che fanno decorrere da epoca successiva di sei mesi il quadro descritto dai testimoni, hanno necessariamente preso come riferimento l'unica certificazione disponibile, stilata dal dott. Aquino il 26.3.01, nulla potendosi affermare in relazione a periodi di tempo precedenti.

Non possono dunque escludersi le manifestazioni di "disagio" del Lucibello, che i testimoni avrebbero percepito già a fine estate 2000, epoca alla quale risale, secondo la ricostruzione dell'intera vicenda societaria e lavorativa del dipendente riepilogata dall'Amat spa, la consapevolezza del mutamento delle prerogative connesse al ruolo di Direttore. Il che non comporta certamente il venir meno della dimostrazione del nesso di causalità fra le condotte aziendali e il danno alla salute, attestato e datato dal ctu alla stregua delle sole risultanze certe.

Resta da esaminare la voce del danno esistenziale, che il primo Giudice ha riconosciuto sussistente e liquidato nella somma di euro 6.000,00.

A parere della Corte la sentenza è al riguardo errata, per aver attribuito efficacia probatoria alle circostanze riferite dai testimoni, insuscettibili invece di dimostrare adeguatamente le ripercussioni negative che i fatti di causa producevano nella sfera delle relazioni personali, familiari e sociali del Lucibello; ciò, pur dopo una lunga premessa generale su tale voce di danno e sull'impossibilità di procedere ad una sua liquidazione equitativa, attesa la necessità di allegazioni, in fatto, concrete e puntuali.

Nel caso di specie deve rilevarsi anzitutto come la diretta e personale osservazione, da parte dei testimoni escussi, dei riflessi negativi prodottisi sul ricorrente per effetto delle decisioni aziendali sia stata del tutto marginale: il Lucibello risiedeva infatti a Taranto dal lunedì al venerdì e trascorrevano a Cosenza soltanto il fine settimana, di tal che non risulta tranquillante affidare a persone che (eventualmente) lo incontravano in tale occasione la prova di significativi mutamenti del suo menage familiare. Nè può argomentarsi in contrario per i tre mesi di malattia trascorsi continuativamente a



casa dall'appellante, che per ragioni intuitive non forniscono utile parametro per confrontare le sue condizioni.

A maggior ragione ciò deve affermarsi con riferimento al danno all'immagine, non risultando in atti quali fossero le abituali frequentazioni dell'appellante e quali fossero la considerazione o il prestigio di cui godeva presso le stesse.

A dispetto delle corrette premesse, il primo Giudice ha in definitiva valutato erratamente gli elementi acquisiti, valorizzandoli in maniera eccessiva e prescindendo da un quadro che contemplasse gli assetti relazionali che si assumevano pregiudicati o, in una parola, la quotidianità asseritamente compromessa nelle occasioni di espressione e realizzazione verso il mondo esterno.

Il pregiudizio lamentato non può infatti essere racchiuso in formule standardizzate, atteggiandosi variamente, in modo più o meno grave e più o meno duraturo, a seconda dell'effettiva sussistenza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle opzioni di vita sacrificate o mortificate.

La sentenza di primo grado va pertanto, sul punto, riformata ~~confermata~~ e ciò anche per quanto attiene al danno alla professionalità, la cui sussistenza risulta affidata esclusivamente alle dichiarazioni dello stesso Lucibello.

P.Q.M.

7

Qu





CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO DI SENTENZA

N. 341/17 Sentenza

N. 109/11 Reg.Gen.

N. 1649/17 Cron.

Nella causa

TRA

Lucibello Francesco

E

AMAT ge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



Adipite l'opello farnesole, esopre per quanto
di adbreve quello inciscutele e per l'effetto, in
passale fenne dell'infuquore sentenze, con
olonne d'Amat ge al risarcimento, in favore
di Lucibello Francesco, del solo danno biologico,
quantificato in euro 60000, infettando equi
mentore presso risarcire.

Per come Lucibello Francesco al pagamento
delle spese del presente grado del giudizio,
che espone in euro 10000 oltre acceneri
di legge

Taranto, 27.9.17

Il Procuratore
Gen.



Da: Direttore Amministrativo AMAT S.p.A. <carallo@amat.ta.it>
Inviato: venerdì 3 novembre 2017 13:17
A: f.lucibello@amatab.it
Cc: menenti@amat.ta.it
Oggetto: Conteggi sentenza d'appello

Ciao Francesco, ti giro i conteggi ricevuti dall'Avvocato Barberio.

La somma da ripetere complessivamente dall'Ing. Lucibello è pari ad **€ 11.321,56**, così suddivisa:

- € 6.000,00 per danno biologico non dovuto, a seguito della riforma della sentenza di 1° grado;
- € 2.751,06 a titolo di crediti accessori già percepiti (essendo stati calcolati, gli stessi, sull'importo complessivo di € 12.000,00 liquidato in 1° grado);
- € 2.480,50 a titolo di spese legali relative alla fase di appello, come quantificate dal legale aziendale.

Avendo liquidato, quindi, € 12.000,00 per danno non patrimoniale ed € 5.502,13 a titoli di crediti accessori, dobbiamo recuperare esattamente la metà (€ 6.000,00 + € 2.751,06), pari complessivamente ad **€ 8.751,06**, a cui devono aggiungersi le spese legali liquidate come da prospetto in calce.

Euro		
Compenso		1.700,00
		255,00
IMPONIBILE PRESTAZIONI		1.955,00
CAP	4%	78,20
TOTALE IMPONIBILE		2.033,20
IVA	22%	447,30
Anticipazioni non imponibili ex art. 15 DPR 633/72		
TOTALE		2.480,50

Saluti, Piero

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356244
Fax: (+39) 099 3789025
Cell.: (+39) 347 4666460
E-mail: carallo@amat.ta.it

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>
Inviato: giovedì 28 settembre 2017 11:29
A: Dott. Pietro Carallo
Cc: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Fwd: AMAT / LUCIBELLO - Corte di Appello (dispositivo del 28.09.2017)
Allegati: AMAT-LUCIBELLO (dispositivo 27.09.17).pdf

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: AMAT / LUCIBELLO - Corte di Appello (dispositivo del 28.09.2017)
Data: Thu, 28 Sep 2017 11:00:32 +0200
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Allego il dispositivo con cui la Corte di Appello:

- 1) rigetta l'appello principale proposto da Lucibello;
- 2) accoglie parzialmente l'appello incidentale dell'Amat, riducendo il risarcimento per danno biologico ad € 6.000,00;
- 3) condanna Lucibello Francesco al pagamento di € 1.700,00 oltre accessori a titolo di spese di lite del grado di appello

Cordiali saluti
Marco

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 11 ottobre 2017 14:31
A: 'carallo@amat.ta.it'
Oggetto: I: controversia Lucibello c/ Amat

Ti giro la mail ricevuta dall'Avvocato Barberio.

La somma da ripetere complessivamente dall'Ing. Lucibello è pari ad **€ 11.321,56**, così suddivisa:

- € 6.000,00 per danno biologico non dovuto, a seguito della riforma della sentenza di 1° grado;
- € 2.751,06 a titolo di crediti accessori già percepiti (essendo stati calcolati, gli stessi, sull'importo complessivo di € 12.000,00 liquidato in 1° grado);
- € 2.480,50 a titolo di spese legali relative alla fase di appello, come quantificate dal legale aziendale.

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: mercoledì 11 ottobre 2017 11:34
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Re: controversia Lucibello c/ Amat

Cordiali saluti
Marco

			Euro
Compenso			1.700,00
			255,00
	IMPONIBILE		
	PRESTAZIONI		1.955,00
	CAP	4%	78,20
	TOTALE IMPONIBILE		2.033,20
	IVA	22%	447,30
Anticipazioni non imponibili ex art. 15 DPR 633/72			
	TOTALE		2.480,50

Il giorno 10 ottobre 2017 10:49, Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Ciao Marco,

devo inviare all'ing. Lucibello l'istanza per la restituzione delle somme dovute a seguito del rigetto dell'appello.

Sulla base della sentenza di primo grado, abbiamo liquidato le somme indicate nella nota del 19/01/2010, prot. 1017, che sicuramente troverai nel tuo fascicolo di parte.

Se non ho male inteso il tenore del dispositivo della Corte di Appello, dobbiamo recuperare € 6.000,00 a titolo di danno biologico, oltre, logicamente, gli interessi e rivalutazione all'epoca erogati sulla somma non dovuta.

Avendo liquidato, quindi, € 12.000,00 per danno non patrimoniale ed € 5.502,13 a titoli di crediti accessori, dobbiamo recuperare esattamente la metà ($€ 6.000,00 + € 2.751,06$), pari complessivamente ad **€ 8.751,06**, a cui devono aggiungersi le spese legali liquidate, che ti chiedo di quantificarmi.

Resto in atteso di un tuo cortese riscontro.

Buona giornata

MF Menenti

Prot. az. n° 1057...../UP

Taranto, lì 19 GEN. 2010

Fax n° 099/7329987

74100

All'Ing. Francesco Lucibello
c/o avv. Stefania Pollicoro
Via Pitagora, 24
TARANTO

Fax n° 099/7362875

74100

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

" "

Area Contabilità
SEDE

Oggetto: Controversia AMAT S.p.A./ Lucibello Francesco: somme liquidate nel dispositivo di sentenza emesso in data 24/12/2009 dal Tribunale di Taranto sez. lavoro - in composizione monocratica (dott.ssa Deceglie)

Si comunica che, in esecuzione del dispositivo in oggetto, si provvederà a breve alla liquidazione in Suo favore, a mezzo assegno circolare non trasferibile inviato direttamente presso lo studio del suo legale, delle somme così determinate:

- a) € 13'845,17, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di crediti accessori liquidati con riferimento all'importo (già corrisposto) indicato al primo capo del dispositivo (indennità ex art. 19 del CCNL Dirigenti); Netto € 9.068,58
- b) € 17.502,13, di cui € 12'000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di cui al terzo capo del dispositivo ed 5'502,13 per interessi e rivalutazione monetaria sulla predetta somma;
- c) € 150,00 per rimborso dell'acconto da Lei versato al CTU, Dott. Laddomada.

Sempre a suo favore sarà emesso, altresì, un altro assegno circolare non trasferibile, analogamente inviato presso lo studio dell'Avvocato Pollicoro, dell'importo di € 5'616,00, come liquidato dal Giudice a titolo di spese legali.

Resta a ns. carico il pagamento della residua somma dovuta al CTU Dott. Giuseppe Laddomada, in conformità della liquidazione del giudice.

I pagamenti in questione sono eseguiti esclusivamente in presenza della natura esecutiva del titolo in oggetto, senza alcun intendimento di rinunciare o prestare acquiescenza al diritto di interporre appello.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Oggetto: AMAT / LUCIBELLO - Corte di Appello (dispositivo del 28.09.2017)

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 28/09/2017 11.00

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Allego il dispositivo con cui la Corte di Appello:

- 1) rigetta l'appello principale proposto da Lucibello;
- 2) accoglie parzialmente l'appello incidentale dell'Amat, riducendo il risarcimento per danno biologico ad € 6.000,00;
- 3) condanna Lucibello Francesco al pagamento di € 1.700,00 oltre accessori a titolo di spese di lite del grado di appello

Cordiali saluti

Marco

— Allegati: —

AMAT-LUCIBELLO (dispositivo 27.09.17).pdf

329 kB

AMAT
Potestà per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1683h

del 04 OTT. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
EP	Appalti / Contratti	☐
ESM	Commerciale / Marketing	☐
ESR	Contabilità Bilancio	☐
ESS	Esercizio / Sosta	☐
ISI	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
SC	Affari Con. P. P. P. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

[Handwritten signature]



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO DI SENTENZA

N. 341/17 Sentenza

N. 109/n Reg. Gen.

N. 1649/17 Cron.

Nella causa

TRA

Lucibello Francesco

E

AMAT spa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Anzitutto l'appello è ammissibile, essendo per quanto
di natura quella incidentale e per l'effetto, in
virtù della formula dell'impugnata sentenza, con
cui l'AMAT spa si riserva il rinvio, in favore
di Lucibello Francesco, del solo danno morale,
prestitato in euro 60000, riferendo agli
interessi fissati in euro 10000.
Per tanto Lucibello Francesco si fa presente
della parte del presente fatto del giudizio,
che esprime in euro 10000 altre accenti
di legge.

Taranto, 27.9.17

Il Presidente
[Signature]

Prot. az. n° 20059 /UP

Taranto, 30/11/2016

A T T E S T A Z I O N E

Si certifica che l'ing. Francesco Lucibello, nato a Cosenza il 09/05/1955, nominato vincitore di pubblico concorso con deliberazione n. 80 del 07/05/1994 della Commissione Esaminatrice, dal 15/06/1994 veniva assunto alle dipendenze dell'allora Azienda Municipalizzata Trasporti, in qualità di Direttore di esercizio.

A seguito della trasformazione dell'Azienda Municipalizzata in Azienda Speciale, ai sensi e per gli effetti della L. n° 142/1990, dal 7 febbraio 1996 allo stesso veniva affidato l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda.

Con deliberazione n. 8, adottata nella seduta del 27/02/2001, il Consiglio di Amministrazione attribuiva all'ing. Lucibello il ruolo di Direttore dell'esercizio.

Il rapporto di lavoro con l'ing. Lucibello si è risolto in data 26/06/2001, a seguito dell'accoglimento delle dimissioni volontarie.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matlichecchia)

Prot. az. n° 1057/UP

Taranto, lì 19 GEN. 2010

Fax n° 099/7329987

74100

All'Ing. Francesco Lucibello
c/o avv. Stefania Pollicoro
Via Pitagora, 24
TARANTO

Fax n° 099/7362875

74100

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

" "

Area Contabilità
SEDE

Oggetto: Controversia AMAT S.p.A./ Lucibello Francesco: somme liquidate nel dispositivo di sentenza emesso in data 24/12/2009 dal Tribunale di Taranto sez. lavoro - in composizione monocratica (dott.ssa Deceglie)

Si comunica che, in esecuzione del dispositivo in oggetto, si provvederà a breve alla liquidazione in Suo favore, a mezzo assegno circolare non trasferibile inviato direttamente presso lo studio del suo legale, delle somme così determinate:

- a) € 13'845,17, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di crediti accessori liquidati con riferimento all'importo (già corrisposto) indicato al primo capo del dispositivo (indennità ex art. 19 del CCNL Dirigenti); Netto € 9.068,58
- b) € 17.502,13, di cui € 12'000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di cui al terzo capo del dispositivo ed 5'502,13 per interessi e rivalutazione monetaria sulla predetta somma;
- c) € 150,00 per rimborso dell'acconto da Lei versato al CTU, Dott. Laddomada.

Sempre a suo favore sarà emesso, altresì, un altro assegno circolare non trasferibile, analogamente inviato presso lo studio dell'Avvocato Pollicoro, dell'importo di € 5'616,00, come liquidato dal Giudice a titolo di spese legali.

Resta a ns. carico il pagamento della residua somma dovuta al CTU Dott. Giuseppe Laddomada, in conformità della liquidazione del giudice.

I pagamenti in questione sono eseguiti esclusivamente in presenza della natura esecutiva del titolo in oggetto, senza alcun intendimento di rinunciare o prestare acquiescenza al diritto di interporre appello.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Matichecchia)

A.M.T.A.B. S.p.A.
Azienda Mobilità e Trasporti Autofiloviari – Bari
Viale L.Jacobini -Z.I. 70123 - Bari- tel. 080/5393111 - fax 5393225

Bari, 04/04/2002

Prot.n. 4623

Spett.le.
A.M.A.T.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO

Alla cortese attenzione della
Dott.ssa MENENTI.

Oggetto: Iscrizione PREVINDAI.

In allegato si trasmette copia del mod. 061/cpl, mediante il quale il ns. Direttore operativo Ing. Francesco LUCIBELLO ha aderito al Fondo Pensione in oggetto.
Tanto, per il seguito di competenza.
Cordiali saluti

Il Responsabile Area R.U.
Rag. Domenico BRANCALE

[Handwritten signature of Domenico Brancale]

[Handwritten signature: Lucibello]

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Archivio n. 3835	
del 08 APR. 2002	
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Direttore Amministrativo	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr. - Sp. - Acq. - Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R. - A.A. - U.G. - Sinistri	☐
Ufficio Magazzino e Acquisti	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Sinistri	☐

Mod. 061/Cpl - Modulo di Adesione Individuale

da trasmettere via fax al nr. 06.48.71.093 / 06 46200377

Al Previndai - Fondo Pensione
Via Palermo, 8 piano 3°
00184 Roma

Al PREVINDAI - Fondo Pensione per il tramite di **A.M.T.A.B. SPA**

Datore di Lavoro

In attuazione delle norme collettive per i dirigenti di aziende industriali stipulate tra Confservizi-Cispel e Federmanager che regolamentano il rapporto di lavoro e che, conseguentemente alle specifiche intese intervenute tra Confindustria e Federmanager, hanno previsto la iscrivibilità al PREVINDAI, il sottoscritto

Cognome LUCIBELLO	Nome FRANCESCO	Codice Fiscale LCBFNC55E09D086E
Comune o stato estero di nascita COSENZA	Provincia(1) CS	Data di nascita 09.05.1955
Indirizzo VIA DEGLI STADI 30	Cap 87100	Località COSENZA
		Provincia(1) CS
Stato		

dipendente, in qualità di dirigente, del datore di lavoro sopraindicato, di prima assunzione a lavoro dipendente dal (2) 02/01/1985 con il presente atto dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4 D.lgs n. 124/93 di aderire anche ai fini dei futuri rapporti con aziende iscrivibili - al PREVINDAI - Fondo Pensione, del quale conosce sia lo statuto sia il regolamento, messi a disposizione insieme con il contratto collettivo dal datore di lavoro, il contenuto dei quali prende atto essere in fase di adeguamento ai fini della formale previsione statutaria. Dichiara in particolare di essere consapevole che per effetto della presente adesione, a partire dal (3) 01/01/2001 verranno versati nel suo interesse al PREVINDAI - Fondo Pensione contributi nelle misure previste dai contratti collettivi tempo per tempo vigenti sia a carico del datore di lavoro, sia a proprio carico, sia gravanti - ove previsti - sul TFR.

Per effetto della presente adesione il datore di lavoro provvederà agli adempimenti conseguenti e ad effettuare la ritenuta sopra prevista.

Dichiara a tal fine:

- ☒ di non essere titolare di una posizione pensionistica complementare preesistente al 28.4.1993;
- ☐ di essere titolare di una posizione pensionistica complementare preesistente al 28.4.1993 ad oggi conservata, presso:
- ☐ PREVINDAI
- ☐ Altro Fondo pensione (trasmettere mod. 090)

Inoltre, preso atto dell'Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni, fornita al sottoscritto con separata nota, acconsente alla comunicazione dei propri dati personali (art. 20 Legge predetta) ai soggetti indicati al n. 3, primo comma, dell' Informativa, nonché al trattamento da parte dei soggetti destinatari della comunicazione medesima.

Data 18.12.2001

FIRMA DEL DIRIGENTE

Il sottoscritto, legale rappresentante dell' impresa

Denominazione A.M.T.A.B. SPA	Codice Fiscale 05493330723	Codice Impresa 2605.1
Sede VIALE JACOBINI ZONA INDUSTRIALE	Cap 70100	Località BARI BA

prende atto dell'adesione come sopra manifestata dal dirigente per i conseguenti effetti sul piano contrattuale e provvederà, previa immediata trasmissione della presente adesione al PREVINDAI Fondo Pensione, agli adempimenti conseguenti.

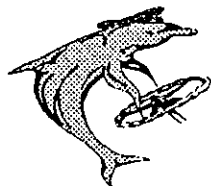
Data 20.12.2001

TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

A.M.T.A.B. S.p.A.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Rdg. SAVINO LASORSA

- (1) Se Roma indicare "RM"; se stato estero indicare "EE".
(2) Indicare la data di inizio del primo rapporto di lavoro dipendente, a prescindere dalla qualifica ricoperta.
(3) Tale data non può essere precedente a quella di assunzione o nomina a dirigente e comunque al 1.1.2001.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N. iscrizione al Registro delle Imprese di
Taranto: 00146330733

Taranto, li 4 MAR. 2002

Prot. n° : Dir/.....702/2002

RACCOMANDATA A/R

Egr. Ing.
Francesco Lucibello
Via Degli Stadi, 30
C O S E N Z A

OGGETTO: Iscrizione PREVINDAI: erogazione "UNA TANTUM"

Si fa seguito alla sua nota del 31/12/2001, pervenutaci in data 4 gennaio 2002, per comunicarLe che, in applicazione dell'Accordo del 24 luglio 2001 tra Confservizi e Federmanager, con le competenze del mese di febbraio 2002 Le è stata erogata, a titolo di UNA TANTUM, la somma dovuta a parziale compensazione della mancata realizzazione per l'anno 2000 della previdenza complementare.

L'importo spettante è pari a EURO 1.291,14, al lordo delle ritenute di legge, come da cedolino paga allegato.

Dalla somma dovuta è stato decurtato l'importo di EURO 97,86, quale premio assicurativo posto a suo carico e calcolato in esecuzione della deliberazione n° 227/98, come già comunicatoLe con nostra nota del 17 ottobre 2001, prot. az. n° 4277.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Motticchia)

Cosenza, li 31/12/2001

Spett. AMAT

Via C. Battisti 657

74100

TARANTO

castello
Uff. Reli e
perli

Si comunica che, avendo il sottoscritto aderito al PREVINDAI a decorrere dal 2001, in applicazione del CCNL dirigenti, mi é dovuta la somma UNA TANTUM per l'anno 2000 (pari al 2% di £ 125.000.000 e quindi di £ 2.500.000) di € 1291,14.

Il suddetto importo potrà essermi accreditato sul c/c n° 14348 presso BNL
agenzia n°1 di Bari (ABI 1005 – CAB 04001)

Distinti saluti

Ing. Francesco Lucibello

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n:	126
da	4 GEN. 2002
V. Presidente	
Cons. re	
Dirigente Amm.vo	
Dirigente Tecnico	
Direttore dell'Esercizio	
Area informatica	
Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Trattenuta	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	

711

Posteitaliane

**AFFRANCATURA
PAGATA**

A.R.

avviso di ricevimento
o di riscossione

mod. 23-1 Cod. 8401



A.M.A.T.

Da restituire a

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657**

74100 TARANTO

Via

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

C.A.P.

[illegible]

Località

1

Provincia



avviso di ricevimento
o di riscossione



Vaglia



Raccomandata



Assicurata

Numero

Euro

5 MAR. 2002

TARANTO

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

A cura del mittente

Destinatario

Egr. Ing. Francesco LUCIBELLO

Via

Via degli STADI n° 30, 87100 COSENZA

8/3/02

Bollo dell'ufficio postale
di distribuzione
o di pagamento

**Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)**

**Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento**





Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto
S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N. iscrizione al Registro delle Imprese di
Taranto: 00146330733

Taranto, li 17 OTT. 2001

Prot. n° : Dir/4277/01

Egr. Ing.

Francesco Lucibello

Via Degli Stadi, 30

COSENZA

OGGETTO: Polizza rischi ai danni patrimoniali da responsabilità contabile e amministrativa

Relativamente a quanto in oggetto, si comunica che l'importo del premio assicurativo di sua spettanza, calcolata in esecuzione della deliberazione n° 227/1998, è il seguente:

£ 3.152, a titolo di conguaglio per l'anno 2000;

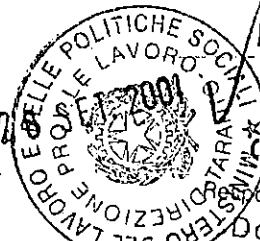
£ 186.325, quale acconto per l'anno 2001, rapportato ai mesi di servizio.

Distinti saluti

IL DIRETTORE

(Ing. Giovanni Matichecchia)

A.M.A.T. s.p.a. TARANTO
 Prot. Arrivo n. 12212
01 OTT. 2001
 V. Presidente ☐
 Cons. re ☐
 Dirigente Amm.vo ☐
 Dirigente Tecnico ☐
 Direttore dell'Esercizio ☐
 Area informatica ☐
 Area Legale ☒
 Area Personale ☒
 Area Movimento ☐
 Area Tecnica ☐
 Ufficio Ragioneria ☐
 Ufficio Prod. del Traffico ☐
 Ufficio Segreteria ☐
 Ufficio Contratti ☐
 PROCESSO VERBALE DI:
☐



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE

(Dr. Antonio Marseglia)

Responsabile Servizio Politiche Lavoro

Dott. Roberto SOLITO

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Provinciale del Lavoro
TARANTO

TOTALE
 PARZIALE
 MANCATA

CONCILIAZIONE

L'anno 2001 il giorno 26 del mese di settembre dinanzi alla Commissione

Provinciale di Conciliazione di Taranto così composta:

1. PRESIDENTE dott. Roberto SOLITO
2. RAPPRESENTANTE DATTORI DI LAVORO: sig. Alfonso Gennuzzi (ASS. COMM. 91)
3. RAPPRESENTANTI LAVORATORI: sig. Nicola Morino (PLSC)

È stato esperito il tentativo di conciliazione relativo alla controversia di lavoro promossa da

LUIGIBELLO imp. FIDRES

con istanza del

3/8/2001

nei confronti

di AMAT SPA

avente per oggetto:

INDEBITA QUALITÀ SUPERIORE, RIFACIMENTO DANNI A SMANIGLIAMENTO, RIFACIMENTO DANNI BIOLOGICI E MORALE

Sono presenti:

IL SIG. COSIMO ROETI DELEGATO AL PRES. AMAT

identificato con

assistito da

AVV. ROBERTO BARBERIO

SIG. NA TARANTO LINA PER SIG. LUIGIBELLO

delegata
 identificata con

assistito da

identificato con

assistito da

identificato con

assistito da

identificato con

assistito da

POSIZIONE DEL LAVORATORE

RIBADISCE I CONTENUTI DELL'ISTANTA POSTA A BASE
DELL'ODIERNA CONVOCAZIONE

POSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO

CONTESTA IL FONDAMENTO DELLA PRETESA E DICHIARA
NON SUSSISTERE I PRESUPPOSTI PER LA CONCILIAZIONE

ESITO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

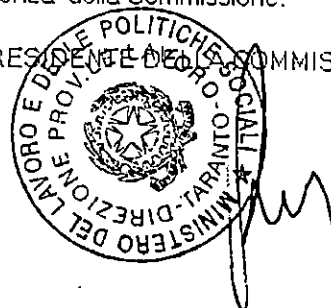
NEGATIVO - PER LA MANCANZA DELLE POSIZIONI PERCHÉ
L'AMAT DISCONOSCE IN NUCE L'ESISTENZA DEI DIRIT-
TI RIVENNICATI

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

FIRMA DEL LAVORATORE

Si certifica l'autenticità delle firme delle parti costituite apposte in presenza della Commissione.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



A.R.

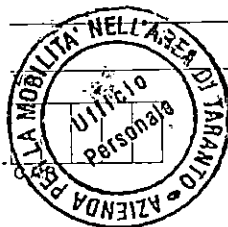
**avviso di ricevimento
o di riscossione**



A.M.A.T.

Da restituire a

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



Località

[illegible]

Provincia

prot.n.3770/2001

A.R.avviso di ricevimento
o di riscossione☐

Vaglia

☐

Raccomandata

☐

Pacco

☐

Assicurata

6342

Numero

☐

Lire

Euro

Data di spedizione

Dall'Ufficio di

A cura del mittente**Egr. Signor LUCIBELLO Ing. Francesco**

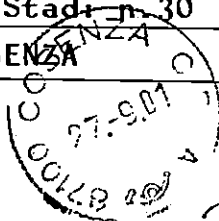
Destinatario

Via Degli Stadi n. 30

Via

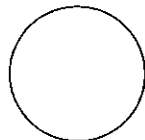
87100 COSENZA

27-09-01

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione
o di pagamento

[Signature]
Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

[Signature]
Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento





Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Taranto **24 SET. 2001**

Prot. n°: 3770/2001

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Ing.

Lucibello Francesco

Via Degli Stadi, 30

87100 Cosenza

Si invia, in allegato alla presente, il prospetto di calcolo del trattamento di fine rapporto a Lei già erogato.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichiechia)

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 31/07/2001

AZIENDA : 2 - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
DIPENDENTE : 255198 - LUCIBELLO FRANCESCO

DATA ASS. 15/06/1994 DATA ASS. CONV. 15/06/1994 DATA CESS. RAPP. 26/06/2001 ANNI MESI ANZ. 7 1

DESCRIZIONE RITENUTE COMPETENZE

TFR 31/12 a. p. comples. maturato 82.559.210 82.559.210
TFR 31/12 a. p. da erogare 82.559.210 X 2,006614% 1.656.645
Rivalutazione di 82.559.210 X 2,006614% 6.841.498
TFR effettivo lordo anno in corso

TOTALI 91.057.353

TOTALE IMPORTO TFR Lire 91.057.353

Ammontare lordo T.F.R. 91.057.353 -
Rivalutazione 1.656.645 -
Rid. norm. 4.000.000 Part-time 0 4.000.000 +
Altre somme 0 +
Preavviso 0 +
Anticipi C.C.N.L. 0 =

Imponibile fiscale liquidazione 85.400.708 X
Aliquota media 34,50 % =

Imposta dovuta 29.463.244
Detr. norm. 60.000 Part-time 0 60.000
Imposta su anticip. / preavv. / acconti 0
Imposta residua 29.403.244

Importo Netto T.F.R. 61.594.109 +
Totale detrazioni 60.000 -
Irpef su rivalutazione 182.231 =

Importo Netto Totale 61.471.878

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 61.471.878 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 31/07/2001

Firma : _____

! PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 31/07/2001 !				
! AZIENDA : 2 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA !				
! DIPENDENTE : 255198 - LUCIBELLO FRANCESCO !				
! DATA ASS.	! DATA ASS. CONV.	! DATA CESS. RAPP.	! ANNI MESI ANZ. !	
! 15/06/1994	! 15/06/1994	! 26/06/2001	! 7	! 1
! DESCRIZIONE	! RITENUTE	! COMPETENZE !		
! TFR 31/12 a. p. comples. maturato	!	! 82.559.210 !		
! TFR 31/12 a. p. da erogare	82.559.210	!		
! Rivalutazione di	82.559.210 X 2,006614%	! 1.656.645 !		
! TFR effettivo lordo anno in corso	!	! 6.841.498 !		
! TOTALI	!	! 91.057.353 !		
! TOTALE IMPORTO TFR		! Lire !	! 91.057.353 !	
! Ammontare lordo T.F.R.	!	91.057.353	-	!
! Rivalutazione	!	1.656.645	-	!
! Rid. norm. 4.000.000 Part-time	0	4.000.000	+	!
! Altre somme	!	0	+	!
! Preavviso	!	0	+	!
! Anticipi C.C.N.L.	!	0	=	!
! Imponibile fiscale liquidazione	!	85.400.708	X	!
! Aliquota media	!	34,50	% =	!
! Imposta dovuta	!	29.463.244	-	!
! Detr. norm. 60.000 Part-time	0	60.000	-	!
! Imposta su anticip. / preavv. / acconti	!	0	=	!
! Imposta residua	!	29.403.244		!
! Importo Netto T.F.R.	!	61.594.109	+	!
! Totale detrazioni	!	60.000	-	!
! Irpef su rivalutazione	!	182.231	=	!
! Importo Netto Totale	!	61.471.878		!

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 61.471.878 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 31/07/2001

Firma : _____



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Provinciale del Lavoro

Piazzale Bestat n°27 - 33 tel.099/7353557 fax 099-7352986

E-mail dpl-taranto@minilavoro.it

TARANTO

Si prega di citare nella risposta l'intera
sigla e i numeri di protocollo

16 AGO. 2001

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	10542
20 AGO. 2001	
Vz Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

Prot. 15960

OGGETTO:

CONVOCAZIONE

per il giorno 26 settembre 2001

per le ore: 08/30 col seguito

Alla DITTA AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI
TARANTO

Al Lavoratore **LUCIBELLO FRANCESCO**

C/O AVV VINCENZO POLLICORO VIA
PITAGORA 24 TARANTO

Alle ASS/ZIONI SINDACALI:

Quest'Ufficio ha indetto la riunione indicata in oggetto, dinanzi all'apposita Commissione di cui all'art.410 C.p.C. allo scopo di tentare la conciliazione della controversia di lavoro promossa da:

LUCIBELLO FRANCESCO

sù richiesta: **AVV VINCENZO POLLICORO**

ed avente per oggetto:

**INDENNITA' QUALIFICA SUPERIORE, RISARCIMENTO DEI DANNI PATRIMONIALI CAUSATI DAL
RIPETUTO DEMANSIONAMENTO, NONCHE' IL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO E MORALE.**

Le parti e le Associazioni in indirizzo sono pertanto invitate a partecipare, nel giorno e nell'ora fissati, con l'avvertenza che sia il datore di lavoro, sia il lavoratore potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di lettera di delega autenticata, a transigere e conciliare comunque la controversia.

E' superfluo aggiungere che il mandato in parola potrà essere affidato, sempre per scritto, anche al rappresentante le Associazioni in indirizzo. La mancata presentazione oltre 30 minuti, dall'orario fissato, sarà considerata assenza.

p. IL DIRETTORE
(DOTT. ANTONIO MARSEGLIA)
Il Responsabile Servizio Politiche Lavoro
DOTT. ROBERTO SOUTO

3-8-01

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 16/07/2001

Corrispondenza interna prot. n° AP/1204

Oggetto: Emissione mandato Ing. Francesco Lucibello

Al Responsabile

Area Contabilità

Dott. Francesco Iervoglini

SEDE

La invito a emettere mandato di pagamento dell'importo di € =60.000.000=, al netto delle ritenute fiscali, a favore dell'Ing. Francesco Lucibello (c.f. LCBFNC55E09D086E) a titolo di acconto sul T.F.R. maturato al 26 giugno 2001, data di cessazione del rapporto, come da nota allegata.

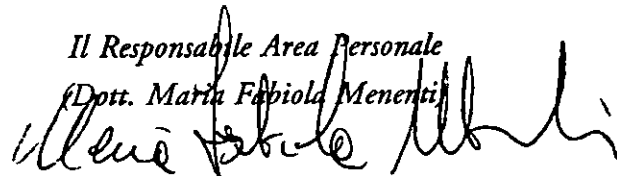
I ratei spettanti della tredicesima e della quattordicesima mensilità sono stati già erogati.

Previo conguaglio, con le competenze in corso sarà erogato quanto dovuto a titolo d'indennità sostitutiva per ferie non godute.

Distinti saluti

Il Responsabile Area Personale

(Dott. Maria Fabiola Menenti)



Taranto li 26/06/2001

Presidente del C.d.A.

A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti n° 657

TARANTO

Il sottoscritto ing. Francesco Lucibello, visto che codesto C.d.A. nella comparsa di costituzione del 14/06/2001 ha motivato che la dequalificazione contestata nel ricorso ex art. 700 c.p.c. deve intendersi quale inevitabile conseguenza della trasformazione della preesistente azienda speciale in società per azioni, con la presente comunica di volere avvalersi, come in effetti si avvale, della previsione di cui al secondo comma dell'art. 19 del CCNL dirigenti CISPEL, risolvendo il rapporto di lavoro con codesta società con decorrenza immediata.

Invita, pertanto, codesta società a liquidargli le sue spettanze in applicazione del suddetto art. 19, nonché quanto a lui dovuto per retribuzioni maturate, ferie non godute e trattamento di fine rapporto.

Ing. Francesco Lucibello

8052
26 GIU. 2001

AREA PERSONALE X

PRESIDENTE X

castella

effettua le
chieste

Comunicazioni

MAIL, colla

02.04.01 m



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Taranto, li 02/07/2001

Prot. Pr/ 2739/2001

I.N.A.I.L.	
ARRIVATA IL	
02. LUG 2001 12 :21	74100
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO	

Spett.le I.NAIL
Ufficio datori di lavoro
Via Salinella zona Bestat
TARANTO

OGGETTO: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000

Si invia, in allegato alla presente nota, modello di denuncia di cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza 26/ giugno/ 2001.

Con l'occasione si porgono distinti saluti

Ing. Francesco LUCIBELLO

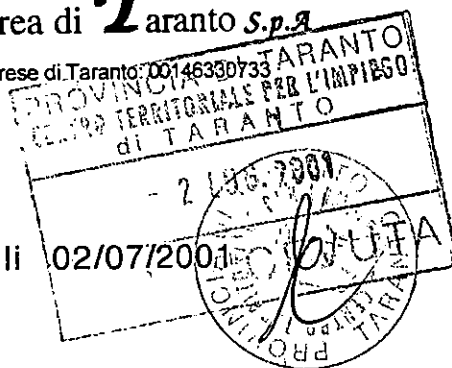
IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Codice Fiscale , partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733



Prot. n°: Pr/ 2740/2001

Taranto, li 02/07/2001

Spett./le PROVINCIA DI TARANTO
Centro Territoriale per
l'Impiego di Taranto
Via Salento, 3
74100 TARANTO

OGGETTO : Comunicazione

Comunichiamo a codesto Spett./le Centro che l'Ing. Francesco Lucibello, nato a Cosenza il 09/05/1955 ed ivi residente alla via Degli Stadi n° 30, con codice fiscale LCBFNC55E09DO86E, ha cessato il rapporto di lavoro con questa Azienda a decorrere dal 26/06/2001, ai sensi dell'art. 19, secondo comma del CCNL dirigenti CISPEL.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Prot. n°: Pr/ 2918/01

RACCOMANDATA A.R.

*Lucibello
Pelle*

Taranto, li 10/07/2001

Spett./le

I.N.P.D.A.I.

Direzione Centrale della

Previdenza

Ufficio Contribuzioni Obbligatorie
e Facoltative

Iscrizioni e Cessazioni

V.le delle Province, 196

00162 ROMA

Oggetto : risoluzione rapporto di lavoro Dirigente Ing. Francesco LUCIBELLO

In allegato, si trasmette, debitamente compilato, il modello E/8 relativo al Dirigente indicato in oggetto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

ALL'INPDAI
DIREZIONE CENTRALE DELLA
PREVIDENZA
UFFICIO CONTRIBUTIONI OBBLIGATORIE
E FACOLTATIVE
ISCRIZIONI E CESSAZIONI
VIALE DELLE PROVINCE, 196
00162 - ROMA

CODICE INPDAI AZIENDA	020089-7
RAGIONE SOCIALE	A.M.A.T. S.p.A.
CODICE FISCALE AZIENDA	00146330733

Si comunica la risoluzione del rapporto di lavoro di:

COGNOME	LUCIBELLO			
NOME	Francesco			
CODICE DIRIGENTE	226211-3			
CODICE FISCALE	LCBFNC55E09D086E			
DATA CESSAZIONE	CODICE CESSAZIONE (1)	DATA SCADENZA PREAVVISO	INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO	IN APPLICAZIONE CONTRATTO (2)
26/06/01	A		NO SI £	NAZIONALE

Data

Apporre timbro azienda e in stampatello cognome e qualità (3) rivestita dal firmatario

(1) Codici di cessazione	A	Dimissioni
	B	Licenziamento
	C	Cessazione senza preavviso né lavorato né sostituito da indennità
	D	Decesso
	F	Trasferimento

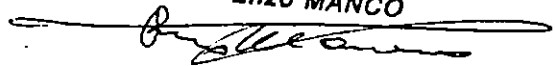
(2) Contratto applicato	nazionale
	settoriale
	aziendale

(3) Amministratore Unico, Presidente, Amministratore Delegato, Consigliere, Procuratore

STAMPA

[Home Page

IL PRESIDENTE
Enzo MANCO



RAPPORTO DI CONFERMA

11-LUG-01 11:33

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : 2

NUMERO FAX : 0649742331

PAG. : 03

TEMPO TRASCORSO : 00'48"

MODI : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Prot. n°: Pr/

2917/01

Taranto, li 10/07/2001

RACCOMANDATA A.R.

Spett./le

FASI

Fondo di Assistenza Sanitaria

Integrativa

Via Carlo Spinola, 16

00154 ROMA

Oggetto : invio modulo di variazione trimestrale

In allegato, si trasmette, debitamente compilato nei riquadri C e D,
il modulo di cui in oggetto.

Distinti saluti

*cartelle interessate
UFF. Rel. (cartelle FAS)
copia e*

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



A - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE

B - VARIAZIONE INDIRIZZO

LOCALITA'

1 CAP

Prov.

C – VARIAZIONE TRIMESTRALE DIRIGENTI ISCRITTI AL FASI (non valido quale richiesta di iscrizione di dirigenti al Fondo)

D - SITUAZIONE TRIMESTRALE DEI DIRIGENTI IN FORZA

N° Dirigenti in FORZA al 1° GENNAIO

N° Dirigenti in FORZA al 1° APRILE

N° Dirigenti in FORZA al 1° LUGLIO

N° Dirigenti in FORZA al 1° OTTOBRE

DATA

N. posizione

061461.0

TIMBRO E FIRMA
del Rappresentante Legale

IL PRESIDENTE
Enzo MANCO

DR. AQUINO GIUSEPPE
MEDICO-CHIRURGO
SPECIALISTA IN MAL. APP. CARDIOVASCOLARE
SPECIALISTA IN MAL. APP. RESPIRATORIO
COSENZA
VIA DE RADA 28/C TEL. 098428890

C.S. 17/04/2002

- Certifico che il S.g. Lucchello Francesco
nato il 20/04/1970 a partire dal
15/04/2002 S.C. N. 2402 per motivi
di salute -

Dr. AQUINO GIUSEPPE
3736/0

Cartelle
uff. Reli
M

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Acquisito	5651
del 19 APR. 2002	
V. Presidente	☐
Cons. re	☐
Dirigente Amm. vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Dirigente dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Pr. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Coll. rata	☐

Dott. Giovanni Stancati
Specialista in Neurologia e Psichiatria
87100 COSENZA
corso Mazzini, 28 tel. 0984/22842

Cosenza, 25 maggio 2001

Il sig. ing. Francesco Lucibello nato a Cosenza il
9/5/1955, da me in cura perché affetto da sindrome ansiosa-depressiva
a carattere reattivo, con insonnia e tendenza ai valori alti di pressione
arteriosa, non si è ancora ristabilito e pertanto necessita di un ulteriore
periodo di giorni trenta di riposo e di cure a decorrere da oggi.

Su richiesta dell'interessato si rilascia per uso consentito.

(dott. Giovanni Stancati)

dott. Giovanni Stancati

*Costelle
Luffali*

A.M.A.T. s.p.a. - TRAPANI
P.L. n. 6218
28 MAG. 2001
del
V. Presidente
Consiglio
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Direttore dell'Esercizio
Area Montagna
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

Dott. Giovanni Stancati
Specialista in Neurologia e Psichiatria
87100 COSENZA
corso Mazzini, 28 tel. 0984/22842

Cosenza, 5 maggio 2001

Il sig. ing. Francesco Lucibello nato a Cosenza il
9/5/1955 è da me in cura perché affetto da sindrome ansiosa-depressiva,
con somatizzazioni, insonnia e tendenza ai valori alti di pressione
arteriosa.

A causa di detti disturbi il pz. necessita un periodo di riposo e di
cure mediche di giorni 20 (venti) a decorrere da oggi.

Su richiesta dell'interessato si rilascia per uso consentito.

(Dott. Giovanni Stancati)

dot. Giovanni Stancati

*certelle
uff. Reli*

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n.	5923
08 MAG 2001	
☐	Esigente
☐	Ass. re
☐	Agente Amm.vo
☐	Agente Tecnico
☐	Ufficio dell'Esercizio
☐	Ufficio Informatica
☐	Ufficio Legale
☐	Area Personale
☐	Area Movimento
☐	Area Tecnica
☐	Ufficio Ragioneria
☐	Ufficio Prod. del Traffico
☐	Ufficio Segreteria
☐	Ufficio Contratti

Dott. Giovanni Stancati
Specialista in Neurologia e Psichiatria
87100 COSENZA
corso Mazzini, 28 tel. 0984/22842

Cosenza, 5 maggio 2001

Il sig. ing. Francesco Lucibello nato a Cosenza il
9/5/1955 è da me in cura perché affetto da sindrome ansiosa-depressiva,
con somatizzazioni, insonnia e tendenza ai valori alti di pressione
arteriosa.

A causa di detti disturbi il pz. necessita un periodo di riposo e di
cure mediche di giorni 20 (venti) a decorrere da oggi.

Su richiesta dell'interessato si rilascia per uso consentito.

(dott. Giovanni Stancati)
dott. Giovanni Stancati

*certelle
uff Reli*

5923

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n° _____

Taranto, 04/07/2001 -

Al Presidente del C.d.A.

Sig. Enzo Manco

SEDE

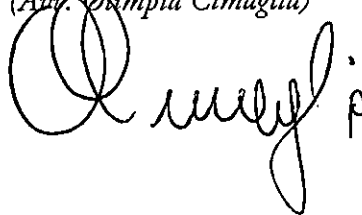
Oggetto: Ing. Francesco Lucibello c/ A.M.A.T. S.p.A: ricorso ex art. 700 c.p.c.

Le trasmetto, in allegato, copia del provvedimento emesso dal Dr. Saverio Sodo nel procedimento ex art. 700 c.p.c. di cui all'oggetto, provvedimento comunicatomi in data odierna.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL' AREA LEGALE

(Avv. Olimpia Cimaglia)



A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8485
04 LUG. 2001	
del	
V. Presidente	☐
Cons. r. g.	☐
Dirigente Amm. vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

N. 6617/2001

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO

sciogliendo la riserva di cui all'udienza 21-6-2001, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 3-5-2001 l'ing. Lucibello Francesco ha esposto che, già Direttore dell'Azienda speciale di pubblico trasporto comunale A.M.A.T., dopo la trasformazione dell'azienda datrice di lavoro in società per azioni di diritto privato è stato sostanzialmente degradato a svolgere mansioni di dirigente dell'area tecnica, in violazione del divieto di adibizione a mansioni inferiori di cui all'art. 2103 c.c.. Tanto essenzialmente premesso, ha invocato tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la reintegrazione in tutte le mansioni connesse con il posto di lavoro di direttore dell'azienda.

La convenuta, costituitasi, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della richiesta reintegra nelle mansioni, non applicandosi ai dirigenti la tutela reale contro i licenziamenti ex art. 18 legge 300/1970, ha obiettato nel merito che, a seguito della trasformazione in s.p.a., nell'organigramma aziendale la figura del direttore è venuta meno, le funzioni gestorie e di rappresentanza legale essendo state acquisite legittimamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente di tale organo.

Ritiene il giudicante anzitutto che il disposto dell'art. 2103 c.c. sul divieto di adibizione del prestatore di lavoro a mansioni inferiori si applica anche alla categoria dei dirigenti (Cass. lav. 8835/1991, Cass. lav. 1154/1997), così come del resto si applica il disposto dell'art. 41 secondo comma della Costituzione sui limiti allo svolgimento dell'iniziativa economica privata nell'interesse della dignità dei lavoratori (Cass. lav. 2889/1992, Cass. lav. 2561/1999); e rileva che l'ormai prevalente giurisprudenza di legittimità ammette una pronuncia giudiziale di condanna del datore di lavoro a riadibire il lavoratore illegittimamente dequalificato alle mansioni espletate in precedenza o a mansioni equivalenti, ciò non in applicazione analogica della reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 Statuto Lavoratori, bensì in attuazione dell'obbligo di rimuovere gli effetti dell'accertato

Luigi

illegittimo demansionamento, nullo ex art. 2103 c.c. (Cass. lav. 6381/1997, Cass. lav. 4221/1999, Cass. lav. 9734/1998, Cass. lav. 11479/99 tra le più recenti in tal senso).

Passando all'esame della fattispecie concreta, pur nel sommario accertamento istruttorio consentito in questa sede, appare emergere documentalmente un *fumus boni juris*, inteso come probabile fondatezza del diritto cautelando. Ed invero, pacifico e non contestato il fatto che il ricorrente fino al momento della trasformazione dell'azienda speciale A.M.A.T. in s.p.a. (ed anzi anche dopo detta trasformazione, per la precisione fino alla delibera n° 8 emessa dal Consiglio di Amministrazione in data 27-2-2001) ha svolto le funzioni di direttore dell'azienda e di direttore d'esercizio ai sensi del D.P.R. 753/80, in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale che lo lega alla convenuta, rivestendo una posizione apicale nel novero del personale a rapporto dipendente in quanto tenuto a rispondere del suo operato solo nei confronti del C.A., va rimarcato come l'assunto dell'A.M.A.T., per cui la privazione di alcuni dei compiti già attribuiti al ricorrente sarebbe necessariamente conseguita alla soppressione della figura del direttore nel nuovo organigramma aziendale, sembra smentito dallo stesso comportamento di poco successivo adottato dalla società resistente, laddove con delibera del C.d.A. n° 30 del 9-4-2001 si è determinata ad assumere ad hoc altro dirigente, l'ing. Giovanni Matichecchia, al dichiarato fine di conferire a quest'ultimo l'incarico di direttore dell'A.M.A.T. s.p.a.. E se è vero che alcune prerogative già di pertinenza del direttore dell'azienda speciale sono confluite nelle attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione (quale la rappresentanza legale della società), è pur vero che dal tenore della deliberazione di conferimento dell'incarico di direttore A.M.A.T. all'ing. Matichecchia pare potersi evincere che il direttore resti investito dei poteri di gestione operativa della società, in attuazione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e soprattutto sia tributario della direzione dell'intero personale, come si arguisce dalla sua espressa prevista collocazione "in una posizione sott'ordinata rispetto al Consiglio ma sovraordinata rispetto alla totalità

famio

dei dipendenti". Logica conseguenza ne è che il Lucibello, ancorchè gli sia stata mantenuta la qualifica dirigenziale, è attualmente ricompreso tra i dipendenti gerarchicamente sott'ordinati rispetto al nuovo direttore, sicchè appare arduo ritenere che lo stesso non stia subendo un concreto pregiudizio per effetto dell'attuata ridefinizione del proprio ruolo e delle proprie concrete funzioni, le attuali (di dirigenza della sola area tecnica) apparendo connotate da un minore grado di autonomia decisionale e quindi di importanza in ambito aziendale.

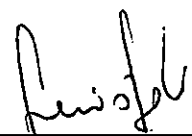
In definitiva l'ing. Matichecchia ha rilevato, dopo il ridimensionamento del ruolo del ricorrente nell'organizzazione aziendale, proprio la parte più pregnante e qualificante delle mansioni in precedenza espletate dall'ing. Lucibello.

Quanto al periculum in mora, senza sottacere il paventato danno alla salute del ricorrente per come emergente dall'allegata certificazione medica (pregiudizio mai semplicisticamente sottovalutabile), occorre sottolineare l'esigenza di salvaguardia dell'autostima e della dignità del Lucibello, sia nei riguardi della generalità dei dipendenti che dei terzi, esigenza richiedente, tanto più che si tratta di figure apicali in posizione verticistica nella gerarchia aziendale, una sollecita e tempestiva forma di tutela nelle more della definizione dell'instaurando giudizio di merito.

Va conseguentemente disposta la reintegrazione provvisoria ed urgente dell'attore nelle funzioni di Direttore dell'A.M.A.T. s.p.a. per come definite dal Consiglio di Amministrazione in base alla delibera n° 30/2001 o quanto meno nelle funzioni di direttore di tutto il personale A.M.A.T..

Riguardo la posizione dell'ing. Matichecchia, egli non può ritenersi litisconsorte necessario, bensì mero portatore di un interesse derivato, tale da legittimarne solo un intervento adesivo dipendente ad opponendum in quanto suscettibile di subire pregiudizio riflesso per effetto dell'accoglimento della pretesa attrice (art. 105 comma secondo c.p.c.); in giurisprudenza v. Cass. sez. lav. nn° 11798/93 e 10173/99.

Infine non è superfluo sottolineare che, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità (vedansi in tal senso, tra le più recenti sentenze della



Sezione Lavoro della S.C. quelle nn° 6381/1997, 9734/1998, 11479/99), l'ordine giudiziale di reintegrazione del prestatore di lavoro nelle mansioni espletate prima dell'accertata dequalificazione non è suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica stante la natura incoercibile della prestazione, che si sostanzia in un facere infungibile non concretamente realizzabile senza la volontaria cooperazione del datore di lavoro obbligato; non di meno, a prescindere dalle conseguenze risarcitorie per equivalente monetario che potrebbero scaturire dall'inadempimento datoriale, il ricorrente potrà giovare del presente provvedimento per legittimamente rifiutarsi di svolgere le mansioni di attuale adibizione (art. 1460 c.c.) e mantenere comunque - nell'eventualità di un rifiuto della convenuta - il diritto al trattamento retributivo offrendo di espletare le mansioni corrispondenti a quelle il diritto al cui svolgimento gli viene in questa sede riconosciuto.

Le spese del presente procedimento cautelare verranno regolate all'esito della successiva fase di merito.

P.T.M.

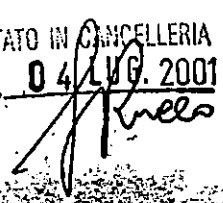
visto l'art.669 octies c.p.c., accoglie l'istanza di concessione di provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c. proposta, con atto depositato il 3-5-2001, da Lucibello Francesco nei confronti di A.M.A.T. s.p.a. Taranto in persona del Presidente del C.d.A. Enzo Manco e per l'effetto dispone che la convenuta reintegri provvisoriamente il ricorrente nelle mansioni e nelle funzioni di Direttore della società per come individuate dal Consiglio di Amministrazione in base alla deliberazione n° 30 del 9-4-2001, o quanto meno nelle funzioni di direttore di tutto il personale A.M.A.T..

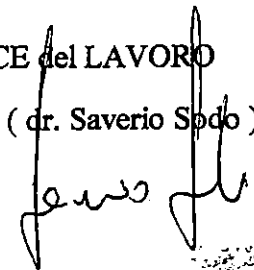
Fissa il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito e rimanda al definitivo la regolazione delle spese processuali relative al presente procedimento cautelare.

Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti .

Taranto, 4-7-2001

IL GIUDICE del LAVORO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
04 LUG. 2001
Taranto, 

(dr. Saverio Sodo)


Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
 Avv. Carlo Liuzzi
 Avv. Annalisa Summa
 Avv. Claudio Barberio
 Dott. Luca Barberio
 Dott. Marco Barberio

00179 ROMA
 VIA BARONIO 54/A - TEL/FAX 06-7850537

74100 TARANTO 15.06.2001
 C.SO ITALIA 254 - TEL 099-7351836 - FAX 099-7362875

Egr. Sig. Enzo Manco
 Presidente dell'AMAT SpA
 Via Cesare Battisti n.657
 74100 TARANTO
 FAX 099-7794247

ANTICIPATA VIA FAX

Oggetto: **AMAT / LUCIBELLO**

Come seguito a quanto anticipato telefonicamente, comunico che l'ing. Lucibello propone di definire la questione alle seguenti condizioni:

- anticipata risoluzione del rapporto con il conseguenziale pagamento integrale dei corrispettivi dovutigli sino alla naturale scadenza del rapporto medesimo.

Resto in attesa di un cortese cenno sul punto.

Con i migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

A.M.&T. S.p.A. - TARANTO	
Progr. Arrivo n°	1562
18 GIU. 2001	
V. Presidente	☐
Cons. re	☐
Urgente Amm.vo	☐
Urgente Tecnico	☐
Autore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
PRESIDENTE	

18/6

N. 6617/2001

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO

sciogliendo la riserva di cui all'udienza 21-6-2001, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 3-5-2001 l'ing. Lucibello Francesco ha esposto che, già Direttore dell'Azienda speciale di pubblico trasporto comunale A.M.A.T., dopo la trasformazione dell'azienda datrice di lavoro in società per azioni di diritto privato è stato sostanzialmente degradato a svolgere mansioni di dirigente dell'area tecnica, in violazione del divieto di adibizione a mansioni inferiori di cui all'art. 2103 c.c.. Tanto essenzialmente premesso, ha invocato tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la reintegrazione in tutte le mansioni connesse con il posto di lavoro di direttore dell'azienda.

La convenuta, costituitasi, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della richiesta reintegra nelle mansioni, non applicandosi ai dirigenti la tutela reale contro i licenziamenti ex art. 18 legge 300/1970, ha obiettato nel merito che, a seguito della trasformazione in s.p.a., nell'organigramma aziendale la figura del direttore è venuta meno, le funzioni gestorie e di rappresentanza legale essendo state acquisite legittimamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente di tale organo.

Ritiene il giudicante anzitutto che il disposto dell'art. 2103 c.c. sul divieto di adibizione del prestatore di lavoro a mansioni inferiori si applica anche alla categoria dei dirigenti (Cass. lav. 8835/1991, Cass. lav. 1154/1997), così come del resto si applica il disposto dell'art. 41 secondo comma della Costituzione sui limiti allo svolgimento dell'iniziativa economica privata nell'interesse della dignità dei lavoratori (Cass. lav. 2889/1992, Cass. lav. 2561/1999); e rileva che l'ormai prevalente giurisprudenza di legittimità ammette una pronuncia giudiziale di condanna del datore di lavoro a riadibire il lavoratore illegittimamente dequalificato alle mansioni espletate in precedenza o a mansioni equivalenti, ciò non in applicazione analogica della reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 Statuto Lavoratori, bensì in attuazione dell'obbligo di rimuovere gli effetti dell'accertato

Amato

illegittimo demansionamento, nullo ex art. 2103 c.c. (Cass. lav. 6381/1997, Cass. lav. 4221/1999, Cass. lav. 9734/1998, Cass. lav. 11479/99 tra le più recenti in tal senso).

Passando all'esame della fattispecie concreta, pur nel sommario accertamento istruttorio consentito in questa sede, appare emergere documentalmente un *fumus boni juris*, inteso come probabile fondatezza del diritto cautelando. Ed invero, pacifico e non contestato il fatto che il ricorrente fino al momento della trasformazione dell'azienda speciale A.M.A.T. in s.p.a. (ed anzi anche dopo detta trasformazione, per la precisione fino alla delibera n° 8 emessa dal Consiglio di Amministrazione in data 27-2-2001) ha svolto le funzioni di direttore dell'azienda e di direttore d'esercizio ai sensi del D.P.R. 753/80, in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale che lo lega alla convenuta, rivestendo una posizione apicale nel novero del personale a rapporto dipendente in quanto tenuto a rispondere del suo operato solo nei confronti del C.A., va rimarcato come l'assunto dell'A.M.A.T., per cui la privazione di alcuni dei compiti già attribuiti al ricorrente sarebbe necessariamente conseguita alla soppressione della figura del direttore nel nuovo organigramma aziendale, sembra smentito dallo stesso comportamento di poco successivo adottato dalla società resistente, laddove con delibera del C.d.A. n° 30 del 9-4-2001 si è determinata ad assumere ad hoc altro dirigente, l'ing. Giovanni Matichecchia, al dichiarato fine di conferire a quest'ultimo l'incarico di direttore dell'A.M.A.T. s.p.a.. E se è vero che alcune prerogative già di pertinenza del direttore dell'azienda speciale sono confluite nelle attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione (quale la rappresentanza legale della società), è pur vero che dal tenore della deliberazione di conferimento dell'incarico di direttore A.M.A.T. all'ing. Matichecchia pare potersi evincere che il direttore resti investito dei poteri di gestione operativa della società, in attuazione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e soprattutto sia tributario della direzione dell'intero personale, come si arguisce dalla sua espressa prevista collocazione "in una posizione sott'ordinata rispetto al Consiglio ma sovraordinata rispetto alla totalità

felino!

dei dipendenti". Logica conseguenza ne è che il Lucibello, ancorchè gli sia stata mantenuta la qualifica dirigenziale, è attualmente ricompreso tra i dipendenti gerarchicamente sott'ordinati rispetto al nuovo direttore, sicchè appare arduo ritenere che lo stesso non stia subendo un concreto pregiudizio per effetto dell'attuata ridefinizione del proprio ruolo e delle proprie concrete funzioni, le attuali (di dirigenza della sola area tecnica) apparendo connotate da un minore grado di autonomia decisionale e quindi di importanza in ambito aziendale.

In definitiva l'ing. Matichecchia ha rilevato, dopo il ridimensionamento del ruolo del ricorrente nell'organizzazione aziendale, proprio la parte più pregnante e qualificante delle mansioni in precedenza espletate dall'ing. Lucibello.

Quanto al periculum in mora, senza sottacere il paventato danno alla salute del ricorrente per come emergente dall'allegata certificazione medica (pregiudizio mai semplicisticamente sottovalutabile), occorre sottolineare l'esigenza di salvaguardia dell'autostima e della dignità del Lucibello, sia nei riguardi della generalità dei dipendenti che dei terzi, esigenza richiedente, tanto più che si tratta di figure apicali in posizione verticistica nella gerarchia aziendale, una sollecita e tempestiva forma di tutela nelle more della definizione dell'instaurando giudizio di merito.

Va conseguentemente disposta la reintegrazione provvisoria ed urgente dell'attore nelle funzioni di Direttore dell'A.M.A.T. s.p.a. per come definite dal Consiglio di Amministrazione in base alla delibera n° 30/2001 o quanto meno nelle funzioni di direttore di tutto il personale A.M.A.T..

Riguardo la posizione dell'ing. Matichecchia, egli non può ritenersi litisconsorte necessario, bensì mero portatore di un interesse derivato, tale da legittimare solo un intervento adesivo dipendente ad opponendum in quanto suscettibile di subire pregiudizio riflesso per effetto dell'accoglimento della pretesa attrice (art. 105 comma secondo c.p.c.); in giurisprudenza v. Cass. sez. lav. nn° 11798/93 e 10173/99.

Infine non è superfluo sottolineare che, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità (vedansi in tal senso, tra le più recenti sentenze della

Lucibello

Sezione Lavoro della S.C. quelle nn° 6381/1997, 9734/1998, 11479/99), l'ordine giudiziale di reintegrazione del prestatore di lavoro nelle mansioni espletate prima dell'accertata dequalificazione non è suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica stante la natura incoercibile della prestazione, che si sostanzia in un facere infungibile non concretamente realizzabile senza la volontaria cooperazione del datore di lavoro obbligato; non di meno, a prescindere dalle conseguenze risarcitorie per equivalente monetario che potrebbero scaturire dall'inadempimento datoriale, il ricorrente potrà giovare del presente provvedimento per legittimamente rifiutarsi di svolgere le mansioni di attuale adibizione (art. 1460 c.c.) e mantenere comunque - nell'eventualità di un rifiuto della convenuta - il diritto al trattamento retributivo offrendo di espletare le mansioni corrispondenti a quelle il diritto al cui svolgimento gli viene in questa sede riconosciuto.

Le spese del presente procedimento cautelare verranno regolate all'esito della successiva fase di merito.

P.T.M.

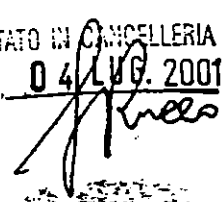
visto l'art.669 octies c.p.c., accoglie l'istanza di concessione di provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c. proposta, con atto depositato il 3-5-2001, da Lucibello Francesco nei confronti di A.M.A.T. s.p.a. Taranto in persona del Presidente del C.d.A. Enzo Manco e per l'effetto dispone che la convenuta reintegri provvisoriamente il ricorrente nelle mansioni e nelle funzioni di Direttore della società per come individuate dal Consiglio di Amministrazione in base alla deliberazione n° 30 del 9-4-2001, o quanto meno nelle funzioni di direttore di tutto il personale A.M.A.T..

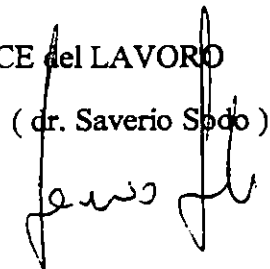
Fissa il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito e rimanda al definitivo la regolazione delle spese processuali relative al presente procedimento cautelare.

Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti .

Taranto, 4-7-2001

IL GIUDICE del LAVORO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
04/07/2001
Taranto, 

(dr. Saverio Spoto)


Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

S.p.A.

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 108887

Capitale Sociale 8.400.000,00 EURO

1

Taranto, li 28/02/ 2001

Prot.Pres.....

Ing. Francesco Lucibello

SEDE

OGGETTO: Delibera del C.d.A. n°8 del 27/02/2001

Voglia trovare in allegato la delibera, n° 8 del 27/02/2001, mediante la quale questo C.d.A. ha disposto sul seguente oggetto: "Attribuzioni e ruolo dell'Ing. Francesco Lucibello nell'AMAT S.p.A.".

Confidando nella sua piena collaborazione, invio i miei migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)





Taranto, li 20/03/ 2001

Prot.Pres.....

All'Ing. Francesco Lucibello

e p.c. A tutto il personale

S E D E

Oggetto: dettaglio relativo alle attribuzioni conferite
con deliberazione n. 8/2001.

In relazione alle attribuzioni conferite alla S.V. con deliberazione del C.d.A. n. 8 del 27/02/2001 si precisano con maggior dettaglio gli ambiti relativi:

a) alla S.V. è stata attribuita il ruolo di Direttore dell'esercizio limitatamente agli aspetti che attengono alla regolarità e sicurezza dell'esercizio ex D.P.R.. 753/80 de D.M. 448/91.

Dette attribuzioni non includono quelle di "Direttore di esercizio" così come concepite dalla normativa di settore;

b) che la S.V. non ha influenza operativa sul movimento che rimane sotto la responsabilità del "Capo area" il quale, a sua volta, risponde direttamente alla Presidenza.

Spetta a tale responsabile, infatti, la programmazione turni, le relative modifiche, la gestione giornaliera del personale dell'area esercizio, la concessione delle relative ferie ecc....;

c) la S.V. ha la più ampia attribuzione e compiti specifici relativi alla gestione operativa dei servizi tecnici, rispetto ai quali dovrà assumere ogni iniziativa finalizzata al buon andamento;

d) che la responsabilità connessa al precedente punto c) è estesa ad ogni forma di proposta, anche in termini di investimenti, per migliorare regolarità, sicurezza e qualità del servizio.

Nelle sue attribuzioni sono naturalmente inclusi tutti quei compiti che di volta in volta le saranno delegati dalla Presidenza o dal C.d.A..

Il Presidente

(Enzo Manco)

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 314, del 15 novembre). -- Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 6 dicembre 1978 n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978, n. 835;

Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 1980;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;

Emana il seguente decreto:

Articolo 1

Art. 1. Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Nel presente decreto con il termine <<ferrovie>> si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione <<ferrovie in concessione>> sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa.

Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.

Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e agli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.

Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla <<F.S.>> è indicata la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla <<M.C.T.C.>> la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Articolo 2

Art. 2. In attesa che venga provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di attuazione delle deleghe previste all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 gli uffici stessi competenti agli effetti delle presenti norme sono individuati, nell'ambito e nei limiti dell'attuale organizzazione, con propri decreti dal Ministro dei trasporti.

✓ In tutti i casi in cui ai sensi delle presenti norme agli uffici di cui al comma precedente compete il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza, quale presupposto per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni od agli enti locali territoriali, il relativo provvedimento deve essere adottato nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 3

Art. 3. L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

Detta autorizzazione è in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali.

Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.

Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di cui al precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme, anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di persone, come definiti dal vigente codice della strada.

Articolo 4

Art. 4. Nessuna ferrovia in concessione può essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

È parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al quarto comma del precedente art. 3, nonché dopo l'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

Per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C.

Chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.

Chiunque, nell'esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada, mediante autobus, ne varii il percorso senza l'autorizzazione degli organi di cui al primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, è punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 600.000, salvo i casi di forza maggiore.

Articolo 5

✓ Art. 5. L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perchè il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse.

Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 5 gennaio 1971, n. 1086, nonchè, per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capo commessa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore.

Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonchè la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonchè i controlli sulla qualità e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati.

Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonchè del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo che, in ogni caso, non potrà intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi.

Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltrechè in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonchè dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.

Articolo 6

Art. 6. Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli impianti e delle apparecchiature.

Articolo 7

Art. 7. Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio.

Per ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli addetti necessario per il servizio è determinato, sentito il direttore od il responsabile dell'esercizio, dal direttore generale della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni.

Per le aziende non tenute ad applicare le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la determinazione di cui al precedente comma è limitata alle qualifiche di cui alla legge 1° febbraio 1978, n. 30, interessanti la sicurezza dell'esercizio.

Per le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni statali, sia servizi rientranti nelle attribuzioni regionali il numero degli addetti di cui al precedente secondo comma è determinato con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della M.C.T.C., qualora risulti quantitativamente prevalente il personale addetto ai primi, o degli organi regionali nel caso contrario. Ciascuno dei predetti organi, nell'adottare il provvedimento di competenza, dovrà acquisire come vincolanti le determinazioni dell'altro per i servizi rientranti nelle attribuzioni di quest'ultimo, fermo restando il nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per il personale dei servizi di interesse regionale.

Articolo 8

Art. 8. Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri.

Quando tuttavia si verifici un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.

Articolo 9

Art. 9. Tutto il personale delle ferrovie deve essere idoneo a soddisfare le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che deve svolgere.

Per il personale delle F.S., l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento di abilitazioni a determinate mansioni sono disciplinati dalle norme in materia.

Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.

Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad

altre mansioni.

Per i conducenti degli autobus il prescritto certificato di abilitazione professionale è rilasciato secondo le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Articolo 10

Art. 10. Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti o delle istruzioni in vigore.

Esso deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

Nei rapporti con il pubblico il personale stesso è tenuto ad usare la massima correttezza.

Le aziende esercenti sono tenute a vigilare su tali adempimenti, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale delle ferrovie in concessione riconosciuto responsabile di incidenti od inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non può comunque essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non a seguito di nuovo accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni stesse, secondo quanto stabilito dal precedente art. 9. Per i conducenti degli autobus in servizio pubblico resta fermo quanto stabilito dal vigente codice della strada.

Articolo 11

Art. 11. Il personale delle ferrovie addetto alla custodia e alla sorveglianza, ovvero destinato ad avere relazioni con il pubblico, deve svolgere il servizio vestito in uniforme o portare un segno distintivo.

Le specifiche disposizioni in materia sono emanate, per le ferrovie dello Stato, dal consiglio di amministrazione delle F.S. e, per gli altri servizi di pubblico trasporto, dalle aziende esercenti, previo nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.

Articolo 12

Art. 12. L'orario e la composizione dei treni nonché l'orario o il numero delle corse degli altri mezzi di trasporto sono stabiliti in relazione alle esigenze del traffico, in modo che il servizio sia adeguato alla normale affluenza di viaggiatori e alla richiesta di trasporto delle merci, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, del materiale mobile e delle necessità dell'esercizio con particolare riguardo alla sicurezza.

Inoltre, le aziende esercenti adotteranno tutte le possibili misure per fronteggiare le maggiori esigenze del traffico in determinati periodi o in eccezionali circostanze.

Articolo 13

Art. 13. In ogni stazione e nelle principali fermate deve essere esposto l'orario di partenza delle corse per il servizio viaggiatori o comunque l'orario di effettuazione del servizio.

Nelle stazioni devono inoltre essere tenute a disposizione del pubblico le condizioni e le tariffe relative ai servizi cui esse sono abilitate e tenuto in evidenza un registro per i reclami.

Articolo 14

Art. 14. La spedizione e la riconsegna delle merci si effettuano senza preferenza e secondo l'ordine di accettazione e di svincolo, salvo motivi di esercizio o esigenze di traffico.

Le merci vanno custodite e manipolate in modo che non riportino avarie deterioramenti o perdite.

Il carico e lo scarico delle merci e la loro sistemazione nei veicoli devono essere eseguiti in modo da garantire la sicurezza dell'esercizio.

Articolo 15

Art. 15. Il trasporto delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, deve essere effettuato con l'osservanza delle particolari disposizioni e cautele per esse previste.

Articolo 16

Art. 16. Il trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, ove ammesso, è regolato da apposite disposizioni emanare dall'azienda esercente.

Articolo 17

Art. 17. Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del personale per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.

Salvo quanto previsto specificatamente nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

Gli utenti delle ferrovie devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose.

Le aziende esercenti non rispondono delle conseguenze derivanti alla inosservanza delle norme di cui al primo e terzo comma.

Articolo 18

Art. 18. Nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto continuo nei quali, in relazione alle peculiarità del sistema, per la realizzazione del trasporto risulti necessaria la collaborazione attiva dei viaggiatori, questi ultimi devono strettamente uniformarsi agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono, comunque, comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni.

Gli obblighi e i divieti di cui al comma precedente sono fissati dalle F.S., per i servizi da queste istituiti, e dalle altre aziende esercenti previa approvazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.

I trasgressori agli obblighi e divieti di cui al primo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

Articolo 19

Art. 19. Alle persone estranee al servizio è proibito -- salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali -- introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e loro dipendenze, nonché nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dall'art. 20.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

L'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000

co con l'arresto fino a due mesi.

L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente per territorio.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti indicati al successivo art. 71.

Articolo 20

Art. 20. Le aziende esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali aperti al pubblico nei quali l'accesso e la sosta delle persone nonché la circolazione e sosta dei veicoli stradali hanno luogo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende.

Per le ferrovie in concessione tali disposizioni devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.

I trasgressori alle disposizioni di cui al primo comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.

Articolo 21

Art. 21. Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari.

Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.

É vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile.

É vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.

Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità, quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.

I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.

Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tramviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonché alle ferrovie e tramvie in sede promiscua.

Articolo 22

Art. 22. É vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in corso di viaggio.

É altresì vietato, senza averne titolo, occupare i posti prenotati, oppure distaccare o alterare i contrassegni delle prenotazioni e delle riserve.

I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000 da applicarsi per ogni contrassegno manomesso e per ogni posto indebitamente occupato.

Articolo 23

Art. 23. I viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli già muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, salvo che sia diversamente disposto dalle aziende esercenti per determinati casi ed impianti.

Tuttavia può essere ammessa la regolarizzazione in corso di viaggio

secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, dalle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone su dette ferrovie, e, per le ferrovie in concessione, dalle norme emanate dalle aziende esercenti, previa approvazione della M.C.T.C. o degli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

I viaggiatori che, ove ammesso, non provvedano a regolarizzare la loro posizione vengono fatti scendere dai treni o dai veicoli nella prima fermata ed assoggettati al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite, mediante formale invito di pagamento. Detto invito fissa il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento, termine che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data dell'invito stesso.

In difetto del pagamento nel termine fissato, la mancata regolarizzazione in corso di viaggio costituisce infrazione e il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute.

Può essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di far proseguire il viaggio; anche in tal caso deve essere provveduto al versamento delle somme dovute per tasse e sopratasse nel termine di cui al terzo comma e, in difetto, diviene altresì applicabile la sanzione amministrativa di cui al comma precedente.

Quando non sia ammessa la regolarizzazione di cui al secondo comma, i viaggiatori trovati durante il viaggio o all'arrivo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a lire 21.000.

In tutti i casi il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, è subordinato al pagamento delle somme dovute per tasse e sopratasse e per il prezzo del biglietto.

Le tasse e sopratasse stabilite dalle tariffe sono sempre dovute nei casi in cui siano commessi reati di alterazione o contraffazioni di biglietti e documenti di viaggio, truffa od altri, puniti dalle leggi penali, nonché nei casi di infrazioni ai regolamenti in vigore.

Articolo 24

Art. 24. I biglietti o altri recapiti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.

È vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio, nonché della parte del biglietto di andata e ritorno relativa al viaggio di ritorno.

È vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato od ottenuto decade di validità.

È altresì vietata la vendita di biglietti, quando non sia autorizzata dall'azienda esercente.

I trasgressori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.

I trasgressori alla disposizione del quarto comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000 e, ove il fatto avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Articolo 25

Art. 25. Ai viaggiatori non è consentito entrare nei bagagliai, nei carri merci ed, in generale, nei veicoli o loro spazi destinati al servizio, salvo i casi previsti o autorizzati dalle aziende

esercenti. é ammesso l'attraversamento dei bagagliai e degli altri veicoli di servizio provvisti di passaggio, durante la corsa del treno, se necessario per il servizio viaggiatori.

é fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi. Questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto é caratterizzato da veicoli in moto, continuo e regolato da norme particolari.

é inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all'uopo destinate.

I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

é vietato aprire le finestre dei veicoli senza l'assenso di tutti i viaggiatori interessati.

Articolo 26

Art. 26. Salvo il caso di grave e incombente pericolo, é fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonchè qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Articolo 27

Art. 27. é vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.

Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Articolo 28

Art. 28. é vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture autofilotramviarie, delle funicolari aeree e terrestri e delle metropolitane, nonchè nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate.

é inoltre vietato durante il servizio di notte fumare nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da più di una persona.

Negli spazi non riservati ai fumatori devono essere esposti, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare.

I trasgressori alle disposizioni del primo e del secondo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 15.000.

Il divieto di fumare può essere esteso ai compartimenti ferroviari per fumatori quando, per insufficienza di posti, debbano essere occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.

Articolo 29

Art. 29. L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali, gli ambienti delle ferrovie nonchè i loro arredi ed accessori, é soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

La sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi é colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato.

Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, é subordinato al contestuale versamento della somma corrispondente all'eventuale danno arrecato, quando la somma stessa sia prefissata, come appresso

specificato, e sia notificata al trasgressore all'atto della contestazione dell'infrazione.

Le aziende esercenti hanno facoltà, a tale scopo, di determinare preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari casi a titolo di risarcimento del danno.

Per le ferrovie in concessione, dette tariffe devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

Per i veicoli circolanti su linee di altre aziende sono applicabili le tariffe delle aziende cui i veicoli appartengono, semprechè le stesse siano disponibili su di essi o presso il personale di servizio in base agli accordi fra le aziende interessate.

Negli altri casi, ferma restando la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l'importo dell'eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo accertamento e notifica.

Articolo 30

Art. 30. é fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle aziende esercenti di svolgere sui treni e veicoli, nonchè nelle stazioni e fermate, l'attività di venditore di beni o di servizi.

é fatto altresì divieto di svolgere attività di cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo.

I trasgressori sono allontanati dai treni, veicoli e impianti, previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Ove l'attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Nei confronti dei trasgressori le aziende esercenti possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento.

Articolo 31

Art. 31. Possono essere escluse dai treni e dai veicoli e allontanate dalle stazioni e dalle fermate le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o disturbo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio.

Le persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma precedente non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare.

Articolo 32

Art. 32. Possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonchè dai locali delle stazioni e delle fermate le persone malate o ferite che possano arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori.

Il trasporto di queste persone potrà avere luogo, occorrendo sotto custodia, in veicoli o compartimenti riservati, alle condizioni e tariffe stabilite.

La norma del precedente primo comma non si applica alle persone di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi per cause di guerra, di lavoro e di servizio, nonchè ai ciechi e sordomuti.

Dai servizi di pubblico trasporto di cui al precedente art. 18 possono essere escluse in relazione alle peculiarità del sistema, le persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi possano arrecare danno a sè o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti.

Articolo 33

Art. 33. Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in

materia di detenzione di armi nonchè di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sè sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.

Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonchè agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a L. 450.000.

Articolo 34

Art. 34. La consegna, la spedizione ed il ritiro delle merci devono essere effettuati nell'osservanza delle modalità stabilite dalle aziende esercenti e dalle leggi o disposizioni emanate per determinate merci.

L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata inesatta o incompleta osservanza delle modalità di cui al comma precedente.

Articolo 35

Art. 35. Le merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore devono essere presentate al trasporto nell'osservanza e con i limiti di quanto stabilito dalle disposizioni emanate per le singole merci.

L'inesatta o incompleta dichiarazione della natura delle merci di cui al comma precedente, ovvero l'omessa denuncia del loro trasporto o deposito, è punita con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi, oltre il pagamento delle tasse e sopratasse stabilite, e semprechè il fatto non costituisca reato più grave.

Articolo 36

Art. 36. Le ferrovie in sede propria sono separate dalle proprietà laterali e dalle strade con siepi, muri o altro tipo di recinzione stabile ove, a giudizio delle aziende esercenti, sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza dell'esercizio.

Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza dell'esercizio, la recinzione di tratti di linea.

Per i servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolano sospesi a funi, travate od altre strutture le recinzioni di cui al primo comma o comunque idonee opere di protezione devono essere realizzate quando i franchi minimi laterali od inferiori rispetto a qualunque ostacolo sono minori dei minimi stabiliti.

Le chiusure sono stabilite nell'esclusivo interesse delle ferrovie e degli altri servizi di pubblico trasporto e nessuna opposizione o pretesa potrà essere avanzata dai terzi in dipendenza della messa in opera di recinzioni da parte delle aziende esercenti.

Le norme di cui al presente titolo III, salvo quelle di cui all'art. 38, non si applicano ai servizi di pubblico trasporto laddove questi utilizzino sedi in comune con strade ed aree pubbliche.

Articolo 37

Art. 37. é proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprietà ferroviaria senza espressa autorizzazione delle aziende esercenti.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a L. 300.000.

Le aziende esercenti possono procedere alla rimozione delle opere, dei depositi e dei cumuli. Le spese sostenute sono poste a carico dei

trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Articolo 38

Art. 38. Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lasciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o l'arresto fino a due mesi.

Articolo 39

Art. 39. é vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne la esatta valutazione.

Le sorgenti luminose, per le quali i predetti organi tecnici dichiarino, in qualunque momento, la necessità di rimozione, devono essere eliminate entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità. Destinatari della notifica possono essere indifferentemente gli utenti delle sorgenti, i proprietari degli immobili sui quali sono state collocate e i diretti installatori che sono tenuti in solido a provvedere alla rimozione.

I trasgressori alla disposizione di cui al comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Indipendentemente dalla sanzione, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la rimozione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio e le spese sostenute per la rimozione sono poste a carico dei trasgressori stessi ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Se le sorgenti luminose in questione sono situate su strade pubbliche perchè predisposte per la pubblica illuminazione o quali segnali luminosi di circolazione, prima di provvedere a diffide, devono essere presi accordi in merito con l'amministrazione cui la strada appartiene.

Articolo 40

Art. 40. Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimità della sede ferroviaria.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Indipendentemente dalla sanzione, in caso di mancanza osservanza della disposizione di cui al primo comma, le aziende esercenti potranno provvedere esse stesse alla recinzione. Le spese sostenute

... saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Articolo 41

Art. 41. In vicinanza delle ferrovie è vietato far pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l'entrata nella sede ferroviaria.

I trasgressori, salvo che non sia applicabile il successivo art. 42, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Nel caso di effettiva introduzione del bestiame nella sede ferroviaria i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Articolo 42

Art. 42. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa.

Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste in vicinanze di ferrovie.

L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta.

Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame.

Qualora, entro il termine suindicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attività previste dal presente articolo. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attività senza avere provveduto alle idonee recinzioni.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Articolo 43

Art. 43. Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite con lo stesso articolo, le aziende esercenti potranno eseguire i lavori necessari per impedire l'introduzione del bestiame nella sede ferroviaria.

Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle

norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Articolo 44

Art. 44. é vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti.

é vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Articolo 45

Art. 45. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danno.

é vietato irrigare i terreni laterali alle linee ferroviarie senza le precauzioni atte ad evitare danni alle linee stesse.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Articolo 46

Art. 46. é fatto obbligo ai proprietari dei fondi laterali alle linee ferroviarie di mantenere inalterate le ripe dei fondi stessi in modo da impedire lo scoscendimento del terreno sulla sede ferroviaria e sui fossi laterali. Qualora non siano in grado di ottemperare a tale obbligo, i proprietari medesimi possono cedere a titolo gratuito la proprietà delle ripe alle aziende esercenti che sono tenute ad acquistarle.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

Gli uffici lavori compartimentali delle F.S. ed i competenti uffici della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, potranno porre divieti allo sradicamento ed al taglio dei boschi laterali alle linee, rispettivamente delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza della sede ferroviaria per caduta di valanghe o frane.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Articolo 47

Art. 47. I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio.

I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la demolizione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva

contenute nel codice di procedura civile.

Nelle zone asservite ad elettrodotto di proprietà delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazioni di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.

Articolo 48

Art. 48. È vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita l'accensione e le cautele necessarie.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Articolo 49

Art. 49. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1.

Articolo 50

Art. 50. Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul Foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette.

I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 dal momento della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a norma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano difformi dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.

Articolo 51

Art. 51. Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri

due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Articolo 52

Art. 52. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di m 2.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Articolo 53

Art. 53. Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie.

La distanza del ciglio più vicino all'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o della cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato.

Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Articolo 54

Art. 54. Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Articolo 55

Art. 55. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Articolo 56

Art. 56. Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Articolo 57

Art. 57. In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possano arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Articolo 58

Art. 58. Chiunque costruisce una strada, un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio ferroviario.

Per le ferrovie in concessione l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata al nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse.

Articolo 59

Art. 59. L'esecuzione, lungo le linee ferroviarie di scavi e perforazioni per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, è subordinata al nulla osta dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., sentite le aziende esercenti, per le ferrovie in concessione.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 62, 63 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente le norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse previo rilascio del nulla osta di cui al comma precedente.

Articolo 60

Art. 60. Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.

I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

Articolo 61

Art. 61. Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, alle disposizioni dei precedenti articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia ritenuto necessario per la sicurezza dell'esercizio.

In tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità purchè si tratti di opere eseguite non in violazione alle preesistenti disposizioni di legge in materia di distanze legali.

Nel caso di costruzione di nuove linee, per le opere preesistenti non conformi alle disposizioni degli articoli richiamati al precedente primo comma, gli organi di cui allo stesso primo comma potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia necessario alla sicurezza dell'esercizio.

In tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le opere eseguite precedentemente alla data di pubblicazione sul Foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'approvazione del progetto.

Articolo 62

Art. 62. Le disposizioni di cui agli articoli dal 49 al 56 non sono applicabili alle aziende esercenti le ferrovie le quali potranno pertanto realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio, le opere necessarie alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione.

Articolo 63

Art. 63. I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nulla osta prescritti.

Articolo 64

Art. 64. I passaggi a livello delle strade pubbliche o private per l'attraversamento delle ferrovie possono essere:

a) del tipo con barriere o semi-barriere, manovrati sul posto, a distanza o automaticamente intendendosi compresi nel termine di barriere le sbarre, i cancelli ed altri dispositivi di chiusura equivalenti;

b) del tipo senza barriere, provvisti o meno di segnalazione luminosa e acustica verso la strada ed a comando automatico.

Spetta alle aziende esercenti le ferrovie stabilire il tipo di impianto per ogni attraversamento. Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi

di sicurezza, l'installazione dei dispositivi di protezione di cui al comma precedente a passaggi a livello senza barriera.

Per quanto riguarda le segnalazioni stradali di <<passaggio a livello>>, la visibilità della linea ferrata per i passaggi a livello senza barriera nonché il funzionamento automatico dei dispositivi di segnalazione e di protezione dei passaggi a livello con semi-barriere e di quelli senza barriera provvisti di segnalazione luminosa e acustica, si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Per i passaggi a livello con barriere manovrate in correlazione con l'effettiva marcia dei treni, la chiusura delle barriere stesse, prima del passaggio di ogni convoglio, deve essere assicurata dall'azienda esercente, con appositi dispositivi o con idonei sistemi di esercizio.

Negli altri casi in cui non sia stabilita la suddetta correlazione le barriere devono essere chiuse almeno cinque minuti prima dell'orario di transito del treno.

I passaggi pedonali senza barriere possono essere muniti di girandole, manovrabili dagli utenti, o di labirinti.

I passaggi a livello privati possono essere muniti di chiusure con chiavi in consegna agli utenti.

Articolo 65

Art. 65. Per l'attraversamento dei passaggi a livello pubblici si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Le stesse norme sono estese ai passaggi a livello privati, esclusi quelli con chiavi in consegna agli utenti.

È proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire, chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei medesimi. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Articolo 66

Art. 66. L'uso dei passaggi a livello privati è regolato da apposita convenzione fra l'azienda esercente la linea e l'utente.

Per le ferrovie in concessione la convenzione deve essere approvata dai competenti uffici della M.C.T.C.

I passaggi a livello privati con chiavi in consegna agli utenti sono usati sotto la diretta responsabilità degli utenti stessi che, prima di effettuare l'attraversamento, devono accertare con ogni cura e prudenza che nessun treno od altro mezzo su rotaia stia sopraggiungendo e quindi transitare rapidamente.

Inoltre è fatto divieto agli utenti dei detti passaggi a livello di tenere aperti gli attraversamenti oltre il tempo strettamente necessario per il passaggio.

I trasgressori alle disposizioni del terzo e quarto comma incorrono nell'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

Articolo 67

Art. 67. In caso di mobilitazione delle forze armate e in caso di guerra, le aziende esercenti i servizi di trasporto sono tenute ad osservare le norme previste per tali eventualità nonché le disposizioni che verranno emanate dalle autorità competenti.

In tali evenienze le aziende stesse sono autorizzate, anche in deroga alla normativa esistente:

- ad adibire temporaneamente a funzioni superiori a quelle svolte il dipendente personale, purché in grado di esercitarle;
- a richiedere al personale dipendente, ove sia necessario, prestazioni eccezionali in eccedenza all'orario di lavoro;
- ad anticipare o ritardare le prescritte visite e prove del

materiale rotabile e degli impianti, rispetto ai termini stabiliti;
-- ad effettuare il trasporto delle merci pericolose e nocive.

Articolo 68

Art. 68. Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvenano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi possono essere rimossi anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

Uguale facoltà è attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle autorità di cui al primo comma, in relazione alle necessità dell'esercizio.

Articolo 69

Art. 69. Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, si venga a trovare sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, materiale non di proprietà dell'azienda esercente, detto materiale può essere rimosso, anche prima dell'eventuale intervento dell'autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui viene rinvenuto, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza, nonchè, in mancanza, dei graduati ed agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria.

Articolo 70

Art. 70. In caso di urgenza, i dirigenti dell'esercizio addetti al movimento, alla linea e al materiale rotabile, o, in assenza di questi, gli agenti con funzioni di capotreno hanno facoltà, anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria e previo accertamento e descrizione, di disporre la rimozione del materiale rotabile la cui permanenza sul luogo di un qualsiasi incidente ostacoli la pronta riattivazione della circolazione dei treni.

Tale materiale è inviato alle officine per le occorrenti riparazioni o, se del caso, rimesso in circolazione, salvo divieto dell'autorità giudiziaria da revocarsi, però, appena compiuti, con precedenza su ogni altra indagine, gli accertamenti ed i rilievi necessari.

Per le ferrovie in concessione le facoltà di cui al primo comma possono essere esercitate solo dal personale giurato ai sensi del successivo art. 71.

Articolo 71

Art. 71. La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei comuni primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale.

In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative

verbalizzazioni.

Al suddetto personale delle ferrovie compete pure, in aggiunta al personale di cui all'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la constatazione e la relativa verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello.

Per la legalità dei verbali, il personale delle ferrovie in concessione deve essere giurato nelle forme di legge.

Per le ferrovie in concessione l'espletamento dei servizi di polizia ferroviaria spetta inoltre ai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza nonchè ai funzionari dei competenti organi delle regioni e degli enti locali territoriali secondo le rispettive attribuzioni.

Articolo 72

Art. 72. Nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente una somma corrispondente al minimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa.

Per le infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui al comma undicesimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, l'importo della oblazione è quello previsto dallo stesso testo unico.

Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalità indicate nel verbale di contravvenzione, entro sessanta giorni dalla contestazione.

Articolo 73

Art. 73. La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al trasgressore.

Salvo il caso che questi addivenga immediatamente all'oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore chiede che vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore stesso.

Articolo 74

Art. 74. Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi del relativo verbale, entro novanta giorni dall'accertamento, al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa ad un passaggio a livello da un conducente di veicolo munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione.

Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato la contravvenzione.

Per le contestazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio.

Dalla notificazione decorre per il trasgressore il termine previsto dal terzo comma del precedente art. 72 per effettuare l'eventuale oblazione. Entro lo stesso termine la persona alla quale sono stati notificati gli estremi del verbale può chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni.

Salvo, comunque, il disposto dell'art. 162 del codice penale, la notificazione non è obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile d'ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia.

Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del codice penale.

Articolo 75

Art. 75. Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo l'oblazione, il verbale viene trasmesso al pretore, ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Articolo 76

Art. 76. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto, il pretore pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvo che nei casi indicati nell'art. 506, comma terzo, del codice di procedura penale.

Articolo 77

Art. 77. Il provento delle oblazioni riscosse dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, nonché delle condanne a pene pecuniarie, è devoluto allo Stato.

Il provento delle oblazioni riscosse dagli altri soggetti di cui al precedente art. 71 è devoluto alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti stessi.

Articolo 78

Art. 78. Il presente capo contiene le disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento di somme, previste per le infrazioni alle presenti norme, escluse quelle sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui ai commi nono e decimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per le quali sono da osservarsi le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Articolo 79

Art. 79. Qualora le infrazioni siano commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere l'infrazione è obbligato in solido con l'autore dell'infrazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Per tutte le infrazioni, l'obbligazione di pagare le somme dovute non si trasmette agli eredi.

Articolo 80

Art. 80. È ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi constata l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, salvo il disposto degli articoli 23 e 29 delle presenti norme, di una somma in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione stabilita per l'infrazione commessa.

Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga

immediatamente, può provvedersi ad esso anche a mezzo di versamento in conto corrente postale con le modalità indicate nel verbale di accertamento dell'infrazione, entro sessanta giorni dalla contestazione.

Articolo 81

Art. 81. L'infrazione deve essere, in quanto possibile, contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido al pagamento della somma dovuta per l'infrazione stessa.

Salvo il caso del pagamento immediato in misura ridotta con effetto liberatorio, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore ed eventualmente le persone obbligate in solido chiedano vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore e alle persone suddette.

Articolo 82

Art. 82. Se non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, gli estremi del relativo verbale devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato l'infrazione.

Per le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione, alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio.

Dalla notificazione decorre il termine previsto dal secondo comma del precedente art. 80 per effettuare l'eventuale pagamento in misura ridotta. Entro lo stesso termine le persone alle quali sono stati notificati gli estremi del verbale possono chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni.

Le spese di notificazione vanno aggiunte alla somma dovuta per sanzione amministrativa.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per le persone nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Articolo 83

Art. 83. Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni viene trasmesso al direttore compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e al direttore del competente ufficio della M.C.T.C. o agli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, per le ferrovie in concessione.

L'organo territorialmente competente è quello del luogo ove è stata constatata l'infrazione.

Se ricorre l'ipotesi contemplata nel successivo art. 86, il rapporto è invece trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il reato.

Nel caso di cui al comma precedente, come pure ogni qualvolta l'infrazione riguardi persone che non risiedono in Italia, la notificazione non è obbligatoria, salva, comunque, la facoltà di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna o del provvedimento ingiuntivo, una somma corrispondente al minimo della sanzione prevista.

Articolo 84

Art. 84. Il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la

rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato, l'importo della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e sopratasse o per il prezzo del biglietto di trasporto o per altro titolo e per le spese di notificazione, all'autore della infrazione e alle persone che siano obbligate in solido.

L'ordinanza-ingiunzione fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di tale pagamento l'interessato deve dare comunicazione, con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Articolo 85

Art. 85. Contro l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata constatata l'infrazione, entro il termine prescritto per il pagamento.

L'esercizio dell'azione non sospende l'esecuzione forzata sui beni degli obbligati, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre la sospensione per gravi motivi.

Nel procedimento di opposizione l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile.

Nei limiti previsti dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 e successive modificazioni, il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Articolo 86

Art. 86. Qualora l'esistenza di un reato dipenda da una infrazione per la quale sia prevista la sanzione amministrativa e per l'infrazione stessa non sia avvenuto il pagamento a norma degli articoli 80 e 84, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta infrazione e ad applicare con il provvedimento di condanna la sanzione stabilita per l'infrazione stessa.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con l'autore dell'infrazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalle presenti norme per l'infrazione.

Cessa la competenza del giudice penale in ordine all'infrazione non costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Per l'impugnabilità del provvedimento del giudice penale si applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Articolo 87

Art. 87. Salvo quanto previsto dal precedente art. 85, secondo comma, decorso inutilmente il termine prescritto per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

è competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del cinquanta per cento, effettuano il versamento delle somme riscosse ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi del precedente art. 86, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

Il diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata constatata l'infrazione.

Articolo 88

Art. 88. Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, è devoluto allo Stato.

Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli altri soggetti di cui al precedente art. 71, nonché delle sanzioni amministrative comminate dagli organi di cui all'art. 84 è devoluto alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti o degli organi stessi.

Articolo 89

Art. 89. Le aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere un direttore od un responsabile dell'esercizio.

Per le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di trasporto di diversa natura, la M.C.T.C. o gli organi regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in assenza di specifica proposta dell'azienda esercente, possono disporre la nomina di più direttori o responsabili dell'esercizio, ciascuno dei quali risponde per linee o gruppi di linee costituenti complessi omogenei, ovvero distinte per natura del servizio di trasporto.

Nei limiti stabiliti ai fini della sicurezza dalla M.C.T.C., può essere consentito che la stessa persona assolva le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio per linee esercitate da aziende diverse.

Gli amministratori delle aziende di cui al primo comma che non provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dalla M.C.T.C. o dai competenti organi regionali secondo le rispettive attribuzioni, alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio sono puniti con l'ammenda da L. 330.000 a L. 1.000.000.

Quando gli amministratori non provvedono entro i successivi termini

ultimativi alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, la M.C.T.C. o i competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, dispongono per la decadenza della concessione.

Articolo 90

Art. 90. L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali.

Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio, sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, con il quale verranno altresì fissate le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione.

La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale.

Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende esercenti, ove si avvalgano di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico, in possesso del titolo di studio fissato con il decreto stesso, per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate, per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai successivi articoli 100 e 102.

Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura della ammenda che è fissata da L. 250.000 a L. 750.000.

Articolo 91

Art. 91. Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare, il direttore o il responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilità delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge.

Fermo restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per

l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benessere sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni.

Il direttore o il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di risiedere in prossimità di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga accordata dal competente ufficio della M.C. T.C. nonchè dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso.

Per l'eventualità di sua temporanea assenza od impedimento, il direttore od il responsabile dell'esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

Articolo 92

Art. 92. Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonchè alle disposizioni contenute negli atti di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali, regionali e degli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono punite con le seguenti ammende:

1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio da L. 250.000 a L. 750.000; tali misure sono aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;

2) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarità dell'esercizio da L. 100.000 a L. 300.000;

3) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio:

a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 100.000 a L. 300.000;

b) per la trasgressione ad una seconda intimazione, da L. 330.000 a L. 1.000.000;

4) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio:

a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 30.000 a L. 90.000;

b) per la trasgressione ad una seconda intimazione da L. 100.000 a L. 300.000;

c) per la trasgressione ad una terza intimazione da L. 300.000 a L. 900.000.

Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino ottemperate le prescrizioni impartite, la M.C.T.C. ed i competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, revocano, con provvedimento motivato, l'assenso o il nulla osta di cui al precedente art. 90 nei confronti del direttore o del responsabile dell'esercizio.

Articolo 93

Art. 93. Il direttore o il responsabile dell'esercizio deve dare immediata comunicazione telegrafica al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio.

Entro cinque giorni dall'accaduto il direttore o il responsabile dell'esercizio deve inviare agli uffici indicati al precedente comma un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.

Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, entro i successivi cinque giorni il direttore o il responsabile dell'esercizio deve disporre l'espletamento di una inchiesta, invitando ad intervenire il competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.

In caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, i competenti uffici della M.C.T.C. possono invitare il direttore od il responsabile dell'esercizio ad espletare la relativa inchiesta, qualora la natura o le modalità dell'incidente stesso coinvolgano la sicurezza dell'esercizio.

Le risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 150.000 e, in caso di recidiva, da L. 200.000 a L. 600.000.

Articolo 94

Art. 94. Le contravvenzioni di cui ai precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 vengono accertate, mediante processo verbale, dai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza o dai funzionari dei competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

La contestazione, ove possibile, deve essere fatta immediatamente. Comunque, entro quindici giorni dall'accertamento, deve essere notificato al contravventore il verbale di cui al comma precedente.

Per le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il responsabile dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri 3) e 4) del precedente art. 92, primo comma, dopo trascorso inutilmente il termine fissato nell'atto di intimazione.

È ammessa l'oblazione alle contravvenzioni di cui agli articoli 89, 90, 92 e 93, secondo quanto stabilito dall'art. 162 del codice penale.

Salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di gestione commissariale governativa, le aziende esercenti sono civilmente obbligate, in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio, per le ammende di cui al presente titolo, secondo gli articoli 196 e 197 del codice penale.

Articolo 95

Art. 95. Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative:

1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli;

2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere;

3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;

4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile.

Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali.

Articolo 96

Art. 96. Il direttore generale delle F.S. emana:

1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari emanate dal Ministro dei trasporti ai sensi del precedente art. 95 e in particolare quelle relative alle modalità di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;

2) le disposizioni interne riguardanti:

a) le prove e i collaudi necessari per l'accettazione e l'immissione in servizio delle locomotive e dei rotabili automotori anche se destinati a servizi di manovra o a servizi interni delle officine, nonchè dei veicoli di ogni specie;

b) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di sicurezza e segnalamento lungo le linee e nelle stazioni;

c) le condizioni da osservare per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica;

d) l'illuminazione dei treni delle stazioni e dei loro accessi nonchè degli impianti e tratti di linea in relazione alle esigenze dell'esercizio e della sicurezza pubblica;

e) l'esecuzione delle prove, delle visite e dei collaudi da effettuare sulle caldaie di qualunque tipo;

f) le misure da adottare ai fini della sicurezza dell'esercizio durante lo svolgimento dei lavori lungo le linee e nelle stazioni;

g) le condizioni da osservare per la composizione e la frenatura dei treni;

h) la determinazione della velocità massima dei treni e delle locomotive isolate in relazione al tracciato delle linee o dei tratti di linea interessati, al materiale rotabile, alla composizione dei convogli ed alle condizioni di frenatura;

i) la condotta e la scorta dei treni;

l) l'accesso sulle locomotive ed al posto di manovra dei rotabili automotori e dei veicoli pilota da parte di persone non addette alla condotta degli stessi;

m) le attrezzature e le caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri;

n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello e i servizi ai treni;

o) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi o sussidiari di quelli ferroviari forzosamente sospesi o ridotti.

Articolo 97

Art. 97. Il direttore del servizio materiale e trazione delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle revisioni periodiche del materiale rotabile nonchè le modalità delle prove e verifiche da effettuarsi nel caso di notevoli riparazioni del materiale stesso che abbia subito incidenti;

2) la tenuta delle registrazioni dello stato di servizio del materiale rotabile e delle sue parti di rilevante importanza;

3) le indicazioni da apporsi sul materiale rotabile per consentirne l'individuazione e per rilevarne le caratteristiche e lo stato di manutenzione.

Articolo 98

Art. 98. Il direttore del servizio lavori e costruzioni delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo alla linea, alle gallerie ed alle altre opere d'arte;

2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione delle principali opere d'arte.

Articolo 99

Art. 99. Il direttore del servizio impianti elettrici delle F.S.

emana le disposizioni interne riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di trazione elettrica, di telecomunicazione e di illuminazione ed ai meccanismi speciali;

2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione degli impianti di cui al precedente punto 1), nonché di quelli di sicurezza e di segnalamento.

Articolo 100

Art. 100. Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le norme regolamentari riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle verifiche e prove funzionali da effettuare periodicamente, od a seguito di incidenti, ovvero qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, per la sede, per le principali opere d'arte, per gli impianti, per il materiale mobile, nonché per qualsiasi apparecchiatura attinente alla sicurezza dell'esercizio;

2) la determinazione delle verifiche e prove cui provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. e di quelle cui devono invece autonomamente provvedere i direttori o i responsabili dell'esercizio, ovvero gli assistenti tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 90, in relazione alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto;

3) la tenuta delle registrazioni relative allo stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile;

4) le indicazioni da apporsi sul materiale mobile e sue parti di rilevante importanza per consentirne l'individuazione;

5) la formazione, nell'ambito delle disposizioni regolanti l'orario di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

6) la determinazione delle qualifiche del personale che deve essere giurato nelle forme di legge agli effetti del quarto comma del precedente art. 71;

7) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi di quelli ferroviari forzatamente sospesi;

8) la libera circolazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei trasporti in collaborazione con la M.C.T.C., nonché per coloro che, nell'interesse della stessa, svolgono attività di ricerca, studio o consulenza, ferme restando le competenze delle regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse, per il personale regionale addetto alla vigilanza su tali servizi.

Per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni, alle verifiche e prove alle quali provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. ai sensi del precedente primo comma, punto 2), partecipano, agli effetti della regolarità dell'esercizio, gli organi regionali.

I competenti uffici della M.C.T.C. hanno facoltà di effettuare ispezioni sulla tenuta dello stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile, nonché sulle verifiche e prove cui, ai sensi del precedente primo comma, punto 2), provvedono autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio.

In relazione all'esito sfavorevole delle verifiche e prove di cui

al primo comma o delle ispezioni di cui al terzo comma, i competenti uffici della M.C.T.C. possono revocare l'autorizzazione di cui al primo comma del precedente art. 4, ovvero il nulla osta tecnico di cui al terzo comma dello stesso articolo, secondo che si tratti rispettivamente di servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli organi statali o regionali.

Qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità, i competenti uffici della M.C.T.C., gli organi delle regioni nonchè quelli degli enti locali territoriali possono inoltre disporre la sospensione dell'esercizio per i servizi rientranti nelle rispettive attribuzioni.

Per quanto concerne le revisioni degli autobus dei servizi di pubblico trasporto effettuati su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Articolo 101

Art. 101. Il direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto, emana le disposizioni riguardanti:

1) l'applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 3) e 4) del precedente art. 95, nonchè di quelle di cui al precedente art. 100;

2) l'espletamento da parte del personale della M.C.T.C. delle funzioni di vigilanza previste dalle presenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle competenze statali e, per quanto riguarda la polizia e la sicurezza, anche di quelli rientranti nelle competenze regionali;

3) le modalità per l'accertamento delle infrazioni previste dalle presenti norme;

4) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al precedente art. 3, secondo comma;

5) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al successivo art. 102, secondo comma.

Articolo 102

Art. 102. Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di concessione e delle altre norme:

1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;

2) le disposizioni interne riguardanti:

a) l'impiego delle apparecchiature di trazione;

b) la manutenzione della sede, degli impianti e delle apparecchiature;

c) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile;

d) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, dei passaggi a livello e degli altri impianti necessari per il servizio nelle ore notturne;

e) le misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo svolgimento dei lavori alla sede ed agli impianti della linea e delle stazioni;

f) il numero delle corse da effettuare giornalmente, nonchè il numero delle fermate;

g) l'ubicazione delle fermate;

- h) le velocità ammesse e gli orari;
- i) la composizione dei treni, la capacità dei veicoli e le relative condizioni di frenatura;
- l) la disciplina dell'accesso ai posti di manovra o di controllo dei veicoli e delle stazioni;
- m) il numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative operazioni;
- n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello ed i servizi ai veicoli.

Le disposizioni interne di cui al precedente comma, salvo quelle di cui al punto 2), lettere d) ed e), devono essere preventivamente approvate dai competenti, uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni regionali; detto nulla osta non è peraltro richiesto per le disposizioni interne di cui al precedente punto 2), lettera f).

Agli effetti della valutazione delle esigenze locali di pubblico interesse, il numero e gli orari delle corse giornaliere nonché il numero e l'ubicazione delle fermate, per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli enti locali territoriali, devono essere anche da questi approvati.

Articolo 103

Art. 103. Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX restano in vigore le disposizioni di legge regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo.

Articolo 104

Art. 104. Salvo quanto previsto dal precedente art. 103, sono abrogati:

- gli articoli 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318 e la dizione <<in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavori pubblici>> dell'art. 304 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- il regolamento, approvato con il regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687;
- gli articoli 7, 8, punto 2°, 9, 10, 12, 15, 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1688;
- il regio decreto 22 maggio 1892, n. 354;
- il regio decreto 23 giugno 1895, n. 385;
- la legge 27 dicembre 1896, n. 561;
- il regio decreto 8 gennaio 1899, n. 4;
- la legge 21 dicembre 1899, n. 446;
- il regio decreto 22 marzo 1900, n. 143;
- il regio decreto 22 marzo 1900, n. 145;
- gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107 del regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306;
- il regio decreto 25 giugno 1905, n. 369;
- il regio decreto 21 agosto 1905, n. 522;
- gli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo e secondo, 8, commi secondo e terzo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, escluso ultimo comma, 23, 26

- della legge 30 giugno 1906, n. 272;
- l'art. 7 e la dizione <<e 7>> dell'art. 11 della legge 25 giugno 1909, n. 372;
- gli articoli 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 105, 107, 109, escluso ultimo comma, 110, 111, 112, 113, escluso ultimo comma, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 175, 176, 177, 206, 207, 208, 216, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 269, 270, la dizione <<in quelle stazioni che vengano designate dal Ministero dei lavori pubblici>> dell'art. 108 -- le dizioni <<118, ultimo comma,>> e <<e 166>> dell'art. 271, comma primo, del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
- il regio decreto 9 luglio 1914, n. 730;
- gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2375;
- il regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1608;
- il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1684;
- il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1686;
- il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328;
- il regio decreto 13 gennaio 1924, n. 46;
- il regio decreto 22 novembre 1925, n. 2175;
- il regio decreto 9 maggio 1926, n. 1059;
- gli articoli 8 e 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;
- il regio decreto 29 luglio 1928, n. 1867;
- il decreto ministeriale 28 novembre 1928, n. 1265;
- il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1694;
- gli articoli 13, 18, commi primo, 19, 37 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n. 1752;
- l'art. 8, comma sesto, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
- il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 300;
- il decreto ministeriale 28 marzo 1932, n. 1966;
- il regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1062;
- il decreto ministeriale 23 aprile 1935, n. 2995;
- il decreto ministeriale 26 novembre 1935, n. 1285;
- gli articoli 1, commi terzo e quarto, 3, 4, 6 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
- gli articoli 20, commi primo, secondo e terzo, 21, 27, 30 e 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822;
- il decreto ministeriale 26 novembre 1940, n. 1710;
- il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344;
- il comma quinto dell'art. 13 e il comma quinto dell'art. 27 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173;
- il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 173;
- il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1139;
- gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, comma secondo, 23, 24, 25, 26, commi terzo e quarto, 28, 29, 50, 52 e la dizione <<, in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione>> dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
- il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;

- la legge 27 luglio 1967, n. 660;
- la legge 20 marzo 1968, n. 304;
- gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 12 novembre 1968, n. 1202;
- la legge 4 marzo 1969, n. 89;
- il comma terzo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nell'art. 1, lettera a), nonché i commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

Sono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto.

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Palmiro Carlo Liuzzi
Avv. Claudio Barberio
Dott. Luca Barberio
Dott. Marco Barberio

00179 ROMA
VIA BARONIO 54/A - TEL 06-7850537

74100 TARANTO 21 giugno 2001
C.SO ITALIA 254 - TEL 099-7351536 - FAX 099-7362875

Oggetto: AMAT / LUCIBELLO

Ill.mo sig. Enzo Manco
Presidente AMAT SpA
Via Cesare Battisti, n.657
74100 TARANTO

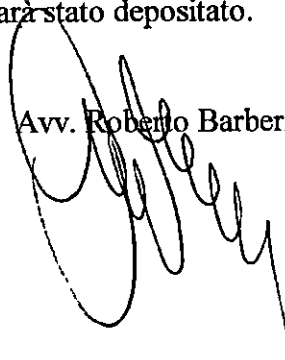
A conferma dell'anticipazione telefonica, segnalo che, non essendo stata accettata la proposta del suo assistito, l'avv. Pollicoro ha ritenuto di non voler attendere altro tempo per consentire all'Amat di formalizzare un'eventuale controproposta.

Tenuto conto di ciò, si è proceduto alla trattazione della controversia cautelare. Le contrapposizioni sono sintetizzate dal contenuto del verbale di udienza che, ai fini di una più diretta cognizione, allego alla presente. Il giudice (dott. Sodo) si è riservato di decidere.

Mi riservo di comunicare l'esito non appena il provvedimento finale sarà stato depositato.

Con i migliori saluti

Avv. Roberto Barberio



Verbale del 1° adunanza

Il giorno 14/6/2001, nel salone
di Teramo, Episcopo del lavoro, se,
avuto al suo posto, nelle condizioni
di art. 200 c.p.c. promossa da
l'ing. Francesco Lucibello, ricorre
contro

l'AMAT, rammenta

che con atti di ingiuria ed i
atti persecutori, dovuti dall'AMAT a
avv. V. L. L.

con la partecipazione delle
dott. P. P. P. e dott. P. P. P.,
i quali difendono l'ing. L. L. L.
contro le contestazioni e le
riproche, denunciando l'abuso
di potere.

Per questo Stefano e Vincenzo
e dott. V. L. L. hanno chiesto
dell'azione in ingiuria, nella
parte concernente con la parte
di ingiuria, denunciando
del ricorso.

Il Giudice

a richiesta di difesa con atto,

i quali intendono venir con la possibilità di una risoluzione eventuale del rapporto unico e tal pace lo coere all'ordine del 21/6/2001

P. C. G. d. e



Incominciato, nell'ordine del 21/6/2001
univó e parti come da precedenti verbali.
Sono comparsi i procuratori delle parti.

L'avo. Pollicoro introduce il contenuto
dell'eventuale memoria difensiva ed osserva
che, con l'azione proposta, l'imp. Lucibello
ha voluto soltanto rivendicare la tutela
del suo diritto e esercitare la sua
azione giuridica di diritto, inter-
quale figura epicoi nell'organizza-
zione del personale dell'azienda
conveniente, all'atti momento e in-
motivatamente e lui soltanto, per
non attribuire all'imp. Lucibello,
assunto all'uso con deliberazione
del C. di A. n. 30 del 9/4/2001, delle
quale si produce copia.

L'eventuale difesa ha tenuto di appi.

non il problema discutendo delle in-
tende giuridiche delle c.p.e. e delle
intende speciali, evitando del tutto
di occuparsi dei vincoli e dei limiti
imposti dalle leggi alle volontà di
ricambi delle trasmissioni delle
opere speciali.

Nella letteratura, quindi, non si vi-
discutono la possibilità della costituzione
sociale di sopprimere il diritto di direttore,
ma viene, invece, contestato il diritto
delle c.p.e. di dichiarare il direttore o
reciprocamente, per assumere altro
direttore, pur in assenza di ogni atto
necessariamente preventivo.

Cid mi pare non può contestarsi
che l'imp. ha voluto obbligarlo, allo stato,
il diritto di esercitare le sue fon-
zioni giuridiche di figure episcopali
delle organizzazioni episcopali, in forza
del combinato disposto dell'art. 12, con-
me 51°, della L. 15/5/1992 n. 127 e dell'art.
1°, comma 6°, del D.leg. n. 400/1994,
dal momento che l'aperta resistenza
ha prominently manifestato, in modo

chiaro ed inequivocabile, la mia volontà
di conservare nell'organigramma
esistente la figura del direttore (del
n. 30/2001), attribuendole, però, ad
altro soggetto.

Il riprova di quanto who è agendo
riluocare che esautoranti non ha addotto
alcune motivazioni o giustificazioni
e ristretto delle pretese limitazioni
del mandato, esagerando, anzi,
le eccezioni univocità.

La decisione, infine, il carattere
di profonda strumentalità delle
lettere di addio riciclate del Fun-
dente al momento soltanto dopo i
ricchi contatti per una eventuale
definizione conciliatoria, al solo
ed evidente fine di influenza sulle
relative trattative.

Produce infine la lettera dell'ora
Costituito Tribunale del 7/5/2001
in viale all'ora Vincenzo Volpe.

S'è tenuto, per la pratica professionale,
il dott. Santi Corrado.

Chiedo, infine, che il Giudice copra

nessuno lo diceva.

L'ora, Enrico esordì per la
sua. Fuori si ribellando che la
volontà d'ordine per la immigra-
zione dell'ordine nuovo e ad-
atto che non vogliono vivere-
niente sciolte dalle deduzioni po-
te riprodotte da parte d'ordine - Tou-
to me con i propriati alla ecc-
dito l'ordine, l'ora con i propriati
alla sua insubordinazione della quale
non si poteva del diritto che ossi-
me si vede sotto "demonstrato".
Ecco la immigrazione eccitata
della ATAT non è superabile della
democrazia e di ideologia del-
la equità che, ora non ritorna-
se celando, non poteva più-
mai rendere possibile la vita-
polare niente -

Il suo pensiero in forma di invito
e di fine

aiuto e di fine
e di fine



*A*zienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

**REGOLAMENTO PER LE ASSUNZIONI E LE PROGRESSIONI
DI CARRIERA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'A.M.A.T.**

ART. 1

Il presente Regolamento è in applicazione dell'art. 9 dell'Accordo Nazionale 24 aprile 1987 "Norme relative alla classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto" e disciplina le progressioni di carriera del personale dipendente dell'A.M.A.T. le cui dichiarazioni di livello e i cui profili professionali sono compresi nella Tabella Nazionale delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (allegato A - Accordo 13 maggio 1987).

Pertanto, sono abrogati e cessano di avere efficacia tutti gli eventuali accordi e/o regolamenti e/o norme e/o deliberazioni che, in deroga o in applicazione di leggi precedenti, disciplinano in tutto o in parte la materia.

ART. 2

La pianta organica è il complesso dei livelli e delle qualifiche dell'Azienda.

Essa stabilisce il numero massimo dei dipendenti totali e dei dipendenti per livello e qualifica così come approvati con deliberazione del Consiglio Comunale. Ha valenza pluriennale e come tale un significato puramente indicativo-programmatico essendo legata alla sua piena attuazione al raggiungimento dei volumi di produzione che la giustificano.

La tabella numerica del personale è la pianta organica dell'anno. Essa è allegata al bilancio di previsione di ciascun esercizio come previsto dall'art. 6 del T.U. del 1925 e determina il numero massimo dei dipendenti per livello e qualifica a libro paga aziendale nell'esercizio in corso. Si determina avuto riguardo dei programmi di esercizio in relazione ai turni dei conducenti di linea secondo gli obiettivi di efficienza produttiva del fattore lavoro.

L'organigramma stabilisce i legami e le dipendenze funzionali fra le varie unità aziendali.

ART. 3

I posti vacanti, determinati rispetto alla pianta organica, da occupare nella misura prevista dalla tabella numerica, saranno ricoperti secondo le norme del presente Regolamento.

ART. 4

Al fini delle progressioni di carriera le qualifiche di cui alle tabelle nazionali (allegato "A" - Accordo 13.05.1987), si intendono così suddivise:

1) - QUALIFICHE CARRIERA DIRETTIVA

1° livello - CAPO AREA - ANALISTA DI SISTEMI

2° livello - CAPO RIPARTIZIONE - CAPO IMPIANTO - ANALISTA PROGRAMMATTORE

2) - QUALIFICHE CARRIERA DI CONCETTO E TECNICA

3° livello - CAPO UFFICIO - CAPO TECNICO - COORDINATORE MOVIMENTO E TRAFFICO - PROGRAMMATORE

4° livello - ASSISTENTE - ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO - CAPO OPERAI - PROGRAMMATORE JUNIOR - CAPO TURNO OPERATORI

3) - QUALIFICA CARRIERA D'ORDINE E ESECUTIVA

5° livello - AGENTE DI MOVIMENTO - CAPO SQUADRA OPERAI - OPERAIO TECNICO

5° livello - SEGRETARIO - OPERATORE C.E.D. - CAPO SALA REGISTRAZIONE DATI

6° livello - CONDUCENTE DI LINEA - OPERAIO QUALIFICATO - ADDETTO PRATICHE AMMINISTRATIVE

7° livello - IMPIEGATO GENERICO - OPERAIO GENERICO

4) - QUALIFICHE CARRIERA AUSILIARIA E MANOVALANZA

8° livello - CENTRALINISTA - COORD. AUSILIARI - ADDETTO ALLA MANUTENZIONE

9° livello - MANOVALE - COMMESSE - USCIERE - GUARDIANO - PORTIERE

ART. 5

Per l'accesso e/o avanzamento in ciascuna delle qualifiche comprese nei gruppi di carriera definite all'art. 4), fatte salve le deroghe previste nel successivo art. 6), sono necessari i seguenti titoli di studio:

- a) CARRIERA DIRETTIVA : diploma di laurea specifico in relazione al posto da coprire
- b) CARRIERA DI CONCETTO E TECNICA : diploma di scuola media superiore specifico in relazione al posto da coprire
- c) CARRIERA D'ORDINE ED ESECUTIVA : licenza di scuola media inferiore
- d) CARRIERA AUSILIARIA E MANOVALANZA : licenza di scuola media inferiore

ART. 6

Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, i posti vacanti in organico di 1° e 2° livello, la cui copertura viene di volta in volta decisa dal Consiglio di Amministrazione, sono coperti nel modo che segue:

- nel livello di ingresso della carriera direttiva (2° livello) si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, tra i cittadini in possesso del diploma di laurea specifico in relazione al posto da coprire e con esclusione di titoli equipollenti, nonché degli altri requisiti richiesti dal bando di concorso.

Modalità per l'accesso e/o l'avanzamento ai vari livelli

<u>Liv.</u>	<u>Modalità</u>	<u>Titolo di studio</u>
1°	concorso interno	laurea
2°	concorso esterno	laurea (per gli interni diploma)
3°	concorso interno	diploma media superiore
4°	concorso interno	diploma media superiore
5°	prova attitudinale	licenza scuola media inferiore
6°	prova attitudinale	licenza scuola media inferiore
7°	prova attitudinale	licenza scuola media inferiore
8°	prova attitudinale	licenza scuola media inferiore
9°	prova attitudinale	licenza scuola media inferiore

N.B.: I posti di livello 8° e 9° sono di norma riservati al personale definitivamente inidoneo.

I concorsi e/o le prove attitudinali e/o le prove selettive dovranno concludersi entro sei mesi dalla data del relativo bando.
Le norme del presente articolo si applicano sia nei concorsi pubblici sia nei concorsi interni.

ART. 15

La validità delle graduatorie è di anni tre dalla data di approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16

La decorrenza delle promozioni è determinata dal realizzarsi di due condizioni:

- a) approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione
- b) affidamento dell'incarico cui il concorso si riferisce.

La nomina definitiva è subordinata al superamento di un periodo di prova di mesi sei; valgono le stesse norme stabilite dalla legge per l'assunzione dall'esterno.

NORMA TRANSITORIA

In esecuzione della deliberazione n° 297 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 dicembre 1996, a parziale modifica del Regolamento aziendale Avanzamenti e Promozioni approvato con deliberazione n° 92/1994, viene prevista la seguente norma transitoria:

In sede di prima applicazione del Regolamento (da intendersi come prima applicazione la prima volta in cui viene bandito il concorso di ogni qualifica), con esclusione dei posti di 1° e 2° livello, per i quali rimane ovviamente in vigore la norma attuale, è consentita la partecipazione al concorso interno ai dipendenti, di livello uguale o inferiore al posto messo a concorso, in possesso di titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto.

È consentita altresì la partecipazione, con il primo gruppo degli aventi diritto, dei dipendenti inidonei definitivamente alle mansioni della qualifica di provenienza che siano in possesso del titolo di studio richiesto per il posto da coprire.

In prima applicazione l'ammissione in sequenza ai concorsi avverrà come previsto dalla norma definitiva, ma saranno preliminarmente ammessi coloro che hanno espletato per almeno sei mesi le funzioni del posto da ricoprire.

*=abrogato con deliberazione n.282 del 14/10/1998
C.d.A.-

È consentito ai dipendenti dell'Azienda che abbiano almeno un anno di anzianità nel livello immediatamente inferiore, di partecipare al concorso, purché in possesso del titolo di studio specifico - in relazione al posto da coprire - immediatamente inferiore a quello previsto nel bando di concorso.

- al primo livello della carriera direttiva si accede mediante concorso fra i dipendenti dell'Azienda, che abbiano almeno un anno di anzianità nel secondo livello e che siano inderogabilmente in possesso del diploma di laurea specifico in relazione al posto da coprire.

Invece, sempre fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, i posti vacanti in organico degli altri livelli, la cui copertura viene parimenti decisa dal Consiglio di Amministrazione, verranno coperti mediante:

- A) - concorso interno a cui saranno ammessi in sequenza i dipendenti che abbiano superato il servizio di prova:

- 1) i dipendenti di livello uguale o immediatamente inferiore appartenenti alla stessa area (movimento, tecnica o, in senso lato, amministrativa) del posto da coprire, con almeno un anno di anzianità nel suddetto livello;
- 2) i dipendenti di livello uguale o immediatamente inferiore delle altre aree, con almeno un anno di anzianità nel suddetto livello;
- 3) i dipendenti di qualsiasi livello appartenenti alla stessa area del posto da coprire;
- 4) i dipendenti di qualsiasi livello delle altre aree.

- B) - concorso esterno (previo ricorso alla mobilità regionale), qualora il concorso interno non abbia consentito la copertura del posto.

I posti di 8° e 9° livello sono di norma riservati per la riqualificazione del personale definitivamente inidoneo alle mansioni della qualifica di provenienza.

ART. 7

Al fini delle progressioni di carriera le eccedenze in una determinata qualifica e livello si considerano a carico della qualifica omogenea e del livello immediatamente inferiore.

Così pure gli agenti che hanno conservato la qualifica ex lege 30/78 e che sono stati inquadrati in sovrannumero ad esaurimento fanno parte dell'organico della qualifica corrispondente a quella posseduta compresa nella tabella nazionale delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

ART. 8

Le progressioni di carriera avverranno mediante concorso o prova attitudinale ed esclusivamente per la copertura dei posti in organico da occupare.

ART. 9

Il concorso è una procedura consistente di due prove scritte ed una orale.

Sono ammesse eccezioni per la copertura dei posti della carriera d'ordine ed esecutiva (qualifiche d'officina e di movimento) per i quali i bandi possono prevedere in luogo delle due prove scritte almeno una prova pratica.

Per poter partecipare al concorso i dipendenti, inoltre, non debbono aver subito provvedimenti disciplinari definitivi negli ultimi tre anni nella seguente misura:

- a) **CARRIERA DIRETTIVA:** multa e/o provvedimenti disciplinari più gravi;
- b) **CARRIERA DI CONCETTO:** multa e/o provvedimenti disciplinari più gravi;
- c) **ALTRE CARRIERE:** sospensione e/o provvedimenti disciplinari più gravi.

I dipendenti debbono essere in possesso della piena idoneità fisica alle mansioni della qualifica posseduta.

ART. 10

La procedura di avanzamento denominata prova attitudinale consiste in una prova scritta o pratica e di una prova orale.

La prova pratica è prevista esclusivamente per la copertura di posti della carriera esecutiva e manovalanza.

I requisiti per la partecipazione alle prove attitudinali sono gli stessi previsti per i concorsi interni.

ART. 11

I criteri di valutazione dei titoli di studio e professionali, richiesti per la partecipazione al concorso, verranno stabiliti nel bando di concorso e la valutazione di essi non potrà essere superiore al 30% del punteggio complessivo attribuibile.

Al titoli professionali non potrà essere attribuito un punteggio superiore al 15% del punteggio complessivo attribuibile.

Al titoli di studio non potrà essere attribuito un punteggio superiore al 15% del punteggio complessivo attribuibile.

In caso di parità di punteggio prederà in graduatoria il candidato più anziano di età.

ART. 12

Si accederà ai livelli 6° e 7° con prove selettive mediante concorso pubblico o con altre procedure previste dalle normative in vigore.

Le prove consistiranno nella compilazione di un "test" di cultura generale a carattere selettivo ed in una successiva prova pratica, pure a carattere selettivo.

ART. 13

I bandi di concorso predisposti dall'Azienda verranno trasmessi per comunicazione, prima della pubblicazione, alle Organizzazioni sindacali.

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, stabilisce le norme relative alla partecipazione ai concorsi e/o alle prove attitudinali e/o prove selettive, ai titoli specifici richiesti, alle preferenze ed al funzionamento della Commissione Giudicatrice, secondo le disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Rimane tuttavia inderogabilmente stabilito che:

- a) per l'espletamento della prova scritta la Commissione Giudicatrice del concorso dovrà, per ciascuna prova, predisporre tre compiti, distinti ciascuno dei quali verrà posto in tre distinte buste che chiuse e sigillate, verranno, il giorno dell'esame, offerte ad un candidato perchè ne scelga una; il compito in essa contenuto costituirà l'argomento della prova scritta.
- b) per l'espletamento della prova orale, ogni componente la Commissione giudicatrice dovrà formulare per iscritto tante distinte domande da porre ai candidati affinché esse siano pari al triplo dei candidati ammessi agli esami orali. Ogni domanda formulata da ciascun componente la Commissione giudicatrice verrà posta in una distinta busta che dovrà subito dopo essere chiusa e sigillata.

Le buste così formate dovranno essere perciò in numero triplo rispetto ai candidati ammessi a sostenere la prova orale.

Le buste così chiuse e sigillate verranno offerte ai singoli candidati ammessi agli orali, affinché sulle domande contenute nella busta che il candidato sceglierà, debba svolgersi il suo esame orale.

La Commissione d'esame dei concorsi esterni è composta da n° 3 (tre) membri:

- a) il Direttore Generale dell'Azienda, o suo delegato, al quale compete di svolgere le funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice del concorso;
- b) due membri esperti delle materie relative al posto messo a concorso nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i docenti (universitari o di scuola media superiore) o professionisti Indicali in numero triplo del relativo Ordine professionale, o dipendenti di altre Aziende di trasporto.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice saranno espletate di norma da un funzionario di adeguato livello professionale designato dal Consiglio di Amministrazione.

Per i concorsi interni e/o prove attitudinali e/o selettive la Commissione d'esame è composta da tre membri:

- a) Direttore Generale dell'Azienda, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un membro esterno (scelto dal Consiglio di Amministrazione fra quelli di cui al punto b) dei criteri per le Commissioni esaminatrici;
- c) un membro esterno oppure interno scelto dal Consiglio di Amministrazione fra i dirigenti o funzionari dell'Azienda.

N° 30 del Registro



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

S.P.A.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Passaggio dell'Ing. Matichecchia Giovanni dal CTP all'AMAT SpA

L'anno duemilauno, il giorno 9 del mese di Aprile, alle ore 9:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunito, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE

2. Domenico ABRESCIA

VICE PRESIDENTE

3. Carlo BOSCHETTI

4. Antonio CITREA

5. Francesco IPPOLITO

6. Alberto MESSINESE

7. Antonio RANUCCI

8. Massimiliano RUSSO

9. Ugo TRONCONE

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Eseguita una valutazione complessiva dello stato della Società per ciò che concerne gli aspetti gestionali, organizzativi, operativi e relativi alle relazioni esterne;
- Tenuto conto delle esperienze aziendali accumulate da questo consiglio fin dalla data del suo insediamento e degli aspetti di criticità emersi cui occorre offrire soluzione idonea nell'interesse della società;
- Tenuto conto che la trasformazione in SpA ex D.lg./VO 422/97, operativa dal 12 Gennaio 2001, rende più urgente l'adozione di iniziative tendenti ad offrire puntuale ed efficace attuazione alle determinazioni che la società ha assunto o assumerà in futuro;
- Visto che una pluralità di valutazioni inducono a ritenere che l'obiettivo di cui al precedente punto richiede il rinnovamento ed il rafforzamento del management aziendale al fine di realizzare le condizioni operative più favorevoli per cercare di ridurre o eliminare le circostanze ostative del buon andamento della gestione operativa della società;
- Considerato che è convinzione di questo Consiglio che gli obiettivi da perseguire potranno essere raggiunti solo attraverso la individuazione di una figura professionale che per titoli, esperienza e provata capacità di raggiungere i risultati si collochi in una posizione sott'ordinata rispetto al Consiglio ma sovraordinata rispetto alla totalità dei dipendenti;
- Ritenuto che tale figura con tali caratteristiche è stata individuata nella persona dell'ing. Giovanni Matichecchia già Direttore del CTP - Consorzio Trasporti Pubblici di Taranto, i cui titoli sono allegati al relativo curriculum.
- Visti, in particolare, i titoli presentati che di seguito si elencano:
 - a) laurea in ingegneria ed abilitazione alla professione di ingegnere;
 - b) Direttore del CTP dal 04/12/1986 al 31/12/1999;
 - c) Idoneità professionale per dirigere l'attività di trasporto di impresa operante nel settore del trasporto dei viaggiatori su strada, rilasciato dal Ministero dei Trasporti in data 22/01/1998 con il n° IIIA/8854;
 - d) Autorizzazione regionale rilasciata all'ACTT all'incarico di Direttore con Deliberazione regionale n. 2154 del 22/03/1988;
- Considerato che le iniziative personali, il modo di interpretare il ruolo del Direttore ed i risultati che lo stesso ha dimostrato di poter raggiungere si sono segnalati all'attenzione di



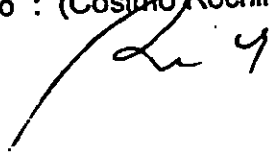
alcuni componenti di questo consiglio negli anni in cui hanno rivestito l'incarico di consigliere all'interno del CTP (e della ex ACTT), diretto dall'ingegnere in questione;

- Considerato che nell'interesse della società è opportuno, necessario e non più dilazionabile la definizione del ruolo di Direttore dell'Azienda per le motivazioni già espresse;
- Visto lo Statuto della Società;
- Viste le norme applicabili al settore;
- Con il voto contrario del Consigliere Dott. Ugo Troncone

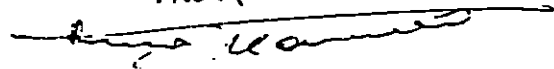
DELIBERA

1. di affidare all'ing. Giovanni Matichecchia nato a Monteiasi (TA) il 29/05/1952 l'incarico di Direttore della società AMAT S.p.A;
2. di riconoscere, allo stesso, un trattamento economico lordo annuo di £. 180.000.000 (centoottantamiloni) ripartito in 14 mensilità.
3. di considerare revocabile l'incarico di Direttore, al pari di ogni incarico dirigenziale, al venir meno nel corso del triennio della fiducia del Consiglio di Amministrazione, fermo il rispetto delle clausole contenute nel contratto individuale di lavoro in materia di recesso anticipato dal rapporto;
4. di approvare l'allegato schema di contratto di lavoro individuale, che regolerà ogni patto e condizione fra società e dirigente relativamente al rapporto di lavoro che, con la sua sottoscrizione, si instaurerà fra le parti;
5. di autorizzare il Presidente alla sua sottoscrizione ed all'attuazione di ogni adempimento connesso e conseguente, non appena ricevuto il nulla osta di trasferimento dal CTP alla AMAT.

IL SEGRETARIO
F/to : (Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE
F/to : (Enzo Manco)



*A*zienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

S.p.A.

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 108887
Capitale Sociale 8.400.000,00 EURO

Taranto, lì 19/04/ 2001

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

L'AMAT SpA in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore sig. Enzo Manco, con sede legale in Taranto, Via C. Battisti n.657, di seguito denominata "società",

E

l'ing. Giovanni Matichecchia nato a Montebelluna (TA) il 29/5/52 e residente in Taranto – Corso Italia 375, di seguito denominato "dirigente"

PREMESSO CHE

- Il dirigente, attualmente, opera alle dipendenze del CTP – Consorzio Trasporti Pubblici di Taranto, (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), presso cui ha assolto all'incarico ed alle funzioni di Direttore dell'azienda dal 4/12/1986 al 31/12/1999 con assenso regionale rilasciato all'azienda con deliberazione G.R. n° 2154 del 22/3/88;
- al momento assolve, presso la medesima azienda, ad incarichi dirigenziali di natura tecnica;
- il dirigente in questione, inoltre, è in possesso di attestato di idoneità professionale per dirigere l'attività di trasporto di impresa operante nel settore del trasporto di viaggiatori su strada sul territorio nazionale, rilasciato dal ministero dei Trasporti in data 22/1/1998 con il numero IIIA/8854;
- il rapporto di lavoro tra il medesimo ed il CTP è regolato dal CCNL dei dirigenti delle imprese degli enti locali;
- con nota 2/2001 del 27.03.2001 (allegato A), la Società ha richiesto al CTP la concessione del nulla osta al trasferimento del dirigente presso la società medesima;

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

S.p.A.

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 108887
Capitale Sociale 8.400.000,00 EURO

Tanto premesso

CONVENGONO

di stipulare il presente contratto individuale di lavoro a termine di natura dirigenziale ai sensi della L. 230/62. Il tutto ai seguenti patti e condizioni:

- 1) Funzioni: all'ing. Matichecchia viene espressamente conferito l'incarico di Direttore, nonché, il compito di mettere in esecuzione le decisioni del Consiglio di Amministrazione, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione; il tutto sotto la direzione del Presidente e la vigilanza del C.d.A.. L'incarico sarà svolto in posizione sovraordinata a tutti gli altri dipendenti;
- 2) Durata: Dopo il periodo di prova fissato in sei mesi, superato il quale, la durata del contratto sarà di anni 3 (tre) a partire dalla data di decorrenza meglio specificata al successivo par. 3). Troveranno applicazione le seguenti clausole speciali:
 - a) nel corso del triennio iniziale le parti rinunciano all'esercizio del potere rescissorio, fatta eccezione per quanto indicato ai punti seguenti;
 - b) il potere di recedere può essere esercitato anche dal dirigente nei primi 6 mesi del primo triennio fatto salvo quanto previsto all'art. 4 della L. 230/62;
 - c) al termine del primo triennio, se non disdettato 6 mesi prima, il presente contratto si intenderà prorogato per un ugual periodo con i medesimi patti ed alle medesime condizioni;
 - d) in caso di disdetta nei termini, allo scadere del triennio originario o prorogato, verrà a cessare solo l'incarico di Direttore retto da rapporto a termine. Il rapporto di lavoro sarà convertito a tempo indeterminato. Le nuove funzioni dirigenziali saranno quelle che il CdA definirà;

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

S.p.A.

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 108887

Capitale Sociale 8.400.000,00 EURO

- 3) Decorrenza: La decorrenza coinciderà con il primo giorno successivo a quello in cui il presente contratto sarà sottoscritto dalle parti;
- 4) Sede di residenza: Taranto;
- 5) Trattamento economico: sarà riconosciuto un trattamento economico lordo annuo pari a £. 180.000.000 (centoottantamiloni) onnicomprensivo. Il trattamento economico in cifra fissa sopra stabilito sarà ripartito in 14 mensilità. Di volta in volta, fra società e dirigente, potrà essere concordata l'erogazione di premi correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati. L'anzianità di servizio presso la società terrà conto di quella già maturata dal dirigente presso il CTP che, pertanto, sarà dallo stesso conservata ad ogni effetto;
- 6) Rinvio: per quanto non previsto nel presente contratto individuale si farà riferimento alle condizioni ed alle tutele previste dal CCNLDAI;
- 7) Foro competente: Taranto, in via esclusiva;
- 8) Allegati: il presente atto, costituito da n. 3 fogli sottoscritti dalle parti, si completa con la documentazione elencata in calce e, più specificamente, con il "patto di non concorrenza" (allegato B) costituente parte integrante e sostanziale del contratto. Il patto troverà applicazione qualsiasi sia la causa di interruzione del rapporto di lavoro contemplata nel presente contratto individuale. Farà eccezione quella correlata al pensionamento del dirigente.

Allegati:

A) Nota della Società n. 2/2001 del 27.03.2001;

B) "patto di non concorrenza";

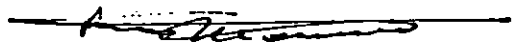
C) deliberazione n. 30 del 09/04/2001 della società "AMAT SpA" che approva il contenuto e lo schema del presente contratto.

Taranto 19 Aprile 2001

Per la società

Il Presidente

Enzo Manco



per accettazione

Ing. Giovanni Matichescu



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

S.p.A.

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 27 MAR. 2001

Prot. n° : Pres. 2/2001

Al Presidente del CTP

Taranto

e p.c. all'ing. Giovanni Matichecchia

Corso Italia 375 Taranto

La società AMAT SpA è interessata ad acquisire le prestazioni dirigenziali dell'ing. Giovanni Matichecchia, che per oltre un decennio ha assolto l'incarico di Direttore del CTP di cui è attualmente dirigente. Ciò in relazione ad un progetto di riordino e rafforzamento dei vertici aziendali di cui la società ha avvertito da tempo la necessità, la cui attuazione è ritenuta non più dilazionabile nel tempo. Il tutto nell'interesse della società medesima e del suo azionista di riferimento.

L'AMAT SpA chiede, pertanto, che il CTP conceda al predetto dirigente il N.O. necessario al suo trasferimento.

Si ritiene che ciò possa costituire, inoltre, una significativa fase di avvio per relazioni interaziendali future più proficue, nell'interesse reciproco delle due aziende. Si confida che la richiesta possa essere accolta favorevolmente dalla S.V. e dal CdA del CTP.

Cordiali saluti

Il Presidente

(Enzo Manco)



Taranto, li 19/04/ 2001

PATTO DI NON CONCORRENZA (allegato B)

Il presente patto di non concorrenza ex art. 2125 del c.c. viene allegato sotto la lettera B) al contratto individuale di lavoro sottoscritto in pari data fra la società "AMAT - SpA" con sede in Taranto - Via C. Battisti n° 657 ed il dirigente ing. Giovanni Matichecchia, nato a Monteiasi il 29/5/1952 per costituirne parte integrante e sostanziale.

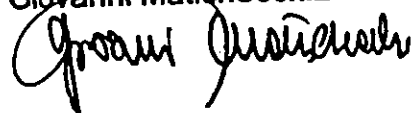
Condizioni del patto:

- a) Limiti di tempo: anni 3 (tre) a decorrere dalla data di interruzione del rapporto di lavoro fra la società "AMAT - SpA" ed il dirigente con le eccezioni indicate nel contratto individuale;
- b) Limiti di oggetto: il dirigente non potrà assumere l'incarico di Direttore generale o di dirigente in altre aziende di trasporto pubblico locale;
- c) Limiti di luogo: il divieto è operativo per aziende che svolgano attività nelle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Calabria;
- d) Corrispettivo: la società riconoscerà al dirigente per tutto il periodo di validità e di applicazione del presente patto un importo mensile pari al 40% della sua ultima retribuzione presso la società;
- e) Clausola penale: in caso di violazione del patto da parte del dirigente, questi corrisponderà alla società, per tutta la durata del patto, una penale pari al corrispettivo di cui al precedente punto d);
- f) Obbligo di informazione: il dirigente si impegna a collaborare con la società, per tutta la durata del patto, al controllo del suo rispetto;
- g) Trattamento fiscale: il corrispettivo di cui al precedente punto d) è soggetto a imposizione fiscale, con oneri a carico della società.

Per la società "AMAT SpA"
Il Presidente
Enzo Manco

per accettazione

Ing. Giovanni Matichecchia



RAPPORTO DI CONFERMA

28-MAG-01 13:14

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : 2

NUMERO FAX : 063211770

PAG. : 11

TEMPO TRASCORSO : 04'13"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K

RAPPORTO DI CONFERMA

28-MAG-01 18:59

NUMERO FAX : 099 7794247
NOME : 2

NUMERO FAX : 0997362875
Pag. : 13
TEMPO TRASCORSO : 05'40"
MODO : G3 STD ECM
RISULTATI : O.K

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Segreteria

Taranto, li 29/maggio/2001

POSTA ORDINARIA

Comando Carabinieri
Ass.Tra

Taranto
Bari

=====

POSTA RACCOMANDATA A.R.

Avv. Costantino Tassarolo – 10862764792-6
Avv. Roberto Barberio - 10862764793-7

Roma
Taranto

IL CAPO UFFICIO
(Semeraro Raffaele)



*A*zienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 12/04/ 2001

Prot.Pres. *Muo/01*

Ai Componenti del C.d.A.

AMAT S.p.A.

LORO S E D I

Oggetto: nota Avv. Vincenzo Pollicoro del 10/04/2001 prot.4931

Vi rimetto in allegato copia della nota giunta in Azienda il 10 u.s. a firma dell'Avv. Vincenzo Pollicoro, in nome e per conto dell'Ing. Francesco Lucibello.

A tal proposito nella giornata di ieri mi sono recato a Roma dal Prof. Costantino Tassarolo, consulente Nazionale della CISPEL, per mettere all'attenzione dello stesso i contenuti della nota in oggetto.

Il Prof. Costantino Tassarolo, oltre a confermare, pienamente, la legittimità dell'operato fin qui svolto dal C.d.A, in merito alle problematiche sollevate, provvederà a rispondere, nei primi giorni della prossima settimana, all' Vincenzo Pollicoro, rigettando tutto quanto evidenziato nella nota, ribadendo ancora una volta che la trasformazione dell'Azienda in S.p.A. ha determinato la impossibilità per l'ex Direttore Generale di mantenere nella Società la posizione che ricopriva nell'Azienda Speciale, mancando nell'organizzazione societaria un organo omologo a quella di Direttore Generale di Azienda Speciale.

Stesso concetto vale addirittura per i Dirigenti anche se questi assunti a tempo indeterminato, venendo a mancare il rapporto fiduciario.

*A*zienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

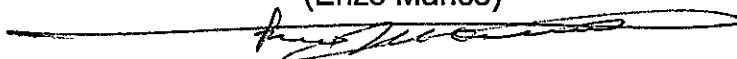
Stesso parere di assoluta legittimità il Prof. Tessarolo ha espresso in merito alla delibera adottata nell'ultima seduta del C.d.A., relativa al passaggio dal CTP all'AMAT del'Ing. Giovanni Matichecchia.

Non appena arriverà la nota del Prof. Tessarolo, provvederò ad inviarvi una copia.

Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente

(Enzo Manco)



STUDIO LEGALE POLLICORO

TARANTO - VIA PITAGORA, 24 - TEL. 099.45.27.862

Avv. VINCENZO POLLICORO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. STEFANIA POLLICORO

Taranto, 04/04/2001

Spett.le

Consiglio di Amministrazione

dell' A.M.A.T. s.p.a.

Taranto

e p.c.

Al Sig.

Sindaco

Piazza Castello

Taranto

Raccomandata a.r.

L'ing. Francesco Lucibello mi ha dato mandato di assisterlo nella controversia che intende intraprendere nei confronti di codesta società al fine di tutelare i propri diritti gravemente ed illegittimamente lesi dalle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del C.d.A., rispettivamente con atto n.8 del 27/02/2001 e lettera prot. pres. N. 877/2001 del 20/3/2001.

La richiamata delibera n. 8/2001, infatti, è chiaramente in contrasto con la volontà del Consiglio Comunale, così come manifestata nel provvedimento n.9 del 12/01/2001 e trasfusa nello statuto ove, all'art. 27, è chiaramente stabilito che il personale in servizio presso l'azienda speciale transita alle dipendenze dell'AMAT s.p.a. "conservando il trattamento normativo ed economico e le posizioni previdenziali acquisite e proprie della categoria di appartenenza, nazionali ed aziendali".

Ciò significa che l'ing. Lucibello, al pari degli altri dipendenti, ha diritto a mantenere la sua posizione giuridica, che è quella di direttore generale.

La decisione assunta dal C.d.A. di degradarne la funzione a semplice direttore di esercizio è, quindi, illegittima anche per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 2103 C. Civ..

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO
Prot. Arrivo n. 4931
10 APR 2001
V. Presidente
V. Amministratore
V. Tecnico
V. Controllore dell'Esercizio
V. Informatica
V. Area Sale
V. Area Sonali
V. Areaamento
V. Area tecnica
Ufficio Reg. A
Ufficio Proc. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

Ancor più illegittima ed arbitraria è la nota del Presidente del C.d.A. n.877 del 20/3/2001 che, pur nella confusa e contraddittoria formulazione, non lascia dubbi sulla reale volontà del Consiglio di Amministrazione di mantenere nell'organico la figura del direttore generale, di sottrarlo all'ing. Lucibello e di assegnarlo ad altro soggetto, degradando lo stesso ing. Lucibello a dirigente tecnico.

Quanto sopra si evince dall'ordine del giorno dell'ultima seduta del Consiglio di Amministrazione, nella quale, appunto, è stata valutata la proposta del presidente di assumere l'ing. Matichecchia quale direttore generale e dalla nota prot. n.907/01 del 23 marzo u.s. indirizzata all'ing. Lucibello, inopinatamente qualificato "Dirigente Area Tecnica e Direttore dell'esercizio".

Per le ragioni su esposte è di tutta evidenza che il modus operandi di codesta società si colloca al di fuori di ogni regola legislativa, amministrativa e contrattuale, causando un disordine amministrativo gravemente lesivo degli interessi dell'Azienda e dell'ing. Lucibello, il quale perciò intende intraprendere ogni azione per la tutela dei propri diritti, interessi d'immagine professionale.

Con la presente, pertanto, Vi invito a confermare immediatamente all'ing. Lucibello nelle sue funzioni di direttore generale, diffidandovi dal nominare altro soggetto per tale funzione. Con avvertimento che, in mancanza, non esiterò ad agire giudizialmente per la tutela degli interessi del mio assistito in ogni sede competente, secondo il mandato ricevuto.

Distinti saluti.

Dr. Ugo Lucibello

5

AVV. VINCENZO POLLICORO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. STEFANIA POLLICORO

Taranto, 04/04/2001

Spett.le
Consiglio di Amministrazione
dell' A.M.A.T. s.p.a.
Taranto

e p.c. Al Sig.
Sindaco
Piazza Castello
Taranto

Raccomandata a.r.

L'ing. Francesco Lucibello mi ha dato mandato di assisterlo nella controversia che intende intraprendere nei confronti di codesta società al fine di tutelare i propri diritti gravemente ed illegittimamente lesi dalle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del C.d.A., rispettivamente con atto n.8 del 27/02/2001 e lettera prot. pres. N. 877/2001 del 20/3/2001.

La richiamata delibera n. 8/2001, infatti, è chiaramente in contrasto con la volontà del Consiglio Comunale, così come manifestata nel provvedimento n.9 del 12/01/2001 e trasfusa nello statuto ove, all'art. 27, è chiaramente stabilito che il personale in servizio presso l'azienda speciale transita alle dipendenze dell'AMAT s.p.a. "conservando il trattamento normativo ed economico e le posizioni previdenziali acquisite e proprie della categoria di appartenenza, nazionali ed aziendali".

Ciò significa che l'ing. Lucibello, al pari degli altri dipendenti, ha diritto a mantenere la sua posizione giuridica, che è quella di direttore generale.

La decisione assunta dal C.d.A. di degradarne la funzione a semplice direttore di esercizio è, quindi, illegittima anche per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 2103 C. Civ..

6

Ancor più illegittima ed arbitraria è la nota del Presidente del C.d.A. n.877 del 20/3/2001 che, pur nella confusa e contraddittoria formulazione, non lascia dubbi sulla reale volontà del Consiglio di Amministrazione di mantenere nell'organico la figura del direttore generale, di sottrarlo all'ing. Lucibello e di assegnarlo ad altro soggetto, degradando lo stesso ing. Lucibello a dirigente tecnico.

Quanto sopra si evince dall'ordine del giorno dell'ultima seduta del Consiglio di Amministrazione, nella quale, appunto, è stata valutata la proposta del presidente di assumere l'ing. Matichecchia quale direttore generale e dalla nota prot. n.907/01 del 23 marzo u.s. indirizzata all'ing. Lucibello, inopinatamente qualificato "Dirigente Area Tecnica e Direttore dell'esercizio".

Per le ragioni su esposte è di tutta evidenza che il modus operandi di codesta società si colloca al di fuori di ogni regola legislativa, amministrativa e contrattuale, causando un disordine amministrativo gravemente lesivo degli interessi dell'Azienda e dell'ing. Lucibello, il quale perciò intende intraprendere ogni azione per la tutela dei propri diritti, interessi d immagine professionale.

Con la presente, pertanto, Vi invito a confermare immediatamente all'ing. Lucibello nelle sue funzioni di direttore generale, diffidandovi dal nominare altro soggetto per tale funzione. Con avvertimento che, in mancanza, non esiterò ad agire giudizialmente per la tutela degli interessi del mio assistito in ogni sede competente, secondo il mandato ricevuto.

Distinti saluti.

Dr. Uguisoli

RAPPORTO DI CONFERMA

09-APR-01 16:55

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : 2

NUMERO FAX : 063211770

PAG. : 07

TEMPO TRASCORSO : 02'21"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, denominazione, sede e durata

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. A norma del combinato disposto dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400, e dell'art. 36 della L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come modificata ed integrata dalla L.R. 12 aprile 2000, n. 9 e dell'art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è costituita una Società per azioni denominata "Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a." (A.M.A.T. S.p.a.), a seguito di trasformazione della precedente Azienda Speciale con identica denominazione.
2. La società ha sede legale in Taranto, alla via Cesare Battisti n. 657.
L'organo amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e sopprimere quelle esistenti.
3. La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2 – Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto le attività di:
 - a) gestione di servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano di persone e di merci, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuato;
 - b) gestione di servizi di metropolitana, di collegamento aeroportuale, di autostazioni ed aree intermodali, scolastici, di persone disabili, e trasporto funebre, di noleggio con e senza conducente, di interesse turistico, nonché di trasporto speciali "a chiamata", di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;
 - c) realizzazione e/o gestione sia diretta che in concessione di parcometri e parcheggi a pagamento, stradali, chiusi, multipiano;
 - d) rimozione, custodia, riparazione e revisione di veicoli ed autoveicoli, anche per conto terzi, a norma del Codice della Strada, nonché gestione degli impianti semaforici;
 - e) gestione e/o istituzione di agenzie di viaggio;
 - f) gestione dei servizi connessi, complementari e strumentali a quelli innanzi descritti, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

2. La Società può, inoltre, svolgere qualsiasi attività di studio, ricerca, consulenza, assistenza, progettazione, anche per conto terzi, connessa, complementare o affine a quelle innanzi indicate.

3. La Società, nel perseguire i suoi fini istituzionali, si conforma agli indirizzi ed obiettivi generali, anche di carattere sociale, stabiliti dall'Assemblea dei soci, compiendo altresì tutte le operazioni economiche, commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e finanziarie ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari. Potrà inoltre assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere; nonché partecipare a gare d'appalto anche in collaborazione con altri soggetti, in Associazioni temporanee di impresa.

TITOLO II

Capitale sociale, azioni e obbligazioni

Art. 4 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale iniziale è 8.400.000 EURO, suddiviso in n. 8.400.000 azioni ordinarie del valore nominale di un EURO cadauna.

2. Il Comune di Taranto potrà rimanere azionista unico della società per non più di due anni dalla data di costituzione, nel corso dei quali dovranno essere individuati, con le modalità previste dalla normativa vigente, uno o più soci. La percentuale di partecipazione alla Società riservata a suddetto Ente non potrà comunque essere inferiore al 60% del capitale sociale.

3. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento, nonché tramite conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2440 c.c..

Art. 5 – Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto ad un voto in assemblea.

2. La società, in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali diversi da quelli delle precedenti azioni ordinarie.

3. Le suddette azioni potranno essere acquistate unicamente dai dipendenti dell'A.M.A.T S.p.a.

Art. 6 – Trasferimenti, prelazioni e riscatti

1. Fermo restando i principi della vigente normativa, le azioni, tranne quelle di cui al comma e dell'art. 5, possono essere trasferite alle seguenti condizioni:

a) nel caso di alienazione per atto tra vivi, ciascun socio ha diritto di essere preferito ad eventuali terzi, essendogli riservato diritto di prelazione.

b) A tal fine, il socio che intenda cedere la propria quota azionaria, dovrà darne preventiva comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando la/e persona/e disposta/e all'acquisto, nonché le condizioni e le modalità di vendita.

Il Presidente dovrà provvedere ad informare gli altri soci entro i 5 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra. Pertanto, coloro che intendano avvalersi del proprio diritto di prelazione dovranno, entro e non oltre i successivi 30 giorni, comunicare la propria offerta a mezzo di telegramma indirizzato al Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale nei 10 giorni successivi informerà l'offerente e tutti gli altri soci delle proposte d'acquisto pervenutegli.

c) Qualora il diritto di prelazione venga esercitato da più soci, le azioni poste in vendita saranno tra questi ripartite in proporzione alla quota azionaria da ciascuno posseduta.

d) Nel caso in cui i promittenti acquirenti dichiarino non congruo il prezzo delle azioni oggetto della prelazione di cui sopra, queste saranno valutate da un arbitratore nominato di concerto con il socio venditore. Qualora entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione non si raggiunga l'intesa per la nomina dell'arbitratore, questi verrà designato dal Presidente del Tribunale di Taranto su istanza di una delle parti interessate. L'arbitratore procederà alla valutazione, sulla base del patrimonio netto della società, rettificato tenendo conto delle poste attive e dell'avviamento. Tale determinazione sarà vincolante tra le parti. Nell'ipotesi in cui la stima risulti: a) inferiore al prezzo indicato nell'offerta in prelazione, le spese di valutazione, da determinarsi secondo le tariffe professionali, saranno ripartite tra i soci che intendono acquistare, proporzionalmente ai titoli loro spettanti, e la parte alienante; b) superiore ovvero uguale al prezzo dell'offerta, le spese saranno interamente a carico degli acquirenti.

e) Il diritto di prelazione potrà inoltre esercitarsi anche nel caso di alienazione a titolo gratuito, permuta, per transazione, cessione di beni, trasferimento di azienda o di ramo di azienda, intendendosi che il corrispettivo dovrà essere destinato ai beneficiari dei suddetti negozi giuridici.

f) Le regole sul diritto di prelazione di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento delle azioni, rimanendo escluse le ipotesi di cessioni e conferimenti di azioni, nonché di trasferimenti di azienda o di rami di azienda che l'Ente titolare stipuli con enti o società sue, controllanti o controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., e in genere tutte quelle in cui il mutamento di titolarità delle azioni sia disposto per ottemperare a disposizioni pubblicistiche di legge, miranti a riorganizzare l'assetto dell'Ente azionista.

g) In caso di trasferimento delle quote azionarie mortis causa, gli altri soci hanno diritto di esercitarne il riscatto.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento del titolo in base al quale deve annotarsi il trasferimento sui libri dei soci, deve darne comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. agli altri soci, i quali dovranno provvedere ad esercitare il proprio diritto di riscatto entro e non oltre i 30 giorni successivi.

Il prezzo del riscatto sarà determinato secondo equità, sulla base del valore corrente delle poste attive e dell'avviamento, da un perito designato dal Presidente del Tribunale di Taranto su istanza del Presidente del Consiglio di amministrazione. Il costo della perizia sarà posto a carico di coloro che eserciteranno il diritto di riscatto proporzionalmente al valore delle azioni riscattate. Se, al termine delle operazioni peritali, nessuno dei soci procede al riscatto, le spese sostenute saranno ripartite tra tutti coloro che hanno manifestato l'intenzione di esercitarne il diritto, in proporzione delle quote possedute.

h) Le modalità di esercizio del diritto di prelazione di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c., in occasione di aumento di capitale sociale, con la sola eccezione relativa alla decorrenza dei termini fissata in giorni quindici. Resta inteso che la prelazione potrà essere esercitata unicamente in base alle condizioni comunicate, pertanto non sarà ammissibile alcuna procedura di valutazione.

h) Nel caso in cui decorra inutilmente il termine di 60 giorni per l'esercizio del diritto di prelazione le azioni, saranno liberamente alienabili, salvo quanto disposto al successivo art. 7.

Art. 7 – Clausola di gradimento

1. Le azioni sono cedibili a qualsiasi titolo nei confronti dei terzi, previo assenso del Consiglio di amministrazione. Qualora non sia esercitato il diritto di prelazione da parte degli altri soci su tutte le azioni poste in vendita, il Consiglio di amministrazione dovrà esprimere l'assenso in ordine alla cessione o motivarne il diniego con propria deliberazione, entro e non oltre i successivi 30 giorni, decorsi i quali l'assenso si intenderà implicitamente concesso.

2. Il gradimento di cui sopra dovrà essere esercitato tenendo conto dell'interesse e della natura della Società, ragion per cui potrà essere legittimamente rifiutato:

- a) ad imprese concorrenti o ad amministratori, dipendenti, soci illimitatamente responsabili o di riferimento di imprese concorrenti o ad imprese o enti dai predetti soggetti controllati e ad essi collegati;
- b) a soggetti che, anche se non in diretto rapporto di concorrenza, operino in settori tali da pregiudicare l'attività specifica della Società erogatrice di pubblici servizi;
- c) a soggetti che risultino insolventi o inadempienti nei confronti di soggetti pubblici;

d) a soggetti che abbiano subito condanne penali, ancorché non definitive, o che risultino indagati in procedimenti penali, per reati contro Pubblica Amministrazione e /o di criminalità organizzata o, comunque, coinvolti in inchieste giudiziarie penali per i reati di cui sopra;

e) a soggetti in capo ai quali sorgano interessi in conflitto con l'interesse sociale;

3. Le condizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di interposta persona.

4. La clausola di cui al presente articolo non si applica alle azioni di cui al comma 2 dell'art. 5.

Art. 8 – Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni nominative o al portatore, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2410 c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO III

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 10 - Convocazione

1. L'Assemblea della Società, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante avviso di convocazione recante l'ordine del giorno, la data, l'ora e ed il luogo di convocazione (nel caso in cui sia diverso dalla sede sociale) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Nello stesso avviso devono essere indicati il giorno, la data, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, la quale non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

2. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2366, comma 3 c.c..

3. L'assemblea potrà inoltre essere convocata dalla minoranza dei soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale ed a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 11 – Composizione, intervento e voto

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

2. Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 2372 c.c..

3. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione, che non può essere esercitato dal socio o dal suo delegato nelle deliberazioni in cui vi è conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi con la Società, nonché nelle altre ipotesi previste dall'art. 2373 c.c..

4. Le azioni per le quali non può essere esercitato diritto di voto sono computate al fine della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 12 – Presidenza

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, essa è assunta nell'ordine dal Vice Presidente, dal Consigliere di amministrazione più anziano di carica e subordinatamente di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.

2. Spetta al Presidente accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di espressione del voto.

3. Il Presidente è inoltre assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il relativo verbale venga redatto da un Notaio ai sensi dell'art. 2371, comma 2 c.c..

Art. 13 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio
- b) nomina e revoca il Presidente ed il Vice Presidente, i Consiglieri di amministrazione, i componenti ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei membri del collegio sindacale;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi affidati alla società, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
- f) delibera su altre materie sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione ed in particolare, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi connessi a quelli oggetto della Società o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati ferme restando le competenze in caso di modificazioni dell'oggetto sociale;
- g) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla normativa vigente.

2. L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora lo richiedano particolari esigenze, la cui valutazione spetta all'organo di amministrazione, entro 6 mesi dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio, e, comunque, tutte le volte in cui il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione qualunque sia la parte capitale rappresentata dai soci intervenuti.
4. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 14 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione delle obbligazioni e delle azioni privilegiate, sullo scioglimento della Società, sulla nomina dei poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.
2. Essa delibera in prima e seconda convocazione nel rispetto delle maggioranze previste dal codice civile.

TITOLO IV

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15 – Numero e durata in carica degli amministratori

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti non inferiore a tre e non superiore a nove, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, prima di procedere alla nomina.
2. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16 – Nomina degli amministratori

1. Possono essere nominati amministratori anche i non Soci scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende pubbliche o private.
2. I primi amministratori sono quelli nominati nell'atto costitutivo dal Comune di Taranto, ovvero gli stessi altrimenti in carica, la cui revoca o sostituzione a norma dell'art. 2458 c.c. sarà di esclusiva competenza del suddetto Ente.
3. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., ovvero coloro che siano in lite con la Società o siano soci illimitatamente responsabili, amministratori dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.
4. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle suindicate causa di decadenza dall'ufficio. Se tali cause riguardano il Presidente detta comunicazione deve essere resa al Vice Presidente.
5. L'Assemblea dei soci può revocare dall'incarico l'intero Consiglio di Amministrazione o ciascuno dei suoi componenti.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli

amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea da convocare entro 2 mesi e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre causa viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente, o di chi presiede la riunione.
2. Il Consiglio si riunisce, nella sede della Società o in luogo diverso, ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.
3. La convocazione è fatta dal Presidente, o dal suo sostituto mediante comunicazione scritta contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare, spedita al domicilio degli amministratori e dei sindaci, almeno 3 giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, tra i dipendenti della Società aventi la qualifica di quadro o superiore, che provvederà a redigere il relativo verbale firmato dallo stesso e dal Presidente della seduta.
5. Le copie e gli estratti del predetto verbale, previa certificazione di conformità a firma del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci, ovvero di un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 18 – Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

Art. 19 - Amministratore delegato, Direttori e Procuratori

1. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle non delegabili per legge, ad uno membro o più membri, determinando i limiti della delega ed i relativi compensi. Potrà nominare direttori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, determinandone la durata in carica, le funzioni, il compenso, i poteri e gli emolumenti.

2. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione conferisca le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, la delega dovrà prevedere anche i limiti del potere di rappresentanza.

Art. 20 -Partecipazione alle sedute

Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Costoro devono allontanarsi dalla seduta prima della discussione.

Art. 21 – Compensi degli amministratori e segretario

La misura dei compensi dei membri del Consiglio di amministrazione e del Segretario è deliberata dall'Assemblea dei soci. Il compenso da attribuire ai membri di prima nomina è stabilito nell'Atto Costitutivo.

TITOLO V

IL PRESIDENTE

Art. 22 – Attribuzioni

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale della Società ed inoltre:

- a) convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno;
- b) detiene la rappresentanza legale della Società;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- d) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di amministrazione;
- e) esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Presidente in caso di necessità o di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza successiva. Il provvedimento decade qualora la ratifica non intervenga entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua adozione.

3. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutte le facoltà, ivi compresa la rappresentanza sindacale.

TITOLO VI

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 23 – Composizione e nomina

1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

2. I primi revisori compreso il Presidente, saranno nominati nell'atto costitutivo.
3. L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito all'atto della nomina in conformità alle vigenti tariffe professionali.

Art. 24 – Attribuzioni

Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i compiti e le prerogative previste dal Codice Civile e dalle vigenti norme legislative e regolamentari, in particolare deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

Art. 25 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio col conto profitti e perdite, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 26 – Utili

1. L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:
 - a) il 5% alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è scesa al di sotto di questo importo sino alla reintegrazione della stessa, così come previsto dall'art. 2430 c.c.;
 - b) il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo diversa deliberazione.
2. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine indicato dall'Assemblea presso la sede sociale o presso Istituti di credito dalla stessa incaricati.
3. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della società a norma dell'art. 2949 c.c..

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 27 Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, poteri e compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci ed i componenti degli organi sociali il foro competente è quello di Taranto.

Art. 29- Clausola compromissoria

1. Le controversie relative a diritti disponibili che possono insorgere tra la Società, i soci ed i componenti gli organi amministrativi, concernenti il rapporto sociale e che non siano per legge riservate all'autorità giudiziaria, verranno rimesse al giudizio insindacabile, escluse le impugnazioni inderogabili per legge, del Collegio arbitrale.

2. Tale Collegio sarà composto da 3 membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di concerto con gli altri arbitri oppure, in caso di disaccordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Taranto, il quale provvederà pure alla nomina dell'arbitro della parte che non avesse a ciò provveduto nei termini di legge.

Art. 30 – Norme transitorie

1. L'A.M.A.T. S.p.a conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra, pertanto, in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Azienda Speciale A.M.A.T., giusta disposto dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400, e dell'art. 36 della L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come modificata ed integrata dalla L.R. 12 aprile 2000, n. 9 e dell'art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il personale in servizio a tempo indeterminato, il personale in servizio a tempo determinato e con contratto di formazione e lavoro (ambedue questi ultimi limitatamente alla residua durata di cui ai rispettivi contratti di lavoro) presso l'Azienda Speciale A.M.A.T. passano alle dipendenze di "A.M.A.T. S.p.a", a far data dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di quest'ultima, conservando il trattamento normativo ed economico e le posizioni previdenziali acquisite e proprie della categoria di appartenenza, compresi i contratti integrativi.

Art. 31 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

STATUTO.

7

settembre 1999, n. 400, e dell'art. 36 della L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come modificata ed integrata dalla L.R. 12 aprile 2000, n. 9 e dell'art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

→ [2. Il personale in servizio a tempo indeterminato, il personale in servizio a tempo determinato e con contratto di formazione e lavoro presso l'Azienda Speciale A.M.A.T. passano alle dipendenze di "A.M.A.T. S.p.a", a far data dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di quest'ultima, conservando il trattamento normativo ed economico e le posizioni previdenziali acquisite e proprie della categoria di appartenenza nazionali ed aziendali. ☐ ←

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.



DR. AQUINO GIUSEPPE
 MEDICO-CHIRURGO
 SPECIALISTA IN MAL. APP. CARDIOVASCOLARE
 SPECIALISTA IN MAL. APP. RESPIRATORIO
 COSENZA
 VIA DE RADA 28/C TEL. 098428890

- COLENNA 26/03/2001 -

Il Sig. Lucibello Francesco lamenta

per cui
 ricomincia il giorno venti 12/5.6. 12

Wpob, con mal di pancia e vertigini.

Usa il Aspirin e continua a respirare.

4240
 28 MAR. 2001

Dr. AQUINO GIUSEPPE
 3786/0

contatto
 uff. Reli

ALLEGATO n.02 alla delibera di C.C. n.9 del 12.01.2001

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, denominazione, sede e durata

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. A norma del combinato disposto dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400, e dell'art. 36 della L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come modificata ed integrata dalla L.R. 12 aprile 2000, n. 9 e dell'art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è costituita una Società per azioni denominata "Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a." (A.M.A.T. S.p.a.), a seguito di trasformazione della precedente Azienda Speciale con identica denominazione.

2. La società ha sede legale in Taranto, alla via Cesare Battisti n. 657.

L'organo amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e sopprimere quelle esistenti.

3. La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2 – Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto le attività di:

a) gestione di servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano di persone e di merci, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuato;

b) gestione di servizi di metropolitana, di collegamento aeroportuale, di autostazioni ed aree intermodali, scolastici, di persone disabili, e trasporto funebre, di noleggio con e senza conducente, di interesse turistico, nonché di



trasporto speciali "a chiamata", di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;

c) realizzazione e/o gestione sia diretta che in concessione di parcometri e parcheggi a pagamento, stradali, chiusi, multipiano;

d) rimozione, custodia, riparazione e revisione di veicoli ed autoveicoli, anche per conto terzi, a norma del Codice della Strada, nonché gestione degli impianti semaforici;

e) gestione e/o istituzione di agenzie di viaggio;

f) gestione dei servizi connessi, complementari e strumentali a quelli innanzi descritti, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

2. La Società può, inoltre, svolgere qualsiasi attività di studio, ricerca, consulenza, assistenza, progettazione, anche per conto terzi, connessa, complementare o affine a quelle innanzi indicate.

3. La Società, nel perseguire i suoi fini istituzionali, si conforma agli indirizzi ed obiettivi generali, anche di carattere sociale, stabiliti dall'Assemblea dei soci, compiendo altresì tutte le operazioni economiche, commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e finanziarie ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari. Potrà inoltre assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere; nonché partecipare a gare d'appalto anche in collaborazione con altri soggetti, in Associazioni temporanee di impresa.



[Handwritten signature]

TITOLO II

Capitale sociale, azioni e obbligazioni

Art. 3 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale iniziale è 8.400.000 EURO (pari a lire 16.229.556.169), suddiviso in n. 8.400.000 azioni ordinarie del valore nominale di un EURO cadauna.
2. Il Comune di Taranto rimane azionista unico della società per non più di due anni dalla data di costituzione e comunque ad azione di risanamento compiuta come previsto dalla L.R. 13/99, nel corso dei quali dovranno essere individuati, con le modalità previste dalla normativa vigente, uno o più soci. Il Comune resta comunque azionista al 51%. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento, nonché tramite conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2440 c.c..

Art. 4 – Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto ad un voto in assemblea.
2. La società, in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali diversi da quelli delle precedenti azioni ordinarie.
3. Le suddette azioni potranno essere acquistate unicamente dai dipendenti dell'A.M.A.T S.p.a.

Art. 5 – Trasferimenti, prelazioni e riscatti

1. Fermo restando i principi della vigente normativa, le azioni, tranne quelle di cui al comma 2 dell'art. 4, possono essere trasferite alle condizioni di legge.

Art. 6 – Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni nominative o al portatore, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2410 c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.



TITOLO III

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - *Assemblea dei Soci*

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Art. 8 - *Convocazione*

1. L'Assemblea della Società, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante avviso di convocazione recante l'ordine del giorno, la data, l'ora e ed il luogo di convocazione (nel caso in cui sia diverso dalla sede sociale) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Nello stesso avviso devono essere indicati il giorno, la data, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, la quale non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

2. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2366, comma 3 c.c..

3. L'assemblea potrà inoltre essere convocata dalla minoranza dei soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale ed a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 9 - *Composizione, intervento e voto*

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

2. Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 2372 c.c..



[Handwritten signature]

3. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione, che non può essere esercitato dal socio o dal suo delegato nelle deliberazioni in cui vi è conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi con la Società, nonché nelle altre ipotesi previste dall'art. 2373 c.c..

4. Le azioni per le quali non può essere esercitato diritto di voto sono computate al fine della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 10 – Presidenza

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, essa è assunta nell'ordine dal Vice Presidente, dal Consigliere di amministrazione più anziano di carica e subordinatamente di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.

2. Spetta al Presidente accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di espressione del voto.

3. Il Presidente è inoltre assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il relativo verbale venga redatto da un Notaio ai sensi dell'art. 2371, comma 2 c.c..

Art. 11 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio
- b) nomina e revoca il Presidente ed il Vice Presidente, i Consiglieri di amministrazione, i componenti ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei membri del collegio sindacale;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi affidati alla società, predisposti dal Consiglio di amministrazione;



[Handwritten signature]

f) delibera su altre materie sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione ed in particolare, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi connessi a quelli oggetto della Società o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati ferme restando le competenze in caso di modificazioni dell'oggetto sociale; ** COSÌ COME PREVISTO ART. 12 COMMA 1*

g) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla normativa vigente.

2. L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora lo richiedano particolari esigenze, la cui valutazione spetta all'organo di amministrazione, entro 6 mesi dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio, e, comunque, tutte le volte in cui il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione qualunque sia la parte capitale rappresentata dai soci intervenuti.

4. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 12 - *Assemblea straordinaria*

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione delle obbligazioni e delle azioni privilegiate, sullo scioglimento della Società, sulla nomina dei poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

2. Essa delibera in prima e seconda convocazione nel rispetto delle maggioranze previste dal codice civile.

TITOLO IV

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13 - *Numero e durata in carica degli amministratori*

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti non inferiore a tre e non superiore a nove, compreso il Presidente



ed il Vice Presidente, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, prima di procedere alla nomina.

2. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14 – Nomina degli amministratori

1. Possono essere nominati amministratori anche i non Soci scelti fra coloro che hanno una competenza tecnico amministrativa.

2. I primi amministratori sono quelli nominati nell'atto costitutivo dal Comune di Taranto.

3. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., ovvero coloro che siano in lite con la Società o siano soci illimitatamente responsabili, amministratori dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

a) Non possono, comunque, ricoprire la carica di membro del Consiglio di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni stabilite dall'art. 25 della legge 25-03-1993 n. 81 comma 4 e 26, e dell'art. 15 della legge 19-03-1990 n. 55 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

4. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle suindicate cause di decadenza dall'ufficio. Se tali cause riguardano il Presidente detta comunicazione deve essere resa al Vice Presidente.

5. L'Assemblea dei soci può revocare dall'incarico l'intero Consiglio di Amministrazione o ciascuno dei suoi componenti.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione.



Art. 15 – *Funzionamento del Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente, o di chi presiede la riunione.
2. Il Consiglio si riunisce, nella sede della Società o in luogo diverso, ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.
3. La convocazione è fatta dal Presidente, o dal suo sostituto mediante comunicazione scritta contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare, spedita al domicilio degli amministratori e dei sindaci, almeno 3 giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che provvederà a redigere il relativo verbale firmato dallo stesso e dal Presidente della seduta.
5. Le copie e gli estratti del predetto verbale, previa certificazione di conformità a firma del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci, ovvero di un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 16 – *Poteri del Consiglio di amministrazione*

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, senza eccezione di sorta, e segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

Art. 17 – *Amministratore delegato, Direttori e Procuratori*

1. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle non delegabili per legge, ad un membro o più membri, determinando i limiti della delega ed i relativi compensi. Potrà nominare direttori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti,



determinandone la durata in carica, le funzioni, il compenso, i poteri e gli emolumenti.

2. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione conferisca le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, la delega dovrà prevedere anche i limiti del potere di rappresentanza.

Art. 18 - Compensi degli amministratori

La misura dei compensi dei membri del Consiglio di amministrazione è deliberata dall'Assemblea dei soci.

TITOLO V

IL PRESIDENTE

Art. 19 - Attribuzioni

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale della Società ed inoltre:

- a) convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno;
- b) esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.

TITOLO VI

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 20 - Composizione e nomina

1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

2. I primi sindaci compreso il Presidente, saranno nominati nell'atto costitutivo.



[Handwritten signature]

Art. 21 – *Attribuzioni*

Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i compiti e le prerogative previste dal Codice Civile e dalle vigenti norme legislative e regolamentari, in particolare deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

TITOLO VII BILANCIO ED UTILI

Art. 22 – *Esercizio sociale e bilancio*

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio col conto profitti e perdite, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 23 – *Utili*

1. L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:
 - a) il 5% alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è scesa al di sotto di questo importo sino alla reintegrazione della stessa, così come previsto dall'art. 2430 c.c.;
 - b) il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti.
2. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine indicato dall'Assemblea presso la sede sociale o presso Istituti di credito dalla stessa incaricati.
3. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della società a norma dell'art. 2949 c.c..



[Handwritten signature]

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 24 *Scioglimento e liquidazione*

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, poteri e compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - *Foro competente **

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci ed i componenti degli organi sociali il foro competente è esclusivamente quello di Taranto.

Art. 26- *Clausola compromissoria*

1. Le controversie relative a diritti disponibili che possono insorgere tra la Società, i soci ed i componenti gli organi amministrativi, concernenti il rapporto sociale e che non siano per legge riservate all'autorità giudiziaria, verranno rimesse al giudizio insindacabile, escluse le impugnazioni inderogabili per legge, del Collegio arbitrale.
2. Tale Collegio sarà composto da 3 membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di concerto con gli altri arbitri, oppure, in caso di disaccordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Taranto, il quale provvederà pure alla nomina dell'arbitro della parte che non avesse a ciò provveduto nei termini di legge.

Art. 27 - *Norme transitorie*

1. L'A.M.A.T. S.p.a conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra, pertanto, in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Azienda Speciale A.M.A.T., giusta disposto dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 20



settembre 1999, n. 400, e dell'art. 36 della L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come modificata ed integrata dalla L.R. 12 aprile 2000, n. 9 e dell'art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il personale in servizio a tempo indeterminato, il personale in servizio a tempo determinato e con contratto di formazione e lavoro presso l'Azienda Speciale A.M.A.T. passano alle dipendenze di "A.M.A.T. S.p.a", a far data dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di quest'ultima, conservando il trattamento normativo ed economico e le posizioni previdenziali acquisite e proprie della categoria di appartenenza nazionali ed aziendali. ☐

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.



Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 314, del 15 novembre). -- Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 6 dicembre 1978 n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978, n. 835;

Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 1980;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;

Emana il seguente decreto:

Articolo 1

Art. 1. Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Nel presente decreto con il termine <<ferrovie>> si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione <<ferrovie in concessione>> sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa.

Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.

Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e agli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.

Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla <<F.S.>> è indicata la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla <<M.C.T.C.>> la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Articolo 2

Art. 2. In attesa che venga provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di attuazione delle deleghe previste all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 gli uffici stessi competenti agli effetti delle presenti norme sono individuati, nell'ambito e nei limiti dell'attuale organizzazione, con propri decreti dal Ministro dei trasporti.

In tutti i casi in cui ai sensi delle presenti norme agli uffici di cui al comma precedente compete il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza, quale presupposto per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni od agli enti locali territoriali, il relativo provvedimento deve essere adottato nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 3

Art. 3. L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

Detta autorizzazione è in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali.

Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.

Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di cui al precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme, anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di persone, come definiti dal vigente codice della strada.

Articolo 4

Art. 4. Nessuna ferrovia in concessione può essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

È parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al quarto comma del precedente art. 3, nonché dopo l'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

Per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C.

Chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.

Chiunque, nell'esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada, mediante autobus, ne varii il percorso senza l'autorizzazione degli organi di cui al primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, è punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 600.000, salvo i casi di forza maggiore.

Articolo 5

Art. 5. L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perchè il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse.

Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 5 gennaio 1971, n. 1086, nonchè, per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capo commessa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore.

Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonchè la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonchè i controlli sulla qualità e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati.

Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonchè del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo che, in ogni caso, non potrà intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi.

Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltrechè in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonchè dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.

Articolo 6

Art. 6. Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli impianti e delle apparecchiature.

Articolo 7

Art. 7. Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio.

Per ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli addetti necessario per il servizio è determinato, sentito il direttore od il responsabile dell'esercizio, dal direttore generale della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni.

Per le aziende non tenute ad applicare le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la determinazione di cui al precedente comma è limitata alle qualifiche di cui alla legge 1° febbraio 1978, n. 30, interessanti la sicurezza dell'esercizio.

Per le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni statali, sia servizi rientranti nelle attribuzioni regionali il numero degli addetti di cui al precedente secondo comma è determinato con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della M.C.T.C., qualora risulti quantitativamente prevalente il personale addetto ai primi, o degli organi regionali nel caso contrario. Ciascuno dei predetti organi, nell'adottare il provvedimento di competenza, dovrà acquisire come vincolanti le determinazioni dell'altro per i servizi rientranti nelle attribuzioni di quest'ultimo, fermo restando il nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per il personale dei servizi di interesse regionale.

Articolo 8

Art. 8. Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri.

Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.

Articolo 9

Art. 9. Tutto il personale delle ferrovie deve essere idoneo a soddisfare le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che deve svolgere.

Per il personale delle F.S., l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento di abilitazioni a determinate mansioni sono disciplinati dalle norme in materia.

Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.

Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad

altre mansioni.

Per i conducenti degli autobus il prescritto certificato di abilitazione professionale è rilasciato secondo le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Articolo 10

Art. 10. Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti o delle istruzioni in vigore.

Esso deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

Nei rapporti con il pubblico il personale stesso è tenuto ad usare la massima correttezza.

Le aziende esercenti sono tenute a vigilare su tali adempimenti, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale delle ferrovie in concessione riconosciuto responsabile di incidenti od inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non può comunque essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non a seguito di nuovo accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni stesse, secondo quanto stabilito dal precedente art. 9. Per i conducenti degli autobus in servizio pubblico resta fermo quanto stabilito dal vigente codice della strada.

Articolo 11

Art. 11. Il personale delle ferrovie addetto alla custodia e alla sorveglianza, ovvero destinato ad avere relazioni con il pubblico, deve svolgere il servizio vestito in uniforme o portare un segno distintivo.

Le specifiche disposizioni in materia sono emanate, per le ferrovie dello Stato, dal consiglio di amministrazione delle F.S. e, per gli altri servizi di pubblico trasporto, dalle aziende esercenti, previo nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.

Articolo 12

Art. 12. L'orario e la composizione dei treni nonché l'orario o il numero delle corse degli altri mezzi di trasporto sono stabiliti in relazione alle esigenze del traffico, in modo che il servizio sia adeguato alla normale affluenza di viaggiatori e alla richiesta di trasporto delle merci, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, del materiale mobile e delle necessità dell'esercizio con particolare riguardo alla sicurezza.

Inoltre, le aziende esercenti adotteranno tutte le possibili misure per fronteggiare le maggiori esigenze del traffico in determinati periodi o in eccezionali circostanze.

Articolo 13

Art. 13. In ogni stazione e nelle principali fermate deve essere esposto l'orario di partenza delle corse per il servizio viaggiatori o comunque l'orario di effettuazione del servizio.

Nelle stazioni devono inoltre essere tenute a disposizione del pubblico le condizioni e le tariffe relative ai servizi cui esse sono abilitate e tenuto in evidenza un registro per i reclami.

Articolo 14

Art. 14. La spedizione e la riconsegna delle merci si effettuano senza preferenza e secondo l'ordine di accettazione e di svincolo, salvo motivi di esercizio o esigenze di traffico.

Le merci vanno custodite e manipolate in modo che non riportino avarie deterioramenti o perdite.

Il carico e lo scarico delle merci e la loro sistemazione nei veicoli devono essere eseguiti in modo da garantire la sicurezza dell'esercizio.

Articolo 15

Art. 15. Il trasporto delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, deve essere effettuato con l'osservanza delle particolari disposizioni e cautele per esse previste.

Articolo 16

Art. 16. Il trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, ove ammesso, è regolato da apposite disposizioni emanare dall'azienda esercente.

Articolo 17

Art. 17. Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del personale per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.

Salvo quanto previsto specificatamente nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

Gli utenti delle ferrovie devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose.

Le aziende esercenti non rispondono delle conseguenze derivanti alla inosservanza delle norme di cui al primo e terzo comma.

Articolo 18

Art. 18. Nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto continuo nei quali, in relazione alle peculiarità del sistema, per la realizzazione del trasporto risulti necessaria la collaborazione attiva dei viaggiatori, questi ultimi devono strettamente uniformarsi agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono, comunque, comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni.

Gli obblighi e i divieti di cui al comma precedente sono fissati dalle F.S., per i servizi da queste istituiti, e dalle altre aziende esercenti previa approvazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.

I trasgressori agli obblighi e divieti di cui al primo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

Articolo 19

Art. 19. Alle persone estranee al servizio è proibito -- salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali -- introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e loro dipendenze, nonché nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dall'art. 20.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

L'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000

o con l'arresto fino a due mesi.

L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente per territorio.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti indicati al successivo art. 71.

Articolo 20

Art. 20. Le aziende esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali aperti al pubblico nei quali l'accesso e la sosta delle persone nonché la circolazione e sosta dei veicoli stradali hanno luogo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende.

Per le ferrovie in concessione tali disposizioni devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.

I trasgressori alle disposizioni di cui al primo comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.

Articolo 21

Art. 21. Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari.

Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.

È vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile.

È vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.

Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità, quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.

I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.

Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tramviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonché alle ferrovie e tramvie in sede promiscua.

Articolo 22

Art. 22. È vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in corso di viaggio.

È altresì vietato, senza averne titolo, occupare i posti prenotati, oppure distaccare o alterare i contrassegni delle prenotazioni e delle riserve.

I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000 da applicarsi per ogni contrassegno manomesso e per ogni posto indebitamente occupato.

Articolo 23

Art. 23. I viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli già muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, salvo che sia diversamente disposto dalle aziende esercenti per determinati casi ed impianti.

Tuttavia può essere ammessa la regolarizzazione in corso di viaggio

secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, dalle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone su dette ferrovie, e, per le ferrovie in concessione, dalle norme emanate dalle aziende esercenti, previa approvazione della M.C.T.C. o degli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

I viaggiatori che, ove ammesso, non provvedano a regolarizzare la loro posizione vengono fatti scendere dai treni o dai veicoli nella prima fermata ed assoggettati al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite, mediante formale invito di pagamento. Detto invito fissa il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento, termine che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data dell'invito stesso.

In difetto del pagamento nel termine fissato, la mancata regolarizzazione in corso di viaggio costituisce infrazione e il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute.

Può essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di far proseguire il viaggio; anche in tal caso deve essere provveduto al versamento delle somme dovute per tasse e sopratasse nel termine di cui al terzo comma e, in difetto, diviene altresì applicabile la sanzione amministrativa di cui al comma precedente.

Quando non sia ammessa la regolarizzazione di cui al secondo comma, i viaggiatori trovati durante il viaggio o all'arrivo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a lire 21.000.

In tutti i casi il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, è subordinato al pagamento delle somme dovute per tasse e sopratasse e per il prezzo del biglietto.

Le tasse e sopratasse stabilite dalle tariffe sono sempre dovute nei casi in cui siano commessi reati di alterazione o contraffazioni di biglietti e documenti di viaggio, truffa od altri, puniti dalle leggi penali, nonchè nei casi di infrazioni ai regolamenti in vigore.

Articolo 24

Art. 24. I biglietti o altri recapiti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.

É vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio, nonchè della parte del biglietto di andata e ritorno relativa al viaggio di ritorno.

É vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato od ottenuto decade di validità.

É altresì vietata la vendita di biglietti, quando non sia autorizzata dall'azienda esercente.

I trasgressori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.

I trasgressori alla disposizione del quarto comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000 e, ove il fatto avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Articolo 25

Art. 25. Ai viaggiatori non è consentito entrare nei bagagliai, nei carri merci ed, in generale, nei veicoli o loro spazi destinati al servizio, salvo i casi previsti o autorizzati dalle aziende

esercenti. é ammesso l'attraversamento dei bagagliai e degli altri veicoli di servizio provvisti di passaggio, durante la corsa del treno, se necessario per il servizio viaggiatori.

é fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi. Questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto é caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme particolari.

é inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all'uopo destinate.

I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

é vietato aprire le finestre dei veicoli senza l'assenso di tutti i viaggiatori interessati.

Articolo 26

Art. 26. Salvo il caso di grave e incombente pericolo, é fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonchè qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Articolo 27

Art. 27. é vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.

Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Articolo 28

Art. 28. é vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture autofilotramviarie, delle funicolari aeree e terrestri e delle metropolitane, nonchè nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate.

é inoltre vietato durante il servizio di notte fumare nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da più di una persona.

Negli spazi non riservati ai fumatori devono essere esposti, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare.

I trasgressori alle disposizioni del primo e del secondo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 15.000.

Il divieto di fumare può essere esteso ai compartimenti ferroviari per fumatori quando, per insufficienza di posti, debbano essere occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.

Articolo 29

Art. 29. L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali, gli ambienti delle ferrovie nonchè i loro arredi ed accessori, é soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

La sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi é colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato.

Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, é subordinato al contestuale versamento della somma corrispondente all'eventuale danno arrecato, quando la somma stessa sia prefissata, come appresso

specificato, e sia notificata al trasgressore all'atto della contestazione dell'infrazione.

Le aziende esercenti hanno facoltà, a tale scopo, di determinare preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari casi a titolo di risarcimento del danno.

Per le ferrovie in concessione, dette tariffe devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

Per i veicoli circolanti su linee di altre aziende sono applicabili le tariffe delle aziende cui i veicoli appartengono, semprechè le stesse siano disponibili su di essi o presso il personale di servizio in base agli accordi fra le aziende interessate.

Negli altri casi, ferma restando la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l'importo dell'eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo accertamento e notifica.

Articolo 30

Art. 30. é fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle aziende esercenti di svolgere sui treni e veicoli, nonchè nelle stazioni e fermate, l'attività di venditore di beni o di servizi.

é fatto altresì divieto di svolgere attività di cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo.

I trasgressori sono allontanati dai treni, veicoli e impianti, previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Ove l'attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Nei confronti dei trasgressori le aziende esercenti possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento.

Articolo 31

Art. 31. Possono essere escluse dai treni e dai veicoli e allontanate dalle stazioni e dalle fermate le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o disturbo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio.

Le persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma precedente non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare.

Articolo 32

Art. 32. Possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonchè dai locali delle stazioni e delle fermate le persone malate o ferite che possano arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori.

Il trasporto di queste persone potrà avere luogo, occorrendo sotto custodia, in veicoli o compartimenti riservati, alle condizioni e tariffe stabilite.

La norma del precedente primo comma non si applica alle persone di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi per cause di guerra, di lavoro e di servizio, nonchè ai ciechi e sordomuti.

Dai servizi di pubblico trasporto di cui al precedente art. 18 possono essere escluse in relazione alle peculiarità del sistema, le persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi possano arrecare danno a sè o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti.

Articolo 33

Art. 33. Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in

materia di detenzione di armi nonchè di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sè sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.

Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonchè agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a L. 450.000.

Articolo 34

Art. 34. La consegna, la spedizione ed il ritiro delle merci devono essere effettuati nell'osservanza delle modalità stabilite dalle aziende esercenti e dalle leggi o disposizioni emanate per determinate merci.

L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata inesatta o incompleta osservanza delle modalità di cui al comma precedente.

Articolo 35

Art. 35. Le merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore devono essere presentate al trasporto nell'osservanza e con i limiti di quanto stabilito dalle disposizioni emanate per le singole merci.

L'inesatta o incompleta dichiarazione della natura delle merci di cui al comma precedente, ovvero l'omessa denuncia del loro trasporto o deposito, è punita con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi, oltre il pagamento delle tasse e sopratasse stabilite, e semprechè il fatto non costituisca reato più grave.

Articolo 36

Art. 36. Le ferrovie in sede propria sono separate dalle proprietà laterali e dalle strade con siepi, muri o altro tipo di recinzione stabile ove, a giudizio delle aziende esercenti, sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza dell'esercizio.

Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza dell'esercizio, la recinzione di tratti di linea.

Per i servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolano sospesi a funi, travate od altre strutture le recinzioni di cui al primo comma o comunque idonee opere di protezione devono essere realizzate quando i franchi minimi laterali od inferiori rispetto a qualunque ostacolo sono minori dei minimi stabiliti.

Le chiusure sono stabilite nell'esclusivo interesse delle ferrovie e degli altri servizi di pubblico trasporto e nessuna opposizione o pretesa potrà essere avanzata dai terzi in dipendenza della messa in opera di recinzioni da parte delle aziende esercenti.

Le norme di cui al presente titolo III, salvo quelle di cui all'art. 38, non si applicano ai servizi di pubblico trasporto laddove questi utilizzino sedi in comune con strade ed aree pubbliche.

Articolo 37

Art. 37. é proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprietà ferroviaria senza espressa autorizzazione delle aziende esercenti.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a L. 300.000.

Le aziende esercenti possono procedere alla rimozione delle opere, dei depositi e dei cumuli. Le spese sostenute sono poste a carico dei

trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Articolo 38

Art. 38. Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lasciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o l'arresto fino a due mesi.

Articolo 39

Art. 39. È vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne la esatta valutazione.

Le sorgenti luminose, per le quali i predetti organi tecnici dichiarino, in qualunque momento, la necessità di rimozione, devono essere eliminate entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità. Destinatari della notifica possono essere indifferentemente gli utenti delle sorgenti, i proprietari degli immobili sui quali sono state collocate e i diretti installatori che sono tenuti in solido a provvedere alla rimozione.

I trasgressori alla disposizione di cui al comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Indipendentemente dalla sanzione, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la rimozione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio e le spese sostenute per la rimozione sono poste a carico dei trasgressori stessi ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Se le sorgenti luminose in questione sono situate su strade pubbliche perchè predisposte per la pubblica illuminazione o quali segnali luminosi di circolazione, prima di provvedere a diffide, devono essere presi accordi in merito con l'amministrazione cui la strada appartiene.

Articolo 40

Art. 40. Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimità della sede ferroviaria.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Indipendentemente dalla sanzione, in caso di mancanza osservanza della disposizione di cui al primo comma, le aziende esercenti potranno provvedere esse stesse alla recinzione. Le spese sostenute

saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Articolo 41

Art. 41. In vicinanza delle ferrovie è vietato far pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l'entrata nella sede ferroviaria.

I trasgressori, salvo che non sia applicabile il successivo art. 42, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Nel caso di effettiva introduzione del bestiame nella sede ferroviaria i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Articolo 42

Art. 42. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa.

Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste in vicinanze di ferrovie.

L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta.

Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame.

Qualora, entro il termine suindicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attività previste dal presente articolo. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attività senza avere provveduto alle idonee recinzioni.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Articolo 43

Art. 43. Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite con lo stesso articolo, le aziende esercenti potranno eseguire i lavori necessari per impedire l'introduzione del bestiame nella sede ferroviaria.

Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle

norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Articolo 44

Art. 44. é vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure é vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti.

é vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Articolo 45

Art. 45. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danno.

é vietato irrigare i terreni laterali alle linee ferroviarie senza le precauzioni atte ad evitare danni alle linee stesse.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Articolo 46

Art. 46. é fatto obbligo ai proprietari dei fondi laterali alle linee ferroviarie di mantenere inalterate le ripe dei fondi stessi in modo da impedire lo scoscendimento del terreno sulla sede ferroviaria e sui fossi laterali. Qualora non siano in grado di ottemperare a tale obbligo, i proprietari medesimi possono cedere a titolo gratuito la proprietà delle ripe alle aziende esercenti che sono tenute ad acquistarle.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

Gli uffici lavori compartimentali delle F.S. ed i competenti uffici della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, potranno porre divieti allo sradicamento ed al taglio dei boschi laterali alle linee, rispettivamente delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza della sede ferroviaria per caduta di valanghe o frane.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Articolo 47

Art. 47. I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio.

I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la demolizione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva

contenute nel codice di procedura civile.

Nelle zone asservite ad elettrodotto di proprietà delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazioni di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.

Articolo 48

Art. 48. È vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita l'accensione e le cautele necessarie.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Articolo 49

Art. 49. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1.

Articolo 50

Art. 50. Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul Foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette.

I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 dal momento della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a norma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano difforni dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.

Articolo 51

Art. 51. Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri

due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Articolo 52

Art. 52. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di m 2.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Articolo 53

Art. 53. Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie.

La distanza del ciglio più vicino all'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o della cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato.

Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Articolo 54

Art. 54. Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Articolo 55

Art. 55. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Articolo 56

Art. 56. Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Articolo 57

Art. 57. In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possano arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Articolo 58

Art. 58. Chiunque costruisce una strada, un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio ferroviario.

Per le ferrovie in concessione l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata al nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse.

Articolo 59

Art. 59. L'esecuzione, lungo le linee ferroviarie di scavi e perforazioni per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, è subordinata al nulla osta dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., sentite le aziende esercenti, per le ferrovie in concessione.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 62, 63 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente le norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse previo rilascio del nulla osta di cui al comma precedente.

Articolo 60

Art. 60. Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.

I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

Articolo 61

Art. 61. Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, alle disposizioni dei precedenti articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia ritenuto necessario per la sicurezza dell'esercizio.

In tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità purchè si tratti di opere eseguite non in violazione alle preesistenti disposizioni di legge in materia di distanze legali.

Nel caso di costruzione di nuove linee, per le opere preesistenti non conformi alle disposizioni degli articoli richiamati al precedente primo comma, gli organi di cui allo stesso primo comma potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia necessario alla sicurezza dell'esercizio.

In tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le opere eseguite precedentemente alla data di pubblicazione sul Foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'approvazione del progetto.

Articolo 62

Art. 62. Le disposizioni di cui agli articoli dal 49 al 56 non sono applicabili alle aziende esercenti le ferrovie le quali potranno pertanto realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio, le opere necessarie alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione.

Articolo 63

Art. 63. I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nulla osta prescritti.

Articolo 64

Art. 64. I passaggi a livello delle strade pubbliche o private per l'attraversamento delle ferrovie possono essere:

a) del tipo con barriere o semi-barriere, manovrati sul posto, a distanza o automaticamente intendendosi compresi nel termine di barriere le sbarre, i cancelli ed altri dispositivi di chiusura equivalenti;

b) del tipo senza barriere, provvisti o meno di segnalazione luminosa e acustica verso la strada ed a comando automatico.

Spetta alle aziende esercenti le ferrovie stabilire il tipo di impianto per ogni attraversamento. Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi

di sicurezza, l'installazione dei dispositivi di protezione di cui al comma precedente a passaggi a livello senza barriere.

Per quanto riguarda le segnalazioni stradali di <<passaggio a livello>>, la visibilità della linea ferrata per i passaggi a livello senza barriere nonché il funzionamento automatico dei dispositivi di segnalazione e di protezione dei passaggi a livello con semi-barriere e di quelli senza barriere provvisti di segnalazione luminosa e acustica, si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Per i passaggi a livello con barriere manovrate in correlazione con l'effettiva marcia dei treni, la chiusura delle barriere stesse, prima del passaggio di ogni convoglio, deve essere assicurata dall'azienda esercente, con appositi dispositivi o con idonei sistemi di esercizio.

Negli altri casi in cui non sia stabilita la suddetta correlazione le barriere devono essere chiuse almeno cinque minuti prima dell'orario di transito del treno.

I passaggi pedonali senza barriere possono essere muniti di girandole, manovrabili dagli utenti, o di labirinti.

I passaggi a livello privati possono essere muniti di chiusure con chiavi in consegna agli utenti.

Articolo 65

Art. 65. Per l'attraversamento dei passaggi a livello pubblici si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Le stesse norme sono estese ai passaggi a livello privati, esclusi quelli con chiavi in consegna agli utenti.

È proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire, chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei medesimi. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Articolo 66

Art. 66. L'uso dei passaggi a livello privati è regolato da apposita convenzione fra l'azienda esercente la linea e l'utente.

Per le ferrovie in concessione la convenzione deve essere approvata dai competenti uffici della M.C.T.C.

I passaggi a livello privati con chiavi in consegna agli utenti sono usati sotto la diretta responsabilità degli utenti stessi che, prima di effettuare l'attraversamento, devono accertare con ogni cura e prudenza che nessun treno od altro mezzo su rotaia stia sopraggiungendo e quindi transitare rapidamente.

Inoltre è fatto divieto agli utenti dei detti passaggi a livello di tenere aperti gli attraversamenti oltre il tempo strettamente necessario per il passaggio.

I trasgressori alle disposizioni del terzo e quarto comma incorrono nell'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

Articolo 67

Art. 67. In caso di mobilitazione delle forze armate e in caso di guerra, le aziende esercenti i servizi di trasporto sono tenute ad osservare le norme previste per tali eventualità nonché le disposizioni che verranno emanate dalle autorità competenti.

In tali evenienze le aziende stesse sono autorizzate, anche in deroga alla normativa esistente:

- ad adibire temporaneamente a funzioni superiori a quelle svolte il dipendente personale, purchè in grado di esercitarle;
- a richiedere al personale dipendente, ove sia necessario, prestazioni eccezionali in eccedenza all'orario di lavoro;
- ad anticipare o ritardare le prescritte visite e prove del

materiale rotabile e degli impianti, rispetto ai termini stabiliti;
-- ad effettuare il trasporto delle merci pericolose e nocive.

Articolo 68

Art. 68. Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvenivano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi possono essere rimossi anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

Uguale facoltà è attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle autorità di cui al primo comma, in relazione alle necessità dell'esercizio.

Articolo 69

Art. 69. Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, si venga a trovare sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, materiale non di proprietà dell'azienda esercente, detto materiale può essere rimosso, anche prima dell'eventuale intervento dell'autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui viene rinvenuto, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza, nonchè, in mancanza, dei graduati ed agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria.

Articolo 70

Art. 70. In caso di urgenza, i dirigenti dell'esercizio addetti al movimento, alla linea e al materiale rotabile, o, in assenza di questi, gli agenti con funzioni di capotreno hanno facoltà, anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria e previo accertamento e descrizione, di disporre la rimozione del materiale rotabile la cui permanenza sul luogo di un qualsiasi incidente ostacoli la pronta riattivazione della circolazione dei treni.

Tale materiale è inviato alle officine per le occorrenti riparazioni o, se del caso, rimesso in circolazione, salvo divieto dell'autorità giudiziaria da revocarsi, però, appena compiuti, con precedenza su ogni altra indagine, gli accertamenti ed i rilievi necessari.

Per le ferrovie in concessione le facoltà di cui al primo comma possono essere esercitate solo dal personale giurato ai sensi del successivo art. 71.

Articolo 71

Art. 71. La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei comuni primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale.

In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative

verbalizzazioni.

Al suddetto personale delle ferrovie compete pure, in aggiunta al personale di cui all'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la constatazione e la relativa verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello.

Per la legalità dei verbali, il personale delle ferrovie in concessione deve essere giurato nelle forme di legge.

Per le ferrovie in concessione l'espletamento dei servizi di polizia ferroviaria spetta inoltre ai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza nonchè ai funzionari dei competenti organi delle regioni e degli enti locali territoriali secondo le rispettive attribuzioni.

Articolo 72

Art. 72. Nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente una somma corrispondente al minimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa.

Per le infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui al comma undicesimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, l'importo della oblazione è quello previsto dallo stesso testo unico.

Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalità indicate nel verbale di contravvenzione, entro sessanta giorni dalla contestazione.

Articolo 73

Art. 73. La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al trasgressore.

Salvo il caso che questi addivenga immediatamente all'oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore chiede che vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore stesso.

Articolo 74

Art. 74. Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi del relativo verbale, entro novanta giorni dall'accertamento, al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa ad un passaggio a livello da un conducente di veicolo munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione.

Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato la contravvenzione.

Per le contestazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio.

Dalla notificazione decorre per il trasgressore il termine previsto dal terzo comma del precedente art. 72 per effettuare l'eventuale oblazione. Entro lo stesso termine la persona alla quale sono stati notificati gli estremi del verbale può chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni.

Salvo, comunque, il disposto dell'art. 162 del codice penale, la notificazione non è obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile d'ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia.

Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del codice penale.

Articolo 75

Art. 75. Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo l'oblazione, il verbale viene trasmesso al pretore, ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Articolo 76

Art. 76. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto, il pretore pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvo che nei casi indicati nell'art. 506, comma terzo, del codice di procedura penale.

Articolo 77

Art. 77. Il provento delle oblazioni riscosse dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, nonché delle condanne a pene pecuniarie, è devoluto allo Stato.

Il provento delle oblazioni riscosse dagli altri soggetti di cui al precedente art. 71 è devoluto alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti stessi.

Articolo 78

Art. 78. Il presente capo contiene le disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento di somme, previste per le infrazioni alle presenti norme, escluse quelle sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui ai commi nono e decimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per le quali sono da osservarsi le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Articolo 79

Art. 79. Qualora le infrazioni siano commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere l'infrazione è obbligato in solido con l'autore dell'infrazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Per tutte le infrazioni, l'obbligazione di pagare le somme dovute non si trasmette agli eredi.

Articolo 80

Art. 80. È ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi constata l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, salvo il disposto degli articoli 23 e 29 delle presenti norme, di una somma in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione stabilita per l'infrazione commessa.

Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga

immediatamente, può provvedersi ad esso anche a mezzo di versamento in conto corrente postale con le modalità indicate nel verbale di accertamento dell'infrazione, entro sessanta giorni dalla contestazione.

Articolo 81

Art. 81. L'infrazione deve essere, in quanto possibile, contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido al pagamento della somma dovuta per l'infrazione stessa.

Salvo il caso del pagamento immediato in misura ridotta con effetto liberatorio, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore ed eventualmente le persone obbligate in solido chiedano vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore e alle persone suddette.

Articolo 82

Art. 82. Se non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, gli estremi del relativo verbale devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato l'infrazione.

Per le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione, alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio.

Dalla notificazione decorre il termine previsto dal secondo comma del precedente art. 80 per effettuare l'eventuale pagamento in misura ridotta. Entro lo stesso termine le persone alle quali sono stati notificati gli estremi del verbale possono chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni.

Le spese di notificazione vanno aggiunte alla somma dovuta per sanzione amministrativa.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per le persone nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Articolo 83

Art. 83. Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni viene trasmesso al direttore compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e al direttore del competente ufficio della M.C.T.C. o agli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, per le ferrovie in concessione.

L'organo territorialmente competente è quello del luogo ove è stata constatata l'infrazione.

Se ricorre l'ipotesi contemplata nel successivo art. 86, il rapporto è invece trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il reato.

Nel caso di cui al comma precedente, come pure ogni qualvolta l'infrazione riguardi persone che non risiedono in Italia, la notificazione non è obbligatoria, salva, comunque, la facoltà di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna o del provvedimento ingiuntivo, una somma corrispondente al minimo della sanzione prevista.

Articolo 84

Art. 84. Il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la

rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato, l'importo della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e soprattasse o per il prezzo del biglietto di trasporto o per altro titolo e per le spese di notificazione, all'autore della infrazione e alle persone che siano obbligate in solido.

L'ordinanza-ingiunzione fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di tale pagamento l'interessato deve dare comunicazione, con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Articolo 85

Art. 85. Contro l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata constatata l'infrazione, entro il termine prescritto per il pagamento.

L'esercizio dell'azione non sospende l'esecuzione forzata sui beni degli obbligati, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre la sospensione per gravi motivi.

Nel procedimento di opposizione l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile.

Nei limiti previsti dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 e successive modificazioni, il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Articolo 86

Art. 86. Qualora l'esistenza di un reato dipenda da una infrazione per la quale sia prevista la sanzione amministrativa e per l'infrazione stessa non sia avvenuto il pagamento a norma degli articoli 80 e 84, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta infrazione e ad applicare con il provvedimento di condanna la sanzione stabilita per l'infrazione stessa.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con l'autore dell'infrazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalle presenti norme per l'infrazione.

Cessa la competenza del giudice penale in ordine all'infrazione non costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Per l'impugnabilità del provvedimento del giudice penale si applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Articolo 87

Art. 87. Salvo quanto previsto dal precedente art. 85, secondo comma, decorso inutilmente il termine prescritto per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del cinquanta per cento, effettuano il versamento delle somme riscosse ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi del precedente art. 86, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

Il diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata constatata l'infrazione.

Articolo 88

Art. 88. Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, è devoluto allo Stato.

Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli altri soggetti di cui al precedente art. 71, nonché delle sanzioni amministrative comminate dagli organi di cui all'art. 84 è devoluto alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti o degli organi stessi.

Articolo 89

Art. 89. Le aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere un direttore od un responsabile dell'esercizio.

Per le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di trasporto di diversa natura, la M.C.T.C. o gli organi regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in assenza di specifica proposta dell'azienda esercente, possono disporre la nomina di più direttori o responsabili dell'esercizio, ciascuno dei quali risponde per linee o gruppi di linee costituenti complessi omogenei, ovvero distinte per natura del servizio di trasporto.

Nei limiti stabiliti ai fini della sicurezza dalla M.C.T.C., può essere consentito che la stessa persona assolva le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio per linee esercitate da aziende diverse.

Gli amministratori delle aziende di cui al primo comma che non provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dalla M.C.T.C. o dai competenti organi regionali secondo le rispettive attribuzioni, alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio sono puniti con l'ammenda da L. 330.000 a L. 1.000.000.

Quando gli amministratori non provvedono entro i successivi termini

ultimativi alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, la M.C.T.C. o i competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, dispongono per la decadenza della concessione.

Articolo 90

Art. 90. L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali.

Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio, sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, con il quale verranno altresì fissate le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione.

La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale.

Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende esercenti, ove si avvalgano di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico, in possesso del titolo di studio fissato con il decreto stesso, per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate, per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai successivi articoli 100 e 102.

Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura della ammenda che è fissata da L. 250.000 a L. 750.000.

Articolo 91

Art. 91. Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare, il direttore o il responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilità delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge.

Fermo restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per

l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestare sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni.

Il direttore o il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di risiedere in prossimità di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga accordata dal competente ufficio della M.C. T.C. nonchè dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso.

Per l'eventualità di sua temporanea assenza od impedimento, il direttore od il responsabile dell'esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

Articolo 92

Art. 92. Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonchè alle disposizioni contenute negli atti di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali, regionali e degli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono punite con le seguenti ammende:

1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio da L. 250.000 a L. 750.000; tali misure sono aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;

2) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarità dell'esercizio da L. 100.000 a L. 300.000;

3) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio:

a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 100.000 a L. 300.000;

b) per la trasgressione ad una seconda intimazione, da L. 330.000 a L. 1.000.000;

4) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio:

a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 30.000 a L. 90.000;

b) per la trasgressione ad una seconda intimazione da L. 100.000 a L. 300.000;

c) per la trasgressione ad una terza intimazione da L. 300.000 a L. 900.000.

Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino ottemperate le prescrizioni impartite, la M.C.T.C. ed i competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, revocano, con provvedimento motivato, l'assenso o il nulla osta di cui al precedente art. 90 nei confronti del direttore o del responsabile dell'esercizio.

Articolo 93

Art. 93. Il direttore o il responsabile dell'esercizio deve dare immediata comunicazione telegrafica al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio.

Entro cinque giorni dall'accaduto il direttore o il responsabile dell'esercizio deve inviare agli uffici indicati al precedente comma un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.

Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, entro i successivi cinque giorni il direttore o il responsabile dell'esercizio deve disporre l'espletamento di una inchiesta, invitando ad intervenire il competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.

In caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, i competenti uffici della M.C.T.C. possono invitare il direttore od il responsabile dell'esercizio ad espletare la relativa inchiesta, qualora la natura o le modalità dell'incidente stesso coinvolgano la sicurezza dell'esercizio.

Le risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 150.000 e, in caso di recidiva, da L. 200.000 a L. 600.000.

Articolo 94

Art. 94. Le contravvenzioni di cui ai precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 vengono accertate, mediante processo verbale, dai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza o dai funzionari dei competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

La contestazione, ove possibile, deve essere fatta immediatamente. Comunque, entro quindici giorni dall'accertamento, deve essere notificato al contravventore il verbale di cui al comma precedente.

Per le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il responsabile dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri 3) e 4) del precedente art. 92, primo comma, dopo trascorso inutilmente il termine fissato nell'atto di intimazione.

È ammessa l'oblazione alle contravvenzioni di cui agli articoli 89, 90, 92 e 93, secondo quanto stabilito dall'art. 162 del codice penale.

Salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di gestione commissariale governativa, le aziende esercenti sono civilmente obbligate, in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio, per le ammende di cui al presente titolo, secondo gli articoli 196 e 197 del codice penale.

Articolo 95

Art. 95. Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative:

- 1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli;
- 2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere;
- 3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;
- 4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile.

Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali.

Articolo 96

Art. 96. Il direttore generale delle F.S. emana:

1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari emanate dal Ministro dei trasporti ai sensi del precedente art. 95 e in particolare quelle relative alle modalità di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;

2) le disposizioni interne riguardanti:

- a) le prove e i collaudi necessari per l'accettazione e l'immissione in servizio delle locomotive e dei rotabili automotori anche se destinati a servizi di manovra o a servizi interni delle officine, nonché dei veicoli di ogni specie;
- b) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di sicurezza e segnalamento lungo le linee e nelle stazioni;
- c) le condizioni da osservare per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica;
- d) l'illuminazione dei treni delle stazioni e dei loro accessi nonché degli impianti e tratti di linea in relazione alle esigenze dell'esercizio e della sicurezza pubblica;
- e) l'esecuzione delle prove, delle visite e dei collaudi da effettuare sulle caldaie di qualunque tipo;
- f) le misure da adottare ai fini della sicurezza dell'esercizio durante lo svolgimento dei lavori lungo le linee e nelle stazioni;
- g) le condizioni da osservare per la composizione e la frenatura dei treni;
- h) la determinazione della velocità massima dei treni e delle locomotive isolate in relazione al tracciato delle linee o dei tratti di linea interessati, al materiale rotabile, alla composizione dei convogli ed alle condizioni di frenatura;
- i) la condotta e la scorta dei treni;
- l) l'accesso sulle locomotive ed al posto di manovra dei rotabili automotori e dei veicoli pilota da parte di persone non addette alla condotta degli stessi;
- m) le attrezzature e le caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri;
- n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello e i servizi ai treni;
- o) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi o sussidiari di quelli ferroviari forzatamente sospesi o ridotti.

Articolo 97

Art. 97. Il direttore del servizio materiale e trazione delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

- 1) le modalità e la frequenza delle revisioni periodiche del materiale rotabile nonché le modalità delle prove e verifiche da effettuarsi nel caso di notevoli riparazioni del materiale stesso che abbia subito incidenti;
- 2) la tenuta delle registrazioni dello stato di servizio del materiale rotabile e delle sue parti di rilevante importanza;
- 3) le indicazioni da apporsi sul materiale rotabile per consentirne l'individuazione e per rilevarne le caratteristiche e lo stato di manutenzione.

Articolo 98

Art. 98. Il direttore del servizio lavori e costruzioni delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

- 1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo alla linea, alle gallerie ed alle altre opere d'arte;
- 2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione delle principali opere d'arte.

Articolo 99

Art. 99. Il direttore del servizio impianti elettrici delle F.S.

emana le disposizioni interne riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di trazione elettrica, di telecomunicazione e di illuminazione ed ai meccanismi speciali;

2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione degli impianti di cui al precedente punto 1), nonché di quelli di sicurezza e di segnalamento.

Articolo 100

Art. 100. Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le norme regolamentari riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle verifiche e prove funzionali da effettuare periodicamente, od a seguito di incidenti, ovvero qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, per la sede, per le principali opere d'arte, per gli impianti, per il materiale mobile, nonché per qualsiasi apparecchiatura attinente alla sicurezza dell'esercizio;

2) la determinazione delle verifiche e prove cui provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. e di quelle cui devono invece autonomamente provvedere i direttori o i responsabili dell'esercizio, ovvero gli assistenti tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 90, in relazione alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto;

3) la tenuta delle registrazioni relative allo stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile;

4) le indicazioni da apporsi sul materiale mobile e sue parti di rilevante importanza per consentirne l'individuazione;

5) la formazione, nell'ambito delle disposizioni regolanti l'orario di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

6) la determinazione delle qualifiche del personale che deve essere giurato nelle forme di legge agli effetti del quarto comma del precedente art. 71;

7) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi di quelli ferroviari forzatamente sospesi;

8) la libera circolazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei trasporti in collaborazione con la M.C.T.C., nonché per coloro che, nell'interesse della stessa, svolgono attività di ricerca, studio o consulenza, ferme restando le competenze delle regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse, per il personale regionale addetto alla vigilanza su tali servizi.

Per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni, alle verifiche e prove alle quali provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. ai sensi del precedente primo comma, punto 2), partecipano, agli effetti della regolarità dell'esercizio, gli organi regionali.

I competenti uffici della M.C.T.C. hanno facoltà di effettuare ispezioni sulla tenuta dello stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile, nonché sulle verifiche e prove cui, ai sensi del precedente primo comma, punto 2), provvedono autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio.

In relazione all'esito sfavorevole delle verifiche e prove di cui

al primo comma o delle ispezioni di cui al terzo comma, i competenti uffici della M.C.T.C. possono revocare l'autorizzazione di cui al primo comma del precedente art. 4, ovvero il nulla osta tecnico di cui al terzo comma dello stesso articolo, secondo che si tratti rispettivamente di servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli organi statali o regionali.

Qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità, i competenti uffici della M.C.T.C., gli organi delle regioni nonchè quelli degli enti locali territoriali possono inoltre disporre la sospensione dell'esercizio per i servizi rientranti nelle rispettive attribuzioni.

Per quanto concerne le revisioni degli autobus dei servizi di pubblico trasporto effettuati su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Articolo 101

Art. 101. Il direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto, emana le disposizioni riguardanti:

1) l'applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 3) e 4) del precedente art. 95, nonchè di quelle di cui al precedente art. 100;

2) l'espletamento da parte del personale della M.C.T.C. delle funzioni di vigilanza previste dalle presenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle competenze statali e, per quanto riguarda la polizia e la sicurezza, anche di quelli rientranti nelle competenze regionali;

3) le modalità per l'accertamento delle infrazioni previste dalle presenti norme;

4) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al precedente art. 3, secondo comma;

5) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al successivo art. 102, secondo comma.

Articolo 102

Art. 102. Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di concessione e delle altre norme:

1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;

2) le disposizioni interne riguardanti:

a) l'impiego delle apparecchiature di trazione;

b) la manutenzione della sede, degli impianti e delle apparecchiature;

c) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile;

d) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, dei passaggi a livello e degli altri impianti necessari per il servizio nelle ore notturne;

e) le misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo svolgimento dei lavori alla sede ed agli impianti della linea e delle stazioni;

f) il numero delle corse da effettuare giornalmente, nonchè il numero delle fermate;

g) l'ubicazione delle fermate;

- h) le velocità ammesse e gli orari;
- i) la composizione dei treni, la capacità dei veicoli e le relative condizioni di frenatura;
- l) la disciplina dell'accesso ai posti di manovra o di controllo dei veicoli e delle stazioni;
- m) il numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative operazioni;
- n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello ed i servizi ai veicoli.

Le disposizioni interne di cui al precedente comma, salvo quelle di cui al punto 2), lettere d) ed e), devono essere preventivamente approvate dai competenti, uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni regionali; detto nulla osta non è peraltro richiesto per le disposizioni interne di cui al precedente punto 2), lettera f).

Agli effetti della valutazione delle esigenze locali di pubblico interesse, il numero e gli orari delle corse giornaliere nonché il numero e l'ubicazione delle fermate, per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli enti locali territoriali, devono essere anche da questi approvati.

Articolo 103

Art. 103. Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX restano in vigore le disposizioni di legge regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo.

Articolo 104

Art. 104. Salvo quanto previsto dal precedente art. 103, sono abrogati:

- gli articoli 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318 e la dizione <<in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavori pubblici>> dell'art. 304 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- il regolamento, approvato con il regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687;
- gli articoli 7, 8, punto 2°, 9, 10, 12, 15, 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1688;
- il regio decreto 22 maggio 1892, n. 354;
- il regio decreto 23 giugno 1895, n. 385;
- la legge 27 dicembre 1896, n. 561;
- il regio decreto 8 gennaio 1899, n. 4;
- la legge 21 dicembre 1899, n. 446;
- il regio decreto 22 marzo 1900, n. 143;
- il regio decreto 22 marzo 1900, n. 145;
- gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107 del regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306;
- il regio decreto 25 giugno 1905, n. 369;
- il regio decreto 21 agosto 1905, n. 522;
- gli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo e secondo, 8, commi secondo e terzo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, escluso ultimo comma, 23, 26

della legge 30 giugno 1906, n. 272;

-- l'art. 7 e la dizione <<e 7>> dell'art. 11 della legge 25 giugno 1909, n. 372;

-- gli articoli 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 105, 107, 109, escluso ultimo comma, 110, 111, 112, 113, escluso ultimo comma, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 175, 176, 177, 206, 207, 208, 216, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 269, 270, la dizione <<in quelle stazioni che vengano designate dal Ministero dei lavori pubblici>> dell'art. 108 -- le dizioni <<118, ultimo comma,>> e <<e 166>> dell'art. 271, comma primo, del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

-- il regio decreto 9 luglio 1914, n. 730;

-- gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2375;

-- il regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1608;

-- il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1684;

-- il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1686;

-- il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328;

-- il regio decreto 13 gennaio 1924, n. 46;

-- il regio decreto 22 novembre 1925, n. 2175;

-- il regio decreto 9 maggio 1926, n. 1059;

-- gli articoli 8 e 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;

-- il regio decreto 29 luglio 1928, n. 1867;

-- il decreto ministeriale 28 novembre 1928, n. 1265;

-- il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1694;

-- gli articoli 13, 18, commi primo, 19, 37 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n. 1752;

-- l'art. 8, comma sesto, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

-- il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 300;

-- il decreto ministeriale 28 marzo 1932, n. 1966;

-- il regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1062;

-- il decreto ministeriale 23 aprile 1935, n. 2995;

-- il decreto ministeriale 26 novembre 1935, n. 1285;

-- gli articoli 1, commi terzo e quarto, 3, 4, 6 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;

-- gli articoli 20, commi primo, secondo e terzo, 21, 27, 30 e 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822;

-- il decreto ministeriale 26 novembre 1940, n. 1710;

-- il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344;

-- il comma quinto dell'art. 13 e il comma quinto dell'art. 27 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173;

-- il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 173;

-- il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1139;

-- gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, comma secondo, 23, 24, 25, 26, commi terzo e quarto, 28, 29, 50, 52 e la dizione <<, in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione>> dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

-- il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;

- la legge 27 luglio 1967, n. 660;
- la legge 20 marzo 1968, n. 304;
- gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 12 novembre 1968, n. 1202;
- la legge 4 marzo 1969, n. 89;
- il comma terzo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nell'art. 1, lettera a), nonché i commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

Sono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto.

ALLEGATO n.02 alla delibera di C.C. n.9 del 12.01.2001

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, denominazione, sede e durata

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. A norma del combinato disposto dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400, e dell'art. 36 della L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come modificata ed integrata dalla L.R. 12 aprile 2000, n. 9 e dell'art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è costituita una Società per azioni denominata "Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a." (A.M.A.T. S.p.a.), a seguito di trasformazione della precedente Azienda Speciale con identica denominazione.
2. La società ha sede legale in Taranto, alla via Cesare Battisti n. 657.
L'organo amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e sopprimere quelle esistenti.
3. La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2. – Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto le attività di:
 - a) gestione di servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano di persone e di merci, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuato;
 - b) gestione di servizi di metropolitana, di collegamento aeroportuale, di autostazioni ed aree intermodali, scolastici, di persone disabili, e trasporto funebre, di noleggio con e senza conducente, di interesse turistico, nonché di





trasporto speciali "a chiamata", di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;

c) realizzazione e/o gestione sia diretta che in concessione di parcometri e parcheggi a pagamento, stradali, chiusi, multipiano;

d) rimozione, custodia, riparazione e revisione di veicoli ed autoveicoli, anche per conto terzi, a norma del Codice della Strada, nonché gestione degli impianti semaforici;

e) gestione e/o istituzione di agenzie di viaggio;

f) gestione dei servizi connessi, complementari e strumentali a quelli innanzi descritti, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

2. La Società può, inoltre, svolgere qualsiasi attività di studio, ricerca, consulenza, assistenza, progettazione, anche per conto terzi, connessa, complementare o affine a quelle innanzi indicate.

3. La Società, nel perseguire i suoi fini istituzionali, si conforma agli indirizzi ed obiettivi generali, anche di carattere sociale, stabiliti dall'Assemblea dei soci, compiendo altresì tutte le operazioni economiche, commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e finanziarie ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari. Potrà inoltre assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere; nonché partecipare a gare d'appalto anche in collaborazione con altri soggetti, in Associazioni temporanee di impresa.



[Handwritten signature]



TITOLO II

Capitale sociale, azioni e obbligazioni

Art. 3 - *Capitale sociale*

1. Il capitale sociale iniziale è 8.400.000 EURO (pari a lire 16.229.556.169), suddiviso in n. 8.400.000 azioni ordinarie del valore nominale di un EURO cadauna.
2. Il Comune di Taranto rimane azionista unico della società per non più di due anni dalla data di costituzione e comunque ad azione di risanamento compiuta come previsto dalla L.R. 13/99, nel corso dei quali dovranno essere individuati, con le modalità previste dalla normativa vigente, uno o più soci. Il Comune resta comunque azionista al 51%. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento, nonché tramite conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2440 c.c..

Art. 4 - *Azioni*

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto ad un voto in assemblea.
2. La società, in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali diversi da quelli delle precedenti azioni ordinarie.
3. Le suddette azioni potranno essere acquistate unicamente dai dipendenti dell'A.M.A.T S.p.a.

Art. 5 - *Trasferimenti, prelazioni e riscatti*

1. Fermo restando i principi della vigente normativa, le azioni, tranne quelle di cui al comma 2 dell'art. 4, possono essere trasferite alle condizioni di legge.

Art. 6 - *Obbligazioni*

La Società potrà emettere obbligazioni nominative o al portatore, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2410 c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.





TITOLO III

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - *Assemblea dei Soci*

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Art. 8 - *Convocazione*

1. L'Assemblea della Società, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante avviso di convocazione recante l'ordine del giorno, la data, l'ora e ed il luogo di convocazione (nel caso in cui sia diverso dalla sede sociale) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Nello stesso avviso devono essere indicati il giorno, la data, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, la quale non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.
2. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2366, comma 3 c.c..
3. L'assemblea potrà inoltre essere convocata dalla minoranza dei soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale ed a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 9 - *Composizione, intervento e voto*

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.
2. Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 2372 c.c..



[Handwritten signature]



3. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione, che non può essere esercitato dal socio o dal suo delegato nelle deliberazioni in cui vi è conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi con la Società, nonché nelle altre ipotesi previste dall'art. 2373 c.c..

4. Le azioni per le quali non può essere esercitato diritto di voto sono computate al fine della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 10 – Presidenza

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, essa è assunta nell'ordine dal Vice Presidente, dal Consigliere di amministrazione più anziano di carica e subordinatamente di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.

2. Spetta al Presidente accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di espressione del voto.

3. Il Presidente è inoltre assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il relativo verbale venga redatto da un Notaio ai sensi dell'art. 2371, comma 2 c.c..

Art. 11 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio
- b) nomina e revoca il Presidente ed il Vice Presidente, i Consiglieri di amministrazione, i componenti ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei membri del collegio sindacale;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi affidati alla società, predisposti dal Consiglio di amministrazione;





f) delibera su altre materie sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione ed in particolare, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi connessi a quelli oggetto della Società o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati ferme restando le competenze in caso di modificazioni dell'oggetto sociale; ** COSÌ COME PREVISTO ART. 12 COME 1*

g) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla normativa vigente.

2. L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora lo richiedano particolari esigenze, la cui valutazione spetta all'organo di amministrazione, entro 6 mesi dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio, e, comunque, tutte le volte in cui il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione qualunque sia la parte capitale rappresentata dai soci intervenuti.

4. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione delle obbligazioni e delle azioni privilegiate, sullo scioglimento della Società, sulla nomina dei poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

2. Essa delibera in prima e seconda convocazione nel rispetto delle maggioranze previste dal codice civile.

TITOLO IV

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13 - Numero e durata in carica degli amministratori

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti non inferiore a tre e non superiore a nove, compreso il Presidente



[Handwritten signature]



ed il Vice Presidente, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, prima di procedere alla nomina.

2. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14 – Nomina degli amministratori

1. Possono essere nominati amministratori anche i non Soci scelti fra coloro che hanno una competenza tecnico amministrativa.

2. I primi amministratori sono quelli nominati nell'atto costitutivo dal Comune di Taranto.

3. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., ovvero coloro che siano in lite con la Società o siano soci illimitatamente responsabili, amministratori dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

a) Non possono, comunque, ricoprire la carica di membro del Consiglio di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni stabilite dall'art. 25 della legge 25-03-1993 n. 81 comma 4 e 26, e dell'art. 15 della legge 19-03-1990 n. 55 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

4. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle suindicate cause di decadenza dall'ufficio. Se tali cause riguardano il Presidente detta comunicazione deve essere resa al Vice Presidente.

5. L'Assemblea dei soci può revocare dall'incarico l'intero Consiglio di Amministrazione o ciascuno dei suoi componenti.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione.



[Handwritten signature]



Art. 15 - *Funzionamento del Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente, o di chi presiede la riunione.
2. Il Consiglio si riunisce, nella sede della Società o in luogo diverso, ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.
3. La convocazione è fatta dal Presidente, o dal suo sostituto mediante comunicazione scritta contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare, spedita al domicilio degli amministratori e dei sindaci, almeno 3 giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che provvederà a redigere il relativo verbale firmato dallo stesso e dal Presidente della seduta.
5. Le copie e gli estratti del predetto verbale, previa certificazione di conformità a firma del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci, ovvero di un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 16 - *Poteri del Consiglio di amministrazione*

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, senza eccezione di sorta, e segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

Art. 17 - *Amministratore delegato. Direttori e Procuratori*

1. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle non delegabili per legge, ad un membro o più membri, determinando i limiti della delega ed i relativi compensi. Potrà nominare direttori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti,



[Handwritten signature]



determinandone la durata in carica, le funzioni, il compenso, i poteri e gli emolumenti.

2. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione conferisca le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, la delega dovrà prevedere anche i limiti del potere di rappresentanza.

Art. 18 – Compensi degli amministratori

La misura dei compensi dei membri del Consiglio di amministrazione è deliberata dall'Assemblea dei soci.

TITOLO V

IL PRESIDENTE

Art. 19 – Attribuzioni

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale della Società ed inoltre:

- a) convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno;
- b) esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.

TITOLO VI

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 20 – Composizione e nomina

1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

2. I primi sindaci compreso il Presidente, saranno nominati nell'atto costitutivo.





Art. 21 - *Attribuzioni*

Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i compiti e le prerogative previste dal Codice Civile e dalle vigenti norme legislative e regolamentari, in particolare deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

Art. 22 - *Esercizio sociale e bilancio*

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio col conto profitti e perdite, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 23 - *Utili*

1. L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:
 - a) il 5% alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è scesa al di sotto di questo importo sino alla reintegrazione della stessa, così come previsto dall'art. 2430 c.c.;
 - b) il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti.
2. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine indicato dall'Assemblea presso la sede sociale o presso Istituti di credito dalla stessa incaricati.
3. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della società a norma dell'art. 2949 c.c..





TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 24 *Scioglimento e liquidazione*

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, poteri e compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - *Foro competente* *

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci ed i componenti degli organi sociali il foro competente è esclusivamente quello di Taranto.

Art. 26- *Clausola compromissoria*

1. Le controversie relative a diritti disponibili che possono insorgere tra la Società, i soci ed i componenti gli organi amministrativi, concernenti il rapporto sociale e che non siano per legge riservate all'autorità giudiziaria, verranno rimesse al giudizio insindacabile, escluse le impugnazioni inderogabili per legge, del Collegio arbitrale.
2. Tale Collegio sarà composto da 3 membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di concerto con gli altri arbitri oppure, in caso di disaccordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Taranto, il quale provvederà pure alla nomina dell'arbitro della parte che non avesse a ciò provveduto nei termini di legge.

Art. 27 - *Norme transitorie*

1. L'A.M.A.T. S.p.a conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra, pertanto, in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Azienda Speciale A.M.A.T., giusta disposto dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 20





settembre 1999, n. 400, e dell'art. 36 della L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come modificata ed integrata dalla L.R. 12 aprile 2000, n. 9 e dell'art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il personale in servizio a tempo indeterminato, il personale in servizio a tempo determinato e con contratto di formazione e lavoro presso l'Azienda Speciale A.M.A.T. passano alle dipendenze di "A.M.A.T. S.p.a", a far data dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di quest'ultima, conservando il trattamento normativo ed economico e le posizioni previdenziali acquisite e proprie della categoria di appartenenza nazionali ed aziendali. Φ

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.





COMUNE DI TARANTO
SEGRETERIA GENERALE

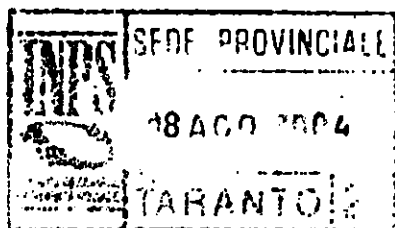
E' copia, conforme all'originale
Escepiata da N. 18 fascicolo
Taranto, li 29.01.2011



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Luigi SPADA)

Prot. n° : ~~4617~~ /UP

Taranto, lì **17 AGO. 2004**



74100

Spett.
INPS
Area Aziende
Via Lucania
TARANTO

OGGETTO:Regolarizzazione contributiva spontanea ex dirigente Lucibello Francesco, c.f. LCBFNC55E09DO86E (matricola az. n° 780044960800)

A seguito di controversia promossa dall'Ing. Francesco Lucibello, ex dirigente di questa Azienda, con le competenze del mese di luglio 2004 sono state erogate allo stesso delle somme dovute in applicazione degli artt. 35 e 29 del CCNL Dirigenti Confservizi.

All'uopo, secondo le istruzioni fornite dalla Direzione Generale di codesto spett.le Istituto con la circolare n° 147 del 03/09/2003, unitamente alla presente si invia un modello DM 10/2-89-V relativo all'anno 2001.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi dovuti (pari complessivamente a EURO **32.010,00**), gli stessi saranno versati a favore di codesto Istituto entro il 20 agosto p.v., tramite il ns. tesoriere, Istituto Monte dei Paschi di Siena, utilizzando l'allegato modello di versamento F24 (indicando la causale RCO1), di cui sarà nostra cura trasmettervi successivamente la relativa copia con il visto del "pagato" appena in nostro possesso.

S'invia, altresì, a completamento della pratica, il modello SA/Vig riferito al lavoratore relativamente all'anno interessato dalla regolarizzazione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Enzo Manco", written over a horizontal line.



Mod. SA/VIG

COD. SC13

Anno di riferimento

MODULO N. 1N. complessivo moduli 19001Codice Fiscale del
sostituto d'imposta00146330733Matricola INPS
dell'Azienda780044900800

DATI IDENTIFICATIVI

Codice Fiscale		Cognome		Nome	
<u>LCBFNC55809D086E</u>		<u>LUCLIBELLO</u>		<u>FRANCESCO</u>	
Data di nascita	Sesso	Comune (o stato estero) di nascita		Provincia	Cittadinanza
<u>09.05.1955</u>	<u>M</u>	<u>COSSENZA</u>		<u>CS</u>	<u>ITALIANA</u>
Comune del domicilio fiscale		Provincia	Via e numero civico		
<u>COSSENZA</u>		<u>CS</u>	<u>VIA DEGLI STADI N. 30</u>		

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

SEZIONE 1		ASSICURAZIONI COPERTE										
QUALIFICA		PROV. LAVORO	IVS	DS	TBC	ALTRE	FG					
a) <u>3</u> b) <u>F</u> c) <u>A</u>		<u>TA</u>	<u>X</u>				<u>X</u>					
COMPETENZE CORRENTI		ALTRE COMPETENZE		SETT. RETRIB.		GG RETRIB.						
		<u>E 85612.00</u>										
MESI RETRIBUITI NELL'ANNO		CONTRATTO	LIVELLO	DATA	TIPO	TRASF.	SETTIM.					
TUTTI	TUTTI CON L'ESCLUSIONE DI	CODICE	TIPO	INQUADR.	CESSAZIONE	RAPP.	RAPP.	UTILI				
<u>T</u>	<u>G F M A M G L A S O N D</u>	<u>EP</u>		<u>01</u>	<u>1</u>							
ACCANTONAMENTO T.F.R. SPETTANTE		COORDINATE ASSEGNI FAMILIARI		CODICE		CODICE						
		TABELLA NUM.FAM. CLASSE		PROVENIENZA		TIPO DENUNCIA						

SEZIONE 2		RETRIBUZIONI PARTICOLARI							
TIPO	DATA INIZIO	DATA FINE	RETRIBUZIONE	SETT. RETR.	GG RETR.	GG UTILI	GG NON UTILI	RETRIBUZIONE PENSIONABILE	

SEZIONE 3		Totale annuo settimanale a retribuzione ridotta													
Retribuzioni ridotte		Differenza retribuzioni da accreditare per CIG		Malattia e/o infortuni		Malattia L88/87		Maternità L. 1204/71		Maternità L. 53/2000		CIG		Don. Sanguine	
				SET1 SET2		SET1 SET2		SET1 SET2		SET1 SET2		SET1 SET2			

IL PRESIDENTE

Enzo Manco

GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN

Lire ☐ (arrotondati alle mille lire)Euro ☒ (arrotondati all'unità di Euro)TARANTOIl 17 AGO. 2004

Timbro o firma del titolare o del legale rappresentante

RISERVATO ALL'INPS

Timbro a calendario della Sede

Per ricevuta di N. moduli
contenenti complessivamente
N. denunce individuali
Il Capo team

Le denunce individuali contenute nel
presente modulo sono state convalidate
in data
Il Funzionario
e acquisite in data
L' Operatore.....

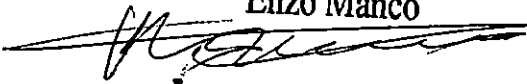
A

**AZIENDA A.M.A.T. S.p.A.****AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO**

VIA CESARE BATTISTI N. 657

MATRICOLA		CSC	CODICI AUTORIZZAZIONI						SEDE DI		CODICE FISCALE											
*780044960800		11501	OE2BIEQJOY4Y						TARANTO		00146330733											
PERIODO		N. INADEMP.	TIP. DEN.	COD. PROV.	TITOLO MISS.	N. DIPEND. OCCUPATI		MESI REGOLARIZZATI NELL'ANNO														
MESSE 07	ANNI 01	MESSE 07	ANNI 01					TOTALE		OPPURE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

[illegible]

Dichiarazione del datore di lavoro	
Il sottoscritto dichiara che:	
- I dati esposti nella presente denuncia sono conformi alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricole;	
- Le somme esposte a conguaglio sono state determinate in conformità alle vigenti disposizioni di legge;	
- È a conoscenza ed accetta che il pagamento della eventuale differenza a proprio credito, chiesta in rimborso, verrà eseguito, ove nulla osti, a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti e con riserva da parte dell'I.N.P.S. di verificare la posizione contributiva aziendale in sede di acquisizione dei dati dalle corrispondenti denunce individuali.	
☐ Ha	{ trattienuo la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti
☐ Non ha	
CON LA PRESENTE SOTTOSCRIZIONE SI DICHIARA CORRISPONDENTE AL VERO TUTTO QUANTO ESPOSTO SUL PRESENTE MODELLO, E IN PARTICOLARE LE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL QUADRO I	
IL PRESIDENTE Enzo Manco 	
Data Firma del datore di lavoro e timbro	

F	Autorizzazione CIQ	Interventi ordinari		Interventi straordinari	
	Numero	Numero ore		Numero ore	
64					
65					
66					
67					
68	Quota indennità anzianità		Numero dipendenti		
H	Sgravio oneri sociali per il Mezzogiorno				
	79	Residui contributi altre dipendenze			.000
SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE ACCETTANTE		SPAZIO RISERVATO ALL'INPS			
Timbro datario dell'Ente accettante		Dati relativi alla compilazione o alla convalida		Dati relativi all'acquisizione	
		Data Firma dell'imp. addetto		Firma dell'imp. addetto	
Esente da imposta di bollo		Data Firma dell'imp. addetto		Data	

**MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO**



DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

AGENZIA

VIALE MAGNA GRECIA - TA PROV. TA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

Barre in caso di c/c di imposta
non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

data di nascita
giorno mese anno

Sesso M/F

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

TARANTO

TA

VIA CESARE BATTISTI N. 657

codice tributo

relazione/
regione/prov.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

E 8435,46

PARICO

81256210

E 29574,55

"

AZIENDA

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

32010,00

4050,00

SALDO (A-B)

codice ufficio

codice città

TOTALE A

B

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/
ufficio azienda

periodo di riferimento
da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

7800

RC01

780044960800

7 01

7 01

32.010 00

SALDO (C-D)

TOTALE C

32.010 00

D

32.010 00

codice regione

codice tributo

relazione

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

F

SALDO (G-H)

TOTALE G

H

INAIL

codice sede
posizione assicurativa
numero

c.c.

numero
di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (I-L)

TOTALE I

L

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento
da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

N

IL PRESIDENTE

Enzo Manco

Barre in caso di versamento da parte di
cred. genitore, tutore o curatore fallimentare

EURO

32.010,00

DATA

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AZIENDA

CAB/SPORTELO

giorno mese anno

01030

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

☐ circolare/vaglia postale

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

Autorizzo addebito su

conto corrente bancario n°

cod. ABI

/CAB

firma

AMAT S.p.A. - TARANTO

Prot. Amm. n. 2625

del 8 MAR. 2002

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Direttore

Dirigente Amministrativo

Area Contabilità e Bilancio

Area Contr. App. Acq. Magazz.

Area Informatica

Area Legale

Area Movimento

Area Personale

Ripartizione Contratti e Appalti

Ufficio Magazzino e Acquisti

Ufficio Prodotti del Traffico

Ufficio Regionale

Ufficio Sinistri

Avv. Vincenzo Pollicoro

Patrocinante in Cassazione

Via Pitagora, 24 - Tel. 099 4527862

74100 - Taranto

Tribunale di Taranto

Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 669 octies c.p.c.

L'ing. Francesco Lucibello, nato a Cosenza il

3/5/1955, ivi residente in via Degli Stadi VI

C.F. LCBFNC55E09D086E), ed elettivamente

domiciliato in Taranto, via Pitagora n.24, presso

lo studio dell'avv. Vincenzo Pollicoro, dal quale,

insieme con gli avv.ti Anna Maria Vitale e Stefania

Pollicoro, è rappresentato e difeso, anche disgiun-

tamente, con mandato in margine al presente atto,

espone quanto segue.

FATTO E DIRITTO

I

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in

cancelleria il 3/5/2001, l'ing. Francesco Lucibello

esponne al Tribunale del Lavoro di Taranto:

1) che era stato assunto alle dipendenze dell'Amat di Taranto, in qualità di direttore dell'Azienda, a seguito di vittoriosa partecipazione al relativo concorso pubblico, bandito dall'allora Azienda Municipalizzata;

2) che il rapporto di lavoro era disciplinato dagli artt.32 e seg. del DPR n.902 del 4/10/1986, dal contratto collettivo per i dirigenti delle

28/1/02

506

5 MAR. 2002

MANDATO
Avv. Vincenzo Pollicoro e Stefania Pollicoro
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento, compreso l'appello, nelle esecuzioni ed opposizioni, con la facoltà di farvi sostituire, di transigere, chiamare terzi in causa, di conciliare od incassare somme, di rinunciare, di proporre domande riconvenzionali.
Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Taranto Via Pitagora n. 24.
Taranto

Pollicoro
e' autografo
av. Lucibello

8.1.02

	aziende degli enti locali e dal contratto indivi-	
	duale stipulato il 6/5/1997;	
	3) che le mansioni svolte erano state sempre	
	quelle previste dagli artt.33 e 34 del su richiama-	
	to DPR n.753/80;	
	4) che a seguito della trasformazione dell'azienda	
	municipalizzata in azienda speciale ex art.23 L.	
	n.142/90, dal 7/2/1996 era passato alle dipendenze	
	del nuovo soggetto giuridico, conservando, ovvia-	
	mente, la medesima posizione lavorativa, con tutte	
	le mansioni e funzioni svolte, quale direttore,	
	nella preesistente Azienda Municipalizzata;	
	5) che con deliberazione n.9 del 12/1/2001 il	
	Consiglio Comunale di Taranto, in applicazione del	
	Dlgs n.422/1997, aveva trasformato l'Azienda Spe-	
	ciale in società per azioni;	
	6) che lo Statuto della neocostituita società,	
	approvato dal Consiglio Comunale con la delibera	
	sopra richiamata, prevedeva, all'art.27, che il	
	personale in servizio presso l'Azienda Speciale	
	transitasse alle dipendenze dell'Amat s.p.a.	
	"conservando il trattamento giuridico ed economico"	
	in atto al momento della trasformazione;	
	7) che, per quanto sopra, il ricorrente avrebbe	
	dovuto conservare, come è avvenuto per tutti gli	

altri dipendenti, la posizione giuridica di direttore dell'Azienda, continuando a svolgere le funzioni e le mansioni svolte fino a quel momento, fatta eccezione, naturalmente, per quelle incompatibili con la nuova struttura societaria, quale, ad esempio, la legale rappresentanza della società;

8) che, nonostante questo, il Consiglio di Amministrazione dell'Amat, con delibera n.8 del 27/2/2001, aveva deciso, inopinatamente e unilateralmente, di sottrarre al ricorrente gran parte delle anzidette sue funzioni e mansioni di direttore generale, limitandole:

a) alle mansioni di "direttore dell'esercizio così come concepite dal DPR n.753/1980 e DM N. 488/1991";

b) alla "responsabilità specifica dell'area tecnica";

c) alla "esecuzione delle deliberazioni del C.D.A. inerenti all'area di cui al precedente punto b)";

d) alla "esecuzione dei compiti che di volta in volta gli saranno delegati dal Presidente del C.D.A.";

9) che, successivamente, con nota del 20/3/2001, compiendo una riduttiva applicazione di quanto disposto da C.D.A. con la deliberazione di cui:

sopra, il Presidente dell'Azienda limitava ulteriormente l'area di impegno del ricorrente disponendo testualmente:

a) che ""alla S.V. è stato attribuito il ruolo di Direttore dell'esercizio limitatamente agli aspetti che attengono alla regolarità e sicurezza dell'esercizio ex DPR 753/80 e del D.M. 448/91. Dette attribuzioni non includono quelle di " Direttore di esercizio" così come concepite dalla normativa di settore"";

b) che ""la S.V. non ha influenza operativa sul movimento che rimane sotto la responsabilità del "Capo Area", il quale, a sua volta, risponde direttamente alla Presidenza. Spetta a tale responsabile, infatti, la programmazione di turni, le relative modifiche, la gestione giornaliera del personale dell'area esercizio, la concessione delle relative ferie..."";

c) che "la S.V. ha la più ampia attribuzione e compiti specifici della gestione operativa dei servizi tecnici rispetto ai quali dovrà assumere ogni iniziativa finalizzata al buon andamento";

d) che "la responsabilità connessa al precedente punto c) è estesa ad ogni forma di proposta, anche in termini di investimenti, per migliorare

regolarità, sicurezza e qualità del servizio".

10) che tutte le anzidette decisioni sono state assunte, sempre per iniziativa del Presidente, in un contesto di continua denigrazione e mortificazione del riborrente, soprattutto davanti al personale dipendente, con una pubblicità inusitata e spropositata e con plateale manifestazione di compiacimento e soddisfazione per la operata estraneazione del ricorrente dalla maggior parte delle attività aziendali da lui sempre svolte nella qualità di unico responsabile apicale dell'Azienda;

11) che le finalità dell'intera manovra messa in atto dal Presidente diventava chiara quando il C. di A., nei primi giorni dello scorso aprile, deliberava di provvedere alla copertura del posto di Direttore dell'Azienda con l'assunzione di tale Ing. Matichecchia;

12) che a tanto il C. di A. procedeva nonostante la lettera raccomandata a.r. del 4/4/2001 con la quale il deducente, oltre a lamentare tutti gli anzidetti abusi e sorprusi, diffidava il C. di A. dall'adottare una deliberazione di copertura del posto di direttore da lui occupato;

13) che tutti i fatti di cui sopra si erano ripre-

così negativamente sulla salute del deducente il quale aveva contratto le infermità di cui alla documentazione sanitaria che produceva;

14) che, per tutto quanto sopra, non potevano esserci dubbi sul fatto che il ricorrente aveva occupato, occupava ed aveva il diritto di continuare ad occupare il posto di Direttore dell'Amat, in quanto tale diritto trovava innegabile conferma tra l'altro:

a) nel 51° comma dell'art.17 della legge 15/5/97 n.127, il quale, disciplinando la trasformazione delle aziende speciali in società per azioni, ha disposto che: "le Società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle Aziende originarie";

b) nell'art. 17 dello Statuto della S.p.A. che, recependo la anzidetta norma, ha stabilito che tutto il personale della Azienda "conserva il trattamento normativo ed economico";

c) nel fatto che il ricorrente, come risulta nell'attestato rilasciato dalla M.C.T.C. il 9/5/97, è in possesso di tutti i requisiti prescritti, per il Direttore dell'Azienda o Direttore di esercizio, dal DPR n.735/1980;

15) che, oltre tutto, gli atti compiuti dal C. di A. dell'Amat e dal suo Presidente dovevano ritenersi illegittimi in quanto confliggenti con i principi giuridici codicistici vigenti in materia di obbligazioni e, per quanto riguarda la materia lavoristica, con l'art. 2103 c.civ, il quale considera nulli non soltanto i demansionamenti e le dequalificazioni unilaterali, ma, addirittura, anche quelli consensuali;

16) che l'Azienda convenuta, in spregio ad ogni più elementare principio di logica e di diritto, aveva maldestramente ritenuto di poter superare tutti gli anzidetti ostacoli, ritagliando e isolando, per il ricorrente, all'interno dell'area delle competenze già a lui riservate quale direttore, alcuni limitati compiti (area tecnica) di scarsa rilevanza e privi, comunque, di quella elevata responsabilità e autonomia che caratterizzano le funzioni del direttore, riservandone la parte più estesa al "nuovo" direttore;

17) che tale decisione comportava una improponibile e assurda coabitazione, nell'unico "posto" di direttore, di due diverse persone, neppure in condizione paritaria;

18) che, in definitiva, erano state adottate:

decisioni destinate a generare anche uno stato di pericolosa confusione al vertice della struttura aziendale;

19) che in sostanza il ricorrente si era visto sottrarre, all'improvviso e unilateralmente, la direzione generale di un'azienda di 535 dipendenti per essere relegato a sovrintendere a un servizio con appena 66 dipendenti, senza autonomia decisionale e, peraltro, in posizione di subordinazione al "nuovo" direttore;

20) che era più che trasparente il proposito dell'Azienda di danneggiare l'ing. Lucibello e di favorire l'ing. Matichecchia a mezzo di atti censurabili anche penalmente (abuso di ufficio ed altro), ove si consideri che gli amministratori, indipendentemente dalla natura dell'Azienda, conservano pur sempre la loro funzione di incaricati di un pubblico servizio;

21) che, come si diceva, tutti i fatti sopra esposti avevano avuto pesanti riflessi sulla salute del ricorrente (come risulta dalla documentazione sanitaria di cui sopra e dalla C.T.P.) ed hanno gravemente leso la sua immagine, la sua dignità e la sua professionalità;

22) che da tutti i fatti e dalle considerazioni

anzidette emergeva evidente il diritto del deducante di ottenere, nell'instaurando giudizio di merito - dopo quello cautelare - la reintegrazione nel suo posto di lavoro di direttore dell'Amat S.p.A., con conseguente ripristino di tutte le funzioni e mansioni connesse con tale carica, sia pure compatibilmente con la nuova struttura societaria, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;

23) che era evidente, quindi, la urgente necessità, per il ricorrente, di ottenere, prima dell'anzidetto instaurando giudizio, un provvedimento cautelare di reintegrazione nella sua posizione lavorativa:

II

A sostegno di quanto esposto, l'ing. Lucibello produceva la documentazione sopra menzionata e chiedeva all'On. Tribunale di voler ordinare all'Amat S.p.A. di reintegrarlo immediatamente nel suo posto di lavoro di direttore dell'Azienda e in tutte le funzioni e mansioni connesse con tale posto di lavoro, con la condanna dell'Amat S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti onorari e giudizio cautelare, con il 10% per spese generali,

CAP e IVA.

La società convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di risposta de 14/6/2001 con la quale si opponeva all'accoglimento del ricorso, contestandone la fondatezza.

Con provvedimento del 4/7/2001, comunicato il 4/8/2001, il Tribunale adito accoglieva la istanza di concessione dell'invocato provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c. e, per l'effetto, disponeva che "la convenuta reintegri provvisoriamente il ricorrente nelle mansioni e funzioni di direttore della società come individuate dal C. di A. in base alla deliberazione n.30 del 9/4/2001 o, quanto meno, nelle funzioni di direttore di tutto il personale Amat". Rimandava al definitivo la regolazione delle spese di lite del cautelare e fissava il termine di gg. 30 per la promozione del giudizio di merito.

III

24) Frattanto, nelle more della formazione della decisione di cui sopra, il ricorrente, anche perché consapevole della incoercibilità delle disposizioni del Giudice e della estrema dannosità per la sua salute di un persistente conflitto con gli organi aziendali, in data 26/6/2001 - stante anche la

ristrettezza del termine fissato per l'esercizio del diritto di cui appresso - rassegnava le proprie di missioni dall'Azienda avanzando richiesta di pagamento dell'indennità prevista dall'art. 19 del vigente CCNL di categoria (indennità di preavviso più un terzo dell'indennità supplementare massima di cui all'art. 29 e 35 del menzionato CCNL).

IV

A sostegno delle richieste che vengono avanzate con il presente atto - ed in aggiunta a quanto dedotto in premessa e a quanto ritenuto dal Giudice del cautelare, la cui motivazione si abbia qui per integralmente trascritta - il ricorrente osserva ulteriormente quanto segue.

25) Come ineccepibilmente affermato nella richiamata ordinanza del 4/7/2001, la trasformazione dell'Amat in S.p.A., non poteva, di per sè, comportare il demansionamento dell'ing. Lucibello da direttore a semplice dirigente tecnico, in quanto nello statuto della società neo costituita, approvato dal Consiglio Comunale di Taranto con la delibera n.9/2001, è previsto, all'art.27, che il personale in servizio presso l'Azienda Speciale deve transitare alle dipendenze dell'Amat S.p.A. conservando il trattamento giuridico ed economico

in atto al momento della trasformazione".

Nè è sostenibile, come invece ha ritenuto di poter fare controparte, l'inevitabilità del demansionamento, in quanto diretta e obiettiva conseguenza della soppressione della figura del direttore del nuovo organigramma aziendale.

Tale assunto, infatti, come ha già osservato dal Tribunale, è smentito dallo stesso comportamento della società che, con delibera del 9/4/2001, ha assunto "ad hoc" altro dirigente (l'ing. Giovanni Matichecchia) al dichiarato fine di conferire a quest'ultimo l'incarico di direttore dell'Amat S.p.a..

Non vi è dubbio, invece che, a seguito della trasformazione dell'azienda speciale in s.p.a., l'ing. Lucibello avendo conservato, per disposizione statutaria, il diritto di mantenere inalterata la sua posizione lavorativa e, quindi, la qualifica di direttore, con le sole limitazioni funzionali conseguenti alla mutata natura giuridica dell'Azienda.

Interpretazione diversa non è consentita, nemmeno in considerazione dell'assenza, nello Statuto, della figura del direttore, posto che la nomina dello stesso, pur rientrando nella competenza

dell'Amministrazione, avrebbe dovuto necessariamente tenere conto della preclusione derivante dal suddetto art.27. In altri termini, se è vero che la competenza a nominare il direttore appartiene al C. di A., è altrettanto vero che tale scelta non poteva riguardare un soggetto diverso dall'ing. Lucibello, ricoprendo egli il relativo posto, nel quale, almeno fino alla risoluzione del contratto di lavoro, doveva essere confermato, sempre in ossequio alla richiamata disposizione di cui sopra. La decisione assunta, invece, dal C. di A. dell'Amat S.p.A. di declassare il Lucibello a semplice dirigente tecnico, nominando in sua vece altro soggetto, è palesemente illegittima, perché violatrice, come ampiamente riconosciuto dal Tribunale nell'ordinanza del 4/7/2001, del disposto di cui all'art.2103 del cod.civ.

.V

26) Tutte le violazioni di cui sopra espongono inevitabilmente l'Azienda convenuta a tutte le conseguenti responsabilità risarcitorie in quanto, come affermato, anche recentemente, dalla Suprema Corte (Sez. Lav. n.1443/2000), il demansionamento professionale dà luogo a una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità

economica del lavoratore. Il demansionamento, infatti, non solo viola lo specifico divieto di cui all'art. 2103 cod. civ., ma costituisce anche lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il relativo pregiudizio incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato con indubbia valutabilità patrimoniale, che lo rende suscettibile di risarcimento, anche in via equitativa. L'affermazione di un valore superiore della professionalità direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore (art. 41 cost. e art. 2087 cod.civ.) e costituente sostanzialmente un bene a carattere materiale - ha affermato la Corte - consente di ritenere che la mortificazione della professionalità del lavoratore possa dar luogo al risarcimento anche se non venga fornita la prova della effettiva esistenza di un danno patrimoniale.

27) L'ing. Lucibello ha, quindi, il diritto di vedersi riconoscere un risarcimento danni che, tenuto conto della gravità del pregiudizio dallo stesso subito e che lo ha costretto, non essendo più in grado di sopportare senza ulteriori gravi danni le umiliazioni subite, a dare le dimissioni,

accettando altra soluzione lavorativa di minor prestigio, notevolmente diversa da quella che gli aveva fatto guadagnare un notevole apprezzamento della sua attività di direttore generale dell'Azienda Comunale.

Tale tipo di danno può essere quantificato in f. 200.000.000 (103.291,38 Euro, salvo errori), salva diversa quantificazione equitativa da parte del Tribunale.

28) Oltre al risarcimento del danno da demansionamento e dalle modalità di attuazione dello stesso spetta al ricorrente il risarcimento del danno biologico conseguente alla malattia dallo stesso contratta a causa dell'inqualificabile comportamento tenuto nei suoi confronti dagli organi dell'Azienda convenuta. Ai fini della quantificazione di tale danno rileva anche il forzoso cambiamento della residenza professionale e familiare del deducente.

Poichè, ai fini liquidatori di tale danno, va considerato anche la violazione, da parte del datore di lavoro, dei doveri di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod.civ.), assume particolare importanza il fatto che, come ampiamente provato dagli atti prodotti, il C. di A. dell'Amat spa,

avendo avuto come obiettivo quello di nominare
altro soggetto nel posto di direttore occupato dal
Lucibello e non potendo procedere al licenziamento
di quest'ultimo per l'inesistenza di fatti oggettivi
a lui imputabili e per l'esistenza, invece, di
una riconosciuta più che elevata sua professionalità
(il ricorrente negli anni 1997 1998 e 1999 ha
avuto il riconoscimento di una maggiore retribuzione
del 20% per il raggiungimento di risultati
conformi agli obiettivi aziendali, come da deliberazioni
che si producono), non ha esitato a ricorrere a
metodi inqualificabili, mortificando insopportabilmente,
come già detto, la dignità del ricorrente con una serie
di atti e comportamenti subdoli, che si sono concretati
in una vera e propria esclusione del ricorrente dall'attività
produttiva, delegittimandolo agli occhi dell'intera
struttura aziendale e mortificandolo nella persona,
nell'immagine e nella dignità.

E' sufficiente ricordare, a tal fine, che, non
appena la S.p.A. è divenuta operativa, il Presidente
del C. di A. non ha più passato alcuna informazione
e/o corrispondenza al ricorrente, sostituendosi a lui
anche in quei compiti che, per legge, gli competevano
inderogabilmente. Ed in

effetti, come si può evincere dalla documentazione allegata, il Presidente del C. di A., sig. Manco, senza averne il titolo e l'abilitazione di cui al DPR n.753/80 e al DM n.448/91, posseduti invece dal ricorrente (vedi certificato allegato) si è sostituito a questi nella funzione di direttore di esercizio chiedendo alle autorità competenti i nulla osta tecnici necessari per apportare modifiche al servizio. Inoltre - cosa ancor più grave - ha sempre omesso di trasmettere al ricorrente le autorizzazioni concesse, ancorchè le stesse fossero a lui indirizzate. Ciò si evince inoppugnabilmente dal timbro di smistamento apposto sulle note allegate, dal quale risulta che le diverse autorizzazioni sono state smistate direttamente all'Ufficio Movimento, senza che l'ing. Lucibello ne sapesse nulla, pur essendo sempre lui il responsabile.

Tutti gli accadimenti di cui sopra hanno causato al ricorrente un grave malessere di natura psicofisica con postumi permanenti comportanti una inabilità del 20% (vedi CTP allegata). Anche perchè la grave mortificazione subita dal ricorrente ha inciso profondamente sulla sua salute mentale provocando in lui una profonda insicurezza che mina alla base la sua capacità di relazione - negli

ambiti familiare, sociale e professionale - per un periodo indeterminabile. Cosa, questa, di una gravità estrema, ove si tenga conto che la offerta lavorativa del ricorrente è ormai carata ai livelli più elevati di professionalità e comporta una capacità elaborativa e di relazione di gran lunga superiore a quella dei lavoratori medi.

Tale tipo di danno alla salute, può essere quantificato in £.200.000.000 (E 103.291,38) salva diversa quantificazione ad opera del Tribunale adito, anche in via equitativa.

29) Come già accennato, in conseguenza del demansionamento e delle conseguenti, forzate dimissioni, il Lucibello ha avanzato all'Azienda richiesta di pagamento dell'indennità prevista dall'art.19 del CCNL di categoria (indennità di preavviso, più un terzo della indennità supplementare massima di cui all'art.29 e 35 del CCNL menzionato).

Senonchè l'Amat S.p.A., nonostante che in sede cautelare (punto n.4 della pag.8 della comparsa di risposta che si produce) avesse addirittura affermato la obiettività e la inevitabilità del demansionamento e che, quindi il Lucibello aveva il diritto di pretendere il pagamento della suddetta indennità, con una incoerenza che, per la verità

non sorprende, ha negato il suddetto diritto, limitandosi a corrispondergli soltanto il TFR.

Orbene è indubbio che l'indennità di che trattasi spetti al ricorrente, in quanto, al di là del grave demansionamento subito con gli atti compiuti dall'Amat, in effetti con la trasformazione dell'azienda speciale in s.p.a., la figura del direttore ha registrato di fatto una restrizione di competenze e, quindi, un pregiudizio alla professionalità precedentemente acquisita.

Infatti, nelle aziende speciali il direttore era un organo (DPR n. 902/1986) al quale la legge assegnava una vastità di competenze, tra le quali anche quella della rappresentanza legale. Con la s.p.a., invece, gran parte delle predette competenze sono transitate al Presidente del C. di A., residuando al direttore quelle derivanti dal RD n.148/1931 (direzione del personale) e dal DPR n.753/1980 (sicurezza dell'esercizio).

D'altra parte va ricordato che, al di là della esigenza dell'ing. Lucibello di sottrarsi alle vessazioni di cui sopra, egli ha, dovuto tenere conto del fatto che il diritto anzidetto doveva essere azionato necessariamente nel termine previsto dal suddetto art.19 (180 gg. dalla trasforma-

zione dell'azienda) e, quindi, entro l'11/7/2001, che è termine di decadenza e che presuppone, ovviamente, la interruzione del rapporto di lavoro.

Ed allora, tenuto presente che, con delibera n.254 del 27/10/1994, il ricorrente ha avuto il riconoscimento di una anzianità convenzionale di 9 anni, egli ha diritto di ottenere dall'Amat s.p.a., per il titolo di cui sopra, il pagamento della somma di £.314.959.000 (162.662,75 Euro), ottenuta moltiplicando la retribuzione mensile (maggiorata del 20% per incentivo) per 19 mensilità, calcolate, queste, secondo i dettami degli artt.19, 29, 35 del CCNL di categoria.

La richiesta di tale indennità, di natura contrattuale, data la sua peculiarità, non può implicare rinuncia alcuna alle altre richieste risarcitorie, anche perchè queste ultime si fondano su fatti diversi.

PTM

voglia l'on.le Tribunale adito, reietta e disattesa ogni diversa deduzione, eccezione, richiesta e difesa, che tutte si impugnano e disconoscono nel modo più assoluto, per effetto di tutto quanto sopra dedotto e considerato:

1) Dichiarare la illegittimità del demansionamento

e di tutti gli altri atti e comportamenti attivati dall'Amat s.p.a. in danno del ricorrente ing. Lucibello Francesco, meglio specificati in narrativa.

2) Condannare l'Amat S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente:

a) della somma di £.314.959.000 (Euro 162.662,74) a titolo di indennità ex art.19, 29, e 35 del CCNL di cui in narrativa, o di quell'altra somma maggiore o minore che dovesse accertarsi per dovuta;

b) della somma di £.200.000.000 (Euro 103.291,38) a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, alla dignità e alla professionalità del ricorrente, causato dai fatti di cui in narrativa, salva diversa quantificazione da parte del Tribunale, anche in via equitativa;

c) della somma di £.100.000.000 (Euro 51.645,68) ($\text{£.5.000.000} \times \text{punti } 20$) a titolo di danno alla salute (cd. biologico), salva diversa quantificazione da parte del Tribunale, anche in via equitativa;

il tutto con il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dal giorno di maturazione dei singoli.

crediti fino al soddisfo.

3) Condannare inoltre la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre 10% di cui all'art.15 TPF, oltre IVA e CAP come per legge.

4) Dichiarare esecutiva l'emananda sentenza.

Si allega al ricorso il fascicolo di parte prodotto nella fase cautelare contenente tutta la documentazione richiamata in narrativa, nonchè i seguenti documenti:

- copia del provvedimento cautelare;
- lettera di dimissioni del ricorrente;
- lettera di presa d'atto dell'azienda;
- perizia di parte redatta dal dott. Mauro;
- deliberazione C. di A. n.19/2001;
- n.2 buste paga del ricorrente;
- n.3 certificati medici (26/3/01; 5/5/01; 25/5/01).

Occorrendo, si chiede interrogatorio formale del Presidente dell'Amat s.p.a. e prova testi (che saranno indicati nel termine assegnando) su tutte le circostanze di fatto dedotte in ricorso, nonchè sulle seguenti:

a) "vero che fin dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione presieduto dal sig. Manco,

l'ing. Lucibello è stato progressivamente estromesso dalle attività e funzioni aziendali, alle quali era preposto fin dall'inizio del rapporto di lavoro";

b) "vero che, subito dopo la costituzione della s.p.a., il presidente del C. di A., sig. Manco, ha di fatto escluso l'ing. Lucibello da ogni attività connessa alla sua posizione lavorativa";

c) "vero che gli anzidetti atti e comportamenti sono stati compiuti dal Presidente con una particolare ed inutile pubblicità, con la formulazione di addebiti e accuse assolutamente infondate e sempre alla presenza di dipendenti dell'azienda di ogni grado";

d) "vero che l'ing. Lucibello, per effetto del comportamento tenuto nei suoi confronti dal presidente e dagli organi di amministrazione aziendali, ha subito una compromissione della sua salute, con un mutamento caratteriale concretatosi in una perturbazione ed impoverimento delle sue capacità di relazione e di elaborazione.

Ove occorra si chiede, infine, l'ammissione di perizia medico legale.

Salvezze illimitate

Taranto, 14/12/2001

av. *Pollicoro*

Il Giudice del Lavoro

letto il ricorso che precede;

vista la legge n.533/1973;

fissa

l'udienza del ~~4~~⁴~~8~~¹² 2003 ^{dicasi} (4-12-2003) con la
continuazione per la discussione del ricorso,
ordinando la personale comparizione delle parti e
disponendo che copia del presente provvedimento sia
notificata alla controparte nel termine di dieci
giorni.

Taranto, *6* 2. 2002

Copia conforme all'originale

25 FEB. 2002

IL CANCELLIERE

Oggi *6* ~~dicembre~~^{febbraio} 2002 in Taranto. Richiesto
dall'Avv. *VINCENZO* Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario dell'Ufficio Unico presso la Corte d'Appello di
Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ho notificato copia di
quanto innanzi *ALLA SOCIETA' IN PERSONA*
DEL S.U.O. LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE,
CON SEDE IN TARANTO, VIA CESARE
BATISTINI 657

....., ivi recandomi e consegnando a mani
e mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione della

VITO TAMBURRANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B.3
CORTE D'APPELLO DI LECCE

Controversia Ing. Lucibello c/ AMAT

Somme corrisposta a luglio 2004						
Causale	mensilità considerate	importo lordo ultimo cedolino	Importo Lordo	contributi INPS	IRPEF (aliquota di tassazione del TFR, pari al 34,5%)	Importo netto
Indennità di preavviso ex art. 35	12,00	€ 7.134,33	€ 85.612,03	€ 8.435,46	€ 26.625,92	€ 50.550,65
Indennità supplementare ex art. 29	1/3 di 21	€ 7.134,33	€ 49.940,35	€ -	€ 17.229,42	€ 32.710,93
Totale			€ 135.552,38			€ 83.261,58

Ipotesi(a)

Somma calcolata con incidenza delle mensilità aggiuntive su entrambe le indennità						
Causale	con incidenza delle mensilità aggiuntive	importo lordo ultimo cedolino	Importo Lordo	contributi INPS	IRPEF (aliquota tassazione del TFR, pari al 34,5%)	Netto
Indennità di preavviso ex art. 35	14	€ 7.134,33	€ 99.880,62	€ 9.703,94	€ 31.110,96	€ 59.065,73
Indennità supplementare ex art. 29	1/3 di 24,5	€ 7.134,33	€ 58.263,70	€ -	€ 20.100,97	€ 38.162,72
Totale			€ 158.144,32			€ 97.228,45

mensilità aggiuntive maturate su 21 mesi	3,5

al
30/7/2004 184.846,00
- 135.552,00

49.

Ipotesi(b)

→ 60,000,00

Somma calcolata con incidenza delle mensilità aggiuntive soltanto sull'indennità di preavviso						
Causale	mensilità considerate	importo lordo ultimo cedolino	Importo Lordo	contributi INPS	IRPEF (aliquota tassazione del TFR, pari al 34,5%)	Netto
Quota indennità di preavviso ex art. 35	14	€ 7.134,33	€ 99.880,62	€ 9.703,94	€ 31.110,96	€ 59.065,73
quota indennità supplementare ex art. 29	1/3 di 21	€ 7.134,33	€ 49.940,31	€ -	€ 17.229,41	€ 32.710,90
Totale			€ 149.820,93			€ 91.776,63

Somma lorda richiesta nel ricorso giudiziario	€ 162.662,74

Differenza somma lorda rispetto all'ipotesi a)	€ 4.518,42

Differenza somma lorda rispetto all'ipotesi b)	€ 12.841,81

For all

Taranto li 27/07/2004

Al Responsabile ufficio Ragioneria

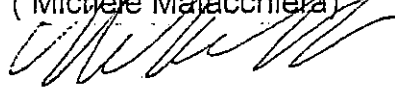
COMUNICAZIONE INTERNA

Si prega di emettere mandato di pagamento di € 83.261,32 a favore
dell'Ing. Francesco LUCIBELLO nato a Cosenza il 09/05/1955
(CF: LCB FNC 55E09 D086E) con accredito sul c/c N. 14348 Banca B.N.L.
Piazza Garibaldi - Bari - abi 01005 cab 04001 .

Detta somma sarà trattenuta con le competenze del mese di luglio c.a. .

Distinti saluti.

Coordinatore di Ufficio
(Michele Matarachiera)



OK
1.2 

Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

00179 ROMA
Via Baranto n. 34/A tel/fax 06-7850537

74100 TARANTO 23.01.2009
C.so Italia n. 234 -- tel. 099-7351536 -- fax 099-7362875

AMAT SpA
Fax 099 7794247

Oggetto: LUCIBELLO / AMAT

Allego copia dell'ordinanza resa dalla dott.ssa De Ceglie che fissa l'udienza del 19.02.09 affinché le parti - in contraddittorio tra loro - chiariscano i criteri di calcolo utilizzati ai fini dell'indennità, rispettivamente rivendicata e riconosciuta, in applicazione del ccnl.

Con i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

1632
Prot. N
Del 23 GEN. 2009
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

**TRIBUNALE DI TARANTO**

AVVISO DEPOSITO ORDINANZA RG 241/09

SEZ. LAV.

Il sottoscritto CANCELLIERE avvisa i signori:

- 1) Avv. S. Pollicino - via Pitagora, 24 - TARANTO
- 2) Avv. R. Barberio, Corso Italia, 254 - TARANTO

Avv.

che il Giudice Dott. **Dott. M.G. DECEGLIE**

in data 3-1-09 ha emesso la seguente ordinanza nella causa

tra Luchello Francesco e AMAT spa

OMISSIS

*Vedi ordinanza allegata**not. 19-2-2009*

Taranto, il 12 GEN 2009

IL CANCELLIERE
L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2
(Anna Bruno)

Mod. C011 - M004



Area del tutto costituita di fondo -

moneta

L'on. Barberio le presenta che le documentazioni esaminate al giudizio ne testiva è stato ritualmente esibito in originale all'udienza del 28.04.04

Le difensori delle parti intervenute la

conferma
risultato di giudizio

Le giudice
M/L

IL GL

Letto gli atti
saggiando la causa che precede
si tenuto necessario che le parti
chiariscano - nel contraddittorio tra le
stesse - i criteri di calcolo utilizzati
per la quantificazione dell'imposta
e spottivamente circoscritte e liquidate
e titolo di immissione ex art. 10
CCNL, ed fine di evitare l'emissione
di una consulenza contabile che

avverificati il residuo effettivamente
spettante e tale titolo, risolve
la causa per tali avvenimenti alla
data del 10/2/09. Il residuo
a tale data l'adempimento di
alterare provvedimento
Si concluda.

Taranto 25.10.08

30.01.09
AFL

Depositato in Cancelleria del
TRIBUNALE DI TARANTO

il 3/1/09

IL CANCELLIERE C1.
(Renato Romano)



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Taranto 12 GEN 2009

L'OPERATORE DI TARANTO B2
(Anna Maria)





UFFICIO N.E.P. CORTE APPELLO DI LECCE SEZ.DISTACC.TARANTO

AUTORITA' GIUDIZIARIA RICHIEDENTE :
TRIBUNALE MONOCRATICO

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Mod. n Abis Pre

Cronologico n.: 347

Addi: da Taranto

75-75 03

A richiesta come in atti lo sottoscritto Uffi. Giudiziario 83
in servizio presso l' Ufficio sopraindicato ho per ogni effetto
di legge notificato copia conforme dell' atto che precede a :

Totale Specifiche... 7,86

AVV.BARBERIO R.

74100 TARANTO BORGO

consegnandola a mani

TARANTO, 14/01/2009

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

BASILE LEONARDO
UFFICIO N.E.P.
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO

Prot. n° 18446UP

Taranto, li 14 SET. 2004

87100

Egr. Ing.
Francesco LUCIBELLO
Via Degli Stadi n. 30
COSENZA

OGGETTO: Invio documenti.

Con la presente Le trasmettiamo il cedolino paga del mese di luglio 2004, relativo alle somme a Lei corrisposte in applicazione degli artt. 29 e 35 del C.C.N.L. CONFSESVIZI.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pietro CARALLO)



MATRICOLA/COD. MECC.

DIPENDENTE

7300440608 00

0000255193\

255198

LUCIBELLO

FRANCESCO

INDIRIZZO

VIA DEGLI STADI, 30 - 37100 - COSENZA (CS)

MANSIONE - LIVELLO

COD. E POSIZIONE INAIL

Codifica INPS: 3 -

DIRETTORE DELL'ESERC - 01

20 - 71021230/20

DATA NASCITA

DATA ASSUNZIONE

DATA LICENZIAMENTO

CODICE FISCALE

CODICI COSTO

9/05/1955

15/05/1994

26/06/2001

LCBFNC55E090086E

09.09.01.00.00.00.00.00.00.

DATA EMISSIONE

PERIODO COMPETENZA

ORE LAV.

GG. LAV.

GG. RETR.

SETT.

DIFF. MIN.

N. PROGRESSIVO

29/07/2004

07/2004 - Luglio

RETRIBUZIONE BASE : 3.136,54

RETRIB. D'ANZIANITA' : 346,99

RETRIB. ALLA PERSONA : 2.840,51

RETRIBUZ. ACCESSORIA : 260,29

		Totale				7.134,33
COD.	DESCRIZIONE	ORE/ GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
997	IMPON. INPS FIG.			95.612,03000		(85.612,93)
333	IND. PREAV. DIR. ART. 35			77.175,57000		77.175,57
996	IND. PREAV. DIR. ART. 35			8.435,46000		8.435,46
349	IND. SUPL. DIRIG. ART. 29			49.940,35000		49.940,35
271	RECUPERO ANTICIPO			33.261,32000	83.261,32	
10	CONTR. INPS DIRIGENTI		8,9900	85.612,03	7.610,91	
11	CONTR. 1% DIRIGENTI		1,0000	82.455,03	824,55	
	Tot. rit. sociali			8.435,46		
	Imponibile Fiscale			8.435,46		
	Accento su Imp. Fisc.			8.435,46		
	Imp. Lib100%/rit. fis.		34,5000	127.116,92	43.355,34	

NOTE

Acc. c.c. n.: 4008/72
Data valuta: 29/07/2004BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
AGENZIA N. 1 DI TARANTO.

ARR. PRECEDENTE

ARR. ATTUALE

TOTALE RITENUTE

TOTALE COMPETENZE

135.552,12

135.552,28

NETTO IN BUSTA

0,00

SPETTANTI			GODUTE			RESIDUE		
FERIE	A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANT. TFR							
		0,00	-	8.435,46	0,00	0,00	0,00	
DETRAZ.	! Gg. Mese							

Taranto li 26/06/2001

Presidente del C.d.A.

A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti n° 657

TARANTO

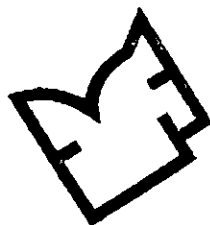
Il sottoscritto ing. Francesco Lucibello, visto che codesto C.d.A. nella comparsa di costituzione del 14/06/2001 ha motivato che la dequalificazione contestata nel ricorso ex art. 700 c.p.c. deve intendersi quale inevitabile conseguenza della trasformazione della preesistente azienda speciale in società per azioni, con la presente comunica di volere avvalersi, come in effetti si avvale, della previsione di cui al secondo comma dell'art. 19 del CCNL dirigenti CISPEL, resolvendo il rapporto di lavoro con codesta società con decorrenza immediata.

Invita, pertanto, codesta società a liquidargli le sue spettanze in applicazione del suddetto art. 19, nonché quanto a lui dovuto per retribuzioni maturate, ferie non godute e trattamento di fine rapporto.

Ing. Francesco Lucibello

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8052
da	26 GIU. 2001
V. Presidente -	☐
Cons. re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

p. r.
Lucibello
26/6/2001



Confservizi

Roma, 4 febbraio 2009

Prot. n. 029/09/A/FP/gg

Spett.le AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 - Taranto

c.a. Ing. Giovanni Matichecchia

Oggetto: applicazione art. 19 CCNL Dirigenti Confservizi

In risposta alla Vostra del 3 febbraio 2009 relativa alle modalità di calcolo dell'indennità di preavviso, segnaliamo che le stesse sono indicate nell'art. 2121 del codice civile. Alla luce di tali criteri, le mensilità aggiuntive rientrano senz'altro nella base di calcolo.

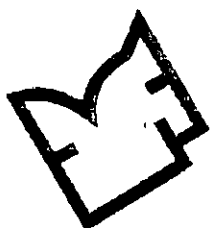
Cordiali saluti

Il Direttore
Giuseppe Sverzellati

2418

Prot. N. 05 FEB. 2009

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
ULPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
ULRG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐



Confservizi

Roma, 4 febbraio 2009

Prot. n. 029/09/A/FP/gg

Spett.le AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 - Taranto

c.a. Ing. Giovanni Matichecchia

Oggetto: applicazione art. 19 CCNL Dirigenti Confservizi

In risposta alla Vostra del 3 febbraio 2009 relativa alle modalità di calcolo dell'indennità di preavviso, segnaliamo che le stesse sono indicate nell'art. 2121 del codice civile. Alla luce di tali criteri, le mensilità aggiuntive rientrano senz'altro nella base di calcolo.

Cordiali saluti

Il Direttore
Giuseppe Sverzellati

*alle c.c. Barbieri
dell'Avv. Barbieri
My*

Prot. 2197/UP

Taranto, lì 03 FEB. 2009

Spett.le
CONFSERVIZI
CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DEI DIRIGENTI
Via Cavour n° 179/9
ROMA

Fax n° 06/47865250

00184

alla c.a. Area Lavoro

OGGETTO: Quesito su applicazione art. 19 CCNL Dirigenti Confservizi (calcolo indennità del preavviso ed indennità supplementare)

Nel luglio del 2004 la scrivente Azienda, in corso di causa, ha liquidato ad un proprio ex dirigente, il cui rapporto di lavoro era già cessato nel giugno del 2001, il trattamento economico dallo stesso rivendicato in applicazione della fattispecie disciplinata dall'art. 19, 2° comma del CCNL Dirigenti Confservizi.

In particolare, in considerazione dell'anzianità di servizio e dell'età anagrafica del Dirigente stesso, la somma erogata all'epoca è stata così quantificata:

- a titolo d'indennità di preavviso ex art. 35 CCNL Dirigenti è stato liquidato un importo corrispondente all'ultimo trattamento retributivo spettante moltiplicato per n° 12 mensilità, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ex dirigente all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro;
- a titolo di indennità supplementare, un importo pari ad 1/3 dell'indennità massima prevista contrattualmente e quantificata, ex art. 29 CCNL sopra citato, in un importo corrispondente all'ultimo trattamento retributivo percepito moltiplicato per n° 21 mensilità (ossia le 20 (venti) mensilità di preavviso, quale numero massimo previsto, con l'aggiunta di 1 (una) mensilità in relazione all'età anagrafica dell'interessato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro).

Seguendo l'interpretazione letterale delle predette norme contrattuali, per la quantificazione delle somme vantate questa Azienda ha considerato il numero delle mensilità sopra indicate come un dato "secco", ossia senza l'incidenza delle mensilità aggiuntive come, invece, sosterebbe il ricorrente.

Tuttavia, nella prossima udienza fissata per il 19/02/2009 il Giudice ha convocato le parti affinché, in contraddittorio, chiariscano il criterio adottato per la quantificazione delle somme rivendicate.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se il criterio adottato dalla scrivente Azienda sia conforme o meno alla richiamata disciplina contrattuale.

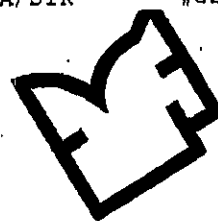
Stante l'urgenza, si chiede se il riscontro a tale quesito possa pervenire in tempi brevi.

Per completezza si allega copia del vostro parere, datato 23/07/2004, già fornitoci in merito all'epoca della erogazione delle somme in questione.

Nel ringraziare anticipatamente, si inviano distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

In risposta alla Vostra del 8 febbraio 2009 relativa alle modalità di calcolo dell'indennità di preavviso, segnaliamo che le stesse sono indicate nell'art. 2121 del codice civile. Alla luce di tali criteri, le mensilità aggiuntive rientrano senz'altro nella base di calcolo.

Fax**Confservizi**confederazione nazionale
dei servizi00184 Roma
Via Cavour, 179^a
Tel. 06.47865.1<http://www.confservizi.net>

A

Dr.ssa Meninti

Ente

AMAT S.p.A. - Taranto

Oggetto

risposta quesito

Fax n.

099.7794247

Numero pagine

1 + 1

Note

Da

Gloria Giombini

Ufficio

CONFSERVIZI AREA LAVORO

Data

5 febbraio 2009

Tel.

06.47865211

Posta elettronica

lavoro@confservizi.net



Roma, 4 febbraio 2009

Prot. n. 029/09/A/FP/gg

Spett.le AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 - Taranto

c.a. Ing. Giovanni Matichecchia

Oggetto: applicazione art. 19 CCNL Dirigenti Confservizi

In risposta alla Vostra del 3 febbraio 2009 relativa alle modalità di calcolo dell'indennità di preavviso, segnaliamo che le stesse sono indicate nell'art. 2121 del codice civile. Alla luce di tali criteri, le mensilità aggiuntive rientrano senz'altro nella base di calcolo.

Cordiali saluti

Il Direttore
Giuseppe Sterzellati

Prot. 2197/UP

Taranto, lì 03 FEB. 2009

Spett.le
CONFSERVIZI
CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DEI DIRIGENTI
Via Cavour n° 179/9
ROMA

Fax n° 06/47865250

00184

alla c.a. Area Lavoro

OGGETTO: Quesito su applicazione art. 19 CCNL Dirigenti Confservizi (calcolo indennità del preavviso ed indennità supplementare)

Nel luglio del 2004 la scrivente Azienda, in corso di causa, ha liquidato ad un proprio ex dirigente, il cui rapporto di lavoro era già cessato nel giugno del 2001, il trattamento economico dallo stesso rivendicato in applicazione della fattispecie disciplinata dall'art. 19, 2° comma del CCNL Dirigenti Confservizi.

In particolare, in considerazione dell'anzianità di servizio e dell'età anagrafica del Dirigente stesso, la somma erogata all'epoca è stata così quantificata:

- a titolo d'indennità di preavviso ex art. 35 CCNL Dirigenti è stato liquidato un importo corrispondente all'ultimo trattamento retributivo spettante moltiplicato per n° 12 mensilità, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ex dirigente all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro;
- a titolo di indennità supplementare, un importo pari ad 1/3 dell'indennità massima prevista contrattualmente e quantificata, ex art. 29 CCNL sopra citato, in un importo corrispondente all'ultimo trattamento retributivo percepito moltiplicato per n° 21 mensilità (ossia le 20 (venti) mensilità di preavviso, quale numero massimo previsto, con l'aggiunta di 1 (una) mensilità in relazione all'età anagrafica dell'interessato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro).

Seguendo l'interpretazione letterale delle predette norme contrattuali, per la quantificazione delle somme vantate questa Azienda ha considerato il numero delle mensilità sopra indicate come un dato "secco", ossia senza l'incidenza delle mensilità aggiuntive come, invece, sosterebbe il ricorrente.

Tuttavia, nella prossima udienza fissata per il 19/02/2009 il Giudice ha convocato le parti affinché, in contraddittorio, chiariscano il criterio adottato per la quantificazione delle somme rivendicate.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se il criterio adottato dalla scrivente Azienda sia conforme o meno alla richiamata disciplina contrattuale.

Stante l'urgenza, si chiede se il riscontro a tale quesito possa pervenire in tempi brevi.

Per completezza si allega copia del vostro parere, datato 23/07/2004, già fornitoci in merito all'epoca della erogazione delle somme in questione.

Nel ringraziare anticipatamente, si inviano distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Natichecchia)

Prot. 2197/UP

Taranto, lì 03 FEB. 2009

Spett.le
CONFSERVIZI
CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DEI DIRIGENTI
Via Cavour n° 179/9
ROMA

Fax n° 06/47865250

00184

alla c.a. Area Lavoro

OGGETTO: Quesito su applicazione art. 19 CCNL Dirigenti Confservizi (calcolo indennità del preavviso ed indennità supplementare)

Nel luglio del 2004 la scrivente Azienda, in corso di causa, ha liquidato ad un proprio ex dirigente, il cui rapporto di lavoro era già cessato nel giugno del 2001, il trattamento economico dallo stesso rivendicato in applicazione della fattispecie disciplinata dall'art. 19, 2° comma del CCNL Dirigenti Confservizi.

In particolare, in considerazione dell'anzianità di servizio e dell'età anagrafica del Dirigente stesso, la somma erogata all'epoca è stata così quantificata:

- a titolo d'indennità di preavviso ex art. 35 CCNL Dirigenti è stato liquidato un importo corrispondente all'ultimo trattamento retributivo spettante moltiplicato per n° 12 mensilità, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ex dirigente all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro;
- a titolo di indennità supplementare, un importo pari ad 1/3 dell'indennità massima prevista contrattualmente e quantificata, ex art. 29 CCNL sopra citato, in un importo corrispondente all'ultimo trattamento retributivo percepito moltiplicato per n° 21 mensilità (ossia le 20 (venti) mensilità di preavviso, quale numero massimo previsto, con l'aggiunta di 1 (una) mensilità in relazione all'età anagrafica dell'interessato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro).

Seguendo l'interpretazione letterale delle predette norme contrattuali, per la quantificazione delle somme vantate questa Azienda ha considerato il numero delle mensilità sopra indicate come un dato "secco", ossia senza l'incidenza delle mensilità aggiuntive come, invece, sosterebbe il ricorrente.

Tuttavia, nella prossima udienza fissata per il 19/02/2009 il Giudice ha convocato le parti affinché, in contraddittorio, chiariscano il criterio adottato per la quantificazione delle somme rivendicate.

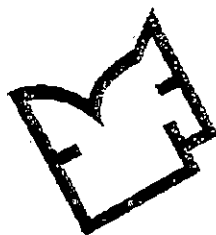
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se il criterio adottato dalla scrivente Azienda sia conforme o meno alla richiamata disciplina contrattuale.

Stante l'urgenza, si chiede se il riscontro a tale quesito possa pervenire in tempi brevi.

Per completezza si allega copia del vostro parere, datato 23/07/2004, già fornitoci in merito all'epoca della erogazione delle somme in questione.

Nel ringraziare anticipatamente, si inviano distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Confservizi

Roma, 28 luglio 2004

Prot. n. 434/04/AL/A a/02.2004/pd

Spettabile

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Oggetto: Calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Con riferimento alla Vostra nota del 15 luglio c.a. Vi comuniciamo che l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 35 del CCNL dirigenti e conseguentemente l'indennità supplementare di cui all'art. 39 devono calcolarsi computando ogni compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Ne fanno quindi parte le voci di cui all'art. 3, co. 1 lett. a), b), c), ed e).

Per quanto attiene invece l'inclusione della "retribuzione variabile incentivante" di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), nel calcolo delle suddette indennità, riteniamo che la sua corresponsione "a posteriori" sarebbe in contrasto con la natura stessa di tale forma retributiva. L'erogazione di tale spettanza è infatti strettamente legata all'effettiva esplicazione dell'attività lavorativa e al conseguimento di specifici risultati nel periodo corrispondente, cosa che non può avvenire durante il periodo di preavviso.

Per quanto attiene l'assoggettabilità di tali indennità a contributi di previdenza e assistenza sociale, segnaliamo l'art. 35, co. 8 del CCNL dirigenti Confservizi il quale afferma che "Compatibilmente con la legislazione vigente l'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli enti previdenziali e assistenziali di categoria con l'indicazione separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati".

Con riferimento al sistema di tassazione comuniciamo che le "altre indennità e somme" erogate in correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro oltre al TFR (fra cui l'indennità di mancato preavviso e l'indennità supplementare) rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 16, comma 1, lettera a) del TUIR indipendentemente dal fatto che la loro entità sia stabilita o meno in funzione della durata del rapporto. Le "altre indennità e somme" sono quindi imponibili nell'intera misura dell'importo corrisposto, al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge che afferiscono direttamente e immediatamente a tali indennità e somme nella loro fase di determinazione finale. Relativamente all'aliquota di tassazione viene, poi, confermato che si tratta della stessa aliquota determinata ai fini della

confederazione
nazionale
dei servizi

00184 Roma
Via Cavour, 179^a
Tel. 06.47865.1
Fax 06.47865.250
www.confservizi.net
Codice Fiscale
80047990587
Partita IVA
02117401006

tassazione del TFR (art. 17 del D.P.R. 917/1986). Ciò comporta che le aliquote IRPEF applicabili sono sempre quelle relative al periodo in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR, a prescindere dalla circostanza che la percezione delle altre indennità e somme avvenga successivamente alla percezione del TFR medesimo.

Distinti saluti.

Il Direttore
Giuseppe Sverzellati

CS

Prot. n° 14755 DA

Taranto, lì 15/07/2004

Spett.le
CONFSESERVIZI
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SERVIZI
Via Cavour, 179/a
00184 - R O M A

**Alla c.a. della dott.ssa Chiara Straniero
Responsabile Area Lavoro**

OGGETTO: Quesito su applicazione CCNL Dirigenti Confservizi.

Con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 19, 2° comma, del C.C.N.L. Dirigenti Confservizi, poiché la scrivente Società dovrà corrispondere il trattamento economico spettante ai sensi della norma sopra citata in favore di un dirigente che ha risolto il proprio rapporto di lavoro nel giugno del 2001, si chiede di conoscere quanto segue:

- 1) se nel calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare di cui all'art. 29, oltre alla retribuzione base, alla retribuzione di anzianità, alla retribuzione alla persona, alla retribuzione accessoria, occorre ricomprendere anche la retribuzione variabile incentivante (stabilita nel caso di specie nella misura del 20% della retribuzione mensile), atteso che l'art. 35 recita che per il periodo di mancato preavviso occorre corrispondere una "...indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo suddetto".
- 2) se le somme che si andranno a corrispondere dovranno essere oggetto di ritenute previdenziali;
- 3) se le stesse somme dovranno subire assoggettamento fiscale assimilato al trattamento di fine rapporto di lavoro.

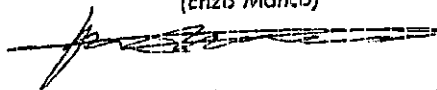
Saremmo oltremodo grati se il riscontro a tale quesito pervenisse in tempi ravvicinati, stante l'urgenza di corrispondere i trattamenti economici di cui sopra.

Per eventuali notizie aggiuntive o chiarimenti potrete contattare il nostro Dirigente Amministrativo, dott. Pietro Carallo, ai numeri telefonici 099-7356244 e 347-7671759.

Nel ringraziare anticipatamente porgiamo i più cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



RAPPORTINO

03-FEB-2009 MAR 11:16

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR.	DP
03-FEB 11:14	0647865250	1' 49"	4 TRASM. FAX	OK	018	

TOTALE: 1M 49S PAGINE: 4

Prot. 8197/UPTaranto, lì 03 FEB. 2009

Spett.le
 CONFESERVIZI
 CONFEDERAZIONE NAZIONALE
 DEI DIRIGENTI
 Via Cavour n° 179/9
 ROMA

Fax n° 06/47865250

00184

alla c.c.a. Area Lavoro

OGGETTO: Quesito su applicazione art. 19 CCNL Dirigenti Confservizi (calcolo indennità del preavviso ed indennità supplementare)

Nel luglio del 2004 la scrivente Azienda, in corso di causa, ha liquidato ad un proprio ex dirigente, il cui rapporto di lavoro era già cessato nel giugno del 2001, il trattamento economico dallo stesso rivendicato in applicazione della fattispecie disciplinata dall'art. 19, 2° comma del CCNL Dirigenti Confservizi.

In particolare, in considerazione dell'anzianità di servizio e dell'età anagrafica del Dirigente stesso, la somma erogata all'epoca è stata così quantificata.

- a titolo d'indennità di preavviso ex art. 35 CCNL Dirigenti è stato liquidato un importo corrispondente all'ultimo trattamento retributivo spettante moltiplicato per n° 12 mensilità, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ex dirigente all'atto di ri-

MASSIMARIO ALTALEX

Quotidiano d'informazione giuridica - n.2398 del 05.02.2009 - Direttore Alessandro Buralli - [Note legali](#) - [Pubblicità](#) - [Aiuto](#)

ALTALEX  ALTALEX  ALTALEXMESE.it
FORMAZIONE.it eBook.it  SCHEDE DI GIURISPRUDENZA
DannoBiologico.it  ALTALEX
ALTALEX  **Formulario**

Contratto di lavoro, recesso con preavviso, indennità sostitutiva e supplementare

Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 15.05.2007 n° 11094

 Stampa |  Segnala |  Condividi   

Contratto di lavoro - recesso con preavviso - indennità sostitutiva e supplementare - aumenti retributivi - rilevanza [artt. 2118 e 2119 c.c.]

La differenza tra il recesso in tronco per giusta causa e il recesso con preavviso comporta l'obbligo di preservare, in questo secondo caso, tutti i diritti retributivi che sarebbero maturati nel corso del periodo di preavviso.

Ne deriva che gli aumenti retributivi intervenuti nel corso del preavviso, anche se non lavorato, assumono rilevanza ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare per i dirigenti.

(Fonte: Altalex Massimario. Cfr. nota di Gesuele Bellini)

Cassazione Civile | Maggio 2007

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 15 maggio 2007, n. 11094

Svolgimento del processo

L'ing. F.R. è stato licenziato il 12 dicembre 2000 dalla s.p.a. Costruire di cui era dirigente.

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della sua domanda subordinata, ha dichiarato il licenziamento illegittimo ed ha condannato la società a pagargli la indennità di preavviso e la indennità supplementare prevista dal contratto collettivo dirigenti industriali.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 17 marzo/11 maggio 2004 n. 1414, ha rigettato l'appello principale della società e quello incidentale del lavoratore; a correzione dell'errore materiale del primo giudice, ha rideterminato la indennità supplementare in Euro 110.821,71.

Per quello che interessa in questa sede, il giudice d'appello ha rigettato la pretesa del lavoratore che la indennità supplementare fosse liquidata tenuto conto degli aumenti retributivi stabiliti dal contratto collettivo stipulato in data successiva al licenziamento ma avente efficacia retroattiva anteriore, per due motivi: innanzi tutto qualsiasi emendatio nel rito del lavoro è consentita sempre previa autorizzazione del Giudice e per gravi motivi e, nel caso di specie, la contrattazione collettiva,

entrata in vigore successivamente al deposito del ricorso, è stata depositata con le note di discussione senza richiedere l'autorizzazione preventiva al Giudice; b) in ogni caso, se è vero che l'art. 29 del CCNL prevede la decorrenza del nuovo contratto dal 1.1.2000, le disposizioni transitorie seguenti all'art. 3 prevedono "gli aumenti retributivi derivanti dal presente contratto trovano applicazione nei confronti dei dirigenti in servizio alla data del 23.5.2000".

Conseguentemente tali aumenti non possono trovare applicazione nel caso in esame ove il rapporto di lavoro si è comunque risolto nel febbraio 2000.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il F., dolendosi, con unico motivo, della mancata inclusione degli aumenti contrattuali nella base retributiva posta a base della liquidazione della indennità supplementare.

La intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 420 c.p.c.; art. 2118 c.c.; artt. 3, 19, 22, 23, 29 del C.C.N.L. per dirigenti di aziende industriali del 23 maggio 2000; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la sentenza impugnata sotto due profili: a) per la dichiarata inammissibilità della pretesa emendatio; b) per la mancata applicazione del principio della efficacia reale del preavviso, in forza del quale la decorrenza contrattuale degli aumenti retributivi, 23 maggio 2000, sarebbe caduta nell'arco del preavviso che avrebbe dovuto lavorare.

Il motivo, nelle sue due prospettazioni, è fondato.

L'autorizzazione da parte del giudice a depositare note scritte, in luogo della discussione e delle conclusioni orali previste dal codice di rito (art. 429 c.p.c., comma 1), implica l'autorizzazione a richiedere per iscritto quello che la parte avrebbe dovuto richiedere oralmente; e non è dubbio che è tempestiva la richiesta di avvalersi di un contratto collettivo con efficacia retroattiva sottoscritto nel corso del grado di giudizio.

Quanto alla questione di merito, occorre registrare su di essa due orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte. Secondo quello prevalente, il preavviso ha efficacia reale, nel senso che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine stabilito dal contratto collettivo, dagli usi o secondo equità. Il diritto a lavorare durante il periodo di preavviso può venir meno solo con il consenso della controparte che, ad esempio, accetti la indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 23 luglio 2004 n. 13883, in tema di dimissioni; 30 agosto 2004 n. 17334, 21 novembre 2001 n. 14646; 25 agosto 1990 n. 8717, 13 dicembre 1988 n. 6798).

Il secondo orientamento (Cass. 19 gennaio 2004 n. 741) nega che, in caso di recesso ad nutum, sia necessario il consenso del contraente non recedente per addivenire alla cessazione immediata del rapporto, ed afferma che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, altrettanto immediatamente il rapporto si risolve, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva. Sostiene tale tesi con il richiamo al tenore testuale dell'art. 2118 cod. civ., il quale, da una parte, non fa cenno alla necessità del consenso della parte non recedente, e d'altra, con l'espressione "indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso" sottintende una protasi inespressa "se fosse proseguito il rapporto durante il periodo medesimo" (Sezioni Unite sent. 29 settembre 1994 n. 7914). Aggiunge Cass. 741/2004 cit. che sarebbe incongruo richiedere che, per evitare la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso, all'atto unilaterale del licenziamento debba necessariamente accedere un accordo bilaterale sulla risoluzione immediata.

Il Collegio rileva che nella presente fattispecie, attinente ad aspetti puramente retributivi, il contrasto appare irrilevante.

L'orientamento che afferma l'efficacia obbligatoria del preavviso appare avere maggior fondamento testuale (ove si consideri altresì che la stessa indennità è dovuta in caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro: art. 2118 c.c., comma 3); ma anche esso, individuando, con l'articolo 2118 c.c., comma 2, il contenuto dell'obbligazione nel pagamento della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, collega il contenuto dell'obbligazione al tempo del preavviso, e deve assegnare così rilevanza alle modifiche retributive intervenute nel periodo di preavviso, così pervenendo ai medesimi risultati dell'orientamento che parla di efficacia reale.

La differenza tra il recesso in tronco consentito dall'articolo 2119 c.c., per giusta causa e il recesso con preavviso consentito dall'articolo 2118 c.c., non si esaurisce nell'obbligo di pagare, in questo secondo caso, una indennità sostitutiva del preavviso, ma comporta l'obbligo di preservare tutti i diritti retributivi che sarebbero maturati nel corso del periodo di preavviso, ed in questo limitato senso si deve intendere l'espressione efficacia reale.

Da quanto sopra discende la rilevanza degli aumenti retributivi intervenuti nel corso del preavviso anche ai fini della indennità supplementare.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto; "il contenuto dell'obbligazione prevista per la parte recedente dall'articolo 2118 c.c., di pagare, in mancanza di preavviso lavorato, una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, attribuisce rilevanza agli aumenti retributivi intervenuti nel corso del preavviso, anche se non lavorato, ai fini della determinazione sia della indennità sostitutiva del preavviso, sia dell'indennità supplementare per i dirigenti"; essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 6 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007.



[Stampa](#) |  [Segnala](#) | [Condividi](#)     | [\(Torna su\)](#)

[Contatti](#) | [Staff e Comitato scientifico](#)

| [Pubblicità](#) | [Servizi Free](#) | [Note legali](#) | [Aiuto](#)

Altalex

Copyright © 2000-2008 - Tutti i diritti riservati

PI 01429770470

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DEL DIRIGENTE E RELATIVE GARANZIE PROCEDIMENTALI

Il licenziamento del dirigente d'azienda ha natura disciplinare se il datore di lavoro addebita al dirigente un comportamento negligente o, in senso lato, colpevole. In caso di licenziamento disciplinare del dirigente si applicano in linea generale le garanzie procedurali dettate dall'art.7 della legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei lavoratori). Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, le garanzie suddette si applicano solo al dirigente appartenente alla media e bassa dirigenza ("dirigente minore" o "pseudo dirigente"), escluso il dirigente apicale ("top manager" o "alter ego") collocato al vertice dell'organizzazione aziendale (Cass. Sezioni Unite, 29 maggio 1995 n.6041; Cass. 8 novembre 2005 n.21673; Cass. 13 maggio 2005 n.10058). Si segnala tuttavia che la Corte, in una recente sentenza ha ritenuto applicabili dette garanzie a prescindere dalla specifica posizione del dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale (Cass. 2 marzo 2006 n.4614). In tale sentenza si superano quindi i dubbi interpretativi derivanti dalla distinzione, agevole in teoria ma non certo nella pratica, fra dirigenti di vertice dell'azienda (dirigenti apicali) e dirigenti appartenenti alla media e bassa dirigenza (dirigenti minori), distinzione frutto di una interpretazione giurisprudenziale che non trova alcun riscontro nella nozione unitaria di dirigente prevista sia dall'art. 2095 c.c. che dalla contrattazione collettiva di settore. La procedura garantistica prevista dall'art.7 della legge n.300/70 prevede la contestazione per iscritto, tempestiva e specifica oltre che immutabile dei fatti addebitati. La contestazione deve essere preventiva, stante l'impossibilità per il datore di lavoro di irrogare il licenziamento prima di aver contestato l'addebito e di aver sentito l'interessato a sua difesa. Il dirigente, ricevuta la contestazione, ha l'onere di presentare al datore di lavoro, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, le proprie difese e giustificazioni, sia in forma scritta che orale, con l'assistenza o meno di un rappresentante sindacale, chiedendo eventualmente, nell'ambito delle proprie giustificazioni scritte e nel termine a difesa suddetto, di essere sentito personalmente a discolpa. Ricevute le giustificazioni e comunque trascorsi 5 giorni dalla contestazione in assenza di giustificazioni, il datore di lavoro può procedere al

licenziamento disciplinare. Nelle more della procedura di contestazione disciplinare, il datore di lavoro può sospendere cautelamente il dirigente: la sospensione cautelare non è un provvedimento disciplinare e non comporta la sospensione della retribuzione. La violazione delle garanzie suddette non comporta la nullità del licenziamento, ma l'impossibilità di tenere conto dei comportamenti irritualmente posti a base del licenziamento ai fini della valutazione della sua giustificatezza e, quindi, dell'esclusione del diritto del dirigente all'indennità sostitutiva di preavviso e all'indennità supplementare (Cass. 13 maggio 2005 n.10058; Cass. 19 dicembre 1997 n.12902). Nella prassi molto spesso non è agevole stabilire con sicurezza se il dirigente ricopra o meno una posizione apicale; in tali casi è sicuramente opportuno che il licenziamento disciplinare venga in ogni caso comunicato nell'osservanza delle garanzie procedurali di cui all'art.7 della legge n.300/70, a prescindere dalla posizione ricoperta dal dirigente nell'organizzazione aziendale.

Il licenziamento è ingiurioso quando, per la forma e le modalità della sua adozione e per le conseguenze morali e sociali che ne derivano, rappresenta un atto ingiurioso, cioè lesivo del decoro, della dignità e/o dell'onore del dirigente licenziato (Cass. 13 giugno 2005 n.12642; Cass. 14 maggio 2003 n.7479). Quindi, il licenziamento ingiurioso non è correlato alla motivazione dello stesso, ma bensì alla sua forma di adozione e di comunicazione. Ove il licenziamento rappresenti di per sé un atto ingiurioso, al dirigente spetta il risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c. (Trib. Milano 30 giugno 2003), purché il dirigente dimostri di aver subito conseguenze pregiudizievoli, lesive sul piano sociale o morale (Trib. Milano, 31 ottobre 2001; Pret. Milano 31 maggio 1999). Il licenziamento ingiurioso può determinare due diverse forme di risarcimento del danno: quella relativa alla lesione dell'onore e del decoro; e quella, economicamente più rilevante, relativa alla lesione della reputazione e consistente nella conoscenza che i terzi abbiano avuto dei motivi di licenziamento (Cass. 1 aprile 1999 n.3147).

La categoria generale del licenziamento per motivo illecito comprende il licenziamento discriminatorio ed il licenziamento ritorsivo o per rappresaglia. Per licenziamento discriminatorio si intende quello intimato per ragioni di credo politico e fede religiosa, di razza, di lingua, di sesso (oltre che per motivi di affiliazione o attivismo sindacale). Il

licenziamento ritorsivo è invece da correlarsi a casi in cui il datore di lavoro receda dal rapporto di lavoro per reazione, rispetto a fatti o comportamenti del dirigente che risultino essere del tutto leciti e/o giustificati (esempio: licenziamento per ritorsione all'azione giudiziaria proposta dal dirigente). L'onere della prova circa l'esistenza del motivo discriminatorio, ritorsivo o comunque illecito di licenziamento grava sul dirigente e può essere assolto mediante una serie di elementi che, valutati complessivamente anche in relazione a comportamenti antecedenti o successivi all'atto di recesso, presentino tali caratteristiche di contraddittorietà, pretestuosità e slealtà da far intuitivamente ritenere discriminatorio il licenziamento (Trib. Genova, 17 novembre 1988). Il licenziamento discriminatorio, ovvero fondato su un motivo illecito, ritorsivo o di rappresaglia, è affetto da nullità e comporta, anche per i dipendenti aventi qualifica di dirigenti, le conseguenze previste dall'art.18 della Legge n.300/70 (reintegra nel posto di lavoro, risarcimento del danno, opzione per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra). Non sono frequenti nella prassi i casi di declaratoria di nullità del licenziamento del dirigente e di conseguente applicazione della tutela reale prevista all'art.18 della legge n.300/70, stante l'obiettiva difficoltà di fornire adeguata prova della sussistenza di motivi illeciti, ritorsivi o discriminatori.

L'impugnazione del licenziamento da parte del dirigente può avvenire mediante ricorso al collegio arbitrale previsto dalla contrattazione collettiva, ovvero, in alternativa, in via giudiziaria. Il ricorso al collegio arbitrale è soggetto al termine di decadenza di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento (art.22 CCNL dirigenti aziende industriali e art.33 CCNL dirigenti aziende del terziario). L'azione giudiziaria di impugnazione del licenziamento, non è invece sottoposta ad alcun termine di decadenza, e può quindi essere esercitata entro il normale termine di prescrizione (quinquennale trattandosi di azione di annullamento ex art.1442 c.c.), in quanto il termine di decadenza di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento, previsto dall'art.6 della legge n.604/66, è inapplicabile al dirigente (Cass. 15 febbraio 1995 n.1641; Cass. 10 aprile 1990 n.3023).

In caso di recesso del datore di lavoro o del dirigente da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e salvo la ricorrenza di una giusta causa di recesso in tronco (art.2119 c.c.),

la parte che recede deve dare all'altra il preavviso nel termine e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva (art.2118 c.c.). In caso di licenziamento del dirigente, i termini di preavviso sono i seguenti:

- per i dirigenti delle aziende industriali (art.23 CCNL): 8 mesi per il dirigente con anzianità di servizio non superiore a 2 anni; un ulteriore mezzo mese per ciascun anno di anzianità ulteriore, sino ad un massimo di altri 4 mesi, per un totale di 12 mesi di preavviso complessivi.
- per i dirigenti delle aziende del terziario (art.33 CCNL) i termini di preavviso sono: 6 mesi fino a quattro anni di servizio; 8 mesi da più di quattro a otto anni di servizio; 10 mesi da più di otto a dodici anni di servizio; 12 mesi oltre i dodici anni di servizio.

Viceversa, in caso di dimissioni da parte del dirigente, i termini di preavviso vengono ridotti e sono i seguenti:

- il dirigente industriale dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso pari ad 1/3 di quello previsto in caso di licenziamento (art.23 CCNL dirigenti aziende industriali);
- il dirigente del terziario dimissionario è tenuto al rispetto dei seguenti termini di preavviso (art.31 CCNL dirigenti aziende del terziario): 2 mesi fino a 2 anni di anzianità; 3 mesi da due a cinque anni di anzianità; 4 mesi oltre cinque anni di anzianità.

Secondo l'orientamento prevalente (ma non univoco) in giurisprudenza, al preavviso si attribuisce "efficacia reale", ossia si ritiene che il rapporto di lavoro prosegue a tutti gli effetti durante il periodo di preavviso e che, pertanto, durante il periodo stesso permangono tutte le reciproche obbligazioni delle parti, fra cui vengono in particolare rilievo l'obbligo di fedeltà e di non agire in concorrenza col datore di lavoro ex art.2105 c.c. (Cass. 6 febbraio 2004 n.2318; Cass. 30 agosto 2004 n.17334). Dalla natura reale del preavviso consegue che, per effetto della permanenza del *vinculum iuris*, il dirigente può fruire di eventuali miglioramenti retributivi, o di altro genere, introdotti nel frattempo dalla contrattazione collettiva e che la decorrenza del preavviso è sospesa in caso di malattia e di infortunio del dirigente.

X L'art.23 del CCNL dirigenti aziende industriali prevede che il computo dell'indennità sostitutiva di preavviso avvenga sulla base della retribuzione che il dirigente avrebbe percepito lavorando durante il periodo di mancato preavviso. Nel caso in cui al dirigente

siano stati riconosciuti nel corso del rapporto premi, partecipazioni agli utili o provvigioni, soccorre la disposizione dell'art. 2121 c.c., secondo cui il calcolo dell'indennità di mancato preavviso deve essere fatto computando la media degli "emolumenti" degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

L'art.33 del CCNL dirigenti aziende del terziario prevede che l'indennità sostitutiva di preavviso va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media del variabile degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili.

Qualora il licenziamento del dirigente risulti ingiustificato, ossia risulti privo del requisito della giustificatezza esaminato nel precedente articolo pubblicato su questo quotidiano il 23 ottobre 2006, la contrattazione collettiva prevede il diritto del dirigente al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'indennità supplementare. L'indennità supplementare, graduabile in relazione agli elementi che caratterizzano il singolo caso (durata del rapporto, motivazioni del recesso e peculiarità del caso concreto), è compresa fra un numero minimo e massimo di mensilità di preavviso, variabile a seconda del contratto collettivo applicabile. Per il dirigente industriale l'indennità supplementare varia fra un minimo pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mesi del preavviso stesso, ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso (art.19 CCNL dirigenti aziende industriali). L'indennità inoltre è automaticamente aumentata avendo riguardo all'età del dirigente licenziato, nelle misure previste dal relativo CCNL

Per il dirigente del terziario l'indennità supplementare varia fra un minimo pari alle mensilità di preavviso spettanti al dirigente in caso di licenziamento ed un massimo pari al corrispettivo di 18 mesi di preavviso (art.29 CCNL dirigenti aziende del terziario). L'indennità supplementare è automaticamente aumentata a favore del dirigente con età compresa fra 53 e 64 anni, purché con anzianità di servizio superiore a dieci anni, nelle misure previste dal relativo CCNL.

Il datore di lavoro ed il dirigente ben possono prevedere, sia nei contratti individuali di lavoro che in pattuizioni separate, speciali condizioni che assicurino al dirigente un trattamento migliorativo ai sensi dell'art.2077 c.c. Frequente è la previsione secondo cui, in caso di dimissioni ovvero di licenziamento del dirigente successive ad mutamento

dell'assetto proprietario e/o di controllo della società datrice di lavoro, il dirigente riceva un indennizzo fissato in anticipo dalle parti, in misura anche superiore alla sommatoria dell'indennità di mancato preavviso e dell'indennità supplementare, salva, ovviamente, la ricorrenza di ipotesi di messa in liquidazione o di assoggettamento del datore di lavoro a procedure concorsuali, oltre che di recesso per giusta causa ex art.2119 c.c.

Avv. Marco Emanuele Galanti

Studio Legale GGM & Partners

(Tratto al Sole 24 Ore –Norme e tributi del 30/10/2006

Prot. n° 14061 /P

Taranto li, 07/07/2004

Preg. Avv. Roberto Barberio
C.so Italia
74100 – TARANTO

Oggetto: CONTENZIOSO LUCIBELLO c/AMAT.

Con riferimento alla controversia promossa dall'Ing. Lucibello, già Dirigente di questa Società, si conferma che sono state avviate, dai competenti uffici aziendali, le procedure di liquidazione in favore del predetto ricorrente di quanto spettantegli in applicazione del C.C.N.L. dei Dirigenti delle imprese dipendenti dagli enti locali.

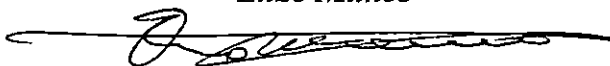
Le procedure di liquidazione saranno concluse entro il 31/07/2004.

Cordialmente.

MR

IL PRESIDENTE

Enzo Manco



Prot. n° 15488 DA

Taranto, lì 27/07/2004

Egregio Sig.
Avv. Roberto BARBERIO
Corso Italia, 254
74100 - TARANTO

OGGETTO: Trasmissione contabile bonifico in favore dell'Ing. Lucibello.

Facendo seguito a quanto concordato per telefono, Le invio originale della contabile bancaria della disposizione di bonifico in favore dell'Ing. Lucibello (con numero di CRO 18843358010), corredata di una copia conforme della stessa e dal brogliaccio del foglio retribuzione del mese di luglio dello stesso dirigente.

Restando a disposizione per ogni eventuale occorrenza, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pietro CARALLO)

[Firma]

All.: c.s.

Posizione I.N.P.S. : 7800449608

1 - 2 Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

Dipendente

0000255198\	255198	LUCIBELLO	FRANCESCO

Codifica INPS : 3

DIRETTORE DELL'E 01

09.09.01.00.00.00.00.00.

20 - 71021230/20 9/ 5/1955 15/ 6/1994 26/ 6/2001 LCBFNC55E09D086E

21/10/2008 07/2001 - Luglio

RETRIBUZIONE MINIMA :	6.170.000	AUM.PERIO.ANZIANITA' :	1.640.000	RETRIB. INCENTIVANTE :	5.500.000
RETRIBUZ.ACCESSORIA :	504.000			Totale	13.814.000

Note Acc. c.c. n.: 4008.72			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.			Totale ritenute		Totale competenze			
			AGENZIA N. 1 DI TARANTO			98.746.919		107.837.953			
						NETTO IN BUSTA					
Prossimo scatto			Scatto maturato			Arr.Precedente		Arr.Attuale			
1/07/2003			1,00			930		0			
						(Euro: 4.694,65)					
Ferie			Festività			Permessi					
Spettanti			Godute			Residue			Spettanti		
Godute			Residue			Spettanti			Godute		
Residue			Spettanti			Godute			Residue		
AP 35,00			35,00			0,00			AP 0,00		
0,00			AP 0,00			0,00			0,00		
AC 17,50			17,50			0,00			AC 0,00		
0,00			AC 0,00			0,00			0,00		
Accant.TFR			Imp.fisc.anno			Imposta pagata			Detraz.effettuate		
TFR Al 31/12/00											
-			200.948			98.041.610			33.208.137		
310.588			82.559.210								
Gg. Mese											

!PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 21/10/2008					
! AZIENDA : 2 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA					
! DIPENDENTE : 255198 LUCIBELLO FRANCESCO					
! DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI ANZ.!		
! 15/06/1994	15/06/1994	26/06/2001	7	1	!
! MENSILITA`	! RETRIB.UTILE	!TFR EFF.LORDO	!L.297/82 Art.3	!TFR EFF.NETTO	!
! Gennaio	! 13.564.000	! 1.004.741	0	! 1.004.741	!
! Febbraio	! 13.564.000	! 1.004.741	0	! 1.004.741	!
! Marzo	! 13.564.000	! 1.004.741	0	! 1.004.741	!
! Aprile	! 13.564.000	! 1.004.741	0	! 1.004.741	!
! Maggio	! 13.564.000	! 1.004.741	0	! 1.004.741	!
! Giugno	! 13.564.000	! 1.004.741	0	! 1.004.741	!
! Luglio	! 2.712.800-	! 200.948-	0	! 200.948-	!
! QUATTORDICESI!	! 13.689.000	! 1.014.000	0	! 1.014.000	!
! TOTALI	! 92.360.200	! 6.841.498	0	! 6.841.498	!
! DESCRIZIONE	! RITENUTE		! COMPETENZE		
! TFR maturato al 31/12/2000	4.263.827	!	!	!	!
! TFR 31/12 a. p. comples. maturato	!	!	82.559.210	!	!
! TFR 31/12 a. p. da erogare	82.559.210	!	!	!	!
! Rivalutazione di	82.559.210 X 2,006614%	!	!	1.656.645	!
! Imp.sostit.rival.	1.656.645 X 11% =	!	182.231	!	!
! TFR effettivo lordo anno in corso	!	!	!	6.841.498	!
! TOTALI	!	!	182.231	!	91.057.353
! T O T A L E I M P O R T O T F R	!	!	!	90.875.122	!
! Ammontare lordo T.F.R.	!	90.875.122	-	!	!
! Riv.cor. 1.474.414 Tassata	0	!	1.474.414	-	!
! Rid.norm. 4.000.000 Part-time	0	!	4.000.000	+	!
! Liberalita' 100%	!	!	0	+	!
! Preavviso	!	!	0	+	!
! Anticipi C.C.N.L.	!	!	0	+	!
! Altre indennita'	!	!	0	+	!
!	!	!	!	!	!
! Imponibile fiscale liquidazione	!	85.400.708	X	!	!
! Aliquota media	!	34,50	% =	!	!
!	!	!	!	!	!
! Imposta dovuta	!	29.463.244	-	!	!
! Detr.norm. 60.000 Part-time	0	!	60.000	-	!
! Imposta operata su antic./preavv./acconti	!	!	0	-	!
! Detrazione forfetaria TFR	!	!	0	=	!
!	!	!	!	!	!
! Imposta residua	!	29.403.244	!	!	!
! Importo Netto T.F.R.	!	61.471.878	!	!	!

```

+-----+
!PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 21/10/2008
+-----+
! AZIENDA : 2          - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
! DIPENDENTE :      255198  LUCIBELLO  FRANCESCO
+-----+
! DATA ASS.      DATA ASS. CONV.    DATA CESS. RAPP.      ANNI MESI ANZ.!
! 15/06/1994      15/06/1994        26/06/2001          7      1      !
+-----+
! CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE
+-----+
! Ammontare lordo T.F.R.                !           89.400.708      X      !
! Valore costante                        !           144            /      !
! Mesi di anzianita`                     !           85             =      !
!                                         ! -----                !
! Imp. di riferimento per calcolo aliquota !       151.455.317      !
! Ritenuta su imponibile di riferimento   !       52.254.893      !
+-----+
! Aliquota media      52.254.893 /      151.455.317 * 100 =      34,50      !
+-----+

```

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 61.471.878 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu` nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 21/10/2008

Firma : _____

AD2005 Rel.6.01.10 Dichiarazione Modello 770

Codice Sostituto: 1	Codice Fiscale : 00146330733	Lav. Dipendente	AF 04
Ragione sociale : Azienda per la Mobilita' nell'Area di Ta			
Percipiente P.F.: LUCEIRA Codice Fiscale : LCEBNC55E09D086E			
Cognome / Nome : LUCIBELLO FRANCESCO			

TFR, ALTRE INDENNITA' E SOMME SOGG. A TASS. SEPARATA

Prg	Ind/acc.aa	Ind./Acc.ap	Rit.oper.aa	Rit.oper.ap.	Quota sp.2122
1	127.116,92	0,00	43.855,34	0,00	0,000

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data Inizio	Data Cess.	Per. Comm.	Per.Conv.	Quota Ecced.
15/06/1994	26/06/2001	AA/MM 07 / 01	AA/MM 00 / 00	0,00

Gg. sospens.	Tempo determ.	Codice Fiscale del sostituto
000	N	

INDENNITA' EQUIPOLLENTI - ALTRE INDENNITA' CORR. NEL 2004

Ammontare	Titolo	Ammontare	Titolo
0,00		0,00	

F1 EUR-VAR

DICHIARAZIONE PROTETTA - VISUALIZZAZIONE ESCLUSIVA

AD2005 Rel.6.01.10 Dichiarazione Modello 770

Codice Sostituto: 1	Codice Fiscale : 00146330733	Lav. Dipendente	AF 04
Ragione sociale : Azienda per la Mobilita' nell'Area di Ta			
Percipiente P.F.: LUCEIRA Codice Fiscale : LCEBNC55E09D086E			
Cognome / Nome : LUCIBELLO FRANCESCO			

DATI RIEPILOGATIVI

Tot.riduzioni	Impon.equipoll.	Impon.31/12/00	Impon.01/01/01	Tot.Imponibile
0,00	0,00	43.855,34	121.059,44	127.116,92

Redd.riferim.	Aliquota	Aliquota	Imp.complex.	Imposta dal 01
0,00	34,500	0,000	43.855,34	0,00

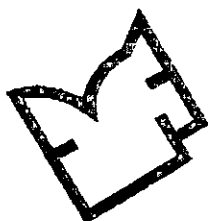
Detr.imposta	Rit.oper.74-03	Compensazione	Rit. nell'anno	Rit. sospese
0,00	0,00	0,00	43.855,34	0,00

ART.2122 CODICE CIVILE

Rival.su TFR	Codice fiscale deceduto
0,00	

F1 EUR-VAR

DICHIARAZIONE PROTETTA - VISUALIZZAZIONE ESCLUSIVA

**Confservizi**

Roma, 4 febbraio 2009

Prot. n. 029/09/A/FP/gg

Spett.le AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 - Taranto

c.a. Ing. Giovanni Matichecchia

Oggetto: applicazione art. 19 CCNL Dirigenti Confservizi

In risposta alla Vostra del 3 febbraio 2009 relativa alle modalità di calcolo dell'indennità di preavviso, segnaliamo che le stesse sono indicate nell'art. 2121 del codice civile. Alla luce di tali criteri, le mensilità aggiuntive rientrano senz'altro nella base di calcolo.

Cordiali saluti

Il Direttore
Giuseppe Sverzellati

2418

Prot. N. 05 FEB. 2009

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF AMMINISTRATIVO	☐

Prot. 2197/UP

Taranto, lì 03 FEB. 2009

Spett.le
CONFSERVIZI
CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DEI DIRIGENTI
Via Cavour n° 179/9
ROMA

Fax n° 06/47865250

00184

alla c.a. Area Lavoro

OGGETTO: Quesito su applicazione art. 19 CCNL Dirigenti Confservizi (calcolo indennità del preavviso ed indennità supplementare)

Nel luglio del 2004 la scrivente Azienda, in corso di causa, ha liquidato ad un proprio ex dirigente, il cui rapporto di lavoro era già cessato nel giugno del 2001, il trattamento economico dallo stesso rivendicato in applicazione della fattispecie disciplinata dall'art. 19, 2° comma del CCNL Dirigenti Confservizi.

In particolare, in considerazione dell'anzianità di servizio e dell'età anagrafica del Dirigente stesso, la somma erogata all'epoca è stata così quantificata:

- a titolo d'indennità di preavviso ex art. 35 CCNL Dirigenti è stato liquidato un importo corrispondente all'ultimo trattamento retributivo spettante moltiplicato per n° 12 mensilità, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ex dirigente all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro;
- a titolo di indennità supplementare, un importo pari ad 1/3 dell'indennità massima prevista contrattualmente e quantificata, ex art. 29 CCNL sopra citato, in un importo corrispondente all'ultimo trattamento retributivo percepito moltiplicato per n° 21 mensilità (ossia le 20 (venti) mensilità di preavviso, quale numero massimo previsto, con l'aggiunta di 1 (una) mensilità in relazione all'età anagrafica dell'interessato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro).

Seguendo l'interpretazione letterale delle predette norme contrattuali, per la quantificazione delle somme vantate questa Azienda ha considerato il numero delle mensilità sopra indicate come un dato "secco", ossia senza l'incidenza delle mensilità aggiuntive come, invece, sosterebbe il ricorrente.

Tuttavia, nella prossima udienza fissata per il 19/02/2009 il Giudice ha convocato le parti affinché, in contraddittorio, chiariscano il criterio adottato per la quantificazione delle somme rivendicate.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se il criterio adottato dalla scrivente Azienda sia conforme o meno alla richiamata disciplina contrattuale.

Stante l'urgenza, si chiede se il riscontro a tale quesito possa pervenire in tempi brevi.

Per completezza si allega copia del vostro parere, datato 23/07/2004, già fornitoci in merito all'epoca della erogazione delle somme in questione.

Nel ringraziare anticipatamente, si inviano distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Prot. n° 14064 /P

8635/46

Taranto li, 07/07/2004

hfh

7610,91

Preg. Avv. Roberto Barberio
C.so Italia
74100 - TARANTO

Oggetto: **CONTENZIOSO LUCIBELLO c/AMAT.**

Con riferimento alla controversia promossa dall'Ing. Lucibello, già Dirigente di questa Società, si conferma che sono state avviate, dai competenti uffici aziendali, le procedure di liquidazione in favore del predetto ricorrente di quanto spettantegli in applicazione del C.C.N.L. dei Dirigenti delle imprese dipendenti dagli enti locali.

Le procedure di liquidazione saranno concluse entro il 31/07/2004.

Cordialmente.

MR

IL PRESIDENTE
Enzo Manco

UFFICIO RETRIBUZIONI

Prego procedere come segue:

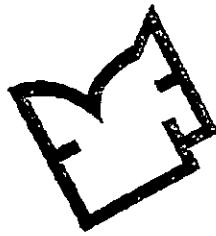
Va corrisposta una somma di
€ 85.612,03 a titolo di indennità
di preavviso (art. 35 CCNL) e

€ 49.940,35 a titolo di indennità

supplementare (art. 29 CCNL Dirigenti,
relativamente alla liquidazione fiscale, va
applicata la stessa aliquota del TFR già
liquidato. Per quanto concerne l'impor-
tante previdenziale e assistenziale, sulla sola
indennità di preavviso (€ 85.612,03) occorre
operare gli arrotondamenti previdenziali e
assistenziali, ritenendo esclusa l'indennità
supplementare. Allego per il richiedo e conservo.

23/7/2004

Pagina 1 di 1



Confservizi

Roma, 28 luglio 2004

Prot. n. 434/04/AL/A.s./02.2004/pd

Spettabile

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Oggetto: Calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Con riferimento alla Vostra nota del 15 luglio c.a. Vi comunichiamo che l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 35 del CCNL dirigenti e conseguentemente l'indennità supplementare di cui all'art. 39 devono calcolarsi computando ogni compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Ne fanno quindi parte le voci di cui all'art. 3, co. 1 lett. a), b), c), ed e).

Per quanto attiene invece l'inclusione della "retribuzione variabile incentivante" di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), nel calcolo delle suddette indennità, riteniamo che la sua corresponsione "a posteriori" sarebbe in contrasto con la natura stessa di tale forma retributiva. L'erogazione di tale spettanza è infatti strettamente legata all'effettiva esplicazione dell'attività lavorativa e al conseguimento di specifici risultati nel periodo corrispondente, cosa che non può avvenire durante il periodo di preavviso.

Per quanto attiene l'assoggettabilità di tali indennità a contributi di previdenza e assistenza sociale, segnaliamo l'art. 35, co. 8 del CCNL dirigenti Confservizi il quale afferma che "Compatibilmente con la legislazione vigente l'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli enti previdenziali e assistenziali di categoria con l'indicazione separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati".

Con riferimento al sistema di tassazione comunichiamo che le "altre indennità e somme" erogate in correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro oltre al TFR (fra cui l'indennità di mancato preavviso e l'indennità supplementare) rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 16, comma 1, lettera a) del TUIR indipendentemente dal fatto che la loro entità sia stabilita o meno in funzione della durata del rapporto. Le "altre indennità e somme" sono quindi imponibili nell'intera misura dell'importo corrisposto, al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge che afferiscono direttamente e immediatamente a tali indennità e somme nella loro fase di determinazione finale. Relativamente all'aliquota di tassazione viene, poi, confermato che si tratta della stessa aliquota determinata ai fini della

confederazione
nazionale
dei servizi

00184 Roma
Via Cavour, 179
Tel. 06.47865.1
Fax 06.47865.250
www.confservizi.net
Codice Fiscale
80047990587
Partita IVA
02117401006

tassazione del TFR (art. 17 del D.P.R. 917/1986). Ciò comporta che le aliquote IRPEF applicabili sono sempre quelle relative al periodo in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR, a prescindere dalla circostanza che la percezione delle altre indennità e somme avvenga successivamente alla percezione del TFR medesimo.

Distinti saluti.

Il Direttore
Giuseppe Sverzellati

CS

Taranto lì 27/07/2004

Al Responsabile ufficio Ragioneria

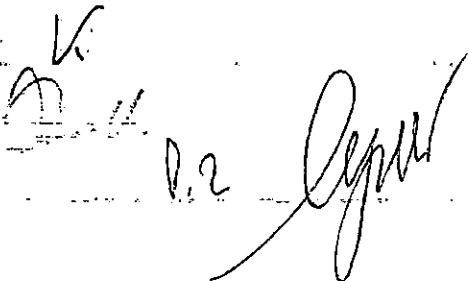
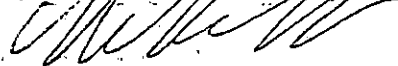
COMUNICAZIONE INTERNA

Si prega di emettere mandato di pagamento di € 83.261,32 a favore
dell'Ing. Francesco LUCIBELLO nato a Cosenza il 09/05/1955
(CF: LCB FNC 55E09 D086E) con accredito sul c/c N. 14348 Banca B.N.L.
Piazza Garibaldi – Bari - abi 01005 cab 04001 .

Detta somma sarà trattenuta con le competenze del mese di luglio c.a. .

Distinti saluti.

Coordinatore di Ufficio
(Michele Maticchiera)



Stampa brogliaccio cedolino

Posizione I.N.P.S. : 7800449608 00

Ditta

1 - 2

Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

Dipendente

0000255198\ 255198 LUCIBELLO

FRANCESCO

Codifica INPS : 3

DIRETTORE DELL'E 01

09*09.01.00.00.00.00.00.00.

20 - 71021230/20

9/ 5/1955

15/ 6/1994

26/ 6/2001

LCBFNC55E09D086E

27/07/2004 07/2004 - Luglio

RETRIBUZIONE BASE : 3.186,54

RETRIB. D'ANZIANITA' : 846,99

RETRIB. ALLA PERSONA : 2.840,51

RETRIBUZ.ACCESSORIA : 260,29

Totale 7.134,33

!_COD._!	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO_BASE	RITENUTE	COMPETENZE
! 997 !	! IMPON.INPS FIG.	!	!	! 85.612,03000 !	!	! (85.612,03) !
! 333 !	! IND.PREAV.DIR.ART.35	!	!	! 77.176,57000 !	!	! 77.176,57 !
! 996 !	! IND.PREAV.DIR.ART.35	!	!	! 8.435,46000 !	!	! 8.435,46 !
! 349 !	! IND.SUPL.DIRIG.ART29	!	!	! 49.940,35000 !	!	! 49.940,35 !
! 271 !	! REC.M.P. X COMPETENZ	!	!	! 83.261,32000 !	! 83.261,32 !	!

! 10 !	! CONTR.INPS DIRIGENTI	!	! 8,8900 !	! 85.612,03 !	! 7.610,91 !	!
! 11 !	! CONTR. 1% DIRIGENTI	!	! 1,0000 !	! 82.455,03 !	! 824,55 !	!
!	! Tot. rit. sociali	!	!	! 8.435,46 !	!	!
!	! Imponibile Fiscale	!	!	! 8.435,46 !	!	!
!	! Acconto su Imp.Fisc.	!	!	! 8.435,46 !	!	!
!	! Imp.Lib100%/rit.fis.	!	! 34,5000 !	! 127.116,92 !	! 43.855,34 !	!

! Note Acc. c.c. n.: 4008.72

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

! Totale ritenute ! Totale competenze!

AGENZIA N. 1 DI TARANTO

! 135.552,12 ! 135.552,38 !

NETTO IN BUSTA

! Arr.Precedente ! Arr.Attuale

! 0,00 !

! 0,26 ! 0,00

! (Lire: 0) !

Ferie

Festivita'

Permessi

Spettanti

Godute

Residue

Spettanti

Godute

Residue

Spettanti

Godute

Residue

! AP 0,00 0,00 0,00

! AP 0,00 0,00 0,00

! AP 0,00 0,00 0,00

! AC 0,00 0,00 0,00

! AC 0,00 0,00 0,00

! AC 0,00 0,00 0,00

! Accant.TFR ! Imp.fisc.anno

! Imposta pagata ! Detraz.effettuate

! !

! 0 ! - 8.435,46

! 0,00 ! 0,00

! 0 !

! Gg. Mese

! ! 0



Azienda Mobilità e Trasporti Bari Servizio s.p.a.
C.F.P.IVA 06010490727 - cap. soc. € 3.253.320,00 I.V.



TRASMISSIONE FAX

DA: DIREZIONE GENERALE AMTAB SERVIZIO

A : AMAT Taranto

n° FAX : 099-7356244

ATTENZIONE : Dott. Carallo

Documenti trasmessi:

N° pagine inclusa la presente : 1

DATA : 26/07/2004

ORA :

NOTE:

A riscontro sua richiesta, si comunicano le coordinate bancarie per l'accredito delle somme:

BNL Agenzia n° 1 p.zza Garibaldi - BARI

ABI 1005 CAB 04001 c/c n° 14348

Cordiali saluti

Ing. Francesco Lucibello

Stampa brogliaccio cedolino

Posizione I.N.P.S. : 7800449608 00

Ditta

1 - 2 Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

Dipendente

0000255198\ 255198 LUCIBELLO FRANCESCO

Codifica INPS : 3

DIRETTORE DELL'E 01

09.09.01.00.00.00.00.00.00.

20 - 71021230/20 9/ 5/1955 15/ 6/1994 26/ 6/2001 LCBFNC55E09D086E

27/07/2004 07/2004 - Luglio

RETRIBUZIONE BASE : 3.186,54 RETRIB. D'ANZIANITA' : 846,99 RETRIB. ALLA PERSONA : 2.840,51
 RETRIBUZ.ACCESSORIA : 260,29 Totale 7.134,33

COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
997	IMPONIBILE INPS <i>FIGUR.</i>			85.612,03000		(85.612,03)
333	INDENN.PREAVV.DIRIG. <i>ART. 35</i>			77.176,57000		77.176,57
996	~~INDENN.PREAVV.DIRIG.~~ <i>ART. 35</i>			8.435,46000		8.435,46
349	INDENN.SUPLEM.DIRIG. <i>ART. 29</i>			49.940,35000		49.940,35
10	CONTR.INPS DIRIGENTI		8,8900	85.612,03	7.610,91	
11	CONTR. 1% DIRIGENTI		1,0000	82.455,03	824,55	
	Tot. rit. sociali			8.435,46		
	~~Imponibile Fiscale~~			~~8.435,46~~		
	Acconto su Imp.Fisc.			8.435,46		
	Imp.Lib100%/rit.fis.		34,5000	127.116,92	43.855,34	

Note Acc. c.c. n.: 4008.72			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.			Totale ritenute	Totale competenze
			AGENZIA N. 1 DI TARANTO			52.290,80	135.552,38
						NETTO IN BUSTA	
			Arr.Precedente	Arr.Attuale		83.261,32	
			0,26	0,00	(Lire:	161.216.396)	
Ferie			Festività			Permessi	
Spettanti	Godute	Residue	Spettanti	Godute	Residue	Spettanti	Godute Residue
AP 0,00	0,00	0,00	AP 0,00	0,00	0,00	AP 0,00	0,00 0,00
AC 0,00	0,00	0,00	AC 0,00	0,00	0,00	AC 0,00	0,00 0,00
Accant.TFR	Imp.fisc.anno	Imposta pagata	Detraz.effettuate				
0	- 8.435,46	0,00	0,00			0	
! Gg. Mese							
! 0							

Posizione I.N.P.S. : 7800449608 00

Ditta

1 - 2

Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

Dipendente

0000255198\

255198

LUCIBELLO

FRANCESCO

Codifica INPS : 3

DIRETTORE DELL'E

C1

09.09.01.00.00,00.00.00.00.

20 - 71021230/20

9/ 5/1955

15/ 6/1994

26/ 6/2001

LCBFNC55E09D086E

27/07/2004 07/2004 - Luglio

RETRIBUZIONE BASE : 3.186,54

RETRIB. D'ANZIANITA' :

846.99

RETRIB. ALLA PERSONA :

2,840.51

RETRIBUZ.ACESSORIA : 260,29

Totale

7.134,33

COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO_BASE	RITENUTE	COMPETENZE
997	IMPONIBILE INPS			85.612,03000		(85.612,03)
333	INDENN.PREAVV.DIRIG.			77.176,57000		77.176,57
996	INTR. TFR			8.435,46000		8.435,46
349	INDENN.SUPLEM.DIRIG.			49.940,35000		49.940,35
10	CONTR.INPS DIRIGENTI		8,8900	162.788,60	14.471,91	
11	CONTR. 1% DIRIGENTI		1,0000	159.631,60	1.596,32	
	Tot. rit. sociali			16.068,23		
	Imponibile Fiscale			-		
	Acconto su Imp.Fisc.			16.068,23		
	Imp.Lib100%/rit.fis.		34,5000	127.116,92	43.855,34	

Note Acc. c.c. n.: 4008.72			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.			Totale ritenute		Totale competenze:			
			AGENZIA N. 1 DI TARANTO			59.923,57		135.552,38			
						NETTO IN BUSTA					
			Arr.Precedente		Arr.Attuale		75.628,55				
			0,26		0,00		(Lire: 146.437.293)				
Ferie			Festività			Permessi					
Spettanti		Godute	Residue	Spettanti		Godute	Residue	Spettanti		Godute	Residue
AP	0,00	0,00	0,00	AP	0,00	0,00	0,00	AP	0,00	0,00	0,00
AC	0,00	0,00	0,00	AC	0,00	0,00	0,00	AC	0,00	0,00	0,00
Accant.TFR		Imp.fisc.anno		Imposta pagata		Detraz.effettuate					
0		-	16.068,23	0,00		0,00		0			
Gg. Mese											
0											

Indennità supplementare

Indennità previsto

RIT. PREV.

RIT. FISCALE 34,50%

NETTO

COMPET.	RITENUTE
49.940,35 85.612,03	8.435,46
	43.855,34
135.552,38	52.290,80
	83.261,58

	IMP. TFR	IMP. INPS
Ind. suppl.	49.940,35	Ø
Ind. prev.	77.176,57	85.612,03
	127.116,92	85.612,03

Prot. n° 14755 DA

Taranto, lì 15/07/2004

Spett.le
CONFSERVIZI
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SERVIZI
Via Cavour, 179/a
00184 - R O M A

Alla c.a. della dott.ssa Chiara Straniero
Responsabile Area Lavoro

OGGETTO: Quesito su applicazione CCNL Dirigenti Confservizi.

Con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 19, 2° comma, del C.C.N.L. Dirigenti Confservizi, poiché la scrivente Società dovrà corrispondere il trattamento economico spettante ai sensi della norma sopra citata in favore di un dirigente che ha risolto il proprio rapporto di lavoro nel giugno del 2001, si chiede di conoscere quanto segue:

- 1) se nel calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare di cui all'art. 29, oltre alla retribuzione base, alla retribuzione di anzianità, alla retribuzione alla persona, alla retribuzione accessorio, occorre ricomprendere anche la retribuzione variabile incentivante (stabilita nel caso di specie nella misura del 20% della retribuzione mensile), atteso che l'art. 35 recita che per il periodo di mancato preavviso occorre corrispondere una *"...indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo suddetto"*.
- 2) se le somme che si andranno a corrispondere dovranno essere oggetto di ritenute previdenziali;
- 3) se le stesse somme dovranno subire assoggettamento fiscale assimilato al trattamento di fine rapporto di lavoro.

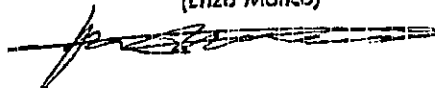
Saremmo oltremodo grati se il riscontro a tale quesito pervenisse in tempi ravvicinati, stante l'urgenza di corrispondere i trattamenti economici di cui sopra.

Per eventuali notizie aggiuntive o chiarimenti potrete contattare il nostro Dirigente Amministrativo, dott. Pietro Carallo, ai numeri telefonici 099-7356244 e 347-7671759.

Nel ringraziare anticipatamente porgiamo i più cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Inviato: mercoledì 30 novembre 2016 11:15.
A: Maria Fabiola Menenti
Oggetto: AMAT / LUCIBELLO
Allegati: amat-lucibello [atto di appello].pdf; amat-lucibello sent.2009.pdf; amat-lucibello [cost. con appello inc.].pdf

Si allega in copia:

- 1) sentenza di primo grado;
- 2) atto di appello Lucibello;
- 3) comparsa AMAT con appello incidentale.

La prossima udienza (presumibilmente l'ultima) è fissata al 27.09.2017.

Cordiali saluti

Marco

2009

N. 10836 SENT.
N. 231/02 R.G.
N. 4596/2010 CRON.

Rilasciare copia in forma esecutiva a

Richiesta di Aut. Alluv. - V. M.

Taranto, il 29 MAR 2010

IL CANCELLIERE - C1

(Raffaella DI MORGIO)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Taranto, dr.ssa Maria Giovanna Deceglie, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 24.12.09 tenuta a Taranto ha emesso la seguente

SENTENZA

nella presente controversia individuale di lavoro

tra

LUCIBELLO FRANCESCO, con l'assistenza e difesa degli
Avv. Pollicoro e Vitale;

-ricorrente-

contro

A.M.A.T. S.P.A., con l'assistenza e difesa dell'Avv.
Barberio;

-resistente-

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: "1) dichiarare la illegittimità del demansionamento e di tutti gli altri atti e comportamenti attivati dall'A.M.A.T. s.p.a. in danno del ricorrente ing. Lucibello Francesco...; 2) condannare l'A.M.A.T. s.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente: a) della somma di £. 314.959.000 (Euro 162.662,74) a titolo di indennità ex artt. 19, 29 e 35 del C.C.N.L. di cui in narrativa, o di quell'altra somma maggiore o minore che dovesse accertarsi per dovuta; b) della somma di £. 200.000.000 (Euro 103.291,38) a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, alla dignità ed alla professionalità del ricorrente, causato dai fatti di cui in narrativa, salva diversa quantificazione da parte del Tribunale, anche in via equitativa; c) della somma di Lire 100.000.000 (Euro 51.645,68) (Lire 5.000.000 per punti 20) a titolo di danno alla salute (cd. biologico), salva diversa quantificazione da parte del Tribunale, anche in via equitativa; il tutto con il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza da giorno di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo; 3) condannare, inoltre, la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio...; 4) dichiarare esecutiva l'emananda sentenza".

CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: "1) rigettare la domanda per la sua manifesta inammissibilità e, comunque, per la insussistenza dei presupposti e per la sua infondatezza in fatto e diritto; 2) disporre la condanna del ricorrente al

pagamento di spese, diritti, onorari, spese generali, con IVA e CAP come per legge".

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è parzialmente fondata, e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione nei termini che di seguito si espongono.

In via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'importo di Euro 83.256,32, liquidato dalla società convenuta in favore del ricorrente, nelle more del presente giudizio (giusta copia dell'ordine di bonifico prodotto all'udienza del 29.7.04).

Per contro, deve essere disattesa qualsivoglia ulteriore rivendicazione azionata dal ricorrente a titolo di sorte capitale, non avendo lo stesso contestato in maniera specifica e tempestiva l'esattezza della quantificazione operata dalla società convenuta né allegato i criteri di calcolo dai quali potesse scaturire la spettanza di un importo differente; infatti -secondo l'indirizzo espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi- nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 945/06; Cass., Sez. Lav., Sent. n. 18378/06).

Peraltro, nel caso di specie, tenuto conto del contegno processuale assunto dalla difesa della società convenuta che -in forza del passaggio del ricorrente presso altra società di trasporti in regime di sostanziale continuità con il pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze dell'A.M.A.T.- ha negato che lo stesso potesse rivendicare l'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo e ragguagliata all'indennità sostitutiva del preavviso, il ricorrente avrebbe dovuto prendere una posizione specifica e non limitata ad una generica contestazione sul pagamento asseritamente parziale ricevuto e sui criteri da adottare per l'esatta quantificazione del relativo importo.

Nondimeno, l'A.M.A.T. s.p.a. deve essere condannata al pagamento degli accessori sull'importo erogato nelle more del giudizio al ricorrente, del cui pagamento non ha fornito alcuna prova.

In secondo luogo, non può essere condivisa l'opzione ermeneutica prospettata dalla difesa dell'A.M.A.T. s.p.a., nella misura in cui prospetta l'incompatibilità tra la richiesta dell'indennità di cui al citato art. 19 C.C.N.L. e la richiesta di risarcimento del danno da demansionamento, trattandosi di voci creditorie caratterizzate da una natura e da presupposti applicativi

affatto differenti; infatti, l'indennità contrattuale compete al dirigente che ne faccia richiesta in conseguenza della circostanza oggettiva di aver subito un pregiudizio della propria posizione funzionale in conseguenza della trasformazione dell'azienda, ma non gli preclude la possibilità di azionare la tutela risarcitoria ove, come nel caso di specie, venga dedotto un comportamento illegittimo da parte del datore di lavoro.

Passando all'esame del capo della domanda afferente alle richieste risarcitorie, è opportuno evidenziare che il ricorrente -dopo aver premesso di essere stato assunto dall'A.M.A.T. in qualità di direttore dell'azienda e di essere passato dal 7.2.96, a seguito della trasformazione dell'azienda municipalizzata in azienda speciale, alle dipendenze del nuovo soggetto giuridico conservando la medesima posizione lavorativa, con tutte le mansioni e funzioni svolte quale direttore nella preesistente Azienda Municipalizzata- ha allegato di aver subito un demansionamento all'atto della trasformazione dell'Azienda Speciale datrice di lavoro in società per azioni -avvenuto in data 12.1.01- ancorché l'art. 27 dello statuto della neocostituita società, approvato dal Consiglio Comunale, prevedesse che il personale in servizio presso l'Azienda Speciale sarebbe transitato alle dipendenze dell'A.M.A.T. s.p.a. "conservando il trattamento giuridico ed economico in atto al momento della trasformazione"-.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato: a) di essere stato relegato, in forza della delibera dell'A.M.A.T., n. 8 del 27.2.01- ad espletare mansioni di "direttore dell'esercizio", di addetto alla "responsabilità specifica dell'area tecnica", di "esecuzione delle deliberazioni del C.D.A."; b) di aver subito un'ulteriore restrizione dell'area delle proprie competenze in forza della nota del 20.3.01, con la quale il presidente dell'azienda, interpretando riduttivamente la delibera del C.D.A., aveva circoscritto il ruolo di direttore dell'esercizio, agli aspetti attinenti alla regolarità e sicurezza dell'esercizio, privandolo di qualsivoglia influenza operativa sul movimento (che sarebbe rimasto sotto la responsabilità del capo area, unitamente alla programmazione dei turni, alle relative modifiche, alla gestione giornaliera del personale dell'area esercizio ed alla concessione delle relative ferie): ed attribuendogli compiti specifici afferenti all'assunzione di ogni iniziativa finalizzata al buon andamento dei servizi tecnici, compresa ogni forma di proposta, anche in termini di investimenti per migliorarne regolarità, sicurezza e qualità del servizio; c) che tale illegittima condotta datoriale si era tradotta nel sostanziale svuotamento delle competenze precedentemente esercitate, essendogli stata sottratta, improvvisamente ed unilateralmente, la direzione generale di un'azienda di 535 dipendenti ed essendo stato

3

adibito a sovrintendere ad un servizio con appena 66 dipendenti, in mancanza di qualsivoglia autonomia decisionale ed in posizione di subordinazione rispetto al nuovo direttore.

In secondo luogo, il ricorrente ha dedotto di aver subito tali iniziative unilaterali da parte del datore di lavoro in un contesto di "continua denigrazione e mortificazione" della propria personalità, "davanti al personale dipendente, con una pubblicità inusitata e spropositata e con plateale manifestazione di compiacimento e soddisfazione per l'operata estraneazione (della propria persona) dalla maggior parte delle attività aziendali" e che la finalità denigratoria si era manifestata all'esterno all'atto dell'assunzione ad aprile dello stesso anno di un altro soggetto -ing. Matichecchia- in qualità di Direttore dell'Azienda; infine, il ricorrente ha dedotto di aver subito, in conseguenza degli eventi e dei comportamenti descritti in ricorso, la compromissione della propria integrità psico-fisica -supportando le relative allegazioni mediante la produzione in giudizio della relativa documentazione medico sanitaria- nonché dell'immagine, della dignità e della professionalità.

Ciò premesso in punto di fatto, deve essere, preliminarmente, **disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio** sollevata dalla difesa della società convenuta, palesandosi lo stesso sufficientemente determinato sia in ordine al "*petitum*" (affidente alla richiesta di risarcimento del danno extrapatrimoniale subito in conseguenza dell'illegittima condotta datoriale nonché di pagamento dell'indennità di cui all'art. 19 del C.C.N.L. di settore) sia in ordine alla "*causa petendi*" (essendo sufficientemente circostanziata la descrizione delle caratteristiche del rapporto di lavoro e dei comportamenti datoriali censurati in prospettiva risarcitoria).

Nel merito, la domanda attorea è fondata, avendo l'istruttoria orale espletata in corso di causa asseverato -in termini del tutto sovrapponibili alle risultanze istruttorie della fase sommaria già conclusa- la fondatezza della prospettazione attorea in merito all'illegittimità del demansionamento subito dal ricorrente, al danno extrapatrimoniale scaturitone ed al nesso causale tra l'inadempimento ed il danno; in particolare, i testi escussi in giudizio hanno confermato la significativa restrizione delle competenze professionali subita dal ricorrente in forza di un'iniziativa unilaterale del datore di lavoro e lo scadimento professionale derivatore sotto il profilo dell'autonomia decisionale e delle responsabilità connesse all'espletamento delle mansioni.

A tale riguardo, si palesano particolarmente persuasive -in quanto provenienti da un soggetto a conoscenza diretta dei fatti di causa nella veste di collega di lavoro del

51

ricorrente nel periodo dal 1995 fino al dicembre del 2002 e privo di qualsivoglia legame con le parti in causa all'epoca della relativa deposizione testimoniale- le dichiarazioni rese dalla teste Cimaglia, la quale ha descritto il contenuto delle mansioni precedentemente espletate dal ricorrente, dando atto del loro radicale svuotamento -attraverso la riduzione qualitativa e quantitativa delle stesse ed il drastico ridimensionamento del numero dei dipendenti precedentemente gestiti dal ricorrente- culminato nella nomina di un altro soggetto in luogo del ricorrente (teste Cimaglia: "...era direttore dell'azienda e direttore d'esercizio...subì una sostanziale modifica delle mansioni, per la situazione di fatto creatasi mi dovevo rapportare al Presidente o a chi per lui in luogo dell'Ing. Lucibello, perché quest'ultimo non aveva più le competenze che aveva fino ad allora e, di fatto, si occupava solo dell'officina...ad esempio, quanto al personale del movimento ricordo che non era più gestito dal ricorrente...venne assunto l'Ing. Matichecchia che cominciò a svolgere le mansioni che prima svolgeva il ricorrente...nei fatti, al ricorrente venne affidata la responsabilità di circa 60 dipendenti...mentre prima era direttore generale dell'azienda con responsabilità per n. 535 dipendenti...nel periodo dei soli 60 dipendenti di cui ho detto, se sorgevano problemi per tali dipendenti mi rapportavo con il Presidente ...avevo rapporti con Matichecchia per gli argomenti per i quali prima mi confrontavo con Lucibello"). Peraltro, la tesi sostenuta dalla società convenuta -in forza della quale il restringimento delle competenze professionali del ricorrente sarebbe stato una conseguenza inevitabile del nuovo assetto organizzativo della società per azioni subentrata alla pregressa azienda speciale, che aveva comportato la soppressione della figura del direttore dell'azienda speciale e l'avocazione delle relative funzioni in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione- risulta smentita dall'incontestata nomina di un altro dipendente in luogo del Lucibello, rispetto al quale la tesi datoriale dell'alterità e non sovrapponibilità delle rispettive funzioni risulta sconfessata dalle citate risultanze dell'istruttoria orale. Quanto alla tipologia dei danni patiti dal ricorrente, è opportuno premettere che, alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale consolidato e condiviso da Questo Giudice, la modifica in peius delle mansioni assegnate al lavoratore e/o l'assoluta negazione delle stesse devono considerarsi illegittime -ex art. 2103, c.c.- non potendo giustificarsi in relazione ad esigenze tecniche, organizzative o produttive, anche a prescindere dalla volontà del datore di lavoro di declassare o svilire la dignità del lavoratore (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 7980 del 27.04.2004) cagionando una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità



del lavoratore anche sul luogo di lavoro, e determinando un pregiudizio idoneo ad incidere sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione sia patrimoniale sia non patrimoniale, che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 12553/03).

Sicché -salva l'ipotesi del demansionamento temporaneo del lavoratore per un periodo transitorio e al limitato fine di acquisire una più ampia professionalità tale da arricchire e rivalutare il bagaglio professionale derivante dalle precedenti mansioni (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 2948 del 1° marzo 2001)- l'unica ipotesi di generale ammissibilità del demansionamento tendenzialmente definitivo del lavoratore è quella **consensuale** e finalizzata ad evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione dello stesso.

Nel caso che ci occupa, avendo il ricorrente agito ex art. 2087 c.c., deve ritenersi che lo stesso abbia adeguatamente provato -secondo le discipline che presiede alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti- la sussistenza del danno e del nesso di causalità materiale tra lo stesso e la condotta del datore di lavoro; laddove, per contro, sarebbe stato onere della parte datoriale provare la non imputabilità dell'evento lesivo a propria colpa.

Delineata, pertanto, la condotta datoriale in termini di illegittimità, occorre premettere che la materia del "danno biologico" ha formato oggetto di un recente intervento legislativo (D. Lgs. n. 38 del 2000) in forza del quale l'I.n.a.i.l. eroga al lavoratore infortunato una indennità (commisurata anche alla lesione della sua integrità psico-fisica (danno biologico); di talché, si è posto il problema della perdurante ammissibilità della richiesta di risarcimento del danno biologico differenziale subito dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

La tesi favorevole alla risarcibilità del danno biologico differenziale -condivisa da Questo Giudicante- è suffragata in primo luogo dal dato lessicale, vale a dire dalla formulazione dell'art. 55 della legge-delega n. 144/1999, che sottintende una *ratio legis* volta a ricondurre l'intervento dell'I.n.a.i.l. al concetto di «indennizzo», in coerenza con la sua funzione di «sostegno sociale»; sicché, ancorché l'art. 13 del decreto delegato utilizzi in prosieguo il termine, in qualche modo ambivalente, di «ristoro del danno biologico» appare doveroso privilegiare una lettura «costituzionalmente orientata del termine», e quindi coerente con la legge delega.

In tale ottica alle prestazioni I.n.a.i.l. deve riconoscersi una funzione essenzialmente indennitaria e non risarcitoria, prescindendo le stesse dall'esistenza

6

dell'illecito civile e di una condotta colposa del datore di lavoro; sicché l'intervento dell'I.n.a.i.l. -anche dopo la riforma del 2000- continua a trovare la sua giustificazione nelle finalità sociali dettate dall'art. 38 della Costituzione, mentre il risarcimento si fonda sui principi di cui all'art. 32 della Costituzione, permanendo la differenza ontologica tra il risarcimento del danno e l'indennizzo I.n.a.i.l., anche se riferito al medesimo evento e al medesimo danno; d'altra parte, una differente conclusione postulerebbe un' irragionevole volontà del legislatore di sacrificare il lavoratore danneggiato, rispetto al danneggiato non lavoratore (cfr. Tribunale Pinerolo, Sentenza del 27.4.04; contra Tribunale Torino, Sezione Lavoro, Sentenza del 10.6.03).

Di conseguenza, anche successivamente alla riforma del 2000 è ammissibile la tutela risarcitoria del "danno biologico differenziale" nei confronti del datore di lavoro civilmente responsabile -ancorandone la quantificazione alle tabelle vigenti ed applicate nei diversi tribunali e tenendo conto dell'esigenza di una valutazione delle peculiarità del caso concreto- salva la necessità di detrarre da tale importo l'indennizzo erogato dall'I.n.a.i.l. per la componente del danno biologico permanente; laddove, per contro, il danno biologico temporaneo ed il danno morale non sono stati investiti dalla riforma e possono essere azionati integralmente nei confronti del datore di lavoro.

Tale opzione ermeneutica trova giustificazione e fondamento in una lettura della normativa in chiave sistematica ed in coerenza con i principi elaborati dalla Corte Costituzionale fin dal 1991 (cfr. Sent. n. 356/91; Sent. n. 87/1991) in ordine al diritto fondamentale dell'individuo-lavoratore alla riparazione dell'integrale danno alla salute in conseguenza di eventi connessi all'attività lavorativa; principi che subirebbero, invece, un inaccettabile vulnus ove si propendesse per una lettura dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 tale da legittimare un risarcimento quantitativamente inferiore per una lesione patita dal lavoratore rispetto ad un'identica lesione per la quale non operi il sistema assicurativo sociale.

D'altra parte, ulteriori elementi che suffragano la natura meramente indennitaria e non esaustiva dell'intervento dell'I.n.a.i.l., sono rappresentati dalla caratterizzazione «statica» della nozione di danno biologico consacrata dall'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, in contrasto con la nozione «dinamica» -ed attenta ad ogni aspetto dell'esplicazione della personalità dell'infortunato- elaborata in ambito giurisprudenziale e suscettibile di risarcimento in sede civilistica; inoltre, la quantificazione del danno da parte dell'I.n.a.i.l. -sia in quota capitale, sia in rendita capitalizzata- risulta costantemente ed ampiamente inferiore ai parametri

3

risarcitori elaborati dalle tabelle territoriali della giurisprudenza.

Infine, la perdurante ammissibilità di un danno differenziale post-riforma trova riscontro nel carattere parziale dell'intervento dell'I.n.a.i.l., che non copre componenti fondamentali dal danno, tra cui: il danno biologico temporaneo; il danno morale; il danno biologico permanente fino al 5% compreso; il danno biologico da morte; il danno esistenziale oltre alla «tradizionale» categoria del danno alla capacità lavorativa specifica.

Orbene, rispetto al danno biologico patito dal ricorrente, la consulenza medica espletata in corso di causa -le cui risultanze Questo Giudice ritiene di condividere in quanto fondate sulla completa anamnesi delle condizioni di salute del ricorrente ed immuni da errori di metodo e vizi logici- ha confermato la sussistenza in capo allo stesso di "un disturbo d'ansia con somatizzazione di entità lieve-moderata, postumo di disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso" dando atto del notevole miglioramento dei postumi e della persistenza di un vissuto di insicurezza e di precarietà lavorativa con un senso di tensione emotiva, con episodi di palpitazioni e senso di oppressione toracica, riconoscendo l'eziologia professionale tra il disagio psichico patito dal ricorrente e le vicende lavorative occorsegli dal mese di febbraio 2001 e quantificando il danno biologico complessivo scaturitone nella misura del 6% con decorrenza dal 26.3.01.

Pertanto, sulla scorta della lettura integrata delle risultanze dell'istruttoria orale e delle valutazioni espresse dal C.T.U. deve ritenersi provata la responsabilità datoriale nella causazione del danno subito dal ricorrente.

In ordine ai criteri di quantificazione del danno biologico patito dall'odierno istante, Questo Giudice ritiene opportuno far riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la quantificazione del danno biologico permanente; di talché, considerato che l'istante alla data di decorrenza del danno biologico individuata dal C.T.U. (26.3.01) aveva circa 46 anni, occorre moltiplicare il punto di invalidità collegato alla percentuale di invalidità riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio per il grado di invalidità (6%) e per il coefficiente moltiplicatore relativo all'età; d'altra parte, avendo il danno biologico una caratterizzazione dinamica che deve tenere conto delle peculiarità del caso concreto (cfr., ex multis, Cass. n. 11039 del 12.05.2006) il criterio tabellare costituisce un parametro tendenziale che va comunque personalizzato in relazione al caso concreto.

Infine, sulla somma capitale devalutata al momento del verificarsi del danno debbono essere calcolati la

rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, calcolati anno per anno, sulle somme risultanti dalla rivalutazione annuale (rivalutazione calcolata sulla base degli indici ISTAT) delle somme capitali dalla data del verificarsi del danno al giorno dell'adempimento (cfr. Cass. Sez. Un., 17-2-1995, n. 1712).

Tutto ciò premesso, Questo Giudicante reputa equo, in ragione della gravità dell'illecito contrattuale perpetrato dalla società convenuta, determinare la somma spettante al ricorrente a titolo di danno biologico nella misura di Euro 6.000,00 liquidati alla data del 26.3.01, cui dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate annualmente secondo i criteri precedentemente esposti.

Passando, quindi, ad esaminare gli ulteriori profili di danno potenzialmente scaturenti dalla condotta datoriale di demansionamento del lavoratore, occorre fare riferimento alla figura del "danno esistenziale" -di recentissima elaborazione giurisprudenziale- da ultimo oggetto di attenzione in una significativa pronuncia della Suprema Corte che, intervenendo a Sezioni Unite, ha efficacemente delineato i confini di una categoria di danno estremamente varia e multiforme.

Infatti, premessa l'idoneità della condotta datoriale ad influire su una pluralità di aspetti (patrimoniale, alla salute e alla vita di relazione) e la conseguente risarcibilità anche del danno non patrimoniale, le Sezioni Unite hanno aderito all'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso, che subordina la risarcibilità del "danno esistenziale" alla prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa.

Tale danno non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere della prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass., n. 7905 dell'11 agosto 1998, n. 2561 del 19 marzo 1999, n. 8904 del 4 giugno 2003, n. 16792 del 18 novembre* 2003, n. 10361 del 28 maggio 2004; CONTRA Cass. n. 13299 del 16 dicembre 1992, n. 11727 del 18 ottobre 1999, n. 14443 del 6 novembre 2000, 13580 del 2 novembre 2001, n. 15868 del 12 novembre 2002, n. 8271 del 29 aprile 2004, n. 10157 del 26 maggio 2004).

In particolare, la responsabilità datoriale si configura come responsabilità di natura contrattuale, derivando qualunque tipo di danno lamentato -vale a dire sia quello che attiene alla lesione della professionalità, sia quello che attiene al pregiudizio alla salute o alla personalità

del lavoratore- da un comportamento illecito sul piano contrattuale: nel primo caso, in conseguenza della violazione dell'obbligo di cui all'art. 2103 c.c. (divieto di dequalificazione), nel secondo per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. (tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore) norma che inserisce, nell'ambito del rapporto di lavoro, i principi costituzionali.

In entrambi i casi, il datore versa in una situazione di inadempimento contrattuale regolato dall'art. 1218 cod. civ., con conseguente esonero dall'onere della prova sulla sua imputabilità, che va regolata in stretta connessione con l'art. 1223 c.c.

Dall'inadempimento datoriale non deriva però automaticamente l'esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. L'inadempimento, infatti, è già sanzionato con l'obbligo di corresponsione della retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una lesione aggiuntiva, e, per certi versi, autonoma.

Non può, infatti, non valere, anche in questo caso, la distinzione tra "inadempimento" e "danno risarcibile" secondo gli ordinari principi civilistici di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 cod. civ. da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio.

D'altra parte -mirando il risarcimento del danno, alla reintegrazione della diminuzione patrimoniale subita dal danneggiato- ove tale diminuzione (perdita subita e/o mancato guadagno) non vi sia stata il diritto al risarcimento non è configurabile.

Prima di scendere all'esame particolare, occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore che deve, in primo luogo, precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno.

Non è, quindi, sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice -se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421, cod. proc. civ.- non può, invece, mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia

40

l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le tante Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1998 n. 1099).

Passando ora all'esame delle singole ipotesi, il "danno professionale", che ha contenuto patrimoniale, può consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale e destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.

Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività.

In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché -fermo l'inadempimento- l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore.

Quanto al danno non patrimoniale all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 Cost. (cd. "danno esistenziale") è in relazione a questo caso che si appunta maggiormente il contrasto tra l'orientamento che propugna la configurabilità del danno in re ipsa e quello che richiede l'allegazione e la prova in concreto del pregiudizio subito.

Invero, stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione

e la realizzazione della sua* personalità nel mondo esterno.

Peraltro, il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva (propria del danno morale) ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate, se non si fosse verificato l'evento dannoso. Anche in relazione a questo tipo di danno il giudice è astretto alla allegazione che ne fa l'interessato sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell'atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando immancabilmente il danno all'immagine, alla libera esplicazione ed alla dignità professionale come automatica conseguenza della dequalificazione.

Il danno esistenziale infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita.

Non è dunque sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perché questi elementi integrano l'inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita.

Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva; se è così, sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e quindi non c'è nulla da risarcire. Tutto ciò premesso in tema di allegazioni e passando ad esaminare la questione della prova da fornire, occorre evidenziare che mentre il danno biologico non può prescindere dall'accertamento medico-legale, quello esistenziale può, invece, essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo "i concreti" cambiamenti che l'illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato.

Considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, purché, secondo le regole di cui all'art. 2727 cod. civ., venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli

elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano: durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nella abitudini di vita del soggetto; da tutte queste circostanze, complessivamente considerate attraverso un prudente apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ. a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.

D'altra parte, in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perché questa, per non trasmodare nell'arbitrio, necessita di parametri a cui ancorarsi (così SS. UU. Cass. Sent. n. 6572/2006).

Orbene, facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie, quanto al danno "professionale" ed "esistenziale" asseritamente subiti, l'istruttoria orale espletata ha confermato la significativa incidenza negativa della condotta datoriale sull'elevata professionalità posseduta dal ricorrente -in passato assegnato ad un ruolo apicale e successivamente costretto a ripiegare su un incarico lavorativo meno qualificante presso un altro datore di lavoro- (si veda, su tale aspetto, quanto dichiarato dal ricorrente in sede di espletamento del relativo interrogatorio formale: "mi vedevo anche costretto a cercare altra occupazione lavorativa che trovavo presso l'A.M.T.A.B. di Bari, ma in posizione subordinata al direttore generale presso l'A.M.A.T. quando sono andato via e cioè a giungo del 2001 ricoprivo solo l'incarico di dirigente tecnico dell'officina.", in assenza di qualsivoglia emergenza istruttoria di segno contrario).

Né depongono in senso contrario rispetto al pregiudizio alla professionalità patito dal ricorrente le allegazioni elaborate dalla difesa della società convenuta in ordine ad asseriti profili di inefficienza che ne avrebbero caratterizzato il periodo di lavoro alle dipendenze dell'A.M.A.T. s.p.a. in veste di direttore di esercizio, non avendo trovato alcun riscontro, in sede istruttoria, la tesi datoriale dell'imputabilità alla responsabilità esclusiva del ricorrente dei danni asseritamente patiti dall'A.M.A.T. s.p.a.

Parimenti, l'espletata istruttoria ha suffragato la prospettazione attorea in ordine al danno all'immagine ed alla sfera delle relazioni personali, familiari e sociali

patito dal ricorrente in conseguenza dell'illegittima condotta datoriale (teste Cimaglia: "...in azienda viveva un clima di tensione nei confronti del Lucibello...ho personalmente assistito ad episodi nei quali il Presidente usò toni duri nei confronti del Lucibello alla mia presenza e non si trattava di uno "scambio di idee" nell'ambito di una normale dialettica in un rapporto di lavoro...l'episodio di verificò nel corridoio o dinanzi alla porta della stanza del Presidente...posso riferire di aver notato un certo cambiamento nel suo carattere ed anche nel modo di rapportarsi con le persone ed anche con me"; teste NovIELLO: "...è stato molto male, al punto che non riusciva a parlare di altro che di questa situazione lavorativa...ricordo di aver frequentato il ricorrente con cadenza quasi quotidiana nei tre mesi in cui lo stesso si è assentato dal lavoro per malattia ...da aprile a giugno 2001...il ricorrente, che era sempre stato una persona estroversa, a seguito di queste vicende rifiutava i contatti sociali...era considerato dagli amici uno pesante, in quanto parlava sempre e soltanto delle sue vicissitudini lavorative...non era in condizione di partecipare proficuamente alla vita familiare né di adempiere alle incombenze connesse all'ordinario menage familiare...i figli del ricorrente...hanno vissuto una situazione molto dura...è sempre stato in passato una persona attenta alle esigenze familiari...cercava di organizzare il tempo a sua disposizione per essere partecipe, in particolare, delle vita dei figli").

Di conseguenza, si reputa equo quantificare il danno professionale ed esistenziale patito dal ricorrente in misura pari a quella già liquidata a titolo di danno biologico -Euro 6.000,00, cui dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria da calcolare anno per anno a decorrere dal 26.3.01 in base agli indici ISTAT corrispondenti, nonché gli interessi legali sulle somme di volta in volta rivalutate-.

In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda e del contegno collaborativo della società convenuta -che nelle more del giudizio ha provveduto alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell'importo spettantegli a titolo di indennità di cui all'art. 19 C.C.N.L.- si reputa equo compensare le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3, ponendo l'onere delle spese residue liquidate come da infrascritto dispositivo- nonché delle spese della consulenza tecnica d'ufficio -nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico della società convenuta, in ragione della sua prevalente soccombenza.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:

Al

accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,:

-dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'importo di Euro 83.156,32 versato dalla società convenuta nelle more del giudizio a titolo di sorte capitale relativa all'indennità di cui all'art. 19 del C.C.N.L. di settore;

-condanna la società convenuta all'erogazione, in favore della parte ricorrente, degli accessori dovuti sul predetto importo, con decorrenza dalla data di maturazione del credito e fino all'integrale soddisfo;

-condanna la società convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, del complessivo importo di Euro 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza dell'illegittimo demansionamento, cui dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria da calcolare anno per anno a decorrere dal 26.3.01 in base agli indici ISTAT corrispondenti, nonché gli interessi legali sulle somme di volta in volta rivalutate;

-compensa le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3, condannando la parte resistente alla rifusione delle spese residue, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge;

-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio -nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico della società convenuta.

Taranto, 24.12.09

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)

IL CANCELLIERE (C1)
(Raffaello DI GIORGIO)

depositato in cancelleria

Taranto, 03 MAR. 2010

IL CANCELLIERE (C1)
Raffaello Di Giorgio

27.03.16

STUDIO LEGALE POLLICORO

VIA PITAGORA 24

74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI LECCE

- Sezione distaccata di Taranto -

ATTO DI APPELLO

Per: L'Ing. LUCIBELLO FRANCESCO, nato a Cosenza in data 09.05.1955, ivi residente alla Via Degli Stadi VI Strada, C.F.: LCBFNC55E09D086E, ed elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Pitagora 24, presso lo studio dell'Avv. Stefania Pollicoro, C.F.: PLLSFN62P60L049W, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso ex art. 669 octies c.p.c., introduttivo del primo grado del presente giudizio per tutti gli effetti di legge;

-appellante-

Contro

La società AMAT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M. Barberio;

-appellata-

per la riforma

della sentenza n. 10836/2009 resa *inter partes* dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, Dr.ssa M.G. De Ceglie all'udienza del 24.12.2009, depositata in cancelleria in data 03.03.2010, nella controversia rubricata al N.R.G. 291/02, non notificata.

FATTO

Con ricorso ex art. 669 octies c.p.c. depositato in data 05.03.2002 l'Ing. Lucibello adiva il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro affinché quest'ultimo dichiarasse la illegittimità del demansionamento e di tutti gli altri atti e comportamenti attivati dalla società appellata in danno del ricorrente; condannasse la società appellata al pagamento in favore del Lucibello della somma di € 162.662,74 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed indennità supplementare massima di cui agli artt. 19,29 e 35 del CCNL di cui in narrativa o di quell'altra somma maggiore e minore che dovesse accertarsi per dovuta; condannasse la società appellata al pagamento in proprio favore della somma di € 103.291,38 maturata e non riscossa a titolo di danno non patrimoniale ovvero all'immagine ingiustamente subito, alla dignità ed alla professionalità dell'appellante, salva diversa operanda quantificazione di giustizia, anche in via equitativa; condannasse altresì la società appellata al

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 2 MAR. 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
GRANDE CORTE



5482

N°	cronologico
imp.	atto
21 MAR. 2011	
L'UFFICIALE UNICO	

STUDIO LEGALE POLLICORO

VIA PITAGORA 24

74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

pagamento della somma di € 51.645, 689 a titolo di risarcimento del danno biologico (5.000.000 lire per 20 punti), salva diversa quantificazione da parte del Tribunale; oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e competenze di lite.

Esponenza, in particolare l'odierno appellante che: 1) con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 03.05.2001 aveva adito il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro al fine di ottenere in via d'urgenza la immediata reintegra nel proprio posto di lavoro di direttore dell'azienda appellata ed in tutte le funzioni e mansioni connesse con tale posto di lavoro, con conseguente condanna dell'Amat s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in quanto: a) era stato assunto alle dipendenze dell'Amat di Taranto in qualità di direttore d'azienda, a seguito di vittoriosa partecipazione a bando di gara, instaurando un rapporto di lavoro disciplinato dagli artt. 32 e segg. del DPR 902/86 e del CCNL dei dirigenti delle aziende per i servizi locali, svolgendo continuativamente mansioni come disciplinate dagli artt. 33 e 34 del predetto DPR; b) a seguito della trasformazione dell'azienda municipalizzata in azienda speciale era passato alle dipendenze del nuovo soggetto giuridico, conservando la medesima posizione lavorativa, mansioni e funzioni svolte; c) a seguito della trasformazione della azienda speciale in società per azioni era stato pattuito che il personale in servizio presso l'azienda speciale sarebbe passato alle dipendenze dell'Amat conservando il trattamento giuridico ed economico, di talchè il Lucibello avrebbe dovuto conservare la posizione giuridica di direttore d'azienda; d) ciononostante il ricorrente era stato illegittimamente demansionato, ovvero era relegato allo svolgimento delle mansioni di direttore tecnico di esercizio; di responsabile specifico dell'area tecnica; di preposto all'esecuzione delle deliberazioni del CDA, nonché all'esecuzione dei compiti delegati dal presidente del c.d.a., mansioni ulteriormente limitate allo svolgimento del ruolo di direttore di esercizio circa gli aspetti inerenti la sicurezza e regolarità dell'esercizio; approvazione della influenza operativa, rimasta sotto la responsabilità del capo area; amplificazione della gestione operativa dei servizi tecnici; e) che a seguito dello svuotamento delle mansioni illegittimamente attuato a discapito del Lucibello, la società appellata aveva provveduto ad assumere nuovo direttore di azienda nella persona dell'ing. Matichecchia; f) a cagione di tale illegittimo comportamento il Lucibello aveva

STUDIO LEGALE POLLICORO

VIA PITAGORA 24

74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

subito ingiustificati danni alla salute, derivanti dal fatto di essere in possesso di tutti i requisiti per conservare la qualifica e mansioni di direttore di azienda, avendo invece subito un demansionamento con relegazione allo svolgimento delle funzioni inerenti la mera area tecnica, concludendo per la immediata riammissione in servizio nelle proprie funzioni e mansioni; 2) che con provvedimento emesso in data 04.07.2001 all'esito del contraddittorio delle parti, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto aveva disposto la reintegrazione provvisoria del Lucibello in servizio nelle mansioni e funzioni di direttore della società, come individuate dal CDA in base alla delibera n. 30 del 09.04.2001 o quantomeno nelle funzioni di direttore di tutto il personale Amat, rimandando al definitivo la regolamentazione delle spese; 3) nelle more dell'attuazione di tale ordine giudiziale il Lucibello aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, avanzando alla società richiesta di pagamento dell'indennità di preavviso come prevista dall'art. 19 del CCNL di settore all. vig. e di cui agli artt. 29 e 35 del predetto accordo collettivo; 4) che infatti la trasformazione dell'Amat in società per azioni non avrebbe potuto in alcun modo legittimare il demansionamento del Lucibello, stante la espressa previsione contenuta nell'art. 27 dello statuto della nuova società riguardante il passaggio del personale dell'azienda speciale alle dipendenze della nuova società per azioni, con il medesimo trattamento economico-giuridico; 5) del tutto inesistente si era manifestata la motivazione addotta dalla società appellata a credito sostegno del demansionamento attuato a discapito del Lucibello, quale la soppressione della figura di direttore, smentita dall'assunzione dell'ing. Matichecchia; 6) tale comportamento aveva configurato in capo alla società appellata una responsabilità per violazione del disposto di cui all'art. 2087 c.c., stanti gli ingenti danni alla salute sopportati dal Lucibello e che lo avevano costretto a rassegnare le dimissioni e ad accettare un incarico di minore prestigio; 7) che tali danni potevano essere quantificati nella complessiva somma di € 103.291, 38, dovuta a titolo di ristoro di danno non patrimoniale ed € 51.645,68 a titolo di danno biologico, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 8) di aver inoltre diritto alla corresponsione della indennità di preavviso ex art. 19 del CCNL di settore, avendo azionato il diritto nei centottanta giorni dal passaggio alle dipendenze della nuova società e tenuto conto del riconoscimento della anzianità convenzionale di 9 anni. Concludeva, pertanto, per l'integrale accoglimento della domanda con vittoria

di spese e competenze di lite.

Si costituiva ritualmente in giudizio la società appellata al fine di impugnare e contestare in toto il contenuto dell'avversa domanda in quanto presunta come infondata in fatto ed in diritto.

Espletata la fase istruttoria a mezzo dell'escussione dei testi ed a mezzo di consulenza medico legale d'ufficio, la causa veniva decisa all'udienza del 24.12.2009 ed il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, Dr.ssa De Ceglie, in accoglimento parziale della domanda proposta dal Lucibello: a) dichiarava cessata la materia del contendere in relazione all'importo di € 83.156,32 versato dalla società convenuta nelle more del giudizio a titolo di sorte capitale relativa alla indennità di cui all'art. 19 del CCNL di settore; b) condannava la società appellata al pagamento in favore del Lucibello degli accessori dovuti sul predetto importo, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo; c) condannava la società convenuta al pagamento in favore del Lucibello della complessiva somma di € 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.03.2001; d) condannava la società convenuta al pagamento delle residue spese di lite, compensate tra le parti nella misura di 1/3, oltre accessori di legge. Con il presente atto, avverso la sentenza emessa dal Giudice di primo grado ed in riforma parziale della stessa, propone appello il sig. Lucibello per i seguenti specifici:

MOTIVI

ASSOLUTA ERRONEITA' ED ILLOGICITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.

1. Della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La sentenza emessa dal Giudicante di prime cure si appalesa in toto erronea, viziata e come tale meritevole di riforma, stante la falsa interpretazione dei precetti normativi come contemplati dagli artt. 115 e 116 c.p.c.

E' noto infatti come ai sensi delle summenzionate disposizioni codicistiche il Giudicante investito della delibazione di qualsivoglia questione dovrà porre a fondamento della assumenda decisione le prove proposte dalle parti, i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita nonché potrà desumere argomenti di prova dal contegno assunto dalle parti stesse nel corso del processo.

In buona sostanza, dunque, in applicazione dei sopraesposti principi normativi

il Giudicante adito non potrà non tenere nel debito conto, ai fini della corretta e congrua valutazione della fattispecie sottoposta al suo vaglio, le reciproche allegazioni delle parti nel corso del processo, le prove dalle stesse addotte, onde poter desumere la sussistenza o meno di fatti non contestati e dunque pacifici da porre ragionevolmente a base della assumenda decisione.

Ora nel caso che ci occupa tale attenta valutazione non è stata in alcun modo compiuta dal Giudicante adito, specie con riferimento alle puntuali allegazioni effettuate dalle parti relativamente alla indennità sostitutiva del preavviso azionata in via creditoria dall'odierno appellante ai sensi degli artt. 19, 29 e 35 del CCNL di settore all. vig.

In particolare dalla testuale lettura delle motivazioni della quivi impugnata sentenza si evince testualmente che: *".. in via preliminare deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'importo di euro 83.256,32 liquidato dalla società convenuta in favore del ricorrente, nelle more del presente giudizio, ..per contro deve essere disattesa qualsivoglia ulteriore rivendicazione azionata dal ricorrente a titolo di sorte capitale, non avendo lo stesso contestato in maniera specifica e tempestiva l'esattezza della quantificazione operata dalla società convenuta...il ricorrente avrebbe dovuto prendere una posizione specifica...sul pagamento asseritamente parziale ricevuto e sui criteri da adottare per la esatta quantificazione del relativo importo..."*

Tali motivazioni si appalesano in toto erronee e viziate da una falsa interpretazione delle puntuali allegazioni effettuate dall'odierno appellante nel corso del primo grado del presente giudizio in ordine agli importi allo stesso spettanti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e liquidati parzialmente dalla società appellata nelle more del predetto giudizio.

Ed invero, secondo quanto risulta dalla testuale lettura del verbale di udienza del 29.07.2004 l'odierno appellante, prendendo atto della intervenuta corresponsione in proprio favore della complessiva somma di € 83.256,32 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso al netto delle ritenute fiscali (cfr. prospetto contabile del 27.07.2004 recante l'importo lordo pari ad € 135.552,00) ha espressamente dichiarato di accettare tale somma in acconto sulle ulteriori somme dovute per la predetta causale, provvedendo poi nel contenuto delle note difensive autorizzate del 03.11.2008 a prendere posizione specifica sulla predetta intervenuta liquidazione, in ossequio all'onere di puntuale allegazione come impostole nel rito del lavoro.

Ed infatti l'odierno appellante ha espressamente dichiarato di essere creditore

nei confronti della società appellata di ulteriori somme ancora dovute dalla predetta società e derivanti dalla differenza tra l'importo complessivo maturato dal Lucibello a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex artt. 19, 29 e 35 del CCNL di settore e quanto riconosciuto dalla società appellata nelle more del primo grado del presente giudizio, poi liquidato al netto delle ritenute fiscali.

Peraltro la puntuale ed analitica specificazione delle somme ancora dovute in favore del Lucibello da parte della società appellata per la anzidetta causale trova la propria fonte giuridica nelle rigorose deduzioni ed allegazioni effettuate dall'odierno appellante nel ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio, indicanti precisi criteri e parametri normativi di riferimento per l'esatto computo della indennità sostitutiva del preavviso maturata e non riscossa ad opera dell'odierno appellante.

Ed infatti secondo quanto affermato dall'odierno appellante nel ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio, l'art. 19 del CCNL di settore, al comma 3 statuisce espressamente che: "...il dirigente che, in caso di cessione parziale o trasformazione dell'azienda venisse a subire pregiudizio della sua posizione funzionale ai sensi dell'art. 2103 c.c.... potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto oltre al trattamento di fine rapporto all'indennità sostitutiva del preavviso e ad 1/3 della indennità supplementare massima di cui all'art. 29...".

Il termine complessivo di preavviso, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 non potrà essere superiore a dodici mesi.

Inoltre l'art. 35 della suesposta contrattazione collettiva prevede testualmente che l'indennità supplementare massima, pari a 20 mesi di preavviso è ulteriormente aumentata di 1 mensilità per i dipendenti che al momento della risoluzione del rapporto abbiano una età compresa tra 46 e 56 anni nella misura di una mensilità in corrispondenze del 46 e 56 anno compiuto.

Ciò posto, dunque, va rilevato come l'odierno appellante abbia provveduto a risolvere il rapporto di lavoro nel termine di centottanta giorni dal passaggio di azienda, rassegnando le dimissioni per giusta causa, per aver subito un illegittimo demansionamento in violazione del disposto di cui all'art. 2103 c.c., maturando dunque il diritto alla percezione della indennità sostitutiva del preavviso (dodici mensilità della retribuzione mensile) maggiorata di 1/3 della indennità supplementare massima di cui all'art. 29 (venti mensilità più una

STUDIO LEGALE POLLICORO

VIA PITAGORA 24

74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

commisurata al compimento del quarantasesimo anno di età del ricorrente alla data del 26.06.2001), per un totale di diciannove mensilità.

Pertanto spetta all'odierno appellante il pagamento ad opera della società appellata della dovuta indennità sostitutiva del preavviso e della indennità supplementare massima ex artt. 19,29 e 35 del CCNL di settore, calcolata moltiplicando diciannove mensilità per la retribuzione mensili (maggiorate del 20% per incentivo), al lordo delle ritenute, da cui va detratto quanto già riconosciuto dalla società appellata nelle more del primo grado del presente giudizio al lordo delle ritenute fiscali.

Ora, alla luce delle suesposte e puntuali deduzioni ed allegazioni ampiamente dimostrate dall'odierno appellante nel primo grado del presente giudizio, non si comprende come possa il Giudicante di prime cure aver dichiarato cessata la materia del contendere in assenza di una precisa volontà manifestata in tal senso dall'odierno appellante, oltrechè in violazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., stanti le puntuali controdeduzioni effettuate dall'appellante in ordine alla ulteriore debenza da parte dell'Amat di somme maturate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed indennità supplementare massima di cui agli artt. 19,29 e 35 del CCNL di settore all. vig., da calcolarsi alla stregua dei sopracposti criteri aritmetici.

Per tali motivi dunque, la sentenza di primo grado sul punto deve essere riformata con ogni conseguenza di legge.

Ed ancora va altresì rilevato come l'intervenuta liquidazione ad opera della società appellata in favore dell'odierno appellante dell'importo di € 83.256,37 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, accettato dall'odierno appellante a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute, oltre a costituire importo netto della somma lorda di € 135.552,00 (secondo quanto si evince dal prospetto contabile allegato agli atti del primo grado del presente giudizio), non appare in alcun modo comprensivo dei ratei di tredicesima ovvero quattordicesima mensilità maturati dall'appellante che, in quanto elementi fissi della retribuzione annua, devono essere considerati quali mensilità incluse nel computo dei mesi di preavviso spettanti oltrechè utili alla maturazione della indennità supplementare massima di cui all'art. 29 del CCNL di settore.

In buona sostanza posto che il preavviso non può essere inferiore a dodici mensilità, in tale computo devono ritenersi inclusi anche i ratei di tredicesima e

quattordicesima mensilità maturati dal dirigente, così come tale inclusione dovrà essere effettuata nel computo delle somme dovute al dirigente a titolo di indennità supplementare massima ex art. 29 del CCNL di settore all. vig (pari a sette mensilità nel caso de quo).

Ne discende, pertanto, come al complessivo importo di € 135.552,00, di cui € 83.256,32 netti sono stati corrisposti all'appellante nelle more del primo grado del presente giudizio, vanno aggiunti 1/12 a titolo di tredicesima mensilità ed 1/12 a titolo di quattordicesima mensilità, per un totale di 1/6 di € 135.552,00 (€ 22.592,00).

Tale risultato corrispondente ai ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità deve essere sommato all'importo lordo di € 135.552,00 già riconosciuto dalla appellata in favore dell'appellante, per un totale complessivo pari ad € 158.144,00, da cui va detratto l'importo di € 135.552,00 riconosciuto dalla società appellata al lordo delle ritenute e liquidato in favore del Lucibello al netto delle stesse (cfr. bonifico di € 83.256,32).

Alcuna cessazione della materia del contendere è dunque intervenuta nel caso de quo, avendo l'appellante diritto al pagamento ad opera della appellata della complessiva somma pari ad € 158.144,00 lorde, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare massima di cui all'art. 29 del CCNL di settore all.vig., comprensiva dei maturati ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.

Pertanto, la sentenza di primo grado in quanto in toto viziata ed erronea sul punto, deve essere riformata con ogni conseguenza di legge.

2. Della condanna della società appellata al pagamento degli accessori dovuti sull'importo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

La sentenza di prime cure si appalesa ulteriormente erronea, viziata e come tale suscettibile di riforma quanto al capo statuente la condanna della società appellata al pagamento degli accessori dovuti sull'importo di € 83.256,37 liquidato dalla società appellante nelle more del predetto giudizio, con decorrenza dalla data di maturazione del credito e fino all'integrale soddisfo, per il seguente ordine di ragioni.

Va anzitutto rilevato come a seguito della pronunciata declaratoria di cessazione della materia del contendere, di cui si ribadisce l'assoluta erroneità, derivante dalla intervenuta corresponsione ad opera della società appellata in favore del Lucibello delle anziesposte somme a titolo di indennità sostitutiva

del preavviso ex artt. 19,29 e 35 CCNL di settore, il Giudicante di prime cure ha testualmente affermato che: *"... l'Amat deve essere condannato al pagamento degli accessori sull'importo erogato nelle more del giudizio al ricorrente, del cui pagamento non ha fornito alcuna prova..."*.

Orbene tale motivazione si appalesa in toto viziata in quanto effettuata dal Giudicante di prime cure non già sull'importo lordo spettante al Lucibello, bensì sulla base della somma netta di € 83.256,37 liquidata dalla società appellata nelle more del primo grado del presente giudizio.

Ed invero nel ribadire come il Giudicante adito sia incorso un evidente errore per aver provveduto a dichiarare cessata la materia del contendere a fronte di un importo liquidato dalla società appellata, costituente il netto delle somme lorde dovute al Lucibello per le summenzionate causali, va rilevato come il Magistrato di primo grado abbia poi erroneamente provveduto a conteggiare gli interessi e la rivalutazione monetaria non già sulla somma lorda spettante al Lucibello, bensì sulla base dell'importo netto, in violazione della normativa vigente in subiecta materia.

Ne discende, pertanto, come spetti all'appellante in riforma del predetto capo della sentenza di prime cure la liquidazione ad opera della società appellata degli importi maturati a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sul maggiore dovuto importo di € 158.144,00, con decorrenza dal 30.06.2001 e sino all'intervenuto pagamento da parte dell'Amat nelle more del primo grado del giudizio secondo il prospetto contabile qui di seguito articolato:

Importo lordo dovuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed indennità supplementare massima: € 158.144,00
rivalutazione monetaria ed interessi dal 30.06.2001 al luglio del 2004: € 184.874,58;
intervenuto pagamento da parte dell'appellata nel luglio del 2004 dell'importo di € 83.256,37;
importo residuo: € 49.322,12;
interessi e rivalutazione da luglio 2004 a dicembre 2009 su € 49.322,12: € 62.180,44.

Va poi evidenziato come in esecuzione della sentenza di prime cure in questa sede impugnata, l'odierna appellata ha provveduto a corrispondere in favore dell'appellante nel dicembre del 2009, fra gli altri, l'importo di € 13.845,17 maturato a titolo di interessi e rivalutazione monetaria erroneamente liquidati

dal Giudicante di prime cure sulla somma netta corrisposta dalla società appellante al Lucibello, come innanzi evidenziata.

L'importo di € 13.845,17 va dunque detratto dal dovuto pari ad € 62.180,55, per un risultato pari ad € 48.335,38.

Su tale importo si dovrà poi procedere al computo degli interessi e della rivalutazione monetaria a far data dal dicembre del 2009 sino all'ottobre dell'anno 2010, per un risultato pari ad € 49.459,77, cui andranno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria maturandi sino all'integrale soddisfo.

Per tali motivi, dunque, la sentenza di prime cure in quanto erronea e viziata sul punto deve essere riformata con ogni conseguenza di legge.

3. Del danno non patrimoniale.

La sentenza di prime cure si appalesa, inoltre, viziata ed erronea anche sotto ulteriore profilo e come tale deve essere riformata con ogni conseguenza di legge.

In particolare il Giudicante di primo grado ha provveduto a liquidare in favore dell'odierno appellante la complessiva somma di € 12.000,00: *“a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dallo stesso subito in conseguenza dell'illegittimo demansionamento, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal 26.03.2001 ed interessi legali sulle somme rivalutate...”*

Tale liquidazione si appalesa oltremodo incongrua alla luce dell'effettiva entità dei danni non patrimoniali ingiustamente subiti dall'odierno appellante a cagione dell'illegittimo demansionamento attuato dalla società appellata all'esito della intervenuta trasformazione della società appellata in società per azioni.

In particolare è noto come ai sensi di quanto di recente statuito dalle note sentenze gemelle emesse dalla Suprema Corte nel novembre del 2008 in materia di danno non patrimoniale che hanno inglobato in tale unica categoria, le distinte voci di danno biologico, morale ed esistenziale, onde evitare il verificarsi di ingiustificate duplicazioni risarcitorie, è stato affermato che la liquidazione degli importi maturati dal soggetto a titolo di danno biologico, inteso quale danno alla salute e derivante, nel caso che ci occupa dalla violazione ad opera del datore di lavoro della normativa come contemplata dall'art. 2087 c.c. deve essere effettuata alla stregua dei parametri quali:

- *liquidazione in favore del danneggiato degli importi maturati a titolo di danno biologico, inteso quale danno alla salute, individuato mediante l'applicazione del criterio età del soggetto/percentuale invalidante;*
- *aumento personalizzato del danno non patrimoniale volto a ristorare la componente morale ovvero soggettiva di sofferenza personale subita dal danneggiato in ragione dell'evento occorsogli e lesivo di un interesse costituzionalmente protetto, quale il diritto alla salute e commisurato ad una percentuale variabile a seconda del punto di invalidità riportato dal danneggiato.*

In buona sostanza, dunque, ai fini di una congrua valutazione delle lesioni fisiche e delle sofferenze morali ingiustamente patite dal soggetto e derivanti nel caso de quo dal comportamento illegittimo posto in essere dal datore di lavoro, quale un attuato demansionamento, è opportuno che il Giudicante adito proceda alla liquidazione degli importi tenuto conto della percentuale di invalidità medicalmente accertata, rapportata all'età del soggetto al momento dell'insorgenza delle patologie, provvedendo poi ad operare una personalizzazione del danno, volta a ristorare tutti pregiudizi di natura morale, ovvero soggettiva ingiustamente subite dal soggetto leso nelle relazioni sociali e nella vita familiare.

Tale aumento personalizzato potrà dal Giudicante adito essere effettuato, tenuto conto dei criteri come sanciti nelle tabelle redatte dal Tribunale di Milano nell'anno 2009, le quali contemplano una percentuale di aumento personalizzato del danno corrispondente ad ogni punto percentuale di invalidità, ovvero mediante una liquidazione equitativa, alla luce delle caratteristiche durate, frustrazioni professionali subite dal soggetto leso.

Ora, venendo al caso che ci occupa va rilevato come il Giudicante di prime cure abbia compiuto una liquidazione del danno non patrimoniale in favore dell'odierno appellante senza tenere nel debito conto i succitati criteri, bensì procedendo ad una generica liquidazione in favore dell'appellante del complessivo importo di € 12.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.

Tale importo di appalesa in toto esiguo ed in alcun modo soddisfattivo del diritto al risarcimento del danno maturato dall'appellante a cagione della acclarata colpevole condotta posta in essere dalla società appellata e consistente nell'illegittimo attuato demansionamento.

Ed infatti procedendo ad un'applicazione dei summenzionati criteri sanciti nelle Tabelle del Tribunale di Milano del 2009, il riconoscimento di una

percentuale invalidante del 6% (cfr risultanze della CTU medico legale, le cui conclusioni sono state espressamente impugnate e contestate dall'odierno appellante nel primo grado del presente giudizio), rapportata all'età del soggetto al momento della accertata lesione (46 anni alla data del 26.03.2001 primo certificato medico) comporta il riconoscimento di un importo pari ad € 8.596,00 a titolo di danno biologico, inteso quale danno alla salute.

Tale danno deve, poi, essere aumentato dal Giudicante adito secondo un criterio di personalizzazione che dovrà essere basato su di una attenta valutazione non solo delle sofferenze psichiche, morali, soggettive patite dal soggetto leso, ma che dovrà tener nel debito conto anche la caratteristica, la durata e l'entità della frustrazione professionale ingiustamente subita anche alla luce della qualifica e delle mansioni svolte dal soggetto vittima del comportamento illegittimo datoriale.

È noto, infatti, ai sensi di quanto di recente affermato dalla Suprema Corte in una, fra le altre recenti pronunce che: "Accertato il demansionamento professionale del lavoratore, il relativo danno può essere desunto in base ad una valutazione presuntiva con riferimento alle concrete circostanze della operata dequalificazione, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, frustrazione professionale) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo riferimento a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. Il danno non patrimoniale è configurabile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato in modo grave i diritti oggetto di tutela costituzionale, che dovranno essere individuati caso per caso, distinguendo i meri pregiudizi dai danni risarcibili (Cass. Civ. sez. lav 4063 del 22.02.2010).

Ed ancora sul punto è stato di recente statuito che: "In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione,

della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità ecc.) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa coerentemente risalire dal fatto noto al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. Il danno non patrimoniale è configurabile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato in modo grave i diritti oggetto di tutela costituzionale, che dovranno essere individuati caso per caso, distinguendo i meri pregiudizi dai danni risarcibili." (Cass. civ. 13281 del 31.05.2010).

Ora, alla luce dei suesposti principi, va rilevato come nel caso de quo risulti ampiamente dimostrato il pregiudizio ingiustamente subito dall'odierno appellante a cagione del demansionamento posto in essere dalla società appellata, reso ancor più grave dalla qualifica in precedenza rivestita dal Lucibello, quale direttore d'azienda, figura apicale all'interno dell'organigramma aziendale e dalle modalità di attuazione del illegittimo demansionamento.

Risulta infatti ampiamente accertato alla luce dell'espletata istruttoria nel corso del primo grado del presente giudizio come il Lucibello, dapprima inquadrato nella qualifica di direttore di azienda, sia stato illegittimamente demansionato dalla società appellata, atteso che quest'ultima non solo non ha riconosciuto alla stesso la medesima qualifica e mansioni in occasione della trasformazione della società in società per azioni, ma lo ha relegato allo svolgimento di compiti marginali quali, fra gli altri:

- direttore di esercizio così come concepite dal DPR 753/80;
- responsabilità specifica dell'area tecnica;
- esecuzioni delle deliberazioni del CDA inerenti all'area tecnica;
- esecuzione di compiti che di volta in volta gli venivano delegati dal Presidente del CDA;
- direttore di esercizio limitatamente agli aspetti che attengono alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio;
- appartenenza alla responsabilità del Capo Area, che risponde a sua volta alla Presidenza della società.

Ora, in ragione di quanto innanzi esposto, è evidente come la prolungata assegnazione dell'appellante allo svolgimento di mansioni di gran lunga inferiori a quelle della qualifica di inquadramento rivestita prima della trasformazione della società in società per azioni e non conservate; la natura apicale della figura professionale rivestita dal Lucibello all'interno del precedente organigramma aziendale, hanno indubbiamente posto lo stesso in un gravissimo stato di prostrazione psicologica, cagionandogli un danno esistenziale ampiamente provato, oltreché agevolmente desumibile dalle suesposte presunzioni.

Tale condizione è dunque risultata aggravata dalla durata della dequalificazione e dal ruolo apicale ricoperto e poi sottratto che nel contesto lavorativo e quindi in termini di eterostima viene inteso come punitivo.

Sul punto, infatti, i testimoni escussi nel primo grado del presente giudizio (testi Cimaglia e Niviello) hanno concordemente affermato che, nel periodo dedotto in giudizio il Lucibello aveva subito una grave compromissione della personalità e della sua capacità di relazione che giustificano ampiamente la misura del danno non patrimoniale richiesto e che il Giudicante, adito nella operata liquidazione non ha in alcun modo tenuto nel debito conto.

L'omessa valutazione da parte del Giudicante di prime cure della effettiva sussistenza nel caso de quo dei summenzionati elementi utili ai fini della corretta quantificazione delle voci del danno non patrimoniale ingiustamente subito dall'appellante rende la sentenza di prime cure sul punto in toto viziata e come tale suscettibile di riforma.

4. Delle spese e competenze di lite.

La riforma della sentenza di prime cure alla luce delle motivazioni innanzi esposte comporta una necessaria liquidazione in favore dell'odierno appellante delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, tenuto conto del fatto che il Giudicante di prime cure alla luce di un non meglio precisato criterio ha provveduto ad operare una compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.

Tale quantificazione è in toto erronea e viziata, in quanto operata sulla scorta della intervenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere (di cui si ribadisce l'assoluta illogicità, secondo quanto innanzi evidenziato), nonché in ragione dell'accoglimento parziale delle domande azionate dall'odierno

STUDIO LEGALE POLLICORO

VIA PITAGORA 24

74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

appellante nel primo grado del giudizio in ordine alla liquidazione dei danni non patrimoniali ingiustamente subiti.

L'erroneità delle anziesposte statuizioni come contenute nel quivi impugnato provvedimento pongono nel nulla la operata compensazione, nella misura di 1/3 delle spese e competenze di lite, che pertanto dovranno essere liquidate con riferimento al doppio grado di giudizio, con ogni conseguenza di legge.

Ne discende, pertanto, come la sentenza di prime cure anche sul capo relativo alla liquidazione delle spese e competenze di lite dovrà essere riformata, con ogni conseguenza di legge.

Ci si riporta sul punto a tutte le deduzioni, conclusioni ed eccezioni come formulate nel ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio, quivi da intendersi trascritte e riportate, con ogni conseguenza di legge.

P.T.M.

Voglia la Corte d'appello di Lecce- sezione distaccata di Taranto- quale Giudice del Lavoro di secondo grado, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto n. 10836/2009, depositata in cancelleria in data 03.03.2010, nel giudizio 291/02 NRG:

- 1) Condannare la società appellata, in persona del legale rappresentante, *pro tempore* al pagamento in favore del Lucibello dell'indennità sostitutiva del preavviso e della indennità supplementare massima di cui agli artt. 19,29 e 35 del CCNL di settore all.vig., per un importo pari alla complessiva somma di € 158.144,00 o pari alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per tutte le motivazioni innanzi esposte e con ogni conseguenza di legge;
- 2) Condannare la società appellata al pagamento in favore del Lucibello di tutte quelle somme maturate e non riscosse a titolo di interessi e rivalutazione monetaria da computarsi sull'importo lordo liquidato da codesto on.le Collegio a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed indennità supplementare massima, con decorrenza dal 30.06.2001 e sino all'integrale soddisfo, alla luce di tutte le motivazioni innanzi esposte e con ogni conseguenza di legge;
- 3) Condannare la società appellante al pagamento in favore del Lucibello di tutte quelle somme maturate e non riscosse a titolo di danno patrimoniale ulteriormente maturato rispetto al già liquidato importo

STUDIO LEGALE POLLICORO
VIA PITAGORA 24
74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

pari ad € 12.000,00, nella misura ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa, alla luce di tutte le ragioni innanzi esposte e con ogni conseguenza di legge;

- 4) Condannare la società appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del presente giudizio, da distrarsi in favore dell' Avv. Stefania Pollicoro, procuratore antistatario, oltre Iva, Cap e RGS come per legge.

In via istruttoria:

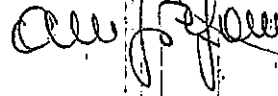
Come prove costituite: ci si riporta a tutte le produzioni documentali come effettuate nel corso del primo grado del presente giudizio ed a tutte le richieste istruttorie come ivi formulate.

Come prove costituite: si chiede l'ammissione di CTU contabile al fine di procedere alla corretta quantificazione delle spettanze maturate e non riscosse dall'appellante a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed a titolo di indennità supplementare massima anzidette; si chiede altresì rinnovo della consulenza medico legale d'ufficio al fine di accertare il corretto grado di invalidità dell'appellante per cause di origine lavorativa, riservando sin d'ora di nominare CTP sino alla data di inizio delle operazioni peritali.

Si produce copia autentica della sentenza impugnata e fascicolo di primo grado.

Taranto, data del deposito.

Avv. Stefania Pollicoro





CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

**COLLEGIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI
ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA**

N. R. G. 109/11 LAV.

N. 573 CRON.

IL PRESIDENTE

1. Letto il ricorso che precede;
2. Visti ed applicati gli artt. 433 e segg. c.p.c.,

9 MAR 2013

NOMINA

Consigliere relatore nella presente controversia la dott.ssa Virginia Maisano;

FISSA

l'udienza del 27 marzo 2013 ore 09,30 per la discussione dinanzi al collegio

Si comunici.

Taranto, li 08/03/11

Il Presidente
Dott.ssa Virginia MAISANO



Depositato in Cancelleria

il 08/03/11

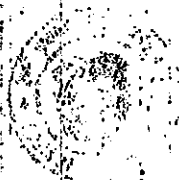
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Grazia LAORTE

109/11

CORTE di APPELLO LECCE
SEZIONE DISTACCATA di TARANTO

Copia conforme al suo originale esistente presso
la Corte di Appello di Taranto, che si rilascia a
richiesta dell'avv. STEFANIA POLLICORO.
per uso NOTIFICA
Taranto, 14/03/2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Grazia LACORTE



Oggi 2011, in Taranto, richiesto dall'Avv. Stefania Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico presso la Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ho notificato copia di quanto innanzi alla società AMAT s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per esso al suo procuratore in giudizio Avv. Roberto BARBERIO presso il domicilio eletto in Taranto al Via C.so Italia n. 254, ivi recandomi e consegnando a mani

TA-22-3-11

UFFICIO
CORTI D'APPELLO
CORTI D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

NOTIFICA ENTRO
IL 10.03.13

STUDIO ASSOCIATO BARBERIO
Corso Italia n.254 - 74100 Taranto
tel. 099.7351536 - fax 099.7362875

CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA TARANTO

- Sezione Lavoro - udienza 27 marzo 2013 -

CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO
RISULTATO IN CANCELLERIA

17 MAR. 2013

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE

Memoria di costituzione a risposta e appello incidentale

MANDATO

Nella mia qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante p.t., delego l'avvocato Roberto Barberio a rappresentare e difendere la soc. AMAT SpA, nel presente giudizio, nonché in ogni fase e grado che segua, ivi compresi giudizio di appello, fasi cautelare, di reclamo, merito, opposizione, esecuzione, etc.. Con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, nonché di conciliare, di rinunciare, di citare in causa terzi ed ogni altro adempimento senza limitazione alcuna. Ai sensi del T.U. sulla Privacy (d.l. 196/03) viene data autorizzazione all'utilizzo dei dati personali forniti per tutti i fini connessi allo espletamento del presente mandato. Si elegge domicilio nello studio dell'avv. Roberto Barberio sito in Taranto al C.so Italia, 254.

A.M.A. SpA
IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi

E' autentica
Avvocato
Roberto Barberio

per la soc. AMAT SpA (P.I. 00146330733), con sede in Taranto, via C. Battisti, 657, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Barberio (BRBRT43H20C211X - PEC robertobarberio@legalmail.it - rob.barberio@gmail.com - * fax 099 7362875) presso il cui studio in Taranto, corso Italia 254, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato a margine del presente atto

- appellata / appellante incidentale -

contro

Lucibello Ing. Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Pollicoro

- appellante / appellato incidentale -

Fatto

Con ricorso datato 14.12.2001 - qualificato ex art.669 octies cpc (all.A) - notificato l'8 marzo 2002 unitamente al pedissequo decreto di comparizione - il ricorrente ing. Francesco Lucibello ha chiesto, con vittoria di spese, al Tribunale G.L. di: 1) Dichiarare la illegittimità del demansionamento e di tutti gli altri atti e comportamenti attivati dall'Amat SpA in danno del ricorrente ing. Lucibello Francesco, meglio specificati in narrativa; 2) Condannare l'Amat SpA... al pagamento, in favore del ricorrente: a) della somma di £.314.959.000 (€ 162.662,74) a titolo di indennità ex art. 19, 29 e 35 del CCNL... o di quell'altra somma maggiore o minore che dovesse accertarsi per dovuta; b) della somma di £.200.000.000 (€ 103.291,38) a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, alla dignità e alla professionalità del ricorrente, causato dai fatti di cui in narrativa, salva diversa quantificazione da parte del Tribunale, anche in via equitativa; c) della somma di £.100.000.000 (€51.645,68) (£. 5.000.000 x punti 20) a titolo di danno alla salute (cd

biologico), salva diversa quantificazione da parte del Tribunale, anche in via equitativa.

Il ricorso in parola risultava dichiaratamente promosso in riassunzione (669 octies cpc) rispetto alla fase cautelare (art. 700 cpc) conclusasi con ordinanza del 4 luglio 2001 in virtù della quale il Tribunale adito, in accoglimento dell'istanza proposta dal Lucibello disponeva che "la convenuta reintegri provvisoriamente il ricorrente nelle mansioni e funzioni di direttore della società come individuate dal CdA in base alla deliberazione n.30 del 9.4.2001 o, quanto meno, nelle funzioni di direttore di tutto il personale Amat."

L'Amat, che aveva avversato la concessione del provvedimento ex art. 700 cpc in base a circostanziate argomentazioni giuridiche e di fatto, ritenne di astenersi dal proporre reclamo avverso l'ordinanza in questione. Tanto perché l'erronea statuizione provvisoria in tal senso non avrebbe ormai potuto avere effetto a seguito della ormai imminente e certa assunzione del Lucibello presso altra azienda di trasporti (AMTAB di Bari), preceduta dalle rituali dimissioni dell'interessato.

L'Amat si costituiva in giudizio e, previa impugnativa di tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, chiedeva al giudice adito, con vittoria di spese, di "rigettare la domanda per la sua manifesta inammissibilità e, comunque, per la insussistenza dei presupposti e per la sua infondatezza in fatto e diritto".

Con sentenza n. 10836/2009, depositata il 3 marzo 2010, il Tribunale adito, provvedeva come segue:

accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, :

-dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'importo di Euro 83.156,32 versato dalla società convenuta nelle more del giudizio a titolo di sorte capitale relativa all'indennità di cui all'art. 19 del C.C.N.L. di settore;

-condanna la società convenuta all'erogazione, in favore della parte ricorrente, degli accessori dovuti sul predetto importo, con decorrenza dalla data di maturazione del credito e fino all'integrale soddisfo;

-condanna la società convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, del complessivo importo di Euro 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno non

patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza dell'illegittimo demansionamento, cui dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria da calcolare anno per anno a decorrere dal 26.3.01 in base agli indici ISTAT corrispondenti, nonché gli interessi legali sulle somme di volta in volta rivalutate;

-compensa le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3, condannando la parte resistente alla rifusione delle spese residue, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge;

-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio -nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico della società convenuta.

Avverso tale sentenza è insorto l'ing. Lucibello con ricorso in appello (depositato il 2 marzo 2011) dichiaratamente incentrato sull'asserita *"assoluta erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado"* distribuita su quattro motivi di doglianza.

DIRITTO

La confutazione seguirà l'ordine sistematico adottato dall'atto d'appello, con l'elencazione e la trattazione dei singoli motivi così come prospettati al suo interno.

*

[1] - Con il primo motivo, riferito alla *"declaratoria di cessazione della materia del contendere"*, l'appellante si è doluto che:

La sentenza emessa dal Giudicante di prime cure si appalesa in toto erronea, viziata e come tale meritevole di riforma, stante la falsa interpretazione dei precetti normativi come contemplati dagli artt. 115 e 116 c.p.c.

A detta dell'appellante, insomma, il vizio risiederebbe nella valutazione non compiuta dal Giudicante adito, specie con riferimento alle puntuali allegazioni effettuate dalle parti relativamente alla indennità sostitutiva del preavviso azionato in via creditoria dall'odierno appellante ai sensi degli artt. 19, 29 e 35 del CCNL di settore all. vig.

E' bene rammentare che, stando alla formulazione del ricorso introduttivo, l'interessato aveva rivendicato la somma di E. 314.959.000 (€ 162.662,74) a titolo di indennità ex artt. 19, 29 e 35 del CCNL... o di quell'altra somma maggiore o minore che dovesse accertarsi per dovuta.

Sta di fatto che, a fronte di tale richiesta, in occasione dell'udienza del 29 luglio 2004, l'Amat esibì copia del bonifico di € 83.256,32 effettuato, al netto delle ritenute per € 52.290,80, in favore dell'ing. Lucibello in applicazione dell'art. 19 del ccnl con riferimento alle indennità di cui agli artt. 29 e 35. A corredo dell'operazione, l'Amat provvide altresì ad esibire copia del cedolino paga contenente il dettaglio delle voci poste a base dell'ammontare corrisposto al ricorrente in applicazione dell'art. 19 del ccnl, con specifico riferimento agli artt. 29 e 35 del medesimo ccnl. Importo (lordo di € 135.552,38 e netto di € 83.256,32) che, per dichiarazione resa dal difensore. In occasione della medesima udienza del 29.07.04, il ricorrente tratteneva e riceveva *"in acconto sul dovuto"*.

Tale importo, quindi, contemplò l'intero ammontare esigibile a titolo di indennità in applicazione degli artt. 19, 29 e 35 del ccnl, senza dar luogo a residui di sorta.

Né, una volta "ricevuto e trattenuto" l'importo, versatogli dall'Amat allo specifico titolo in discorso, il beneficiario ebbe a sollevare contestazioni sulle voci e sull'eventuale insufficienza delle somme dettagliate nel cedolino paga.

In ragione di quanto innanzi, il pagamento effettuato dall'Amat - in applicazione degli artt. 19, 29 e 35 del ccnl - resta vincolato a tale esaustivo titolo. Pertanto, su tali basi, la sentenza gravata ha correttamente rilevato l'inesigibilità di somme eccedenti il tetto corrisposto a tal riguardo.

Tanto sulla scorta delle ineccepibili considerazioni che, per completezza, si riproducono (pag. 2 della sentenza) in stralcio qui in appresso:

Per contro, deve essere disattesa qualsivoglia ulteriore rivendicazione azionata dal ricorrente a titolo di sorte capitale, non avendo lo stesso contestato in maniera specifica e tempestiva l'esattezza della quantificazione operata dalla società convenuta né allegato i criteri di calcolo dai quali potesse scaturire la spettanza di un importo differente; infatti -secondo l'indirizzo espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi- nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni dirette a consentire all'attore di conseguire

rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 945/06; Cass., Sez. Lav., Sent. n. 18378/06).

Innanzitutto va detto che, nel caso dedotto, risulta invocata a sproposito la falsa interpretazione dei precetti normativi di cui agli artt. 115 e 116 cpc.

Il difetto di contestazioni specifiche e tempestive sul punto, risulta invece autorevolmente confermato dallo stesso atto di appello, in cui (pag. 5) è stato posto in essere il disperato tentativo di plasmare e contestualizzare condotte disomogenee e, comunque, avvicendatesi a distanza di oltre quattro anni. Quadro, questo, che assevera ancor più la correttezza del rilievo del primo giudice in ordine al difetto di specificità e tempestività.

Né tale fedele ricostruzione può essere osteggiata a mezzo delle altrui argomentazioni, rivelatrici di autentico autolesionismo, reperibili nel ricorso in appello (pag. 5).

Ed invero, secondo quanto risulta dalla testuale lettura del verbale di udienza del 29.07.2004 l'odierno appellante, prendendo atto della intervenuta corresponsione in proprio favore della complessiva somma di € 83.256,32 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso al netto delle ritenute fiscali (cfr. prospetto contabile del 27.07.2004 recante l'importo lordo pari ad € 135.552,00) ha espressamente dichiarato di accettare tale somma in acconto sulle ulteriori somme dovute per la predetta causale, provvedendo poi nel contenuto delle note difensive autorizzate del 03.11.2008 a prendere posizione specifica sulla predetta intervenuta liquidazione, in ossequio all'onere di puntuale allegazione come impostole nel rito del lavoro.

Purtroppo per l'appellante, proprio la "testuale" lettura del verbale di udienza, contrariamente alle sue aspettative, mette tragicamente a nudo l'assenza di contestazione specifica, a giusta ragione censurata dalla sentenza di primo grado.

Infatti, stando al dato testuale, la lettura evidenzia il perimetro lessicale estraneo a qualsivoglia forma di contestazione specifica.

Ma c'è di più. In aggiunta al dato strettamente testuale, infatti, ulteriori lumi provengono dalla seguente ricostruzione, che la dice tutta sulla carente

specificità in discorso: "l'avv. Pollicoro quanto alla richiesta ex art. 423 cpc prende atto delle deduzioni di controparte quanto al pagamento della somma di cui al cedolino paga dichiarando che il dott. Lucibello la trattiene e riceve in acconto sul dovuto".

Invero, balza subito agli occhi il fatto che la "richiesta ex art. 423 cpc" si sia interamente dissolta in un appagamento risucchiato nella generica "presa d'atto" che, sul piano letterale, non ha sollevato contestuali manifestazioni di dissenso. Quindi, tale "presa d'atto", senza spinte dinamiche di sorta, è stata resa definitiva dall'inerzia susseguita.

L'abbandono dell'istanza ex art. 423 cpc, infatti, in piena sintonia con la letteralità della dichiarazione consacrata nel verbale di udienza, è indice della condotta concludente tenuta da un soggetto muto nel contestare alcunché in ordine alla somma di natura contrattuale (artt. 19, 29 e 35 del ccnl), riscossa, fatte salve le sole pretese risarcitorie ancora *sub iudice*.

Diversamente, non risulterebbe spiegabile perché mai l'ing. Lucibello non si sia peritato di coltivare ulteriormente l'istanza ex art. 423 cpc (non utilizzabile per le pretese di natura risarcitoria) per rivendicare il residuo contrattuale volto ad integrare l'importo riscosso e le voci dettagliate nel cedolino-paga.

Detto ciò con riferimento all'aspetto della carente specificità, il richiamo operato dall'atto di appello (pag. 5) alle "note difensive autorizzate" del 3 novembre 2008 (distanti oltre 4 anni dall'udienza del 29.07.2004) assume valenza addirittura confessoria quanto alla manchevole tempestività delle contestazioni sul punto, nonché sulla non specificità delle stesse in occasione dell'udienza di esibizione del bonifico e del cedolino-paga.

[II] - Con il secondo motivo, riferito alla "condanna della società appellata al pagamento degli accessori dovuti sull'importo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso", l'appellante si è doluto della statuizione del giudice di prime cure (pag. 2) secondo cui:

Nondimeno, l'A.M.A.T. s.p.a. deve essere condannata al pagamento degli accessori sull'importo erogato nelle more del giudizio al ricorrente, del cui pagamento non ha fornito alcuna prova.

Sul punto, l'appellante è insorto come segue:

Orbene tale motivazione si appalesa in toto viziata in quanto effettuata dal Giudicante di prime cure non già sull'importo lordo spettante al Lucibello, bensì sulla base della somma netta di € 83.256,37 liquidata dalla società appellata nelle more del primo grado del presente giudizio.

Ed invero nel ribadire come il Giudicante adito sia incorso in un evidente errore per aver provveduto a dichiarare cessata la materia del contendere a fronte di un importo liquidato dalla società appellata, costituente il netto delle somme lorde dovute al Lucibello per le summenzionate causali, va rilevato come il Magistrato di primo grado abbia poi erroneamente provveduto a conteggiare gli interessi e la rivalutazione monetaria non già sulla somma lorda spettante al Lucibello, bensì sulla base dell'importo netto, in violazione della normativa vigente in subiecta materia.

A tal riguardo, contrariamente agli auidi auspici dell'appellante, la sentenza non è meritevole di censure di sorta.

[III] - Con il terzo motivo, riferito al "danno non patrimoniale", l'appellante si è doluto della seguente statuizione, a suo dire, riduttiva:

-condanna la società convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, del complessivo importo di Euro 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza dell'illegittimo demansionamento, cui dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria da calcolare anno per anno a decorrere dal 26.3.01 in base agli indici ISTAT corrispondenti, nonché gli interessi legali sulle somme di volta in volta rivalutate;

A detta dell'appellante (pag. 10 dell'atto di appello),

Tale liquidazione si appalesa oltremodo incongrua alla luce dell'effettiva entità dei danni non patrimoniali ingiustamente subiti dall'odierno appellante a cagione dell'illegittimo demansionamento attuato dalla società appellata

all'esito della intervenuta trasformazione della società appellata in società per azioni.

L'ipotizzata incongruità, come è dato vedere, risulta interamente poggiata su argomentazioni speciose. Avanzate, cioè, senza tener conto che la liquidazione del danno è stata operata in manifesta carenza di prova, specie con riferimento al nesso di causalità. In ragione di ciò, allo scopo di evitare duplicazioni sullo stesso argomento, la confutazione del presente motivo d'appello del Lucibello troverà spazio commisto alla trattazione dell'appello incidentale dell'Amat avverso il medesimo capo della sentenza, di cui in appresso.

*

[IV] - Con il quarto motivo, riferito alle "spese e competenze di lite", l'appellante - non pago di aver fatto lauta e generosa cassa (indennità contrattuale ex artt. 19, 29 e 35 con + danno non patrimoniale etc.) senza aver mai subito interruzioni a detrimento dell'attività lavorativa e della continuità delle retribuzioni percepite - pretenderebbe di addivenire al bottino, ancor più pieno, attraverso la liquidazione in totale suo favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Il tutto senza nemmeno arrossire per il divario esistente tra quanto complessivamente riconosciuto in sentenza (€ 12.000,00) e le siederee somme ab origine rivendicate a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, alla dignità e alla professionalità nella misura di € 103.291,38 (v. conclusioni del ricorso introduttivo sub n. 2 lett. b), nonché a titolo di danno alla salute o biologico nella misura di € 51.645,68 (v. conclusioni del ricorso introduttivo sub n. 2 lett. c).

Sulla scorta di quanto innanzi, l'accoglimento risultato addirittura inferiore al 10% della domanda proseguita dopo il pagamento dell'indennità contrattuale, la dice tutta sull'insussistente fondamento giuridico dell'altrui pretesa sul punto. Tale esasperata pretesa, pertanto, può assumere rilievo

esclusivamente come fatto non esaltante di costume. Ambito, questo, non bisognevole di particolareggiata trattazione in questa sede.

APPELLO INCIDENTALE

La doglianza incidentale, stimolata dall'esigenza di porre freno all'escalation della speculazione in danno dell'Amat impettitasi con la proposizione dell'appello principale, tocca il capo della sentenza in virtù del quale il Tribunale ha accolto la domanda espressa nelle conclusioni del ricorso introduttivo dell'Ing. Lucibello con la richiesta di condanna dell'Amat al pagamento in suo favore:

b) della somma di £.200.000.000 (Euro 103.291,38) a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, alla dignità e alla professionalità del ricorrente, causato dai fatti di cui in narrativa, salva diversa quantificazione da parte del Tribunale, anche in via equitativa;

c) della somma di £.100.000.000 (Euro 51.645,68) (£.5.000.000 x punti 20) a titolo di danno alla salute (cd. biologico), salva diversa quantificazione da parte del Tribunale, anche in via equitativa;

A fronte di tali capi della domanda, la sentenza ha così statuito:

-condanna la società convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, del complessivo importo di Euro 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza

dell'illegittimo demansionamento, cui dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria da calcolare anno per anno a decorrere dal 26.3.01 in base agli indici ISTAT corrispondenti, nonché gli interessi legali sulle somme di volta in volta rivalutate;

Vista più in dettaglio, la pronuncia in commento ha utilizzato due distinte fonti e qualificazioni di danno: danno *biologico* e danno *professionale ed esistenziale*. E' bene, qui di seguito, soffermarsi su entrambe le ipotesi.

*

Quanto al primo, relativo al c.d. danno biologico, dopo aver dato per scontato (pag. 8) che *"sulla scorta della lettura integrata delle risultanze dell'istruttoria orale e delle valutazioni del CTU deve ritenersi provata la responsabilità datoriale nella causazione del danno subito dal ricorrente"*, la sentenza ha così proseguito:

Tutto ciò premesso, Questo Giudicante reputa equo, in ragione della gravità dell'illecito contrattuale perpetrato dalla società convenuta, determinare la somma spettante al ricorrente a titolo di danno biologico nella misura di Euro 6.000,00 liquidati alla data del 26.3.01, cui dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate annualmente secondo i criteri precedentemente esposti.

La sentenza gravata non ha minimamente tenuto conto che la trasformazione dell'Amat da azienda speciale in SpA, come diffusamente evidenziato nelle difese di primo grado, sia rivenuta dalla deliberazione presa dal consiglio comunale di Taranto in data 12 gennaio 2001 (all.75 del ricorso avverso). Come risulta dal testo della deliberazione in parola, nella stessa seduta il C.C. approvò lo statuto, fissò il capitale sociale, nominò i 9 componenti del CdA attribuendo al sig. Enzo Manco le funzioni di Presidente ed al sig. Domenico Abbrescia le funzioni di Vice-Presidente, delegò il Presidente a curare gli adempimenti per la legale costituzione della società. Fermi i rilievi sollevati in ordine all'integrale ristoro del pregiudizio della posizione funzionale ai sensi dell'art. 2103 cc, in forza dell'iniziativa

risolutoria ed indennitaria invocata dal ricorrente (lettera del 26.06.01) a termini del ccnl, qui è utile rammentare che il medesimo non ha fornito uno straccio di prova sugli imprecisati fatti e comportamenti, a suo dire, posti in essere dal datore di lavoro. A tal riguardo, è bene rammentare che tali comportamenti, per assumere rilievo ai fini risarcitori, devono esprimere un chiaro intento emulativo, ossia devono risultare posti in essere al solo scopo di arrecare danno al dipendente.

Solo in presenza di tale incidente presupposto assumerebbero potenziale rilievo lo stato di salute asseritamente compromesso ed il nesso di causalità.

Aspetti, a loro volta, assolutamente sforniti di prova nel nostro caso.

L'indimostrata lesività della condotta del datore di lavoro, perciò, taglia i viveri al dubitabile argomento della compromessa integrità psico-fisica introdotto in giudizio, senza l'ausilio di canoni scientifici, ma con lo sterile supporto di certificati medici e di testimonianze prevalentemente fondate su circostanze, comunque irrilevanti, divulgati dalla parte interessata e riferiti dai testi.

In primo grado, l'Amat aveva evidenziato come il nesso di causalità tra il presunto stato di salute dell'interessato e la condotta aziendale trovasse autorevole smentita soprattutto nella deposizione di Carmelina Novello (udienza 3.05.07): *"sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho avuto conoscenza diretta della situazione emotiva vissuta dal ricorrente in conseguenza delle vicende lavorative di cui lo stesso mi parlava"*

A tal proposito, nelle note autorizzate del 13.11.2008 (pag. 12 e ss.), l'Amat aveva accostato tale deposizione a quella amicale del teste Maurizio Aquino (udienza 29.11.2007).

Entrambe le deposizioni in discorso (v. verbali di udienza del 3.05 e del 29.11.2007), in definitiva, hanno "provato" che il Lucibello parlava a Carmelina Novello e Maurizio Aquino della sua situazione emotiva e, in tale chiave, le loro deposizioni non sono idonee per assumere rango probatorio

per essersi rese megafono delle dichiarazioni (per loro natura non probatorie) dell'interessato.

Ma, al di là di tale aspetto formale, a riprova dell'insussistente nesso di causalità, l'odierna appellante incidentale, sempre nelle note autorizzate del 13.11.2008 (pagg. 12 e ss.), aveva fatto rilevare come l'insorgenza delle "patologie" riferite dai testi avesse una datazione anticipata di oltre sei mesi rispetto al momento del preteso demansionamento.

Infatti, dal suo canto, la teste Novello aveva deposto: "precisa che il disagio del ricorrente è divenuto percepibile nell'autunno del 2000, subito dopo l'estate". Sulla stessa linea, il teste Aquino depose: "confermo che il ricorrente ha subito una compromissione della sua salute con un mutamento caratteriale in una perturbazione ed impoverimento delle sue capacità di relazione e di elaborazione. Tanto si verificò nell'autunno del 2000".

A fronte di tali "notizie", qui di seguito, è opportuno rievocare i rilievi sollevati dall'Amat sullo specifico punto, nel precedente grado di giudizio.

"Entrambi i testi, attingendo per una sola volta alla loro diretta cognizione, hanno concordemente affermato che "il disagio del ricorrente è divenuto percepibile circa nell'autunno del 2000, subito dopo l'estate". Tale concorde datazione nega qualsiasi coincidenza temporale ed ogni raccordo funzionale tra le riferite patologie (autunno 2000) ed il demansionamento (marzo 2001); con la conseguenziale impossibilità di cucire qualsivoglia nesso causale tra tali sperequati momenti".

L'orologio del tempo, ove mai valorizzato dal primo giudice, avrebbe imposto di attribuire la paternità dei *patimenti* del Lucibello alle fonti normative che all'epoca dettarono il calendario per la trasformazione da azienda speciale in SpA: 1) emissione in data 18 agosto del decreto Legislativo n. 267 del 2000; 2) pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162.

Tale concomitanza spiega a sufficienza il "disagio" che, stando a quanto riferito, dai testi Novello ed Aquino, si rese percepibile "nell'autunno del

2000, subito dopo l'estate", ossia quando il Lucibello, da persona attenta alle evoluzioni normative che coinvolgevano l'Amat, assunse consapevolezza dell'irreversibile tramonto dell'azienda speciale e, con essa, delle sue personali prerogative di direttore. Invero, le norme del diritto societario non avrebbero potuto tenere in vita pregresse sfere di potere di figure, come la sua, non conciliabili con il regime della società di capitali SpA e dei suoi organi istituzionali.

Il dato temporale, quindi, rappresenta un indicatore dal quale, ai fini dell'individuazione del nesso causale, non è consentito discostarsi. Nel nostro caso, invece, la sentenza gravata si è spinta ad affermare la responsabilità del datore di lavoro senza spiegare come mai sia stato giuridicamente e logicamente possibile imputare il danno ad un "demansionamento" del 26 marzo 2001 a fronte di eventi "patologici" insorti ben sei mesi prima (autunno 2000).

Né può essere giuridicamente assecondata la via di fuga imboccata, a tal riguardo, dalla sentenza (pag. 8) attraverso l'elusiva affermazione del seguente tenore:

Pertanto, sulla scorta della lettura integrata delle risultanze dell'istruttoria orale e delle valutazioni espresse dal C.T.U. deve ritenersi provata la responsabilità datoriale nella causazione del danno subito dal ricorrente.

Come è facile constatare, affermando la "responsabilità datoriale nella causazione del danno", la sentenza impugnata ha operato un ribaltamento, al tempo stesso, logico-giuridico e storico-materiale. Solo in virtù di tale acrobazia, infatti, è risultato possibile spalancare le porte ad una conclusione tanto aberrante.

Peraltro, a fronte della pacifica successione temporale, di cui si è ripetutamente detto, la sentenza non avrebbe potuto valorizzare – ai fini della responsabilità dell'Amat – le valutazioni "a valle" del CTU per come ricostruite dal medesimo:

Orbene, rispetto al danno biologico patito dal ricorrente, la consulenza medica espletata in corso di causa - le cui risultanze Questo Giudice ritiene di condividere in quanto fondate sulla completa anamnesi delle condizioni di salute del ricorrente ed immuni da errori di metodo e vizi logici - ha confermato la sussistenza in capo allo stesso di "un disturbo d'ansia con somatizzazione di entità lieve-moderata, postumo di disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso" dando atto del notevole miglioramento dei postumi e della persistenza di un vissuto di insicurezza e di precarietà lavorativa con un senso di tensione emotiva, con episodi di palpitazioni e senso di oppressione toracica, riconoscendo l'eziologia professionale tra il disagio psichico patito dal ricorrente e le vicende lavorative occorsegli dal mese di febbraio 2001 e quantificando il danno biologico complessivo scaturitone nella misura del 6% con decorrenza dal 26.3.01.

Tal genere di ricostruzione ha finito con l'assecondare un percorso grossolano e privo di ogni riscontro materiale e probatorio. Il tutto, quindi, alla mercé di un'incontrollata verità, maldestramente confezionata dal ricorrente in vista del perseguimento di obiettivi tutt'altro che premiabili.

Peraltro, il giudice di prime cure non si è minimamente attenuto al principio di diritto, anche di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 27 giugno 2011, n. 14158 sulla scia di altra precedente sul tema (Cass. 6 dicembre 2005, n. 26666): "[...] il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente del danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica rivestita - lesione che, per l'appunto, si profila idonea a determinare una dequalificazione del dipendente stesso - è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. Tale prova può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché, a tal fine, possono essere valutate nel caso di dedotto danno da demansionamento, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata

del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione [...]"

Insomma, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione il pregiudizio asseritamente patito, "non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale" (Cass. sez. lav. n. 19785 del 2010, in senso conforme v. anche Cass. sez. lav. n. 29832 del 2008).

Alla luce di ciò, senza la prova del nesso di causalità tra le patologie dedotte ed il demansionamento asseritamente patito dal Lucibello, la sentenza impugnata non avrebbe potuto e dovuto condannare l'Amat.

*

In ordine all'altra tipologia di danno, va subito evidenziato come la medesima, a sua volta, incontri sconfessione nella stessa divergente tempistica tra l'evento e gli effetti lamentati con riferimento ad esso. Tale cronologia alla rovescia la dice tutta, anche con riferimento al danno in parola, del manchevole nesso di causalità determinato dalle stesse ragioni esplicitate innanzi.

Malgrado ciò, la sentenza si è arrampicata sulla fune lacera di teorizzazioni, in larga misura, fini a se stesse. Un'accademica dissertazione, fuori dal caso di specie, librata sulle molteplici forme di danno astrattamente ascrivibili alla dequalificazione (esistenziale, alla salute, alla vita di relazione, all'immagine etc), nonché sui principi normativi e giurisprudenziali a suo dire applicabili senza minimamente mettere a fuoco la specificità del caso in trattazione. Proprio per questo, all'esito di tale astrazione a tutto campo, il primo giudice si è indotto a trarre le affrettate conclusioni che qui si riportano:

Di conseguenza, si reputa equo quantificare il danno professionale ed esistenziale patito dal ricorrente in misura pari a quella già liquidata a titolo di danno

biologico - Euro 6.000,00, cui dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria da calcolare anno per anno a decorrere dal 26.3.01, in base agli indici ISTAT corrispondenti, nonché gli interessi legali sulle somme di volta in volta rivalutate.

A fronte della decisione assunta in tal senso, appare subito evidente come, una volta imboccato il tunnel dell'astrazione senza ritorno, la sentenza abbia finito col perdere di vista i punti cardine del problema.

A tal punto, è mancata del tutto anche la bussola del raccordo tra la domanda formulata dal Lucibello ed i vincolanti limiti di conformità alla stessa (art. 112 cpc) di cui avrebbe dovuto tener conto la pronuncia sullo specifico punto.

Basta poco, infatti, per avvedersi dell'insussistente conformità tra la domanda specificamente formulata nel ricorso introduttivo (*danno non patrimoniale all'immagine, alla dignità e alla professionalità*) e la statuizione resa con riferimento all'ipotesi di danno *"professionale ed esistenziale"*.

A parte tale insuperabile vizio della pronuncia concernente la domanda di cui al capo 2 lettera b) delle conclusioni del ricorso introduttivo, è risultato fuori rotta anche il percorso utilizzato per addivenire alla condanna dell'Amat.

Ciò con riferimento al pagamento delle somme a titolo di danno non patrimoniale indifferentemente determinate, sia sotto il profilo del "danno biologico" di cui si è già detto, sia sotto l'altro profilo qui in esame, di "danno all'immagine, alla dignità e alla professionalità".

Quanto al rivendicato *danno all'immagine, alla dignità e alla professionalità*, la sentenza gravata ha operato la ricostruzione in base al seguente percorso.

Orbene, facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie, quanto al danno "professionale" ed "esistenziale" asseritamente subito, l'istruttoria orale espletata ha confermato la significativa incidenza negativa della condotta datoriale, sull'elevata professionalità posseduta dal ricorrente - in passato assegnato ad un ruolo apicale e successivamente costretto a ripiegare su un incarico lavorativo meno qualificante presso un altro datore di lavoro - (si veda, su tale aspetto, quanto dichiarato dal ricorrente in sede di espletamento del relativo interrogatorio formale: "mi vedevo anche costretto a cercare altra occupazione lavorativa che trovavo presso l'A.M.T.A.B. di Bari, ma in posizione subordinata al direttore generale presso l'A.M.A.T. quando sono andato via

Prot. n°: 2626 /UAG

Taranto, 08 FEB. 2013

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A. e della scrittura privata convenzionata del 22/03/2011, Le conferisco l'incarico di rappresentare l'AMAT S.p.A., nel giudizio di appello avverso la sentenza n°109/2011 promosso dall'ing. Francesco Lucibello.

L'udienza di discussione è stata fissata per il giorno 27/03/2013.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

Ⓢ

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

Allegati: mandato

8/02/2013

Mace for

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 23 marzo 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / LUCIBELLO Francesco
numero di pagine (inclusa la presente): 18	Corte di Appello di Lecce (sez. di Taranto) Ud. 27 marzo 2013

Allego copia dell'atto di appello proposto dall'ing. Lucibello.

L'udienza è fissata per il 27 marzo 2013.

Coni migliori saluti

5506

Prot. N. 24 MAR. 2011

Del	P	PRESIDENTE	☒
DG		DIRETTORE GENERALE	☒
DA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT		DIRETTORE TECNICO	☐
UE		ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG		AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA		ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC		CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI		INFORMATICA	☐
UP		PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT		TECNICO	☐
UPT		PRODOTTI / TRAFFICO	☐
URG		RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
SIG		STAFF QUALITA'	☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio o nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento o non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

STUDIO LEGALE POLLICORO
VIA PITAGORA 24
74100 TARANTO
TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI LECCE

- Sezione distaccata di Taranto-

ATTO DI APPELLO

Per L'Ing. LUCIBELLO FRANCESCO, nato a Cosenza in data 09.05.1955, ivi residente alla Via Degli Stadi VI Strada, C.F. LCBFNC55E09D086E, ed elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Pitagora 24, presso lo studio dell'Avv. Stefania Pollicoro, C.F. PILLSTN62P60L049W, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso ex art. 669 octies c.p.c., introduttivo del primo grado del presente giudizio per tutti gli effetti di legge;

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 MAR 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
GRIZIO LACORTE

-appellante-

Contro

La società AMAT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M. Barberio;

-appellata-



per la riforma

della sentenza n. 10836/2009 resa *inter partes* dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, Dr.ssa M.G. De Ceglie all'udienza del 24.12.2009, depositata in cancelleria in data 03.03.2010, nella controversia rubricata al N.R.G. 291/02, non notificata.

FATTO

Con ricorso ex art. 669 octies c.p.c. depositato in data 05.03.2002 l'Ing. Lucibello adiva il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro affinché quest'ultimo dichiarasse la illegittimità del demansionamento e di tutti gli altri atti e comportamenti attivati dalla società appellata in danno del ricorrente; condannasse la società appellata al pagamento in favore del Lucibello della somma di € 162.662,74 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed indennità supplementare massima di cui agli artt. 19, 29 e 35 del CCNL di cui in narrativa o di quell'altra somma maggiore e minore che dovesse accertarsi per dovuta; condannasse la società appellata al pagamento in proprio favore della somma di € 103.291,38 maturata e non riscossa a titolo di danno non patrimoniale ovvero all'immagine ingiustamente subito, alla dignità ed alla professionalità dell'appellante, salva diversa operanda quantificazione di giustizia, anche in via equitativa; condannasse altresì la società appellata al

5682

N°	cronologico
imp	atto 2
21 MAR. 2011	
L'UFFICIALE UNIP	

STUDIO LEGALE POLLICORO

VIA PITAGORA 24

74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

pagamento della somma di € 51.645, 689 a titolo di risarcimento del danno biologico (5.000.000 lire per 20 punti), salva diversa quantificazione da parte del Tribunale; oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e competenze di lire.

Esponenza, in particolare l'odierno appellante che: 1) con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 03.05.2001 aveva adito il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro al fine di ottenere in via d'urgenza la immediata reintegra nel proprio posto di lavoro di direttore dell'azienda appellata ed in tutte le funzioni e mansioni connesse con tale posto di lavoro, con conseguente condanna dell'Amat s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in quanto: a) era stato assunto alle dipendenze dell'Amat di Taranto in qualità di direttore d'azienda, a seguito di vittoriosa partecipazione a bando di gara, instaurando un rapporto di lavoro disciplinato dagli artt. 32 e segg. del DPR 902/86 e del CCNL dei dirigenti delle aziende per i servizi locali, svolgendo continuativamente mansioni come disciplinate dagli artt. 33 e 34 del predetto DPR; b) a seguito della trasformazione dell'azienda municipalizzata in azienda speciale era passato alle dipendenze del nuovo soggetto giuridico, conservando la medesima posizione lavorativa, mansioni e funzioni svolte; c) a seguito della trasformazione della azienda speciale in società per azioni era stato pattuito che il personale in servizio presso l'azienda speciale sarebbe passato alle dipendenze dell'Amat conservando il trattamento giuridico ed economico, di talchè il Lucibello avrebbe dovuto conservare la posizione giuridica di direttore d'azienda; d) ciononostante il ricorrente era stato illegittimamente demansionato, ovvero sia relegato allo svolgimento delle mansioni di direttore tecnico di esercizio; di responsabile specifico dell'area tecnica; di preposto all'esecuzione delle deliberazioni del CDA, nonché all'esecuzione dei compiti delegati dal presidente del c.d.a., mansioni ulteriormente limitate allo svolgimento del ruolo di direttore di esercizio circa gli aspetti inerenti la sicurezza e regolarità dell'esercizio; approvazione della influenza operativa, rimasta sotto la responsabilità del capo area; amplificazione della gestione operativa dei servizi tecnici; e) che a seguito dello svuotamento delle mansioni illegittimamente attuato a discapito del Lucibello, la società appellata aveva provveduto ad assumere nuovo direttore di azienda nella persona dell'ing. Matichecchia; f) a cagione di tale illegittimo comportamento il Lucibello aveva



STUDIO LEGALE POLLICORO

VIA PITAGORA 24

74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

subito ingiustificati danni alla salute, derivanti dal fatto di essere in possesso di tutti i requisiti per conservare la qualifica e mansioni di direttore di azienda, avendo invece subito un demansionamento con relegazione allo svolgimento delle funzioni inerenti la mera area tecnica, concludendo per la immediata trasmissione in servizio nelle proprie funzioni e mansioni; 2) che con provvedimento emesso in data 04.07.2001 all'esito del contraddittorio delle parti, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto aveva disposto la reintegrazione provvisoria del Lucibello in servizio nelle mansioni e funzioni di direttore della società, come individuate dal CDA in base alla delibera n. 30 del 09.04.2001 o quantomeno nelle funzioni di direttore di tutto il personale Amat, rimandando al definitivo la regolamentazione delle spese; 3) nelle more dell'attuazione di tale ordine giudiziale il Lucibello aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, avanzando alla società richiesta di pagamento dell'indennità di preavviso come prevista dall'art. 19 del CCNL di settore all. vig. e di cui agli artt. 29 e 35 del predetto accordo collettivo; 4) che infatti la trasformazione dell'Amat in società per azioni non avrebbe potuto in alcun modo legittimare il demansionamento del Lucibello, stante la espressa previsione contenuta nell'art. 27 dello statuto della nuova società riguardante il passaggio del personale dell'azienda speciale alle dipendenze della nuova società per azioni, con il medesimo trattamento economico-giuridico; 5) del tutto inesistente si era manifestata la motivazione addotta dalla società appellata a credito sostegno del demansionamento attuato a discapito del Lucibello, quale la soppressione della figura di direttore, smentita dall'assunzione dell'ing. Matrichecchia; 6) tale comportamento aveva configurato in capo alla società appellata una responsabilità per violazione del disposto di cui all'art. 2087 c.c., stanti gli ingenti danni alla salute sopportati dal Lucibello e che lo avevano costretto a rassegnare le dimissioni e ad accettare un incarico di minore prestigio; 7) che tali danni potevano essere quantificati nella complessiva somma di € 103.291, 38, dovuta a titolo di ristoro di danno non patrimoniale ed € 51.645,68 a titolo di danno biologico, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 8) di aver inoltre diritto alla corresponsione della indennità di preavviso ex art. 19 del CCNL di settore, avendo azionato il diritto nei centotrenta giorni dal passaggio alle dipendenze della nuova società e tenuto conto del riconoscimento della anzianità convenzionale di 9 anni.

Concludeva, pertanto, per l'integrale accoglimento della domanda, con vittoria

STUDIO LEGALE POLLICORO
VIA PITAGORA 24
74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

di spese e competenze di lite.

Si costituiva ritualmente in giudizio la società appellata al fine di impugnare e contestare in toto il contenuto dell'avversa domanda in quanto presunta come infondata in fatto ed in diritto.

Espletata la fase istruttoria a mezzo dell'escussione dei testi, ed a mezzo di consulenza medico legale d'ufficio, la causa veniva decisa all'udienza del 24.12.2009 ed il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, Dr.ssa De Ceglie, in accoglimento parziale della domanda proposta dal Lucibello: a) dichiarava cessata la materia del contendere in relazione all'importo di € 83.156,32 versato dalla società convenuta nelle more del giudizio a titolo di

parte capitale relativa alla indennità di cui all'art. 19 del CCNL di settore; b)

condannava la società appellata al pagamento in favore del Lucibello degli accessori dovuti sul predetto importo, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo; c) condannava la società convenuta al pagamento in favore del Lucibello della complessiva somma di € 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.03.2001; d) condannava la società convenuta al pagamento delle residue spese di lite, compensare tra le parti nella misura di 1/3, oltre accessori di legge. Con il presente atto, avverso la sentenza emessa dal Giudice di primo grado ed in riforma parziale della stessa, propone appello il sig. Lucibello per i seguenti specifici

MOTIVI

**ASSOLUTA ERRONEITA' ED ILLOGICITA' DELLA SENTENZA
DI PRIMO GRADO.**

1. Della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La sentenza emessa dal Giudicante di prime cure si appalesa in toto erronea, viziata e come tale meritevole di riforma, stante la falsa interpretazione dei precetti normativi come contemplati dagli artt. 115 e 116 c.p.c.

E' noto infatti come ai sensi delle summenzionate disposizioni codicistiche il Giudicante investito della deliberazione di qualsivoglia questione dovrà porre a fondamento della assumenda decisione le prove proposte dalle parti, i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita nonché potrà desumere argomenti di prova dal contegno assunto dalle parti stesse nel corso del processo.

In buona sostanza, dunque, in applicazione dei sopraposti principi normativi

il Giudicante adito non potrà non tenere nel debito conto, ai fini della corretta e congrua valutazione della fattispecie sottoposta al suo vaglio, le reciproche allegazioni delle parti nel corso del processo, le prove dalle stesse addotte, onde poter desumere la sussistenza o meno di fatti non contestati e dunque pacifici da porre ragionevolmente a base della assumenda decisione.

Ora nel caso che ci occupa tale attenta valutazione non è stata in alcun modo compiuta dal Giudicante adito, specie con riferimento alle puntuali allegazioni effettuate dalle parti relativamente alla indennità sostitutiva del preavviso azionata in via creditoria dall'odierno appellante ai sensi degli artt. 19, 29 e 35 del CCNL di settore all. vig.

In particolare dalla testuale lettura delle motivazioni della quivi impugnata

sentenza si evince testualmente che: *"... in via preliminare deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'importo di euro 83.256,32 liquidato dalla società convenuta in favore del ricorrente, nelle more del presente giudizio, per contro deve essere disattesa qualsivoglia ulteriore rivendicazione azionata dal ricorrente a titolo di sorte capitale, non avendo lo stesso contestato in maniera specifica e tempestiva l'esattezza della quantificazione operata dalla società convenuta... il ricorrente avrebbe dovuto prendere una posizione specifica... sul pagamento asseritamente parziale ricevuto e sui criteri da adottare per la esatta quantificazione del relativo importo..."*

Tali motivazioni si appalesano in toto erronee e viziate da una falsa interpretazione delle puntuali allegazioni effettuate dall'odierno appellante nel corso del primo grado del presente giudizio in ordine agli importi allo stesso spettanti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e liquidati parzialmente dalla società appellata nelle more del predetto giudizio.

Ed invero, secondo quanto risulta dalla testuale lettura del verbale di udienza del 29.07.2004 l'odierno appellante, prendendo atto della intervenuta corresponsione in proprio favore della complessiva somma di € 83.256,32 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso al netto delle ritenute fiscali (cfr. prospetto contabile del 27.07.2004 recante l'importo lordo pari ad € 135.552,00) ha espressamente dichiarato di accettare tale somma in acconto sulle ulteriori somme dovute per la predetta causale, provvedendo poi nel contenuto delle note difensive autorizzate del 03.11.2008 a prendere posizione specifica sulla predetta intervenuta liquidazione, in ossequio all'onere di puntuale allegazione come impostole nel rito del lavoro.

Ed infatti l'odierno appellante ha espressamente dichiarato di essere creditore

STUDIO LEGALE POLLICORO
VIA PITAGORA 24
74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

nei confronti della società appellata di ulteriori somme ancora dovute dalla predetta società e derivanti dalla differenza tra l'importo complessivo maturato dal Lucibello a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex artt. 19, 29 e 35 del CCNL di settore e quanto riconosciuto dalla società appellata nelle more del primo grado del presente giudizio, poi liquidato al netto delle ritenute fiscali.

Peraltro la puntuale ed analitica specificazione delle somme ancora dovute in favore del Lucibello da parte della società appellata per la anzidetta causale trova la propria fonte giuridica nelle rigorose deduzioni ed allegazioni effettuate dall'odierno appellante nel ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio, indicanti precisi criteri e parametri normativi di riferimento per l'esatto computo della indennità sostitutiva del preavviso maturata e non riaccolta ad opera dell'odierno appellante.

Ed infatti secondo quanto affermato dall'odierno appellante nel ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio, l'art. 19 del CCNL di settore, al comma 3 statuisce espressamente che: "...il dirigente che, in caso di cessione parziale o trasformazione dell'azienda venisse a subire pregiudizio della sua posizione funzionale ai sensi dell'art. 2103 c.c., potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto oltre al trattamento di fine rapporto all'indennità sostitutiva del preavviso e ad 1/3 della indennità supplementare massima di cui all'art. 29...".

Il termine complessivo di preavviso, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 non potrà essere superiore a dodici mesi.

Inoltre l'art. 35 della suesposta contrattazione collettiva prevede testualmente che l'indennità supplementare massima, pari a 20 mesi di preavviso è ulteriormente aumentata di 1 mensilità per i dipendenti che al momento della risoluzione del rapporto abbiano una età compresa tra 46 e 56 anni nella misura di una mensilità in corrispondenze del 46 e 56 anno compiuto.

Ciò posto, dunque, va rilevato come l'odierno appellante abbia provveduto a risolvere il rapporto di lavoro nel termine di centottanta giorni dal passaggio di azienda, rassegnando le dimissioni per giusta causa, per aver subito un illegittimo demansionamento in violazione del disposto di cui all'art. 2103 c.c., maturando dunque il diritto alla percezione della indennità sostitutiva del preavviso (dodici mensilità della retribuzione mensile) maggiorata di 1/3 della indennità supplementare massima di cui all'art. 29 (venti mensilità più una

STUDIO LEGALE POLLICORO
VIA PITAGORA 24
74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

commisurata al compimento del quarantaseicesimo anno di età del ricorrente alla data del 26.06.2001), per un totale di diciannove mensilità.

Pertanto spetta all'odierno appellante il pagamento ad opera della società appellata della dovuta indennità sostitutiva del preavviso e della indennità supplementare massima ex artt. 19,29, e 35 del CCNL di settore, calcolata moltiplicando diciannove mensilità per la retribuzione mensili (maggiorate del 20% per incentivo), al lordo delle ritenute, da cui va detratto quanto già riconosciuto dalla società appellata nelle more del primo grado del presente giudizio al lordo delle ritenute fiscali.

Ora, alla luce delle suseposte e puntuali deduzioni ed allegazioni ampiamente dimostrate dall'odierno appellante nel primo grado del presente giudizio, non si comprende come possa il Giudicante di prime cure aver dichiarato cessata la materia del contendere in assenza di una precisa volontà manifestata in tal senso dall'odierno appellante, oltrechè in violazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., stanti le puntuali controdeduzioni effettuate dall'appellante in ordine alla ulteriore debenza da parte dell'Amat di somme maturate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed indennità supplementare massima di cui, agli artt. 19,29 e 35 del CCNL di settore all. vig., da calcolarsi alla stregua dei sopraesposti criteri aritmetici.

Per tali motivi, dunque, la sentenza di primo grado sul punto deve essere riformata con ogni conseguenza di legge.

Ed ancora va altresì rilevato come l'intervenuta liquidazione ad opera della società appellata in favore dell'odierno appellante dell'importo di € 83.256,37 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, accertato dall'odierno appellante a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute, oltre a costituire importo netto della somma lorda di € 135.552,00 (secondo quanto si evince dal prospetto contabile allegato agli atti del primo grado del presente giudizio), non appare in alcun modo comprensivo dei ratei di tredicesima ovvero quattordicesima mensilità maturati dall'appellante che, in quanto elementi fissi della retribuzione annua, devono essere considerati quali mensilità incluse nel computo dei mesi di preavviso spettanti oltrechè utili alla maturazione della indennità supplementare massima di cui all'art. 29 del CCNL di settore.

In buona sostanza posto che il preavviso non può essere inferiore a dodici mensilità, in tale computo devono ritenersi inclusi anche i ratei di tredicesima e

quattordicesima mensilità maturati dal dirigente, così come tale inclusione dovrà essere effettuata nel computo delle somme dovute al dirigente a titolo di indennità supplementare massima ex art. 29 del CCNL di settore all. vig. (pari a sette mensilità nel caso de quo).

Ne discende, pertanto, come al complessivo importo di € 135.552,00, di cui € 83.256,32 netti sono stati corrisposti all'appellante nelle more del primo grado del presente giudizio, vanno aggiunti 1/12 a titolo di tredicesima mensilità ed 1/12 a titolo di quattordicesima mensilità, per un totale di 1/6 di € 135.552,00 (€ 22.592,00).

Tale risultato corrispondente ai ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità deve essere sommato all'importo lordo di € 135.552,00 già riconosciuto dalla appellata in favore dell'appellante, per un totale complessivo pari ad € 158.144,00, da cui va detratto l'importo di € 135.552,00 riconosciuto dalla società appellata al lordo delle ritenute e liquidato in favore del Lucibello al netto delle stesse (cfr. bonifico di € 83.256,32).

Alcuna cessazione della materia del contendere è dunque intervenuta nel caso de quo, avendo l'appellante diritto al pagamento ad opera della appellata della complessiva somma pari ad € 158.144,00 lorde, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare massima di cui all'art. 29 del CCNL di settore all. vig., comprensiva dei maturati ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.

Pertanto, la sentenza di primo grado in quanto in toto viziata ed erronea sul punto, deve essere riformata con ogni conseguenza di legge.

2. Della condanna della società appellata al pagamento degli accessori dovuti sull'importo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

La sentenza di prime cure si appalesa ulteriormente erronea, viziata e come tale suscettibile di riforma quanto al capo statuente la condanna della società appellata al pagamento degli accessori dovuti sull'importo di € 83.256,37 liquidato dalla società appellante nelle more del predetto giudizio, con decorrenza dalla data di maturazione del credito e fino all'integrale soddisfo, per il seguente ordine di ragioni.

Va anzitutto rilevato come a seguito della pronunciata declaratoria di cessazione della materia del contendere, di cui si ribadisce l'assoluta erroneità, derivante dalla intervenuta corresponsione ad opera della società appellata in favore del Lucibello delle anziesposte somme a titolo di indennità sostitutiva

STUDIO LEGALE POLLICORO

VIA PITAGORA 24

74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39.099.4535580

del preavviso ex artt. 19,29 e 35 CCNL di settore, il Giudicante di prime cure ha testualmente affermato che: *"... l'Amat deve essere condannato al pagamento degli accessori sull'importo erogato nelle more del giudizio al ricorrente, del cui pagamento non ha fornito alcuna prova..."*.

Orbene tale motivazione si appalesa in toto viziata in quanto effettuata dal Giudicante di prime cure non già sull'importo lordo spettante al Lucibello, bensì sulla base della somma netta di € 83.256,37 liquidata dalla società appellata nelle more del primo grado del presente giudizio.

Ed invero nel ribadire come il Giudicante adito sia incorso un evidente errore per aver provveduto a dichiarare cessata la materia del contendere a fronte di un importo liquidato dalla società appellata, costituente il netto delle somme lorde dovute al Lucibello per le summenzionate causali, va rilevato come il Magistrato di primo grado abbia poi erroneamente provveduto a conteggiare gli interessi e la rivalutazione monetaria non già sulla somma lorda spettante al Lucibello, bensì sulla base dell'importo netto, in violazione della normativa vigente in subiecta materia.

Ne discende, pertanto, come spetti all'appellante in riforma del predetto capo della sentenza di prime cure la liquidazione ad opera della società appellata degli importi maturati a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sul maggiore dovuto importo di € 158.144,00, con decorrenza dal 30.06.2001 e sino all'intervenuto pagamento da parte dell'Amat nelle more del primo grado del giudizio secondo il prospetto contabile qui di seguito articolato:

- Importo lordo dovuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed indennità supplementare massima: € 158.144,00
- rivalutazione monetaria ed interessi dal 30.06.2001 al luglio del 2004: € 184.874,58;
- intervenuto pagamento da parte dell'appellata nel luglio del 2004 dell'importo di € 83.256,37;
- importo residuo: € 49.322,12;
- interessi e rivalutazione da luglio 2004 a dicembre 2009 su € 49.322,12: € 62.180,44.

Va poi evidenziato come in esecuzione della sentenza di prime cure in questa sede impugnata, l'odierna appellata ha provveduto a corrispondere in favore dell'appellante nel dicembre del 2009, fra gli altri, l'importo di € 13.845,17 maturato a titolo di interessi e rivalutazione monetaria erroneamente liquidati

STUDIO LEGALE POLLICORO

VIA PITAGORA 24

74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

dal Giudicante di prime cure sulla somma netta corrisposta dalla società appellante al Lucibello, come innanzi evidenziata.

L'importo di € 13.845,17 va dunque detratto dal dovuto pari ad € 62.180,55, per un risultato pari ad € 48.335,38.

Su tale importo si dovrà poi procedere al computo degli interessi e della rivalutazione monetaria a far data dal dicembre del 2009 sino all'ottobre dell'anno 2010, per un risultato pari ad € 49.459,77, cui andranno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria maturandi sino all'integrale soddisfo.

Per tali motivi, dunque, la sentenza di prime cure in quanto erronea e viziata sul punto deve essere riformata con ogni conseguenza di legge.

3. Del danno non patrimoniale.

La sentenza di prime cure si appalesa, inoltre, viziata ed erronea anche sotto ulteriore profilo e come tale deve essere riformata con ogni conseguenza di legge.

In particolare il Giudicante di primo grado ha provveduto a liquidare in favore dell'odierno appellante la complessiva somma di € 12.000,00: *"... a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dallo stesso subito in conseguenza dell'illegittimo demansionamento, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal 26.03.2001 ed interessi legali sulle somme rivalutate..."*.

Tale liquidazione si appalesa oltremodo incongrua alla luce dell'effettiva entità dei danni non patrimoniali ingiustamente subiti dall'odierno appellante a cagione dell'illegittimo demansionamento attuato dalla società appellata all'esito della intervenuta trasformazione della società appellata in società per azioni.

In particolare è noto come ai sensi di quanto di recente statuito dalle note sentenze gemelle emesse dalla Suprema Corte nel novembre del 2008 in materia di danno non patrimoniale che hanno inglobato in tale unica categoria, le distinte voci di danno biologico, morale ed esistenziale, onde evitare il verificarsi di ingiustificate duplicazioni risarcitorie, è stato affermato che la liquidazione degli importi maturati dal soggetto a titolo di danno biologico, inteso quale danno alla salute e derivante, nel caso che ci occupa dalla violazione ad opera del datore di lavoro della normativa come contemplata dall'art. 2087 c.c. deve essere effettuata alla stregua dei parametri quali:

STUDIO LEGALE POLLICORO

VIA PITAGORA 24

74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39.099.4535580

- *liquidazione in favore del danneggiato degli importi maturati a titolo di danno biologico, inteso quale danno alla salute, individuato mediante l'applicazione del criterio età del soggetto/percentuale invalidante;*
- *aumento personalizzato del danno non patrimoniale volto a ristorare la componente morale ovvero soggettiva di sofferenza personale subita dal danneggiato in ragione dell'evento "occorsogli" e lesivo di un interesse costituzionalmente protetto, quale il diritto alla salute e commisurato ad una percentuale variabile a seconda del punto di invalidità riportato dal danneggiato.*

In buona sostanza, dunque, ai fini di una congrua valutazione delle lesioni fisiche e delle sofferenze morali ingiustamente patite dal soggetto e derivanti nel caso de quo dal comportamento illegittimo posto in essere dal datore di lavoro, quale un attuato demansionamento, è opportuno che il Giudicante adito proceda alla liquidazione degli importi tenuto conto della percentuale di invalidità medicalmente accertata, rapportata all'età del soggetto al momento dell'insorgenza delle patologie, provvedendo poi ad operare una personalizzazione del danno, volta a ristorare tutti pregiudizi di natura morale, ovvero soggettiva ingiustamente subite dal soggetto leso nelle relazioni sociali e nella vita familiare.

Tale aumento personalizzato potrà dal Giudicante adito essere effettuato tenuto conto dei criteri come sanciti nelle tabelle redatte dal Tribunale di Milano nell'anno 2009, le quali contemplanò una percentuale di aumento personalizzato del danno corrispondente ad ogni punto percentuale di invalidità, ovvero mediante una liquidazione equitativa, alla luce delle caratteristiche durata, frustrazioni professionali subite dal soggetto leso.

Ora, venendo al caso che ci occupa va rilevato come il Giudicante di prime cure abbia compiuto una liquidazione del danno non patrimoniale in favore dell'odierno appellante senza tenere nel debito conto i succitati criteri, bensì procedendo ad una generica liquidazione in favore dell'appellante del complessivo importo di € 12.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.

Tale importo di appalesa in toto esiguo ed in alcun modo soddisfattivo del diritto al risarcimento del danno maturato dall'appellante a cagione della acclarata colpevole condotta posta in essere dalla società appellata e consistente nell'illegittimo attuato demansionamento.

Ed infatti procedendo ad un applicazione dei summenzionati criteri sanciti nelle Tabelle del Tribunale di Milano del 2009, il riconoscimento di una

STUDIO LEGALE POLLICORO
VIA PITAGORA 24
74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

percentuale invalidante del 6% (cfr risultanze della CTU medico legale, le cui conclusioni sono state espressamente impugnate e contestate dall'odierno appellante nel primo grado del presente giudizio), rapportata all'età del soggetto al momento della accertata lesione (46 anni alla data del 26.03.2001 primo certificato medico) comporta il riconoscimento di un importo pari ad € 8.596,00 a titolo di danno biologico, inteso quale danno alla salute.

Tale danno deve, poi, essere aumentato dal Giudicante adito secondo un criterio di personalizzazione che dovrà essere, basato su di una attenta valutazione non solo delle sofferenze psichiche, morali, soggettive patite dal soggetto leso, ma che dovrà tener nel debito conto anche la caratteristica, la durata e l'entità della frustrazione professionale ingiustamente subita anche alla luce della qualifica e delle mansioni svolte dal soggetto, vittima del comportamento illegittimo datoriale.

È noto, infatti, ai sensi di quanto di recente affermato dalla Suprema Corte in una, fra le altre recenti pronunce che: "Accertato il demansionamento professionale del lavoratore, il relativo danno può essere desunto in base ad una valutazione presuntiva con riferimento alle concrete circostanze della operata dequalificazione, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, frustrazione professionale) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo riferimento a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. Il danno non patrimoniale è configurabile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato in modo grave i diritti oggetto di tutela costituzionale, che dovranno essere individuati caso per caso, distinguendo i meri pregiudizi dai danni risarcibili (Cass. Civ. sez. lav 4063 del 22.02.2010).

Ed ancora sul punto è stato di recente statuito che: "In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare abitudinale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione

STUDIO LEGALE POLLICORO

VIA PITAGORA 24

74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro preciso rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità ecc.) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa coerentemente risalire dal fatto noto al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. Il danno non patrimoniale è configurabile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato in modo grave i diritti oggetto di tutela costituzionale, che dovranno essere individuati caso per caso, distinguendo i meri pregiudizi dai danni risarcibili." (Cass. civ. 13281 del 31.05.2010).

Ora, alla luce dei suesposti principi, va rilevato come nel caso de quo risulti ampiamente dimostrato il pregiudizio ingiustamente subito dall'odierno appellante a cagione del demansionamento posto in essere dalla società appellata, reso ancor più grave dalla qualifica in precedenza rivestita dal Lucibello, quale direttore d'azienda, figura apicale all'interno dell'organigramma aziendale e dalle modalità di attuazione del illegittimo demansionamento.

Risulta infatti ampiamente accertato alla luce dell'espletata istruttoria nel corso del primo grado del presente giudizio come il Lucibello, dapprima inquadrato nella qualifica di direttore di azienda, sia stato illegittimamente demansionato dalla società appellata, atteso che quest'ultima non solo non ha riconosciuto alla stesso la medesima qualifica e mansioni in occasione della trasformazione della società in società per azioni, ma lo ha relegato allo svolgimento di compiti marginali quali, fra gli altri:

- direttore di esercizio così come concepite dal DPR 753/80;
- responsabilità specifica dell'area tecnica;
- esecuzioni delle deliberazioni del CDA inerenti all'area tecnica;
- esecuzione di compiti che di volta in volta gli venivano delegati dal Presidente del CDA;
- direttore di esercizio limitatamente agli aspetti che attengono alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio;
- appartenenza alla responsabilità del Capo Area, che risponde a sua volta alla Presidenza della società.

STUDIO LEGALE POLLICORO
VIA PITAGORA 24
74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

Ora, in ragion di quanto innanzi esposto, è evidente come la prolungata assegnazione dell'appellante allo svolgimento di mansioni di gran lunga inferiori a quelle della qualifica di inquadramento rivestita prima della trasformazione della società in società per azioni e non conservate, la natura apicale della figura professionale rivestita dal Lucibello all'interno del precedente organigramma aziendale, hanno indubbiamente posto lo stesso in un gravissimo stato di prostrazione psicologica, cagionandogli un danno esistenziale ampiamente provato, oltrechè agevolmente desumibile dalle susesposte presunzioni.



Tale condizione è dunque risultata aggravata dalla durata della dequalificazione e dal ruolo apicale ricoperto e poi sottratto che nel contesto lavorativo e quindi in termini di eterostima viene inteso come punitivo.

Sul punto, infatti, i testimoni escussi nel primo grado del presente giudizio (testi Cimaglia e Niviello) hanno concordemente affermato che, nel periodo dedotto in giudizio il Lucibello aveva subito una grave compromissione della personalità e della sua capacità di relazione che giustificano ampiamente la misura del danno non patrimoniale richiesto e che il Giudicante adito nella operata liquidazione non ha in alcun modo tenuto nel debito conto.

L'omessa valutazione da parte del Giudicante di prime cure della effettiva sussistenza nel caso de quo dei summenzionati elementi utili ai fini della corretta quantificazione delle voci del danno non patrimoniale ingiustamente subito dall'appellante rende la sentenza di prime cure sul punto in toto viziata e come tale suscettibile di riforma.

4. Delle spese e competenze di lite.

La riforma della sentenza di prime cure alla luce delle motivazioni innanzi esposte comporta una necessaria liquidazione in favore dell'odierno appellante delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, tenuto conto del fatto che il Giudicante di prime cure alla luce di un non meglio precisato criterio ha provveduto ad operare una compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.

Tale quantificazione è in toto erronea e viziata, in quanto operata sulla scorta della intervenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere (di cui si ribadisce l'assoluta illogicità, secondo quanto innanzi evidenziato), nonché in ragione dell'accoglimento parziale delle domande azionate dall'odierno

STUDIO LEGALE POLLICORO

VIA PITAGORA 24

74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580

appellante nel primo grado del giudizio in ordine alla liquidazione dei danni non patrimoniali ingiustamente subiti.

L'erroneità delle anziesposte statuizioni come contenute nel quivi impugnato provvedimento pongono nel nulla la operata compensazione, nella misura di 1/3 delle spese e competenze di lite, che pertanto dovranno essere liquidate con riferimento al doppio grado di giudizio, con ogni conseguenza di legge.

Ne discende, pertanto, come la sentenza di prime cure anche sul capo relativo alla liquidazione delle spese e competenze di lite dovrà essere riformata, con ogni conseguenza di legge.

Ci si riporta sul punto a tutte le deduzioni, conclusioni ed eccezioni come formulate nel ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio, quivi da intendersi trascritte e riportate, con ogni conseguenza di legge.

P.T.M.

Voglia la Corte d'appello di Lecce- sezione distaccata di Taranto- quale Giudice del Lavoro di secondo grado, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto n. 10836/2009, depositata in cancelleria in data 03.03.2010, nel giudizio 291/02 NRG:



- 1) Condannare la società appellata, in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento in favore del Lucibello dell'indennità sostitutiva del preavviso e della indennità supplementare massima di cui agli artt. 19,29 e 35 del CCNL di settore all.vig., per un importo pari alla complessiva somma di € 158.144,00 o pari alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per tutte le motivazioni innanzi esposte e con ogni conseguenza di legge;
- 2) Condannare la società appellata al pagamento in favore del Lucibello di tutte quelle somme maturate e non riscosse a titolo di interessi e rivalutazione monetaria da computarsi sull'importo lordo liquidato da codesto on.le Collegio a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed indennità supplementare massima, con decorrenza dal 30.06.2001 e sino all'integrale soddisfo, alla luce di tutte le motivazioni innanzi esposte e con ogni conseguenza di legge;
- 3) Condannare la società appellante al pagamento in favore del Lucibello di tutte quelle somme maturate e non riscosse a titolo di danno patrimoniale ulteriormente maturato rispetto al già liquidato importo

STUDIO LEGALE POLLICORO

VIA PITAGORA 24

74100 TARANTO

TEL. +39 099.4520274 FAX. +39 099.4535580 -

pari ad € 12.000,00, nella misura ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa, alla luce di tutte le ragioni innanzi esposte e con ogni conseguenza di legge;

- 4) Condannare la società appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Pollicoro, procuratore antistatario, oltre Iva, Cap e RGS come per legge.

In via istruttoria:

Come prove costituite: ci si riporta a tutte le produzioni documentali come effettuate nel corso del primo grado del presente giudizio ed a tutte le richieste istruttorie come ivi formulate.

~~Come prove costituite: si chiede l'ammissione di CTP contabile al fine~~

di procedere alla corretta quantificazione delle spettanze maturate e non rimosse dall'appellante a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed a titolo di indennità supplementare massima anzidette; si chiede altresì rinnovo della consulenza medico legale d'ufficio al fine di accertare il corretto grado di invalidità dell'appellante per cause di origine lavorativa, riservando sin d'ora di nominare CTP sino alla data di inizio delle operazioni peritali.

Si produce copia autentica della sentenza impugnata e fascicolo di primo grado.

Taranto, data del deposito.



Avv. Stefania Pollicoro



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



**COLLEGIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI
ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA**

N. R. G. 109/11 LAV.

N. 573 CRON.

IL PRESIDENTE

1. Letto il ricorso che precede;
2. Visti ed applicati gli artt. 433 e segg. c.p.c.,

9 MAR 2013

NOMINA

Consigliere relatore nella presente controversia la dott.ssa Virginia Maisano;

FISSA

l'udienza del 27 marzo 2013 ore 09,30 per la discussione dinanzi al collegio

Si comunichi.

Taranto, li 08/03/11

Il Presidente
Dott.ssa Virginia MAISANO



Depositato in Cancelleria

il 08/03/11

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Grazia LACORTE

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio

Avv. Luca Barberio

Avv. Marco Barberio

3447
22 FEB. 2011

Del		
P	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE	☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
UTQ	STAMP. QUANTITA'	☐



Taranto, li 18 febbraio 2011

erfallo

Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

OGGETTO: . Vs. richiesta di Parere 16.2.2011 in rapporto alla proposta conciliativa dell'ing. Francesco Lucibello del 28.01.2011.

In riscontro alla richiesta di parere in oggetto, richiamo innanzitutto la mail del 25 gennaio da me inviata al dott. Carallo, in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione desumibile dalla sentenza n. 12265/03 allegata alla stessa mail.

I n.4 rilievi che hanno indotto l'ing. Lucibello a formulare la proposta conciliativa alternativa all'appello, in linea di massima, risultano condivisibili e, quindi, giustificano l'interesse dell'Amat ad evitare un trascinarsi della contesa in appello.

L'ipotesi conciliativa, tuttavia, non deve essere isolata dal residuo contesto ed assumere un peso assorbente.

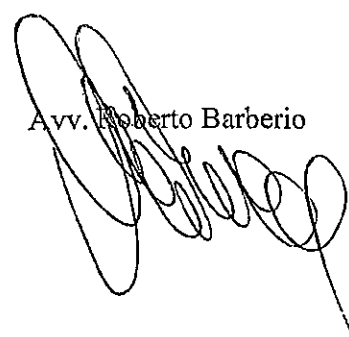
L'Amat, infatti, dal suo canto – in via incidentale in caso di appello altrui – potrebbe spendere ragioni di doglianza avverso il percorso utilizzato dal primo giudice in ordine all'an ed al quantum (complessivi € 12000,00) del danno biologico [€ 6000,00], professionale ed esistenziale [+ € 6000,00] riconosciuto all'altra parte.

Sulla scorta di quanto precede, suggerisco di assecondare pure la richiesta incentrata sui quattro punti evidenziati dall'ing. Lucibello a sostegno dell'ipotesi di gravame, ma la transazione non può omettere di tener conto del necessario bilanciamento tra le contrapposte doglianze. Il che vuol dire che l'incontro conciliativo deve essere spalmato tra le proiezioni dell'appello principale del Lucibello e quello incidentale dell'Amat.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento,

Invio i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio



Dott. Pietro Carallo

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

Inviato: venerdì 18 febbraio 2011 18.41

A: direttore; carallo

Oggetto: Parere Lucibello/Amat

Il parere in oggetto è contenuto nel file allegato.

Cordialmente

Roberto Barberio

Prot. n°: 8054/UAG

Taranto, 16/02/2011

*cerbello
f.2. M*

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Richiesta parere

Con nota del 28/01/2011 l'ing. Francesco Lucibello, ex direttore generale dell'AMAT S.p.A., ha inoltrato la richiesta di conciliazione finalizzata a evitare la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 24/12/2009, depositata il 03/03/2010, che ha già visto soccombere la Società.

L'ing. Lucibello ha evidenziato i sotto elencati motivi di impugnazione:

1. errato calcolo dell'indennità ex art. 19 CCNL dirigenti, calcolo effettuato per 19 mesi con l'esclusione dei ratei di 13^a e 14^a;
2. errato calcolo degli interessi e rivalutazione, effettuato in sentenza sull'importo netto corrisposto nel 2004 anziché sull'importo lordo;
3. ricalcolo, per effetto dei punti 1 e 2, di interessi e rivalutazione;
4. spese legali per il decreto ex art. 700 del 2001, che il giudice di primo grado ha ommesso di liquidare in sentenza.

Nel fare seguito ai contatti già intercorsi sull'argomento, stante l'approssimarsi della scadenza del termine per la proposizione dell'appello (02 marzo 2011), si rappresenta la necessità di acquisire un Suo parere in merito alla richiesta conciliativa di cui sopra ovvero, in caso negativo, l'esistenza di eventuali motivi di impugnazione della sentenza da parte dell'AMAT S.p.A..

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Allegati:
richiesta di conciliazione del 28/01/2011

*F.2. 16/02/11
Mac Bar2*

[illegible]

TARANTO

Ing. Francesco Lucibello

Dott. Pietro Carallo

Da: Direttore STP Bari [f.lucibello@stpspa.it]

Inviato: venerdì, 28 gennaio 2011 11.27

A: Carallo Piero

Cc: ANNA Vitale

Oggetto: proposta transazione

Prot. az. n° 21536/UP

Taranto, lì **17 NOV. 2009**

Spett.le
Amministrazione Comunale
Servizio Anagrafe
Via Cesare Battisti 1
74022 FRAGAGNANO

Oggetto: Richiesta dati

Con la presente si chiede di fornire l'attuale domicilio degli eredi, i cui nominativi sono di seguito indicati, del nostro ex dipendente Imperiale Cosimo (nato a Fragagnano il 15/06/1941):

- ☐ La Pesa Maria Concetta (moglie)
- ☐ Imperiale Paolo (figlio)
- ☐ imperiale Damiano (figlio)

In attesa di vostro cortese riscontro si inviano distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



506



TRASMISSIONE FAX 099/7362875

DA: Ufficio Personale e Retribuzioni AMAT S.P.A.

A : AVV. BARBERIO

Oggetto: *Dati anagrafici eredi Imperiale Cosimo (AMAT/Benevolino e eredi Imperiale - Atto di cessione del credito Inf. verbale) -*

Si trasmette in allegato la copia del documento pervenuto dal Comune di Fragagnano relativo ai dati anagrafici degli eredi dell'ex dipendente Imperiale Cosimo.

Taranto, 03/12/2009

IL RESPONSABILE UFF. PERS. E RETR.
(Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI)

N° Pagine inclusa la presente: 2

Prot. 385/UP

09 GEN. 2009
Taranto, lì _____

enbello

Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Italia, n° 254
74100 TARANTO

fax n° 099/7362875

OGGETTO: Sentenza n° 1009/2006 emessa dal Tribunale di Taranto. Atto di cessione del credito. Invio atti

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si inviano, in allegato alla presente, la copia in forma esecutiva della sentenza n° 1009/2006 e l'atto di cessione del credito a nostro favore, sottoscritto congiuntamente con l'Ing. Francesco Lucibello in data 10/11/2008.

La invitiamo, pertanto, a procedere a tutti adempimenti legali successivi.

A tal riguardo si fa presente che, dai dati in nostro possesso, risulta che l'ex dipendente Sig. Benedettino Fortunato attualmente risiede nel comune di Monteiasi (TA) alla Via Cesare Battisti, n° 2.

Invece, per quanto riguarda gli eredi dell'ex dipendente Imperiale Cosimo, l'ultimo domicilio che risulta nei nostri archivi è "Via IV Novembre n° 26 Fragagnano"; già nello scorso mese di febbraio u.s. presso il precitato domicilio questa Azienda ha inviato a tutti gli eredi una precedente comunicazione, a mezzo raccomandata A/R che risulta regolarmente ricevuta.

Restando comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione, si inviano distinti saluti

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Macchecchia)

7.2.13.01.09
Mmeo Behn
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it

Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

Prot. 21980/UP

Taranto, lì 10 NOV. 2008

ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO

Con la presente scrittura privata LE PARTI:

La Società AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T) S.p.A.,
C.F. 00146330733, esercente l'attività di trasporto pubblico di linea, con sede in
Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, in persona del legale rappresentante pro-
tempore Ing. Giuseppe Casatello, nato a Maglie (LE) il 03/09/1935, C.F. CST GPP
35P03 E815Q, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

E

l'Ing. Francesco Lucibello, nato a Cosenza il 09/05/1955 e ivi residente alla Via
degli Stadi n° 30 (C.F. ^BLCM/FNC 55E09 D086E);

Premesso che :

- ❖ A- nel corso del 2000 l'Ing. Francesco Lucibello, nella qualità di Direttore Generale dell'A.M.A.T., è stato citato in giudizio dagli ex agenti Benedettino Fortunato e Imperiale Cosimo (quest'ultimo ora deceduto), onde ottenere il risarcimento del danno subito, a loro dire, a seguito di denuncia contro ignoti presentata nel corso del 1994 dallo stesso, unitamente all'allora Presidente pro-tempore, Avv. Arturo Masi, per la sottrazione di gasolio da autotrazione all'interno del deposito aziendale;
- ❖ B - con deliberazione n° 5 adottata nella seduta del 12 gennaio 2000, la difesa dell'Ing. Lucibello veniva affidata all'Avvocato Stefano Pacifici del Foro di Taranto, così come disciplinato dall'art. 20 del CCNL Dirigenti che prevede che le Aziende devono assumere a loro carico, per tutti i gradi di giudizio, gli oneri connessi a procedimenti penali avviati a carico dei propri dirigenti per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni;

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it

Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

- ❖ C - a conclusione del giudizio, con sentenza n° 1009 emessa in data 24/03/2006 il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, costituito dalla dott.ssa Marina Cosenza, ha rigettato le domande dei ricorrenti, condannandoli, altresì, al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di tutti i convenuti, ing. Lucibello compreso;
- ❖ D - a tale titolo, con riferimento all'ing. Lucibello, il Tribunale ha operato la liquidazione dell'importo di € 6'927,00, di cui 243,00 per spese, € 2'759,00 per diritti ed € 3.925,00 per onorario, cui sono da aggiungersi € 835,50 per spese generali, € 150,39 per CAP ed € 1.533,98 per Iva; il tutto, quindi, per il complessivo importo di € 9.446,87;
- ❖ E - l'AMAT S.p.A., in esecuzione di quanto previsto alla lettera B della presente premessa, ha già corrisposto all'avv. Pacifici, difensore dell'ing. Lucibello, il compenso dovuto per la prestazione professionale resa in esecuzione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL Dirigenti Confservizi;
- ❖ F - In considerazione di quanto precede, le somme, benché formalmente liquidate in sentenza in favore dell'ing. Lucibello, competono ormai all'Amat S.p.A., a beneficio della quale, pertanto, lo stesso ing. Lucibello intende cederle.

TANTO PREMESSO, le parti sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- 1 - La premessa ha valore di patto e costituisce parte integrante del presente atto;
- 2 - L'ing. Francesco Lucibello cede alla Società AMAT S.p.A., che accetta, il suo credito di € 9.446,87 in essere nei confronti di Benedetto Fortunato e degli eredi tutti, nessuno escluso, del sig. Imperiale Cosimo e riveniente dalla liquidazione, a titolo di rimborso spese le-

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it

Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

gali, operata dal Tribunale di Taranto con la richiamata sentenza n° 1009/2006;

- Per effetto del presente atto di cessione l'ing. Lucibello, è tenuto a consegnare alla Società AMAT S.p.A. copia esecutiva originale della sentenza dispositiva del credito in suo favore, nonché a rimettere alla cessionaria le eventuali somme che, medio tempore, dovessero essergli state corrisposte dai debitori tenuti al pagamento delle somme qui cedute;
- Il cedente garantisce la sussistenza del credito ma non la solvenza dei debitori ceduti e, nel contempo, dichiara che il credito in questione non è stato oggetto di precedenti cessioni a terzi, ovvero di sequestro o pignoramento, né è soggetto a vincoli, privilegi e condizioni. Il cedente garantisce, altresì, che i debitori, nei suoi confronti, non vantano alcun credito suscettibile di essere imputato a compensazione, anche parziale, rispetto alle somme oggetto della presente cessione;
- La Società cessionaria si obbliga, a proprie spese, a notificare l'intervenuta cessione ai debitori, nelle persone del Sig. Benedettino Fortunato e degli eredi di Imperale Cosimo. Ogni altra spesa inerente la presente cessione è a carico della parte cessionaria.

Letto, confermato, sottoscritto.

Taranto, li 10 NOV. 2008

Parte cedente
Ing. Francesco Lucibello

Parte cessionaria
(per A.M.A.T S.p.A)
Ing. Giuseppe Casatello

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it

Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

2006
TRIBUNALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

E. 1009

Il Tribunale civile di Taranto - terza sezione- nella persona del giudice dott. S. 1047 ONDE.

Marina Cosenza, ha emesso la seguente

E. 1842 E. 1842

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3497/99 del R.G., passata in decisione all'udienza del

22.11.2005

tra

Benedettino Fortunato, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Giuseppe Di Biase, da cui con l'avv. Mario Roccaforte è rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

e

Masi Arturo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Zella, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

CONVENUTO

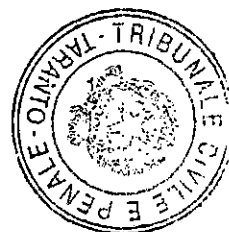
e

Lucibello Francesco, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Stefano Pacifici, da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

CONVENUTO

nonché

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto s.p.a., in persona del Presidente, elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Roberto Barberio, da cui è



rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione del 18.1.2002;

CHIAMATA IN CAUSA

e

Assicurazioni di Roma (già Ascoroma) Mutua Assicuratrice Comunale Romana, elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Pierfrancesco Lupo, da cui con l'avv. Maurizio Romagnoli è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata;

CHIAMATA IN CAUSA

nonché

Eredi di Imperiale Cosimo, impersonalmente e congiuntamente domiciliati in
Pragagnano, via Nobile, 15;

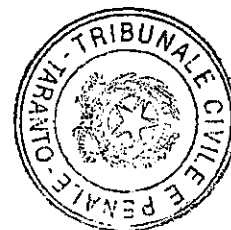
ATTORI CONTUMACI

avente ad oggetto: risarcimento danni.

All'udienza del 22.11.2005 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti, da aversi qui per integralmente richiamato e trascritto.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22.11.1999, Benedettino Fortunato e Imperiale Cosimo convenivano in giudizio Lucibello Francesco e Masi Arturo, onde sentirli condannare al risarcimento dei danni da loro subiti a causa di una denuncia dai convenuti sottoscritta, sfociata in una indagine per i reati di peculato e associazione per delinquere, conclusasi con richiesta di archiviazione accolta dal Gip presso questo Tribunale.



Lamentavano gli attori di essere stati oggetto di accuse infamanti da cui era scaturito un discredito generalizzato con danno all'onore ed alla reputazione, di cui invocavano il ristoro in misura non inferiore a £. 400.000.000.

Radicalosi il contraddittorio, Masi Arturo eccepiva di aver agito quale Presidente dell'Amat, in ossequio al relativo potere di vigilanza, presentando peraltro una denuncia contro ignoti, indi chiedeva lo spostamento della prima udienza per chiamare in causa l'Amat e l'Ascoroma, onde esserne garantito.

Medesime difese opponeva Lucibello Francesco, che chiamava in causa, a sua volta, l'Ascoroma s.p.a.

L'Amat eccepiva che gli atti posti in essere dal Presidente non potevano essere attribuiti all'azienda, contestando comunque nel merito l'assunto attoreo.

Le Assicurazioni di Roma (già Ascoroma) Mutua Assicuratrice Comunale Romana negava l'operatività, nella specie, della polizza in favore dell'Amat, eccepiva la natura di mera coassicuratrice e, nel merito, contestava anch'essa l'assunto attoreo.

Assegnata la causa a sentenza l'8.7.2003, con ordinanza del 28.10.2003 il giudizio era dichiarato interrotto per l'intervenuto decesso di Imperiale Cosimo.

Ritualmente riassunta, nella contumacia degli eredi dell'Imperiale, essa era definitivamente trattenuta per la decisione all'udienza del 5.4.2005, sulle conclusioni di cui al relativo verbale.

Motivi della decisione

Preliminarmente, deve ribadirsi quanto dal G.I. affermato con ordinanza del 29.9.2005. Con pronuncia recentissima, la S.C. ha affermato che la riunione di più cause in un unico processo comporta che la vicenda interruttiva, ancorché relativa solo alle parti di una delle cause riunite, opera rispetto all'intero procedimento e dunque per tutte le cause in esso confluite, per cui, non essendo ammissibile

un'interruzione parziale, non è dato distinguere tra i vari rapporti dedotti in giudizio, al fine di escludere il fenomeno interruttivo per quelli cui risultino estranei i litiganti riguardo ai quali si sono verificati gli eventi che hanno dato causa all'interruzione; inoltre, poiché la riassunzione del processo non dà vita ad un nuovo ed autonomo processo, diverso rispetto a quello interrotto, l'inscindibilità determinata -quanto all'evento interruttivo- dalla riunione fa sì che, allo scopo di superare lo stato di quiescenza, è sufficiente che entro il termine di sei mesi dall'interruzione il ricorso in riassunzione sia depositato e notificato, entro il termine fissato dal giudice, anche da una sola delle parti del processo, salva la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte alla quale non sia stata eseguita la succitata notificazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15095 del 16/07/2005).

Nel merito, la domanda del Benedettino e dell'Imperiale è destituita di ogni fondamento.

La denuncia dell'1.9.1994, sottoscritta dal direttore e dal presidente del consiglio amministrativo dell'Amat, è "contro ignoti" ; essa ha dato luogo ad una indagine preliminare che ha registrato l'iscrizione nel registro degli indagati di ben 17 soggetti, conclusasi con un provvedimento di archiviazione.

Orbene, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato (a maggior ragione in caso di archiviazione), a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e interrompendo, così, ogni nesso tra tale



iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2005, n. 560).

Infatti, l'obbligo di esercitare l'azione penale posto a carico del P.M. assorbe l'attività del denunciante, se costui non ha agito con dolo, cioè non sia incorso nel delitto di calunnia (Cass. 21.10.1980 n. 5662) o di simulazione di reato (Cass. 12.1.1991, n. 262). Ne consegue che, nella fattispecie, non essendovi stata accusa da parte dei convenuti nei confronti degli attori (la denuncia era contro ignoti) e, in ogni caso, non essendo in alcun modo calunniosa la denuncia, né essendo ipotizzabile una simulazione di reato, non sussiste il nesso di causalità tra detta denuncia ed il danno asseritamente subito dagli attori per il procedimento penale.

Ad abundantiam si aggiunga che, essendo da considerare quali incaricati di pubblico servizio i dirigenti degli uffici dell'Amat (quanto meno all'epoca dei fatti, anteriore alla privatizzazione) ancorché la loro attività si esplicasse mediante atti di diritto privato, atteso il contributo concreto di tale loro attività alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 17 novembre 1994, Riv. pen. 1996, 744), i convenuti Lucibello e Masi hanno agito nell'esercizio del dovere di cui all'art. 331 c.p.p..

Dovendosi rigettare per manifesta infondatezza la domanda, occorre regolamentare le spese di lite. In ossequio al principio della soccombenza, andranno poste a carico di parte attrice quelle sostenute da Lucibello Francesco e da Masi Arturo, entrambe liquidate come in dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta, le seconde da distrarsi in favore dell'avv. Antonella Zella, procuratore antistatario.

Quanto alle spese sostenute dai chiamati, attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali



sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cassazione civile, sez. III, 10 giugno 2005, n. 12301, Giust. civ. Mass. 2005, f. 6).

Nessuna delle chiamate operate dai convenuti Masi e Lucibello si palesa arbitraria.

In ordine al difetto di legittimazione passiva opposto dall'Amat al proprio chiamante in causa Masi Arturo, si osserva che, avendo il predetto agito quale presidente della commissione amministrativa dell'Amat, non può revocarsi in dubbio l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento posto in essere dall'agente e le incombenze affidategli, la condotta innestandosi chiaramente nel meccanismo dell'attività complessiva dell'ente, sicché l'espletamento delle mansioni inerenti al servizio prestato ha costituito *conditio sine qua non* del fatto produttivo dell'asserito danno, per averne in modo decisivo agevolato la realizzazione (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 20 giugno 2000, n. 13048 in Cass. pen. 2002, 1417).

Quanto alle eccezioni opposte dalla società assicuratrice, esse si riferiscono alla interpretazione di una polizza comunque sussistente ed operante.

Le spese di giudizio sostenute dai chiamati, liquidate *ex actis* come in dispositivo, vanno pertanto poste a carico di Benedettino Fortunato e degli eredi di Imperiale Cosimo.

P.Q.M.



Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti nelle conclusioni come sopra precisate, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

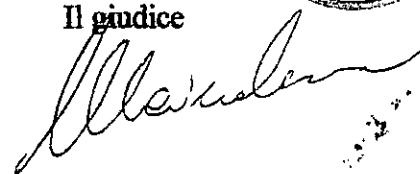
1) rigetta la domanda;

2) condanna Benedettino Fortunato e gli eredi di Imperiale Cosimo al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti, liquidate per Lucibello Francesco nella consistenza effettiva di €. 6.927,00, di cui €. 243,00 per spese, €. 2.759,00 per diritti ed €. 3.925,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge; per Masi Arturo nella consistenza effettiva di €. 6.574,16, di cui €. 290,16 per spese, €. 2.359,00 per diritti ed €. 3.925,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonella Zella, procuratore antistatario;

3) condanna Benedettino Fortunato e gli eredi di Imperiale Cosimo al pagamento delle spese processuali in favore dei chiamati in causa, liquidate per l'Azienda per la mobilità nell'area di Taranto s.p.a. nella consistenza effettiva di €. 3.670,00, di cui €. 1.170,00 per diritti ed €. 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge; per le Assicurazioni di Roma nella consistenza effettiva di €. 3.670,00, di cui €. 1.170,00 per diritti ed €. 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Taranto il 24.3.2006.

Il giudice



DEPOSITATA OGGI 27.3.2006 NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL CANCELLIERE
(GIOVANNI QUARTA)



Addi 25 MAG. 2006
 Richiesta XUSO APPELLO
 n° 4 copie per
 n° 4 fasciate
 con - senza urgenza
 dall'Avv. G. DI BIASE
 riscossi
 diritti € 723 +
 bolli € 4,13



Addi 4 LUG. 2006
 Richiesta Esclusive
 n° 3 copie per
 n° 8 fasciate
 con - senza urgenza
 dall'Avv. Zelle
 riscossi
 diritti € 21,64
 bolli €

Addi 29 MAG. 2006
 Rilasciato 1 copie
 ed apposte marche
 Il Cancelliere

Addi 10 LUG. 2006
 Rilasciate copie
 apposte marche
 Il Direttore



Atto registrato in Taranto il 21/7/06
 serie 4 al n° 2677 per € 197,24
 Taranto il 8/8/06 EB Astascip

Addi 8/10/06
 Richiesta 22 Esclusive
 n° 3 copie per
 n° 2 fasciate
 con - senza urgenza
 dall'Avv. Piciglu Stefano
 riscossi
 diritti € 2,23 x 3
 bolli €



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.



Taranto, li 12 OTT 2006

Il Cancelliere

f.to CANCELLIERE
(Giovanna QUARTA)



E' copia esecutiva, conforme all'originale, che si rilascia a richiesta dell'Avv. S. Pacifici



Per uso notifica.

Taranto, li 12 OTT 2006

Il Cancelliere

f.to CANCELLIERE
(Giovanna QUARTA)

E' copia autentica di copia autenticata

Taranto, li 12 OTT 2006

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
(Giovanna QUARTA)



Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]
Inviato: giovedì 9 ottobre 2008 13.03
A: francesco lucibello



Ing LUCIBELLO -
Bozza cessione...

Ti invio in allegato la bozza della cessione del credito. Ci risentiamo
Fabiola

BOZZA

ATTO DI CESSIONE DI CREDITO

Con la presente scrittura privata LE PARTI:

l'AMAT S.p.A, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, in atto rappresentata da

E

l'Ing. Francesco Lucibello, nato a Cosenza, il xxxxx e ivi residente alla Via XXXXX

Premesso che :

- ❖ A- nel corso del 2000 l'Ing Francesco Lucibello, nella qualità di Direttore Generale dell'A.M.A.T., è stato citato in giudizio dagli ex agenti Benedettino Fortunato e Imperiale Cosimo (quest'ultimo ora deceduto), onde ottenere il risarcimento del danno subito, a loro dire, a seguito di denuncia contro ignoti presentata nel corso del 1994 dallo stesso, unitamente all'allora Presidente pro-tempore, Avv. Arturo Masi, per la sottrazione di gasolio da autotrazione all'interno del deposito aziendale;
- ❖ B - con deliberazione n° 5 adottata nella seduta del 12 gennaio 2000, la difesa dell'Ing. Lucibello veniva affidata all'Avvocato Stefano Pacifici del Foro di Taranto, così come disciplinato dall'art. 20 del CCNL Dirigenti che prevede che le Aziende devono assumere a loro carico, per tutti i gradi di giudizio, gli oneri connessi a procedimenti penali avviati a carico dei propri dirigenti per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni;
- ❖ C - a conclusione del giudizio, con sentenza n° 1009 emessa in data 24/03/2006 il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, costituito dalla dott.ssa Marina Cosenza, ha rigettato le domande dei ricorrenti, condannandoli, altresì, al

pagamento delle spese di giudizio nei confronti di tutti i convenuti, ing. Lucibello compreso;

- ❖ D - a tale titolo, con riferimento all'ing. Lucibello, il Tribunale ha operato la liquidazione dell'importo di € 6'927,00, di cui 243,00 per spese, € 2'759,00 per diritti ed € 3.925,00 per onorario, cui sono da aggiungersi € 835,50 per spese generali, € 150,39 per CAP ed € 1.533,98 per Iva; il tutto, quindi, per il complessivo importo di € 9.446,87;
- ❖ E - l'AMAT S.p.A., in esecuzione di quanto previsto alla lettera B della presente premessa, ha già corrisposto all'avv. Pacifici, difensore dell'ing. Lucibello, il compenso dovuto per la prestazione professionale resa in esecuzione di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl dirigenti;
- ❖ F - In considerazione di quanto precede, le somme, benché formalmente liquidate in sentenza in favore dell'ing. Lucibello, competono ormai all'Amat SpA, a beneficio della quale, pertanto, lo stesso ing. Lucibello intende cederle.

TANTO PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- 1 - La premessa ha valore di patto e costituisce parte integrante del presente atto;
- 2 - L'ing. Francesco Lucibello cede alla Società AMAT S.p.A., che accetta, il suo credito di € 9.446,87 in essere nei confronti di Benedettino Fortunato e degli eredi del sig. Imperiale Cosimo (andranno indicati i nomi degli eredi) e riveniente dalla liquidazione, a titolo di rimborso spese legali, operata dal Tribunale di Taranto con la richiamata sentenza n° 1009/2006;
- Per effetto del presente atto di cessione l'ing. Lucibello, è tenuto a consegnare alla Società AMAT S.p.A. copia esecutiva originale della sentenza dispositiva del credito in suo favore, nonché a rimettere alla cessionaria le eventuali somme che, medio tempore, dovessero essergli state corrisposte dai debitori tenuti al pagamento delle somme qui cedute;

- Il cedente garantisce la sussistenza del credito ma non la solvenza dei debitori ceduti e, nel contempo, dichiara che il credito in questione non è stato oggetto di precedenti cessioni a terzi, ovvero di sequestro o pignoramento, né è soggetto a vincoli, privilegi e condizioni. Il cedente garantisce, altresì, che i debitori, nei suoi confronti, non vantano alcun credito suscettibile di essere imputato a compensazione, anche parziale, rispetto alle somme oggetto della presente cessione;
- La Società cessionaria si obbliga, a proprie spese, a notificare l'intervenuta cessione ai debitori, nelle persone del Sig. Benedettino Fortunato e degli eredi di Imperale Cosimo. Ogni altra spesa inerente la presente cessione è a carico della parte cessionaria.

Letto, confermato, sottoscritto in data xxxxxxxxx

Parte cedente
(Ing. Francesco Lucibello)

Parte cessionaria
(A.M.A.T S.p.A.)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: robertobarberio@libero.it
Inviato: martedì 7 ottobre 2008 18.39
A: menenti
Oggetto: Re: invio bozza cessione di credito Ing. Lucibello



LUCIBELLO - Bozza
cessione di ...

Dott.ssa Menenti,

Le rimettola bozza dell'atto di cessione, da me rivisto ed integrato.
Cordialmente
Roberto Barberio

Prot. N. 19865
Del 09 OTT. 2008

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

[Signature]

10/10

BOZZA

ATTO DI CESSIONE DI CREDITO

Con la presente scrittura privata LE PARTI:

IAMAT S.p.A, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, in atto rappresentata da

E

l'Ing. Francesco Lucibello, nato a Cosenza, il xxxxx e ivi residente alla Via XXXXX

Premesso che :

- ❖ A- nel corso del 2000 l'Ing Francesco Lucibello, nella qualità di Direttore Generale dell'A.M.A.T., è stato citato in giudizio dagli ex agenti Benedettino Fortunato e Imperiale Cosimo (quest'ultimo ora deceduto), onde ottenere il risarcimento del danno subito, a loro dire, a seguito di denuncia contro ignoti presentata nel corso del 1994 dallo stesso, unitamente all'allora Presidente pro-tempore, Avv. Arturo Masi, per la sottrazione di gasolio da autotrazione all'interno del deposito aziendale;
- ❖ B - con deliberazione n° 5 adottata nella seduta del 12 gennaio 2000, la difesa dell'Ing. Lucibello veniva affidata all'Avvocato Stefano Pacifici del Foro di Taranto, così come disciplinato dall'art. 20 del CCNL Dirigenti che prevede che le Aziende devono assumere a loro carico, per tutti i gradi di giudizio, gli oneri connessi a procedimenti penali avviati a carico dei propri dirigenti per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni;
- ❖ C - a conclusione del giudizio, con sentenza n° 1009 emessa in data 24/03/2006 il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, costituito dalla dott.ssa Marina Cosenza, ha rigettato le domande dei ricorrenti, condannandoli, altresì, al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di tutti i convenuti, ing. Lucibello compreso;

- ❖ D - a tale titolo, con riferimento all'ing. Lucibello, il Tribunale ha operato la liquidazione dell'importo di € 6'927,00, di cui 243,00 per spese, € 2'759,00 per diritti ed € 3.925,00 per onorario, cui sono da aggiungersi € 835,50 per spese generali, € 150,39 per CAP ed € 1.533,98 per Iva; il tutto, quindi, per il complessivo importo di € 9.446,87;
- ❖ E - l'AMAT S.p.A., in esecuzione di quanto previsto alla lettera B della presente premessa, ha già corrisposto all'avv. Pacifici, difensore dell'ing. Lucibello, il compenso dovuto per la prestazione professionale resa in esecuzione di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl dirigenti;
- ❖ F - In considerazione di quanto precede, le somme, benché formalmente liquidate in sentenza in favore dell'ing. Lucibello, competono ormai all'Amat SpA, a beneficio della quale, pertanto, lo stesso ing. Lucibello intende cederle.

TANTO PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- 1 - La premessa ha valore di patto e costituisce parte integrante del presente atto;
- 2 - L'ing. Francesco Lucibello cede alla Società AMAT S.p.A., che accetta, il suo credito di € 9.446,87 in essere nei confronti di Benedettino Fortunato e degli eredi del sig. Imperiale Cosimo (.....INDICARE TUTTI I NOMI DI TALI EREDI.....) e riveniente dalla liquidazione, a titolo di rimborso spese legali, operata dal Tribunale di Taranto con la richiamata sentenza n° 1009/2006;
- Per effetto del presente atto di cessione l'ing. Lucibello, è tenuto a consegnare alla Società AMAT S.p.A. copia esecutiva originale della sentenza dispositiva del credito in suo favore, nonché a rimettere alla cessionaria le eventuali somme che, medio tempore, dovessero essergli state corrisposte dai debitori tenuti al pagamento delle somme qui cedute;

- Il cedente garantisce la sussistenza del credito ma non la solvenza dei debitori ceduti e, nel contempo, dichiara che il credito in questione non è stato oggetto di precedenti cessioni a terzi, ovvero di sequestro o pignoramento, né è soggetto a vincoli, privilegi e condizioni. Il cedente garantisce, altresì, che i debitori, nei suoi confronti, non vantano alcun credito suscettibile di essere imputato a compensazione, anche parziale, rispetto alle somme oggetto della presente cessione;
- La Società cessionaria si obbliga, a proprie spese, a notificare l'intervenuta cessione ai debitori, nelle persone del Sig. Benedettino Fortunato e degli eredi di Imperale Cosimo. Ogni altra spesa inerente la presente cessione è a carico della parte cessionaria.

Letto, confermato, sottoscritto in data xxxxxxxxx

Parte cedente
(Ing. Francesco Lucibello)

Parte cessionaria
(A.M.A.T S.p.A.)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]
Inviato: giovedì 2 ottobre 2008 13.27
A: Robertobarberio
Oggetto: invio bozza cessione di credito Ing. Lucibello



bozza cessione di nota per recupero
credito da ... spese legali...

Egr. Avvocato,

Le invio in allegato la bozza di cessione del credito che ho predisposto in merito. Le chiedo di apportare le correzioni che ritiene opportuno; dopo la sua visione la invierò, stesso mezzo, anche all'Ing. Lucibello che mi ha richiesto di darci un'occhiata prima di concordare i tempi e le modalità per la relativa firma.

Colgo l'occasione per ricordarLe che, per chiudere definitivamente la questione (eventuale recupero spese Avvocato Zella), attendo un suo cortese riscontro alla nota aziendale del 04/06/2008, prot. az. n° 10'962, che per comodità di consultazione che le allego alla presente.

Cordiali saluti

Maria Fabiola Menenti

BOZZA

ATTO DI CESSIONE DI CREDITO

Con la presente scrittura privata tra:

l'AMAT S.p.A, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n° , in atto rappresentata da

E

l'Ing. Francesco Lucibello, nato a Cosenza, il xxxxx e ivi residente alla Via XXXXX

Premesso che :

- ❖ nel corso del 2000 l'Ing Francesco Lucibello, nella qualità di Direttore Generale dell'A.M.A.T., è stato citato in giudizio dagli ex agenti Benedettino Fortunato e Imperiale Cosimo (quest'ultimo ora deceduto), onde ottenere il risarcimento del danno subito, a loro dire, a seguito di denuncia contro ignoti presentata nel corso del 1994 dallo stesso, unitamente all'allora Presidente pro-tempore, Avv. Arturo Masi, per la sottrazione di gasolio da autotrazione all'interno del deposito aziendale;
- ❖ che, con deliberazione n° 5 adottata nella seduta del 12 gennaio 2000, per la difesa dell'Ing. Lucibello veniva affidato mandato all'Avvocato Stefano Pacifici del Foro di Taranto, così come disciplinato dall'art. 20 del CCNL Dirigenti che prevede che le Aziende devono assumere a loro carico, per tutti i gradi di giudizio, gli oneri connessi a procedimenti penali avviati a carico dei propri dirigenti per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni;
- ❖ che, a conclusione del giudizio, con sentenza n° 1009 emessa in data 24/03/2006 il Tribunale di Taranto, nella persona della Dott.ssa Cosenza, ha rigettato le domande dei ricorrenti, condannandoli, altresì, al pagamento delle spese processuali nei confronti di tutti i convenuti;

- ❖ che, a tale titolo, a favore dell'Ing. Lucibello è stato liquidato l'importo di € 6'927,00, di cui 243,00 per spese, € 2'759,00 per diritti ed € 3925,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
- ❖ che l'AMAT S.p.A. ha già erogato all'Avvocato Pacifici quanto richiesto per la prestazione professionale resa in merito;

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato come parte integrante del presente atto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- L'ing. Francesco Libello cede alla Società AMAT S.p.A. , meglio rappresentata in atti, che accetta, il credito vantato nei confronti dell'ex dipendente Benedettino Fortunato e degli eredi dell'ex dipendente Imperiale Cosimo, a titolo di spese legali liquidate con la sentenza n° 1009 emessa in data 24/03/2006 dal Tribunale di Taranto;
- Per effetto della presente cessione l'Ing. Lucibello perde la titolarità del credito vantato e si obbliga a rimettere alla Società AMAT S.p.A. le somme che eventualmente avesse già ricevuto o dovesse ricevere dai terzi debitori sopra citati;
- Il cedente garantisce che il credito in questione non è stato già oggetto di precedenti cessioni a terzi, ovvero di sequestro o pignoramento, né è soggetto a vincoli, privilegi e condizioni. Il cedente garantisce, altresì, che i debitori non vantano alcun credito nei suoi confronti, tale da poter essere imputato legittimamente a compensazione, anche parziale, rispetto al costituente oggetto della presente cessione;
- La Società cessionaria si obbliga, a proprie spese, a notificare l'intervenuta cessione ai debitori, nelle persone del Sig. Benedettino Fortunato e degli eredi di Imperiale Cosimo.

Letto, confermato, sottoscritto in data xxxxxxxxx

Parte cedente
(Ing. Francesco Lucibello)

Parte cessionaria
(A.M.A.T S.p.A.)

3
N° 5 del Registro



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Atto di citazione direttore - Affidamento incarico legale.

L'anno duemila, il giorno 12 (dodici) del mese di gennaio, alle ore 15:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

*codella Dattore
et Repubblicano
Benedetto F. el
Lipule
M*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'atto di citazione promosso nei confronti del Direttore Generale, ing. Francesco Lucibello, e del Presidente pro-tempore, Avv. Arturo Masi, dagli ex dipendenti Benedettino Fortunato e Imperiale Cosimo, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di Biase, inteso ad ottenere il risarcimento dei danni morali, da quantificare secondo equità e, comunque, in misura non inferiore a £ 400.000.000, subiti a loro dire a seguito di una denuncia contro ignoti presentata nel 1994 dal Presidente e dal Direttore per la sottrazione di gasolio per autotrazione all'AMAT, denuncia che, a seguito di indagini, comportò l'apertura di un procedimento penale da parte della Magistratura, poi conclusosi con l'archiviazione da parte del GIP;
- visto l'art. 20 del CCNL dei dirigenti che, fra l'altro, prevede che "ogni spesa per tutti i gradi di giudizio sarà a carico dell'Azienda";
- atteso che il suddetto CCNL prevede che al dirigente è data facoltà di farsi assistere da un legale di suo gradimento e che il direttore ha segnalato il nominativo dell'avv. Stefano Pacifici;
- preso atto di quanto innanzi evidenziato;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi

DELIBERA

- di affidare il mandato per la difesa del Direttore Generale, per i motivi in narrativa specificati, all'avv. Stefano Pacifici del foro di Taranto;
- di porre la presuntiva spesa di £ 8.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 2000, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento di £ 1.000.000, oltre a IVA e CAP, a favore del legale citato, a titolo di anticipazione per fondo spese legali.

IL PRESIDENTE
F/to : (dott. Mario Razzini)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

Taranto, li 15 FEB. 2010

Prot. n°: 2817 UP

Egr. Ing.
Francesco LUCIBELLO
Via Degli Stadi n. 30
87100 COSENZA

Oggetto: Invio cedolino paga.

Si trasmette in allegato il cedolino paga dello scorso mese di gennaio relativo alle somme liquidate a Suo favore a seguito del dispositivo di sentenza emesso in data 24/12/2009 dal Tribunale di Taranto in composizione monocratica (dott.ssa Deceglie)

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

COD. AZIENDA / FILIALE		RAGIONE SOCIALE		POS. PREVIDENZIALE		
1 - 2		Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA		7800449608		
MATRICOLA / COD. MECC.			DIPENDENTE		SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE	
0000255198\ 255198 LUCIBELLO			FRANCESCO		INAIL Sede : 34500 Aut.N. Del 3249296/95 28/01/2010 11:15 N. 00000022960	
INDIRIZZO						
VIA DEGLI STADI, 30 - 87100 - COSENZA (CS)						
QUALIFICA		MANSIONE - LIVELLO		POSIZIONE ASSICURATIVA		
Codifica INPS : 3 -		DIRETTORE DELL'ESERC - 01		20 - 71021230/20		
DATA NASCITA	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE	AA/MM ANZ.	CODICE FISCALE	CODICI COSTO	
9/05/1955	15/06/1994	26/06/2001	07 01	LCBFNC55E09D086E	09.09.01.00.02.00.00.00.00	
DATA EMISSIONE	PERIODO PAGA	ORE LAV.	GG. LAV.	GG. RETR.	SETT.	
28/01/2010	01/2010 - Gennaio					
RETRIBUZIONE MINIMA : 3.186,54 AUM.PERIO.ANZIANITA' : 846,99 RETRIB. INCENTIVANTE: 2.840,51 RETRIBUZ.ACCESSORIA : 260,29						
Totale :					7.134,33	
COD.	DESCRIZIONE	ORE / GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
589	CONTROV. GIUD.			13.845,17000		13.845,17
483	RISARCIMENTO DANNO			12.000,00000		12.000,00
341	INTERESSI E RIVALUT.			5.502,13000		5.502,13
516	RIMBORSI VARI			150,00000		150,00
271	RECUPERO ANTICIPO			26.720,71000	26.720,71	
	Imponib. fisc.AA.PP.			13.845,17		
	Rit.Fis.lorda AA.PP.			4.776,58		
	Rit.Fis. arretrati		34,5000	13.845,17	4.776,58	
NOTE					TOTALE RITENUTE	TOTALE COMPETENZE
Acc. c.c. n.: 4008.72 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.					31.497,29	31.497,30
Data valuta : 28/01/20 AGENZIA N. 1 DI TARANTO					NETTO IN BUSTA	
					0,00	
		ARR. PRECEDENTE		ARR. ATTUALE		
		0,26		0,25		(Lire)
PERM. AP AC	SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUE	PERM. AP AC	SPETTANTI Ore	GODUTE
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
PERM. AP AC	SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUE	PERM. AP AC	SPETTANTI Ore	GODUTE
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ACCANT. TFR.		IMP. FISC. ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUATE	TFR Al 31/12/09	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
DETRAZ. Gg. Mese						

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgraf.it

Firma e data per ricevuta

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 13 aprile 2010
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / LUCIBELLO Francesco
numero di pagine (inclusa la presente): 16	Tribunale di Taranto (dott.ssa Deceglie) RG 291/2002 - sent. 10836/2009

Si allega copia integrale della sentenza conclusiva del giudizio in oggetto.

Con i migliori saluti

6899
Prot. N. 13 APR. 2010
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
U/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
U/RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
☐




Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio o gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

2009

N. 10836 SENT.
N. 231/02 R.G.
N. 4596 2010 CRON.

Allegata copia in forma esecutiva a

Richiesta di Aut. Alluvie - V. M.Taranto n. 2-9 MAR 2010

CANCELLIERE-CI

(Raffaella D.)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Taranto, dr.ssa Maria Giovanna Deceglie, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 24.12.09 tenuta a Taranto ha emesso la seguente

SENTENZA

nella presente, controversia individuale di lavoro
tra

LUCIBELLO FRANCESCO, con l'assistenza e difesa degli
Avv.ti Pollicoro e Vitale;

-ricorrente-

contro

A.M.A.T. S.P.A., con l'assistenza e difesa dell'Avv.
Barberio.

-resistente-

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: "1) dichiarare la illegittimità del demansionamento e di tutti gli altri atti e comportamenti attivati dall'A.M.A.T. s.p.a. in danno del ricorrente ing. Lucibello Francesco...; 2) condannare l'A.M.A.T. s.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente: a) della somma di £. 314.959.000 (Euro 162.662,74) a titolo di indennità ex artt. 19, 29 e 35 del C.C.N.L. di cui in narrativa, o di quell'altra somma maggiore o minore che dovesse accertarsi per dovuta; b) della somma di £. 200.000.000 (Euro 103.291,38) a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, alla dignità ed alla professionalità del ricorrente, causato dai fatti di cui in narrativa, salva diversa quantificazione da parte del Tribunale, anche in via equitativa; c) della somma di Lire 100.000.000 (Euro 51.645,68) (Lire 5.000.000 per punti 20) a titolo di danno alla salute (cd. biologico), salva diversa quantificazione da parte del Tribunale, anche in via equitativa; il tutto con il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza da giorno di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo; 3) condannare, inoltre, la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio...; 4) dichiarare esecutiva l'emananda sentenza".

CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: "1) rigettare la domanda per la sua manifesta inammissibilità e, comunque, per la insussistenza dei presupposti e per la sua infondatezza in fatto e diritto; 2) disporre la condanna del ricorrente al

pagamento di spese, diritti, onorari, spese generali, con IVA e CAP come per legge".

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è parzialmente fondata, e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione nei termini che di seguito si espongono.

In via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'importo di Euro 83.256,32, liquidato dalla società convenuta in favore del ricorrente, nelle more del presente giudizio (giusta copia dell'ordine di bonifico prodotto all'udienza del 29.7.04). Per contro, deve essere disattesa qualsivoglia ulteriore rivendicazione azionata dal ricorrente a titolo di sorte capitale, non avendo lo stesso contestato in maniera specifica e tempestiva l'esattezza della quantificazione operata dalla società convenuta né allegato i criteri di calcolo dai quali potesse scaturire la spettanza di un importo differente; infatti -secondo l'indirizzo espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi- nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 945/06; Cass., Sez. Lav., Sent. n. 18378/06). Peraltro, nel caso di specie, tenuto conto del contegno processuale assunto dalla difesa, della società convenuta che -in forza del passaggio del ricorrente presso altra società di trasporti in regime di sostanziale continuità con il pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze dell'A.M.A.T.- ha negato che lo stesso potesse rivendicare l'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo e ragguagliata all'indennità sostitutiva del preavviso, il ricorrente avrebbe dovuto prendere una posizione specifica e non limitata ad una generica contestazione sul pagamento asseritamente parziale ricevuto e sui criteri da adottare per l'esatta quantificazione del relativo importo.

Nondimeno, l'A.M.A.T. s.p.a. deve essere condannata al pagamento degli accessori sull'importo erogato nelle more del giudizio al ricorrente, del cui pagamento non ha fornito alcuna prova.

In secondo luogo, non può essere condivisa l'opzione ermeneutica prospettata dalla difesa dell'A.M.A.T. s.p.a., nella misura in cui prospetta l'incompatibilità tra la richiesta dell'indennità di cui al citato art. 19 C.C.N.L. e la richiesta di risarcimento del danno da demansionamento, trattandosi di voci creditorie caratterizzate da una natura e da presupposti applicativi

affatto differenti; infatti, l'indennità contrattuale compete al dirigente che ne faccia richiesta in conseguenza della circostanza oggettiva di aver subito un pregiudizio della propria posizione funzionale in conseguenza della trasformazione dell'azienda, ma non gli preclude la possibilità di azionare la tutela risarcitoria ove, come nel caso di specie, venga dedotto un comportamento illegittimo da parte del datore di lavoro.

Passando all'esame del capo della domanda afferente alle richieste risarcitorie, è opportuno evidenziare che il ricorrente -dopo aver premesso di essere stato assunto dall'A.M.A.T. in qualità di direttore dell'azienda e di essere passato dal 7.2.96, a seguito della trasformazione dell'azienda municipalizzata in azienda speciale, alle dipendenze del nuovo soggetto giuridico conservando la medesima posizione lavorativa, con tutte le mansioni e funzioni svolte quale direttore nella preesistente Azienda Municipalizzata- ha allegato di aver subito un demansionamento all'atto della trasformazione dell'Azienda Speciale datrice di lavoro in società per azioni -avvenuto in data 12.1.01- ancorché l'art. 27 dello statuto della neocostituita 'società, approvato dal Consiglio Comunale, prevedesse che il personale in servizio presso l'Azienda Speciale sarebbe transitato alle dipendenze dell'A.M.A.T. s.p.a. "conservando il trattamento giuridico ed economico in atto al momento della trasformazione"-.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato: a) di essere stato relegato -in forza della delibera dell'A.M.A.T. n. 8 del 27.2.01- ad espletare mansioni di "direttore dell'esercizio", di addetto alla "responsabilità specifica dell'area tecnica", di "esecuzione delle deliberazioni del C.D.A."; b) di aver subito un'ulteriore restrizione dell'area delle proprie competenze in forza della nota del 20.3.01, con la quale il presidente dell'azienda, interpretando riduttivamente la delibera del C.D.A., aveva circoscritto il ruolo di direttore dell'esercizio agli aspetti attinenti alla regolarità e sicurezza dell'esercizio, privandolo di, qualsivoglia influenza operativa sul movimento (che sarebbe rimasto sotto la responsabilità del capo area, unitamente alla programmazione dei turni, alle relative modifiche, alla gestione giornaliera del personale dell'area esercizio ed alla concessione delle relative ferie) ed attribuendogli compiti specifici afferenti all'assunzione di ogni iniziativa finalizzata al buon andamento dei servizi tecnici, compresa ogni forma di proposta, anche in termini di investimenti per migliorarne regolarità, sicurezza e qualità del servizio; c) che tale illegittima condotta datoriale si era tradotta nel sostanziale svuotamento delle competenze precedentemente esercitate, essendogli stata sottratta, improvvisamente ed unilateralmente, la direzione generale di un'azienda di 535 dipendenti ed essendo stato



adibito a sovrintendere ad un* servizio con appena 66 dipendenti, in mancanza di qualsivoglia autonomia decisionale ed in posizione di subordinazione rispetto al nuovo direttore.

In secondo luogo, il ricorrente ha dedotto di aver subito tali iniziative unilaterali da parte del datore di lavoro in un contesto di "continua denigrazione e mortificazione" della propria personalità, "davanti al personale dipendente, con una pubblicità inusitata e spropositata e con plateale manifestazione di compiacimento e soddisfazione per l'operata estraneazione (della propria persona) dalla maggior parte delle attività aziendali" e che la finalità denigratoria si era manifestata all'esterno all'atto dell'assunzione ad aprile dello stesso anno di un altro soggetto -ing. Matichecchia- in qualità di Direttore dell'Azienda; infine, il ricorrente ha dedotto di aver subito, in conseguenza degli eventi e dei comportamenti descritti in ricorso, la compromissione della propria integrità psico-fisica -supportando le relative allegazioni mediante la produzione in giudizio della relativa documentazione medico sanitaria- nonché dell'immagine, della dignità e della professionalità.

Ciò premesso in punto di fatto, deve essere, preliminarmente, **disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio** sollevata dalla difesa della società convenuta, palesandosi lo stesso sufficientemente determinato sia in ordine al "petitum" (affidente alla richiesta di risarcimento del danno extrapatrimoniale subito in conseguenza dell'illegittima condotta datoriale nonché di pagamento dell'indennità di cui all'art. 19 del C.C.N.L. di settore) sia in ordine alla "causa petendi" (essendo sufficientemente circostanziata la descrizione delle caratteristiche del rapporto di lavoro e dei comportamenti datoriali censurati in prospettiva risarcitoria).'

Nel merito, la domanda attorea è fondata, avendo l'istruttoria orale espletata in corso di causa asseverato -in termini del tutto sovrapponibili alle risultanze istruttorie della fase sommaria già conclusa- la fondatezza della prospettazione attorea in merito all'illegittimità del demansionamento subito dal ricorrente, al danno extrapatrimoniale scaturitone ed al nesso causale tra l'inadempimento ed il danno; in particolare, i testi escussi in giudizio hanno confermato la significativa restrizione delle competenze professionali subita dal ricorrente in forza di un'iniziativa unilaterale del datore di lavoro e lo scadimento professionale derivatore sotto il profilo dell'autonomia decisionale e delle responsabilità connesse all'espletamento delle mansioni.

A tale riguardo, si palesano particolarmente persuasive -in quanto provenienti da un soggetto a conoscenza diretta dei fatti di causa nella veste di collega di lavoro del

ricorrente nel periodo dal 1995 fino al dicembre del 2002 e privo di qualsivoglia legame con le parti in causa all'epoca della relativa deposizione testimoniale- le dichiarazioni rese dalla teste Cimaglia, la quale ha descritto il contenuto delle mansioni precedentemente espletate dal ricorrente, dando atto del loro radicale svuotamento -attraverso la riduzione qualitativa e quantitativa delle stesse ed il drastico ridimensionamento del numero dei dipendenti precedentemente gestiti dal ricorrente- culminato nella nomina di un altro soggetto in luogo del ricorrente (teste Cimaglia: "...era direttore dell'azienda e direttore d'esercizio...subì una sostanziale modifica delle mansioni, per la situazione di fatto creatasi mi dovevo rapportare al Presidente o a chi per lui in luogo dell'Ing. Lucibello, perché quest'ultimo non aveva più le competenze che aveva fino ad allora e, di fatto, si occupava solo dell'officina...ad esempio, quanto al personale del movimento ricordo che non era più gestito dal ricorrente...venne assunto l'Ing. Matichecchia che cominciò a svolgere le mansioni che prima svolgeva il ricorrente...nei fatti, al ricorrente venne affidata la responsabilità di circa 60 dipendenti...mentre prima era direttore generale dell'azienda con responsabilità per n. 535 dipendenti...nel periodo dei soli 60 dipendenti di cui ho detto, se sorgevano problemi per tali dipendenti mi rapportavo con il Presidente ...avevo rapporti con Matichecchia per gli argomenti per i quali prima mi confrontavo con Lucibello"). Peraltro, la tesi sostenuta dalla società convenuta -in forza della quale il restringimento delle competenze professionali del ricorrente sarebbe stato una conseguenza inevitabile del nuovo assetto organizzativo della società per azioni subentrata alla pregressa azienda speciale, che aveva comportato la soppressione della figura del direttore dell'azienda speciale e l'avocazione delle relative funzioni in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione- risulta smentita dall'incontestata nomina di un altro dipendente in luogo del Lucibello, rispetto al quale la tesi datoriale dell'alterità e non sovrapponibilità delle rispettive funzioni risulta sconfessata dalle citate risultanze dell'istruttoria orale. Quanto alla tipologia dei danni patiti dal ricorrente, è opportuno premettere che, alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale consolidato e condiviso da Questo Giudice, la modifica in peius delle mansioni assegnate al lavoratore e/o l'assoluta negazione delle stesse devono considerarsi illegittime -ex art. 2103 c.c.- non potendo giustificarsi in relazione ad esigenze tecniche, organizzative o produttive, anche a prescindere dalla volontà del datore di lavoro di declassare o svilire la dignità del lavoratore (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 7980 del 27.04.2004) cagionando una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità



del lavoratore anche sul luogo di lavoro, e determinando un pregiudizio idoneo ad incidere sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione sia patrimoniale sia non patrimoniale, che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 12553/03).

Sicché -salva l'ipotesi del demansionamento temporaneo del lavoratore per un periodo transitorio e al limitato fine di acquisire una più ampia professionalità tale da arricchire e rivalutare il bagaglio professionale derivante dalle precedenti mansioni (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 2948 del 1° marzo 2001)- l'unica ipotesi di generale ammissibilità del demansionamento tendenzialmente definitivo del lavoratore è quella **consensuale** e finalizzata ad evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione dello stesso.

Nel caso che ci occupa, avendo il ricorrente agito ex art. 2087 c.c., deve ritenersi che lo stesso abbia adeguatamente provato -secondo le discipline che presiede alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti- la sussistenza del danno e del nesso di causalità materiale tra lo stesso e la condotta del datore di lavoro; laddove, per contro, sarebbe stato onere della parte datoriale provare la non imputabilità dell'evento lesivo a propria colpa.

Delineata, pertanto, la condotta datoriale in termini di illegittimità, occorre premettere che la materia del "danno biologico" ha formato oggetto di un recente intervento legislativo (D. Lgs. n. 38 del 2000) in forza del quale l'I.n.a.i.l. eroga al lavoratore infortunato una indennità (commisurata anche alla lesione della sua integrità psico-fisica (danno biologico); di talché, si è posto il problema della perdurante ammissibilità della richiesta di risarcimento del danno biologico differenziale subito dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

La tesi favorevole alla risarcibilità del danno biologico differenziale -condivisa da Questo Giudicante- è suffragata in primo luogo dal dato lessicale, vale a dire dalla formulazione dell'art. 55 della legge-delega n. 144/1999, che sottintende una *ratio legis* volta a ricondurre l'intervento dell'I.n.a.i.l. al concetto di «indennizzo», in coerenza con la sua funzione di «sostegno sociale»; sicché, ancorché l'art. 13 del decreto delegato utilizzi in prosieguo il termine, in qualche modo ambivalente, di «ristoro del danno biologico» appare doveroso privilegiare una lettura «costituzionalmente orientata del termine», e quindi coerente con la legge delega.

In tale ottica alle prestazioni I.n.a.i.l. deve riconoscersi una funzione essenzialmente indennitaria e non risarcitoria, prescindendo le stesse dall'esistenza

dell'illecito civile e di una condotta colposa del datore di lavoro; sicché l'intervento dell'I.n.a.i.l. -anche dopo la riforma del 2000- continua a trovare la sua giustificazione nelle finalità sociali dettate dall'art. 38 della Costituzione, mentre il risarcimento si fonda sui principi di cui all'art. 32 della Costituzione, permanendo la differenza ontologica tra il risarcimento del danno e l'indennizzo I.n.a.i.l., anche se riferito al medesimo evento e al medesimo danno; d'altra parte, una differente conclusione postulerebbe un' irragionevole volontà del legislatore di sacrificare il lavoratore danneggiato, rispetto al danneggiato non lavoratore (cfr. Tribunale Pinerolo, Sentenza del 27.4.04; contra Tribunale Torino, Sezione Lavoro, Sentenza del 10.6.03).

Di conseguenza, anche successivamente alla riforma del 2000 è ammissibile la tutela risarcitoria del "danno biologico differenziale" nei confronti del datore di lavoro civilmente responsabile -ancorandone la quantificazione alle tabelle vigenti ed applicate nei diversi tribunali e tenendo conto dell'esigenza di una valutazione delle peculiarità del caso concreto- salva la necessità di detrarre da tale importo l'indennizzo erogato dall'I.n.a.i.l. per la componente del danno biologico permanente; laddove, per contro, il danno biologico temporaneo ed il danno morale non sono stati investiti dalla riforma e possono essere azionati integralmente nei confronti del datore di lavoro.

Tale opzione ermeneutica trova giustificazione e fondamento in una lettura della normativa in chiave sistematica ed in coerenza con i principi elaborati dalla Corte Costituzionale fin dal 1991 (cfr. Sent. n. 356/91; Sent. n. 87/1991) in ordine al diritto fondamentale dell'individuo-lavoratore alla riparazione dell'integrale danno alla salute in conseguenza di eventi connessi all'attività lavorativa; principi che subirebbero, invece, un inaccettabile vulnus ove si propendesse per una lettura dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 tale da legittimare un risarcimento quantitativamente inferiore per una lesione patita dal lavoratore rispetto ad un'identica lesione per la quale non operi il sistema assicurativo sociale.

D'altra parte, ulteriori elementi che suffragano la natura meramente indennitaria e non esaustiva dell'intervento dell'I.n.a.i.l., sono rappresentati dalla caratterizzazione «statica» della nozione di danno biologico consacrata dall'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, in contrasto con la nozione «dinamica» -ed attenta ad ogni aspetto dell'esplicazione della personalità dell'infortunato- elaborata in ambito giurisprudenziale e suscettibile di risarcimento in sede civilistica; inoltre, la quantificazione del danno da parte dell'I.n.a.i.l. -sia in quota capitale, sia in rendita capitalizzata- risulta costantemente ed ampiamente inferiore ai parametri

risarcitori elaborati dalle tabelle territoriali della giurisprudenza.

Infine, la perdurante ammissibilità di un danno differenziale post-riforma trova riscontro nel carattere parziale dell'intervento dell'I.n.a.i.l., che non copre componenti fondamentali dal danno, tra cui: il danno biologico temporaneo; il danno morale; il danno biologico permanente fino al 5% compreso; il danno biologico da morte; il danno esistenziale oltre alla «tradizionale» categoria del danno alla capacità lavorativa specifica.

Orbene, rispetto al danno biologico patito dal ricorrente, la consulenza medica espletata in corso di causa -le cui risultanze Questo Giudice ritiene di condividere in quanto fondate sulla completa anamnesi delle condizioni di salute del ricorrente ed immuni da errori di metodo e vizi logici- ha confermato la sussistenza in capo allo stesso di "un disturbo d'ansia con somatizzazione di entità lieve-moderata, postumo di disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso" dando atto del notevole miglioramento dei postumi e della persistenza di un vissuto di insicurezza e di precarietà lavorativa con un senso di tensione emotiva, con episodi di palpitazioni e senso di oppressione toracica, riconoscendo l'eziologia professionale tra il disagio psichico patito dal ricorrente e le vicende lavorative occorsegli dal mese di febbraio 2001 e quantificando il danno biologico complessivo scaturitone nella misura del 6% con decorrenza dal 26.3.01.

Pertanto, sulla scorta della lettura integrata delle risultanze dell'istruttoria orale e delle valutazioni espresse dal C.T.U. deve ritenersi provata la responsabilità datoriale nella causazione del danno subito dal ricorrente.

In ordine ai criteri di quantificazione del danno biologico patito dall'odierno istante, Questo Giudice ritiene opportuno far riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la quantificazione del danno biologico permanente; di talché, considerato che l'istante alla data di decorrenza del danno biologico individuata dal C.T.U. (26.3.01) aveva circa 46 anni, occorre moltiplicare il punto di invalidità collegato alla percentuale di invalidità riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio per il grado di invalidità (6%) e per il coefficiente moltiplicatore relativo all'età; d'altra parte, avendo il danno biologico una caratterizzazione dinamica che deve tenere conto delle peculiarità del caso concreto (cfr., ex multis, Cass. n. 11039 del 12.05.2006) il criterio tabellare costituisce un parametro tendenziale che va comunque personalizzato in relazione al caso concreto.

Infine, sulla somma capitale devalutata al momento del verificarsi del danno debbono essere calcolati la

rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, calcolati anno per anno sulle somme risultanti dalla rivalutazione annuale (rivalutazione calcolata sulla base degli indici ISTAT) delle somme capitali dalla data del verificarsi del danno al giorno dell'adempimento (cfr. Cass. Sez. Un., 17-2-1995, n. 1712).

Tutto ciò premesso, Questo Giudicante reputa equo, in ragione della gravità dell'illecito contrattuale perpetrato dalla società convenuta, determinare la somma spettante al ricorrente a titolo di danno biologico nella misura di Euro 6.000,00 liquidati alla data del 26.3.01, cui dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate annualmente secondo i criteri precedentemente esposti.

Passando, quindi, ad esaminare gli ulteriori profili di danno potenzialmente scaturenti dalla condotta datoriale di demansionamento del lavoratore, occorre fare riferimento alla figura del "danno esistenziale" -di recentissima elaborazione giurisprudenziale- da ultimo oggetto di attenzione in una significativa pronuncia della Suprema Corte che, intervenendo a Sezioni Unite, ha efficacemente delineato i confini di una categoria di danno estremamente varia e multiforme.

Infatti, premessa l'idoneità della condotta datoriale ad influire su una pluralità di aspetti (patrimoniale, alla salute e alla vita di relazione) e la conseguente risarcibilità anche del danno non patrimoniale, le Sezioni Unite hanno aderito all'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso, che subordina la risarcibilità del "danno esistenziale" alla prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa.

Tale danno non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere della prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass., n. 7905 dell'11 agosto 1998, n. 2561 del 19 marzo 1999, n. 8904 del 4 giugno 2003, n. 16792 del 18 novembre 2003, n. 10361 del 28 maggio 2004; CONTRA Cass. n. 13299 del 16 dicembre 1992, n. 11727 del 18 ottobre 1999, n. 14443 del 6 novembre 2000, 13580 del 2 novembre 2001, n. 15868 del 12 novembre 2002, n. 8271 del 29 aprile 2004, n. 10157 del 26 maggio 2004).

In particolare, la responsabilità datoriale si configura come responsabilità di natura contrattuale, derivando qualunque tipo di danno lamentato -vale a dire sia quello che attiene alla lesione della professionalità, sia quello che attiene al pregiudizio alla salute o alla personalità

del lavoratore- da un comportamento illecito sul piano contrattuale: nel primo caso, in conseguenza della violazione dell'obbligo di cui all'art. 2103 c.c. (divieto di dequalificazione), nel secondo per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. (tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore) norma che inserisce, nell'ambito del rapporto di lavoro, i principi costituzionali.

In entrambi i casi, il datore versa in una situazione di inadempimento contrattuale regolato dall'art. 1218 cod. civ., con conseguente esonero dall'onere della prova sulla sua imputabilità, che va regolata in stretta connessione con l'art. 1223 c.c.

- Dall'inadempimento datoriale non deriva... però automaticamente l'esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. L'inadempimento, infatti, è già sanzionato con l'obbligo di corresponsione della retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una lesione aggiuntiva, e, per certi versi, autonoma. Non può, infatti, non valere, anche in questo caso, la distinzione tra "inadempimento" e "danno risarcibile" secondo gli ordinari principi civilistici di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 cod. civ. da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio. D'altra parte -mirando il risarcimento del danno alla reintegrazione della diminuzione patrimoniale subita dal danneggiato- ove tale diminuzione (perdita subita e/o mancato guadagno) non vi sia stata il diritto al risarcimento non è configurabile.

Prima di scendere all'esame particolare, occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore che deve, in primo luogo, precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno.

Non è, quindi, sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice -se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421, cod. proc. civ.- non può, invece, mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia

l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le tante Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1998 n. 1099).

Passando ora all'esame delle singole ipotesi, il "danno professionale", che ha contenuto patrimoniale, può consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale e destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.

Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività.

In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché -fermo l'inadempimento- l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore.

Quanto al danno non patrimoniale all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 Cost. (cd. "danno esistenziale") è in relazione a questo caso che si appunta maggiormente il contrasto tra l'orientamento che propugna la configurabilità del danno in re ipsa e quello che richiede l'allegazione e la prova in concreto del pregiudizio subito.

Invero, stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione

e la realizzazione della sua * personalità nel mondo esterno.

Peraltro, il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva (propria del danno morale) ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso. Anche in relazione a questo tipo di danno il giudice è astretto alla allegazione che ne fa l'interessato sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell'atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando immancabilmente il danno all'immagine, alla libera esplicazione ed alla dignità professionale come automatica conseguenza della dequalificazione.

Il danno esistenziale infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita.

Non è dunque sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perché questi elementi integrano l'inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita.

Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva; se è così, sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e quindi non c'è nulla da risarcire. Tutto ciò premesso in tema di allegazioni e passando ad esaminare la questione della prova da fornire, occorre evidenziare che mentre il danno biologico non può prescindere dall'accertamento medico-legale, quello esistenziale può, invece, essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo "i concreti" cambiamenti che l'illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato.

Considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, purché, secondo le regole di cui all'art. 2727 cod. civ., venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli

elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano: durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nella abitudini di vita del soggetto; da tutte queste circostanze, complessivamente considerate attraverso un prudente apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ. a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.

D'altra parte,, in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perché questa, per non trasmodare nell'arbitrio, necessita di parametri a cui ancorarsi (così SS. UU. Cass. Sent. n. 6572/2006).

Orbene, facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie, quanto al danno "professionale" ed "esistenziale" asseritamene subiti, l'istruttoria orale espletata ha confermato la significativa incidenza negativa della condotta datoriale sull'elevata professionalità posseduta dal ricorrente -in passato assegnato ad un ruolo apicale e successivamente costretto a ripiegare su un incarico lavorativo meno qualificante presso un altro datore di lavoro- (si veda, su tale aspetto, quanto dichiarato dal ricorrente in sede di espletamento del relativo interrogatorio formale: "mi vedevo anche costretto a cercare altra occupazione lavorativa che trovavo presso l'A.M.T.A.B. di Bari, ma in posizione subordinata al direttore generale...presso l'A.M.A.T. quando sono andato via e cioè a giungo del 2001 ricoprivo solo l'incarico di dirigente tecnico dell'officina...", in assenza di qualsivoglia emergenza istruttoria di segno contrario).

Né depongono in senso contrario rispetto al pregiudizio alla professionalità patito dal ricorrente le allegazioni elaborate dalla difesa della società convenuta in ordine ad asseriti profili di inefficienza che ne avrebbero caratterizzato il periodo di lavoro alle dipendenze dell'A.M.A.T. s.p.a. in veste di direttore di esercizio, non avendo trovato alcun riscontro, in sede istruttoria, la tesi datoriale dell'imputabilità alla responsabilità esclusiva del ricorrente dei danni asseritamente patiti dall'A.M.A.T. s.p.a.

Parimenti, l'espletata istruttoria ha suffragato la prospettazione attorea in ordine al danno all'immagine ed alla sfera delle relazioni personali, familiari e sociali

patito dal ricorrente in conseguenza dell'illegittima condotta datoriale (teste Cimaglia: "...in azienda vigeva un clima di tensione nei confronti del Lucibello...ho personalmente assistito ad episodi nei quali il Presidente usò toni duri nei confronti del Lucibello alla mia presenza e non si trattava di uno "scambio di idee" nell'ambito di una normale dialettica in un rapporto di lavoro...l'episodio di verificò nel corridoio o dinanzi alla porta della stanza del Presidente...posso riferire di aver notato un certo cambiamento nel suo carattere ed anche nel modo di rapportarsi con le persone ed anche con me"; teste Noviello: "...è stato molto male, al punto che non riusciva a parlare di altro che di questa situazione lavorativa...ricordo di aver frequentato il ricorrente con cadenza quasi quotidiana nei tre mesi in cui lo stesso si è assentato dal lavoro per malattia ...da aprile a giugno 2001...il ricorrente, che era sempre stato una persona estroversa, a seguito di queste vicende rifiutava i contatti sociali...era considerato dagli amici uno pesante, in quanto parlava sempre e soltanto delle sue vicissitudini lavorative...non era in condizione di partecipare proficuamente alla vita familiare né di adempiere alle incombenze connesse all'ordinario menage familiare...i figli del ricorrente...hanno vissuto una situazione molto dura...è sempre stato in passato una persona attenta alle esigenze familiari...cercava di organizzare il tempo a sua disposizione per essere partecipe, in particolare, delle vita dei figli").

Di conseguenza, si reputa equo quantificare il danno professionale ed esistenziale patito dal ricorrente in misura pari a quella già liquidata a titolo di danno biologico -Euro 6.000,00, cui dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria da calcolare anno per anno a decorrere dal 26.3.01 in base agli indici ISTAT corrispondenti, nonché gli interessi legali sulle somme di volta in volta rivalutate-.

In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda e del contegno collaborativo della società convenuta -che nelle more del giudizio ha provveduto alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell'importo spettantegli a titolo di indennità di cui all'art. 19 C.C.N.L.- si reputa equo compensare le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3, ponendo l'onere delle spese residue -liquidate come da infrascritto dispositivo- nonché delle spese della consulenza tecnica d'ufficio -nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico della società convenuta, in ragione della sua prevalente soccombenza.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:

accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,:

-dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'importo di Euro 83.156,32 versato dalla società convenuta nelle more del giudizio a titolo di sorte capitale relativa all'indennità di cui all'art. 19 del C.C.N.L. di settore;

-condanna la società convenuta all'erogazione, in favore della parte ricorrente, degli accessori dovuti sul predetto importo, con decorrenza dalla data di maturazione del credito e fino all'integrale soddisfo;

-condanna la società convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, del complessivo importo di Euro 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza dell'illegittimo demansionamento, cui dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria da calcolare anno per anno a decorrere dal 26.3.01 in base agli indici ISTAT corrispondenti, nonché gli interessi legali sulle somme di volta in volta rivalutate;

-compensa le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3, condannando la parte resistente alla rifusione delle spese residue, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge;

-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio -nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico della società convenuta.

Taranto, 24.12.09

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)

IL CANCELLIERE - C1
(Raffaele DI GIORGIO)

depositato in cancelleria

Taranto 03 MAR. 2010

IL CANCELLIERE (C1)
Raffaele Di Giorgio

RAPPORTINO

P. 01

20-GEN-2010 MER 09:10

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR.	DP
20-GEN 09:09	0997329987	18"	1 TRASM. FAX	OK	132	

TOTALE: 18S PAGINE: 1



Prot. az. n° 1017/UP

Taranto, lì 19 GEN. 2010

Fax n° 099/7329987

All'Ing. Francesco Lucibello
c/o avv. Stefania Pollicoro
Via Pitagora, 24
TARANTO

74100

e p.c.

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

Fax n° 099/7362875

74100

" "

Area Contabilità
SEDE

Oggetto: Controversia AMAT S.p.A./ Lucibello Francesco: somme liquidate nel dispositivo di sentenza emesso in data 24/12/2009 dal Tribunale di Taranto sez. lavoro - in composizione monocratica (dott.ssa Deceglie)

Si comunica che, in esecuzione del dispositivo in oggetto, si provvederà a breve alla liquidazione in Suo favore, a mezzo assegno circolare non trasferibile inviato direttamente presso lo studio del suo legale, delle somme così determinate:

P. 01

RAPPORTINO

19-GEN-2010 MAR 13:17

PER: AMAT spa TARANTO 0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR. DP
19-GEN 13:17	AVV BARBERIO	21"	1 TRASM. FAX	OK	122

TOTALE: 21S PAGINE: 1



Prot. az. n° 5057/UP

Taranto, lì 19 GEN. 2010

Fax n° 099/7329987

74100

All'Ing. Francesco Lucibello
c/o avv. Stefania Pollicoro
Via Pitagora, 24
TARANTO

Fax n° 099/7362875

e p.c.

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO



Area Contabilità
SEDE

Oggetto: Controversia AMAT S.p.A./ Lucibello Francesco: somme liquidate nel dispositivo di sentenza emesso in data 24/12/2009 dal Tribunale di Taranto sez. lavoro - in composizione monocratica (dott.ssa Deceglie)

Si comunica che, in esecuzione del dispositivo in oggetto, si provvederà a breve alla liquidazione in Suo favore, a mezzo assegno circolare non trasferibile inviato direttamente presso lo studio del suo legale, della somma così determinata.

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 11 gennaio 2010
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / LUCIBELLO Francesco
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott.ssa Deceglie) RG 291/2002 – dispositivo del 24.12.09

Si allega copia del decreto di liquidazione emesso dal tribunale in favore del dott. Ladommada, ctu nel giudizio in oggetto.

L'importo riconosciuto ammonta ad € 290,00.

Con i migliori saluti

Per Ufficio Ragioni

MR

Si autorizza il pagamento a
fame del dott. Ladommada nel limite
dell'importo riconosciuto nel fine, al
netto dell'esposto di € 150,00 per
autocredito del sig. Lucibello -
18/01/2010 l.l.l.

Prot. n°	12 GEN. 2010	
Dir.		
PR	PRESIDENTE	☐
DC	DIRETTORE GENERALE	☐
CA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UG	AFFARI GEN. / PUNTING	☐
UE	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UE	CONTABILITÀ / SICARIO	☐
UE	INFORMATICA	☐
UE	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UE	TECNICO	☐
UE	PRODOTTI / PRODUC	☐
UE	REGIONERIA / ECONOMIA	☐
UE	GRUPPO	☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o pubblicare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. I suoi promotori di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

depositato in cancelleria

Dott. Giuseppe LADDOMADA
Medicina Fisica Riabilitativa
Specialista in Neurologia
Endertà n. 27
012 Crispiano (TA)-cell.339/5627273
P. LDDGPP65A21E986F
I. 02404550739

Taranto 24 AGO. 2009

IL CANCELLIERE (C1)
Raffaello Di Ciriello

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO relativa alla causa
LUCIBELLO FRANCESCO contro **AMAT**

Crispiano 18/07/09

Oggetto: Richiesta Onorario professionale

Al Sig. Giudice del Lavoro DR. DECEGLIE

Il sottoscritto dott. Giuseppe LADDOMADA, avendo portato a termine la
Consulenza Tecnica d'ufficio eseguita su vostra nomina, chiede che la S.V. voglia
liquidarli i seguenti emolumenti:

Onorario professionale euro 330,00

Spese euro 50,00

Liquidato con valore prov.
spese e onorario dell'AMAT S.p.A.
E 7.10.00
del conto
dell'ecconto
per proprio

Onorario professionale.....

Spese.....

In sede di visita peritale è stata versata, dal Sig.re Lucibello, la somma di euro
150,00 come anticipo di spese, così come disposto dal G.L.

Taranto 23.12.09

Dott. Giuseppe LADDOMADA

Il Giudice: Dr. DECEGLIE

Dott. Giuseppe Laddomada
Specialista in Neurologia
E' COPIA DELL'ORIGINALE
Taranto, 11

GEN. 2010

AMAT s.p.a. - Protocollo in Attivo

Prot. N.

30 DIC 2009

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MOVIMENTO

AFFARI GEN/PR/SINISTRI

ACQUISTI/CONTRATTI

CONTABILITA'/BILANCIO

INFORMATICA

PERSONALE/RETRIBUZIONI

TECNICO

PRODOTTI TRAFFICO

RAGIONERIA/ECONOMATO

STQ STAFF QUALITA'

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 30 dicembre 2009
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / LUCIBELLO Francesco
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott.ssa Deceglie) RG 291/2002 - dispositivo del 24.12.09

Si allega copia del dispositivo di sentenza con cui il Tribunale di Taranto - a fronte degli importi a vario titolo rivendicati dal Lucibello (€ 162.662,74 a titolo di indennità ex art. 19 CCNL; € 103.291,38 a titolo di danno all'immagine, alla dignità e alla professionalità; € 51.645,48 a titolo di danno biologico) - ha:

- 1) dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all'importo netto di € 83.256,32 versato dall'Amat a titolo di indennità ex art. 19 CCNL;
- 2) condannato l'Amat all'erogazione degli accessori sull'importo sub 1; → *interessi e rielaborazioni*
- 3) condannato la convenuta al pagamento dell'importo di € 12.000,00 (oltre interessi e rivalutazione) a titolo di "danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'illegitimo demansionamento";
- 4) compensato le spese processuali nella misura di 1/3, condannando l'azienda al pagamento della parte residua (liquidata nella misura di € 4.000,00 oltre accessori).

Le opportune valutazioni in ordine alla decisione in oggetto, potranno essere compiute in seguito al deposito della sentenza integrale, dopo aver esaminato le motivazioni utilizzate dal Tribunale.

Con i migliori saluti



Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

R. G. N. _____/____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Taranto, dr.ssa Maria Giovanna Deceglie, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 24.12.09 tenuta a Taranto ha emesso la seguente

SENTENZA

nella presente controversia individuale di lavoro
tra

LUCIBELLO FRANCESCO

e

A.M.A.T. S.P.A.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:

- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
 - dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'importo netto di Euro 83.256,32 versato dalla società convenuta nelle more del giudizio a titolo di sorte capitale relativa all'indennità di cui all'art. 19 del C.C.N.L. di settore;
 - condanna la società convenuta all'erogazione, in favore della parte ricorrente, degli accessori dovuti sul predetto importo, con decorrenza dalla data di maturazione del credito e fino all'integrale soddisfo;
 - condanna la società convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, del complessivo importo di Euro 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dallo stesso subito in conseguenza dell'illegittimo demansionamento, cui dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria da calcolare anno per anno a decorrere dal 26.3.01 in base agli indici ISTAT corrispondenti, nonché gli interessi legali sulle somme di volta in volta rivalutate;
 - compensa le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3, condannando la parte resistente alla rifusione delle spese residue, che liquida in complessivi €. 4.000,00, di cui €. 2.400,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge;
 - pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio -nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico della società convenuta.
- Taranto, 24.12.09

Il Giudice del Lavoro

Studio Legale

P.IVA
Cod. Fisc.

Spett.le

P.IVA
Cod. Fisc.

Fattura n° 0 del gg-mm-aaaa

Causale : A saldo competenze e spese

	<i>Euro</i>
Competenze e Spese Imponibili	€.4.000,00
€.12,50 % Rimborso spese generali	€.500,00
~~2~~ % Cassa Nazionale Avvocati	€.180,00
Totale Imponibile	€.4.680,00
Iva 20%	€.936,00
Anticipazioni esc. art. 15/3 D.P.R. Nr. 633/72	€.0,00
Totale fattura	€.5.616,00

Per Quietanza



Conetto ore 4^g

Numero: 3/2010

Pratica: LUCIBELLO 2 (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 12.000,00
2. Importo lordo comprese le spese: €. 12.000,00
3. Data da cui decorrono gli interessi: 26-03-2001
4. Data finale del calcolo degli interessi: 05-01-2010
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: NOV 2009 = 135,6)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 05-01-2010

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 12.000,00	L. 23.235.240
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 3.278,36	L. 6.347.799
Rivalutazione totale maturata		
(dal 26-03-2001 al 05-01-2010)	€. 2.223,76	L. 4.305.808
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 5.502,13	L. 10.653.607
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
 A SALDO TOTALE RESIDUANO	 €. 17.502,13	 L. 33.888.847

di cui:

Capitale = 12.000,00 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 2.223,76 -- Interessi = 3.278,36

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

NO TF
NO TNP

Numero: 2/2010

Pratica: LUCIBELLO contro AMAT

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: € 83.256,32
2. Importo lordo comprese le spese: € 83.256,32
3. Data da cui decorrono gli interessi: 01-07-2001
4. Data finale del calcolo degli interessi: 31-07-2004
5. Tipo di credito: Credito di lavoro derivante da rapporti privati
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Scala mobile (ultimo indice disponibile: DIC 1997 = 249,33)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 31-07-2004

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 83.256,32	L. 161.206.715
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 7.996,34	L. 15.483.072
Rivalutazione totale maturata (dal 01-07-2001 al 31-07-2004)	€ 5.848,83	L. 11.324.919
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 13.845,17	L. 26.807.992
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€ 97.101,49	L. 188.014.706

di cui:

Capitale = 83.256,32 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 5.848,83 -- Interessi = 7.996,34

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento

← Netto →

TF (?)

9'068,58

Controversia Ing. Lucibello c/ AMAT

Somme corrisposte a luglio 2004						
Causale	mensilità considerate	importo lordo ultimo cedolino	Importo Lordo	contributi INPS	IRPEF (aliquota di tassazione del TFR, pari al 34,5%)	Importo netto
Indennità di preavviso ex art. 35	12,00	€ 7.134,33	€ 85.612,03	€ 8.435,46	€ 26.625,92	€ 50.550,65
Indennità supplementare ex art. 29	1/3 di 21	€ 7.134,33	€ 49.940,35	€ -	€ 17.229,42	€ 32.710,93
Totale			€ 135.552,38			€ 83.261,58

Ipotesi (a)

Somma calcolata con incidenza delle mensilità aggiuntive su entrambe le indennità						
Causale	con incidenza delle mensilità aggiuntive	importo lordo ultimo cedolino	Importo Lordo	contributi INPS	IRPEF (aliquota tassazione del TFR, pari al 34,5%)	Netto
Indennità di preavviso ex art. 35	14	€ 7.134,33	€ 99.880,62	€ 9.703,94	€ 31.110,96	€ 59.065,73
Indennità supplementare ex art. 29	1/3 di 24,5	€ 7.134,33	€ 58.263,70	€ -	€ 20.100,97	€ 38.162,72
Totale			€ 158.144,32			€ 97.228,45

mensilità aggiuntive maturate su 21 mesi	3,5

al 30/7/2004 184.846,00
 - 135.552,00
 49.294,00

Ipotesi (b)

→ 60.000,00

Somma calcolata con incidenza delle mensilità aggiuntive soltanto sull'indennità di preavviso						
Causale	mensilità considerate	importo lordo ultimo cedolino	Importo Lordo	contributi INPS	IRPEF (aliquota tassazione del TFR, pari al 34,5%)	Netto
Quota indennità di preavviso ex art. 35	14	€ 7.134,33	€ 99.880,62	€ 9.703,94	€ 31.110,96	€ 59.065,73
quota indennità supplementare ex art. 29	1/3 di 21	€ 7.134,33	€ 49.940,31	€ -	€ 17.229,41	€ 32.710,90
Totale			€ 149.820,93			€ 91.776,63

Somma lorda richiesta nel ricorso giudiziario	€ 162.662,74

Differenza somma lorda rispetto all'ipotesi a)	€ 4.518,42

Differenza somma lorda rispetto all'ipotesi b)	€ 12.841,81

Taranto lì 27/07/2004

Al Responsabile ufficio Ragioneria

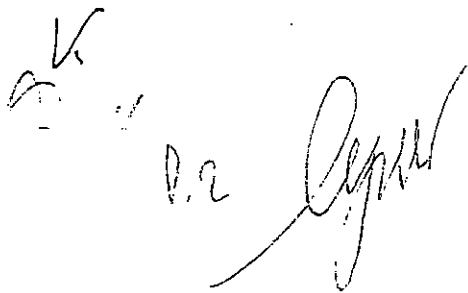
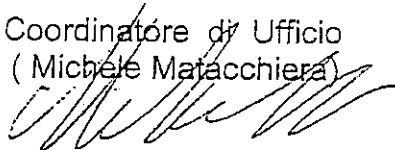
COMUNICAZIONE INTERNA

Si prega di emettere mandato di pagamento di € 83.261,32 a favore
dell'Ing. Francesco LUCIBELLO nato a Cosenza il 09/05/1955
(CF: LCB FNC 55E09 D086E) con accredito sul c/c N. 14348 Banca B.N.L.
Piazza Garibaldi – Bari - abi 01005 cab 04001 .

Detta somma sarà trattenuta con le competenze del mese di luglio c.a. .

Distinti saluti.

Coordinatore di Ufficio
(Michele Matarachiera)



Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: robertobarberio@libero.it
Inviato: venerdì 8 gennaio 2010 17.16
A: menenti@amat.ta.it
Oggetto: R: controversia AMAT SpA c/ Ing. Lucibello

Gent.ma dott.ssa,

Quanto al primo quesito, confermo la letteralità del riferimento della sentenza "all'importo netto di € 83.256,32 versato dall'Amat...". Stando a tale inequivoca determinazione del giudice, la misura del predetto importo va utilizzata per il computo degli accessori da erogare.

Quanto al secondo quesito, poi, l'importo di € 12.000,00 è stato liquidato a titolo di danno non patrimoniale, a riparazione del demansionamento patito e, quindi, senza alcuna diretta relazione con l'aspetto economico (corrispettivo) della prestazione di lavoro resa dal Lucibello. In linea con la natura tipicamente risarcitoria, la determinazione di tale danno, come meglio chiarirà la motivazione, è certamente avvenuta in via equitativa. Cordialmente
Roberto
Barberio

>----Messaggio originale----

>Da: menenti@amat.ta.it
>Data:
08/01/2010 13.12
>A: "Robertobarberio"<robertobarberio@libero.it>
>Ogg:
controversia AMAT SpA c/ Ing. Lucibello
>
> Egr. Avvocato,
> faccio seguito al
colloquio intercorso in mattinata per inviare in allegato
>l'articolo
pubblicato in merito da Taranto Oggi il 30/12/2009.
> Come anticipato
telefonticamente, le sottopongo il seguente quesito: il
>dispositivo di sentenza
emesso dalla Dott.ssa De Ceglie il 24/12/2009
>testualmente prevede al sub 2
"condanna la società convenuta all'erogazione,
>in favore della parte
ricorrente, degli accessori dovuti sul predetto
>importo, con decorrenza dalla
data di maturazione del credito e fino
>all'integrale soddisfo".
> L'importo
richiamato in dispositivo dovrebbe far riferimento a quello
>indicato
espressamente nel sub 1, ossia ad € 83'256,32, quale importo netto
>erogato
all'Ing. Lucibello nel luglio del 2004 ex art. 19 CCNL.
> A tal riguardo le
chiedo di confermare o meno se il calcolo dei crediti
>accessori vada
effettuato sull'importo netto indicato in dispositivo ovvero
>sull'importo al
lordo delle ritenute previdenziali e fiscali all'epoca
>operate.

> Infine, alla
luce degli atti processuali, ai fini di una corretta eventuale
> imposizione
fiscale e previdenziale le chiedo qualche maggior chiarimento
> sulla natura del
risarcimento, pari ad € 12'000,00, oltre interessi e
> rivalutazione, liquidato
dal Giudice a favore del ricorrente al sub. 3).
> Resto in attesa di un suo
cortese riscontro e le invio cordiali saluti
> Maria Fabiola
Menenti
>
>

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]
Inviato: venerdì 8 gennaio 2010 13.12
A: Robertobarberio
Oggetto: controversia AMAT SpA c/ Ing. Lucibello



taranto oggi.pdf

Egr. Avvocato,

faccio seguito al colloquio intercorso in mattinata per inviare in allegato l'articolo pubblicato in merito da Taranto Oggi il 30/12/2009.

Come anticipato telefonicamente, le sottopongo il seguente quesito: il dispositivo di sentenza emesso dalla Dott.ssa De Ceglie il 24/12/2009 testualmente prevede al sub 2 "condanna la società convenuta all'erogazione, in favore della parte ricorrente, degli accessori dovuti sul predetto importo, con decorrenza dalla data di maturazione del credito e fino all'integrale soddisfo".

L'importo richiamato in dispositivo dovrebbe far riferimento a quello indicato espressamente nel sub 1, ossia ad € 83'256,32, quale importo netto erogato all'Ing. Lucibello nel luglio del 2004 ex art. 19 CCNL.

A tal riguardo le chiedo di confermare o meno se il calcolo dei crediti accessori vada effettuato sull'importo netto indicato in dispositivo ovvero sull'importo al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali all'epoca operate.

Infine, alla luce degli atti processuali, ai fini di una corretta eventuale imposizione fiscale e previdenziale le chiedo qualche maggior chiarimento sulla natura del risarcimento, pari ad € 12'000,00, oltre interessi e rivalutazione, liquidato dal Giudice a favore del ricorrente al sub. 3).

Resto in attesa di un suo cortese riscontro e le invio cordiali saluti

Maria Fabiola Menenti

Prot. n° 21'980/UP

Taranto, lì 10/11/2008

ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO

Con la presente scrittura privata LE PARTI:

La Società AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) S.p.A.,
C.F. 00146330733, esercente l'attività di trasporto pubblico di linea, con sede in
Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, in persona del legale rappresentante pro-
tempore Ing. Giuseppe Casatello, nato a Maglie (LE) il 03/09/1935, C.F. CST GPP
35P03 E815Q, domiciliato per la carica presso la sede della Società

E

l'Ing. Francesco Lucibello, nato a Cosenza il 09/05/1955 e ivi residente alla Via
degli Stadi n° 30 (C.F. LCM FNC 55E09 D086E);

Premesso che :

- ❖ A- nel corso del 2000 l'Ing. Francesco Lucibello, nella qualità di Direttore Generale dell'A.M.A.T., è stato citato in giudizio dagli ex agenti Benedettino Fortunato e Imperiale Cosimo (quest'ultimo ora deceduto), onde ottenere il risarcimento del danno subito, a loro dire, a seguito di denuncia contro ignoti presentata nel corso del 1994 dallo stesso, unitamente all'allora Presidente pro-tempore, Avv. Arturo Masi, per la sottrazione di gasolio da autotrazione all'interno del deposito aziendale;
- ❖ B - con deliberazione n° 5 adottata nella seduta del 12 gennaio 2000, la difesa dell'Ing. Lucibello veniva affidata all'Avvocato Stefano Pacifici del Foro di Taranto, così come disciplinato dall'art. 20 del CCNL Dirigenti che prevede che le Aziende devono assumere a loro carico, per tutti i gradi di giudizio, gli oneri connessi a procedimenti penali avviati a carico dei propri dirigenti per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni;

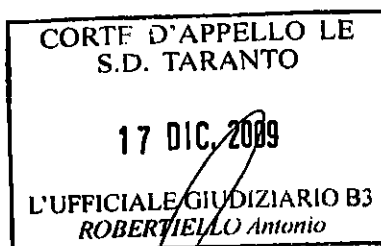
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail:
amat@amat.ta.it

Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

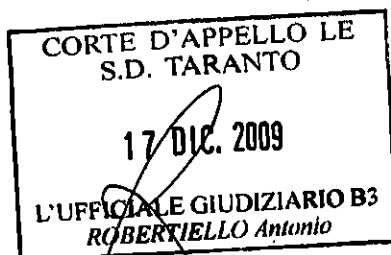
RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'AMAT SPA, ad ogni effetto di legge, io sottoscritto ho notificato copia del suesteso Atto di cessione del credito intervenuto tra l'Amat spa e l'ing. Francesco Lucibello il 10.11.08, recante le sottoscrizioni delle parti in originale, a:

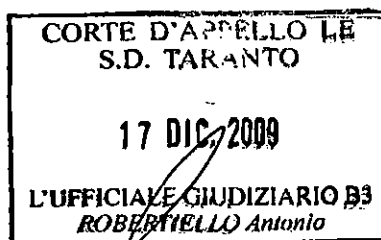
BENEDETTINO Fortunato, residente alla via Cesare Battisti n. 2, 74020 Monteiasi –
mediante spedizione a mezzo del servizio postale



LA PESA Maria Concepita, nella sua qualità di erede del sig. Imperiale Cosimo,
residente alla Via Catone n. 2 (scala A), 74022 Fragnano (TA) – mediante spedizione a
mezzo del servizio postale



IMPERIALE Paolo, nella sua qualità di erede del sig. Imperiale Cosimo, residente alla
Via IV Novembre n. 26, 74022 Fragnano (TA) – mediante spedizione a mezzo del
servizio postale



CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPIT
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>21/12/09</u> ☒ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1)..... ☐ Curatore fallimentare (2)..... ☐ Domiciliatario (3)..... ☐ Familiare convivente (4)..... ☐ Addetto alla casa (5)..... ☐ Al servizio del destinatario (6)..... ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)..... ☐ Delegato dal direttore del (8)..... di ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto)..... <u>[Firma]</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) ☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare ☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna <u>21/12/09 [Firma]</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10)..... ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO ☐ PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n° del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo dell'ufficio di distribuzione: (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (7) Segretario, dipendente, ecc. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo stabilimento, ecc. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, convive con il destinatario "more uxorio", convivente, addetta alla casa. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che convive con il destinatario "more uxorio", convivente, addetta alla casa. (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapiti al primo indirizzo.

N° 26321 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con raccomandata n° (vedi retro) dall'U.P. di
del cronologico diretto a LA PESA MARIA CONCETTA, VIA CATONE 2 - 74022 FRAGNA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPIT
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>21.12.09</u> ☒ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1)..... ☐ Curatore fallimentare (2)..... ☐ Domiciliatario (3)..... ☐ Familiare convivente (4)..... ☐ Addetto alla casa (5)..... ☐ Al servizio del destinatario (6)..... ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)..... ☐ Delegato dal direttore del (8)..... <u>LA PESA MARIA CONCETTA</u> ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto)..... <u>[Firma]</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) ☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare ☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna <u>21-12-09 [Firma]</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10)..... ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO ☐ PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n° del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo dell'ufficio di distribuzione: (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (7) Segretario, dipendente, ecc. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo stabilimento, ecc. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, convive con il destinatario "more uxorio", convivente, addetta alla casa. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che convive con il destinatario "more uxorio", convivente, addetta alla casa. (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapiti al primo indirizzo.

AVVISO DI RICEVIMENTO N° 26321 del cronologico
della comunicazione di avvenuto deposito

dell'atto **giudiziario** spedito con raccomandata N° 763107069367

il dall'ufficio postale di

diretto a BENEDETTO PONTINARO VIA BASTINI 2 MONTEBASILE

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata retro indicata il 22/12/09

AVVERTENZE: Se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, la firma del consegnatario deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita (legame di parentela, persona di servizio, portiere, ecc.) con l'aggiunta, se si tratta di familiare, dell'indicazione "convivente" anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia o non possa firmare, l'agente postale deve farne menzione e apporre la data e la propria firma.

Firma del destinatario

Firma e qualità della persona alla quale viene consegnato l'atto

Dichiaro di aver:

☒ Imnesso in cassetta

☐ affisso alla porta d'ingresso

Firma dell'agente postale

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Prot. az. n° 16160/UP

Taranto, 02 SET. 2009

Egr. Dott.
Martino Ancona
Via S. Orimini, n° 52 int. E
74015 Martina Franca

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
74100 Taranto

OGGETTO: Controversia AMAT S.p.A./ Ing. Francesco Lucibello (Tribunale di Taranto - Dott.ssa De Ceglie). Invio perizia del CTU

Con riferimento a quanto in oggetto, si invia, in busta chiusa, copia della perizia depositata dal CTU, Dott. Laddomada.

Secondo quanto precisato dal legale aziendale officiato nella causa, Avvocato Barberio, eventuali contestazioni e/o richieste di chiarimenti al CTU dovranno essere proposte entro la prossima udienza, fissata per il 24/09/2009.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Mathecchia)

Per Licenzi
2/9/2009
Dott. MARTINO ANCONA
Specialista in Medicina del Lavoro
Specialista in Fisioterapia
Medico Competente
Via S. Orimini, 52/E
Tel. 080.4858152 - Cell. 339.6542781
74015 MARTINA FRANCA (TA)

17602

ProL N 24 SET. 2009

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DT DIRETTORE TECNICO
☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO
☐ UAG AFFARI GEN/PR/GRINISTRI
☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI
☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO
☐ UI INFORMATICA
☐ UP PERSONALE/RET/INIZIATIONI
☒ UT TECNICO
☐ UST PRODOTTI/TRAFFICO
☐ URO RAGIONERIA/ECONOMATO
☐ SIO STAFF GENERALI

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
 74100 TARANTO
 tel. +39 099/7351536
 fax +39 099/7362875
 e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di	Data: 24 settembre 2009
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / LUCIBELLO Francesco
numero di pagine (inclusa la presente): 4	Tribunale di Taranto (sez. lavoro) Dott ssa De Ceglie - pross. ud. 19.10.2009

All'udienza odierna – in considerazione delle osservazioni del dott. Ancona sulla mancanza di idonea comunicazione sul rinvio dell'inizio delle operazioni peritali, con conseguente ns. eccezione di nullità della CTU – il giudice ha rinviato la causa al **19 ottobre p.v.** ai fini dell'esibizione del fax che il dott. Ladommada assume di aver inviato allo scrivente,

In effetti, tale comunicazione risulta ricevuta dallo studio in data 01.06.09 e prontamente inoltrata (via fax) sia al dott. Ancona che all'Amat (ved. doc. allegata)

In ogni caso, per esigenze difensive e per non smentire il ns. CTP, in giudizio non è stata data evidenza dell'avvenuta ricezione del fax in questione.

Con i migliori saluti

certelle
(parlati con l'avvocato, lettera di
mele informare)
MB
20/09/09

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario. Soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Dott. Martino Ancona	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 30 maggio 2009
numero di fax: 080.4858152	Oggetto: AMAT / LUCIBELLO Francesco Consulenza tecnica
numero di pagine (inclusa la presente): 2	

cc, Amat spa
fax 099 7794247

Si allega copia della nota con cui il dott. Laddomada ha comunicato il rinvio delle operazioni peritali alla data del 5 giugno p.v. ore 16.

Con i migliori saluti



Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggerlo, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarlo a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

Dott. Giuseppe LADDOMADA
Specialista in Neurologia
Studio: c/o Prima Salus
via Montegrappa n.64 74012 Crispiano (Ta)
Tel. 099/613672; Cell. 3395627273

AVV. Roberto Barberio
Fax 0997362875

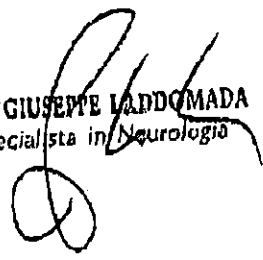
Oggetto: Causa Sezione Lavoro tra S.rc. Lucibello contro AMAT S.P.A.

Con la presente le comunico che le operazioni peritali per la causa in oggetto, per causa di forza maggiore, sono state rinviate al giorno 05/06/09 alle ore 16,00 presso lo studio del CTU.
Tanto si comunica per quanto ne consegue.

Crispiano 030/05/09

Dott. Giuseppe LADDOMADA

Dott. GIUSEPPE LADDOMADA
Specialista in Neurologia



Rapporto conferma messaggi

01-GIU-2009 11:39 LUN

Numero fax : 0997362875
Nome : STUDIO ASS BARBERIO

Nome/Numero : 0804858152
Pag. : 2
Ora iniz. : 01-GIU-2009 11:37 LUN
Tempo trascorso : 01'22"
Modalita' : STD G3
Risultati : [O.K]

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: robertobarberio@libero.it
Inviato: giovedì 10 settembre 2009 10.34
A: anconamartino@libero.it
Cc: menenti@amat.ta.it
Oggetto: R: CTU AMAT / LUCIBELLO



LUCIBELLO -
ESTO DELLA RELAZ.

Gent.mo dottore,

mi sono permesso di dare veste di relazione ai rilievi da
Ella eplicitati.
Allego pertanto il testo di tale relazione con preghiera di
redigerla in 3 copie complete di firma e di farcele tenere al più presto
per il
tramite dell'Amat..
Ho preso atto dell'omessa comunicazione (che avrebbe dovuto
essere effettuata nelle forme di cui all'art. 91 disp. attuaz. al cpc)
ed ho
ritenuto opportuno di eliminare quanto da Ella riferito a tal riguardo,
Ciò per
far sì che sia il CTU a rendere conto di quanto dichiarato e di
comprovarlo.
Anche perché la versione di quest'ultimo tenderebbe a "regolarizzare" il
tutto
attraverso un rinvio, asseritamente reso noto per tempo, al giorno
5.06.09.
Invece, sulla scorta di quanto da Ella riferito, l'indagine peritale è
affetta
da nullità relativa. Eccezione che mi propongo di sollevare
tempestivamente
nell'ambito della mia sfera difensiva.
In attesa di un Suo cortese cenno, La
ringrazio e La saluto codialmente,
Roberto Barberio

>----Messaggio
originale----

>Da: anconamartino@libero.it
>Data: 09/09/2009 11.16
>A:
<robertobarberio@libero.it>
>Cc: <amat@amat.ta.it>, <anconamartino@alice.it>

>Ogg: R: CTU AMAT / LUCIBELLO
>

>Egr. Avv. Barberio,
>in merito alla CTU in
persona di Lucibello Francesco espletata dal CTU Dott.
>Francesco Laddomada su
richiesta del Magistrato Dott. De Ceglie si ritiene di
>rilevare quanto segue:

>-La CTU fissata per il giorno 28/5/2009 non aveva luogo e di ciò il CTP
Dott.

>Ancona ne veniva a conoscenza solo per propria telefonata al CTU alle
ore 13

>dell stesso giorno. Successivamente il proseguo non veniva formalizzato
come

di

>rito (FAX, telegramma, racc. A.R. ecc. ma solo tramite telefonata

<
>
>>Da: robertobarberio@libero.it
>>Data:
08/09/2009 20.33
>>A: "anconamartino"<anconamartino@libero.it>
>>Ogg: CTU AMAT
/ LUCIBELLO
>>
>>Come d'intesa, per fornirle il mio indirizzo e-mail.
>>
>>Con
i migliori saluti
>>
>>Roberto barberio
>>
>>
>
>
>

OSSERVAZIONI E RILIEVI

del dott. Martino Ancona, consulente di parte dell'Amat SpA, in merito alla CTU sulla persona di Lucibello Francesco espletata dal CTU Dott. Francesco Laddomada su incarico del Magistrato Dott. De Ceglie

Lo scrivente non è stato posto in condizione di partecipare all'inizio delle operazioni peritali in mancanza di idonea comunicazione come per legge.

Recentemente l'Amat mi ha fatto tenere copia della relazione depositata dal CTU.

Tale relazione dà atto che, nel giorno in essa indicato, le operazioni peritali avevano avuto inizio alle ore 16,45 per concludersi alle ore 17,30. Delle stesse agli atti non è allegato alcun verbale.

Rammaricato di non essere stato messo in condizione di partecipare alle operazioni peritali, devo limitarmi, mio malgrado, ad esprimere scarse osservazioni ad operazioni ormai concluse.

*

Si ritiene che 45 minuti, comprensivi del tempo per esperire le formalità di rito siano insufficienti per porre una diagnosi di disturbo psichico che richiede una lunga ed elaborata raccolta di racconti anamnestici per tracciare un profilo della personalità del soggetto e dei mutamenti che tale personalità può aver avuto nel tempo a causa di azioni esterne.

Trattasi nel caso del Lucibello, comunque, di una personalità predisposta e quindi l'Azione stressigena sarebbe da ritenersi "concausa" così come si evince anche dalla CTP del Dott. Raffaele Mauro. La diagnosi fatta dal CTU si basa su segni e sintomi riferiti e raccontati che possono avere altra e varia origine (vissuto personale e familiare, sintomi legati al diabete ed ipertensione di cui il Lucibello è affetto; effetti collaterali da farmaci-antidiabetici ed antipertensivi). Sarebbe necessario che la diagnosi fosse posta da uno Specialista Psichiatra e non Neurologo mediante l'uso di opportuni tests psico-diagnostici.

La valutazione, comunque di 6% supera il limite del 5% collocando il danno al di sopra dei barheès valutativi secondo i correnti orientamenti di Legge. La diagnosi di Disturbo d'ansia con depressione e disturbo d'adattamento fu posta già ad agosto 2001 neanche sei mesi dopo l'inizio dell'evento e quindi in contrasto coi parametri del DSM IV. Il disturbo d'adattamento insorge entro tre mesi dall'evento esterno causale e scompare entro sei mesi o comunque al finire di tale evento non è ipotizzabile una sua cronicizzazione vista l'anamnesi lavorativa ininterrotta del Lucibello. Il disturbo d'adattamento comporta "una significativa compromissione del funzionamento lavorativo del soggetto".

Perchè non è stata chiesta una collegiale a tale proposito e come fa oggi a svolgere funzioni dirigenziali se è portatore di tale disturbo che lo rendono incompatibile?

Martina Franca_____

Dott. Martino Ancona

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail. stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Dott. Martino Ancona	Mittente: Avv Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 1° settembre 2009
numero di fax: 080.4858152	Oggetto: AMAT / LUCIBELLO Francesco
numero di pagine (inclusa la presente): 8	Tribunale di Taranto (dott.ssa de Ceglie) pross. ud. 24.09.09

cc. Amat spa
fax 099.7794247

Gent.mo dottore,

con riferimento all'oggetto, allego copia della perizia depositata dal dott. Laddomada.

Vorrà cortesemente esaminarla e fornirmi indicazioni in proposito.

Eventuali contestazioni e/o richieste di chiarimenti al CTU dovranno essere proposte entro la prossima udienza (24 settembre p.v.).

Con i migliori saluti.

Prot. N. 01 SET. 2009
Del 01 SET. 2009
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
ULPT PRODOTTI/TRAFFICO ☐
ULRG RAGIONERIA/ECONOMIA ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

COPIA

Dott. Giuseppe LADDOMADA
Specialista in Neurologia
Studio: via Montegrappa n. 64 C/o Prima Salus
74012 Crispiano (TA)
339/5627273

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO relativa alla causa
LUCIBELLO FRANCESCO contro **AMAT S.P.A.**

OGGETTO: Riconoscimento di infermità derivante da attività lavorativa e
quantificazione del danno biologico

GIUDICE : Dr. DECEGLIE

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO: DOTT. GIUSEPPE LADDOMADA

GIURAMENTO: 07/05/09

OPERAZIONI PERITALI: 28/05/09

PROSSIMA UDIENZA: 24/09/09

Dott. Giuseppe Laddomada
Specialista in Neurologia

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO relativa alla causa tra il S.re Lucibello Francesco
ricorrente, e AMAT s.p.a.

INTRODUZIONE E PREMESSE

Il Sig.re Ing. Lucibello Francesco, già Direttore dell'AMAT a seguito di concorso pubblico bandito dall'allora azienda municipalizzata, assistito dallo Studio Legale Pollicoro, chiede il riconoscimento di un danno alla salute (danno biologico) conseguente agli accadimenti successivi alla delibera n.8 del 27/02/01 del Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.T. con la quale si decideva di sottrarre al ricorrente gran parte delle sue funzioni e mansioni di " Direttore generale", limitandole a quelle di " Direttore" dell'esercizio determinando un "preteso" demansionamento.

In data 07/05/09 il Giudice del Lavoro dr.ssa DECEGLIE nominava come CTU il Dott. Giuseppe Laddomada, che prestava giuramento, al fine di:

- a) "Verificare la sussistenza, in capo al ricorrente, delle patologie dallo stesso allegate e certificate e della rinconducibilità delle stesse -sotto l'aspetto medico-sanitario- alle vicende lavorative dello stesso prospettate nel ricorso";
- b) "In caso di risposta affermativa al precedente quesito, di quantificare in termini percentuali il danno biologico patito dal ricorrente, precisandone la data di decorrenza".

Le operazioni peritali venivano fissate, inizialmente per il giorno 28/05/09, successivamente, per indisponibilità del CTU, venivano rinviate al giorno 05/06/09 alle ore 16,00, presso lo studio del CTU, in Crispiano in via Montegrappa n. 64; venivano avvistate le parti inizialmente telefonicamente, successivamente seguiva comunicazione via Fax.

Le operazioni peritali hanno avuto inizio alle ore 16,45 del 05/06/09 presso lo studio del CTU, era presente il S.re Ing. Lucibello Francesco, nato a Cosenza, il 09/05/55, residente a Cosenza in via Degli Stadi n. 6, domiciliato a Bari in Piazza Garibaldi n. 27, identificato con carta di identità n. AK1490107 rilasciata dal Comune di Cosenza in data 23/08/04; il ricorrente era assistito dal Dott. Raffaele Mauro, specialista in Psichiatria e Medicina Legale.

Le operazioni peritali si sono concluse alle ore 17,30 dello stesso giorno. In sede di visita peritale, così come stabilito dal Giudice, viene liquidato, dal ricorrente, in acconto al CTU la somma di E 150,00. Viene redatto e rilasciato relativo verbale di seduta peritale.

Dott. Giuseppe Laddomada

RELAZIONE CLINICA

L'anamnesi viene ricostruita sulla scorta sia delle notizie riferite dal ricorrente che della documentazione presentata in sede di visita peritale.

Anamnesi Fisiologica

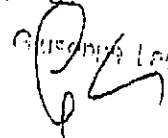
Nato a termine da parto eutocico, normali i primi atti di vita vegetativa e di relazione. Sviluppo psico-fisico come di norma. Destrimane. Milite esente per motivi burocratici. Scolarità: Laura in Ingegneria. Coniugato, ha due figli maschi in abs. Normoresico, normofagico, non beve vino né superalcolici, beve 3-4 caffè al giorno. Non alterazioni del ritmo sonno-veglia. Alvo e diuresi come di norma.

Anamnesi lavorativa: Già Direttore Generale dell'AMAT con delibera del 07/05/1994 fino al mese di Giugno 2001 epoca in cui fu costretto a dimettersi a causa degli accadimenti successivi alla delibera n.8 del 27/02/01 del Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.T. con la quale si decideva di sottrarre al ricorrente gran parte delle sue funzioni e mansioni di "Direttore generale", limitandole a quelle di "Direttore dell'esercizio" determinando oltre che un demansionamento, una lesione della sua immagine e dignità oltre che dei pesanti riflessi sul suo stato di salute. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Direttore di Esercizio presso l'AMTAB di Bari fino al mese di Agosto 2003. Dal mese di Settembre 2003 fino al mese di Dicembre 2007 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale di Servizio presso l'AMTAB di Bari. Dal mese di Gennaio 2008 a tutt'oggi ricopre il ruolo di Direttore di Esercizio presso la STP (Società di Trasporti Provinciali) di Bari.

Anamnesi patologica

Riferisce di essere affetto da Diabete Mellito ed Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico.

Anamnesi relativa all'oggetto del contenzioso: In epoca precedente alla assunzione presso l'AMAT non vengono riferiti disturbi clinici attinenti a patologie psichiatriche. Riferisce che nel mese di Febbraio 2001, dipendente dell'AMAT, in seguito a una delibera del Consiglio di Amministrazione, con la quale si decideva di sottrarre al ricorrente gran parte delle sue funzioni e mansioni di "Direttore generale", limitandole a quelle di "Direttore dell'esercizio", ha manifestato una sintomatologia caratterizzata da cefalea.

Dott.  Giuseppe Lodi

vertigini, insonnia, palpitazioni, depressione del tono dell'umore con riduzione dell'autostima e senso di impotenza per cui è stato costretto a sottoporsi a visite mediche che consigliavano terapia farmacologia e astensione dal lavoro. Tale decisione veniva vissuta in maniera frustrante, in considerazione della difficoltà a far valere i propri diritti nelle competenti sedi in modo rapido, e considerata come un vero e proprio atto di demansionamento, in quanto si vedeva sottrarre, all'improvviso e in maniera illecita, la Direzione Generale di una azienda di 535 dipendenti per essere relegato a sovrintendere a un servizio con appena 66 dipendenti, senza autonomia decisionale e, peraltro, in posizione di subordinazione al "nuovo" direttore.

Da certificazione medica rilasciata in data 26/03/01 dal Dr. Aquino Giuseppe, in Cosenza, si evince: ".....Sindrome ansiosa depressiva a carattere reattivo...necessita di giorni 20 di riposo..". Da certificazione medica rilasciata in data 17/04/01 da parte del Dr. Aquino Giuseppe, in Cosenza, si evince: "....continua a lamentare condizioni cliniche-anamnestiche riferibili a Sindrome ansiosa- depressiva a carattere reattivo e caratterizzate da crisi di ansia con stato ansioso costante, insonnia, riduzione del tono dell'umore, anoressia, astenia, dimagrimento....crisi recidivanti di palpitazioni...necessita di giorni 20 di riposo.". Da certificazioni mediche rilasciate dal dott. Giovanni Stancati, specialista in Neurologia e Psichiatria, in data 05/05/2001 e 25/05/01 si evince rispettivamente: "...è affetto da sindrome ansiosa-depressiva, con somatizzazioni...necessita di giorni 20 di riposo..""...affetto da sindrome ansiosa-depressiva a carattere reattivo...necessita di giorni trenta di riposo.....". Da Relazione Medica Legale redatta in data 11/08/01 da parte del dott. Raffaele Mauro, specialista Psichiatra, si evince in patologia accertata: "....è affetto da Sindrome depressiva ansiosa con reazione somatiforme su base reattiva di media gravità con conseguente disturbo adattivo".

Tutta la documentazione descritta in anamnesi è allegata al fascicolo processuale. Attualmente riferisce la presenza di un vissuto di insicurezza e di precarietà lavorativa, con paura di perdere il proprio posto di lavoro e di sfiducia nei confronti degli altri, inoltre lamenta uno stato di tensione emotiva quasi costante con episodi di palpitazioni e senso di oppressione toracica.

Esame obiettivo

Si tralascia la descrizione di organi e apparati non oggetti del contendere.

Dot. Giuseppe Ladda
Medico Legale

Soggetto di sesso maschile di anni 54, altezza 180 cm, peso 87 Kg in apparenti buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. **Esame Neuro-psichico:** Vigile, ben orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone. Ben curato nell'aspetto e nell'abbigliamento. Collaborante, consapevole delle finalità della visita. Normali le attività mnemoniche, associative e di relazione. Ideazione, critica e giudizio ben esercitate. Attenzione polarizzata sulla pregressa esperienza lavorativa presso l'AMAT che sarebbe stata causa di disagio psichico e di profonda umiliazione determinando una immagine negativa di se agli occhi dei familiari, dei colleghi di lavoro e degli amici. Tono dell'umore apparentemente eutimico, presenza di ansia libera e somatizzata. Non disturbi delle senso-percezioni. Istinti conservati.

Giudizio diagnostico e Considerazioni generali

In seguito all'esame della documentazione acquisita agli atti di cui si è presa visione, alla visita medica effettuata e ai dati anamnestici, sempre che gli stessi siano effettivamente svolti come narrati, è possibile esprimere il seguente giudizio diagnostico: Il **Sig.re Lucibello Francesco**, attualmente è affetto dalla seguente infermità:

1. **Disturbo d'ansia con somatizzazione di entità lieve-moderata postumo di Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore depresso.**

Inoltre si precisa quanto segue:

1. Il Sig.re Lucibello in seguito agli accadimenti successivi alla delibera n.8 del 27/02/01 del Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.T. con la quale si decideva di sottrarre al ricorrente gran parte delle sue funzioni e mansioni di "Direttore generale", limitandole a quelle di "Direttore dell'esercizio" determinando, a suo dire, un demansionamento, in quanto si vedeva sottrarre, all'improvviso e in maniera illecita, la Direzione Generale di una azienda di 535 dipendenti per essere relegato a sovrintendere a un servizio con appena 66 dipendenti, senza autonomia decisionale e, peraltro, in posizione di subordinazione al "nuovo" direttore, ha manifestato una sintomatologia clinica caratterizzata da depressione del tono dell'umore, stati d'ansia, dimagrimento, riduzione della libido, insonnia, perdita di fiducia in se stesso e dell'autostima così come è ampiamente documentato dalla documentazione medica visionata e allegata al fascicolo processuale. Tale quadro psicopatologico

5 Dott. Giuseppe Lucibello
Scrittore

configurerebbe quello che in Psichiatria viene definito, secondo il DSM IV, Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso misti di entità moderata, che ha condotto il ricorrente alle cure dei sanitari ed ad assentarsi dal posto di lavoro. La caratteristica di tale disturbo è rappresentata da una risposta psicopatologica ad uno o più fattori stressanti identificabili (tra cui difficoltà sul posto di lavoro, eventi di cambiamento inaspettati, fallimento di obiettivi professionali attesi ecc.) che determina lo sviluppo di sintomi emotivi e comportamentali con significativa compromissione del funzionamento sociale, lavorativo e affettivo. La gravità della reazione non è completamente prevedibile in base alla gravità dell'evento stressante. Soggetti particolarmente vulnerabili possono presentare forme gravi del disturbo anche in seguito ad eventi stressanti di lieve o moderata entità, mentre altri possono presentare soltanto una forma lieve del disturbo in risposta ad un evento stressante notevole e persistente. Si suppone che il disturbo possa eventualmente cessare con l'evento stressante medesimo, oppure, nel caso che quest'ultimo persista, quando sia raggiunto un nuovo livello di adattamento. Nel caso del Sig.re Lucibello, il quadro neuropsicologico attuale è notevolmente migliorato rispetto a quello descritto all'epoca dei fatti, tanto che il ricorrente ha comunque ripreso un funzionamento sociale, lavorativo ed affettivo; persiste un vissuto di insicurezza e di precarietà lavorativa, con un senso di tensione emotiva con episodi di palpitazioni e senso di oppressione toracica.

2. Tenendo conto di quanto descritto è possibile ricondurre il disagio psichico del S.re Lucibello, sotto l'aspetto medico-sanitario, alle vicende lavorative occorse alla fine del mese di Febbraio 2001 mentre la decorrenza si può ricondurla alla data del primo certificato medico rilasciato dal dott. Aquino Giuseppe (26/03/01).
3. Dovendo quantificare il danno biologico patito dal ricorrente, tenendo presente anche eventuali fattori di vulnerabilità psicobiologica presenti ormai acclarati dalla letteratura psichiatrica, in base ai criteri consigliati dai testi più largamente consultati in tema di valutazione di danno biologico (Bargagna, Luvoni), della Tabella delle menomazioni del Ministero della Salute, Decreto 3 Luglio 2003, della Tabella delle Menomazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale decreto 12 Luglio 2000, oltre che, naturalmente dalla comune esperienza clinica e medico legale in casi simili, si ritiene che la suddetta infermità abbia determinato un danno biologico complessivo valutabile nella misura del 6% (sei per cento).

Dr. Giuseppe Lucibello
26/03/01

Conclusioni

Da quanto su esposto, tenendo conto dei quesiti posti dal Giudice in sede di giuramento, si ritiene che il **Sig.re Lucibello Francesco** è affetto dalla seguente infermità:

1. **Disturbo d'ansia con somatizzazione di entità lieve-moderata postumo di Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore depresso.**

Tale infermità può essere ricondotta sotto l'aspetto medico-sanitario alle vicende lavorative prospettate nel ricorso, determina un danno biologico complessivo del 6% (sei per cento) con decorrenza dal 26/03/01, data di rilascio del primo certificato medico da parte del Dott. Aquino.

Crispiano 18/07/09

Dott. Giuseppe Laddomada

Dott. Giuseppe Laddomada
Specialista in Neurologia

RAPPORTINO

02-SET-2009 MER 09:21

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR.	DP
02-SET 09:20	AVV BARBERIO	19"	1 TRASM. FAX	OK	862	

TOTALE: 19S PAGINE: 1



Prot. az. n° 16160/UP

Taranto, 02 SET. 2009

Egr. Dott.
Martino Ancona
Via S. Orimini, n° 52 int. E
74015 Martina Franca

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
74100 Taranto

OGGETTO: Controversia AMAT S.p.A./ Ing. Francesco Lucibello (Tribunale di Taranto - Dott.ssa De Ceglie). Invio perizia del CTU

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Dott. Martino Ancona	Mittente: Avv Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 1° settembre 2009
numero di fax: 080.4858152	Oggetto: AMAT / LUCIBELLO Francesco
numero di pagine (inclusa la presente): 8	Tribunale di Taranto (dott.ssa de Ceglie) pross. ud. 24.09.09

cc. Amat spa
fax 099.7794247

Gent.mo dottore,

con riferimento all'oggetto, allego copia della perizia depositata dal dott. Laddomada.

Vorrà cortesemente esaminarla e fornirmi indicazioni in proposito.

Eventuali contestazioni e/o richieste di chiarimenti al CTU dovranno essere proposte entro la prossima udienza (24 settembre p.v.).

Con i migliori saluti



Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

Prot. n° 10647/DG

Taranto li 04/06/2009

AL RESPONSABILE UNITA' PERSONALE

Oggetto: TRASMISSIONE CORRISPONDENZA AZIENDALE.

In attuazione alle vigenti disposizioni in allegato alla presente si trasmette copia della seguente corrispondenza di competenza di codesta Unità:

Prot. n° 10176	Del 28/05/09	Prot. n° 10481	Del 03/06/09
Prot. n° 10345	Del 01/06/09	Prot. n° 10490	Del 03/06/09
Prot. n° 10347	Del 01/06/09	Prot. n° 10491	Del 03/06/09
Prot. n° 10348	Del 01/06/09	Prot. n° 10496	Del 03/06/09
Prot. n° 10349	Del 01/06/09	Prot. n° 10500	Del 03/06/09
Prot. n° 10353	Del 01/06/09	Prot. n° 10558	Del 03/06/09
Prot. n° 10357	Del 01/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10362	Del 01/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10363	Del 01/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10364	Del 01/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10376	Del 01/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10377	Del 01/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10379	Del 01/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10383	Del 01/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10384	Del 01/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10385	De 01/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10390	Del 01/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10391	Del 01/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10392	Del 01/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10393	Del 01/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10426	Del 01/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10432	Del 03/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10433	Del 03/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10453	Del 03/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10454	Del 03/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10455	Del 03/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10456	Del 03/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10468	Del 03/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10473	Del 03/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10479	Del 03/06/09	Prot. n°	Del
Prot. n° 10480	Del 03/06/09	Prot. n°	Del

CONSEGNATA li
05-06-09



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Per ricevuta: data: 5/06/09

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Dott. Martino Ancona	Mittente: A/v. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 30 maggio 2009
numero di fax: 080.4858152	Oggetto: AMAT / LUCIBELLO Francesco Consulenza tecnica
numero di pagine (inclusa la presente): 2	

cc. Amat spa
fax 099.7794247

Si allega copia della nota con cui il dott. Laddomada ha comunicato il rinvio delle operazioni peritali alla data del 5 giugno p.v. ore 16.

Con i migliori saluti

Prot. N. 10379
01 GIU. 2009

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
U/PT	PRODOTTI / TRAFFICO ☐
U/RG	RAZIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

*Consulenza per
promozione per via
telefonica al
Dott. Martino Ancona
che esordito che*

*per consulenza: meglio forse non farlo
essere presente - 5/6/09*

Dott. Giuseppe LADDOMADA
Specialista in Neurologia
Studio:c/o Primum Salus
via Montegrappa n.64 74012 Crispiano (Ta)
Tel. 099/613572;Cell 3395627273

AVV. Roberto Barberio
Fax 09973621175

Oggetto: Causa Sezione Lavoro tra S.rc. Lucibello contro AMAT S.P.A.

Con la presente le comunico che le operazioni peritali per la causa in oggetto, per causa di forza maggiore, sono state rinviate al giorno 05/06/09 alle ore 16,00 presso lo studio del CTU.
Tanto si comunica per quanto ne consegue.

Crispiano 030/05/09

Dott. Giuseppe LADDOMADA

Dott. GIUSEPPE LADDOMADA
Specialista in Neurologia

RAPPORTINO

05-GIU-2009 VEN 17:11

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR.	DP
05-GIU 17:10	0804 858153	41"	1 TRASM. FAX	OK	542	

TOTALE: 41S PAGINE: 1

01-06-2009 11:39 DA: STUDIO ASS BARBERIO 0997794247

R: 0997794247

P. 2

Dott. Giuseppe LADDOMADA
Specialista in Neurologia
Studio: o Prima Salus
via Montegrappa n.64 74012 Crispiano (Ta)
Tel. 099/613572; Cell. 3395627273

AVV. Roberto Barberio
Fax 09973621175

Oggetto: Causa Sezione Lavoro ex S.ra Lucibello contro AMAT S.P.A.

Con la presente le comunico che le operazioni peritali per la causa in oggetto, per causa di forza maggiore, sono state rinviate al giorno 05/06/09 alle ore 16,00 presso lo studio del CTU.
 Tanto si comunica per quanto ne consegue.

Da: robertobarberio@unibo.it

Data: 05/06/2009 10:53

A: quercia

Oggetto: Lucibello - consulenza medica

Tenuto conto che i testi indotto dall'ing. Lucibello hanno riferito di una "patologia" anticipata rispetto al "demoniamento" asseritamente patito, potrebbe essere utile fornire al nostro consulente di parte (dott. Ancona) l'allegata relazione "Lo psicologo forense: ruolo e competenze nell'accertamento del danno psichico, esistenziale e morale".

Un cordiale saluto
Roberto Barberio

cartelle (inf. Lucibello)

copie alle e.e. del Dott.
Ancona, così come
segnalato dall'Avv.
Barberio

11/06/09

Mb

L'accertamento della preesistenza o meno di disturbi psichici rappresenta un punto importante delle indagini peritali - che rimanda agli aspetti specifici della metodologia da utilizzare - perché consente di verificare se vi siano o meno concause in riferimento al disturbo, come appunto eventualmente il trauma.

Lo psicologo forense: ruolo e competenze nell'accertamento del danno psichico, esistenziale e morale

*Il punto di vista della psicologia forense*¹

di Paolo Capri

Estratto dal convegno nazionale "Il Risarcimento del Danno Esistenziale e del Macrodanno - I punti di vista della Psicologia Forense e della Medicina Legale e Sociale sui quesiti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione" organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica il 17 giugno 2008 presso la Camera dei Deputati in Roma.

Freud definì come traumi *"eventi in grado di provocare una eccitazione psichica tale da superare la capacità del soggetto di sostenerla o elaborarla"*; da un punto di vista psicoanalitico causerebbero angoscia, paure generalizzate e dunque apparentemente immotivate e destabilizzanti, nonché ripiegamento e chiusura emotiva, fino ad arrivare a vissuti di rovina e morte. L'Io, per difendersi dall'attacco dell'angoscia, potrebbe attivare i meccanismi difensivi, nello specifico la rimozione, determinando però inevitabilmente sintomi nevrotici, che andrebbero poi a configurarsi come un vero e proprio disturbo dell'Io e della personalità.

Il concetto di danno biologico - da cui necessariamente si deve partire - comprende ogni modo d'essere e potenzialità dell'essere umano, comprese le manifestazioni dell'individuo riguardanti la sfera relazionale, la vita affettiva, la funzionalità cognitiva, la personalità nel suo insieme.

Partendo dal presupposto che il trauma associato ad un fatto illecito può produrre delle significative modificazioni della personalità, emerge all'evidenza la necessità di una descrizione e di un inquadramento di quello che viene definito *Danno alla Persona*, in tutti i suoi risvolti, ormai riconosciuto in numerose sentenze della Corte di Cassazione (n. 372/1994; n. 13340/1999; n. 4783/2001; n. 2546/2007²).

Queste sentenze introducono decisamente un concetto allargato di **danno psichico**, comprendendo nel giudizio anche il **danno morale** e il **danno esistenziale**.

La difficoltà di distinguere clinicamente i vari danni subiti dalla persona a livello psichico consiste nella presenza di caratteristiche apparentemente simili; infatti, il **danno psichico**, il **danno morale** e il **danno esistenziale** spesso non trovano una loro adeguata collocazione all'interno della letteratura specializzata. Si osserva, in realtà, una difficoltà nel differenziare i sintomi e le sindromi che accompagnano tali problematiche, in quanto in molti casi si tratta di modificazioni quantitative, qualitative, di interpretazioni o di valutazioni che devono essere necessariamente analizzate caso per caso.

Infatti, è noto il concetto per cui ogni individuo reagisce in maniera diversa ai vari eventi della vita con i quali è costretto ad interagire e gli eventuali traumi causati da eventi esterni non necessariamente configurano lo stesso livello di problematicità.

A tal proposito sempre Freud (1895) scriveva che *"qualsiasi esperienza che susciti una situazione penosa - quale la paura, l'ansia, la vergogna o il dolore fisico - può agire da trauma"*, sottolineando dunque il carattere soggettivo e personale della risposta agli eventi traumatici della vita.

La descrizione che segue vuole essere una prima parziale modalità di affrontare la questione:

Danno psichico

Il **danno psichico** si differenzia dal danno fisico poiché non ha una manifestazione esteriore tangibile, in quanto riguardante la psiche e non il soma. Infatti, la lesione fisica lascia un segno evidente, mentre la lesione psichica non ha ripercussioni sul corpo del soggetto.

La menomazione psichica consiste nella riduzione, durevole e obiettiva, di una o più funzioni della psiche della persona al punto di impedire al danneggiato di attendere, del tutto o in parte, alle sue attività ordinarie di vita, intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti.

In modo estremamente schematico si può dire che il **danno psichico** si manifesta in una alterazione della integrità psichica, ovvero una modificazione qualitativa delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali primarie, l'affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell'umore, le pulsioni.

Per maggiore chiarezza, è bene rilevare ancora che il **danno psichico** costituisce, conseguentemente al trauma, una patologia della salute psichica dell'individuo, ovvero, in estrema sintesi, una infermità psichica.

Danno esistenziale

Invece, il **danno esistenziale** viene considerato come una modalità di manifestare sofferenze comportamentali, si determina in modificazioni della personalità e del modo di vivere la propria vita rispetto a quanto avveniva precedentemente al verificarsi dell'evento traumatico, determina un cambiamento di progettualità rispetto la propria esistenza e alle aspettative di realizzare i propri progetti di vita.

In altri termini, il **danno esistenziale** si presenta come una compromissione *dell'espressione soggettiva della personalità*, modificando lo stile e la qualità della vita nell'ambito dei valori/interessi costituzionalmente protetti, inerenti i rapporti sociali, la famiglia, gli affetti, la libertà, il lavoro, in ottica relazionale ed emotiva.

Danno morale

Oltre al danno psichico e al danno esistenziale, la letteratura fa riferimento al **danno morale**;

La giurisprudenza parla di "sofferenza psichica", in riferimento al **danno morale**, quale *turbamento d'animo soggettivo e transeunte*, conseguente al fatto illecito subito.

In questo caso sembra far riferimento ad uno *stato di tristezza, prostrazione e dolore* causato dal trauma, che non arriva ad alterare l'equilibrio interno dell'Io e le modalità di relazionarsi con l'esterno e non comporta una invalidità temporanea o permanente, in riferimento alle attività ordinarie della vita quotidiana.

Importante ci sembra sottolineare, a questo proposito, l'orientamento di qualche giudice di merito, il quale ha ritenuto che la *sindrome depressiva* causata (o anche solo concausata) dalla morte di un familiare costituisca un **danno morale**, nell'ipotesi in cui i disturbi non sono tali da determinare l'insorgenza di vere e proprie patologie psichiche.

Differenza fra danno psichico e danno morale

Volendo affrontare le differenze fra i vari danni subiti dalle persone, è bene rilevare che in primo luogo il **danno psichico** deve fondarsi su una *psicopatologia*, cioè su una alterazione patologica delle funzioni psichiche dell'individuo.

Contrariamente il **danno morale** non costituisce una vera e propria psicopatologia, è infatti *fonte di sofferenza* per chi subisce il danno, ma *non altera in senso patologico le sue funzioni psichiche*.

Il **danno morale**, *non comporta una perdita o una riduzione di attività ordinarie della vita*, ma solo una *sensazione di dolore che non inficia la normale vita di relazione interna ed esterna*.

Differenza tra danno morale e danno esistenziale

Per quanto riguarda, infine, il rapporto tra **danno morale** e **danno esistenziale** è possibile evidenziare una differenza sostanziale, ovvero mentre il **danno morale** si manifesta essenzialmente in un dolore transeunte, il **danno esistenziale** si determina in un "*non essere*, cioè in un *non poter più condurre l'esistenza come in precedenza al danno*."

Pertanto, il **danno esistenziale** è l'insorgere di una sorta di coazione ad agire, a *comportarsi in modo "diverso da prima"*, con conseguente alterazione dei normali ritmi di vita e *modificazioni delle normali attività quotidiane soggettive, personali e relazionali*, "*comuni a tutti e non comuni a tutti*", *a discapito della serenità* e degli equilibri raggiunti a livello di adattamento. L'*alterazione* riguarda, in questo caso, proprio i *processi di adattamento alla vita quotidiana*, con conseguenti difficoltà comportamentali e relazionali.

Conclusioni

Per valutare la presenza e la consistenza del *Danno alla Persona*, occorre un'analisi approfondita del soggetto, caso per caso, con aspetti metodologici che dovranno riguardare non soltanto i colloqui clinici, ma anche *test di livello, di personalità e proiettivi*², analizzando eventuali *modificazioni della personalità* nel corso del tempo e in seguito a modificazioni indotte causate da eventi esterni.

Fondamentale, per questo tipo di valutazione, è il ruolo del CTU che deve accertare l'esistenza o meno, del trauma psichico, valutando se il danneggiato ha subito una compromissione, una menomazione, una riduzione della sua capacità di comprendere e di accettare la realtà, attraverso processi di adattamento non più equilibrati.

L'accertamento della preesistenza o meno di disturbi psichici rappresenta un punto importante delle indagini peritali - che rimanda agli aspetti specifici della metodologia da utilizzare - perché consente di verificare se vi siano o meno concause in riferimento al disturbo, come appunto eventualmente il trauma.

Il consulente tecnico deve descrivere il livello di integrazione sociale del soggetto in esame prima dell'evento "traumatizzante" e deve valutare il livello di compensazione e dei meccanismi di difesa messi in atto dopo l'evento e descrivere lo stato attuale dell'esaminato.

Dal momento che è difficile stabilire con certezza la connessione causale tra un certo fatto ed un disturbo psichico, è necessario che il consulente tecnico faccia una corretta *diagnosi differenziale*, attraverso *l'analisi della struttura dell'Io e della sovrastruttura*, per inquadrare i sintomi all'interno di fasi solo attuali - dunque post trauma - o di fasi precedenti.

Quanto riportato dimostra la complessità delle indagini peritali, per cui appare necessario riferirsi caso per caso senza generalizzazioni cliniche che porterebbero a semplificazioni non realmente utili per la comprensione di vicende così difficili e delicate; sarebbe inoltre preferibile, per tutte queste ragioni, che le operazioni peritali avessero carattere interdisciplinare, ovvero venissero affidate ad un collegio peritale composto da differenti figure professionali.

La psicologia forense appare, comunque, come la disciplina delle scienze umane ad avere le maggiori e specifiche competenze tecniche e concettuali per affrontare questo tipo accertamento e valutazione, soprattutto in riferimento al *Danno Morale* ed *Esistenziale*, dove le componenti dell'osservazione della personalità e del funzionamento psicologico appaiono dominanti, anche alla luce delle sentenze citate.

Competenze che rimandano allo studio della personalità, ai costrutti psicologici e alle definizioni, inquadrati anche nella legge istitutiva della professione di Psicologo. Tutto ciò al fine e nella speranza di ridurre e accorciare sempre di più la distanza fra le sofferenze interne di una persona e gli aspetti risarcitori, anche e soprattutto emotivi, attraverso valutazioni psicologiche e cliniche che possano almeno in parte colmare vuoti interni all'Io e lacune gravi del sistema giustizia, almeno in questo ambito, inteso anche come componenti medico-legali e psicologico-giuridiche.

L'obiettivo è dunque anche quello di cercare di colmare le lacune e ridurre le deficitarietà esistenti, attraverso una reale connotazione autonoma del *Danno Esistenziale* accertabile e quantificabile in sede di Consulenza Tecnica da chi da sempre si è occupato e si occupa di *personalità*, dalla Psicologia Forense.

In parte pubblicato in Newsletter AIPG, n. 22, luglio-settembre 2005.

• Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente Associazione Italiana Psicologia Giuridica AIPG.

• Cassazione Sezione III Civile Sent. n. 2546/2007, Risarcimento danni – Danno Esistenziale.

LA MASSIMA: "Il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio oggettivamente accertabile che alteri le abitudini e gli assetti relazionali del danneggiato, inducendolo a scelte di vita diverse da quelle che avrebbe compiuto ove il fatto dannoso non si fosse verificato, non costituisce una voce né una componente del danno biologico o del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione della parte".

• Attualmente, in seguito alla evoluzione degli studi e delle ricerche condotte, la personalità viene definita come l'organizzazione dinamica degli aspetti cognitivi (intellettivi), affettivi e conativi (pulsionali e volitivi), fisiologici e morfologici dell'individuo. Vi sono comprese la tendenza istintiva, il temperamento e il carattere.

Generalmente al termine personalità è attribuito un significato molto vasto, che come abbiamo visto si estende a tutte le caratteristiche psichiche e morfo-fisiologiche. Così, ad esempio, gli autori riassumono la definizione di personalità: a) complesso di funzioni organiche che si rilevano nella costituzione; b) disposizioni che comprendono: tendenze, inclinazioni, affetti, e le funzioni variamente descritte come proprie dell'Io; c) sentimenti superiori delle funzioni intellettive e volitive.

Più frequentemente però, la "*personalità*" si restringe ad indicare solo alcune caratteristiche psichiche. Jaspers, ad esempio, definisce la personalità "*il tutto del complesso dei rapporti comprensibili della vita psichica che sono individualmente differenti e caratteristici*". Questo concetto è strettamente legato a ciò che Jaspers denomina "*coscienza della personalità*", ovvero consapevolezza del proprio schema storico e delle proprie caratteristiche psichiche singolari. Vi sono escluse: le caratteristiche morfofisiologiche, le doti, le capacità intellettuali.

Si intende per "comuni a tutti" gli aspetti dinamico-relazionali tipici umani (guidare l'auto, camminare, alimentarsi, ecc.), per "non comuni a tutti" gli aspetti dinamici relazionali qualitativi dello stra-ordinario individuale (qualità degli affetti, della famiglia, delle attività sociali e culturali, ecc.).

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 11 maggio 2009
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / LUCIBELLO Francesco
numero di pagine (inclusa la presente): 1	Tribunale di Taranto (sez. lavoro) Dott.ssa De Ceglie – pross. ud. 24.09.2009

Si comunica che il dott. Giuseppe Laddomada, consulente designato dal Tribunale, ha fissato l'inizio delle operazioni peritali per il 28 maggio p.v. ore 16,00 presso il suo studio in Crispiano alla via Montegrappa n. 64.

Il dott. Ancona è stato già informato con separata comunicazione

Il giudice ha liquidato al CTU un acconto di € 150,00, ponendolo a carico delle parti in solido tra loro.

Con i migliori saluti

*Il parlato telefonico con l'Avv. Barberio
il quale ha stabilito l'importo delle
sue, per il pagamento si può chiedere
l'importo delle emolumenti del CTU.*

Prot. N. **8968**
12 MAG. 2009

Del	P	PRESIDENTE	☐
	DG	DIRETTORE GENERALE	☐
	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
	DT	DIRETTORE TECNICO	☐
	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
	UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
	UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
	UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
	UI	INFORMATICA	☐
	UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
	UT	TECNICO	☐
	ut.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
	ut.RG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
	STQ	STAFF QUALITA'	☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarlo a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

AMAT / LUCI BARTO

C.A.
DOTT.SSA
MENENTI

L'Avv. Riccardo Mepugna e contatore gestore
ex adverbio sedotto ed esposto; ribadisce
che sia le somme a titolo di indennità
di premio, sia a titolo di indennità
supplementare non dovute, in quanto
previste dal CNL in conseguenza di
un licenziamento illegittimo. Contro
altresì che vi sia stata soluzione di
continuità nei rapporti di lavoro intercorri
tra il rappresente e l'AMAT e l'ARAB
si porta a tutti i propri scritti e alla
deduzione in assegnare.

Per l'AMAT è presente il dott. Piero
Lorullo su delega del Presidente e
legale rappresentante della contante.

IL GL

avve al pvedere.

IL GL

successivamente all'udienza del 7 maggio '09
Vaffio e pari come in iensi.

Per l'AMAT, in sostituzione dell'avv. Roberto
Barbiero, l'avv. Marco Barbero si è posto

ai precedenti scritti diffusivi, ribadendo
le eccezioni, deduzioni e conclusioni cui
formulate e nominando quale proprio
consulente di parte il dott. Martino
Ancora con studio in Martino Franco
alla via S. Orsini n. 52

E' altresì presente il dott. Giuseppe
Ladomada il quale, reso edotto
dell'importanza delle funzioni che è
chiamato a svolgere, accetta l'incarico
impegnandosi a fedelmente svolgere
le funzioni affidategli al fine
di far conoscere la verità in ordine
ai questi posti del Sindacato con ordinanza
del 1°/04/03 - L.C.S. f. C. L.

E' altresì presente per il "comune" l'Avv. S. Neptuno
in sostituzione dell'Avv. S. Polaro la quale si spara
integralmente ai propri scritti allegati nonché ai
verbali di cause insistenti per l'attuale accoglimento,
con oggetto al tutte le diverse pretese. Successo quale
proprio consulente tecnico di parte il Dr. Raffaele
Mauri con studio in Genova alla via G.
Santoro n. 30 (cell. n. 3628750020). Il C.T.U.
stipula che dovrà dare inizio alle operazioni peritali
il giorno 28/5/09 ore 16,00 presso il proprio

stato sito in Giuseppe alla Via Montegrappa
64. Al CTU vengono versati 50 mila per
il deposito sulla causazione peritale. Il CTU
chiede altresì al Giudice liquidarsi un acconto
sulle spese e competenze di CTU.

Il G. l.

data alla di questi invasi, liquida in acconto
al CTU la somma di E. 150,00 che pone
a carico della parti del giudizio in stato tra
loro: autorizza il CTU al ritiro dei fascicoli
di parte e rimette la causa all'udienza
del 24/03/09 per la discussione
con termine per posta sino a
10 gg. prima dell'udienza

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: AMAT SPA	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 10 aprile 2009
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / LUCIBELLO Francesco
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (RG 291/02) Pross. ud. 7.05.09

Allego copia dell'ordinanza con cui il giudice ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio.

Vogliate cortesemente fornirmi il nominativo del consulente di parte da indicare in occasione dell'udienza del 7 maggio p.v.

Con i migliori saluti

ms

Prot. N. 6867
Del 10 APR. 2009

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
U/LPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/LRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

u/h

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarlo a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

Il G.L.

-letti gli atti ed esaminate le deduzioni formulate dalle parti, la documentazione dalle stesse prodotta nonché le risultanze della prova testimoniale espletata in corso di causa;

-ritenutane l'opportunità, ammette una consulenza tecnica d'ufficio al fine:

a) di verificare la sussistenza, in capo al ricorrente, delle patologie dallo stesso allegate e certificate e della riconducibilità delle stesse -sotto l'aspetto medico-sanitario- alle vicende lavorative dallo stesso prospettate nel ricorso;

b) in caso di risposta affermativa al precedente quesito, di quantificare in termini percentuali il danno biologico patito dal ricorrente, precisandone la data di decorrenza;

-nomina C.T.U. a tal fine il dr. Laddomada rinviando la causa per il conferimento dell'incarico all'udienza del 7/5/09;

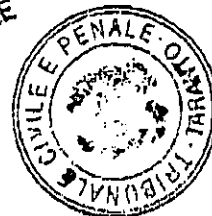
-manda gli atti alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite ed al consulente nominato.

Taranto, 1.4.09

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)

Ve Depositato in Cancelleria
Taranto, il 1 APR 2009
IL CANCELLIERE C.
(Cosimo MAURO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
- 2 APR 2009
TARANTO
L'OPERATORE GIOVANNI B2



Dr. Aucon
per pure

[Handwritten signature]

for il

Prot. az. n° 8283/UP

Taranto, 04/05/2009

Egr. Dott.
Martino Ancona
Via S. Orimini, n° 52 int. E
74015 Martina Franca

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
74100 Taranto

OGGETTO: Controversia AMAT S.p.A./ Ing. Francesco Lucibello. Nomina consulente di parte

Con la presente si comunica che questa Azienda intende nominarla quale consulente di parte nella controversia in oggetto.

Il legale aziendale officiato nella causa, con cui Lei dovrà prendere contatti, è l'Avvocato Roberto Barberio, con studio in Taranto – Corso Italia n° 254 (tel. 099/7351536), cui la presente è inviata in copia.

Si prega di restituire copia della presente firmata per accettazione dell'incarico.

Distinti saluti

Firma per accettazione

Il Presidente
(Ing. Giuseppe Casatello)

P. 01

RAPPORTINO

05-MAG-2009 MAR 15:32

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR. DP
05-MAG 15:31	AVV BARBERIO	18"	1 TRASM. FAX	OK	883

TOTALE: 185 PAGINE: 1



Prot. az. n° 8083/UP

Taranto, 04/05/2009

74015 Egr. Dott.
Martino Ancona
Via S. Orimini, n° 52 int. E
Martina Franca

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
74100 Taranto

OGGETTO: Controversia AMAT S.p.A./ Ing. Francesco Lucibello. Nomina consulente di parte

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: AMAT SPA	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 10 aprile 2009
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / LUCIBELLO Francesco
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (RG 291/02) Pross. ud. 7.05.09

Allego copia dell'ordinanza con cui il giudice ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio.

Vogliate cortesemente fornirmi il nominativo del consulente di parte da indicare in occasione dell'udienza del 7 maggio p.v.

Con i migliori saluti

MB

Prot. N. 6867
Del 10 APR. 2009

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
ut.PT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
ut.RG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

10/4

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

Il G.L.

-letti gli atti ed esaminate le deduzioni formulate dalle parti, la documentazione dalle stesse prodotta nonché le risultanze della prova testimoniale espletata in corso di causa;

-ritenutane l'opportunità, ammette una consulenza tecnica d'ufficio al fine:

a) di verificare la sussistenza, in capo al ricorrente, delle patologie dallo stesso allegate e certificate e della riconducibilità delle stesse -sotto l'aspetto medico-sanitario- alle vicende lavorative dallo stesso prospettate nel ricorso;

b) in caso di risposta affermativa al precedente quesito, di quantificare in termini percentuali il danno biologico patito dal ricorrente, precisandone la data di decorrenza;

-nomina C.T.U. a tal fine il dr. Laddomada rinviando la causa per il conferimento dell'incarico all'udienza del 7/5/09;

-manda gli atti alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite ed al consulente nominato.

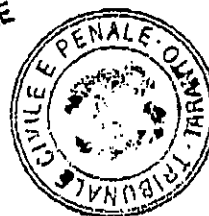
Taranto, 1.4.09

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)



Va Depositato in Cancelleria
Taranto, il 1 APR 2009
IL CANCELLIERE C.
(Cosimo MAURO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
- 2 APR 2009
Taranto
L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2
(Anna Brunetti)



Prot. 3118/UP

Taranto, lì 16/02/2009

Al Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo
SEDE

Oggetto: Atto di delega a comparire dinanzi al Tribunale di Taranto il giorno 19/02/2009 (controversia AMAT S.p.A. c/ Ing. Lucibello)

Io sottoscritto Ing. Giuseppe Casatello, Presidente pro – tempore dell'AMAT SpA, con sede in Taranto alla Via C. Battisti - 657, con la presente

DELEGO

il Dott. Pietro Carallo – in qualità di Direttore Amministrativo - a comparire il giorno 19/02/2009 innanzi al Tribunale di Taranto (Dott.ssa De Ceglie) per le esigenze di cui all'ordinanza emessa in data 03/01/2009.

Con promessa di rato e valido.

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Casatello)

Studio Associato Barberio

e-mail: robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio

Avv. Luca Barberio

Avv. Marco Barberio

00179 ROMA

Via Barone n. 54/A tel/fax 06-7850537

74100 TARANTO 23.01.2009

C.so Italia n. 254 - tel. 099-7351536 -- fax 099-7362875



AMAT SpA

Fax 099 7794247

Oggetto: LUCIBELLO / AMAT

Allego copia dell'ordinanza resa dalla dott.ssa De Ceglie che fissa l'udienza del 19.02.09 affinché le parti – in contraddittorio tra loro – chiariscano i criteri di calcolo utilizzati ai fini dell'indennità, rispettivamente rivendicata e riconosciuta, in applicazione del ccnl.

Con i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

ProL N. 1632
 Del 23 GEN. 2009
 P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
 UT TECNICO ☐
 ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ STAFF QUALITA' ☐

**TRIBUNALE DI TARANTO**

AVVISO DEPOSITO ORDINANZA RG 291/02

SEZ. LAV.

Il sottoscritto CANCELLIERE avvisa i signori:

- 1) Avv. S. Pollicino - via Pitagora, 24 - TARANTO
- 2) Avv. R. Barberio, Corso Italia, 254 - TARANTO

Avv.

che il Giudice Dott. **Dott. M.G. DECEGLIE**

in data 3-1-09 ha emesso la seguente ordinanza nella causa

tra Lucibello Francesco e AMAT spa**OMISSIS***Vedi ordinanza allegata**not. 12-2-2009*

Taranto, li 12 GEN 2009

IL CANCELLIERE
L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2
(ANNA BRUNO)

Mod. C011 - MOD4



Avevo del tutto dimenticato di farla -

amore

Adm. Barberio le presento che la documentazione espositiva di produzione teatrale è stata inizialmente esibita in originale all'istituto del 29.04.04

Le dispiaccia della poca attenzione la
cerca

De Suda

rispetto di privacy

De Suda

Il Gil

Alf

Lettere agli enti.

Sciegliendo le cose che precede

ci pensa necessario che le parti

che saranno nel contraddittorio tra le
stesse - i attori al calcolo di utilizzo,

per le parti saranno delle occupazioni
e sportivamente vincenti e grande
to a titolo di iniziativa e di
occe, e di fine di carriera e di immersione
di una cultura e culturale che

per il Tribunale il residuo eventualmente
 spettante a tale titolo, tutte
 le cause per tali avvenimenti alle
 dipendenze del 10/2/09 riservando
 a tale data l'adozione di ogni
 ulteriore provvedimento
 S. Scavullo

Taranto 25.10.08

30.01
 All

Depositato in Cancelleria del
 TRIBUNALE DI TARANTO
 il 3/1/09



IL CANCELLIERE C1.
 (Renate Romano)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Taranto 12 GEN 2009
 L'OPERATORE B2
 (Anna Bruno)





UFFICIO N.E.P. CORTE APPELLO DI LECCE SEZ. DISTACC. TARANTO

AUTORITA' GIUDIZIARIA RICHIEDENTE :
TRIBUNALE MONOCRATICO

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Mod. a Abis Pre

Cronologico n. 342

Addi da Taranto

75-75-03

A richiesta come in atti io sottoscritto Uffi. Giudiziario B3
in servizio presso l' Ufficio sopraindicato ho per ogni effetto

di legge notificato copia conforme del. atto che precede a :

Totale Specifiche... 1,00

AVV. BARBERIO R.

74100 TARANTO BORGO

consegnandola a mani

TARANTO, 14/01/2009

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

BASILE LEONARDO
UFFICIO N.E.P.
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO

A.R.avviso di ricevimento
o di riscossione☐

Vaglia

☐

Raccomandata

☐

Assicurata

10821612218

1

Numero

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

A cura del mittente:

Destinatario

ING. FRANCESCO LUCIBELLO

Via

NEGLI SFAM N° 30 - 87100 - COSENZA

3P
Zona
Udr CS - P - 004Bollo dell'ufficio postale
di distribuzione
o di pagamento

Francesco Lucibello
Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

22/04/92
Marco Alunni
Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento



Posteitaliane

**AFFRANCATURA
PAGATA**

A.R.

avviso di ricevimento
o di riscossione

mod. 23-I Cod. 8401



A.M.A.T.

AZIENDA PER LA MOBILITA'

NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657

~~74-100-TARRANTO~~

Via

C.A.P.

[illegible]

Località

Provincia



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto S.p.A.

Codice Fiscale/Partita Iva/N. iscrizione al registro delle imprese di Taranto
00146330733

Taranto, li 07/04/2001

Prot. n. : Dir/.....1338/2002.....

Raccomandata A.R.

Ing.
Francesco LUCIBELLO
Via Degli Stadi n. 30
87100 COSENZA

OGGETTO: invio modello CUD.

In allegato si trasmette il modello CUD 2002, relativo ai redditi percepiti nell'anno
2001.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni MANICHECCHIA)

Dott. Giovanni Stancati
Specialista in Neurologia e Psichiatria
87100 COSENZA
corso Mazzini, 28 tel. 0984/22842

Cosenza, 5 maggio 2001

Il sig. ing. Francesco Lucibello nato a Cosenza il
9/5/1955 è da me in cura perché affetto da sindrome ansiosa-depressiva,
con somatizzazioni, insonnia e tendenza ai valori alti di pressione
arteriosa.

A causa di detti disturbi il pz. necessita un periodo di riposo e di
cure mediche di giorni 20 (venti) a decorrere da oggi.

Su richiesta dell'interessato si rilascia per uso consentito.

(dott. Giovanni Stancati)
dott. Giovanni Stancati

certelle
uff. Rel.

A.S.I.A. S.p.A. - TARANTO	
Pia. Amm. 5923	
08/05/2001	
Scheda	
NOME	
COGNOME	
DATA DI NASCITA	
LUGLIO	
M. Personale	
M. Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Tra. Loco	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Controllo	

DR. AQUINO GIUSEPPE
MEDICO-CHIRURGO
SPECIALISTA IN MAL. APP. CARDIOVASCOLARE
SPECIALISTA IN MAL. APP. RESPIRATORIO
COSENZA
VIA DE RADA 28/C TEL. 098428890

- COLENM 26/03/2001 -

Il Sig. Lucibello Francesco lamento

[REDACTED]

per cui
necessito di giorni venti / 20 / S.C. N

Wpob, con mezza di malto ovest me
dico. Armentor a Contare spicciolo

Carbelle
uff. Rel

Dr. AQUINO GIUSEPPE
3785/0

D.A.T. S.p.A. TARANTO	
Pro. Arrivo n. 12110	
del 28 MAR. 2001	
V. Presidente	
Cons.re	
Dirigente Amm.vo	
Dirigente Tecnico	
Direttore dell'Esercizio	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	

COPIA

certello

N. 4877/00 R.G. notizie di reato
N. 10585/00 R.G. GIP

GIPP Mod. 022

P. R. **TRIBUNALE DI TARANTO**
di _____

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO
DI FISSAZIONE DI PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
- artt. 127, 549 c.p.p. -

G. I. P. P. - TARANTO	
01 DIC. 2000	
Dispette Amministrative	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimenti	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Riferimento	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C. d. A.	

P. G. C. S. 2000

Il Giudice GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DR. PIO GUARISI

Visti gli atti del procedimento n. V. 20/00
nei confronti di Lucibello Francesco n. P.S. 55 Cozenze
per i reat. di art. 328 C.P.

letta la richiesta presentata il 13. 11. 2000
da Dr. Fiori Corrado n. 15.7.38 Teramo
ovvero allegata
con la quale si chiede braccio obbligatorio alla richiesta
di archiviazione del PH

considerato che ricorre la ipotesi prevista dall'art. _____

in quanto occorre sentire le parti.

Visto l'art. 127 c.p.p.

Fissa il giorno 6. 2. 2001 alle ore 9.30 in Tr. C. C. C.
aula/stanza GIP I EUP piano terzo
per deliberare in Camera di Consiglio ed ordina che se ne dia avviso:

- al Pubblico Ministero Maurizio Carbone
- Lucibello Francesco dom. n. 657 Teramo

- De Fiori Corrado via Gregorio VII n. 17 - Lame

- al difensore di A. Maurizio Pessatore del Foro ol. 66
Avv./Dott. Proc. _____

- al difensore di _____
Avv./Dott. Proc. _____

- all'Avv./Dott. Proc. _____
nominato difensore di ufficio, a norma dell'art. 97 c.p.p., di _____
privo di difensore.

- all'Avv./Dott. Proc. _____
nominato difensore di ufficio, a norma dell'art. 97 c.p.p., di _____
privo di difensore.

(1) _____

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

TARANTO, li' 15-11-00

IL CANCELLIERE - C1
(Maria Rita DEVALEPIS)

IL GIUDICE
IL GIUDICE PER L'INDAGINE PRELIMINARE
(Dr. Pio GUARNA)

Depositato in Cancelleria il _____

CORTE DI APPELL
SEZIONE DISTACCAT.
UFFICIO

=====

(1) Per eventuale ordine di traduzione ovvero avviso all'interessato detenuto o internato in luogo diverso della sede del Giudice ai sensi dell'art. 127 n.3 II parte c.p.p.

UFFICIO N.E.P. CORTE APPELLO DI LECCE SEZ. DISTACC. TARANTO

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE riguardante l'atto i cui estremi sono : Cronologico : 33752
riportati di seguito Mod. B/AG

Rec. Generale : 10585/2000

Num. Decr. Penale :

Numero Ordine : 1

Numero Cronologico : 33752

AUTORITA' GIUDIZIARIA RICHIEDENTE :

TRIBUNALE GIP. TARANTO UFFICIO G.I.P.
TARANTO

NATURA ATTO :
AV.P.C.D.

UDIENZA C.C. del 06/02/2001 dinanzi a : TRIBUNALE GIP. TARANTO
Io sottoscritto UFF. GIUDIZIARIO B3. in servizio presso l'Ufficio
sopraindicato, dichiaro di aver notificato copia integrale dell'
atto allegato al Sig. LUCIBELLO FRANCESCO
Via C.BATTISTI, 657 74100 TARANTO
consegnandola in mani

TARANTO, 22/11/2000
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Per la sua brevità, essendomi in plico chiuso, in mani di persona capace e
convivente qualificata, per

74100 TARANTO

li

30 Nov 2000

VITO TAMBURRANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B.3
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
UFFICIO UNICO

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

TARANTO, li' 15-11-00

IL CANCELLIERE - C1
(Maria Rita DE VALEPPIIS)

IL GIUDICE
IL GIUDICE PER L'INDAGINE PRELIMINARE
(Dr. P. S. S. S. S.)

Depositato in Cancelleria il

- =====
- (1) Per eventuale ordine di traduzione ovvero avviso all'interessato
detenuto o internato in luogo diverso della sede del Giudice ai sensi
dell'art. 127 n.3 II parte c.p.p.



Carbelle
et
M
COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Presa atto incarico legale per difesa Direttore Generale

L'anno duemilauno, il giorno 29 (ventinove) del mese di gennaio, alle ore 10:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Domenico ABRESCIA

3. Carlo BOSCHETTI (a.g.)

4. Albetto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA (a.g.)

7. Massimiliano RUSSO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Antonio RANUCCI (con diritto a voto)

9. Francesco IPPOLITO (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'AMAT ing. Francesco Lucibello

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Rochira Cosimo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il decreto di fissazione di procedimento in Camera di Consiglio con il quale il G.I.P., Dr. Pio Guarna, ha convocato il Direttore Generale, Ing. Francesco Lucibello, per il giorno 06/02/2001, al fine di sentirlo nel procedimento penale a suo carico iscritto al n° 4877/00 R.G. notizie di reato, n° 10585/00 R.G. G.I.P., in quanto De Giorgi Cosimo ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata del P.M.
- ritenuto necessario che il Direttore Generale sia assistito da legale di fiducia;
- visto l'art. 26 del CCNL dei Dirigenti che, tra l'altro, prevede che "ogni spesa per tutti i gradi di giudizio sarà a carico dell'Azienda;
- atteso che il suddetto CCNL prevede che il Dirigente ha facoltà di farsi assistere da un Legale di suo gradimento e che il Direttore Generale ha indicato tale Legale nell'Avv. Luciano Semeraro, con studio in Martina Franca alla Via Dei Cedri n° 1;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di prendere atto che il Direttore Generale, nel procedimento penale in narrativa specificato, intende affidare incarico per la sua difesa all'Avv. Luciano Semeraro, con studio in Martina Franca alla Via Dei Cedri n° 1;
- di dare atto che, in applicazione dell'art. 26 CCNL Dirigenti, ogni onere derivante dal predetto incarico sarà posto a carico dell'Azienda.

IL PRESIDENTE

F/to : (Enzo Manco)

IL SEGRETARIO

F/to : (Rochira Cosimo)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

del Consiglio di Amministrazione

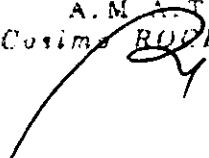
A. M. A. T.

(Cosimo ROCCHIRA)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **29 GEN. 2001**

IL SEGRETARIO
del **IL DIRETTORE** istrazione
A.M.A.T.
(Cosima **ROPHIRA**)



A. M. A. T.

copie in
centrale
per Data, 24. marzo 2001

COMUNICAZIONE INTERNA

AL Capo Ufficio Retribuzioni
AB Capo Ufficio Carle SEDE

Si comunica, esecrando per quanto
di competenza, che con deliberazione
n. 8/2001 del mg. Francesco
Lucibello è stato istituito
l'incarico di "Direttore dell'esercizio",
come concetto del DPR n. 453/1990
e del D.M. n. 448/1991

Firma *Mani*

nella cella per
la intersezione
M

ASSICURAZIONE NAVALE POLIZZA RCT/O								
MEDAG.	COGNOME	NONE	CONG.98 GEN.99	RATA FEB.99	RATA FEB.00	PREMIO	REGOL.99 CONG.00 SETT.00	RIMBORSO SETT.00
			cod.188	cod.188	cod.188		cod.187	cod.186
212530	CARALLO	PIETRO	47.942	181.364	181.364	221.699	80.670	
255198	LUCIBELLO	FRANCESCO	71.570	302.273	302.273	369.498	134.450	
120130	CIGLIESE	COSIMO	21.471	90.682		110.850	-	53.732
120150	CIMAGLIA	OLIMPIA	21.471	90.682	90.682	110.850	40.336	
147500	IERVOGLINI	FRANCESCO				110.850	73.900	
161450	MENENTI	M.FABIOLA	21.471	90.682	90.682	110.850	40.336	
171505	PASSERETTI	GABRIELE	21.471	90.682	90.682	110.850	40.336	
181431	RIZZO	PIETRO				110.850	101.613	
183324	RUSSO	CIRO	21.471	90.682	90.682	110.850	40.336	
							-	
		TOTALE					551.977	53.732

[Signature]

1

N° 59 del Registro



certelli
per le
M COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Presa atto affidamento incarico legale per difesa Direttore Generale.

L'anno duemila, il giorno 20 (venti) del mese di aprile, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. _____

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti il decreto di citazione a giudizio pervenuto dal Tribunale di Taranto e l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, inoltrato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, nei confronti del Direttore Generale per motivi inerenti l'attività aziendale;
- visto l'art. 20 del CCNL dei dirigenti che, fra l'altro, prevede che "ogni spesa per tutti i gradi di giudizio sarà a carico dell'Azienda";
- atteso che il CCNL dei dirigenti prevede che al dirigente è data facoltà di farsi assistere da un legale di suo gradimento;
- preso atto di quanto innanzi evidenziato;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi

D E L I B E R A

- di prendere atto che il Direttore Generale, interessato a due distinti procedimenti giudiziari così come in narrativa accennato, ha affidato il mandato per la propria difesa all'avv. Luciano Semeraro di Martina Franca (TA);
- di porre la presuntiva spesa di £ 4.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 2000, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento di £ 1.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a favore dell'Avv. Luciano Semeraro, a titolo di anticipazione per fondo spese legali.

IL PRESIDENTE

F/to : (dott. Mario Razzini)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Del Consiglio di Amministrazione

A. M. A. T.

(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **20 APR. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

CCNL DIRIGENTI - RETRIBUZIONE VARIABILE 1999 DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemila, il giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE RIFERISCE

Con deliberazioni n° 303 dell'11/12/1997 e n° 19 del 21/01/1999 veniva stabilita, ai sensi dell'art.5 del CCNL dirigenti del 23/09/1996, recepito con deliberazione n° 84 del 24/04/1997, la retribuzione variabile del direttore generale commisurandola al 20% della retribuzione lorda fissa annua.

L'erogazione della somma spettante veniva subordinata al conseguimento degli obiettivi generali che l'Azienda annualmente stabilisce all'interno degli strumenti programmatici (bilancio di previsione, piano programma, carta dei servizi, ecc.) e/o che vengono assegnati nel corso dell'anno al direttore dal Consiglio d'Amministrazione.

La retribuzione variabile in questione è suddivisa in due parti uguali, di cui la prima erogabile a consuntivo previa verifica del raggiungimento dei soli obiettivi, la seconda subordinata all'approvazione del bilancio consuntivo, da cui emerge il raggiungimento della redditività complessiva dell'Azienda che ne consenta la corresponsione, anche parziale, senza determinare perdita di esercizio.

Per l'anno 1999, per come previsto in sede di bilancio di previsione e di Piano Programma 1997-1999, l'Azienda e il Direttore Generale erano chiamati a dare risposte sulle seguenti questioni e obiettivi:

Nuova sede (acquisto terreno)

Acquisto autobus

Adeguamento tecnologico ed altri investimenti

Organizzazione interna

Definizione contenziosi pregressi

Attuazione CCNL (Premio di risultato)

Aggiornamento Carta dei Servizi

Predisposizione Contratto di Servizio

Obiettivi generali di produttività

Per quanto riguarda la realizzazione della **nuova sede** si è proceduto all'acquisto del terreno come programmato anche se la carenza di liquidità, che speriamo possa definitivamente risolversi nel corrente anno, ha poi sconsigliato ulteriori passi.

Per quanto riguarda il **parco autobus**, è stata inoltrata la richiesta di finanziamento alla Regione Puglia per l'acquisto di 29 nuovi veicoli, in sostituzione di altrettanti con oltre 15 anni di anzianità, per i quali è imminente la concessione del finanziamento all'80%, ciò che consentirà di avviare le procedure di gara.

Per quanto riguarda l'**adeguamento tecnologico**, per mancanza di liquidità si è reso necessario rinviare l'acquisizione del sistema automatico di rifornimento gasolio, l'informatizzazione archivi e protocollo, l'acquisto dell'impianto di depurazione a ciclo chiuso (si è acquistato invece l'essiccatore fanghi per migliorare l'impianto esistente).

Gli investimenti aziendali sono stati limitati infatti all'acquisto delle pensiline di fermata e a qualche miglioramento ed ampliamento della rete informatica aziendale.

Sul piano della **organizzazione** aziendale è stato completato e portato all'attenzione del CdA il progetto di costituzione della SpA di scopo per la manutenzione veicoli, ma la gara per la scelta del socio privato non è stata poi autorizzata, anche a causa delle vicende politiche amministrative del Comune di Taranto. L'organizzazione aziendale per il resto è ormai praticamente a regime, avendo effettuato le assunzioni previste del capo ripartizione contabilità e del capo area tecnica, mentre permane la carenza di personale di guida il cui concorso è fermo per i motivi ben noti.

È stato definito, con accordo sindacale e transazione presso l'ufficio del lavoro, il **contenzioso** per il ricalcolo del TFR tenendo conto del lavoro straordinario con il personale in forza; è stata definita la linea da tenere sul contenzioso degli sgravi contributivi, pagando la sorte capitale ed una quota di interessi. Non vi erano altri

rilevanti contenziosi pregressi da affrontare e risolvere.

Per il rinnovo del contratto integrativo sulla base del **Premio di Risultato** si sono registrati sensibili passi avanti, essendo pervenuti alla firma globale con una delle OO.SS., firmato con tutte l'accordo per la vendita biglietti a bordo degli autobus e stabilita l'UNA TANTUM a chiusura del 1998, in attesa di poter completare la firma del contratto nei primi mesi del corrente anno.

È stato predisposto l'aggiornamento della **Carta dei Servizi**, che costituirà un allegato del Contratto di Servizio, la cui bozza era già stata posta all'ordine del giorno del CdA.

Per quanto riguarda il **Contratto di Servizio**, ne è stata predisposta una bozza ora all'esame del gruppo di lavoro costituito dal Comune di Taranto, per la definitiva stesura e l'approvazione successiva del CdA AMAT e del Commissario Straordinario del Comune.

Sul piano degli **obiettivi generali** aziendali sono stati perseguiti alcuni obiettivi affidati ai quadri (vedi separata relazione) e sono migliorati alcuni indici di produttività (di cui si relazionerà in sede di bilancio consuntivo) relativi alla forza lavoro che, malgrado al 1° gennaio 2000 risulti di sole 486 unità complessive, ha consentito la produzione di oltre 8,9 milioni di vett. x km con una produttività della forza lavoro assestata a circa 17'500 km/addetto.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, cui compete in applicazione del DPR 902/86 e dello Statuto Aziendale il controllo sull'operato del direttore, pur essendo in carica da pochi mesi, ma visti gli atti, esprime apprezzamento per l'operato del direttore generale nel corso del 1999 e propone al CdA di deliberare la corresponsione in suo favore della retribuzione variabile nelle stesse misure e modalità già adottate per il 1998.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- udito il presidente;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;

Unanimemente

D E L I B E R A

- di autorizzare, con i criteri previsti con deliberazione n° 19/1999, l'erogazione in favore del direttore generale della retribuzione variabile relativa all'anno 1999, avendo verificato, come da relazione del Presidente, il raggiungimento degli obiettivi, ponendo l'onere a carico del bilancio di previsione di quell'esercizio mediante apposito accantonamento.

IL PRESIDENTE

F/to : (dott. Mario Razzini)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
Segretario

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 31 GEN. 2003

IL SEGRETARIO
Del Comune di
IL DIRETTORE
(Sott. pro aff. 1012)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Prot. n° : Dir/.....*320/2000*.....

Taranto, li 03/02/2000

Spett/le
FASI
Via Carlo Spinola
00154 ROMA

OGGETTO : Invio modulo

Si invia, in allegato alla presente, debitamente compilato e sottoscritto, il modulo richiesto, relativo al numero di dirigenti in servizio presso l'AMAT al 1° gennaio 2000.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

**FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA**

Via Carlo Spinola, 16 - 00154 ROMA - Tel. 06.51.89.11 centralino - Tel. 06.51.89.159 Faxitex - INTERNET: www.fasi.it

Per la compilazione, seguire scrupolosamente le istruzioni riportate sul retro del presente modulo.

Le segnalazioni di ulteriori nominativi, su questo modulo, non costituiscono titolo di iscrizione (vedi retro).

SPETT.LE 061461.0
AMAT AZ. MOBILITA' AREA DI TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

T A

Visti gli Articoli 7 e 9 dello Statuto - Regolamento del Fondo, approvato con accordo sindacale 9-12-1981, si dichiara che i sottoindicati dirigenti iscritti al FASI risultano in forza a questa impresa al 01.01.2000

SPAZIO RISERVATO AL FASI		A	COGNOME E NOME	B	DATA DI NASCITA	C	DATA EVENTUALE CESSAZIONE	D	CONTRIBUTI DOVUTI TRIM. ARTT. 7-9
N. PROGR.	CODICE								
1	162389.1		CARALLO PIETRO		27.10.1959				844.500
2	143415.8		LUCIBELLO FRANCESCO		09.05.1955				844.500

1° TOTALE 1.689.000

Visto l'Art. 8 del predetto Statuto-Regolamento, si dichiara che i dirigenti in forza a questa impresa al 01.01.2000 erano complessivamente N. 2 (1) per cont. trim. pari a

2° TOTALE 742.000 (2)

TOTALE GEN. DA VERSARE 2.431.000 (3)

I dirigenti iscritti e non iscritti al Fondo in forza al 01.01.1999 risultano N. 2 come da Vs. segnalazione

(1) Indicare il numero dei dirigenti in forza al 01.01.2000

(2) Riportare nel 2° totale l'importo dovuto moltiplicando il numero al punto (1) per L. 271000

(3) Riportare la somma del 1° totale e del 2° totale

DA RESTITUIRE AL FASI ENTRO 30 GIORNI - IN CASO DI VERSAMENTO NON DOVUTO, INDICARE I MOTIVI.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

3

N° 5 del Registro



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

*castello Netto
et Nipote
Benedetto P. el
Lupone
M*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Atto di citazione direttore - Affidamento incarico legale.

L'anno duemila, il giorno 12 (dodici) del mese di gennaio, alle ore 15:00, in
TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'atto di citazione promosso nei confronti del Direttore Generale, ing. Francesco Lucibello, e del Presidente pro-tempore, Avv. Arturo Masi, dagli ex dipendenti Benedettino Fortunato e Imperiale Cosimo, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di Biase, inteso ad ottenere il risarcimento dei danni morali, da quantificare secondo equità e, comunque, in misura non inferiore a £ 400.000.000, subiti a loro dire a seguito di una denuncia contro ignoti presentata nel 1994 dal Presidente e dal Direttore per la sottrazione di gasolio per autotrazione all'AMAT, denuncia che, a seguito di indagini, comportò l'apertura di un procedimento penale da parte della Magistratura, poi conclusosi con l'archiviazione da parte del GIP;
- visto l'art. 20 del CCNL dei dirigenti che, fra l'altro, prevede che "ogni spesa per tutti i gradi di giudizio sarà a carico dell'Azienda";
- atteso che il suddetto CCNL prevede che al dirigente è data facoltà di farsi assistere da un legale di suo gradimento e che il direttore ha segnalato il nominativo dell'avv. Stefano Pacifici;
- preso atto di quanto innanzi evidenziato;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi

DELIBERA

- di affidare il mandato per la difesa del Direttore Generale, per i motivi in narrativa specificati, all'avv. Stefano Pacifici del foro di Taranto;
- di porre la presuntiva spesa di £ 8.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 2000, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento di £ 1.000.000, oltre a IVA e CAP, a favore del legale citato, a titolo di anticipazione per fondo spese legali.

IL PRESIDENTE

F/to : (dott. Mario Razzini)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Del Consiglio di Amministrazione

A. M. A. T.

(Semeraro Raffaele)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 12 GEN 2000.....

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. L. E.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li. - 1 LUG. 1999

Prot. n° Dir/.....

Oggetto: Retribuzione variabile Direttore.

A. M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	6938
del	01 LUG. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Egr.

CAPO AREA PERSONALE

S E D E

e, p.c. AL DIRETTORE GENERALE

S E D E

Poichè con deliberazione n° 111 del 31/05/1999 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del bilancio consuntivo del 1998, dal quale è emerso che si è verificata la condizione sospensiva alla quale la deliberazione n° 19 del 21/01/1999 aveva sottoposto l'erogazione della seconda parte della retribuzione variabile del Direttore Generale, si dispone il pagamento di quest'ultima, secondo le modalità stabilite nel richiamato provvedimento, con le competenze di prossima erogazione.

Distinti saluti.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pietro CARALLO)

AMAT.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 03/05/1999

Corrispondenza interna prot. n° AP/529

Oggetto : Contributo FASI anno 1999

Al Capo Ufficio Retribuzioni
Sig. Alfonso Diofano
e p.c. Dirigente Amm.vo
Dott. Pietro Carallo
SEDE

Con le competenze del mese in corso, il contributo complessivo da versare al FASI dovrà essere calcolato secondo la specifica indicata nella precedente nota del 18 febbraio 1999, prot. n° 100/AP.

Invece, atteso che dal 1° maggio 1999 decorre l'iscrizione al predetto Fondo del Dott. Carallo, i versamenti relativi ai due trimestri successivi, in scadenza rispettivamente al 31 agosto ed al 30 novembre, dovranno essere effettuati nei termini di seguito indicati:

AGOSTO 1999

Dalle competenze mensili del Dott. Carallo dovrà essere trattenuta, e versata al FASI, per il titolo de quo, la somma complessiva di £ 492.500, di cui £ 295.500 quale quota per il 3° trimestre 1999 e £ 197.000 quali ratei dei mesi di maggio e giugno 1999 ((£ 295.500/3*2). Per quanto riguarda, invece, i contributi a carico Azienda, l'importo da versare sarà pari a £ 1.745.000, di cui :

- £ 742.000 quota dirigenti pensionati (£ 371.000*2);
- £ 1.464.000 quota dirigenti iscritti, di cui 1.098.000 per il 3° trimestre '99 (£ 549.000*2), e £ 366.000 per ratei mensili di maggio e giugno 1999 (£ 549.000/3*2), dovuti a seguito dell'iscrizione del Dott. Carallo.

Infine, dalle competenze del Direttore Generale dovrà essere regolarmente trattenuta e versata al FASI la quota di £ 295.500, quale contributo individuale a suo carico per il 3° trimestre '99.

Pertanto, il versamento complessivo da effettuare al FASI, entro il 31 agosto 1999 sarà pari a £ 2.994.000.

NOVEMBRE 1999

Dalle competenze del Direttore Generale e del Dirigente Amm.vo dovrà essere regolarmente trattenuta, e versata al FASI, la somma

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

complessiva di £ 591.000 (£ 295.500 *2), quali contributi a loro carico per il 4° trimestre 1999.

Invece, per i contributi a carico Azienda, l'importo da versare sarà pari a £ 1.840.000, di cui:

- £ 742.000 (£ 371.000*2) quota dirigenti pensionati;
- £ 1.098.000 (£ 549.000*2) quota dirigenti iscritti.

Pertanto, il versamento complessivo da effettuare al FASI, entro il 30 novembre 1999, sarà pari a £ 2.431.000.

Rimane fermo che, tra gli adempimenti dell'Ufficio, vi é anche quello di effettuare il calcolo del cd. "contributo di solidarietà", in ragione del 10% sull'ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro, dovuti al FASI alla scadenza di ogni trimestre (nel caso di specie £ 220.600 per il 3° trimestre e £ 184.000 per il 4° trimestre).

Pertanto, con il versamento dei contributi relativi alle competenze dei mesi d'agosto e novembre 1999, dovranno essere versati all'INPDAl anche i suddetti contributi.

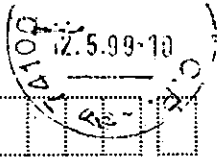
Distinti saluti

IL CAPO AREA PERSONALE
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE



☐ Raccomandata ☐ Vaglia

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedito a il **08/04/99** dall'Ufficio di

indirizzato a **SPETT.LE F.A.S.I. Via Carlo Spinola**
n.16 - 00154 ROMA-

da compilare
a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il
riscosso

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento

F.A.S.I.

22 APR. 1999

Edigraf Editoriale Grafica s.r.l. - Roma

ROMA
22.4.99-12



Poste
Italiane

Ente Pubblico Economico

AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

N.B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



POSTE ITALIANE
TARANTO CENTR

8 APR 1999

TASSA PAGATA

A. M. A. I.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 T A R A N T O

LOCALITA'

LA PROV



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 08/04/1999

Prot. n° : Dir/.....646/99

RACCOMANDATA A.R.

00154 Spett/le
FASI
Via Carlo Spinola
ROMA

OGGETTO: Invio modulo

Si invia, in allegato alla presente, debitamente compilato e sottoscritto, il modulo richiesto, relativo al numero di dirigenti in servizio presso l'AMAT al 1° gennaio 1999, iscritti e non a codesto Fondo.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Via Carlo Spinola, 16 - 00154 ROMA - Tel. 06.51.89.11 centralino - Tel. 06.51.89.159 Fasitex - INTERNET: www.fasi.it

Per la compilazione, seguire scrupolosamente le istruzioni riportate sul retro del presente modulo.

Le segnalazioni di ulteriori nominativi, su questo modulo, non costituiscono titolo di iscrizione (vedi retro).

SPETT.LE 061461.0
AMAT AZ. MOBILITA' AREA DI TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

Visti gli Articoli 7 e 9 dello Statuto - Regolamento del Fondo, approvato con accordo sindacale 9-12-1981, si dichiara che i sottoindicati dirigenti iscritti al FASI risultano in forza a questa impresa al 01.01.1999

SPAZIO RISERVATO AL FASI		A	COGNOME E NOME	B	DATA DI NASCITA	C	DATA EVENTUALE CESSAZIONE	D	CONTRIBUTI DOVUTI TRIM. ARTT. 7-9
N. PROGR.	CODICE								
1	143415.8		LUCIBELLO FRANCESCO		09.05.55				844.500

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 3776
30 MAR. 1999
Dirigente Ammin.vo ☒
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☒
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. de Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐

1° TOTALE 844.500

CONTRIBUTI DOVUTI TRIM. ART. 8

2° TOTALE 371.000

TOTALE GEN. DA VERSARE 1.215.500

Visto l'Art. 8 del predetto Statuto-Regolamento, si dichiara che i dirigenti in forza a questa impresa al 01.01.1999 erano complessivamente N. 2 (1) per cont. trim. pari a

I dirigenti iscritti e non iscritti al Fondo in forza al 01.10.1998 risultano N. 2 come da Vs. segnalazione

(1) Indicare il numero dei dirigenti in forza al 01.01.1999

(2) Riportare nel 2° totale l'importo dovuto moltiplicando il numero al punto (1) per L. 371000

(3) Riportare la somma del 1° totale e del 2° totale

DA RESTITUIRE AL FASI ENTRO 30 GIORNI - IN CASO DI VERSAMENTO NON DOVUTO, INDICARE I MOTIVI.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Azienda per la Mobilità e l'Area di Taranto
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco LUCIBELLO)



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 30/04/1999

Prot. n° : Dir/.....837/99

RACCOMANDATA A.R.

Spett.
CISPEL
Via Cavour, 179/a
ROMA

OGGETTO: Dirigenti - Indagine 1999

Si riscontra la vostra nota del 23 aprile u.s., prot. n°6006/S, avente pari oggetto, per inviare, in allegato alla presente, il modulo richiesto, debitamente compilato.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

CISPEL Indagine Dirigenti-dati al 1°/1/1999**Azienda:** Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto**Fatturato Annuo** £. 11.391.000.000**Dipendenti:** n° 503**Dirigenti:** n° 2 Maschi 2 Femmine 0

Posizione Organizzativa Aziendale	Anzianità da Dirigente	Retribuzione alla persona	Retribuzione Variabile incentivante	Retribuzione Accessoria	Annotazioni
Direttore Generale	6 scatti	£. 5.500.000	20%	£. 504.000	
Dirigente Amministrativo	0 scatti	£. 1.500.000	da definire	£. 504.000	Retribuzione d'anzianità calcolata ai sensi dell'art.10, comma 6° del CCNL Dirigenti

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 18/02/1999

Corrispondenza interna prot. n°

AP/100

Oggetto : Contributo FASI anno 1999

Al Capo Ufficio Retribuzioni
Sig. Alfonso Diofano
e p.c. Dirigente Amm.vo
SEDE

Con le competenze del mese in corso Lei é invitata a contabilizzare sul cedolino del Direttore Generale, Ing. Francesco Lucibello, l'importo di £ 295.500, quale contributo individuale a suo carico da versare a favore del FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa).

Il predetto contributo dovrà essere posto a carico della retribuzione del Direttore Generale anche con le competenze dei mesi di maggio 1999, agosto 1999 e novembre 1999.

Unitamente al contributo di cui sopra, per l'anno in corso, alle scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre, dovrà essere versato al FASI anche il contributo posto a ns. carico di £ 1.291.000 (salve diverse disposizioni a seguito di iscrizione al predetto Fondo anche del Dott. Carallo), per la specifica di seguito indicata:

- £ (2.196.000:4)*1 (a titolo di assistenza per ciascun dirigente in servizio iscritto al Fondo)
- £ (1.484.000:4)*2 (a titolo di assistenza ai dirigenti pensionati, calcolato per ciascun dirigente in servizio iscritto o meno al Fondo)

Pertanto, alle scadenze indicate, Lei dovrà trasmettere all'Ufficio Ragioneria, l'apposito modulo di conto corrente, debitamente compilato, al fine di effettuare a favore del FASI il versamento trimestrale di complessive £ 1.586.500.

Si sottolinea, inoltre, che tra gli adempimenti dell'Ufficio, vi é anche quello di effettuare a favore dell'INPDAl il calcolo del cd. "contributo di solidarietà", in ragione del 10% sull'ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti al FASI (£ 1.291.000 per ogni trimestre).

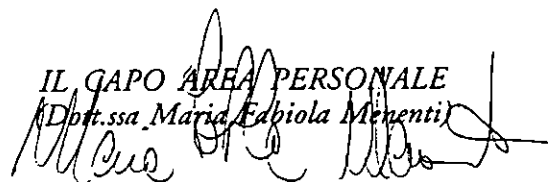
Pertanto, con il versamento dei contributi relativi alle competenze dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre 1999 dovrà

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

essere indicato e versato all'INPDAl il suddetto contributo, pari a £ 129.100.

IL CAPO AREA PERSONALE
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)





controlla
per
mettere
M.C.O.M.A.

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Affidamento incarico legale per difesa Direttore Generale.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 21 (ventuno) del mese di gennaio, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Antonio GIGANTE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la richiesta di rinvio a giudizio inoltrata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, nei confronti del Direttore Generale per motivi inerenti l'attività aziendale;
- visto l'art. 20 del CCNL dei dirigenti che, fra l'altro, prevede che "ogni spesa per tutti i gradi di giudizio sarà a carico dell'Azienda";
- atteso che il CCNL dei dirigenti prevede che al dirigente è data facoltà di farsi assistere da un legale di suo gradimento;
- preso atto di quanto innanzi evidenziato;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi

DELIBERA

- di affidare il mandato per la difesa del Direttore Generale, sottoposto a procedimento penale, così come in narrativa accennato, all'avv. Anna M. Vitale ed all'avv. Giuseppe Cipparrone del foro di Cosenza;
- di porre la presuntiva spesa di £ 4.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1999, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento di £ 1.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a favore di ciascuno dei legali citati, a titolo di anticipazione per fondo spese legali.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 21 GEN. 1999

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. I.
(Semerari Raffaele)

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Settore Amministrativo

Taranto, li 28/12/1998

Corrispondenza interna prot. n° 8947/98

Oggetto: Autorizzazioni addebiti per rimborso premio assicurativo responsabilità amministrativa e contabile dei Funzionari apicali.

Egr.

CAPO AREA PERSONALE

S E D E

In allegato alla presente Le trasmetto, in originale, cinque autorizzazioni sottoscritte dai Funzionari che hanno inteso aderire alla proposta di estensione alla responsabilità di natura contabile ed amministrativa, della garanzia offerta dalla polizza RCT/O n° 4101165/R - "RC del Consiglio di Amministrazione AMAT".

Per i suddetti funzionari, oltre che per il Direttore generale ed il sottoscritto, si potrà quindi operare la ritenuta delle quote di premio indicate in deliberazione n° 227/98 già a partire dal prossimo mese, salvo l'eventuale premio aggiuntivo di regolazione annuale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott. Pietro Carallo)

Pietro Carallo

*copie per uff. Rel. A. -> 1/1. con e
copie delle note +
sketch di offerta*

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N° 227 del Registro



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

ESTENSIONE GARANZIE POLIZZA RISCHI AI DANNI PATRIMONIALI DA RESPONSABILITÀ CONTABILE E AMMINISTRATIVA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 14 (quattordici) del mese di luglio, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

copie e
M COPI

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- atteso che l'Azienda ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- rilevato che la suddetta polizza, attualmente in essere con la Navale Assicurazioni (polizza n° RCT/O n° 4101,165/R), riguarda tutti i dipendenti e gli amministratori, ma che essa attualmente non copre i danni patrimoniali derivanti da responsabilità contabile e amministrativa;
- che in considerazione di ciò è stata richiesta, tramite il Broker Iacobino, alla Compagnia Assicuratrice una estensione della copertura a tale rischio, limitatamente per gli amministratori, i dirigenti e i funzionari;
- atteso che con nota del 06/07/1998 il Broker ha comunicato che, per la suddetta estensione di rischio, la Compagnia richiede un maggior premio pari allo 0,1925% delle retribuzioni complessive annue;
- atteso che la suddetta copertura di rischio, stante l'attuale organico e forza aziendale, dovrebbe riguardare i nove componenti del Consiglio d'Amministrazione, incluso il Presidente, il Direttore Generale, il dirigente amministrativo e 5 funzionari apicali di 1° livello;
- considerato che il maggior premio è di £ 3'657'500 annue, con regolazioni a consuntivo;
- ritenuto però dubbio che questo possa essere posto a carico del bilancio aziendale, ma che è invece opportuno che tutti i beneficiari se ne facciano carico, mediante reversale in favore dell'Azienda che provvederà all'estensione della garanzia ed all'anticipo del premio stesso;
- considerato che il premio è proporzionato alle retribuzioni complessive del personale dipendente, ma avuto riguardo alle diverse funzioni e responsabilità degli interessati ed alle retribuzioni in atto dei dirigenti e funzionari;
- che, pertanto, la ripartizione del premio può avvenire attribuendo agli interessati i seguenti pesi :
 - Presidente, Consiglieri e Direttore Generale : peso = 1
 - Dirigente Amm.vo : peso = 0,6
 - Funzionari 1° liv. : peso = 0,3
- che, conseguentemente, se tutti i potenziali interessati chiederanno di essere coperti il premio, attualmente, sarà diviso come segue :
 - Presidente, Consiglieri e Direttore Generale : £ 302'273 cadauno
 - Dirigente amm.vo : £ 181'364
 - Funzionari : £ 90'682 cadauno
- ritenuto quindi di poter autorizzare il Direttore Generale a stipulare l'estensione di garanzia in favore di coloro che aderiranno alla proposta, disponendo il successivo recupero dei premi che l'Azienda andrà ad anticipare;
- dato atto quindi che il presente provvedimento non pone oneri a carico del bilancio aziendale;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;

- con il voto consultivo favorevole del direttore generale;
- Unanimemente

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore Generale a stipulare con la Navale Assicurazioni l'estensione di garanzia della polizza RCT/O n° 4101165/R per la copertura del rischio danni patrimoniali da responsabilità contabile e amministrativa, avente come beneficiari gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari apicali che la richiederanno;
- di autorizzare il pagamento del maggior premio, stimato in £ 3'657'500 annue, con successivo recupero dello stesso dai beneficiari della copertura con le modalità descritte in narrativa;
- di dare atto che il presente provvedimento non pone oneri a carico del bilancio aziendale.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **14 LUG. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
LEONETTO
A. M. A. P.
(Semeraro *Luigi*)



A.M.A.T.

Castello per le
Uffici Petros
e
COPIA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEI COSTI RELATIVI AL TELEFONO CELLULARE ATTRIBUITO AL DIRETTORE GENERALE.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 5 (cinque) del mese di novembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO riferisce:

Con deliberazione n° 186 del 15/06/1995 la Commissione Amministratrice, allo scopo di assicurare la reperibilità del Direttore in ogni momento, decise di attribuire allo stesso l'uso di un telefono cellulare MOTOROLA Micro Tac Gold, prevedendo un costo a carico del bilancio dell'AMAT pari a lire 3.000.000 oltre I.V.A. per ciascun esercizio.

Il costo aziendale di gestione del terminale telefonico, in particolare, è attualmente costituito dalle spese sostenute per i canoni di abbonamento, dalle tasse di concessione governativa, dai consumi relativi al traffico, dalla quota dell'I.V.A. non detraibile (pari al 50%) e dalle quote annuali di ammortamento dell'apparecchio.

La normativa fiscale vigente, in materia di utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile nell'ambito di attività di impresa o professionale, prevede un particolare regime di tassazione tanto in relazione all'Imposta sul Valore Aggiunto (art. 19-bis¹, lettera g) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633), quanto in riferimento alle imposte dirette (artt. 50 e 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917). Ai fini della determinazione della base imponibile di entrambe le imposte i costi di gestione sostenuti dalle aziende, relativamente ai telefoni cellulari, sono detraibili nella misura del 50%.

La normativa in materia di assoggettabilità fiscale e previdenziale dei beni o servizi concessi a dipendenti (cosiddetti fringe benefits), in vigore negli anni scorsi, non affrontava specificamente il caso di telefoni cellulari concessi in uso al personale e, in mancanza di regole certe, si era, da parte di autorevole dottrina, giunti ad escludere la tassazione del particolare fringe benefit in ragione del riconoscimento, a monte, di un minor costo deducibile per l'azienda (50%), pari alla quota di presunto utilizzo personale del bene affidato.

In tempi relativamente recenti (leggi finanziarie 1996 e 1997) il regime dei fringe benefits è stato a più riprese modificato.

Con il decreto legislativo 02/09/1997, n° 314 (Armonizzazione degli imponibili previdenziali e fiscali), operativo dal 1° gennaio 1998, sono stati introdotti i criteri per determinare il valore convenzionale di una serie di beni e servizi concessi ai dipendenti, vale a dire il valore normale dei benefit determinato in maniera forfetaria.

Tra questi vi sono le autovetture aziendali usate promiscuamente, la concessione di prestiti ai dipendenti, l'utilizzo privato di immobili da parte dei dipendenti, i buoni pasto, ecc.. Non sono, invece, specificatamente trattate le spese sostenute per la telefonia cellulare.

Dalla lettura del richiamato provvedimento scaturiscono, però, due importanti indicazioni. La prima è che la riportata elencazione dei beni e servizi concedibili ai dipendenti e rientranti nella accezione di fringe benefit dal punto di vista della tassazione fiscale e della imposizione previdenziale è da ritenersi senz'altro non esaustiva. La seconda è che non viene espressamente ripresa la esclusione dei telefoni cellulari dalla categoria dei fringe benefits in considerazione della ridotta detraibilità fiscale dei relativi costi di gestione.

Per non incorrere in possibili rilievi da parte degli organi ispettivi dell'Amministrazione finanziaria e degli istituti previdenziali sarebbe pertanto opportuno, in relazione sia alla posizione dell'Azienda, sia a quella del Direttore, individuare quale parte del costo complessivamente sostenuto dall'Azienda per l'uso dell'apparecchio telefonico è da considerarsi inerente alle esigenze aziendali ed assoggettare la restante parte all'imposizione fiscale e previdenziale propria della retribuzione, seppure non corrisposta in denaro.

Può senz'altro ritenersi prudente una ripartizione tra utilizzo aziendale e personale del telefono cellulare che preveda l'esclusione dei canoni di abbonamento e delle tasse di concessione governativa dal calcolo del benefit, in considerazione del fatto che si tratta di costi che si sopporterebbero comunque anche nel caso di esclusivo impiego aziendale dell'apparecchio.

Relativamente agli addebiti per consumi, può considerarsi congrua una stima del 50% dei costi relativi al traffico come riferibile all'attività aziendale, in analogia a quanto disposto dal richiamato decreto legislativo n° 314/97 per le autovetture (retribuzione in natura calcolata considerando il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle dell'A.C.I.). Ne consegue che solo la metà dei consumi da traffico, maggiorata dell'I.V.A., in quanto non deducibile, andrebbe considerata a tutti gli effetti retribuzione in natura e dovrebbe essere, conseguentemente, assoggettata ad imposte e contributi, oltre che riportata nel modello unico di certificazione dei redditi di lavoro del Direttore.

L'assoggettamento fiscale e previdenziale, con le modalità appena citate, andrebbe operato, inoltre, con riferimento a tutte le fatture emesse nell'anno in corso, con congruaggio sui prossimi

emolumenti da erogare in favore del direttore.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ritenuta condivisibile la proposta del Dirigente amministrativo;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. 4 ottobre 1986, n° 902 in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi

DELIBERA

- di determinare, per le motivazioni espresse in narrativa, la quota di fringe benefit (corrispondente alla misura dell'utilizzo personale) dei costi sostenuti per la gestione dell'apparecchio telefonico cellulare attribuito al Direttore generale con deliberazione n° 186/95, nella misura del 50% dei consumi relativi al traffico, maggiorata dell'I.V.A. relativa, restando esclusi da essa, di conseguenza, oltre alla restante quota del 50% + I.V.A. dei consumi, anche i canoni di abbonamento, le tasse di concessione governativa, le spese di manutenzione e riparazione dell'apparecchio telefonico e le quote annuali di ammortamento dello stesso.
- di autorizzare gli uffici aziendali ad eseguire i dovuti conguagli per rendere il presente criterio operante con riferimento alle fatture emesse dal gestore della telefonia mobile a partire dal 1° gennaio 1998;
- di imputare la ulteriore spesa relativa al presente provvedimento, costituita dagli oneri riflessi a carico dell'Azienda, sulla parte di costo individuata come fringe benefit, alla voce "Oneri sociali" del gruppo "Costi per il personale" dei bilanci preventivi degli esercizi 1998 e seguenti.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il - 5 NOV. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Settore Amministrativo

Taranto, li 22/07/1998

Corrispondenza interna prot. n° _____

Oggetto: Retribuzione variabile Direttore.

Egr.
CAPO AREA PERSONALE
S E D E

e, p.c. AL DIRETTORE GENERALE
S E D E

Poiché con deliberazione n° 217 del 14/07/1998 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del bilancio consuntivo del 1997, dal quale è emerso che si è verificata la condizione sospensiva alla quale la deliberazione n° 303 del 11/12/1997 aveva sottoposto l'erogazione della seconda parte della retribuzione variabile del Direttore generale, si dispone il pagamento di quest'ultima, secondo le modalità stabilite nel richiamato provvedimento, con le retribuzioni del mese in corso.

Distinti saluti.

A. M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	7685
22 LUG. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	
☐	

Retrib.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott. Pietro Carallo)
Carallo

U
AMAT.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n.

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 8066
30 LUG. 1998
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☒
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
☒
☐

Taranto, 30/07/1998

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Uff. Legale
V. Carle
...
Oggetto: Contenzioso / mancati riposi: sentenze di accertamento.

Come a Lei ben noto alcuni dipendenti ed ex dipendenti hanno promosso ricorso al Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la declaratoria di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per aver lavorato in giornata destinata al riposo settimanale, senza aver recuperato lo stesso in altra giornata, in periodi vari non coperti dalla prescrizione.

Parte dei giudizi in corso si sono conclusi con l'emissione dei dispositivi di sentenza di condanna dell'AMAT al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, per i riposi settimanali goduti in numero inferiore ai 52 annuali e non recuperati, nella misura del 30% della retribuzione giornaliera, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma non rivalutata e spese del giudizio, distratte in favore del legale di controparte, dichiaratosi anticipatario.

Poiché tali dispositivi di sentenze non sono, chiaramente, immediatamente esecutivi (trattasi di condanna generica, cui dovrebbe seguire un giudizio per la determinazione del quantum), l'Azienda non ha erogato alcunché ai ricorrenti, tranne nei casi in cui gli stessi hanno aderito all'accordo aziendale del 12 maggio 1997 relativo alla transazione nella materia de qua.

Occorre puntualizzare che, nei vari giudizi, conclusi, diversamente, con sentenza di condanna dell'AMAT al pagamento di somme determinate nell'ammontare, i Magistrati aditi hanno ritenuto documentazione idonea ad attestare l'an e a determinare il quantum della domanda la copia dei cedolini paga, allegati ai ricorsi.

Vi é da dire, inoltre, che tre ricorrenti, nei riguardi dei quali sono stati emessi i dispositivi di condanna generica, hanno richiesto ed ottenuto dal Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, decreti ingiuntivi per il pagamento delle somme relative al contenzioso di cui all'oggetto, allegando quale atto scritto, idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto fatto valere con la richiesta del decreto ingiuntivo, il dispositivo di sentenza e la copia dei cedolini paga.

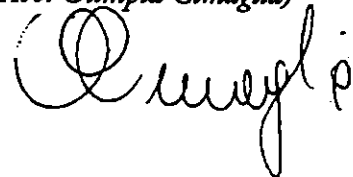
Alla luce di quanto innanzi esposto ed al fine di evitare il ripetersi di iniziative (quali quella della richiesta di decreti ingiuntivi), che non possono che produrre ulteriori esborsi economici a carico dell'Azienda, ho contattato il rappresentante sindacale della O.S. FAISA CISAL, sig. Lucio De Vita, il quale mi ha dato la disponibilità della O.S. stessa a risolvere la problematica in oggetto attraverso l'inoltro in Azienda, tramite l'O.S., della documentazione comprovante l'esistenza ed il numero dei riposi non goduti, vale a dire la copia dei cedolini paga relativi agli anni, o parte degli anni, di cui ai dispositivi.

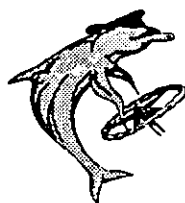
Allo stato, quindi, é necessario adottare una deliberazione che preveda la presa d'atto dei dispositivi di sentenza relativi ai ricorrenti di cui alle note di trasmissione della FAISA CISAL (a tutt'oggi trattasi di Pisu Mario, Polito Quintino, Guida Arnaldo e Fanelli Mario) nonché il pagamento della sorte capitale, nella misura del 30%, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, così come deciso dai Magistrati, oltre al pagamento delle spese e competenze di causa in favore dei legali, distrettari, riservando, eventualmente, la possibilità di proporre appello avverso alle sentenze qualora intervengano fatti nuovi.

Sarebbe opportuno, ad ogni buon fine, adottare una deliberazione quadro che consenta agli uffici aziendali di provvedere al pagamento di quanto dovuto ogni qualvolta ci sia il regolare inoltro della documentazione.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)





A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

controlla per
COPIA
M

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE GENERALE PER ASSUMERE
L'INCARICO TEMPORANEO DI DIRETTORE DELL'AMTAB DI BARI**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 23 (ventitre) del mese di luglio, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (a.g.)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- vista la richiesta del 23/07/98 con la quale il direttore generale ing. Lucibello ha chiesto, ai sensi dell'art.25 del CCNL dirigenti, di essere autorizzato dall'Azienda, e quindi dal CdA, ad assumere provvisoriamente l'incarico di direttore dell'Azienda Municipalizzata Trasporti Autofiloviari di Bari (AMTAB), nelle more che la suddetta Azienda espleti il concorso pubblico per la copertura definitiva del posto;
- atteso che il suddetto incarico, della durata presunta di 3 mesi a decorrere dal 04/08 p.v., presso una Azienda simile alla nostra e quindi con problematiche analoghe, potrà essere svolto contemporaneamente all'incarico presso l'AMAT, per cui non si pone il problema della sua sostituzione;
- atteso che trattasi di incarico prestigioso, che contribuirà ad aumentare le conoscenze e l'esperienza professionale del direttore e da cui quindi anche la nostra azienda potrà trarre vantaggio;
- atteso che la richiesta, anche se per le vie brevi in attesa che venga formalizzata dalla C.A. dell'AMTAB, è stata avanzata dal Presidente della suddetta Azienda al nostro Presidente e che, nel quadro dei buoni rapporti intercorrenti fra aziende consorelle della stessa Regione, è opportuno trovi accoglimento;
- visto il CCNL Dirigenti;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986, in quanto applicabile;

Unanimente

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore Generale, ing. Francesco Lucibello, ad assumere in via provvisoria, a decorrere dal 04/08 p.v., l'incarico di direttore dell'Azienda Municipalizzata Trasporti Autofiloviari di Bari (AMTAB), da espletarsi in contemporanea al suo incarico attuale presso l'AMAT.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **23 LUG. 1998**

Del Consiglio
IL DIRETTORE
A. M. I.
(Semeraro Raffaele)

Spett.le
FASI
c/o SDS SRL
Via Cina, 413

00144 ROMA RM

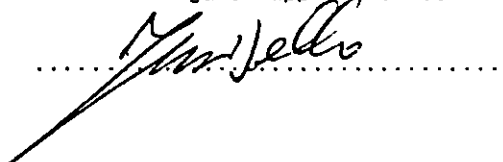
Pos. n. 061461.0

Con riferimento alla informativa da Voi fornitaci ai sensi dell' articolo 10 della Legge n. 675/96, esprimiamo consenso al trattamento dei ns. dati personali (art. 11), nonché alla loro comunicazione (art. 20) ai soggetti da Voi indicati nell' informativa stessa, nei limiti derivanti dalle finalità per le quali detta comunicazione e' da Voi effettuata.

Luogo e data Taranto, li 27/02/1998

Ragione sociale AMAT AZ.MOBILITA' AREA DI TARANTO

Timbro e firma leggibile
del Legale rappresentante





UFFICI • Prestazioni 06/5189151 • Contributi 06/5189152 • Recupero crediti iscritti 06/5189153 • Anagrafico iscritti 06/5189154
• Anagrafico aziende 06/5189155 • Amministrazione 06/5189156 • Recupero crediti aziende 06/5189157
• Fasitex • 06/5189159 Sistema di informativa telefonica automatizzata per qualsiasi ufficio (sempre attivo, con risposta entro le 24 ore successive).

A. S. A. T. - TRISTANO
 P. C. I. Attivo n° 1982
 25 FEB. 1998
 Dirigente Amm. Vo
 Area Informatica
 Area Legale
 Area Personale
 Area Movimento
 Area Tecnica
 Ufficio Ragioneria
 Ufficio Prod. del Traffico
 Ufficio Segreteria
 Ufficio Contratti

Spett.le Impresa

OGGETTO: Informativa resa alle imprese ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96.

Come Vi è noto il FASI gestisce una forma di assistenza sanitaria indiretta per i dirigenti di aziende industriali in servizio e pensionati, nonché per i loro familiari ed aventi causa; le norme collettive che regolano attività e funzionamento di questo Fondo, prevedono altresì obblighi contributivi a carico delle imprese, sia per i loro dirigenti in servizio che aderiscono al FASI, sia per i dirigenti pensionati.

Per realizzare le proprie finalità, il FASI ha pertanto necessità di acquisire, oltre i dati riguardanti il dirigente ed i suoi familiari, anche quelli identificativi delle imprese tenute al versamento dei contributi.

Poiché la Legge 31.12.1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», garantisce anche i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione, desideriamo informarVi, ai sensi dell'articolo 10 della predetta legge, su quanto segue:

- A) il trattamento che intendiamo effettuare è finalizzato esclusivamente a gestire le somme che saranno da Voi versate, a titolo di contributi previsti dalle norme collettive in vigore, relativamente ai dirigenti alle Vs. dipendenze e ciò al fine di attribuire a ciascun iscritto la corretta posizione giuridica e contributiva, indispensabile per evadere le richieste di prestazioni sanitarie. Il trattamento dei dati sarà effettuato pressoché esclusivamente tramite sistema informatico e può comprendere le operazioni o complesso di operazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 675 del 1996. I dati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9 della predetta Legge, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, con tutela della riservatezza e dei diritti, esclusivamente per le finalità sopra indicate e saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Il trattamento dei dati personali è effettuato con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza; in particolare: classificazione dei dati, controlli periodici, custodia in armadi chiusi, dispositivi antincendio e continuità elettrica, identificazione utente, controllo anti virus, backup periodici.
- B) Le aziende che applicano al rapporto di lavoro dei propri dirigenti le norme collettive in vigore per la predetta categoria, con ogni conseguente obbligo contributivo, sono tenute al conferimento dei dati.
- C) Il mancato conferimento dei dati, inciderebbe sullo svolgimento del rapporto con i ns. iscritti, non essendo possibile gestire la loro posizione contributiva, senza procedere al trattamento dei dati dell'impresa di appartenenza.
- D) I dati, per quanto di rispettiva competenza, sono comunicati ai seguenti soggetti:
- la Società di informatica della cui collaborazione questo Fondo si avvale;
 - gli Istituti bancari che devono effettuare eventuali rimesse;
 - le Società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono al Fondo altri servizi collaterali;
 - i consulenti legale e tributario del Fondo.

I dati conferiti non sono soggetti a diffusione.

- E) L'art. 13 della Legge n. 675 del 1996 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

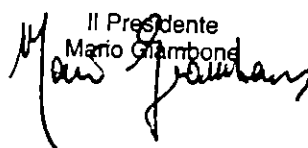
- F) Titolare del trattamento è il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa - FASI, Via Carlo Spinola 16, 00154 Roma. Responsabile del trattamento è il Direttore del Fondo, sig. Vincenzo Emiliani, domiciliato per la carica presso il FASI.

Nell'inviarVi quindi con la presente l'unità lettera-dichiarazione con il Vs. consenso al trattamento dei dati, **Vi preghiamo una cortese ed urgente restituzione** e ciò al fine di consentirci, in tempo reale, la registrazione del Vs. consenso.

Tale dichiarazione di consenso, solamente per la specifica occasione, dovrà essere indirizzata a FASI, c/o SDS Srl, Via Cina 413, 00144 Roma.

Nel restare comunque a Vs. disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile, Vi inviamo i migliori saluti.

Il Presidente
Mario Giambone



Mod. 23-I (per l'interno) (1994) - Cod. 008400

Poste Italiane



Ente Pubblico Economico

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

DA RESTITUIRE A:

N.B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

VIA

C.A.P.

LOCALITÀ

SIGLA PROV

A.R.**AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE**☐ Raccomandata ☐ Vaglia

N.

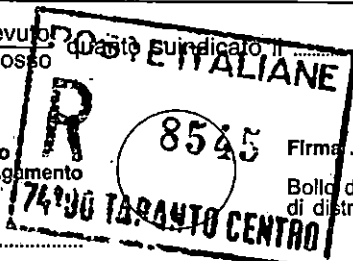
☐ Assicurata ☐ Pacco

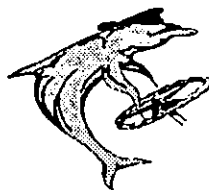
di L.

Spedito il dall'Ufficio di

indirizzato a Spett./le FASI C/o SOS SRLVia Cina n° 413 00144 ROMAda compilare
a cura del mittenteDichiaro di aver ricevuto questo sindacato il
riscosso**13 MAR. 1998**Firma dell'Incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

etelle per le
Anette
M
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Sostituzione legale per difesa Direttore Generale.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 23 (ventitre) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 92 adottata in data 24 aprile 1997 con cui si affidava all'avv. D'Onofrio Giovanni di Potenza l'incarico di difesa del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 20 del CCNL dei dirigenti, sottoposto a procedimento penale per fatti aziendali;
- atteso che in data 17 aprile u.s. l'avv. D'Onofrio è deceduto;
- atteso che il Direttore Generale ha scelto in sostituzione dell'avv. D'Onofrio gli avv.ti Giuseppe Cipparrone e Anna Vitale del Foro di Cosenza;
- visto l'art. 20 del CCNL dei dirigenti;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi

DELIBERA

- di nominare, in sostituzione dell'Avv. Giovanni D'Onofrio, l'Avv. Giuseppe Cipparrone e l'Avv. Anna Vitale del foro di Cosenza, quali difensori del Direttore Generale, sottoposto a procedimento penale per fatti aziendali;
- di porre la presuntiva spesa di £ 5.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 23 APR. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. E.
(Semeraro Raffaele)

Mod. 23-1 (per l'interno) (1994) - Cod. 008400

Poste Italiane

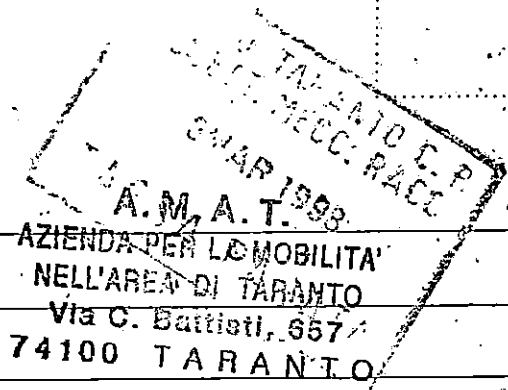


Ente Pubblico Economico

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

DA RESTITUIRE A:

N.B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



VIA

LOCALITÀ

SIGLA PROV.

A.R. AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☐ Raccomandata ☐ Vaglia

N.

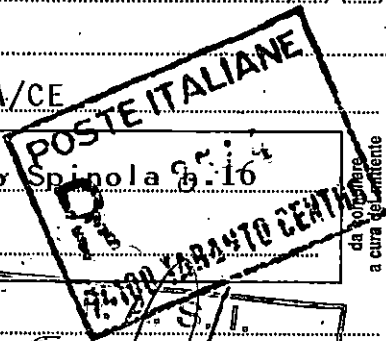
☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedita... il 27/2/98 dall'Ufficio di TA/CE

indirizzat... a F.A.S.I. Via Carlo Spinola 3.16

00154 ROMA



Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il 16 MAR 1998
riscosso

★ Firma dell'Indicatore
della distribuzione e del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione e di pagamento



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, lì 27/02/1998

■. 582/98 di Prot.

SPETT.LE

Fondo Assistenza

Sanitaria Integrativa

Via Carlo Spinola n.16

00154 R O M A

Si invia in allegato alla presente il modello
richiesto debitamente compilato e sottoscritto.-

Distinti saluti.-

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

IV. DIRETTORE GENERALE
(ing. Francesco LOCIBELLO)

M



FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Via Carlo Spinola, 16 - 00154 ROMA - Tel. 06/51.89.11 centralino - Tel. 06/51.89.159 Fasitex

Per la compilazione, seguire scrupolosamente le istruzioni riportate sul retro del presente modulo.

Le segnalazioni di ulteriori nominativi, su questo modulo, non costituiscono titolo di iscrizione (vedi retro).

SPETT.LE 061461.0
AMAT AZ. MOBILITA' APEA DI TARANTO
VIA C. BATTISTI, 39
74100 TARANTO TA

Visti gli Articoli 7 e 9 dello Statuto - Regolamento del Fondo, approvato con accordo sindacale 9-12-1981, si dichiara che i sottoindicati dirigenti iscritti al FASI risultano in forza a questa impresa al 01.01.1998

SPAZIO RISERVATO AL FASI		A	COGNOME E NOME	B	DATA DI NASCITA	C	DATA EVENTUALE CESSAZIONE	D	CONTRIBUTI DOVUTI TRIM. ARTT. 7-9
N. PROGR.	CODICE								
1	143415.8		LUCIBELLO FRANCESCO		09.05.55				844.500

1° TOTALE 844.500

CONTRIBUTI DOVUTI TRIM. ART. 8

2° TOTALE 371.000

TOTALE GEN. DA VERSARE 1.215.500

Visto l'Art. 8 del predetto Statuto-Regolamento, si dichiara che i dirigenti in forza a questa impresa al 01.01.1998 erano complessivamente N. 1 (1) per cont. trim. pari a

I dirigenti iscritti e non iscritti al Fondo in forza al 01.10.1997 risultano N. 1 come da Vs. segnalazione

(1) Indicare il numero dei dirigenti in forza al 01.01.1998

(2) Riportare nel 2° totale l'importo dovuto moltiplicando il numero al punto (1) per L. 371.000

(3) Riportare la somma del 1° totale e del 2° totale

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DA RESTITUIRE AL FASI ENTRO 30 GIORNI - IN CASO DI VERSAMENTO NON DOVUTO, INDICARE I MOTIVI.

ACCORDO 23 SETTEMBRE 1996

ING. LUCIBELLO

N°	VOCE RETRIBUTIVA	01/01/96	01/07/96	01/12/96	01/01/97	ARRETRATI
1	Retribuzione base	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	3.400.000
2	Retribuzione di anzianità	890.000	890.000	890.000	890.000	0
3	Retribuzione alla persona	2.185.000	2.363.500	2.442.040	5.500.000	11.351.580
4	Retribuzione variabile incentivante	0	0	0	0	0
5	Retribuzione accessoria	504.000	504.000	504.000	504.000	0
	Differenze su trasferte e missioni di durata compresa tra le otto e le sedici ore (1% di lire 200.000 per 11)	0	0	0	0	22.000
	Differenze su trasferte e missioni di durata superiore alle sedici ore (2% di lire 200.000 per 25)	0	0	0	0	100.000
	TOTALI	8.879.000	9.057.500	9.136.040	12.194.000	14.873.580 *

DIFFERENZA RETRIBUZIONE ALLA PERSONA

178.500 257.040 3.315.000

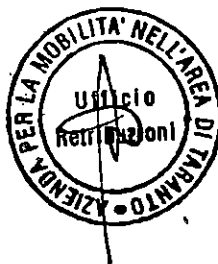
MESI

5 2 3

IMPORTO

892.500 514.080 9.945.000 11.351.580

* CORRISPOSTI AD APRILE 97



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
IL CAPO AREA PERSONALE
(D^{ssa} M. F. MENENTI)

classical music
of the 19th century
of the 19th century
of the 19th century





Reluhi

COPIA

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**CCNL DIRIGENTI - DEFINIZIONE PER IL 1997 DELLA RETRIBUZIONE
VARIABILE DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 11 (undici) del mese di dicembre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- vista la deliberazione n°84 del 24/04/1997, con la quale veniva recepito l'accordo nazionale 23/09/1996 di rinnovo del CCNL dirigenti e ne veniva disposta l'applicazione in favore del direttore generale, quale unico dirigente all'epoca in forza;
- atteso che con la suddetta deliberazione veniva rinviata a successivo provvedimento la definizione per il 1997 della retribuzione variabile ed incentivante di cui all'art.5 dell'Accordo Nazionale in questione, in previsione di una consulenza esterna specifica;
- considerato che in sede CISPEL regionale è stata concordata con la società "Deloitte e Touche Consulting" l'esecuzione di consulenze specifiche per le varie aziende e che l'AMAT ha già fatto richiesta per la messa a punto di un sistema retributivo incentivante per risultati, che coinvolga dirigenti e quadri;
- atteso che i risultati di tale consulenza potranno essere utilizzati per l'anno 1998 e seguenti, ma che nel frattempo è necessario definire la competenza 1997;
- considerato che la retribuzione variabile ed incentivante è legata al raggiungimento di particolari e specifici obiettivi assegnati;
- atteso che per il 1997 la suddetta retribuzione variabile può essere quantificata nel 20% della retribuzione annuale fissa ed in particolare agganciata per il 10% alla valutazione dell'attività svolta e per il restante 10% alla redditività aziendale;
- atteso che l'attività svolta dal direttore generale nel 1997 ha consentito in particolare all'Azienda di pervenire : all'adozione della Carta dei Servizi; alla approvazione del Piano Programma triennale; alla definizione dei concorsi per l'entrata a regime della nuova pianta organica; agli adempimenti connessi al rinnovo del CCNL autoferrotramvieri ed alla definizione della piattaforma aziendale per il rinnovo del contratto integrativo dopo aver disdettato la precedente contrattazione aziendale; alla esecuzione dei provvedimenti previsti nel piano per la sicurezza ex D.L.vo 626/94; all'espletamento di programmi di formazione ed aggiornamento del personale; all'ampliamento del sistema informativo aziendale ed alla adozione delle nuove tessere di abbonamento con microchip contact-less; all'espletamento di una campagna pubblicitaria a premi, con distribuzione della piantina della rete dei servizi AMAT, per la promozione dell'immagine aziendale e delle nuove tessere; alla conclusione dei programmi di prepensionamento ex L. 11/96 e degli adempimenti connessi ai piani di riassorbimento disavanzi ex L. 204/95; all'allestimento del progetto di massima per la costituzione di una SpA per le attività di manutenzione veicoli; alla definizione o instaurazione del contenzioso contro la regione Puglia;
- atteso, quindi, che sono stati perseguiti e raggiunti gli obiettivi posti fin dal bilancio preventivo 1997, e quelli man mano aggiunti, fatta eccezione per quelli non potuti perseguire, sostanzialmente per mancanza di liquidità, quali l'acquisto del terreno per la nuova sede e l'acquisto di nuovi autobus in ampliamento parco;

- atteso, quindi, di poter corrispondere al direttore generale una parte della retribuzione variabile in ragione del 10% della retribuzione lorda annua 1997, facendone gravare l'onere sul corrente esercizio e con erogazione nel mese di dicembre 1997;
- considerato, invece, che per quanto riguarda la redditività complessiva aziendale l'orientamento che questo C.d.A. ha assunto, in sede di definizione delle linee guida per il rinnovo del contratto integrativo aziendale della totalità dei dipendenti, è quello di agganciare gli eventuali maggiori emolumenti non solo al conseguimento degli obiettivi, ma anche alla "ability to pay" aziendale ed in particolare all'utile di gestione, cioè al risultato prima delle imposte;
- atteso che già il bilancio consuntivo 1996 si è chiuso con una perdita di soli 382 milioni, sicchè è auspicabile che anche il consuntivo 1997 registri il pareggio bilancio;
- che quindi la corresponsione del restante 10% dovrà essere subordinata alla positività del "Risultato prima delle imposte", e non potrà eccedere tale valore così da non determinare perdita o incremento di perdita, e potrà effettuarsi solo successivamente all'approvazione del bilancio consuntivo 1997;
- considerato che la suddetta retribuzione variabile non incide sul TFR o su altri istituti contrattuali;
- atteso, infine, che la presente deliberazione ha efficacia solo per il 1997;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;

Unanimemente

DELIBERA

- di determinare la retribuzione variabile, di cui all'art.5 dell'accordo nazionale 23/09/1996, in favore del direttore generale nella misura del 20% della retribuzione lorda annua 1997;
- di corrispondere la prima parte del 10% nel mese di dicembre 1997 avendo constatato il raggiungimento degli obiettivi assegnati per come descritto in narrativa;
- di subordinare la corresponsione della seconda parte alla approvazione del bilancio consuntivo 1997, da cui emerga il raggiungimento della redditività complessiva dell'Azienda che consenta la corresponsione, anche parziale, senza determinare perdita di esercizio;
- di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia solo per il 1997;
- di far gravare l'onere derivante dalla presente deliberazione sull'esercizio corrente;

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

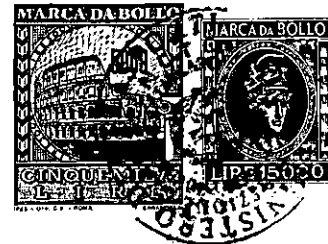
A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 11 DIC. 1937

IL SEGRETARIO
Del Consiglio
IL DIRETTORE
A. M. S. (Seme-
(Semeraro) (Seme-)



**MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE**

Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Catanzaro

Attestato di idoneità professionale per dirigere l'attività di trasporto di impresa operante nel settore del trasporto di viaggiatori su strada sul territorio nazionale.

Esaminata la domanda in data **14.04.1997** e la documentazione ad essa allegata dalla quale risulta che l'ing. **LUCIBELLO FRANCESCO** nato a **COSENZA** il **09.05.1955** residente in **6° Strada Via degli Stadi - COSENZA** ha una esperienza pratica a livello direzionale in qualità di:

- a) **Capo Area Tecnica e Sviluppo Liv. 1** svolto presso la **"ATAC" di Cosenza** - dal **07.08.1989** al **15.06.1994**.-
- b) **Direttore dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto** dal **15.06.1994** al **1997**.

Si rilascia il presente

ATTESTATO

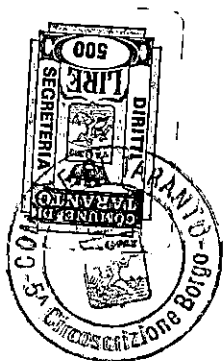
di possesso di requisito professionale per dirigere l'attività di trasporto di viaggiatori su strada sul territorio nazionale. Il presente attestato, in unico esemplare originale, viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Catanzaro li, 09 maggio 1997

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE M.C.T.C.

IL DIRETTORE

Dr. G. BOVA
(timbro e firma)



**COMUNE DI TARANTO
VA CIRCOSCRIZIONE BORGO**

Autenticazione ai sensi degli articoli 7, 12 e 14 della legge 4 gennaio 1968 n° 15. Si attesta che a seguito

di confronto effettuato la copia composta da n° 01 fogli, è risultata conforme all'originale.

Taranto, li **9-6-1997**



**IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL FUNZIONARIO INCARICATO (FIRMA)**

Francesco Lucibello



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 19/03/1997

Prot. n° : Dir/.....

604/97

RACCOMANDATA A.R.

Spett/le F.A.S.I.
Fondo Assistenza
Sanitaria Integrativa
Via Carlo SPINOLA, 16
00154 R O M A

Si invia in allegato alla presente il modulo richiesto debitamente compilato e sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Via Carlo Spinola, 16 - 00154 ROMA - Tel. 06/51.89.11 centralino - Tel. 06/51.89.159 Fastex

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 2978
del 0 MOD 1007
Dirigente Ammin.vo P.F. ☒
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☒
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐

h k

Per la compilazione, seguire scrupolosamente le istruzioni riportate sul retro del presente modulo.

Le segnalazioni di ulteriori nominativi su questo modulo, non costituiscono titolo di iscrizione (vedi retro).

SPETT.LE 061461.0
AMAT AZ. MOBILITA' AREA DI TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

Visti gli Articoli 7 e 9 dello Statuto - Regolamento del Fondo, approvato con accordo sindacale 9-12-1981, si dichiara che i sottoindicati dirigenti iscritti al FASI risultano in forza a questa impresa al 01.01.1997

SPAZIO RISERVATO AL FASI		A	COGNOME NOME	B DATA DI NASCITA	C DATA EVENTUALE CESSAZIONE	D CONTRIBUTI DOVUTI TRIM. ARTT. 7-9
N. PROGR.	CODICE					
1	143415.8		LUCIBELLO FRANCESCO	09.05.55		759.000

1° TOTALE

759.000

Visto l'Art. 8 del predetto Statuto-Regolamento, si dichiara che i dirigenti in forza a questa impresa al 01.01.1997 erano complessivamente N. 1 (1) per cont. trim. pari a

2° TOTALE

CONTRIBUTI DOVUTI TRIM. ART. 8

291.000

TOTALE GEN. DA VERSARE

1050.000

I dirigenti iscritti e non iscritti al Fondo in forza al 01.10.1996 risultano N. 3 come da Vs. segnalazione

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(1) Indicare il numero dei dirigenti in forza al 01.01.1997

(2) Riportare nel 2° totale l'importo dovuto moltiplicando il numero al punto (1) per L. 291.000

(3) Riportare la somma del 1° totale e del 2° totale

DA RESTITUIRE AL FASI ENTRO 30 GIORNI - IN CASO DI VERSAMENTO NON DOVUTO, INDICARE I MOTIVI.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Il presente modulo viene inviato al fine di verificare la corrispondenza dei dati in possesso del Fondo con quelli noti all'azienda, riportando le informazioni così come risultano al 1° gennaio dell'anno.

Verificare quindi i nominativi riportati (A), correggendo i dati risultanti errati ed indicando, per i dirigenti eventualmente non più in forza all'azienda al 1° gennaio, la data di cessazione del rapporto di lavoro (C).

Eventuali dirigenti non riportati nell'elenco (A) dovranno essere indicati solo se:

- a) neo assunti, con iscrizione in essere;
- b) nuovi iscritti al Fondo.

I nominativi di dirigenti di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere indicati solamente se risulterà accertato l'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione con decorrenza che ricomprenda il 1° gennaio dell'anno in corso.

Per tali dirigenti dovrà essere indicato il codice Fasi, il cognome e nome, la data di nascita e il relativo contributo in colonna D.

Calcolare e riportare quindi l'importo del primo totale.

Determinare poi il numero dei dirigenti in forza all'azienda al 1° gennaio, iscritti o non iscritti al Fondo, indicandolo al punto (1), determinare il secondo totale e quindi il totale generale da versare.

IMPORTANTE

L'iscrizione al Fondo dei dirigenti, essendo del tutto VOLONTARIA, dovrà essere richiesta dagli stessi, utilizzando gli appositi moduli, uniti al plico, o loro copia; l'eventuale decorrenza di tale iscrizione non potrà che essere il primo giorno del mese successivo alla data di inoltro della relativa domanda (art. 4 dello Statuto-Regolamento del Fondo).

Pertanto, l'errata indicazione in questo modulo di nominativi al di fuori dei casi indicati, non costituisce elemento per il perfezionamento dell'iscrizione.

Anche eventuali versamenti, da parte del dirigente o dell'azienda, non costituiranno titolo valido ai fini dell'iscrizione, nè ai fini della decorrenza della stessa.

PER I DIRIGENTI CHE AVRANNO, AL MOMENTO DELLA COMPILAZIONE DI QUESTO MODULO, IN CORSO DOMANDA DI ISCRIZIONE CON DECORRENZA 1° GENNAIO, NON ANCORA CONFERMATA DAL FONDO, L'IMPRESA RICEVUTA CONFERMA DA PARTE DEL DIRIGENTE DELL'AVVENUTA DEFINIZIONE DELL'ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DATA DI DECORRENZA DOVRÀ EFFETTUARE IL VERSAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI UTILIZZANDO UNO DEI BOLLETTINI CONTENUTI NEL PLICO.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 28/02/1997

Prot. n° : AP/138

CERTIFICATO DI SERVIZIO

Si certifica che l'ing. Francesco Lucibello, nato a Cosenza il 09/05/1955, nominato vincitore di pubblico concorso con deliberazione n° 80 del 07/05/1994 della Commissione Amministratrice, dal 15/06/1994 ha assunto la direzione dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto.

A seguito della trasformazione dell'azienda municipalizzata in Azienda Speciale ex L. 142/90, dal 07/02/1996 lo stesso ricopre l'incarico di Direttore Generale dell'AMAT.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

IL PRESIDENTE

(Avv. Arturo Masi)



*A*zienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 31/12/1996

Prot. n° : 2590/96

CERTIFICATO DI SERVIZIO

Si certifica che l'ing. Francesco Lucibello, nato a Cosenza il 09/05/1955, nominato vincitore di pubblico concorso con deliberazione n° 80 del 07/05/1994 della Commissione Amministratrice, dal 15/06/1994 ha assunto la direzione dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto.

A seguito della trasformazione dell'azienda municipalizzata in Azienda Speciale ex L. 142/90, dal 07/02/1996 lo stesso ricopre l'incarico di Direttore Generale dell'AMAT.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

IL PRESIDENTE

(*Avv. Arturo Masi*)



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

SVINCOLO CAUZIONE DEL DIRETTORE DELLA CESSATA AZIENDA MUNICIPALIZZATA

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 5 (cinque) del mese di dicembre, alle ore 16.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

certificato
per
M
COPIA

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- atteso che all'atto della nomina a direttore dell'Azienda municipalizzata l'ing. Francesco Lucibello ha versato la cauzione di £ 1'000'000 prevista dall'allora vigente Regolamento Speciale e dal R.D. n° 2578/1925;
- che la suddetta cauzione fu versata su un libretto di deposito bancario;
- considerato che, dopo la trasformazione dell'Azienda municipalizzata in Azienda Speciale, il nuovo Statuto non prevede più l'obbligo per il direttore di versare una cauzione;
- che, quindi, può autorizzarsi lo svincolo della suddetta cauzione;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- con il voto consultivo favorevole del direttore generale;

Unanimemente

DELIBERA

- di autorizzare lo svincolo della cauzione versata dal direttore della cessata Azienda municipalizzata, ing. Francesco Lucibello, in quanto la suddetta cauzione non è richiesta dal vigente Statuto aziendale.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **5 DIC. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. I.
(Semeraro Raffaele)

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Area Personale

Taranto, li 27/11/1995

Corrispondenza interna prot. n° AP/1096

Oggetto : Ricalcolo residui ferie

Egr.

Direttore d'esercizio

Ing. Francesco Lucibello

SEDE

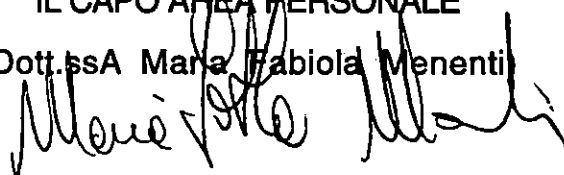
Secondo quanto disposto dalla S.V. con nota prot. n° 2408 del 31/10/1995, l'ufficio retribuzioni ha provveduto a ricalcolare i residui delle ferie di sua competenza relativamente all'anno in corso.

All'uopo, si invia in allegato la relativa scheda ferie elaborata alla predetta data.

Distinti saluti

IL CAPO AREA PERSONALE

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



Ing. Lucibello Francesco

Assunto

15/06/94

Anzianità convenz.

DESCRIZIONE		Anno 1990	Anno 1991	Anno 1992	Anno 1993	Anno 1994	Anno 1995
differenza anno preced.							8½
SPETTANZA DELL'ANNO						17½	30
SPETTANZA EXTRA	acc. AZ. 19-11-70 e 26-2-72					-	=
	acc. Festività soppresse					-	=
	Off. oz. culturale					(*) 5	(*) 5
	TOTALE FERIE SPETTANTI					22½	43½
M E S E		Godute	Godute	Godute	Godute	Godute	Godute
GENNAIO						-	3
FEBBRAIO						-	3
MARZO						-	-
<u>NON GODUTE</u>							
APRILE						-	1
MAGGIO						-	2
GIUGNO						-	-
LUGLIO							7
AGOSTO						11	18
SETTEMBRE						=	=
OTTOBRE						1	=
NOVEMBRE							
DICEMBRE						2	
<u>TOTALE FERIE GODUTE</u>						14	
<u>DIFF. A RIPORTARE</u>						8½	

ANNOTAZIONI (*) Si tramutano in ferie se durante l'anno non si usufruisce della settimana di calendario per aggiornamenti culturale.

DIRIGENTI

ACCORDO NAZIONALE 03/08/95 - Delib. 249 del 21/09/95

COGNOME	NOME	ARRETRATI PAGA	ARRETRATI ASS. PERS.		UNA TANTUM
		PERIODO	PERIODI		
		01/01/95 - 30/09/95	15/06-31/12/94	01/01-30/9/95	
Lucibello	Ing. Francesco	2.500.000	3.080.000	4.000.000	=
Dr. Carrara	Corrado	2.500.000	"	"	1.000.000
Ing. Ferrante	Giuseppe	2.500.000	"	"	1.000.000

(cod. 143)

(Cod. 162)

(Cod. 161)

Cod. 0288

1993 - 50.979.000

1994 - 89.721.000

255198

29,79%



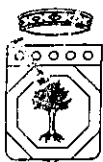
AZIENDA

AZIENDA PORTO FRANK

CONTO

CONTO

[Handwritten signatures and notes]



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

2 FEB. 1995

DIREZ. VI^a

6 FEB. 1995

N. 1479 di Prot.

ALL'IMPRESA AUTOSERVIZI

AZIENDA MUNICIP.

AUTOTRASP. PUBBLICI (AMAT)

TARANTO

PROT. n. 26/ 647

OGGETTO: Deliberazione n. 9087 del 27.12.94 notifica.

Si trasmette qui compiegato in copia il provvedimento deliberativo in oggetto specificato, per notifica ad ogni effetto di legge.

L'ASSESSORE

- Prof. Luigi MINISCHETTI

Personale
per cartelle
VD/

Periale
X cartelle S.T.

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 3087 del registro delle deliberazioni
OGGETTO: AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI DI TARANTO. DIRETTORE
DELL'ESERCIZIO: ASSENSO ALLA NOMINA. AI SENSI DELL'ART.90 DEL D.P.R. 11.7.1980,
N.753.

L'anno 19 addì 27 DIC. 1994 del mese di In Bari, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

	Pr.	Ass.		Pr.	Ass.
<u>MARTELLOTTA Giuseppe</u> Presidente	=		<u>BALDUCCI Enrico</u> Assessore	=	
<u>DE LUCIA Francesco</u> V.Presidente	=		<u>LIA Cesare</u>	=	
<u>COLOGNO Michele</u> Assessore	=		<u>FESTINANTE Luigi</u>	=	
<u>FERLICCHIA Luigi</u>	=		<u>BRUNO Antonio</u>	=	
<u>FUSILLO Nicola</u>	=		<u>MINISCETTI Luigi</u>	=	
<u>PUGLIESE Girolamo</u>	=		<u>STANO Giulio</u>		
<u>TAGLIENTE Nicola</u>					

Assiste il dr. dott. michela d'innella segretario redigente P. P.

L'Assessore ai Trasporti, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio e confermata dal coordinatore del settore, riferisce

L'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di Taranto, con nota n. 1000/94 del 07.06.94 ha partecipato a questo Assessorato che la commissione amministratrice aziendale con proprio atto n. 80/94 ha deliberato la nomina a direttore dell'esercizio dell'Ing. Francesco LUCIBELLO, nato a Cosenza il 09.05.55, avendone avuto titolo per essere stato vincitore di pubblico concorso bandito dalla suddetta azienda. Col medesimo atto è stato richiesto il prescritto assenso regionale a norma del D.P.R. n. 753 dell'11.07.1980.

Ai sensi dell'art. 90 del predetto D.P.R. n. 753/80, il conferimento dell'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della Regione per i servizi di competenza regionale, provinciale e comunale previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio provinciale della M.C.T.C. e previo accertamento dell'idoneità fisica e morale della persona proposta quale direttore.

Il nulla osta ai fini della sicurezza non può essere espresso da parte dell'ufficio provinciale della M.C.T.C., stante la non applicabilità al settore delle autolinee del D.M. 15.03.93, così come stabilito dal D.M. 30.07.93, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 14.08.93. Pertanto l'assenso regionale dovrà intendersi ai soli fini della regolarità dell'esercizio.

Per quanto attiene l'idoneità tecnico professionale dell'Ing. Lucibello, si fa presente che la stessa è stata accertata e riconosciuta con la dichiarazione di "vincitore" del concorso pubblico al quale ha partecipato.

I requisiti morali e fisici sono stati accertati previa acquisizione

della documentazione idonea, in particolare sono stati acquisiti a carico del soggetto interessato:

A) Certificato del casellario giudiziale, dal quale si evince l'assenza di condanne penali a carico dello stesso;

B) Attestazione prefettizia dalla quale si evince l'insussistenza di misure previste dalla normativa antimafia vigente a carico del medesimo.

C) Certificato del servizio di igiene pubblica della U.S.L. competente con il quale si attesta l'idoneità fisica a rivestire l'incarico di cui trattasi.

Sussistendo, pertanto, tutte le condizioni volute dall'art. 90. del precitato D.P.R. n. 753/80 (ad eccezione del nulla osta M.C.T.C. ai fini della sicurezza), può essere concesso il prescritto assenso, ai soli fini della regolarità dell'esercizio, alla nomina dell'Ing. Francesco Lucibello a direttore dell'esercizio degli autoservizi urbani gestiti dalla Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di Taranto.

Si da atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Nei termini suesposti si propone di deliberare.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione dell'Assessore ai Trasporti;
- VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento dai dirigenti responsabili per competenza in materia, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione nazionale e regionale;
- A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

- di concedere l'assenso, ai fini della regolarità dell'esercizio, per il conferimento all'Ing. Francesco Lucibello (come meglio specificato in relazione) dell'incarico di Direttore dell'esercizio degli autoservizi urbani gestiti dall'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di Taranto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

F.to dott. michele d'innella

Il Presidente della Giunta

F.to Avv. Giuseppe Martellotta

I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa nazionale e regionale e dichiarano che lo stesso non è soggetto a controllo ai sensi del D. L.vo n. 40/93.

Il presente provvedimento è esecutivo ai sensi del D. Lgs. n. 40/93
quanto disposto dalla Giunta Regionale con delibera n. 300/93.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE F.to: Giuseppe Martellotta

IL SEGRETARIO F.to: Francesco Orfino D'innella

F.to dott. michele d'innella

La presente copia, composta di N. 2 facciate
è conforme all'originale esistente presso questo Settore

Il Dirigente

(Stefano Montanarelli)



IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE (V. DI NOIA)

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE (A. BAVARO)

IL COORDINATORE DEL SETTORE (G. CASATELLO)

L'ASSESSORE (L. MINISCHETTI)

REG. SPEC. 850

del 1° e 3° comma dell'art. 60
della L.R. n. 17/77.

Il Coordinatore





*A*zienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Prot. n° AP/40

Taranto, li 07/02/2000

CERTIFICATO DI SERVIZIO

Si certifica che l'Ing. Francesco Lucibello, nato a Cosenza il 09/05/1955, nominato vincitore di pubblico concorso con deliberazione n° 80 del 07/05/1994 della Commissione Amministratrice, dal 15/06/1994 ha assunto la direzione dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto.

A seguito della trasformazione dell'azienda municipalizzata in Azienda Speciale ex L. 142/90, dal 07/02/1996 lo stesso ricopre l'incarico di Direttore Generale dell'AMAT.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Razzini)



*Per Albano
Castello, fusile
nel D.F. nu*

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Riconoscimento anzianità progressa al Direttore ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L. Dirigenti.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 27 (ventisette)

del mese di O t t o b r e, alle ore 09.00 in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Arturo M A S I PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Giuseppe ALTAMURA</u>	3. <u>Pasquale BARNABA'</u>
4. <u>Bruno COSTONE</u>	5. <u>*****</u>
6. <u>Daniele POTI'</u>	7. <u>Domenico VILLANO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)</u>	9. <u>Luigi POSTIGLIONE</u>

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **ATTESO che con deliberazione n. 80 del 07.05.1994 è stato nominato il nuovo Direttore di Esercizio, ing. Francesco LUCIBELLO, a seguito di pubblico concorso;**

- ATTESO che il nuovo Direttore ha preso servizio il 15.06.1994 a seguito di nota n. 1716/UP del 14.06.1994, integrata dalla nota n. 1136 del 29.06.1994, entrambe a firma del Presidente pro-tempore;
- CHE il suddetto Direttore di Esercizio, in data 30.06.1994, riscontrando la nota aziendale del 29.06, ha accettato il servizio di prova ai sensi dell'art. 2 del CCNL Dirigenti ed ha chiesto l'applicazione dell'art. 32 dello stesso CCNL per il riconoscimento dell'anzianità pregressa;
- VISTO il bando di concorso per l'assunzione del suddetto Direttore, nella parte dove veniva richiesta una precedente esperienza di almeno cinque anni (di servizio) per l'ammissione alle prove concorsuali;
- VISTO il certificato di servizio, allegato alla domanda di partecipazione al concorso, a suo tempo inviato dall'ing. Francesco LUCIBELLO;
- ATTESO che dal suddetto certificato risulta che lo stesso ha prestato servizio fin dal 02.01.1985 presso altra Azienda municipalizzata di trasporti dove ha maturato l'esperienza richiesta dal bando di concorso ed utile ai fini aziendali;
- VISTA la deliberazione n. 75 del 27.02.1985, con la quale, venne riconosciuta all'ing. Silvano CAVALIERE, all'epoca Direttore di Esercizio, un'anzianità pregressa ai sensi dell'art. 32 del CCNL dei Dirigenti del 1981;
- ATTESO, inoltre, che anche in occasione della nomina del Dirigente amministrativo, allo stesso è stata riconosciuta la precedente anzianità di servizio maturata con qualifiche ex CCNL Autoferrotramvieri;
- ATTESO che l'art. 32 del CCNL Dirigenti consente tuttora tale riconoscimento ai dirigenti neo assunti;
- CONSIDERATA positivamente la prestazione finora resa dal nuovo Direttore, ad ulteriore testimonianza dell'effettiva e specifica esperienza professionale posseduta;
- RITENUTO, quindi, di poter riconoscere un'anzianità convenzionale di anni nove alla data di assunzione e cioè al 15.06.1994, in virtù della quale spettano al Direttore quattro scatti di anzianità;
- ATTESO che l'onere a carico dell'Azienda per i suddetti scatti di anzianità è di £.142.500 x 4 = £. 570.000 lorde mensili, oltre oneri riflessi, che trovano copertura nel bilancio preventivo 1994 al Kastro "Costi del Personale";
- VISTO il bilancio preventivo 1994;
- VISTO il D.P.R. n. 902 del 04.10.1986;
- VISTO il C.C.W.L. dei Dirigenti;
- VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

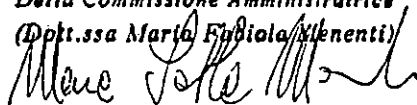
- di riconoscere al Direttore di Esercizio una anzianità convenzionale pregressa di nove anni a far luogo dal 15/giugno/1994;
- di far gravare l'onere derivante dalla presente deliberazione sul bilancio preventivo per l'esercizio 1994 alla voce "Costi del Personale" che ne presenta disponibilità.

IL SEGRETARIO
F/to : dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo M A S I)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



11 NOV. 1994

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il = 1 DIC. 1994

CAPO AREA
~~Il Direttore~~ DIRETTORE GENERALE
(Francesco FERRANTE)

Luibello Ing. Francesco

Determinazione arretrati - Delib. 254 del 27/10/94

Si considera il deliburato solo per l'anzianità convenzionale e non per la quantificazione della differenza contributiva, presidi errata in virtù di quanto stabilito dal CCNL del 23/09/93, punto 3.

Pertanto e in ottemperanza a quanto stabilito dal CCNL sopra indicato si considera valido l'importo di £ 178.000 per ogni scatto di anzianità

Anzianità convenzionale riconosciuta = anni 9

Scatti maturati alla data del 15/6/94 = N° 4

Indennità spettante = £ 178.000 x 4 = £ 712.000

Dal 15/06/94 al 30/11/94

Mesi $5\frac{1}{2}$ x £ 712.000 = - - - - - £ 3.916.000

13/ma e 14/ma mensilità

Diff. su 13/ma = ratei 7 x 11.823 = - - - - - " 82.821

Diff. su 14/ma = ratei 7 x 59.333 = - - - - - " 415.331

Totale arretrati £ 4.414.162

Liquidati a Dicembre/94 al cod. 153

TA 13/12/94

si esprime
M. Li
MA



25 OTT. 1994

Taranto, R.....

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1979/84 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

SPETT/LE I.N.P.D.A.I.

Direzione Centrale dei Contributi
e delle Prestazioni Previdenziali
ed Assistenziali - Ufficio I
Viale delle Province, 196

00162

R O M A

OGGETTO: Iscrizione dirigente.

Riscontriamo la Vs/ nota prot.n.C194/101/005431 del 30
settembre 1994 di pari oggetto, per trasmetterVi i dati di cui
ai punti 21 e 22 relativi al ns/ dirigente ing.Francesco LUCI-
BELLO.

Distinti saluti.

DOMICILIO: Via Duca degli Abruzzi n.19 74100 TARANTO;

C.F. LCB FNC 55 E 09 D 086 E

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE



INPD AI

Direzione Centrale dei Contributi
e delle Prestazioni Previdenziali
ed Assistenziali
Ufficio I

B101/I020

ROMA, 30/09/1994

Prot. N. C194/101/005431

Conto Azienda: 020089.7

Oggetto: Iscrizione dirigente

AMAT - TARANTO
21.10.94 010309
SEGRETERIA GENERALE

Spett.

AZIENDA MUNICIPAL AUTOTRASP TARANTO

VIA C BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

In relazione alla documentazione pervenuta, si comunica che si e' provveduto all'iscrizione del dirigente di cui si riporta in calce nominativo, decorrenza e conto personale.

La presente, con il nome del dirigente dell'Ufficio contributi stampato dall'elaboratore attesta l'avvenuta iscrizione e puo' essere esibita nei confronti di altri enti o fondi di assicurazione.

N.conto	Nominativo
226211.3	LUCIBELLO FRANCESCO

Decorrenza	Documenti
15/06/1994	21 22

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(DR. SSA PRIMIRA PETROCELLI)

P.S. Si invita a trasmettere i documenti suindicati e riportati nel modulo allegato, in quanto l'iscrizione definitiva del dirigente e' subordinata alla presentazione degli stessi.

Si rammenta che il Numero di Conto assegnato all'azienda, da indicare sempre in ogni corrispondenza, e': 020089.7 .

DOCUMENTI PER ACCERTAMENTO REQUISITI

- 1) copia autentica dell'atto di procura;
- 2) copia autentica della prima delibera di nomina alla carica di amministratore con i relativi poteri;
- 3) copia autentica degli atti confermativi della carica con relativi poteri;
- 4) dichiarazioni del Legale rappresentante dell'Impresa attestante se il soggetto da assicurare possieda o meno, in proprio o in regime patrimoniale di comunione con il coniuge - quale azionista - una quota pari al 50% del capitale sociale;
- 5) dichiarazioni del Legale rappresentante dell'Impresa attestante se il soggetto da assicurare possieda o meno, in proprio o in regime patrimoniale di comunione con il coniuge - quale socio - una quota pari al 50% del capitale sociale;
- 6) dichiarazioni del Legale rappresentante dell'Impresa da cui si rilevi la quota di capitale pubblico o estero;
- 7) copia autentica dell'atto costitutivo;
- 8) copia autentica dello statuto;
- 9) certificato della Camera di Commercio da cui si rilevino l'attività dell'Impresa nonché i nominativi delle persone che rivestono le cariche di amministratore;
- 10) certificato storico della Camera di Commercio;
- 11) copia autentica dell'estratto del libro matricola relativo al soggetto da assicurare;
- 12) dichiarazione del Legale rappresentante dell'Impresa attestante quali siano le mansioni dirigenziali svolte;
- 13) effettiva decorrenza delle mansioni dirigenziali svolte;
- 14) copia autentica della delibera di nomina degli amministratori in carica;
- 15) dichiarazioni del Legale rappresentante dell'Impresa attestante in ogni dettaglio l'attività di fatto svolta e l'organizzazione dell'Impresa;
- 16) decorrenza dell'effettivo inizio dell'attività industriale;
- 17) atto di fusione;
- 18) modello E/8;
- 19) luogo di nascita del dirigente;
- 20) cittadinanza del dirigente;
- X 21) codice fiscale del dirigente;
- X 22) domicilio del dirigente;
- 23) codice fiscale dell'Impresa;
- 24) partita IVA dell'Impresa;
- 25) titolo onorifico del dirigente;
- 26) esenzione contributiva italiana;
- 27) certificato inquadramento INPS.



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1225/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

RACCOMANDATA A.R.

Taranto, li 11 LUG. 1994

SPETT.LE

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER
I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI DI
REZIONE CENTRALE DEI CONTRIBUTI E DELLE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - Ufficio 1°

Viale delle Province, n.196

00162 R O M A

OGGETTO: iscrizione I.N.P.D.A.I.

Per l'iscrizione a codesto Istituto, si comunica che con deliberazione di questa Azienda n.80 del 07/05/1994, l'ing. - Francesco LUCIBELLO, nato a Cosenza il 09/05/1955, ex dipendente dell'Azienda Trasporti Automobilistici Cosenza con la qualifica di Capo Movimento e Traffico Principale, a seguito di pubblico concorso è stato nominato Direttore di Esercizio di questa Azienda con decorrenza dal 15/06/1994; allo stesso compete una retribuzione lorda annua di f.99.946.000.=

Al riguardo si prega codesto Istituto di inviare, a stretto giro di posta, i relativi appositi moduli che si provvederà a restituire debitamente compilati.-

In attesa si ringrazia e si porgono distinti ossequi.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo *2251* Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A.R.

11 LUG. 1994
Taranto, li.

SPETT.LE
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER
I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI DI
REZIONE CENTRALE DEI CONTRIBUTI E DELLE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - Ufficio 1°

Viale delle Province, n.196

00162 R O M A

OGGETTO: iscrizione I.N.P.D.A.I.

Per l'iscrizione a codesto Istituto, si comunica che con deliberazione di questa Azienda n.80 del 07/05/1994, l'ing. - Francesco LUCIBELLO, nato a Cosenza il 09/05/1955, ex dipendente dell'Azienda Trasporti Automobilistici Cosenza con la qualifica di Capo Movimento e Traffico Principale, a seguito di pubblico concorso è stato nominato Direttore di Esercizio di questa Azienda con decorrenza dal 15/06/1994; allo stesso compete una retribuzione lorda annua di f.99.946.000.=

Al riguardo si prega codesto Istituto di inviare, a stretto giro di posta, i relativi appositi moduli che si provvederà a restituire debitamente compilati.-

In attesa si ringrazia e si porgono distinti ossequi.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
REPARTO AMMINISTRAZIONE

11 LUG. 1994
[Signature]



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1666/85 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Taranto, li. **8 AGO. 1994**

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
Via De Rossi, 220
70100 B A R I

OGGETTO: D.P.R. N.753/80, art.90 - Invio documenti.

Ad integrazione della nostra nota prot.n.1000/94 di pari
oggetto, in allegato alla presente si invia copia referto medi-
co rilasciato dalla U.S.L. TA/4 relativo al giudizio d'idoneità
a rivestire l'incarico di Direttore di Esercizio da parte del
sottoscritto.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTO. TRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

C.A. PERS.
Me

74100 Taranto

22/7/94 *M*

Prot. N. 868/94

Risposta alla nota del.....

Div..... Sez..... N.....

AL Spett.le DITTA AMAT
UFFICIO PERSONALE
TARANTO

OGGETTO: Trasmissione esiti visita medica

AMAT - TARANTO
29.07.94 007697
SEGRETERIA GENERALE

Giusta richiesta n° 1671/VA/94 del 31/05/94 è stato
sottoposto ad accertamenti sanitari presso questo Servizio, in
data 02/06/94 il Sig. LUCIBELLO FRANCESCO

Si uniscono alla presente:

- ☒ - Giudizio medico conclusivo.
- ☐ - Giudizio medico e referti, in olico chiuso perchè protet-
ti da segreto professionale.
- ☐ - Comunicazioni di controindicazioni.
- ☒ - Riepilogo degli accertamenti clinici, strumentali e di la-
boratorio effettuati.

IL CAPO SERVIZIO
(Dott. Pasquale IMPERATRICE)

Imperatrice

Alleg. / 2

UNITA' SANITARIA LOCALE TA/4
TARANTO

74100 Taranto

SERVIZIO DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Prot. N. _____

Risposta alla nota del _____

Div. Sanitaria. Sez. _____ N. _____

AL Spett.le DITTA ANAT
UFFICIO PERSONALE
TARANTO

OGGETTO: Visita medica di idoneità

Sig. LUCIBELLO FRANCESCO nato il 08/05/1955

Con riferimento alla richiesta n° 1671/VP/94 del 31/05/94
si comunica che il nominato in argomento è stato sottoposto ad accerta-
menti sanitari presso questo Servizio in data 02/06/94

Mansioni per le quali è stato sottoposto a visita medica _____
DIRETTORE DI ESERCIZIO

Giudizio medico IDONEO QUALE DIRETTORE DI ESERCIZIO

Dot. SPANO FRANCESCO



74100 TARRANT

GRUPPO OMOGENEO INIZIALE

DATA 1^a VISITA PERIODICITA'

[illegible]

U: S: L: TA/4

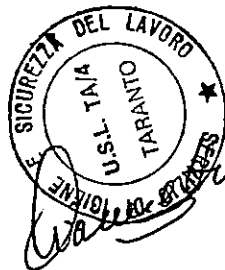
SERVIZIO IGIENE DEL LAVORO

Si certifica che l'agente Lucibello Jno, in data odierna é stato sottoposto a visita medica periodica per l'anno 1994:

Data

02.06.94

N:B:=Da consegnare all'Azienda:





Cedice Fiscale N. 00146330733

19 LUG. 1994

74100 Coruplo, ...

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. RATTIATI, 667 - TEL. (099) 781481 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

DICHIARAZIONE.

Con la presente dichiaro di aver ritirate, in data odierna, dall'Ufficio Personale il proprio libretto Sanitario contenente i risultati della visita medica effettuata presso la U.S.L./TA4.

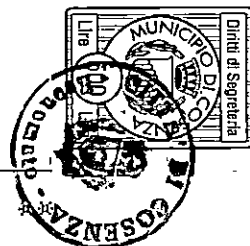
L'Agente

castella



DIVISIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

IN CARTA LIBERA
PER USO AMMINI-
STRATIVO E PER
GLI ALTRI USI
PREVISTI DALLA
LEGGE IN ESEN-
ZIONE DI BOLLO



ॐ.ॐ.

CERTIFICATO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

IN CONFORMITÀ ALLE NORME ED AGLI ACCERTAMENTI RICHIESTI PER IL PRESENTE ATTO

CERTIFICA

che LUCIBELLO/FRANCESCO

nato il 9/ 5/955

a COSENZA

CS atto n. 742 p.1 s.

coniugato con DE MARCO/ELVIRA VALERIA

i1 9/ 7/984

con abitazione in 6° STRADA VIA DEGLI STADI n.

E' RESIDENTE IN QUESTO COMUNE DAL
proveniente da CETRARO

9/05/973

Frat. n.

496

CS

COSENZA, 11. 25.05.94



~~L'UEF TOTALE
DE L'IMMIGRANTE~~

AVVERTENZE PER GLI STATI DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI:

- 1) Gli assegni familiari spettano, per le persone a carico, ai lavoratori che, nel territorio dello Stato, prestino attività alle dipendenze di terzi o siano disoccupati (e fruiscono del trattamento di disoccupazione), qualunque ne sia l'età, il sesso o la nazionalità; hanno diritto agli assegni familiari, alla stregua dei lavoratori dipendenti, i partecipanti familiari ed i piccoli coloni.
 - a) per la moglie;
 - b) per il marito invalido permanentemente al lavoro;
 - c) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati o adottati.
- 2) Gli assegni spettano, nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per la moglie;
 - b) per il marito invalido permanentemente al lavoro;
 - c) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio o legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini o consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta o collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile legalmente riconosciuti dalla madre), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati e adottati;
 - d) per i genitori legittimi, naturali ed adottivi, per gli affiliati, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge;
 - e) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore.
- 3) Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, gli assegni familiari spettano solo per i figli e le persone ad essi equiparate indicate alla precedente lettera c), salve le particolari condizioni stabilite dalle specifiche disposizioni di legge (particolari disposizioni sono previste in sede regionale).
- 4) Ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti spettano gli assegni familiari, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per la moglie;
 - b) per il marito invalido permanentemente al lavoro;
 - c) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati o adottati.
- 5) Gli assegni familiari non spettano:
 - a) al coniuge del datore di lavoro;
 - b) ai parenti ed affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro, che siano con lui conviventi;
 - c) ai lavoratori in genere indipendenti che assumano per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti, fatta eccezione per gli artigiani delle Regioni sarda e siciliana ai quali gli assegni competono ai sensi di particolari leggi regionali.
- 6) Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo. Nel caso in cui la persona a carico, per cui richiedono gli assegni, non sia convivente con il lavoratore richiedente, deve essere esibito, oltre al certificato di stato di famiglia di quest'ultimo, anch'è quello nel quale risulti compresa la persona a carico.

Qualora a norma dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, gli assegni vengono richiesti, per i figli affidati, da persona separata o divorziata, nello stato di famiglia non deve essere compreso il nominativo del coniuge o ex coniuge.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

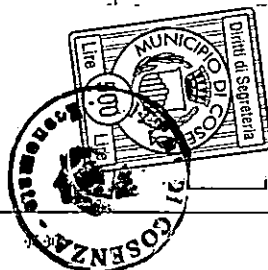
La qualifica di Capo Famiglia è attribuita solo ai fini anagrafici, e pertanto è irrilevante a tutti gli altri fini. Per il riconoscimento di altri diritti il presente certificato può essere integrato con atto notorio o documento equipollente.



COMUNE DI COSENZA

DIVISIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

IN CARTA LIBERA
PER USO AMMINI-
STRATIVO E PER
GLI ALTRI USI
PREVISTI DALLA
LEGGE IN ESEN-
ZIONE DI BOLLO.



STATO DI FAMIGLIA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

IN CONFORMITÀ ALLE NORME ED AGLI ACCERTAMENTI RICHIESTI PER IL PRESENTE ATTO

CERTIFICA

che la famiglia di LUCIBELLO/FRANCESCO
qui residente in 6° STRADA VIA DEGLI STADI al n.

e'cosi'composta

IS LUCIBELLO/FRANCESCO
a COSENZA
CONIUGATO con DE MARCO/ELVIRA VALERIA

CG nato il 9/ 5/ 955
CS atto n. 742 p.1 s.
il 9/ 7/ 984

MG DE MARCO/ELVIRA VALERIA
a BARI
CONIUGATA con LUCIBELLO/FRANCESCO

CG nata il 4/11/ 957
BA atto n. 89 p.2 s.A
il 9/ 7/ 984

FG LUCIBELLO/CARLO
a COSENZA

CE nato il 21/ 1/ 987
CS atto n. 182 p.1 s.A

FG LUCIBELLO/STEFANO
a COSENZA

CE nato il 15/ 2/ 989
CS atto n. 245 p.1 s.A

COSENZA, 11 25.05.94



L'UFFICIALE
DI ANAGRAFE

[Handwritten signature]

AVVERTENZE PER GLI STATI DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI:

- 1) Gli assegni familiari spettano, per le persone a carico, ai lavoratori che, nel territorio dello Stato, prestino attività alle dipendenze di terzi o siano disoccupati (e fruiscano del trattamento di disoccupazione), qualunque ne sia l'età, il sesso o la nazionalità; hanno diritto agli assegni familiari, alla stregua dei lavoratori dipendenti, i partecipanti familiari ed i piccoli coloni.
 - 2) Gli assegni spettano, nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per la moglie;
 - b) per il marito invalido permanentemente al lavoro;
 - c) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini o consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta o collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile legalmente riconosciuti dalla madre), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati e adottati;
 - d) per i genitori legittimi, naturali ed adottivi, per gli affilianti, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge;
 - e) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore.
 - 3) Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, gli assegni familiari spettano solo per i figli e le persone ad essi equiparate indicate alla precedente lettera c), salve le particolari condizioni stabilite dalle specifiche disposizioni di legge (particolari disposizioni sono previste in sede regionale).
 - 4) Ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti spettano gli assegni familiari, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per la moglie;
 - b) per il marito invalido permanentemente al lavoro;
 - c) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati o adottati.
 - 5) Gli assegni familiari non spettano:
 - a) al coniuge del datore di lavoro;
 - b) ai parenti ed affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro, che siano con lui conviventi;
 - c) ai lavoratori in genere indipendenti che assumano per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti, fatta eccezione per gli artigiani delle Regioni sarda e siciliana ai quali gli assegni competono ai sensi di particolari leggi regionali.
 - 6) Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo. Nel caso in cui la persona a carico, per cui richiedono gli assegni, non sia convivente con il lavoratore richiedente, deve essere esibito, oltre al certificato di stato di famiglia di quest'ultimo, anche quello nel quale risulti compresa la persona a carico.
- Qualora a norma dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, gli assegni vengono richiesti, per i figli affidati, da persona separata o divorziata, nello stato di famiglia non deve essere compreso il nominativo del coniuge o ex coniuge.
- Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

La qualifica di Capo Famiglia è attribuita solo ai fini anagrafici, e pertanto è irrilevante a tutti gli altri fini. Per il riconoscimento di altri diritti il presente certificato può essere integrato con atto notorio o documento equipollente.

A.R.**AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE**☐ Raccomandata ☐ Vaglia

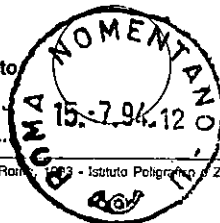
N.

☐ Assicurata ☐ Pacco

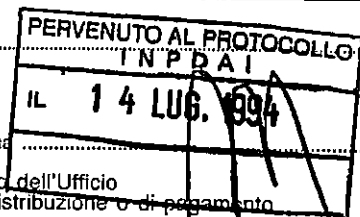
di L.

Spedito il **11 LUG. 1994** dall'Ufficio di**001246**

indirizzat.... a **I.N.P.D.A.I. Direzione Centrale dei Contributi**
e delle Prestazioni Assistenziali -Ufficio 1°-Viale delle
Provincie n.196 - 00162 R O M A

da compilare
a cura del mittenteDichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il Firma dell'Incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma

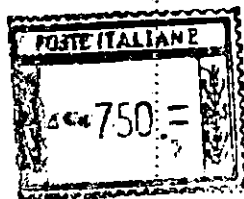
Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento



Mod. 23-1 (per l'interno) (1992) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE

P.T.



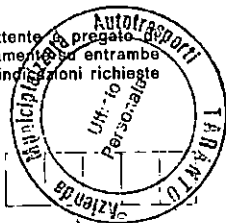
1260

AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

CONTI D'ACQUITA: T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



LOCALITÀ

S'GLA PROV

STRALCIO DEL VERBALE DI RIUNIONE DELLA
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DEL 16/06/94

In chiusura di seduta il direttore informa la C.A. che, per sue comprensibili esigenze personali e familiari, organizzerà la sua prestazione lavorativa sull'arco di cinque giorni dal lunedì al venerdì (salvo naturalmente eccezionali esigenze aziendali che lo vedranno comunque presente anche nei giorni festivi) e chiede pertanto che le riunioni della C.A. siano convocate tenendo conto di questa sua esigenza.

La C.A. prende atto di quanto riferito dal direttore e fissa la prossima riunione per giovedì 23 giugno p.v.

La seduta è tolta alle ore 22,15 circa.

Per. S. Zucchi Franco
Pres. Zucchi
secondo quanto scritto
M. J.

28.06.94



29 GIU. 1994

Taranto, R.....

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Egr. Ing. Francesco LUCIBELLO

Direttore di Esercizio

S E D E

N. di Protocollo 1136/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Facciamo seguito alla nostra nota prot.n.1716/UP del 14 giugno 1994, relativa alla Sua assunzione in servizio alle dipendenze di questa Azienda in qualità di Direttore di Esercizio con decorrenza 15/06/1994, per comunicarle che, così come previsto dall'art.2 del Contratto di Lavoro dei Dirigenti, la S.V. è stata assunta in prova per un periodo di 6 mesi.

Distinti saluti.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
IL PRESIDENTE



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1716/US/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Taranto, li **14 GIU. 1994**

Al Signor

LUCIBELLO ing. Francesco

6^a strada via degli Studi, 30
(città 2000)

87100

C O S E N Z A

A seguito della nomina a Direttore di Esercizio di questa Azienda conferitale con deliberazione n.80 del 07/05/1994, La invitiamo formalmente a voler assumere servizio con decorrenza 15/06/1994 alle condizioni tutte indicate nel bando di concorso.

In applicazione del C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici attualmente vigente, per le funzioni attribuiteLe Le verrà riconosciuto il trattamento economico pari a f.7.139.000= mensili al lordo delle ritenute sociali e fiscali ivi compreso il livello funzionale del 70%.

Per il trattamento di previdenza valgono le speciali norme di legge e contrattuali che disciplinano i singoli regimi previdenziali applicabili ai dirigenti.

L'assistenza di malattia è assicurata dal Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23/12/1978, n.833.

Giusta quanto previsto ai punti 4 e 18 del bando di concorso La invitiamo, inoltre, a versare, prima dell'assunzione in servizio, la cauzione di f.1.000.000 la quale potrà essere prestata in numerario o in titoli di Stato, al valore di borsa, o mediante garanzia bancaria o assicurativa.

Le comunichiamo, infine, che da parte di questa Azienda è stato chiesto formale atto di gradimento all'assessorato ai Trasporti della Regione Puglia.

Distinti saluti.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

IL PRESIDENTE

Per ricevuta ed accettazione:



15 GIU. 1994

Taranto, li

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo..... Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

COMUNICATO.

SI COMUNICA A TUTTO IL PERSONALE CHE IN DATA ODIERNA E'
STATO ASSUNTO ALLE DIPENDENZE DI QUESTA AZIENDA L'ING.FRAN-
CESCO LUCIBELLO IN QUALITA' DI DIRETTORE DI ESERCIZIO.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE



- 7 GIU. 1994
Taranto, B.....

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

SPETT./LE REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

Via De Rossi, 220

70100 B A R I

N. di Protocollo *1000/94* Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

OGGETTO: D.P.R. N.753/80, art.90 - Invio documenti.

Questa Azienda al fine di procedere all'assunzione dell'ing. Francesco LUCIBELLO, nominato Direttore di Esercizio con deliberazione della Commissione Amministratrice N.80/94, che si allega in copia, deve acquisire in via preliminare l'atto deliberativo di gradimento da parte di codesta Regione.

Pertanto, all'uopo, si inviano in allegato i documenti richiesti con nota di codesto Assessorato, N.prot.1566 del 12/04/1994.

Si evidenzia che l'ing. LUCIBELLO ha già prodotto, tra i documenti allegati, il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'USL N.9 di Cosenza, e che questa Azienda, ad abundantiam, ha comunque fatto sottoporre lo stesso ingegnere a visita medica presso la USL TA/4; il relativo certificato, se necessario, non appena disponibile, sarà trasmesso con nota integrativa.

Inoltre in riferimento al certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di competenza, si fa presente che lo stesso è stato soppresso con legge N.732 del 23/10/1984 (vedi circolare MI.A.C.E.L. N.9/93 che si allega in copia).

Si chiede, infine, stante per l'Azienda la necessità e l'urgenza di procedere all'assunzione del Direttore, che il predetto atto di gradimento venga rilasciato nel più breve tempo possibile.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

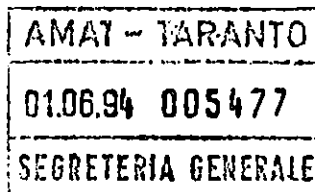
AL PRESIDENTE
(Avv. Arturo MASI)

[Signature]

P.R.

8.5.1994

[Signature]



On.le Commissione Amministratrice
A. M. A. T.

T A R A N T O

Si riscontra la Vs/ nota del 31/05/1994 inviando in allegato alla presente la documentazione richiesta. In particolare evidenzio che:

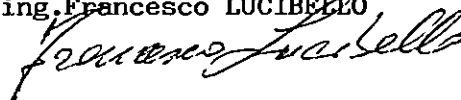
- a)- il certificato di buona condotta é stato soppresso con legge n.732 del 23/10/1993 (V. in proposito circolare MI.A.C.E.L. n.9 sulla G. U. del 3/8/1993);
- b)- il certificato antimafia non viene rilasciato dalla competente Prefettura per il motivo in oggetto, per cui allego dichiarazione sostitutiva per come suggerito dalla stessa Prefettura con nota anch'essa allegata.

Nel ringraziare codestq on.le Commissione Amministratrice per la nomina conferitami ed accettare la stessa, confermo la mia disponibilità a prendere servizio non appena pervenuto il nulla osta da parte del competente Assessorato Regionale Trasporti.

Distinti saluti.

Taranto, l' 31/05/1994

ing. Francesco LUCIBELLO



CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE M.I.A.C.E.L., n. 9 (93).

Certificazione della buona condotta.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale
della Valle d'Aosta
 e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della
funzione pubblica
Al Ministero degli affari esteri -
Direzione generale dell'emigra-
zione e degli affari sociali
Al Ministro di grazia e giustizia -
Direzione generale degli affari
civili e delle libere professioni
Al Gabinetto dell'on. Ministro
Al Dipartimento della pubblica sicu-
rezza
Alla Scuola superiore del ministero
dell'interno
All'Istituto nazionale di statistica
All'Anci
All'Anasca

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti a questo Ministero dalle amministrazioni comunali, in relazione alla problematica in oggetto si svolgono le seguenti considerazioni.

Con legge n. 732 del 23 ottobre 1984 venne abolita la richiesta e l'accertamento del requisito della buona condotta per l'accesso ai pubblici impieghi, abrogato il n. 3 del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato) ed abrogata ogni altra disposizione incompatibile.

Veniva posto così fine al riferimento ad un requisito di difficile ed insicuro accertamento superato dall'evoluzione della società.

Il certificato di buona condotta, che ha natura di attestazione di notorietà, era previsto espressamente dall'art. 7 del testo unico delle leggi comunali e provinciali n. 383/1934, che prevedeva la competenza al rilascio in capo al podestà.

La competenza al rilascio di tale atto venne in seguito basata sull'art. 151, n. 8, del testo unico delle leggi comunali e provinciali 1915 in quanto «attestato di notorietà pubblica».

A seguito dell'abrogazione delle norme citate ad opera dell'art. 64 della legge n. 142/90, è venuta a mancare tale base legislativa all'esercizio della competenza di cui trattasi.

Ne deriva che tutte quelle norme di carattere legislativo e regolamentare, intervenute in tempi anche successivi, che fanno riferimento al possesso del requisito della buona condotta devono ritenersi implicitamente abrogate.

Per quanto riguarda i connazionali residenti all'estero, l'attestazione della buona condotta è rilasciata, ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 che reca disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, dall'autorità consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.

Orbene anche tale disposizione è da ritenersi caduca in quanto è collegata alla prescrizione da parte della legislazione nazionale dell'attestazione della buona condotta.

Venuta meno, come si è detto, la legislazione nazionale, ne consegue che l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 non ha possibilità di vigenza autonoma.

Ciò premesso, poiché risulta che tale certificato continua ad essere richiesto da parte di amministrazioni pubbliche, in particolare per l'iscrizione in albi professionali, al fine di evitare disagi all'utenza cui le amministrazioni comunali ne rifiutano il rilascio, si pregano le SS.LL. di voler dare la più ampia diffusione delle presenti considerazioni, peraltro condivise dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

p. Il Ministro: SORGE

93A4271

CIRCOLARE 12 luglio 1993, n. F.L. 20/93.

Provvedimenti di finanza territoriale.

A tutte le amministrazioni provinciali
e comunali
A tutte le comunità montane
Ai prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta regionale
della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Dipartimento del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento affari
regionali
Al Ministero delle finanze - Diparti-
mento delle entrate - Direzione
centrale per la fiscalità locale
Alla Corte dei conti - Ufficio
controllo atti Ministero interno
Alla Corte dei conti - Sezione enti
locali

REGIONE CALABRIA
UNITA' SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 9 COSENZA



SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA

Certifico che LUCIBELLO FRANCESCO

nato a COSENZA il 9.5.1955 non è affetto da malattie o imperfezioni tali da pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività alla quale intende dedicarsi.

Non presenta sintomi di malattie infettive.

— sierologico (art. 7 - L. 25-7-1956, n. 837) CAMPIONE N°715/M DEL 26.5.94

Accertamenti: — test tuberculinico +++++

— Rx torace +++++

Pertanto è fisicamente idoneo a svolgere l'attività di DIRETTORE AZIENDALE

Data 26.05.1994



U.S.S.L. 4 - COSENZA
U.N. MEDICINA LEGALE
IL MEDICO FUNZIONARIO
(Dr. Arnone Annamaria)

Certificato

GENERALE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di COSENZA

Al nome di LUCIBELLO FRANCESCO

Nato il 9/5/1955 in COSENZA (CS)

Provincia (o Stato) di **

Sulla richiesta di MEDESIMO
per uso AMM. VD (ART. 689 COMMA 2 LETT. A C.P.P.)

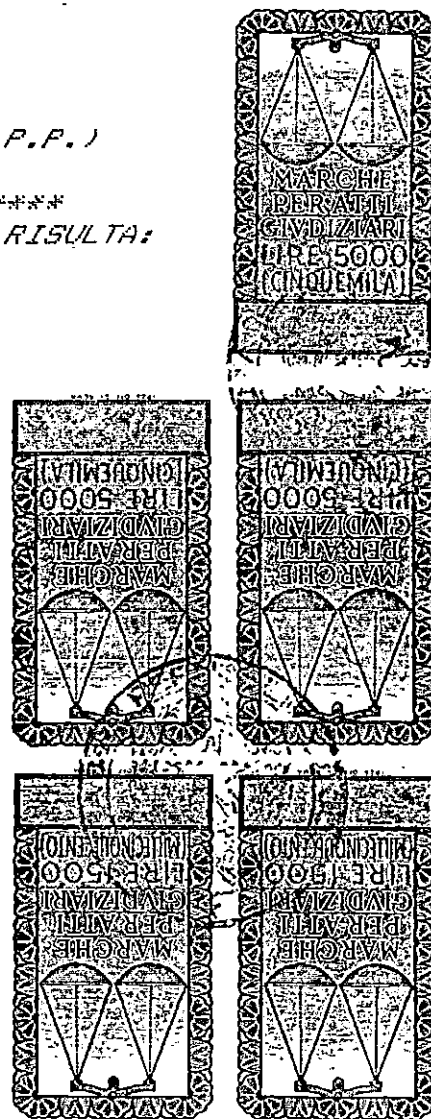
Si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta *****
SI ATTESTA CHE NEL CASELLARIO DI COSENZA RISULTA:

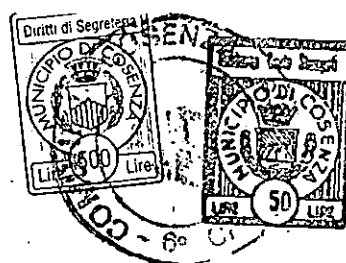
N U L L A

COSENZA, 26/5/1994



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giuseppe Armano)





Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà

(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto/a FRANCESCO LUCIBELLO
nato/a in COSENZA il 09.05.1955
residente in COSENZA Via DEGLI STADI N° 30
evanti a (1) _____
dichiaro: AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4
DELLA LEGGE N° 55 DEL 19-03-1968 E SUCC.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DI NON ESSERE STATO SOTTOPOSTO A MISURE
DI PREVENZIONE E DI NON ESSERE A
CONOSCENZA DELL'ESISTENZA A SNO CARICO
DI PROCEDIMENTI IN CORSO PER L'APPLICAZIONE
DI MISURE DI PREVENZIONE

Letto, confermato e sottoscritto.

Data, 30.05.1994

IL DICHIARANTE

Francesco Lucibello

(2) _____



COMUNE DI COSENZA

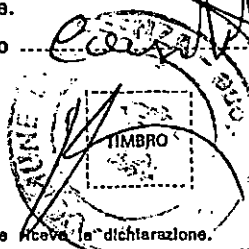
6^a CIRCOSCRIZIONE - SAN VITO

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Al sensi dell'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15 attesto che il dichiarante Lucibello Francesco
Identificato (3) con n° 94208716 del 11.04.1989 Comune di Cosenza
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa e sottoscritta in mia presenza la suesposta dichiarazione.

In carta (4) libera per uso carta della legge

Data, 30 MAG. 1994



D'ORDINE DEL SINDACO
IL VICE SEGRETARIO / CIRCOSCRIZIONALE
(firma per esteso del pubblico ufficiale)

(1) Cognome e nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.

(2) Firma per esteso e leggibile del 2 testi fidejacenti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.

(3) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi, ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, conoscenza diretta.



Prefettura di Cosenza

27 maggio 1994

Prot. N. 4494 /12.B.7 Div. Gab.

Allegati

Risposta al Foglio del

Div. Sec. N. 2

Al l'Ing. Francesco LUCIBELLO

Via degli Stadi, 30 Città 2000

C O S E N Z A

OGGETTO :Rilascio certificato antimafia di cui all'art.10 sexies della legge 31 maggio 1965,n.575,introdotto dall'art.7 della legge 19.3.1990,n.55 come modificato dal D.L. 13.5.1991 n.152 convertito con legge 12.7.1991,n.203,integrato dalla legge 7.8.92 n.356. Per assunzione presso l'AMAT di Taranto nella qualità di direttore di esercizio.

Si restituisce senza provvedimento la documentata istanza concernente l'oggetto significando che ai sensi della normativa vigente per la finalità sopracitata non occorre la certificazione antimafia.

Tuttavia la stessa, ove ritenuta necessaria dall'Ufficio richiedente può essere sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7 della citata legge.-

p. II. PREFETTO

4484

Al Sig. Prefetto di

COSENZA

PREFETTURA
27. MAG 1994
COSENZA

Il sottoscritto ing. Francesco Lucibello, nato a Cosenza il 9/5/1955, ed ivi residente in via degli Stadi 30 - città 2000, chiede alla S.V. Ill.^{ma} il rilascio di un CERTIFICATO ANTIMAFIA ad uso assunzione presso l'AMAT di Taranto nella qualità di direttore di esercizio.

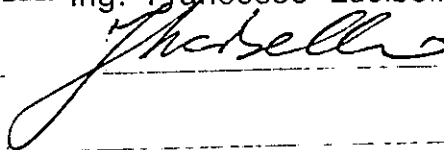
Il suddetto certificato è stato richiesto dalla Regione Puglia, come da copia allegata, al fine di esprimere il gradimento ai sensi del D.P.R. n° 753/80

Si allega:

- 1) certificato di residenza;
- 2) stato di famiglia;
- 3) copia richiesta assessorato trasporti Regione Puglia

Cosenza li 27 maggio 1994

Ing. Francesco Lucibello





A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura del posto di Direttore di Esercizio - Roma.

L'anno millenovecentonovant**(94)** **aquattro**, il giorno **7** (**sette**)

del mese di **M a g g i o**, alle ore **09.30** in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Arturo M A S I** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTANURA	3. Pasquale BARNABA'
4. Bruno COSTONE (a.g.)	5. Eduardo MURIANO (a.g.)
6. Daniela POTTI' (a.g.)	7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)	9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **RICHIAMATA** la delibera n. 300 assunta in data 30/novembre/1992, esecutiva ai sensi di legge, con cui fu indetto concorso pubblico per la copertura del posto di Direttore di Esercizio, dando mandato all'Ufficio preposto per la predisposizione del relativo bando;

- RICHIAMATA la delibera n. 31, adottata nella seduta del 10/febbraio/1993, con cui fu approvato il bando di concorso redatto dall'Ufficio preposto conformemente alle norme legislative vigenti;
- RICHIAMATA la deliberazione n. 108, adottata nella seduta del 11/maggio/1993, esecutiva ai sensi di legge, con cui si provvedeva a nominare, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del DPR n. 902/1986, la Commissione esaminatrice per l'espletamento dei lavori relativi al concorso pubblico in oggetto;
- RICHIAMATA la deliberazione n. 213 adottata nella seduta del 11/settembre/1993, esecutiva ai sensi di legge, con cui, preso atto delle dimissioni rassegnate dal sub-commissario prefettizio al Comune di Taranto dott. Michele CARLONAGNO quale Presidente della Commissione esaminatrice precedentemente nominata, si procedeva a nominare, in sua sostituzione, il sub-commissario prefettizio dott. Carlo Maria LATORRE;
- CONSIDERATO che, a conclusione delle operazioni concorsuali, la Commissione esaminatrice, quale relazione dettagliata sui criteri seguiti e sui risultati del concorso, ha provveduto a trasmettere alla Commissione Amministratrice tutti gli atti e annessa documentazione inerenti il concorso svolto;
- RILEVATO dai verbali che la Commissione esaminatrice, sulla base dello scrutinio e dei giudizi sintetici scritti formulati per ciascuna prova, nonché dei requisiti posseduti e dei titoli presentati, ha giudicato l'ing. LUCIBELLO Francesco, idoneo a coprire le funzioni di Direttore di Esercizio dell'AMAT di Taranto;
- VISTO l'art. 15 del bando di concorso che prevede che la Commissione Amministratrice, in base agli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice, procede alla nomina del Direttore di Esercizio;
- VERIFICATO che il bilancio di previsione economico-finanziario dell'AMAT per l'esercizio 1994 prevede, nell'allegata tabella numerica del personale, l'assunzione del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura del posto di Direttore di Esercizio;
- di nominare l'ing. LUCIBELLO Francesco, nato a Cosenza il 09/05/1955 quale Direttore di Esercizio dell'Azienda Municipalizzata Trasporti Pubblici (A.M.A.T.) subordinandone l'assunzione al gradimento della Regione Puglia, Assessorato ai Trasporti, previo nulla-osta della M.C.T.C., ex art. 90 - comma 1) - del D.P.R. n. 753/1980.-

IL SEGRETARIO

F/to dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo N A S I)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 14/maggio/1994

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 25/maggio/1994 dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n.5117.-

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)
Ferrante



Taranto, B. **31 MAG. 1994**

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1666/UP/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Al Signor
Francesco ing. LUCIBELLO
6^a strada Via degli Studi, n.30
(città 2000)

87100

C O S E N Z A

OGGETTO : Nomina e richiesta documenti.-

Le comunichiamo che la Commissione Amministratrice dell'A.M.A.T. con deliberazione n.80 adottata nella seduta del sette maggio 1994, nel prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura del posto di Direttore d'esercizio, l'ha nominata Direttore d'Esercizio di questa Azienda.

Poichè, ai sensi dell'art.90 7° comma del D.P.R.n.753/1980, la relativa assunzione è subordinata all'atto deliberativo di gradimento della Regione Puglia-Assessorato ai Trasporti-, La invitiamo a presentare presso l'Ufficio Gestione del Personale i documenti sottoelencati :

- 1)- certificato del servizio di Igiene Pubblica della USL competente, con il quale si attesta che il soggetto designato a rivestire l'incarico, sia di sana e robusta costituzione fisica;
- 2)- certificato del casellario giudiziale dal quale sievinca l'assenza di condanne penali dello stesso;
- 3)- certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza, dal quale si rileva che il medesimo ha sempre avuto buona condotta morale e civile;
- 4)- certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura competente.

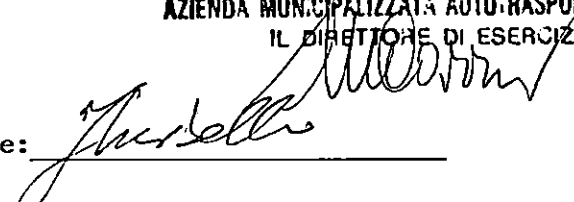
Le raccomandiamo, peraltro, che i suddetti documenti siano stati ri lasciati non oltre 15 giorni prima della data di presentazione.

Le comunichiamo, altresì, che sarà sottoposto a visita medica il 02/ giugno/1994 alle ore 08,00 presso la U.S.L.TA/4 contrada Rondinella ex Ospedale TESTA.

Infine, le rendiamo noto che, ai sensi dell'art.17 del bando, ha lo obbligo di assumere servizio entro un mese dalla notifica della presente.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Per ricevuta ed accettazione: 



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1641/OP/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Taranto, **31 MAG. 1994**

SPETT/LE U.S.L. TA/4
Servizio di Igiene Ambientale
e Prevenzione Danni da Lavoro
Contrada Rondinella
74100 T A R A N T O

OGGETTO: Richiesta visita medica d'idoneità all'impiego.

A seguito accordi intercorsi a mezzo telefono, si prega codesta Spett/le USL TA/4 di voler sottoporre a visita medica d'idoneità il Sig. LUCIBELLO ing. Francesco nato a Cosenza il 09/05/1955, al fine di accertare se lo stesso é di sana e robusta costituzione fisica, quindi, idoneo a rivestire l'incarico di Direttore di Esercizio di questa Azienda.

Si precisa, peraltro, che l'ing. LUCIBELLO é vincitore di concorso per la copertura del posto di Direttore di Esercizio e che il certificato di cui sopra dovrà essere trasmesso da questa Azienda alla Regione Puglia - Assessorato Trasporti entro e non oltre 15 giorni dalla data del rilascio.

Pertanto, si prega codesta Spett/le USL di inviare il certificato di cui trattasi Possibilmente lo stesso giorno in cui viene rilasciato.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO